



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>







VOLL

ARTE  
BIBLIOTHEK

1924

1924

12

P.

C

C

C



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 5 giugno 1930 — Legge n. 799. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste Pag. 152
- 19 maggio 1930 — Regio decreto n. 793. Modificazione all'art. 29 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, relativo all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni » 154
- 19 marzo 1930 — Decreto Ministeriale. Estensione della tariffa ferroviaria eccezionale 21 G. V. a favore dei prodotti ortofrutticoli della Tripolitania e della Cirenaica destinati all'estero » 155
- 12 giugno 1930 — Decreto Ministeriale, che approva la graduatoria di merito del concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova tenutosi fra laureati in medicina e chirurgia » 156

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Ordine generale N. 8 — Soppressione dell'Officina veicoli di Palermo Lolli » 243
- Ordine di servizio N. 92 — Estensione del servizio merci nella fermata di Aurelia » ivi
- Ordine di servizio N. 93 — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tronco di linea Caltanissetta Centrale-Aragona Caldare » 244
- Ordine di servizio N. 94 — Depositi di traverse e legnami nelle stazioni per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato » 245
- Ordine di servizio N. 95 — Servizio viaggiatori da e per il tratto metropolitano della direttissima Roma-Napoli » 251
- Circolare N. 20 — Mutui al personale » 257
- Comunicazioni:
  - Esclusione dalle gare » ivi
  - Riammissione alle gare » ivi

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

- Comunicazioni:
  - Gare, appalti ecc. per lavori e forniture » 177



LEGGE 5 giugno 1930, n. 799. *Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1930, n. 147.



REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 793. *Modificazione all'art. 29 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, relativo all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2574;  
Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519;  
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e foreste;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al comma *S* dell'art. 29 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, dopo la parola « ridurre » aggiungere le parole: « postergare, cancellare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 24 giugno 1930, n. 146.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1930. *Estensione della tariffa ferroviaria eccezionale 21 G. V. a favore dei prodotti ortofrutticoli della Tripolitania e della Cirenaica destinati all'estero* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Ai prodotti ortofrutticoli provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica e spediti per ferrovia da uno scalo marittimo del Regno in destinazione dell'estero, attraverso i transiti di confine terrestri, è accordata, per i percorsi sulle ferrovie dello Stato, l'applicazione della tariffa eccezionale n. 21 G. V., facente parte del volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, sempre quando si tratti di prodotti elencati nella tariffa stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 marzo 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*  
CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*  
MOSCONI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 20 giugno 1930, n. 143.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1930, *che approva la graduatoria di merito del concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova tenutosi fra laureati in medicina e chirurgia* (1).

### IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale del 10 novembre 1929-VIII, numero 976;

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in data 7 giugno 1930, Anno VIII, N. PAG. 410/24/22618;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia.

Roma, li 12 giugno 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro*  
CIANO.

### GRADUATORIA DI MERITO.

1 - Dott. Leone Corrado	16 - Dott. Papa Ugo
2 - » Jovine Ferdinando	17 - » Di Odoardo Edoardo
3 - » Latte Carmine	18 - » Persini Luigi
4 - » Fabrini Roberto	19 - » Gambarella Luigi
5 - » Lombardo Pasquale	20 - » Alessio Giosaffatto
6 - » Vecconione Filippo	21 - » Fontana Mario
7 - » Aprosio Mario	22 - » Pnoti Emanuele
8 - » Pagliari Giovanni	23 - » Fanano Vincenzo
9 - » Colarizi Arrigo	24 - » Mancini Genesisio
10 - » Monaci Pier Vincenzo	25 - » Villani Giovanni
11 - » Grassi Carlo	26 - » Capaldo Luigi
12 - » Accorinti Bruno	27 - » Argenti Antonio
13 - » Migliorino Giuseppe	28 - » Cerrito Gregorio
14 - » Pisano Aurelio	29 - » Scalfari Gaetano
15 - » Aulizio Bartolomeo	30 - » Caddia Angelino

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 25 giugno 1930, n. 147.







Or

So  
(Bib

con

Or

Est

nea  
a G  
a F  
clac  
com  
in  
mic

Ger  
del  
Au  
riel  
am

rat  
con

di  
Au

Parc

2

## Ordine generale N. 8

### **Soppressione dell'Officina Veicoli di Palermo Lolli.**

(Riferimento Ordine generale N. 6 - 1920).

L'Officina Veicoli di Palermo Lolli viene soppressa a decorrere dal 1° agosto 1930.

## Ordine di servizio N. 92

### **Estensione del servizio merci nella fermata di Aurelia.**

Dal giorno 5 luglio 1930 la fermata in Aurelia, della linea Orte-Civitavecchia, attualmente ammessa al servizio merci a G. V. limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, verrà abilitata anche ai trasporti a P. V. a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, sia in arrivo che in partenza per conto della « Società Anonima Prodotti Chimici di Napoli ».

Di conseguenza a pagina 15 della parte 1° del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929-VII) di contro al nome di Aurelia dovrà esporsi nella colonna 10 l'indicazione « P » col richiamo (4), riportando a piè della pagina stessa la seguente annotazione:

(4) limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, sia in arrivo che in partenza, per conto della « Società Anonima Prodotti Chimici di Napoli ».

A pagina 8 della Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio (edizione aprile 1930-VIII) di contro al nome di Aurelia l'indicazione LG dovrà essere modificata in LP.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*



## Ordine di servizio N. 93

### Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tronco di linea Caltanissetta Centrale-Aragona Caldare.

Dalle ore 0 del 23 luglio 1930 sarà attivato sul tratto di linea Caltanissetta Centrale-Aragona Caldare il sistema di esercizio con « dirigente unico ».

Il dirigente unico è situato ad Agrigento nello stesso ufficio di quello che comanda il tratto Roccapalumba-Aragona Caldare.

Per quanto riguarda la dirigenza del servizio movimento nel tratto Caltanissetta Centrale-Aragona Caldare, le attribuzioni del dirigente unico debbono considerarsi esercitate da un ufficio autonomo distaccato ed alla diretta dipendenza del capo del 4° Riparto Movimento.

Il dirigente unico è collegato a mezzo telefono selettivo con le stazioni ed i passaggi a livello seguenti:

Caltanissetta Centrale	} Ufficio Dirigente Movimento } Deposito Locomotive } Deposito Personale Viaggiante
S. Cataldo	
P. L. Km. 141 + 624	
P. L. Km. 143 + 845	
P. L. Km. 147 + 016	
Serradifalco	
P. L. Km. 152 + 364	
P. L. Km. 153 + 893	
Canicatti	
P. L. Km. 151 + 996	
P. L. Km. 149 + 835	
Castrofilippo	
Racalmuto	
Grotte	
Comitini Zolfare	
Aragona Caldare.	

Le stazioni di Caltanissetta Centrale, Canicatti e Aragona Caldare continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio del tratto di linea in parola è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » - edizione 1928 - di cui l'ordine di servizio n. 146 in data 20 settembre 1928, nonché dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928. Conservano pieno valore e debbono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con dirigente unico » e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 e 37 del Compartimento di Palermo.*

## **Ordine di servizio N. 94**

### **Depositi di traverse e legnami nelle stazioni per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.**

#### **DEPOSITO TRAVERSE E LEGNAMI DA COLLAUDARE.**

E' concesso ai fornitori di traverse e legnami speciali di armamento per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di fare, gratuitamente e sotto la propria responsabilità, depositi nelle stazioni, ove a ciò non si oppongano condizioni locali o speciali esigenze di servizio.

Per poter usufruire di tale concessione i fornitori dovranno avvisare in tempo i capi delle stazioni di consegna delle forniture assunte, indicando il numero e la data del contratto, o della autorizzazione, e, se del caso, i nomi dei loro sottofornitori.

Le traverse ed i legnami da collaudarsi nelle stazioni dovranno essere depositati nella parte del piazzale che dal capo stazione, o da chi per esso, verrà indicata ad ogni singolo fornitore, ed a cura e spese di questo dovranno essere ordinati in masse a libretto onde distinguerli da quelli già collaudati e regolarmente accatastati di proprietà dell'Amministrazione.

### CARICO TRAVERSE E LEGNAMI.

Il collaudatore, prima di iniziare il collaudo, inviterà il fornitore a provvedere al carico, durante il collaudo stesso, delle traverse e dei legnami per i quali sia possibile eseguire subito la spedizione, richiedendo tempestivamente alla stazione i carri necessari.

Allorchè tale carico non potesse effettuarsi, il collaudatore dovrà fare apposita annotazione sul Mod. L. 104 specificandone le ragioni, annotazione che dovrà essere controfirmata anche dal capo stazione.

Al carico sui vagoni dei materiali collaudati e comunque rimasti in deposito sui piazzali, dovrà provvedere il capo stazione con personale dell'Amministrazione e, quando ciò non sia possibile, a mezzo di ditte appaltatrici o di cottimisti locali ingaggiati dal Servizio Approvvigionamenti.

### ACCATASTAMENTO TRAVERSE E LEGNAMI ACCETTATI AL COLLAUDO.

Le traverse ed i legnami accettati al collaudo che non sarà stato possibile caricare sui vagoni durante il collaudo stesso e che, quindi, rimarranno depositati nella stazione, dovranno essere regolarmente accatastati nei modi d'uso a cura del fornitore.

Tale accatastamento di traverse e legnami collaudati dovrà farsi nelle località che verranno indicate dal capo stazione, e sotto la sorveglianza e responsabilità del collaudatore, il quale farà segnare, a vernice, su ogni catasta il numero, il calibro, la categoria e l'essenza dei pezzi onde è costituita e la data del collaudo.

### CONSEGNA AL CAPO STAZIONE.

Compite tali operazioni, il collaudatore darà al capo stazione regolare consegna delle traverse e legnami accettati al collaudo, sia caricati durante il collaudo stesso, sia depositati a terra.

Per le partite depositate a terra il collaudatore farà constatare al capo stazione la quantità per ogni categoria ed essenza di traverse e per ogni partita di legnami, facendogli rilevare che ogni traversa porti, almeno su una delle testate, il bollo a secco della categoria e qualità cui fu assegnata.

I legnami speciali porteranno, almeno su una delle testate, le dimensioni impresse a secco.

Il capo stazione o chi per esso, che riceverà nel modo sopradetto in consegna le traverse ed i legnami accettati al collaudo, firmerà al collaudatore, in segno di ricevuta, una distinta Mod. L. 104 nella quale saranno trascritte in tutte lettere — oltre che in cifre — il numero delle traverse per calibro, essenza, categoria, il numero dei legnami per qualità, essenza e dimensioni, e le quantità di traverse e legnami caricate durante il collaudo.

Una copia di tale distinta L. 104 sarà trattenuta in atti dalla stazione ed una copia sarà, dal collaudatore, sollecitamente trasmessa alla Gestione traverse presso il Magazzino di Pisa o alla Gestione traverse presso il Cantiere di Napoli, secondo che la stazione di collaudo trovasi a Nord o a Sud di Roma. (Le stazioni della linea Roma-Sulmona-Pescara fanno parte della circoscrizione della Gestione di Napoli).

#### CUSTODIA TRAVERSE E LEGNAMI ACCETTATI AL COLLAUDO.

Il capo stazione dovrà provvedere a mezzo del proprio personale alla custodia delle traverse e legnami presi in consegna restando responsabile, anche pecuniariamente, verso l'Amministrazione Ferroviaria di ogni ammanco.

#### SCARTI (TRAVERSE E LEGNAMI RIFIUTATI AL COLLAUDO).

Le traverse ed i legnami speciali non accettati al collaudo verranno, dal collaudatore, indicati al capo stazione sul Modello L. 104 e non dovranno rimanere in stazione più di dieci giorni. Trascorso tale termine senza che il fornitore abbia ottemperato all'obbligo di asportarli, il capo stazione ne darà avviso alla Gestione traverse di Pisa o a quella di Napoli. Dall'undicesimo giorno di giacenza decorreranno le tasse di sosta.

Trascorsi tre mesi senza che la ditta proprietaria abbia — previo pagamento delle tasse di giacenza maturate — ritirati gli scarti, questi diverranno, senz'altro, di proprietà dell'Amministrazione e saranno tenuti a disposizione delle sopradette gestioni.

Le traverse ed i legnami speciali che fossero provvisoriamente rifiutati perchè ancora da ripassarsi onde renderli accettabili in un successivo collaudo, saranno dal collaudatore fatti depositare separatamente dagli scarti propriamente detti e saranno indicati al capo stazione, essendo esclusi da ogni tassa di sosta o magazzinaggio.

## RAPPORTO F. 35 DI ENTRATA.

Il capo stazione dovrà tenere un registro — conto corrente — del movimento traverse e legnami Mod. F. 35 a madre e figlia.

In *entrata* saranno registrate le partite di traverse e legnami ricevuti in consegna dal collaudatore, in perfetta corrispondenza della distinta di ricevuta Mod. L. 104.

Le registrazioni di entrata, saranno, quindi, effettuate, per le traverse, distintamente per essenza, calibro, categoria e per i legnami per qualità ed essenza. Per i legnami dovranno inoltre, a tergo del detto F. 35, essere indicate anche le dimensioni e la quantità per ogni dimensione.

Nel caso in cui nello stesso giorno venisse effettuata più di una consegna, le registrazioni dovranno essere tenute distinte per ogni singolo fornitore.

Dopo fatte tali registrazioni in entrata delle consegne ricevute di traverse e legnami — e non più tardi del giorno successivo — il capo stazione dovrà trasmettere alla Gestione traverse presso il Magazzino di Pisa o alla Gestione traverse presso il Cantiere di Napoli il tagliando figlio, che servirà alle dette gestioni per poter liquidare la fattura di fornitura.

## SPEDIZIONI TRAVERSE E LEGNAMI ACCETTATI AL COLLAUDO.

Le traverse ed i legnami speciali accettati al collaudo, verranno, quando non sia disposto altrimenti destinati:

a) ai cantieri di iniezione per essere sottoposti al trattamento degli antisettici, le traverse ed i legnami di *rovere* con *alburno*, di *cerro*, di *faggio* e di *pino*;

b) direttamente ai luoghi d'impiego le traverse ed i legnami di *rovere senza alburno*.

Le spedizioni dai depositi a terra dovranno essere effettuate secondo la data di collaudo dando, cioè, la precedenza a quelle partite di traverse e legnami collaudati da più vecchia data.

## SPEDIZIONE AI CANTIERI DI INIEZIONE.

Per la spedizione delle traverse e dei legnami destinati ai cantieri di iniezione (*rovere* con *alburno*, *cerro*, *faggio*, *pino*) le Gestioni traverse di Pisa e di Napoli non trasmetteranno più l'ordinativo mod. A. 230; ma indicheranno una volta tanto, alla stazione, il cantiere di iniezione al quale dovranno essere

spediti per l'iniezione, le traverse ed i legnami, delle essenze suddette. Le spedizioni dovranno così, senz'altro, essere effettuate e continuate al cantiere indicato a mano a mano avvengono i collaudi, e fino ad avviso in contrario delle suddette Gestioni.

Per le spedizioni effettuate ai cantieri d'iniezione, la stazione dovrà inviare il giorno stesso al cantiere destinatario un elenco completo delle spedizioni eseguite, con tutti i dati relativi.

### SPEDEZIONI AI LUOGHI D'IMPIEGO.

Per la spedizione e consegna delle traverse e legnami speciali destinati ai luoghi d'impiego (rovere senza alborno) le Gestioni traverse di Pisa e di Napoli trasmetteranno alla stazione i consueti ordinativi mod. A. 230 ed A. 175 in cui saranno precisate le destinazioni, la quantità e dimensioni dei materiali da spedire per ogni destinazione, o da consegnare sul posto, nonchè il fabbisogno o buono della sezione lavori in conto della quale vengono effettuate le somministrazioni.

La stazione in base ai dati di cui i detti mod. A 230 ed A. 175 provvederà alle spedizioni e consegne.

Sui relativi documenti di trasporto dovranno chiaramente essere riportati tutti i dati suddetti. Per i legnami speciali da scambi e da ponti dovranno essere indicate, nelle varie parti del documento di trasporto, anche le dimensioni dei pezzi e la quantità per ogni dimensione. Gli ordinativi A. 230 ed A. 175 soddisfatti dovranno esse restituiti alla Gestione traverse interessata di Pisa o di Napoli insieme al relativo tagliando rapporto F. 35 di uscita.

### DOCUMENTI DI TRASPORTO.

Per la spedizione, tanto ai cantieri di iniezione, quanto ai luoghi di impiego, delle traverse e dei legnami speciali accettati al collaudo, il capo stazione provvederà alla compilazione dei necessari documenti di trasporto.

A tal uopo le Gestioni traverse di Pisa e di Napoli forniranno alle stazioni i fascicoli di lettere di porto in servizio mod. Ci 112 necessari.

Tali fascicoli saranno tenuti in regolare carico dai detti uffici, che verificheranno il consumo delle singole lettere di porto dalle spedizioni effettuate. Le matrici dei fascicoli ultimati saranno dalle stazioni restituite alle predette gestioni.

I capi stazione richiederanno tempestivamente alla Ge-



stione di Pisa o a quella di Napoli la sostituzione dei fascicoli di lettere di porto esauriti.

Per le spedizioni di traverse e legnami ai luoghi d'impiego da effettuarsi con lettere di vettura, le Gestioni traverse di Pisa e di Napoli trasmetteranno alle stazioni i consueti ordinativi mod. A. 230, corredati delle necessarie lettere di vettura già completate dei dati generici.

#### RAPPORTI F. 35 DI USCITA.

Per le spedizioni e consegne effettuate, la stazione dovrà, il giorno stesso, compilare debitamente completato di tutti i dati:

a) un rapporto F. 35 per le spedizioni di traverse e legnami speciali caricati durante il collaudo dai fornitori, indicandovi il nome del fornitore rispettivo a cura del quale venne effettuato il carico durante il collaudo;

b) un rapporto F. 35 per le spedizioni di traverse e legnami caricati sui vagoni dai depositi a terra, sia destinati ai cantieri d'iniezione che ai luoghi d'impiego;

c) un rapporto F. 35 per le consegne di traverse e legnami effettuate sul posto;

Il relativo tagliando — figlia — di ciascuno di detti rapporti F. 35 — completato di tutti i dati suddetti e corredato delle relative ricevute di spedizione — dovrà essere sollecitamente trasmesso alla competente Gestione traverse di Pisa o di Napoli.

#### VERIFICHE.

Il Servizio Approvvigionamenti disporrà per le verifiche dei depositi di traverse e legnami e delle relative registrazioni.

#### CORRISPONDENZA.

Per tutto quanto riguarda la gestione delle traverse e dei legnami speciali, i capi stazione corrisponderanno direttamente col Servizio Approvvigionamenti e con la Gestione traverse presso il Magazzino di Pisa e presso il Cantiere Iniezioni di Napoli.

#### DIVIETO DI PRELEVAMENTO MATERIALI.

Nessuno potrà prelevare traverse e legnami speciali in consegna dei capi stazione, senza l'autorizzazione scritta del Servizio Approvvigionamenti o della gestione traverse interessata. Nei casi di urgenza l'autorizzazione potrà essere richiesta telegraficamente.

PREMIO AI CAPI STAZIONE.

Nell'assegnazione, ai capi stazione incaricati della gestione traverse e legnami, del premio di interessamento e del premio trimestrale di cui agli articoli 59 e 61 D. C. A. sarà tenuto conto della importanza del movimento verificatosi nella gestione stessa, da desumersi dai conti correnti delle stazioni interessate.

Il Servizio Approvvigionamenti segnalerà a quello del Movimento, quei casi di negligenza, irregolarità od altro che possano giustificare riduzioni dei premi suindicati.

Il presente ordine di servizio annulla e sostituisce quello N. 66/1929.

**Ordine di servizio N. 95**

**Servizio viaggiatori da e per il tratto metropolitano della direttissima Roma-Napoli.**

Con l'effettuazione di treni fra Pozzuoli S. e Gragnano in transito per la stazione di Napoli P. G. e con la estensione del servizio di alcuni altri treni della direttissima Roma-Napoli fino a Napoli P. G. anzichè a Napoli Mergellina si dispone quanto segue:

1) — Tutte le tariffe viaggiatori in vigore sulla rete principale sono estese al tratto Pozzuoli S.-Via Gianturco. Pertanto le stazioni della rete potranno rilasciare biglietti in destinazione di stazioni del tratto Pozzuoli S.-Napoli P. G.-Via Gianturco.

2) — Nulla è variato per i prezzi locali in servizio interno del tratto Pozzuoli S.-Via Gianturco.

3) — I prezzi dei biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno per viaggi in servizio locale da stazioni del tratto Pozzuoli S.-Napoli P. G., in destinazione di stazioni del tratto Napoli S. Giovanni B.-Gragnano, e viceversa, saranno formati sommando il prezzo speciale metropolitano con quello della tariffa ordinaria per il tratto da Napoli Centrale alla stazione di destinazione del tratto Napoli S. Giovanni B.-Gragnano. Questo cumulo di prezzi non è ammesso per i viaggi a tariffa



*concessionale o ridotta* per quali la tassazione dovrà essere fatta sempre sulla distanza complessiva dei due tratti in base alla tariffa competente.

4) — La tassazione dei trasporti viaggiatori provenienti da Napoli S. Giovanni Barra e stazioni al sud di questa e diretti a Napoli C.le, Napoli P. G. e Via Gianturco (o viceversa) sarà fatta in base alle distanze per Napoli C.le.

5) — Ai viaggiatori provenienti da Villa Literno e stazioni al nord di questa e diretti a Napoli C.le ovvero a stazioni del tratto Napoli Mergellina-Napoli P. G. (o viceversa) viene rilasciato il biglietto con prezzo unico calcolato per Napoli C.le via Aversa, qualunque sia la stazione di arrivo con facoltà di percorrere liberamente oltre che la via di Villa Literno-Aversa anche quella di Villa Literno-Napoli Mergellina e di fruire dei treni metropolitani sul tratto Napoli P. G.-Napoli Mergellina e viceversa. Questa facoltà resta estesa anche ai viaggiatori muniti di biglietti valevoli da stazioni al sud di Napoli per Villa Literno e stazioni al nord di questa (o viceversa) e la tassazione viene fatta per la via di Aversa.

6) — Le disposizioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) non sono applicabili ai biglietti di abbonamento.

7) — Per la tassazione dei biglietti di abbonamento ordinario e di quelli a prezzo ridotto (allegati 6-6B e 6C alle Tariffe), il tratto Pozzuoli S.-Via Gianturco sarà considerato di prima categoria. Tale tratto sarà inoltre compreso negli itinerari dell'abbonamento intera rete e di quelli speciali delle serie II, II bis, VII, VII bis, VIII, VIII bis XV e XVI che saranno ritenuti valevoli pel tratto stesso senza aumento di prezzo fino a che con successivo ordine di servizio, non sarà provveduto alla pubblicazione di nuovi prezzi.

Nulla è variato fino a nuova disposizione per quanto riguarda il trasporto dei bagagli.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà alla fornitura dei biglietti di nuova istituzione a destinazione fissa alle stazioni del tratto Pozzuoli S.-Via Gianturco, completando anche opportunamente la fornitura dei biglietti facoltativi alla stazione di Napoli P. G.

Le presenti disposizioni modificano quelle degli ordini di servizio n. 105/1927 e 99/1928.

#### *Scritture e versamenti.*

Le stazioni e le assuntorie del tratto Pozzuoli S.-Via Gianturco continueranno ad effettuare i versamenti e le scritture con le modalità attualmente in uso.

*Distanze chilometriche.*

Per le modificazioni da apportare alle parti I e II del Prontuario Generale delle distanze (Edizione 1° aprile 1929), ed ai prontuari manoscritti delle distanze, vedansi gli allegati A e B al presente Ordine di servizio.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5 e 9.*

## ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 95

Nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche — Edizione 1° aprile 1929-VII — si dovrà:

- a pag. 6 cancellare la nota « p »;
- a pag. 16, di contro al nome di Bagnoli Agnano Terme, nella colonna 7, modificare il richiamo « p » in « (i) »;
- a pag. 63 di contro al nome di Montesanto (Napoli), nella colonna 7, modificare il richiamo « (p) » in « (i) »;
- a pag. 65 di contro ai nomi di Napoli Campi Flegrei, Napoli Mergellina e Napoli Piazza Garibaldi nella colonna 7 cancellare il richiamo « (p) »;
- a pag. 73 di contro ai nomi di Piazza Amedeo, Piazza Cavour e Piazza Leopardi, nella colonna 7 modificare il richiamo « (p) » in « (i) »;
- a pag. 78 di contro al nome di Pozzuoli Solfatara nella colonna 7, cancellare il richiamo « (p) »;
- a pag. 109, di contro al nome di Via Gianturco, nella colonna 7, modificare il richiamo « (p) » in « (i) ».

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà:

- a pag. 33 sostituire la tabella polimetrica n. 116 con quella di cui l'allegato B al presente ordine di servizio;
- a pag. 34, nella tabella n. 117 di contro al nome Napoli Piazza Garibaldi esporre il richiamo (+) e in calce alla tabella stessa trascrivere la seguente nota:

« (+) Per i soli trasporti viaggiatori le distanze da e per « Napoli Piazza Garibaldi valgono anche da e per Napoli C.le ».

— Nella tabella n. 118 di contro al nome di Napoli Piazza Garibaldi esporre il richiamo « (1) » e in calce alla tabella stessa trascrivere la seguente nota:

« (1) Per i soli trasporti viaggiatori la distanza da e per Napoli Piazza Garibaldi vale anche da e per Napoli Centrale; ma questa distanza non si applica per la tassazione dei trasporti viaggiatori provenienti o in destinazione di stazioni oltre Napoli verso Torre Annunziata »;

— alle pagine 43 e 44, nelle note « (2) » stampate in calce alle tabelle n. 143 A e 143 B aggiungere dopo il nome di Val-sacco « e per i trasporti viaggiatori anche per Via Gianturco »;

— a pag. 69 di contro al nome di Napoli C.le aggiungere « 117-118 »;

— a pag. 77 di contro al nome di Via Gianturco aggiungere « 143 A-143 B ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli, a pag. 71, di contro ai nomi di Giugliano Qualiano, Pozzuoli Solfatara, Napoli Campi Flegrei e Napoli Mergellina si dovrà esporre una seconda distanza ogni qualvolta quella di cui appresso resulerà minore di quella esistente nel prontuario.

Nei prontuari delle stazioni del tronco Villa Literno-Aversa-Napoli C.le la seconda distanza, per le stazioni sopraindicate, sarà quella stampata in carattere corsivo nella tabella N. 116 allegata a presente O. di S.; nei prontuari di tutte e altre stazioni la seconda distanza da esporre dovrà essere formata aggiungendo rispettivamente Km. 28, 15, 9, 6 alle distanze risultanti per Napoli C.le. L'istradamento per questa seconda distanza sarà quello di Napoli C.le seguito dal N. 101. Di contro, poi, alla prima distanza si dovrà esporre il richiamo (1), di contro alla seconda il richiamo (2) ed in calce alla pagina si trascriveranno le seguenti note:

« (1) distanza computata per la via di Villa Literno, valevole per i trasporti bagaglio ».

« (2) Distanza computata per la via di Napoli C.le, valevole per i trasporti viaggiatori ».

Fra i nomi di Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei, trascrivere il nome di « Bagnoli Agnano Terme (casa cantoniera) »; tra i nomi di Napoli Campi Flegrei e Napoli Mergellina trascrivere il nome di « Piazza Leopardi »; dopo il nome di S. Marcellino Frignano trascrivere « Piazza Amedeo » (casa cantoniera) », « Montesanto (Napoli) (casa cantoniera) », « Piazza Cavour casa cantoniera » », « Napoli Piazza Garibaldi », « Via Gianturco (casa cantoniera) » e di contro esporre le relative distanze, con il richiamo « (2) », che dovranno essere formate nel modo seguente:

Nei prontuari delle stazioni indicate nelle tabelle polimetriche 116 e 117 le distanze dovranno essere rilevate rispettivamente dalla tabella N. 116 allegata al presente ordine di servizio o dalla tabella N. 117 della parte II del Prontuario Generale.

Nei prontuari di tutte le altre stazioni le distanze per le località indicate nel prospetto seguente dovranno essere formate aggiungendo a quelle risultanti per Minturno Scauri, Na-

poli C.le, Napoli Mergellina, Roma Termini e Sczze Romano quelle di cui al prospetto stesso e scegliendo la distanza che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dai N. 241 e 261 se avrà servito di base la distanza di Roma Termini, dal N. 250 se avrà servito di base la distanza di Sczze Romano, dal N. 101 se avrà servito di base la distanza di Napoli C.le.

	Minturno Scauri	Napoli Centrale	Napoli Mergellina	Roma Termini	Sczze Romano
Bagnoli Agnano Terme		11	—	205	135
Montesanto (Napoli) .	—	3	4	—	—
Piazza Amedeo . . . .	—	5	2	—	—
Piazza Cavour . . . . .	—	2	5	—	—
Piazza Leopardi . . . .	70	8	—	208	138

Di contro al nome di « Napoli Piazza Garibaldi » si dovrà esporre la stessa distanza e lo stesso istradamento indicato per Napoli C.le in ciascun prontuario.

Nei prontuari delle stazioni oltre Napoli verso Torre Annunziata ed in quelli la cui distanza per Napoli C.le è formata per la via di Torre Annunziata, di contro al nome di « Via Gianturco » si dovrà esporre la distanza e l'istradamento di Napoli C.le; si dovrà invece esporre la distanza di Napoli C.le aumentata di Km. 2, nei prontuari di tutte le altre stazioni.

All'indice alfabetico inserire nelle sedi opportune i nomi di « Bagnoli Agnano Terme (casa cantoniera) », « Montesanto (Napoli) (casa cantoniera) », « Napoli Piazza Garibaldi », « Piazza Amedeo (casa cantoniera) », « Piazza Cavour (casa cantoniera) », « Piazza Leopardi » e di « Via Gianturco (casa cantoniera) » con l'indicazione della pag. 71 e del numero progressivo.



## **Circolare N. 20**

### **Mutui al personale.**

Si porta a conoscenza del personale che a datare dal 1° luglio 1930 è autorizzata l'accettazione delle domande di mutuo per l'esercizio 1930-31.

Come per gli esercizi precedenti, il Servizio Ragioneria assegnerà a ciascuna Sede contabile, in relazione ai fondi disponibili ed in proporzione al personale dipendente, il numero massimo delle domande da accettarsi per ogni quadrimestre, a cominciare da luglio-ottobre 1930.

Nell'esame e nell'accettazione delle domande si seguiranno le norme e i criteri già in uso, dando la preferenza a quelle che risulteranno giustificate da gravi e urgenti motivi.

### **Comunicazioni**

#### **Esclusione dalle gare.**

Con decreto in data 27 maggio 1930 del Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale delle Poste e Telegrafi) il signor Sirello Agostino fu Vincenzo, domiciliato in Savona, Via Roma 13 interno 7, mediatore in metalli, ferro, vino ed altri generi, è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni, sia a nome proprio sia a nome della sua ditta o di altre da lui rappresentate.

#### **Riammissione alle gare.**

Con riferimento alla comunicazione inserita nel Bollettino Ufficiale del 1927 parte II pag. 157, si rende noto che in seguito a decreto in data 23 maggio 1930 del Ministero della Guerra, il signor Bomba Giuseppe del fu Marco e della fu Castelli Agostina, commerciante, domiciliato in Torino, già in Via Malone 23, ora Corso Palermo 129, è stato riammesso a fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

*Il Direttore Generale*

**ODDONE.**



## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 2 compressori ciascuno della portata di circa 10 mc. di aria al l' alla pressione normale di 7 Kg. effettivi per cmq., adatti per azionamento a cinghia, completi di accessori e filtri relativi, destinati alle Officine locomotive di Rimini.	A. C.	15 luglio 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio III - Sez. 9 <sup>a</sup> Viale Princ. Margherita N. 52 Firenze
Consolidamento di sette tratti di rilevato dal Km. 17+200 al Km. 19+100 fra le stazioni di Colorno e Mezzani Rondani della linea Parma-S. Zeno	L. P.	Ore 12 22 luglio 1930	139.000	Sezione Lavori Cremona
Ampliamento e sistemazione del fabbricato per le Poste e Telegrafi della Città di Enna	L. P.	Ore 12 7 luglio 1930	192.800	Sezione Lavori Caltanissetta
Impianto dell'armamento sui raccordi delle linee merci a doppio binario a Lambrate Scalo-Porta Vittoria, Lambrate Sm.to-Rogoredo, Porta Vittoria-Porta Romana	L. P.	Ore 12 10 luglio 1930	350.000	Sezione Lavori Spec. Milano
Rinnovare ml. 16800 di binario in tratti saltuari della linea Rimini-Ancona	L. P.	Ore 12 21 luglio 1930	235.000	Sezione Lavori Ancona



LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori occorrenti per sottofon- dare la pila fra le arcate di luce m. 10 lato Pescara e la spalla stessa lato del ponte in muratura a 5 archi sul fiume Pescara al Km. 45+ 432 fra le stazioni di Tocco Castiglione e Bussi della li- nea Pescara-Sulmona	L. P.	Ore 12 21 luglio 1930	168.000	Sezione Lavori Pescara
Rafforzamento di tratte saltuar- ie del binario di corsa fra le stazioni di Campobasso e Be- nevento per una complessiva estesa di circa ml. 23500	L. P.	Ore 12 7 luglio 1930	180.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori occorrenti per sottofon- dare la pila fra le arcate di luce m. 10 lato Sulmona e la spalla stessa lato del ponte in muratura a 5 archi sul fiume Pescara al Km. 46+ 096 fra le stazioni di Tocco Castiglione e Bussi della linea Pescara-Sulmona	L. P.	Ore 12 21 luglio 1930	182.000	Sezione Lavori Pescara

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - T. P. - Licitazione privata Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Piastrine ordinarie di stringimento	L. P.	15-7-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 6ª
-	-	Cavi telegrafonici e per circuiti di segnalamento	L. P.	15-7-1930	Id. Sez. 8ª
N.	400	Cassette di alluminio e N. 2600 isolatori a pipa	L. P.	15-7-1930	Id. Sez. 8ª
-	-	Cuscinetti in acciaio fuso per deviatori	L. P.	15-7-1930	Id. Sez. 6ª
-	-	Cavi telegrafici e telefonici	L. P.	15-7-1930	Id. Sez. 8ª
N.	1	Gruppo elettro-convertitore	L. P.	15-7-1930	Id. Sez. 7ª
Q.li	50.000	Vendita limatura e tornitura di acciaio e ferro	Asta N. 82	19-7-1930	Id. Sez. 7ª
Kg.	21.221	Filo di ferro zincato per linee telegrafoniche	L. P.	22-7-1930	Id. Sez. 8ª
Q.li	580.000	Vendita materiali vari f. u. in ferro, acciaio e ghisa	Asta N. 83	26-7-1930	Id. Sez. 7ª
N.	22.390	Cuscinetti di bronzo titolo A.	L. P.	29-7-1930	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	22.800	Maschietti a cerniera per carrozze	L. P.	2-8-1930	Servizio Approvvigionamenti Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
—	—	Pezzi di ricambio per restati dei motori di trazione	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	300	Forbici sagomate per lampisti.	T. P.	10-8-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Dozz.	2.500	Lame per seghe da metalli . .	L. P.	16-8-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	3.000	Soffietti per mantici d'intercomunicazione	L. P.	15-11-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

per l'anno 1930

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio ed in pensione</i> . . . . .	L.	16,00
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti.</i> . . . . .	„	32,00

~~~~~

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).*

*Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.*

~~~~~

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



464


10 luglio 1930 - Anno VIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

## INDICE



### PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

17 marzo 1930 — Regio Decreto-legge n. 139. Istituzione della zona franca del Carnaro	Pag. 157
23 giugno 1930 — Regio Decreto n. 859. Soppressione dei soprassoldi di località al personale delle Ferrovie dello Stato	» 161
29 aprile 1930 — Decreto Ministeriale. Modificazione del terzo comma dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 9 novembre 1927, relativo ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei propri creditori	» 163

### PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Comunicato</i> : Concorsi per titoli a posti di medico di riparto	» 259
<i>Ordine di servizio N. 96</i> — Trasformazione in stazione della fermata di Casorate Sempione	» 260
<i>Ordine di servizio N. 97</i> — Servizio doganale. — Zona franca del Carnaro	» 262
<i>Ordine di servizio N. 98</i> — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tratto Decimomannu-Oristano della linea Cagliari-Terranova Pausania	» ivi
<i>Ordine di servizio N. 99</i> — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tratto di linea Oristano-Macomer della linea Cagliari-Terranova Pausania	» 264
<i>Ordine di servizio N. 100</i> — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tratto di linea Macomer-Chilivani della linea Cagliari-Terranova Pausania	» 265
<i>Ordine di servizio N. 101</i> — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tratto di linea Chilivani-Terranova Pausania della linea Cagliari-Terranova Pausania	» 267
<i>Circolare N. 21</i> — Servizio doganale. — Nuova dichiarazione internazionale per la dogana	» 268


### PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

<i>Ordine di servizio N. 3<sup>v</sup></i> — Campagna saccarifera 1930	» 181
<i>Circolare N. 9<sup>v</sup></i> — Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia	» 189
<i>Comunicazioni</i> : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture	» 192



## ALLEGATO A

al Reg. del Pers. appi. R. D. L. 7-4-25, n. 405  
colle modific. portate dalla legge 27-6-1929 n. 1047.  
(annesso agli art. 1-3-34 e 48).



## QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

*in vigore dal 1 Luglio 1930.* **—**

AVVERTENZA - Al personale delle qualifiche recanti le annotazioni a) e b) compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047.



Personale

GRUPPO	Numero del grado		QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti						
	in base al R.D.L. 7-4-925 n. 405	in base al R.D.L. 11-11-23 n. 2395		mini- mo	mas- simo	0	1	2	3	4		
A	I	4	Capo servizio principale . . . . .									
»	»	»	Capo compart. di 1ª cl. . . . .	36000		—	—	—	—	—		
»	»	»	Capo servizio . . . . .									
»	»	»	Capo compart. di 2ª cl. . . . .									
»	2	5	Ispettore capo superiore . . . . .	27000	29000	27000	—	—	—	—	29000	
»	3	6	Ispettore capo . . . . .	22000	25000	22000	—	—	—	—	23000	
»	»	»	Cassiere principale . . . . .									
»	4	7	Ispettore principale . . . . .	19000	21000	19000	—	—	—	—	20000	
»	»	»	Cassiere di 1ª classe . . . . .									
»	5	8	Ispettore di 1ª classe . . . a)	16700	18000	16700	—	—	—	—	17500	
»	»	»	Cassiere di 2ª classe . . . a)									
»	6	9	Ispettore di 2ª classe . . . a)	15000	15700	15000	15700	—	—	—	—	
»	7	10	Allievo Ispettore . . . . . a)	13800	14300	13800	14300	—	—	—	—	
B	6	9	Segretario capo . . . . . a)									
»	»	»	Segretario tecnico capo . . a)	14100	16200	14100	—	—	—	—	14700	
»	»	»	Disegnatore capo . . . . . a)									
»	»	»	Revisore capo . . . . . a)									
»	7	10	Segretario principale . . . a)									
»	»	»	Segretario tecnico princip. a)	12900	14700	12900	—	—	—	—	13500	
»	»	»	Disegnatore principale . . a)									
»	»	»	Revisore principale . . . . a)									
»	8	10	Segretario di 1ª classe . . a)									
»	»	»	Segretario tecnico di 1ª cl. a)									
»	»	»	Disegnatore di 1ª classe . a)	10800	12900	10800	—	—	—	—	11400	
»	»	»	Revisore . . . . . a)									
»	»	»	Assistente lavori di 1ª cl. a)									

e degli Uffici

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali  
dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

Supplemento di  
servizio attivo

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9000
—	—	—	25000	—	—	—	—	—	—	—	—	7000
—	—	—	21000	—	—	—	—	—	—	—	—	5200
—	—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2200
—	—	—	15800	—	—	—	—	16200	—	—	—	3000
—	—	—	14100	—	—	—	—	14700	—	—	—	2200
—	—	—	12000	—	—	—	—	12900	—	—	—	2200

Segue Personale

GRUPPO	Numero del grado		QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti					
	in ase al R.O.L. n. 744925 r. 405	in ba e al R.O.L. n. 11-11-23 r. 2395		mini- mc	mas- simo	0	1	2	3	4	
B	10	II	Segretario . . . . . a)	8100	10800	8100	—	8700	—	—	
	»	»	Segretario tecnico . . . . . a)								
	»	»	Disegnatore. . . . . a)								
	»	»	Assistente lavori . . . . . a)								
C	6	9	Applicato capo. . . . . a)	12200	14400	12200	—	—	—	12800	
	»	7	10	Applicato principale . . . a)	11300	13400	11300	—	—	—	12200
	»	8	10	Applicato di 1 <sup>a</sup> classe. . . a)	10000	12200	10000	—	—	—	10500
	»	»	»	Aiutante disegnatore princ. a)							
	»	»	»	Aiutante assist. lav. princ. a)							
	»	10	II	Applicato . . . . . a)	7300	10000	7300	—	—	—	8000
	»	»	»	Aiutante disegni. di 1 <sup>a</sup> cl. a)							
	»	»	»	Aiutante assistente lavori. a)							
	d'ordine	10	—	Scrivana principale . . . . a)	6400	9000	6400	—	—	—	7000
		11	—	Aiutante . . . . . a)	6900	9300	6900	—	7200	—	7500
11		—	Aiutante disegnatore . . . a)	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	
»		—	Sorvegliante dei lavori . . a)								
»		—	Alunno d'ordine . . . . . a)								
11		—	Scrivana . . . . . a)	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	
subalterno	12	—	Commesso . . . . . b)	6900	8700	6900	—	7200	—	7500	
	»	—	Usciere capo . . . . . b)								
	13	—	Usciere di 1 <sup>a</sup> classe. . . . b)	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	
	14	—	Usciere. . . . . b)	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	
	15	—	Inserviente. . . . . b)	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	

degli Uffici

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali  
dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

Supplemento di  
servizio attivo

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9300	—	—	—	9900	—	—	—	10800	—	—	—	1800
—	—	—	—	13500	—	—	—	—	14400	—	—	3000
—	—	—	—	12800	—	—	—	—	13400	—	—	2200
—	—	—	—	11300	—	—	—	—	12200	—	—	2200
—	—	—	8700	—	—	—	9300	—	—	—	10000	1800
—	—	—	7700	—	—	—	8300	—	—	—	0000	1800
—	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	1400
—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1400
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1400
—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	1200
—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1100
—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1000
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	900

**Personale**

Numero del grado	QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
5	Capo stazione superiore . . . . . a)	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—
6	Capo stazione principale . . . . . a)	14700	17400	14700	15000	—	15600	—	—
»	Capo gestione principale . . . . . a)								
7	Capo stazione . . . . . a)	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—
»	Capo gestione . . . . . a)								
»	Capo telegrafista . . . . . 1 <sup>a</sup> classe								
8	Capo stazione . . . . . a)	11700	14700	11700	12000	—	12300	—	—
»	Capo gestione . . . . . a)								
»	Capo telegrafista . . . . . 2 <sup>a</sup> classe								
9	Capo stazione . . . . . a)	10200	13200	10200	10500	—	10800	—	—
»	Capo gestione . . . . . a)								
»	Capo telegrafista . . . . . 3 <sup>a</sup> classe								
10	Sottocapo . . . . . a)	8500	11400	8500	8700	—	9000	—	9600
11	Aiutante . . . . . a)	7200	9600	7200	—	7500	—	7800	—
»	Alunno d'ordine . . . . . a)	6900	8700	6900	—	7200	—	7500	—
»	Scrivana . . . . . a)	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	—
12	Manovratore capo . . . . . b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
»	Deviatore capo . . . . . b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
»	Guardamerci . . . . . b)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
13	Capo squadra manovratori . . . . . b)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
»	Capo squadra deviatori . . . . . b)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
»	Guardasala . . . . . b)	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—
14	Manovratore . . . . . b)	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—
»	Deviatore . . . . . b)	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—

delle Stazioni.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali  
dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

Supplemento di  
servizio attivo

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	3000
15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	—	2200
12900	—	—	13500	—	—	14100	—	—	14700	—	—	2200
11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	2200
—	—	10200	—	—	10800	—	—	11400	—	—	—	1800
8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	9600	—	1400
7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	—	1400
7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	1400
7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	1200
7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1200
7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1200
7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	1100
7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1100
6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1100
6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	—	1000
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1000

**Personale**

Numero del grado	QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti						
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	
7	Capo personale viaggiante principale <i>a)</i>	12300	14700	12300	12600	—	12900	—	13200	
»	Controllore viaggiante principale . . . <i>a)</i>	11700	14100	11700	12000	—	12300	—	12600	
8	Capo personale viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe <i>a)</i>	10500	12900	10500	10800	—	11100	—	11400	
»	Controllore viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe . . . <i>a)</i>	10200	12600	10200	10500	—	10800	—	11100	
9	Capo personale viaggiante di 2 <sup>a</sup> cl. <i>a)</i>	9300	11700	9300	9600	—	9900	—	10200	
»	Controllore viaggiante di 2 <sup>a</sup> classe . . . <i>a)</i>	9000	11400	9000	9300	—	9600	—	9900	
10	Capo personale viaggiante di 3 <sup>a</sup> cl. <i>a)</i>	9000	11400	9000	9300	—	9600	—	9900	
»	Controllore viaggiante di 3 <sup>a</sup> classe . . . <i>a)</i>	8700	11100	8700	9000	—	9300	—	9600	
»	Conduttore capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . <i>b)</i>	7200	9300	7200	7500	7800	—	8100	—	
11	Conduttore capo <i>b)</i>	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	
12	Conduttore princ. <i>b)</i>	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	
13	Conduttore . . . . . <i>b)</i>	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—	
14	Frenatore . . . . . <i>b)</i>	5700	7800	5700	—	6000	—	6300	—	

dei treni.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

Supplemento di servizio attivo

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	13500	—	13800	—	14100	—	—	14400	—	—	14700	2200
—	12900	—	13200	—	13500	—	—	13800	—	—	14100	2200
—	11700	—	12000	—	12300	—	—	12600	—	—	12900	2200
—	11400	—	11700	—	12000	—	—	12300	—	—	12600	2200
—	10500	—	11800	—	11100	—	—	11400	—	—	11700	2200
—	10200	—	10500	—	10800	—	—	11100	—	—	11400	2200
—	10200	—	10500	—	10800	—	—	11100	—	—	11400	1800
—	9900	—	10200	—	10500	—	—	10800	—	—	11100	1800
8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	—	—	—	1800
7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	1400
7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1200
6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1100
6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1000



**Personale**

Numero del grado	QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
		5	Capo deposito super. <i>a)</i>	16800	18000	16800	—	—	—
6	Capo deposito princ. <i>a)</i>	15300	17400	15300	15600	—	16200	—	—
7	Capo deposito di 1 <sup>a</sup> cl. <i>a)</i>	14400	16800	14400	14700	—	15000	—	—
8	Capo deposito di 2 <sup>a</sup> cl. <i>a)</i>	12800	15600	12800	12900	—	13200	—	—
9	Capo deposito di 3 <sup>a</sup> cl. <i>a)</i>	11700	14400	11700	12000	—	12300	—	—
10	Macchinista di 1 <sup>a</sup> cl. <i>b)</i>	9000	11100	9000	9300	9600	—	9900	—
11	Macchinista . . . . . <i>b)</i>	8400	10500	8400	—	8700	—	9000	—
12	Macchinista T. M. . . . <i>b)</i>	7800	9900	7800	—	8100	—	8400	—
	» Fuochista . . . . . <i>b)</i>	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
	» Assistente T. E. . . . . <i>b)</i>								
13	Capo squadra accudienti e manovali . . . . . <i>b)</i>	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—
14	Accudiente . . . . . <i>b)</i>	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—

**di macchina.**

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali  
dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

Supplemento di  
servizio attivo

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	—	—	—	—	3000
15800	—	—	16200	—	—	16800	—	—	—	—	—	—	2200
13800	—	—	14400	—	—	15000	—	—	15600	—	—	—	2200
12600	—	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	—	2200
10200	—	10500	—	—	10800	—	—	11000	—	—	—	—	1800
9300	—	9600	—	9900	—	—	10200	—	—	10500	—	—	1400
8700	—	—	9000	—	—	9300	—	—	9600	—	—	9900	1200
7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1200
7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	—	1000



## Personale

Numero del grado	QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti						
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6
10	Sorvegliante della linea di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . b)	7500	9900	7500	7800	8100	—	8400	—	8700
11	Sorvegliante linea . . . . . b)	6900	9300	6900	—	7200	—	7500	—	7800
13	Capo sq. cantonieri . . . . . b)	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	—
15	Guardiano . . . . . b)	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	—
»	Cantoniere . . . . . b)									
»	Guardiabarriere (donne)	4	5	(paga giornaliera in relazione al posto)						

## Personale addetto al

11	Capo guardia . . . . . b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500
13	Sotto capo guardia . . . . . b)	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	—
14	Guardia . . . . . b)	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—	—

della linea.

ed'intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Supplemento di servizio attivo
—	9000	—	—	9300	—	—	9600	—	—	9900	—	—	1800
—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1400
7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	—	900

servizio di vigilanza

—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	1400
7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	—	1000

## Personale tecnico

Numero del grado	QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
		5	Capo tecnico super. a)	16800	18000	16800	—	—	—
6	Capo tecnico princ. a)	14700	17400	14700	15000	—	15600	—	—
7	Capo tecnico di 1ª cl. a)	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—
8	Capo tecnico di 2ª cl. a)	12000	15000	12000	12300	—	12600	—	—
9	Capo tecnico di 3ª cl. a)	10800	13800	10800	11100	—	11400	—	—
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe . . . . . b)	8700	11100	8700	9000	9300	—	9600	—
	» Capo verificatori di 1ª classe . . . . . b)								
11	Sotto capo tecnico . b)	8400	9600	8400	—	8700	—	9000	—
	» Capo verificatori . . b)								
12	Verificatore . . . . . b)	7200	9300	7200	—	7500	—	7800	—
13	Operaio di 1ª classe . b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
14	Operaio . . . . . b)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—
15	Aiutante operaio . . b)	5700	7800	5700	6000	—	6300	—	6600

ed operaio.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali  
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

Supplemento di  
servizio attivo

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	3000
15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	2200
13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	2200
12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	2200
9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	11100	—	—	1800
9300	—	—	9600	—	—	—	—	—	—	—	1400
8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1200
7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1000
—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	900

## Personale

Numero del grado	QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti						
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6
13	Capo squadra manovali . . . . . b)	6300	8700	6300	—	6600	—	6900	—	7200
15	Manovale . . . . . b)	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	—
—	Manovale (donna) b)	3800	5000	3800	—	4100	—	—	4400	—

## Personale del

12	Padrone . . . . . b)	6900	8700	6900	—	7200	—	7500	—	—
»	Capo fuochista . . b)									
13	Capo squadra . . b)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	—
»	Fuochista . . . . . b)									
15	Marinaio . . . . . b)	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	—

(Per i quadri di classificazione allegati al Regolamento del personale approvato con R. Decreto-legge 7 aprile 1925 n. 405).

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

DE' STEFANI.

**di manovalanza.**

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali  
delle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	—	—	900
—	4700	—	—	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600

**Traghetto di Venezia**

7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	—	—	1200
7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1100
6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	—	—	900

(Per le modificazioni agli stipendi e supplementi di servizio attivo e indicazioni relative alle aggiunte di famiglia, portate dalla legge 27 giugno 1929 n. 1047).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Capo del Governo, Primo Ministro :*

MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze :*

MOSCONI.





ALLEGATO A bis

al Reg. del Per., appr. R. D. L. 7-4-25, n. 405  
(aggiunto col R. D. L. 14-10-26 n. 1893) colle mo-  
dific. portate dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.  
(annesso agli art. 1-3-34 - e 48),

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

*in vigore dal 1 Luglio 1930.*



AVVERTENZA - Al personale delle qualifiche recanti le annotazioni a) e b) compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

**Personale**

Num. del grado	QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti					
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5
		5	Comandante di 1 <sup>a</sup> cl. a)	16800	18000	16800	—	—	—
»	Capo macch. di 1 <sup>a</sup> cl. a)								
6	Comandante di 2 <sup>a</sup> cl. a)	15300	17400	15300	15600	—	16200	—	—
»	Capo macch. di 2 <sup>a</sup> cl. a)								
7	Ufficiale di 1 <sup>a</sup> classe a)	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—
»	Macchinista di 1 <sup>a</sup> cl. . a)								
8	Ufficiale di 2 <sup>a</sup> classe a)	11700	14700	11700	12000	—	12300	—	—
»	Macchinista di 2 <sup>a</sup> cl. . a)								
9	Ufficiale di 3 <sup>a</sup> cl. . . a)	10200	13200	10200	10500	—	10800	—	—
»	Macchinista di 3 <sup>a</sup> cl. a)								
12	Nostromo . . . . . b)	7200	9300	7200	—	7500	—	7800	—
»	Capo fuochista . . . b)								
»	Elettricista di 1 <sup>a</sup> cl. b)								
13	Elettricista di 2 <sup>a</sup> cl. b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—
14	Fuochista . . . . . b)	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—
15	Marinaio . . . . . b)	5700	7800	5700	6000	—	6300	—	6600
»	Carbonaio . . . . . b)	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—

(Per i quadri di classificazione allegati al R. decreto-legge 14 ottobre 1926 n. 1893).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le comunicazioni:*

*Il Ministro per le finanze:*

CIANO.

VOLPI.

## dei Ferry Boats.

ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali  
dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	—	—	3000
15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	2200
12900	—	—	13500	—	—	14100	—	—	14700	—	2200
11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	2200
8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1200
7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1000
—	6600	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	900
—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	900

(Per le modificazioni agli stipendi e supplementi di servizio attivo e indicazioni relative alle aggiunte di famiglia, portate dalla legge 27 giugno 1929 n. 1047).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Primo Ministro:*

MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.







REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1930, n. 139. *Istituzione della zona franca del Carnaro* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Vista la legge doganale, testo unico approvato dal R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato dal R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960, e dalla legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Fiume, di Abbazia, di Volosca e di Laura ed i territori dei Comuni limitrofi entro i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per la guerra avuto riguardo alle esigenze della vigilanza ed alle necessità del traffico locale, sono considerati, fino al 31 dicembre 1931, fuori della linea doganale del Regno, e costituiscono la zona franca del « Carnaro ».

Con lo stesso decreto saranno disciplinate, coi criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolezze che si rendessero necessarie per gli approvvigionamenti dei generi di prima necessità e per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, a favore dei Comuni inclusi nella zona franca, come pure delle frazioni dei Comuni stessi che ne resteranno escluse.

Art. 2.

Il beneficio della zona franca si estende alla esenzione dalle imposte interne di fabbricazione e di vendita, escluse quelle del consumo del gas e della energia elettrica.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 18 marzo 1930, n. 64.

Parte I - n. 28 - 10 luglio 1930.



Esso non ha effetto però nei riguardi della tassa sugli scambi la quale, per le merci importate e destinate al consumo nel territorio costituito in zona franca, anzichè dalla dogana, sarà riscossa nei modi che saranno indicati dal Ministro per le finanze, a norma del successivo art. 10, e nei riguardi dei monopoli del lotto, del sale e dei tabacchi, nonchè dei generi gravati da diritto di monopolio, e cioè fiammiferi, accenditori automatici, pietrine focaie, cartine e tubetti per sigarette.

Restano pure in vigore nell'anzidetto territorio le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione e il transito di determinate merci ai fini economici, della polizia sanitaria e fitopatologica, della igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale, e dell'incremento della esportazione.

### Art. 3.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate.

Esse possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale, a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.

Le spese per la vigilanza fuori dell'ambito portuale e degli impianti ferroviari, sono a carico degli interessati.

### Art. 4.

Sono conservati agli stabilimenti industriali della città di Fiume in quanto siano tuttora applicabili e per tutto il tempo della loro durata, i benefici fiscali di cui al R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 737.

I cantieri e gli altri stabilimenti di costruzioni navali esistenti nella zona franca continueranno a fruire dei benefici di cui ai Regi decreti-legge 16 maggio 1926, n. 865, 23 ottobre 1927, n. 2124, e 15 aprile 1928, n. 927, alle condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni di concerto coi Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

L'impianto di nuovi stabilimenti industriali entro l'ambito della zona franca è subordinato alla autorizzazione dei Ministeri delle finanze, delle corporazioni e dei Ministeri militari, e, quando si tratti di cantieri navali, anche del Ministero delle comunicazioni.

**Art. 5.**

Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca potrà essere accordato:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere, ai prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, e ciò ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze, il quale, nei casi di cui ai precedenti commi b) e c), stabilirà, di concerto con quello delle corporazioni, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.

**Art. 6.**

Il Ministro per le finanze ha facoltà di determinare in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, di designare i varchi per i quali sarà permesso il passaggio delle merci e le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, nonchè di delimitare la zona esterna di vigilanza che a' sensi dell'art. 66 della legge doganale dovrà essere istituita lungo la nuova linea.

**Art. 7.**

Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge del regolamento doganale intese alla repressione del contrabbando, nonchè tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Saranno particolarmente considerate in contrabbando, a' sensi dell'art. 94 della legge doganale, le merci estere:

a) immesse nei magazzini della zona franca che sono riservati al deposito delle merci nazionali;

b) estratte dalla zona franca senza essere presentate alla dogana o levate dalla dogana prima che sia rilasciata la bolletta;

c) nascoste sulle persone, nei bagagli, nei veicoli, nei colli, nelle suppellettili o in mezzo ad altri generi destinati al territorio doganale. in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita della dogana;

d) imbarcate senza bolletta su bastimenti di portata inferiore a 30 tonnellate di stazza netta;

e) trasportate nella zona franca, per strade non permesse, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;

f) depositate nella zona franca, in località e in quantità non permesse.

Agli effetti del presente articolo, sono considerate come merci estere tutti i prodotti anche di origine nazionale che sieno soggetti a diritti di confine per l'introduzione in territorio doganale.

#### Art. 8.

Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca, e di eseguire accertamenti delle merci ivi prodotte o depositate, ed ispezionare i libri ed altri registri o documenti commerciali.

#### Art. 9.

Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto con apposito stanziamento, non superiore alla somma di L. 1.000.000, da inseriversi, con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Alle occupazioni che all'uopo si renderanno indispensabili sono applicabili le disposizioni degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

In caso di espropriazioni le indennità dovute ai proprietari degli immobili saranno determinate nel modo indicato nell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

#### Art. 10.

Il Ministro per le finanze, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministeri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione del presente decre-

to e a consentire ogni temperamento che si riconoscesse necessario per la prima sua applicazione e per il passaggio dei territori costituiti in zona franca dal vecchio al nuovo regime tributario, con speciale riguardo alle merci e ai materiali nazionali o nazionalizzati a cui si volesse mantenere la nazionalità per la risedizione in franchigia nel territorio doganale.

#### Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA —  
CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 859. *Soppressione dei soprassoldi di località al personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262 (2);

Visto il R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 (3);

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 30 giugno 1930, n. 151.

(2) Ved. Bollettino Ufficiale N. 36-1924.

(3) Ved. Bollettino Ufficiale N. 21-1925.

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1930 i soprassoldi di località stabiliti dai punti b), c) e d) dell'art. 26 delle disposizioni sulle competenze accessorie annesse al R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, e regolati dagli articoli 27 e 28 delle disposizioni stesse, vengono aboliti.

Agli agenti che si trovino a fruirne, esclusi quelli appartenenti al gruppo A e quelli del personale esecutivo del grado 5°, viene conservata *ad personam* la metà di detti soprassoldi fino al 1° luglio 1934, e sarà soppressa anche prima mediante assorbimento in eventuali aumenti di stipendio o in caso di trasferimento.

### Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche al personale delle Ferrovie dello Stato passato al Ministero dei lavori pubblici di cui al R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, e valgono per il congruaggio di trattamento previsto dall'art. 5 del R. decreto 1° maggio 1925, n. 591, per il personale passato alla Regia avvocatura erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI —  
DI CROLLALANZA.

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1930. *Modificazione del terzo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 9 novembre 1927, relativo ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei propri creditori* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, che autorizza l'estinzione degli ordini di pagamento a favore dei creditori dello Stato, mediante accredito in conto corrente bancario o postale o commutazione in vaglia cambiario;

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1927 (2), col quale sono state dettate le norme per l'applicazione del ricordato R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei propri creditori;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

**Decreta:**  
*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'art. 1 del succitato decreto Ministeriale 9 novembre 1927 è sostituito dal seguente:

« Ove l'accredito debba farsi dalla Banca d'Italia, per conto del creditore, a favore di un Istituto di credito, la richiesta di cui sopra ne conterrà anche la designazione, e la firma del creditore o, trattandosi di ditte o società, quella del legale rappresentante, dovrà essere autenticata. Parimenti dovrà essere autenticata la firma sulle richieste per la commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia. Per tali autenticazioni sarà sufficiente anche un visto apposto gratuitamente dal capo dell'ufficio emittente i mandati di pagamento, che dichiarerà di avere conoscenza diretta del creditore ed essere la firma stata apposta in sua presenza ».

Roma, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

**CIANO.**

*Il Ministro per le finanze:*

**MOSCONI.**

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 28 giugno 1930, n. 150.

(2) Ved. Boll. Uff. n. 47-1927.



**Comunicato.****Concorsi per titoli a posti di medico di riparto.**

A termini del Decreto Ministeriale 26 novembre 1929, numero 1163 sono indetti concorsi per titoli al posto di medico di riparto per ciascuno dei seguenti riparti:

Riparto di Chieti I	-	Ispett. Sanit. di Ancona	
» » Bagni della Porretta	-	» » » Bologna	
» » Brisighella	-	» » » Firenze	
» » Lucera	-	» » » Foggia	
» » Como I	-	» » » Milano	
» » Racalmuto II	-	» » » Palermo	
» » Spezia II	-	» » » Pisa	
» » Castagneto Carducci	-	» » » Pisa	
» » Sticciano	-	» » » Pisa	
» » Tropea	-	» » » Reggio C.	
» » Anversa Scanno	-	» » » Roma	
» » Sulmona III	-	» » » Roma	
» » Orte II	-	» » » Roma	
» » Tagliacozzo	-	» » » Roma	
» » Valmadonna	-	» » » Torino	
» » Buie	-	» » » Trieste	
» » Mogliano Veneto	-	» » » Venezia	
» » S. Stino di Livenza	-	» » » Venezia	

Le domande di ammissione dovranno pervenire non oltre le ore 17 del 20 agosto 1930 ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del regolamento, del capitolo di oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.



## Ordine di servizio N. 96

### Trasformazione in stazione della fermata di Casorate Sempione.

Dal giorno 15 maggio 1930 la fermata di Casorate-Sempione, della linea Arona-Milano, è stata trasformata in stazione.

La nuova stazione è dotata:

— di un fabbricato viaggiatori al Km. 30+185, ubicato a sinistra nel senso Milano-Arona, fra le stazioni di Gallarate e di Somma Lombardo;

— di un binario d'incrocio della lunghezza utile di m. 519 e della capacità di 60 veicoli;

— dei seguenti segnali.

I — lato Gallarate:

a) - un semaforo F. S. posto alla progressiva Km. 29+634 ed alla sinistra dei treni cui comanda, munito di 2 ali accoppiate, una di 1<sup>a</sup> categoria e l'altra d'avviso relativa al successivo semaforo di partenza. Questo semaforo protegge, oltrechè la stazione, anche i due P. L. Km. 29+760 e Km. 30+140;

b) - un semaforo d'avviso F. S., del precedente segnale posto alla progressiva Km. 28+884 ed alla sinistra dei treni cui comanda;

c) - un semaforo F. S. di partenza ad un'ala di 1<sup>a</sup> categoria, posto al Km. 30+352 ed alla destra dei treni cui comanda. Questo semaforo, oltrechè comandare le partenze verso Somma Lombardo, protegge il P. L. Km. 30+615;

II — lato Somma Lombardo:

d) - un semaforo F. S. posto alla progressiva Km. 30+707 ed alla sinistra dei treni cui comanda, munito di 2 ali accoppiate, una di 1<sup>a</sup> categoria e l'altra di avviso relativa al successivo semaforo di partenza. Questo semaforo protegge, oltrechè la stazione, anche i due P. L. Km. 30+615 e Km. 30+140;

e) - un semaforo d'avviso F. S. del precedente segnale, posto alla progressiva Km. 31+557 ed alla sinistra dei treni cui comanda;

f) - un semaforo F. S. di partenza ad un'ala di 1<sup>a</sup> categoria, posto al Km. 29+971 ed alla sinistra dei treni cui comanda.

Questo semaforo, oltrechè comandare le partenze verso Gallarate, protegge il P. L. Km. 29+760 ed è munito di un in-

terruttore per l'azionamento della suoneria d'avviso al P. L. Km. 27+251, detto Bettolino, fra le stazioni di Casorate Sempione e di Gallarate.

I segnali di protezione ed i relativi avvisi a distanza sono muniti di ripetitori elettro-ottici a tre posizioni. Quelli dei segnali di protezione sono sussidiati da suonerie Leopolder al F.V.

Tutti i segnali e le sbarre dei P. L. Km. 29+760 e Km. 30+615 sono manovrati da un apparato a filo da 12 leve, collocato nella cabina addossata al F. V.

La stazione potrà essere disabilitata. In tal caso i segnali di entrambi i lati saranno disposti a via libera, verranno svincolati i collegamenti fra le leve dei segnali e le sbarre dei P. L. ed il transito dei treni avverrà per la linea di corretto tracciato (seconda).

Durante la disabilitazione della stazione la suoneria del P. L. Km. 27+251 (detto Bettolino) sarà fatta funzionare con le leve delle sbarre del P. L. Km. 30+615 lato Somma Lombardo.

La stazione è allacciata telefonicamente a quella di Somma Lombardo ed è munita di due apparecchi telegrafici inseriti sui circuiti 4167-4156 con chiamata C. T.

I deviatori inseriti sui binari di corsa sono muniti di ferma-scambi F. S. e trovansi, quello lato Gallarate, alla progressiva Km. 29+834, e, quello lato Arona, alla progressiva Km. 30+437,30.

Con l'avvenuta trasformazione la suddetta località ha cessato di far parte amministrativamente della stazione di Arona ed effettua direttamente alla Cassa Compartimentale di Milano il versamento dei propri introiti seguendo la periodicità di cui alla lettera F dell'allegato all'ordine di servizio 184/1913.

Inoltre, la nuova stazione in parola è stata abilitata al servizio merci a G. V. limitatamente però ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra a pagina 29 della Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929 - VII) sotto il nome di Casorate Sempione devesi depennare la dicitura (casa cantoniera) e di contro al nome medesimo si deve nelle colonne 7 e 8 depennare il richiamo (i) e nella colonna 9 aggiungere la lettera G col richiamo (a).

Nella parte II del Prontuario suddetto, alle pagine 6 e 62. di contro al nome di Casorate Sempione deve essere depennato il segno ●

A pagina 10 della prefazione Generale all'orario genera



di servizio (edizione aprile 1930 - VIII) il nome di Casorate Sempione va scritto in carattere minuscolo e deve essere depennato il segno ♦ e l'indicazione L. B. deve essere modificata in L. G.

Analoghe modificazioni ed aggiunte devono essere apportate a tutte le altre pubblicazioni di servizio in cui la località in esame figura come casa cantoniera.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.*

---

## **Ordine di servizio N. 97**

### **Servizio doganale. - Zona franca del Carnaro.**

Nella parte prima del presente bollettino è stato riportato il Regio Decreto Legge 17 marzo 1930 n. 139, col quale è stata istituita la zona franca del Carnaro.

In relazione alle disposizioni contenute nel citato Decreto, tutti i trasporti, compresi i bagagli e i colli espressi, provenienti dall'estero attraverso le nostre stazioni di confine e destinati od appoggiati a Fiume e ad Abbazia Mattuglie, non devono in nessun caso essere sdoganati presso le stazioni di confine stesse, ma devono essere inoltrati a destino con bolletta cauzione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.*

---

## **Ordine di servizio N. 98**

### **Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tratto di linea Decimomannu-Oristano della linea Cagliari-Terranova Pausania.**

Dalle ore zero del 23 luglio 1930, sarà attivato nel tratto di linea Decimomannu-Oristano, della linea Cagliari-Terranova Pausania, il sistema di esercizio con « dirigente unico ».

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo

ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del capo del riparto movimento.

L'ufficio del dirigente unico è situato nella stazione di Cagliari ed è collegato a mezzo del telefono selettivo coi seguenti uffici, stazioni, fermate e passaggi a livello presenziati:

Cagliari — Ufficio dirigenti movimento

Cagliari — Ufficio capo personale viaggiante

Cagliari — Ufficio capo deposito locomotive

Decimomannu

P. L. Km. 17+498

Villasor

Serramanna-Nuraminis

Samassi-Serrenti.

P. L. Km. 41+621

Sanluri Stato

San Gavino

Pabillonis

Uras-Mogoro

P. L. Km. 69+689

P. L. Km. 75+383

Terralba-Mussolini

P. L. Km. 82+097

P. L. Km. 88+514

P. L. Km. 90+688

Oristano.

Macomer ufficio dirigente unico

Le stazioni di Decimomannu, Sanluri ed Oristano continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre stazioni e fermate saranno, invece, normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio del tratto di linea predetto è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » di cui l'O. S. N. 146 in data 20 settembre 1928, nonchè dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928. Conservano pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti e le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 della Delegazione di Cagliari.*

## Ordine di servizio N. 99

### Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tratto di linea Oristano-Macomer della linea Cagliari-Terranova Pausania.

Dalle ore zero dell'11 agosto 1930, sarà attivato nel tratto di linea Oristano-Macomer, della linea Cagliari-Terranova Pausania il sistema di esercizio con « dirigente unico ».

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del capo del riparto movimento.

L'ufficio del dirigente unico è situato nella stazione di Macomer ed è collegato a mezzo del telefono selettivo coi seguenti uffici, stazioni, fermate e passaggi a livello presenziati:

Cagliari — Ufficio dirigente unico

Oristano.

P. L. Km. 95+577

P. L. Km. 99+994

Simaxis

Solarussa

P. L. Km. 107+900

P. L. Km. 111+814

Milis

P. L. Km. 116+914

P. L. Km. 119+451

P. L. Km. 121+048

Paulilatino

P. L. Km. 126+774

Ghilarza

P. L. Km. 132+938

P. L. Km. 134+772

P. L. Km. 137+998

Borore

Birori

P. L. Km. 145+336

P. L. Km. 147+627

P. L. Km. 150+132

Macomer Dirig. Mov.

Le stazioni di Oristano, Ghilarza e Macomer continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre stazioni e fermate saranno, invece, normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio del tratto di linea predetto è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » edizione 1928, di cui l'O. S. N. 146 in data 20 settembre 1928, nonchè dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928. Conservano pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti e le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 della Delegazione di Cagliari.*

---

## Ordine di servizio N. 100

### **Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tratto di linea Macomer-Chilivani della linea Cagliari-Terranova Pausania.**

Dalle ore zero del 28 agosto 1930 sarà attivato nel tratto di linea Macomer-Chilivani, della linea Cagliari-Terranova Pausania, il sistema di esercizio con « dirigente unico ».

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del capo del riparto movimento.

L'ufficio del dirigente unico è situato nella stazione di Macomer ed è collegato a mezzo del telefono selettivo coi seguenti uffici, stazioni, fermate e passaggi a livello presenziati:

Macomer - Dirig. Mor.

P. L. Km. 156+599

P. L. Km. 160+877

Campeda

P. L. Km. 169+166

P. L. Km. 175+782

Bonorva

Giave

P. L. Km. 187+945

P. L. Km. 190+484

Torralba

P. L. Km. 194+828

P. L. Km. 196+282

P. L. Km. 201+139

Mores

Chilivani

Teranova Pausania - Ufficio Dirigente Unico.

Le stazioni di Macomer, Giave e Chilivani continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre stazioni e fermate saranno, invece, normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio del tratto di linea predetto è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » edizione 1928 di cui l'O. S. n. 146 in data 20 settembre 1928 nonchè dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928. Conservano pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti e le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 della Delegazione di Cagliari.*

## Ordine di servizio N. 101

### Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tratto di linea Chilivani-Terranova Pausania della linea Cagliari-Terranova Pausania.

Dalle ore zero dell'11 settembre 1930 sarà attivato, nel tratto di linea Chilivani-Terranova Pausania, della linea Cagliari-Terranova Pausania, il sistema di esercizio con « dirigente unico ».

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del capo del riparto movimento.

L'ufficio del dirigente unico è situato nella stazione di Terranova Pausania ed è collegato a mezzo del telefono selettivo coi seguenti uffici:

Macomer Ufficio dirigente unico

Chilivani

Fraigas

P. L. Km. 227+042

P. L. Km. 230+242

P. L. Km. 233+488

Osehiri

P. L. Km. 236+839

Berehidda

P. L. Km. 247+450

P. L. Km. 254+596

P. L. Km. 255+675

P. L. Km. 259+178

Monti

P. L. Km. 264+608

P. L. Km. 269+840

Enas

P. L. Km. 279+765

Terranova Pausania Dirig. Mov.

Terranova Pausania Marittima (Isola Bianca).

Le stazioni di Chilivani, Monti e Terranova Pausania continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre



stazioni e fermate saranno, invece, normalmente rette da assistenti o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio del tratto di linea predetto è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » edizione 1928 di cui l'O. S. N. 146 in data 20 settembre 1928 nonché dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928. Conservano pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti e le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 della Delegazione di Cagliari.*

---

## **Circolare N. 21**

### **Servizio doganale. - Nuova dichiarazione internazionale per la dogana.**

Con richiamo all'O. S. n. 10, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 3-1930, si porta a conoscenza che l'uso della nuova dichiarazione internazionale, mod. Ch-1-bis, sarà reso obbligatorio a far tempo, dal 1. gennaio 1931.

Al modello stesso, attualmente in uso facoltativo, sono state apportate alcune modificazioni, consigliate dall'esperimento in corso, e quanto prima si provvederà a pubblicare quello definitivo.

*Il Direttore Generale*

**ODDONE.**





## Ordine di servizio N. 3<sup>v</sup>

### Campagna saccarifera 1930.

1. *Specializzazione di carri.* — Alle Società esercenti fabbriche di zucchero si concede l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo specializzati, per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente punto 3.

2. *Marcatura e consegna dei carri.* — I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento e Traffico a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Sulle pareti dei carri si applica la scritta « *Campagna saccarifera 1930* », seguita dal nome della località sede della fabbrica alla quale i carri sono assegnati. Se in una di tali località si trovano più fabbriche di zucchero, i carri assegnati a ciascuna debbono altresì portarne il nome.

Le iscrizioni devono essere eseguite con caratteri del tipo 9 (disegno n. 313-318) con lettere maiuscole solo per le iniziali, a meno che lo zuccherificio non abbia stipulato apposito contratto coll'Agenzia Italiana Pubblicità di Milano (A. I. P.), nel qual caso le scritte vanno eseguite con caratteri del tipo 14 dello stesso disegno.

La consegna dei carri agli zuccherifici, da effettuarsi nelle stazioni e nei giorni con essi convenuti dalle Sezioni Movimento e Traffico, si fa risultare da verbale mod. M. 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante lo zuccherificio.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno allo zuccherificio ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento e Traffico, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4<sup>a</sup> colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

Qualora gli zuccherifici non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al punto 15.

3. *Utilizzazione dei carri.* — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente fra le località indicate a ciascuna stazione interessata dalla Sezione Movimento e Traffico:

a) barbabietole, dalle stazioni di carico alla fabbrica indicata su ciascun carro;

b) calci di defecazione e fettucce residue dalla lavorazione, dalla fabbrica alle stazioni di carico delle barbabietole.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto in base alla tariffa in vigore per i veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme e riferire alla propria Sezione ogni irregolarità.

L'iscrizione sui fianchi dei carri, relativa a più località sede di zuccherifici, significa che ne è consentito l'uso promiscuo fra gli zuccherifici stessi.

Purchè autorizzati dalle Sezioni Movimento e Traffico, gli zuccherifici possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi e portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per convenzione con ciascuna Ferrovie o Tramvia.

Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle barbabietole e che i carri che hanno trasportato fettucce siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

4. — *Spedizioni dei carri vuoti.* — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla fabbrica ad un'altra di quelle convenute per il carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico, è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 1,50 per carro-Km., in essa compresi gli aumenti in vigore.

Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. CI-112 bis e, quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo CI-112 bis e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione dello zuccherificio fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono

essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1,50 per carro-Km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio od aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda dello zuccherificio, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

Nel caso che a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della fabbrica, anzichè a quella stabilita per la riconsegna, su domanda della fabbrica si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa fissa di L. 20.

5. — *Spedizione dei carri carichi.* — Per i trasporti di barbabietole l'eventuale dichiarazione del peso a partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo aumentato dell'uno per cento a titolo di calo naturale (1): in conseguenza non si applica la sopratassa di cui all'articolo 50, paragrafo 1 a) e b), delle Condizioni e Tariffe. In caso invece di eccedenza di carico, sono dovute le sopratasse di cui al paragrafo 3, parte prima, del citato articolo 50, sempre quando non ricorrano le circostanze di cui all'articolo 51 delle Condizioni stesse.

La pesatura sarà eseguita di massima sulla bilancia a ponte della fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta dei documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come ad esempio la quantità minima degli arrivi, le F. S. ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici. Per le suddette operazioni è dovuto alle F. S. il compenso di lire 4 per carro, aumento percentuale compreso, ma non è dovuta la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe, neanche quando sia constatata eccedenza di carico.

Per le spedizioni in servizio cumulativo ammesse per stazioni di altre Ferrovie italiane valgono pure le norme suddette.

Per le fettucce residue dalla lavorazione delle barbabietole è ammessa la tolleranza del cinque per cento agli effetti dell'applicazione degli articoli 21 e 50, paragrafo 1 a) e b), delle Condizioni e Tariffe, eccezione fatta per i carri sui quali è indicato il limite di carico.

(1) Per eccezione, il computo del calo si fa come nel seguente esempio:

Peso riconosciuto in arrivo	Kg. 12.600
Aumento dell'1 % . . . . .	» 126

Totale peso Kg. 12.726 (tassabile 12.730)

I trasporti coi carri specializzati si eseguiscano in base alle Condizioni e Tariffe in vigore; le spedizioni di barbabietole debbono però essere effettuate in porto assegnato in destinazione di uno zuccherificio, fermo restando il diritto speciale di cui all'articolo 28 delle Condizioni stesse.

Sulle lettere di vettura deve figurare, in carattere ben visibile, la dicitura: « *Convenzione speciale — Campagna saccharifera* ».

Per distinguere la provenienza delle barbabietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati, delle etichette di carta colorata, ma queste non devono coprire alcuna delle altre etichette od indicazioni esistenti sui carri.

6. — *Soste dei carri vuoti.* — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati. Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla superiore Sezione Movimento e Traffico, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi con quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

7. — *Soste dei carri carichi.* — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi negli zuccherifici.

Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo imputabile al mittente nel completare il carico delle barbabietole;

b) per ritardo imputabile allo zuccherificio destinatario nel ricevimento dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purché siano trascorse due ore dall'arrivo, fino al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze imputabili allo zuccherificio destinatario di carri trattenuti in precedenti stazioni, dal momento in cui è sorto l'impedimento all'inoltro, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di zuccherificio, dovrà avere da quelle di giacenza i dati occorrenti. Le stazioni di giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

La stazione sede di zuccherificio deve registrare i carri di cui ai capoversi b) e c) in apposito modulo M-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della fabbrica interessata, perchè convalidi la contesta-

zione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne prende nota nel modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla fabbrica al ricevimento dei carri.

8. *Inoltro dei carri carichi e vuoti.* — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di barbabietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano caricati per  $\frac{9}{10}$  della rispettiva portata.

Le Sezioni Movimento e Traffico fissano i treni da utilizzarsi in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

In quanto lo consente la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Qualora però l'orario dei detti treni non vi si presti, si effettuano treni appositi. Per trasporti di fettucce diretti a stazioni di produzione di barbabietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato agli zuccherifici.

9. *Deposito di barbabietole nelle Stazioni.* — Le Sezioni Movimento e Traffico possono consentire il deposito di barbabietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse e senza alcuna responsabilità per le F. S.

10. *Orario di apertura e di chiusura dei cancelli negli Scali.* — Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle barbabietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento e Traffico, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno, per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

11. *Carri introdotti nei binari di raccordo.* — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previste dalle singole Convenzioni, nonchè il diritto speciale per carro.

A parziale deroga delle norme contenute nell'O. S. numero 63-1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere per trasporti di cui si tratta, la lettera di avviso mod. M. 540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuno zuccherificio, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto mod. M-539 limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.



Constatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno dello zuccherificio, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento e Traffico.

12. *Responsabilità.* — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a meno che siano imputabili a colpa del proprio personale; del pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i danni provenienti da trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti alla-ciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altri eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

13. *Riparazione e sostituzione di carri.* — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contraddittorio, col rappresentante dello zuccherificio e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul Mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito agli zuccherifici delle spese per le riparazioni dei guasti ad essi imputati.

Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette, ritirandone firma di ricevuta.

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare il carro in Officina o Squadra di Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico ed alla stazione sede dello zuccherificio. D'intesa fra quest'ultimo e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna allo zuccherificio (se da questo richiesta) di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione.

Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro allo zuccherificio, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e 181-a, come indicato ai punti 2 e 14.

14. *Restituzione e smarcatura dei carri.* — La restituzione anche parziale dei carri dalle fabbriche di zucchero alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M-181-a in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (punto 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e mancanze constatati ai carri ed apponendovi, quando del caso, l'annotazione « *Accertata regolare smarcatura* ». La smarcatura può essere fatta anche negli zuccherifici.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale modello M-181-a, che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede lo zuccherificio assegnatario del carro.

Per affrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Sezioni Movimento e Traffico e quelle Materiale e Trazione formeranno d'intesa gruppi di stazioni sedi di zuccherificio facenti capo ciascuno ad una Squadra di Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di dette Squadre appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Squadra di Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti incaricati), nonché la Sezione Movimento e Traffico, e quella Materiale e Trazione pei loro incumbenti.

Trascorsi 70 giorni dalla consegna dei carri, le Sezioni Movimento e Traffico, per quelli pei quali non risulti redatto il verbale mod. M-181-a, inviteranno gli zuccherifici a restituirli sollecitamente.

15. *Tassa per l'uso dei carri.* — I conti della tassa per l'uso dei carri specializzati, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento e Traffico ai Capi delle stazioni a contatto con le fabbriche di zucchero, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata a Cassa nei modi prescritti.

Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

16. *Trasporti di barbabietole con carri non specializzati.* — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura (punto 5), in quanto questa sia eseguita nell'interno della fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

Nei riguardi della graduatoria di precedenza nella forn-

tura dei carri, i trasporti medesimi vanno considerati come ascritti al comma 1, punto 1, dell'O. S. n. 79-1923.

17. *Statistica dei trasporti.* — Le stazioni sedi di zuccherifici debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

*Modello 1:* per i trasporti di barbabietole in arrivo a ciascuno zuccherificio, tenendo distinti i trasporti, come è indicato dallo stampato, per le singole provenienze. Debbono compilarsi separati moduli per i trasporti eseguiti in « *Carri specializzati* » e per quelli effettuati in « *Carri non specializzati* ».

*Modello 2:* per i trasporti di fettucce e di caiei di defecazione in partenza da ciascuno zuccherificio, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati moduli per i trasporti eseguiti in « *Carri specializzati* » e per quelli effettuati in « *Carri non specializzati* ».

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però, a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuno zuccherificio, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

Alla fine di ogni decade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento e Traffico che riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento e Traffico insieme ad una relazione nella quale, oltre all'andamento della campagna stessa, dovrà indicarsi, per ciascuno zuccherificio, la quantità dei carri specializzati, divisi per portata, nonchè l'importo delle tasse riscosse (punto 15).

La fornitura dei moduli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni viene fatta a cura del Servizio Movimento e Traffico.

18. *Disposizioni generali.* — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate agli zuccherifici di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi o prendervi carri carichi e vuoti.

I Capi stazione stessi ed i Capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitare il carico e lo scarico. Di ogni anomalia informeranno la propria Sezione Movimento e Traffico.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36, 37 dei Compartimenti di Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, ed affissa copia negli Uffici delle Stazioni e Gestioni Merci.*

**Circolare N. 9<sup>v</sup>****Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1. agosto 1930 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni, sedi di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occor-

resse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione: per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico e al Servizio Materiale e Trazione. (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 agosto 1930 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutto o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

**Elenco dei veicoli da inoltrarsi nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.**

BIz	29.011	DI	90.062 (2)	Ltm	496.991	Ltm	497.989	Ltm	499.767
CIz	30.354 (1)	»	» 063 (2)	»	» 992	»	» 990	»	» 768
»	» 355 (1)	»	» 064 (2)	»	» 993	»	» 991	»	» 769
»	» 356 (1)	DUI	96.078	»	» 994	»	» 992	»	» 770
»	» 357 (1)	»	» 356	»	» 995	»	» 993	»	» 771
»	» 375 (1)	Ltm	491.495	»	» 936	»	» 994	»	» 772
»	» 376 (1)	»	» 496	»	» 997	»	» 995	»	» 773
»	» 377 (1)	»	» 497	»	» 998	»	» 996	»	» 774
»	» 378 (1)	»	» 498	»	» 999	»	» 997	»	» 775
»	» 379 (1)	»	» 499	»	497.100	»	» 998	»	» 776
»	» 538 (2)	»	» 600	»	» 101	»	» 999	»	» 777
»	» 539 (2)	»	» 601	»	» 102	»	499.756	»	» 778
»	» 540 (2)	»	» 602	»	» 103	»	» 757	»	» 779
»	» 541 (2)	»	» 603	»	» 104	»	» 758	»	» 780
»	» 542 (2)	»	» 604	»	» 105	»	» 759	F	1.012.140
»	» 543 (2)	»	» 505	»	» 106	»	» 760	»	» 141
»	» 544 (2)	»	» 606	»	» 107	»	» 761	»	» 142
»	» 545 (2)	»	» 607	»	» 984	»	» 762	»	» 143
»	41.986	»	» 608	»	» 985	»	» 763	»	» 144
ABIz	59.077	»	» 609	»	» 986	»	» 764	»	» 145
RABCz	62.419	»	496.989	»	» 987	»	» 765	»	» 146
DI	90.061 (2)	»	» 990	»	» 988	»	» 766	»	» 147

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. Voghers.

(2) Devono essere inviate alle Officine F. S. Firenze.

F	1.012.148	F	1.020.089	F	1.021.437	F	1.023.045	F	1.125.176
»	» 149	»	» 090	»	» 441	»	» 049	»	» 177
»	» 150	»	» 091	»	» 449	»	» 050	»	» 178
»	» 151	»	» 097	»	» 462	»	1.025.109	»	» 179
»	» 152	»	» 098	»	» 463	»	» 133	»	» 180
»	» 153	»	» 099	»	» 470	»	» 134	»	» 181
»	» 154	»	» 200	»	» 471	»	» 137	»	» 182
»	» 155	»	» 204	»	» 472	»	» 160	»	» 183
»	» 156	»	» 570	»	» 473	»	» 161	»	» 199
»	» 157	»	» 582	»	» 474	»	» 167	»	» 300
»	» 158	»	» 595	»	» 475	»	» 170	»	» 301
»	» 159	»	» 596	»	1.022.172	»	» 171	»	» 302
»	1.020.084	»	» 597	»	» 173	»	» 172	»	» 303
»	» 085	»	» 703	»	1.023.030	»	» 173		
»	» 086	»	» 704	»	» 031	»	» 174		
»	» 088	»	» 705	»	» 039	»	» 175		
		»	» 709						

*Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.*

**COMUNICAZIONI:****Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori e dei servizi accessori presso la stazione di Roma Termini	L. P.	Ore 18 21 luglio 1930	5.112.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione Roma
Appalto di alcuni servizi di manovalanza nel Deposito locomotive di Roma S. Lorenzo	L. P.	Ore 18 21 luglio 1930	840.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione Roma
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori e dei servizi accessori presso la stazione di Luino	L. P.	Ore 18 21 luglio 1930	241.200 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione Milano
Allacciamento provvisorio del doppio binario lato Foggia, in stazione di Biseeglie	L. P.	Ore 12 21 luglio 1930	61.000	Sezione Lavori Bari
Rinnovare ml. 13500 di binario dal Km. 232+373 al Km. 238+998, dal Km. 239+592 al Km. 245+964 e nella stazione di Genga Arcevia della linea Terni-Falconara	L. P.	Ore 12 28 luglio 1930	189.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione di un fabbricato alloggi di sei appartamenti in Caserta	L. P.	Ore 12 21 luglio 1930	230.000	Uff. Elektrifiz. Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di una linea elettrica a doppia terna a 60000 volt dalla sottostazione di Genova Sampierdarena alla cabina terminale cavi di Via Donghi (Terralba)	L. P.	Ore 12 24 luglio 1930	1.090.000	Uff. Elettrofiaz. Genova
Fornitura e posa in opera di due nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti nel ponte per doppio binario sul fiume Aniene al Km. 8+672,90 della linea Roma-Orte-Chiusi	L. P.	Ore 11 28 luglio 1930	740.000	Sezione Lavori Roma Nord
Ampliamento e sistemazione del servizio Mercè P. V. in stazione di Milano Porta Romana	L. P.	Ore 12 19 luglio 1930	2.200.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Opere murarie per sopraelevare di un piano il fabbricato del dormitorio del personale di macchina in stazione di Domodossola	L. P.	Ore 12 19 luglio 1930	145.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Formazione dei rivestimenti decorativi delle parti alte delle pareti e dei soffitti dei saloni ristoranti nel F. V. della nuova stazione cen.le di Milano	L. P.	Ore 12 16 luglio 1930	—	Sezione Lavori Spec. Milano
Lavori di terra, muratura e cemento armato per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Neto e per la sistemazione della linea tra le stazioni di Strongoli e Cotrone (linea Metaponto-Reggio C.)	L. P.	Ore 12 29 luglio 1930	1.140.000	Sezione Lavori Reggio C.



LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori per prolungare e pavim- mentare i marciapiedi e siste- mare la chiusura della sta- zione di Battipaglia della li- nea Napoli-Potenza	C. F.	Ore 10 24 luglio 1930	52.000	Sezione Lavori Salerno
N. 20 Serie di cavalletti per smontare e montare il biel- lismo dei locomotori gr. E 554 o E 432 destinati ai depositi T. E. di Torino Genova Ter- ralba e Rivarolo	Appalto concorso	20 luglio 1930	—	Uff. 2° Sez. 8° Serviz. Mater. e Trazione Firenze
Fornitura di serramenti in le- gno per le aperture di porte e finestre nel fabbricato al- loggi in corrispondenza della centrale termica a Milano Nuova Stazione C.le Viag- giatori	L. P.	Ore 12 21 luglio 1930	58.000	Sez. Lav. Spec. Milano
Fornitura della pietra natura- le occorrente per 10 colonne e contorni di due porte prin- cipali del nuovo fabbricato per il servizio di corrispon- denza postale nella nuova sta- zione C.le Viaggiatori di Mi- lano	L. P.	Ore 12 25 luglio 1930	500.000	Sez. Lav. Spec. Milano
Rinnovamento di circa metri li- neari 20.500 di binario di corsa fra la stazione di Udine (escl.) e il Km. 15+445 e fra le stazioni di per la Carnia (incl.) e Moggio (incl.) della linea Udine-Tarvisio	L. P.	Ore 12 31 luglio 1930	410.000	Sezione Lavori Udine

MATERIALE DA FORNIRSI	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Opere metalliche relative all'impianto di pensiline in dipendenza del completamento della sistemazione del servizio viaggiatori (1° gruppo lavori) in stazione di Bologna Centrale	L. P.	Ore 12 25 luglio 1930	1.200.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. . . . . T. P. . . . . Licitazione privata Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	500	Dischetti fanali . . . . .	L. P.	15-7-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5ª-A
Kg.	5.000	Tela di filo di ferro nera per giunti	L. P.	15-7-1930	Id. Sez. 8ª
N.	130	Casse da riparo per A. C. . .	L. P.	22-7-1930	Id. Sez. 6ª
N.	1	Pompa rotativa per travaso olii minerali	T. P.	28-7-1930	Id. Sez. 7ª
N.	1	Gruppo elettroventilatore . .	T. P.	30-7-1930	Id. Sez. 7ª
Kg	5.000	Piattine di rame e Kg. 700 nastro di rame elettrolitico	L. P.	2-8-1930	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	50	Seghe portatili per rotaie . .	L. P.	5-8-1930	Servizio Approvvigionamenti Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	1.050	Serraggiunti per falegnami . .	T. P.	17-8-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Pezzi di ricambio per trolley .	L. P.	23-8-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
Kg.	4.000	Lana filata per boccole . . .	L. P.	23-8-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> -A
N.	195.000	Fogli di carta asciugante . .	L. P.	23-8-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>
N.	800	Reti di corda per merci vincolate a dogana	L. P.	30-8-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> -A




*Il Direttore Generale*  
ODDONE.

2.464  
464

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 22 aprile 1930 — Decreto Ministeriale. Riduzioni di tariffe ferroviarie per il trasporto di riso di produzione nazionale *Pag.* 165
- 6 maggio 1930 — Decreto Ministeriale. Modificazioni alla tariffa ordinaria n. 34 P. V. per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato . . . . . » 167
- 7 maggio 1930 — Decreto Ministeriale. Riduzione delle tariffe ferroviarie per trasporto di frumento proveniente dall'estero via mare e destinato all'estero attraverso i transiti italo-svizzeri . . . . . » 168

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Errata-corrige* . . . . . » 269
- Ordine di servizio N. 102* — Servizio cumulativo con la ferrovia Aosta-Prè Saint Didier, esercitata dalla Società Anonima Nazionale « Cogne » . . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 103* — Biglietti di abbonamento, carte di autorizzazione e tessere di riconoscimento . . . . . » 285
- Ordine di servizio N. 104* — Norme riguardanti l'eseguimento dei trasporti delle cose . . . . . » 311
- Ordine di servizio N. 105* — Cambiamento di nome della stazione di Ficulle . . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 106* — Estensione del servizio merci nella stazione Strassoldo . . . . . » 312
- Ordine di servizio N. 107* — Cambiamento di nome della stazione di Torre Cerchiara . . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 108* — Cambiamento di nome della fermata di Villapiana . . . . . » 314

<i>Ordine di servizio N. 109</i> — Attivazione del sistema di servizio con dirigente unico sulla linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve . . . . .	»	31
<i>Circolare N. 22</i> — Quadri di classificazione del personale in vigore dal 1° luglio 1930 . . . . .	»	31
<i>Comunicazioni:</i>		
Opera di previdenza a favore del personale . . . . .	»	31
Esclusioni dalle gare . . . . .	»	31
 <b>PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:</b>		
<i>Comunicazioni:</i>		
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . .	»	1

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1930. *Riduzioni di tariffe ferroviarie pel trasporto di riso di produzione nazionale* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641 (2);

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle spedizioni di riso di produzione nazionale, che saranno effettuate dal 21 aprile al 20 luglio 1930, percorrenti almeno 200 chilometri o paganti per tanti, è accordata, per i percorsi sulle Ferrovie dello Stato, la riduzione del 50 % sulle tasse di porto competenti.

Per le spedizioni percorrenti meno di 200 chilometri, è ugualmente accordata la riduzione del 50 %, quando le spedizioni stesse siano dirette all'estero, tanto attraverso i transiti di terra quanto attraverso i porti di mare, sotto l'osservanza delle norme stabilite per l'applicazione delle tariffe ordinarie nn. 35 e 36 P. V.


Per le spedizioni dirette all'estero la riduzione del 50 % è comprensiva dei ribassi previsti dalle tariffe sopra citate, nonchè dalle corrispondenti tariffe dei servizi diretti internazionali.

Art. 2.

Alle spedizioni di riso di produzione nazionale, effettuate a grande velocità, nel medesimo periodo di tempo di cui al precedente articolo, da stazioni situate sulla linea Pisa-Faenza-Rimini o al nord di essa, e costituite da un sol collo ciascu-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9.7.1930 N. 159.

(2) Vedi Bollettino Ufficiale n. 2-1924.



no di peso fino a 20 chilogrammi, sono applicati i seguenti prezzi, comprensivi degli aumenti percentuali di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562:

L. 2 alle spedizioni di un sol collo di peso fino a 10 chilogrammi;

L. 3 alle spedizioni di un sol collo di peso da oltre 10 a 20 chilogrammi.

Le spedizioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera di vettura a grande velocità stampata su carta gialla.

### Art. 3.

Il minore introito che deriverà dalla riduzione di cui agli articoli precedenti, sarà iscritto, nel bilancio delle Ferrovie dello Stato, all'attivo fra i prodotti del traffico ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1930. *Modificazioni alla tariffa ordinaria n. 34 P. V. per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato (1).*

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641 (2);

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella serie II della tariffa ordinaria n. 34 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato), alla voce « Macchine (e parti di) escluse le macchine da scrivere, ecc. », è aggiunta la seguente nota:

« S'intendono compresi in questa voce anche i tenders, quando siano spediti contemporaneamente alle locomotive, gli uni e le altre caricati su carri ».

Nella serie IV della tariffa medesima è aggiunto il seguente capoverso:

« Per i tenders spediti contemporaneamente alle locomotive, gli uni e le altre caricati su carri, vedasi la nota alla voce « Macchine (e parti di) ecc. », nella serie II della presente tariffa ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 maggio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2.7.1930 N. 153.

(2) Vedi *Bollettino Ufficiale* N. 2-1924.



DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1930. *Riduzione delle tariffe ferroviarie per trasporto di frumento proveniente dall'estero via mare e destinato all'estero attraverso i transiti italo-svizzeri* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641 (2);

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3102 (3);

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio movimento e traffico) n. MT. VC. 3/36711/67 del 3 marzo 1930-VIII;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per i trasporti a carro completo di frumento, formentone o grano turco e loro farine, orzo e avena, provenienti dall'estero via mare e destinati all'estero attraverso i transiti ferroviari italo-svizzeri di Iselle, Pino e Chiasso, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere — in sostituzione della riduzione prevista dall'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3102 — una riduzione nella misura massima del 35 per cento sui prezzi risultanti dalle tariffe competenti per i rispettivi percorsi italiani, quando le condizioni dei traffici a suo giudizio lo richiedano.

Art. 2.

La riduzione di cui al precedente art. 1, non è applicabile ai trasporti diretti a località svizzere situate al sud di Sion, Kandersteg e Airolo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1930.

Roma, addì 7 maggio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5.7.1930 N. 156.

(2) Vedi *Bollettino Ufficiale* N. 2-1924.

(3) Vedi *Bollettino Ufficiale* N. 7-1924.

**Errata-corrige.**

Bollettino ufficiale n. 26-1930, parte II, pag. 224, O. S. n. 87:

Aggiungere, alla sede opportuna, la stazione di Firenze PP. (G. e P. V.).

Modificare l'indicazione di Parma G. V. in Parma P. V.

**Ordine di servizio N. 102****Servizio cumulativo con la ferrovia Aosta-Pré Saint Didier, esercitata dalla Società Anonima Nazionale «Cogne».**

Di conformità alla convenzione stipulata con la Società Anonima Nazionale «Cogne» a datare dal 17 luglio 1930 verrà attivato per il transito di Aosta il servizio per i trasporti fra le ferrovie dello Stato (compresa la linea in esercizio speciale Cerignola Campagna-Cerignola e le linee complementari sicule) e la ferrovia Aosta-Pré Saint Didier, sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui in appresso.

**DISPOSIZIONI GENERALI.**

1°) *Innesto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier con la rete dello Stato.* — La ferrovia Aosta-Pré Saint Didier s'innesta con la rete dello Stato nella stazione di Aosta, la quale diventa perciò comune con la detta ferrovia. In tale stazione l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato eseguisce quindi il servizio anche nell'interesse e per conto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier.

2°) *Estensione del servizio cumulativo.* — Le stazioni interne della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier sono ammesse al servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori e bagagli, sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta, di merci a grande e piccola velocità, di bestiame, veicoli, numerario, carte-valori, oggetti preziosi e feretri con tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato, comprese quelle della linea in esercizio speciale Cerignola Campagna-Cerignola e delle linee complementari sicule.

3°) *Accettazione di trasporti.* — I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

Parte II — n. 29 : 17 luglio 1930.

4°) *Tariffe.* — Le tariffe da applicarsi ai trasporti in servizio cumulativo sul percorso separato di ciascuna Amministrazione sono quelle in vigore sulle ferrovie dello Stato.

5°) *Concessioni speciali e trasporti militari.* — Tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali e relative tariffe » e nel « Regolamento per i trasporti militari » sono applicabili anche sul percorso della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier in tutte le loro prescrizioni e modalità.

6°) *Concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo.* — Tutte le concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo elencate nella Parte IV del « Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse ecc. edizione 1° gennaio 1930 » sono ammesse, con le stesse norme in vigore sulle Ferrovie dello Stato, anche sui percorsi della Ferrovia Secondaria.

Sono pure ammesse in servizio cumulativo con le stesse norme ed in base alle corrispondenti tariffe dello Stato (gratuito per l'apparecchio indispensabile di locomozione del mutilato e a tariffa militare col bollo per gli effetti personali del mutilato fino alla concorrenza di Kg. 100) i trasporti a bagaglio dei mutilati ed invalidi di guerra della categoria 1° (non provvisti di assegno di super invalidità) che hanno bisogno di essere trasportati con mezzi meccanici, nonchè quelli per conto dei mutilati o invalidi di guerra provvisti di assegno di super invalidità.

7°) *Elenco delle stazioni della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier; relative distanze dal transito di Aosta; servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono provviste.* — Le stazioni della ferrovia Aosta-Pré St. Didier, le relative distanze dal transito di Aosta, nonchè le indicazioni relative ai servizi cui sono abilitate e agli impianti fissi di cui sono provviste, risultano dal prospetto « Allegato A » al presente Ordine di Servizio.

## TRASPORTI DEI VIAGGIATORI.

8°) *Prezzi relativi ai percorsi della ferrovia secondaria.* — I prezzi per i trasporti di viaggiatori a tariffa intera e ridotta (concessionale e militare) da riscuotersi per il percorso della ferrovia Aosta-Pré St. Didier risultano dal prospetto « Allegato B » al presente Ordine di Servizio.

9°) *Caratteristiche dei biglietti.* — I biglietti per il servizio cumulativo rilasciati dalle stazioni delle due Amministrazioni hanno il formato e i colori di quelli adottati dalle ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno.

Per le relazioni più importanti sono istituiti biglietti a destinazione fissa.

10°) *Validità dei biglietti.* — I biglietti vengono distribuiti, tanto dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato quanto da quelle della ferrovia Aosta-Pré St. Didier, per i treni in coincidenza, salvo le esclusioni e le limitazioni stabilite dagli orari ufficiali.

I biglietti distribuiti dalle stazioni della ferrovia Aosta-Pré St. Didier debbono portare un bollo indicante la data di distribuzione e il numero del treno per il quale sono stati rilasciati.

11°) *Soprattasse ed esazioni suppletive.* — Le soprattasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamento di classe, ecc. vengono rimosse dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno deve presentare i viaggiatori alla stazione di transito, perchè sia provveduto alla regolarizzazione del loro viaggio per l'ulteriore percorso.

Le soprattasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando si tratti di viaggiatori provenienti dalle linee stesse e risulti che il viaggio sulle medesime ha avuto luogo nelle identiche condizioni che danno motivo all'esazione per il rimanente percorso.

#### TRASPORTI DEI BAGAGLI.

12°) *Bagagli da trasportarsi.* — Gli oggetti e le cose da trasportarsi come bagaglio e i bagagli ammessi nelle carrozze sono quelli specificati negli articoli 6 e 13 delle « Condizioni e tariffe » in vigore sulle ferrovie dello Stato.

13°) *Registrazione dei bagagli.* — La registrazione dei bagagli si fa con la compilazione di un solo foglio di via, che scorta le spedizioni fino alla stazione destinataria.

14°) *Tassazione.* — La tassa per il trasporto dei bagagli viene riscossa a partenza per tutto il percorso, calcolata beninteso per la percorrenza separata di ciascuna Amministrazione.

Le quote per i trasporti dei bagagli a tariffa intera e quelle per i trasporti a tariffa comunque ridotta da riscuotersi per conto della ferrovia secondaria risultano dal prospetto « Allegato C ».

15°) *Soprattasse ed esazioni suppletive.* — Valgono al riguardo, anche per i bagagli trasportati nelle carrozze, le disposizioni risultanti dal punto 11°.

16°) *Trasporti dei giornali.* — Sono ammessi anche i trasporti dei giornali in servizio cumulativo con l'applicazione, per conto della ferrovia suddetta, dei prezzi risultanti dal sovraccitato « Allegato C ».

In conseguenza di quanto precede, a pagina 136 del « Prontuario dei Servizi Cumulativi con le Ferrovie Concesse ecc. ediz. 1° gennaio 1930 » i prospetti relativi ai trasporti viaggiatori a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta in servizio cumulativo con la Società Anonima Nazionale « Cogne » debbono essere opportunamente completati con le indicazioni dei prezzi risultanti dall'allegato B al presente Ordine di Servizio.

A pagina 183 del detto prontuario nella colonna N. 12 riservata a detta Ferrovia, deve essere posto in corrispondenza all'indicazione di ciascuna concessione eccezionale di carattere permanente o temporaneo (dal progressivo 1 a 17) il relativo asterisco.

Inoltre al fascicolo « Istruzioni e Tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo » debbono essere apportate le seguenti varianti:

*Allegato A:* aggiungere il progressivo 51 con le seguenti indicazioni: colonna 2. « Società Anonima Nazionale « Cogne », Ferrovia: Aosta-Pré St. Didier, colonne 3 e 4 « Prezzi e tasse minimi risultanti dall'O. S. N. 102 - 1930 ».

*Allegato B:* aggiungere il progressivo 38 con le seguenti indicazioni: colonna 2. « Società Anonima Nazionale « Cogne », Ferrovia Aosta-Pré St. Didier, colonne da 3 a 11, riportare per i trasporti dei giornali, le indicazioni dei prezzi e delle tasse minime risultanti dall'allegato C al presente O. S.

#### TRASPORTI A GRANDE E PICCOLA VELOCITA'.

17°) *Documenti di trasporto.* — Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo, da presentarsi in un solo esemplare, saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Sono da carteggiarsi con una lettera di vettura in più le spedizioni di numerario, carte-valori e oggetti preziosi e quelle eseguite sotto il regime della tariffa ordinaria N. 35 P. V. ed eccezionale N. 133 P. V. (esportazione via mare).

18°) *Tasse minime.* — Le tasse minime per spedizione si applicano per intero sulle ferrovie dello Stato e per intero sulla ferrovia Aosta-Pré St. Didier.


19°) *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.* — Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di

mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità od abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura dei carri, ecc. valgono, anche nei rapporti con la ferrovia Aosta-Pré St. Didier, le norme vigenti sulle linee della rete dello Stato.

20°) *Scambio ed uso reciproco dei veicoli, dei copertoni e degli attrezzi di carico.* — E' ammesso il passaggio dall'una all'altra Amministrazione e il reciproco uso dei carri, dei copertoni e degli attrezzi di carico alle condizioni stabilite dalla convenzione in principio citata.

Sulla detta ferrovia potranno transitare soltanto i carri F. S. e quelle di Amministrazioni corrispondenti che soddisfino alle seguenti condizioni:

1°) massimo peso per asse, tonnellate 15;

2°) massima base per i veicoli ad assi rigidi metri 5 e base illimitata per i veicoli a carrelli e portanti il segno 

I carri ammessi a passare da una ferrovia all'altra devono essere completi per il volume della merce o delle merci in essi caricate, o tassati a tariffa di carro completo.

E' fatta eccezione per i carri misti carichi di merci a P. V. in collettame, i quali sono ammessi a passare da una ferrovia all'altra, purchè il carico ne occupi tutto lo spazio disponibile o sia di almeno 30 quintali se i carri sono destinati alla linea della Concessionaria, e che soddisfino alle condizioni di carico e di itinerario dei carri normali in vigore sulle ferrovie dello Stato se a queste diretti.

21°) *Lavaggio e disinfezione dei carri; penalità relative.* — I carri consegnati al transito devono essere puliti. In ispecial modo quelli che servirono a precedente trasporto di bestiame devono essere puliti e disinfettati a norma delle disposizioni vigenti, altrimenti possono essere rifiutati ovvero dar luogo al pagamento dei compensi stabiliti dalla citata convenzione.

Nel caso di carri vuoti non disinfettati, di ritorno dalla ferrovia Aosta-Pré St. Didier, la stazione di Aosta deve redigere, in duplice esemplare, il verbale di accertamento, conforme all'allegato A all'Ordine di Servizio N. 111-1924, da inviarsi alla Sezione Movimento e Traffico di Torino.

22°) *Pesatura delle merci al transito.* — Quando per i trasporti in servizio cumulativo, provenienti da stazioni interne della ferrovia Aosta-Pré St. Didier, il mittente dichiarasse il peso e la stazione di partenza ne delegasse la ricognizione a

quella di Aosta, questa prenderà di ciò particolare nota addebitando nel tempo stesso la relativa tassa di pesatura alla ferrovia Aosta-Pré St. Didier, cui la tassa medesima deve fare esclusivamente carico.

La stazione di Aosta invierà mensilmente al Controllo un elenco delle spedizioni pesate per conto della ferrovia suddetta.

23°) *Trasporti in servizio.* — La corrispondenza, e gli annessi documenti, che gli Uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli Uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra la rete dello Stato e la ferrovia Aosta-Pré St. Didier saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Ordine di Servizio valgono le norme e condizioni generali che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e nei relativi allegati, devono essere riportate le seguenti aggiunte nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (edizione 1° luglio 1924):

— a pagina 4 nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo aggiungere prima dell'indicazione « Società Anonima della Strada Ferrata di Biella, ecc. »:

*Società Anonima Nazionale « Cognac »: Esercizio della ferrovia Aosta-Pré St. Didier, pag. 66.*

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali aggiungere, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della ferrovia suddetta e, di fronte a ciascuna, l'indicazione della pagina 66 e del gruppo 2;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, a pagina 59, fra Albate Camerlata ed Aquila, inserire il nome della stazione di Aosta seguito nella 2° colonna dalla lettera C e nella 4° dall'indicazione: *Ferrovia Aosta-Pré St. Didier;*

— a pag. 66 riportare tutte le indicazioni risultanti dall'allegato A;

— nella tavola I della carta annessa al prontuario tracciare con inchiostro rosso la nuova ferrovia a partire dalla stazione di Aosta, da contrassegnarsi con dischetto rosso, seguendo la direzione da est a ovest; indicare con cerchietto rosso le stazioni della ferrovia suddetta nel seguente ordine a partire dalla stazione di Aosta: Sarre, Villanova Baltea, Arvier, Avise, La Salle, Valdigna d'Aosta, Pré St. Didier.

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929-VII) a pagina 14, di contro al nome della stazione di Aosta (che sarà da considerarsi come stampato in carattere grassetto) esporre il richiamo (5) riportando in calce la seguente nota :

(5) *Stazione di transito con la ferrovia Aosta-Pré St. Didier.*

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione dicembre 1925) alla pagina 21 devesi riportare l'indicazione :

*/Società Anonima Nazionale « Cogne »/  
/873/Aosta-Pré St. Didier/*

e dalla pagina 22 alla pagina 27 trascrivere, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della ferrovia suddetta con le indicazioni dei servizi e il numero della linea, e alle pagine 77 e 80 riportare rispettivamente :

*/Aosta-Pré St. Didier /15/  
/Aosta-Pré St. Didier /5/*

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 e 14.*



ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 102

**Società Anonima nazionale "Cogne", - Sede in Torino***Esercizio della linea Aosta-Prè Saint Didier - Direzione dell'esercizio Aosta***Linea esercitata da Amministrazione aderente al controllo comune**

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di transito di Aosta (comune)	servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a vomitillo	Piani caricatori	Gru fisse	Bilance a ponte	Quantità	Quantità	Quantità	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Arvier . . . . .	Aosta-Prè St. Didier	15	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	5
Avisè . . . . .	id.	18	G (1)	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	5
La Salle . . . . .	id.	26	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	5
Prè St Didier . . . . .	id.	32	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	5
Sarre . . . . .	id.	6	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	30	5
Valdigna d'Aosta . . . . .	id.	28	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	5
Villanova Baltea . . . . .	id.	10	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	5

(1) Limitatamente alle spedizioni in piccole partite di peso fino a Kg. 500 e composte di colli non eccedenti il peso di 50 Kg. ciascuno.

N. B. — Per il passaggio del materiale rotabile sulla Ferrovia Aosta-Prè Saint Didier valgono le norme seguenti: è stabilito un peso massimo per asse non superiore a tonnellate 15, una distanza fra gli assi estremi non maggiore di metri 5 per veicoli con assi rigidi, ed una distanza illimitata fra gli assi estremi o fra i perni dei carrelli per i veicoli portanti il segno  $\ominus \rightarrow$  e per veicoli a carrelli.

*Segue ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 102*

*Tariffe applicabili.* — Quelle ordinarie in vigore sulle ferrovie dello Stato da applicarsi sul percorso separato. E' inoltre ammessa l'applicazione delle tariffe eccezionali N. 124 e N. 141 P. V.

*Distanza minima tassabile.* — Per i trasporti effettuati in servizio cumulativo la distanza minima tassabile è di Km. 6.

*Tasse minime.* — Si applicano per intero.

*Aumenti percentuali provvisori.* — Sui prezzi di tariffa devono essere applicati gli aumenti:

a) del 180 % per le merci soggette all'aumento del 200 % sulla rete delle F. S.

b) del 270 % per le merci soggette all'aumento del 300 % sulla rete delle F. S.

c) del 325 % per le merci soggette all'aumento del 350 % sulla rete delle F. S.

d) del 360 % per le merci soggette all'aumento del 400 % sulla rete delle F. S.

Sui diritti accessori di qualsivoglia genere, escluse le soprattasse di transito, le quali sono soggette allo stesso aumento percentuale stabilito per la merce, si applica sempre l'aumento del 360 %.

*Sopratasse di transito.* — Per le spedizioni in servizio cumulativo tanto a grande quanto a piccola velocità, escluse quelle fruente della tariffa ordinaria n. 6 G. V., devono essere applicate a favore della ferrovia Aosta-Pré St. Didier le seguenti soprattasse di transito:

*Spedizioni in collettame non superanti il peso di 3 tonnellate:*

per tonnellata, divisibile di 10 in 10 Kg. . . . . L. 0,80  
minimo per spedizione . . . . . » 0,50

*Trasporti di merci superanti il peso di 3 tonnellate e trasporti a carro o da considerare come tali:*

per ogni spedizione o per ogni carro . . . . . L. 8,00

*Feretri e ceneri mortuarie:*

per ogni spedizione . . . . . L. 8,00

N. B. — Le soprattasse di cui sopra vanno soggette allo stesso aumento percentuale stabilito per le merci.

*Tariffa ordinaria N. 6 G. V.* — Per i trasporti effettuati in base a tale tariffa devono essere applicati, per tutte le serie, i prezzi seguenti:

colli fino a Kg. 10 . . . . .	L. 0,60
» da oltre 10 fino a Kg. 20 . . . . .	» 0,80
» » » 20 » » » 30 . . . . .	» 1,00
» » » 30 » » » 40 . . . . .	» 1,20

Nei prezzi suddetti è compresa la soprattassa di transito.

*Acceleramento trasporti.* — La Ferrovia Aosta-Pré St. Didier è servita da treni accelerati.

*Concessioni speciali.* — Applicabili in servizio cumulativo.

*Regolamento trasporti militari.* — Applicabile in servizio cumulativo.

*Servizio cumulativo ferroviario-marittimo.* — Ammesso per i trasporti fruanti della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

*Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.).* — Ammessa.

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 102

# Società Anonima Nazionale "Cogne",

esercitante la Ferrovia Aosta-Prè St. Didier

Direzione d'esercizio in AOSTA

(Treni con carrozze di 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe)

## TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

*Estensione del servizio.* — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutta quelle sottolincate, e viceversa, eccezione fatta per gli ordinari biglietti di andata e ritorno il cui rilascio è limitato alle sole relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a destinazione fissa.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE							ANDATA e RITORNO			Quotidi di bestiame e conduttori locomotivi.	
			Adulti		Ragazzi dai 3 ai 7 anni			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.		3 <sup>a</sup> cl.
			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.							
1	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18		
Arvier . . . . .	Aosta	15	5.80	5.80	3.40	2.90	2.90	2.00	9.90	9.90	5.60	2. —		
Avisse . . . . .	id.	18	6.80	6.80	4.80	3.40	3.40	2.30	11.50	11.50	6.60	2.20		
La Salle . . . . .	id.	26	9.20	9.20	5.80	5.10	5.10	2.90	15.10	15.10	10.10	2.90		
Prè St. Didier . . . . .	id.	32	11. —	11. —	6.50	6. —	6. —	3.50	18.70	18.70	11.80	3.50		
Sarre . . . . .	id.	6	2.50	2.50	1.70	1.50	1.50	1.10	4.30	4.30	3. —	1.10		
Valdigna d'Aosta . . . . .	id.	28	9.90	9.90	6.10	5.50	5.50	3.10	16.70	16.70	10.70	3.10		
Villanova Baltea . . . . .	id.	10	4.20	4.20	2.40	2.10	2.10	1.50	6.30	6.30	4.20	1.50		

Segue: ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 102

## TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

*Estensione del servizio.* — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle sottostanti, e viceversa.

*Ragazzi.* — Per i viaggi dei ragazzi fra i 3 ed i 7 anni, aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri.	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 30 per cento			Tariffa ridotta del 70 per cento			Operai e braccianti in comitiva Once. XI 3 <sup>a</sup> classe		
			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
Arvier.	Aosta	15	2.90	2.90	2.—	4.80	4.80	2.70	2.20	2.20	1.60	2.—		
Avise.	id.	18	3.40	3.40	2.20	5.50	5.50	3.20	2.50	2.50	1.70	2.20		
La Salle	id.	26	5.10	5.10	2.90	7.40	7.40	4.80	3.40	3.40	2.20	2.90		
Pré St. Didier.	id.	32	6.00	6.—	3.50	8.90	8.90	5.60	4.50	4.50	2.70	3.50		
Sarre	id.	6	1.50	1.50	1.10	2.10	2.10	1.60	1.20	1.20	1.10	1.10		
Valdigna d'Aosta.	id.	28	5.50	5.50	3.10	7.90	7.90	5.20	3.50	3.50	2.40	3.10		
Villanova Baltea.	id.	10	2.10	2.10	1.50	3.—	3.—	2.10	1.70	1.70	1.20	1.50		



## Servizio Cumulativo con la PREZZI da riscuotersi

*Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni della*

### VARIE CATEGORIE

- Classe I: Bagagli (cose d'uso personale)  
 > II: Merci trasportate come bagaglio  
 > III: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) sciolti; Velocimani sciolti.  
 > IV: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) in casse o galbbee; Velocimani  
 > V: Motocicli { senza carrozino  
 > VI: Motocicli { con carrozino (motocarrozette)  
 > VII: Carrozine per bambini, Carrozze per persone impedito,  
 > VIII: Cani, gatti, scimmie  
 > IX: Effetti personali delle Compagnie teatrali ed assimilate (Con  
 > X: Campionari

Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento pei tra

Dal transito di Aosta alle Stazioni sotto- indicate o viceversa	Chilometri	PREZZI DELLA CLASSE I (compresi tutti gli aumenti) da riscuotersi per chilogramma												
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
Arvier . . . . .	15	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Avise . . . . .	18	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
La Salle . . . . .	26	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	6.10	6.60	6.60
Prè St. Didier . . . . .	32	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	5.60	6.60	7.10	8.10	8.10	8.10
Sarre . . . . .	6	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Valdigna d'Aosta . . . . .	28	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	5.60	6.60	7.10	7.10	7.10
Villanova Baltea . . . . .	10	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80

(1) Per trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilate si applicano

(2) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

(3) Al prezzo risultante dall'applicazione delle basi sopraindicate, arrotondato all'importo così ottenuto deve essere arrotondato come segue:

a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori;

b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai cinquanta centesimi

c) se superiore a L. 100, alla lira superiore.

### Tasse minime pel trasporto dei ba

L. 4,80 pei trasporti in base alla tariffa ordinaria

L. 3,60 > > > > concessione spe

L. 3,50 > > > > >

L. 2,60 > > militari soggetti a tassa di

L. 2,30 > > > esenti da tassa di

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 102

# Ferrovia Aosta-Prè St. Didier pel trasporti del Bagagli

Rete dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa.

## DI TRASPORTI

in casse o gabbie.

Carrozzelle a lettiga, Uccelli in gabbia

concessione speciale IX) (1) e bagagli degli Emigranti (Concessione speciale X).  
porti militari.

BASI DI TARIFFA DELLE CLASSI										Tariffa ridotta: Concess. speciale A e trasporti militari soggetti alla tassa di bollo (2) (8)	Tariffa ridotta: Concess. speciale B e trasporti militari esenti da tassa di bollo (2) (8)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Prezzo per tonn. (2) (8)	Prezzo per tonn. (2) (8)	Prezzo per macchina (3)			Prezzo per tonn. (2) (8)	Prezzo per capo (8)	Prezzo per tonn. (2) (8)	Prezzo per tonn. (2) (8)			
7.20	14.40	0.24	0.36	0.72	0.90	13.50	0.89	4.20	9.00	3.59	3.498
8.64	17.28	0.29	0.43	0.86	1.08	16.20	0.47	5.04	10.80	4.311	4.198
12.48	24.96	0.42	0.62	1.25	1.56	23.40	0.88	7.28	15.60	6.227	6.064
15.36	30.72	0.51	0.77	1.54	1.92	28.80	0.83	8.96	19.20	7.664	7.463
2.88	5.76	0.10	0.14	0.29	0.36	5.40	0.16	1.68	3.60	1.437	1.400
13.44	26.88	0.45	0.67	1.34	1.68	26.20	0.73	7.84	16.80	6.706	6.530
4.80	9.60	0.16	0.24	0.48	0.60	9.00	0.26	2.80	6.00	2.395	2.382

prezzi della classe 1<sup>a</sup>.

dieci centesimi superiori, deve essere applicato l'aumento del 400 %

superiori;

**gagli (compresi tutti gli aumenti)**

e in base alle concessioni speciali IX e X.  
ciale A.

B.

bollo.

bollo.



Segue ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 102

## Trasporto dei giornali

AMMINISTRAZIONE con la quale è ammesso il servizio cumulativo	Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di trasporto	Sopratasse di transito		Aumento sulle sopra- tasse di transito	Minima della sopra- tassa di transito compresi gli aumenti	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	Annotazioni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Società Anonima Nazionale «Cogne» Ferrovia Aosta Pré St. Didier	0.05	0.40	300 %	—	—	—	—	1.60	

## Ordine di servizio N. 103

### Biglietti di abbonamento, carte di autorizzazione e tessere di riconoscimento.

#### I.

#### ABBONAMENTI.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

Con decorrenza dal 1° agosto 1930 VIII l'emissione dei biglietti di abbonamento viene affidata esclusivamente alle stazioni ed alle principali agenzie delle località sedi Compartimentali restando, pertanto, escluse le altre che finora avevano facoltà di emetterne alcune specie.

I tipi di abbonamento da distribuire alla data anzidetta sono quelli appresso indicati, distinti ciascuno in due modelli da valere, rispettivamente, per il pagamento immediato o per il pagamento rateale e da utilizzare per qualsiasi validità da 1 a 12 mesi:

1° *ordinari a percorso facoltativo* (allegato 6 alle tariffe per il trasporto viaggiatori, edizione 1923);

2° *ordinari per l'intera rete* (allegato 6 c. s.);

3° *speciali a tipo generico* da rendersi validi per una delle serie previste dalle tariffe e per le eventuali congiunzioni (allegato 6A c. s.);

4° *a riduzione per studenti e per impiegati statali e loro famiglie* (allegati 6B e 6C alle tariffe c. s.);

5° *a riduzione per impiegati ferroviari e loro famiglie.* (O. S. N. 118 - 1923).

Potranno essere istituiti anche biglietti di abbonamento a serie fissa per determinate relazioni, qualora per le medesime si verificasse una notevole vendita.

Tutti i biglietti di abbonamento, meno quelli di cui al punto 5°), vengono ristampati a nuovo. I biglietti, di cui ai punti 1°), 2°) e 3°) saranno in tempo utile forniti alle stazioni ed agenzie elencate nell'allegato A al presente O. S. e quelli di cui al punto 4°) soltanto alle stazioni in località sede di Compartimento.

I biglietti di cui al punto 5°) e quelli in uso per il tratto Venezia S. L.-Venezia Mestre e per la linea metropolitana di Napoli nonchè quelli a prezzo ridotto per bagni non subiscono modificazioni e perciò non vengono sostituiti.

## II.

## CARATTERISTICHE DEI NUOVI TIPI DI BIGLIETTI.

Il formato dei biglietti dei primi quattro tipi suindicati viene ridotto a proporzioni minori (cm.  $11 \times 7$ ) per adeguarlo a quello della nuova tessera in pelle del formato  $11.5 \times 7.5$ .

I nuovi biglietti di abbonamento stampati su carta del colore in uso per i biglietti del servizio interno, portano ancora la sede per la foratura di controllo all'inizio del primo viaggio ed hanno sempre la sottostampa, sul fondo, formata dalle indicazioni ripetute « Ferrovie dello Stato » con in centro la sigla F. S. intrecciata.

Quelli per l'intera rete hanno impressa, nella sottostampa della sola prima pagina, anche l'indicazione « Intera rete » sormontata dalla ruota alata avente ai due lati la sigla F. S. intrecciata.

Su tutti i biglietti è indicata a stampa, nella testata della prima pagina, la specie; inoltre, sempre nella prima pagina degli abbonamenti speciali, vi è una striscia bleu trasversale ed in quelli a prezzo ridotto per impiegati statali e studenti è stampata in rosso l'indicazione « impiegati e studenti ».

I vari tipi di biglietti, su indicati, portano un nuovo sistema di controllo costituito da tre tagliandi, la cui funzione viene appresso specificata.

## III.

CARTE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO  
DI BIGLIETTI A META' PREZZO.

Le attuali carte di autorizzazione vengono sostituite con altre aventi il formato più piccolo (cm.  $11 \times 7$ ) per essere contenute nelle nuove tessere in pelle.

Nessuna modificazione viene però apportata sia alle caratteristiche sia alle modalità di rilascio delle carte.

Le stazioni e le agenzie ammesse alla distribuzione sono indicate nell'allegato B, ove l'asterisco risulta soltanto per le categorie e validità che le singole biglietterie hanno in dotazione.

Le stazioni delle località sede di compartimento distribuiscono carte di tutte le categorie e validità.

## IV.

## TESSERE DI RICONOSCIMENTO.

Le nuove tessere in pelle non hanno più la tasca interna per riporvi il biglietto, venendo questo collocato nella tessera

nel senso dell'apertura e assicurato con cordoncino elastico, in modo da essere presentato alla controlleria con maggiore speditezza.

Il prezzo della tessera rimane invariato in L. 1.50.

## V.

### NORME CONTABILI.

#### *Emissione dei biglietti di abbonamento, delle carte di autorizzazione e delle tessere di riconoscimento.*

Restano ferme, in merito al rilascio degli abbonamenti e delle carte, le disposizioni contenute nell'art. 26 delle « Norme per il servizio della gestione Viaggiatori » ediz. 1-7-1926, integrate da quelle previste dal punto 326 della Rivista delle Comunicazioni N. 13 del 1928, tenendo conto delle nuove caratteristiche dei biglietti.

Nei biglietti di abbonamento speciali si deve indicare negli spazi appositi, il numero della serie (in numeri romani) e perforare a casella in cui è stampato il numero della serie stessa, includendovi, poi, la cartina comprendente il grafico e l'elenco delle linee della serie medesima. La cartina deve essere fissata, con gomma, alla facciata interna del primo foglietto.

Il numero della serie deve inoltre essere ripetuto, in cifre romane, nel biglietto a mezzo del timbro a perforazione, praticandolo in modo da perforare la prima pagina della copertina e quella della cartina applicatavi nel modo su accennato.

*Tagliandi di controllo.* — Nei nuovi biglietti è stato perfezionato il sistema di controllo, il quale è uniforme per tutti i tipi di abbonamento e viene eseguito per mezzo di tre tagliandi su cui sono indicati i principali estremi dei biglietti.

Il primo tagliando viene ritirato all'atto della verifica; di cui è cenno al punto VI, il secondo viene rimesso allegato alla contabilità ed il terzo rimane acquisito al biglietto. Questo ultimo deve portare la firma di chi eseguisce la verifica. Nei biglietti a pagamento rateale; a tergo del terzo tagliando, che rimane acquisito al biglietto e di quello da staccarsi all'atto della verifica, vi è la sede per l'indicazione dell'ammontare dei singoli periodi rateali.

Sui detti tagliandi esistono tre colonne di numeri stampati in senso verticale, da 0 a 9, che servono ad indicare l'importo dell'abbonamento (migliaia, centinaia e decine di lire) mediante opportuna perforazione con pinza, da farsi contemporaneamente sui tre tagliandi sovrapposti. Le colonne non interessate dal prezzo dell'abbonamento debbono essere perforate a zero.

Per i biglietti a pagamento rateale la perforazione si deve riferire all'importo del primo periodo.

I tagliandi di controllo dei biglietti intera hete, a pronto pagamento, portano, nella colonna delle migliaia, la indicazione dei numeri da 0 a 10 e quelli per impiegati e studenti hanno soltanto due colonne di numeri (centinaia e decine di lire) ed una colonna con le dizioni « Impiegato » e « Studente » le quali dizioni debbono essere opportunamente perforate.

## VI.

### OPERAZIONI DI VERIFICA DEI BIGLIETTI DA PARTE DELLE SEZIONI MOVIMENTO E TRAFFICO.

Le stazioni e le agenzie devono consegnare alla Sezione Movimento e Traffico i biglietti emessi nella giornata, nelle ore che la Sezione medesima assegnerà a ciascuna.

I biglietti presentati per la verifica devono essere registrati in un libro di consegna, unendovi le relative domande.

L'incaricato della Sezione dopo accertato che ciascuno dei biglietti corrisponde — *in tutte le sue parti* — alle indicazioni contenute nella domanda, stacca il primo tagliando di controllo e convalida con firma il terzo tagliando che rimane unito al biglietto.

I tagliandi ritirati dalle Sezioni Movimento e Traffico devono inviarsi, entro i primi cinque giorni del mese successivo, in apposito piego raccomandato, al Controllo Viaggiatori e Bagagli raggruppati per stazione od agenzie di emissione nonchè per tipo e per classe, in ordine numerico.

Per quanto riguarda i biglietti per impiegati ferroviari e loro famiglie, il tagliando di controllo non subisce modificazioni, ma viene esso pure distaccato dall'incaricato della Sezione Movimento e Traffico, il quale, dopo eseguita la verifica, appone la propria firma nello spazio già assegnato al Controllore.

L'Ufficio di emissione, dopo la verifica della Sezione Movimento e Traffico e prima di consegnare il biglietto al viaggiatore o di inviarlo alla stazione designata per la consegna, stacca il tagliando di contabilità il quale, insieme alla rispettiva domanda, deve essere allegato, a fine mese, ai riassunti contabili.

In seguito alle modalità di verifica di cui sopra resta abilito il ritiro del tagliando di controllo da parte del personale dei treni.

## VII.

MOD. C<sup>1</sup> 203 bis.

La convalidazione dei biglietti di abbonamento, mediante l'emissione del modulo C<sup>1</sup> 203 bis deve farsi al momento della consegna del biglietto al viaggiatore.

I Mod. C<sup>1</sup> 203 bis non subiscono modificazioni nelle loro caratteristiche.

La sezione *scontrino* del Mod. C<sup>1</sup> 203 bis (verde) deve essere unita al tagliando di contabilità da allegare, come si è detto, alla rispettiva domanda Mod. C<sup>1</sup> 217.

## VIII.

CONTABILIZZAZIONE DEI BIGLIETTI  
DI ABBONAMENTO.

Sono stati istituiti i nuovi Mod. C<sup>1</sup> 226, (interno) e C<sup>1</sup> 226 (esterno) che sostituiscono quelli attuali.

I riassunti C<sup>1</sup> 226 (interno) a differenza di quelli già in uso, che erano stampati su fogli sciolti, sono ora riuniti in fascicoli di 50 fogli (25 originali e 25 copie) ed i singoli biglietti vi dovranno essere scritturati col sistema del decalco.

Per l'uso di detti fascicoli e per le disposizioni di dettaglio circa la scritturazione dei biglietti valgono le avvertenze stampate sulla copertina dei fascicoli stessi.

Il nuovo modulo C<sup>1</sup> 226 (esterno), che è stampato su fogli sciolti, serve a riepilogare a fine mese i dati risultanti dai rispettivi riassunti Mod. C<sup>1</sup> 226 (interno) compilati per i diversi tipi di biglietti.

Esso contiene inoltre gli spazi per riportarvi le situazioni di casellario dei biglietti di abbonamento, dei Mod. C<sup>1</sup> 203 bis (verdi) propri per la convalidazione degli abbonamenti consegnati in sede, nonché quella delle tessere di riconoscimento.

Anche per la compilazione del riepilogo C<sup>1</sup> 226 (esterno) valgono le « Avvertenze » stampate su di esso.

E' stato inoltre ripristinato il Mod. C<sup>1</sup> 249 per riassumere a fine mese gli importi complessivi dei biglietti di abbonamento inviati ad altre stazioni od agenzie per la consegna ai titolari in base ai dati che risultano dai singoli Mod. C<sup>1</sup> 248.

Verificandosi l'opportunità, per qualche serie di maggior vendita, di dovere istituire dei biglietti di abbonamento speciali a prezzo fisso, la contabilizzazione di essi dovrà farsi singolarmente su riassunti Mod. C<sup>1</sup> 226 (interno) separati, seguendo le stesse modalità previste per la scritturazione dei biglietti della stessa specie del tipo generico.



A fine mese i totali di questi riassunti sono da aggiungere a quelli dei biglietti del tipo generico ed il totale generale così ottenuto deve essere riportato nella sede apposita del riepilogo Mod. C<sup>o</sup> 226 (esterno).

La situazione di casellario degli abbonamenti speciali a prezzo fisso deve essere indicata in calce ai riassunti C<sup>o</sup> 226 (interno) sui quali vengono scritturati.

A corredo delle contabilità abbonamenti, Mod. C<sup>o</sup> 226, le stazioni ed agenzie interessate devono compilare e rimettere al Controllo Viaggiatori e Bagagli un elenco, in ordine progressivo di numero, dei Mod. C<sup>o</sup> 203 bis verdi, emessi nel mese, con la indicazione per ciascuno di essi degli estremi dei relativi abbonamenti convalidati e dell'importo riscosso.

Il totale di detto elenco deve corrispondere con quello della colonna 6 del riepilogo Mod. C<sup>o</sup> 226 (esterno) e conseguentemente con l'importo assunto a debito, per tale titolo, sul riepilogo generale Mod. C<sup>o</sup> 212.

Le stazioni e le agenzie devono inoltre compilare — mensilmente — il prospetto statistico di nuova istituzione, Mod. C<sup>o</sup> 226 bis, nel quale sono da riassumersi, distintamente per specie e classe, i quantitativi dei biglietti di abbonamento venduti nel mese, allegando il prospetto stesso al riepilogo C<sup>o</sup> 226 (esterno).

## IX.

### CONTABILIZZAZIONE DELLE CARTE DI AUTORIZZAZIONE.

E' stato istituito il nuovo prospetto XIX del riassunto mod. C<sup>o</sup> 213 (grande), che sostituisce l'attuale riassunto mod. C<sup>o</sup> 259.

Provvisoriamente detto prospetto viene fornito alle stazioni ed agenzie in fogli sciolti, da internare, a fine mese, nel riassunto C<sup>o</sup> 213 suddetto. In occasione di ristampa del riassunto C<sup>o</sup> 213 (grande) sarà provveduto ad inserirvelo.

## X.

### CONTABILIZZAZIONE DEI BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARI, PER BAGNI, A RIDUZIONE (STUDENTI ED IMPIEGATI) E DI QUELLI A PREZZO FISSO VALEVOLI PER LA METROPOLITANA E PER LA TRATTA VENEZIA-VENEZIA MESTRE.

I biglietti suddetti devono essere scritturati sul nuovo prospetto XIX del riassunto mod. C<sup>o</sup> 213, dopo le carte di autorizzazione.

Le stazioni non autorizzate all'emissione delle carte di autorizzazione scriveranno detti abbonamenti in calce al prospetto XVII del riassunto mod. C<sup>o</sup> 213 A.

*Per la compilazione dei riassunti succitati, come pure per ogni operazione contabile inerente ai biglietti di abbonamento ed alle carte di autorizzazione, oltre alle disposizioni suindicate sono da osservare quelle contemplate dalle « Norme per il servizio della Gestione Viaggiatori » (ediz. 1-7-1926) in quanto non siano in contrasto con le prime.*

## XI.

### STAMPATI.

I Mod. C<sup>o</sup> 226 (interno ed esterno) ed i nuovi Mod. C<sup>o</sup> 226 bis e C<sup>o</sup> 249 saranno forniti alle stazioni ed alle agenzie interessate direttamente dal Controllo Viaggiatori e Bagagli.

Il nuovo prospetto XIX sarà pure fornito direttamente dal Controllo suddetto fino a tanto che non ne sarà stata eseguita l'inserzione nel riassunto C<sup>o</sup> 213 (grande).

*Sono soppressi: i riassunti Mod. C<sup>o</sup> 259 e l'elenco C<sup>o</sup> 249 (già 1348).*

## XII.

### RESTITUZIONE SCORTE FUORI USO.

Entro il mese successivo a quello dell'entrata in vigore dei nuovi tipi di biglietti, le stazioni ed agenzie devono restituire al Controllo Viaggiatori e Bagagli le scorte rimaste invendute dei tipi sostituiti o soppressi.

Tale restituzione deve avvenire ordinando in pieghi separati i biglietti e le carte per specie e classe, riunendo i pieghi stessi in pacchi o casse solidamente confezionati, ed includendovi gli elenchi di restituzione opportunamente compilati.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 e 9.*



ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 103

**Elenco delle stazioni e delle agenzie incaricate dell'emissione dei biglietti di abbonamento e delle tessere relative.**

**STAZIONI**

ANCONA.	NAPOLI.
BARI.	REGGIO CALABRIA Succ.
BOLOGNA.	PALERMO C.
CAGLIARI.	ROMA TERMINI
FIRENZE S. M. N.	TORINO P. N.
GENOVA P. P.	TRIESTE C.
MILANO C.	VENEZIA S. L.

**AGENZIE <sup>(1)</sup>**

ANCONA - I. N. P. C. C.	NAPOLI - C. I. T. - N. 1.
BARI - Nuzzi Danese e C.	» - Luigi Castiglia e F.
» - Guglielmo Francesco Noja	» - Elefante Mangili (Via Medina)
BOLOGNA - I. N. P. C. C.	» - Elefante (P.zza Garibaldi)
» - Cassa di Risparmio	» - N. G. I. (Piazza Trento e Trieste)
» - N. G. I.	» - Wagons Lits
CAGLIARI - Salvatore Ponti	PALERMO - C. I. T.
FIRENZE - C. I. T.	» - Società Florio
» - Ass. Mov. Forestieri.	» - Tagliavia Orlandi e Imar
» - Cosulich.	» - Wagons Lits
» - S. A. C. I. T.	ROMA - C. I. T. - N. 1 P.zza Colonna
» - F. Humbert.	» - Chiari Sommariva
» - Wagons Lits.	» - I. N. P. C. C.
GENOVA - C. I. T.	» - Roesler Franz e F.
» - Chiari Sommariva.	» - Wagons Lits
» - I. N. P. C. C. (Piazza De Ferrari).	TORINO - C. I. T.
» - I. N. P. C. C. (P.zza Fontane Marose).	» - N. G. I.
» - Wagons Lits.	» - Barnabè già Carpaneto
GENOVA SAMPIERDARENA - I. N. P. C. C.	» - Wagons Lits
MILANO - C. I. T.	TRIESTE - Viaggi della Venezia Giulia
» - Chiari Sommariva	» - Wagons Lits
» - Piazza Oberdan	VENEZIA - C. I. T.
» - Piazza Fiume	» - Wagons Lits
» - Piazzale Cinque Giornate	» - Ditta Guetta
» - Piazza Durini	
» - Wagons Lits	

(1) Le agenzie non sono ammesse al rilascio dei biglietti di abbonamento a prezzo ridotto per studenti ed impiegati statali e per impiegati ferroviari e loro famiglie.

N. B. — Le Agenzie non sono autorizzate a rimettere, per la consegna e per l'incasso ad altre stazioni od agenzie, i biglietti di abbonamento, le carte di autorizzazione e le tessere.

Le Agenzie contrassegnate con la sigla C. I. T. sono gestite dalla Compagnia Italiana per il Turismo; quelle con la sigla I. N. P. C. C. sono gestite dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni e quelle con N. G. I. sono gestite dalla Navigazione Generale Italiana.

ALL GATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 103

Elenco delle stazioni ammesse alla distribuzione delle carte di autorizzazione.

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A B O 3 mesi	A B C 6 mesi	A B C 1 anno	A B O 6 mesi	A B O 1 anno
Acireale	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	×				
Alessandria	Fino 100 Km.	×	×	×		
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	
Ancona	Fino 100 Km.	×	×	×	×	×
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Aquila degli Abruzzi	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	×				
Arezzo	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×				
Ascoli Piceno	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×				
Asti	Fino 100 Km.	×	×			
	Oltre 100 Km.	×	×			
Avellino	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×				
Avizzano	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×				
Bari	Fino 100 Km.	×	×	×	×	×
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Barletta	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	×				

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A B C 3 mesi	A B C 6 mesi	A B C 1 anno	A B C 6 mesi	A B C 1 anno
Benevento . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Bergamo . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Bisceglie . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				
Bologna C. . . . .	( Fino 100 Km.	×	×	×	×	×
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Bolzano C. . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Brescia . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×			
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Brindisi . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				
Cagliari . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×	×	×	×
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Caltanissetta . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				
Campobasso . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				
Canicatti . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				
Catania Cle . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	3 mesi	1 anno
Catanzaro Sala	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Cerignola	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Chiasso	Fino 100 Km.	x				
	Oltre 100 Km.	x				
Chieti	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Como S. G.	Fino 100 Km.	x				
	Oltre 100 Km.	x	x			
Cosenza	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x	x			
Cremona	Fino 100 Km.	x				
	Oltre 100 Km.	x	x			
Crotone	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Domodossola	Fino 100 Km.	x				
	Oltre 100 Km.	x				
Faenza	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Ferrara	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Firenze S. M. N.	Fino 100 Km.	x	x	x	x	x
	Oltre 100 Km.	x	x	x	x	x
Fiume	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone		
		Categoria			Categoria		
		A B O	A B O	A B O	A B O	A B O	A B O
		3 mesi	6 mesi	1 anno	3 mesi	6 mesi	1 anno
Foggia . . . . .	( Fino 100 Km.	x					
	( Oltre 100 Km.	x	x				
Foligno . . . . .	( Fino 100 Km.	x					
	( Oltre 100 Km.	x					
Forlì . . . . .	( Fino 100 Km.	x					
	( Oltre 100 Km.	x					
Genova P. P. . . . .	( Fino 100 Km.	x	x	x	x	x	x
	( Oltre 100 Km.	x	x	x	x	x	x
Giulianova . . . . .	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	x					
Gorizia C.le . . . . .	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	x					
Grosseto . . . . .	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	x					
Iesi . . . . .	( Fino 100 Km.	x					
	( Oltre 100 Km.	x					
Lecce . . . . .	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	x					
Livorno C.le . . . . .	( Fino 100 Km.	x					
	( Oltre 100 Km.	x	x				
Lucca . . . . .	( Fino 100 Km.	x					
	( Oltre 100 Km.	x					
Lugo . . . . .	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	x					

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	6 mesi	1 anno
Luino . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Macerata . . . . .	Fino 100 Km.	x				
	Oltre 100 Km.					
Macomer . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Mantova . . . . .	Fino 100 Km.	x				
	Oltre 100 Km.	x	x			
Marsala . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Massa . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Merano . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Messina C.le . . . . .	Fino 100 Km.	x				
	Oltre 100 Km.	x	x			
Milano C.le . . . . .	Fino 100 Km.	x	x	x	x	x
	Oltre 100 Km.	x	x	x	x	x
Milazzo . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Modena . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x	x			
Molfetta . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	6 mesi	1 anno
Montecatini Terme . . . . .	( Fino 100 Km.	x				
	( Oltre 100 Km.	x	x			
Napoli C.le . . . . .	( Fino 100 Km.	x	x	x	x	x
	( Oltre 100 Km.	x	x	x	x	x
Novara . . . . .	( Fino 100 Km.	x	x	x	x	
	( Oltre 100 Km.	x	x	x	x	
Orvieto . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	x				
Padova . . . . .	( Fino 100 Km.	x				
	( Oltre 100 Km.	x	x			
Palermo C.le . . . . .	( Fino 100 Km.	x	x	x	x	x
	( Oltre 100 Km.	x	x	x	x	x
Paola . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	x				
Parma . . . . .	( Fino 100 Km.	x	x			
	( Oltre 100 Km.	x	x			
Pavia . . . . .	( Fino 100 Km.	x				
	( Oltre 100 Km.	x				
Perugia . . . . .	( Fino 100 Km.	x				
	( Oltre 100 Km.	x				
Pesaro . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	x				
Pescara C.le . . . . .	( Fino 100 Km.	x				
	( Oltre 100 Km.	x				

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	3 mesi	1 anno
Pescara P. N.	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Piacenza	Fino 100 Km.	x	x			
	Oltre 100 Km.	x	x			
Pisa C.le	Fino 100 Km.	x	x			
	Oltre 100 Km.	x	x			
Pistoia	Fino 100 Km.	x	x			
	Oltre 100 Km.	x	x			
Pola	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Porto Civitanova	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Potenza Inferiore	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Ragusa	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Ravenna	Fino 100 Km.	x				
	Oltre 100 Km.	x				
Reggio C. Succ.le	Fino 100 Km.	x	x	x		x
	Oltre 100 Km.	x	x	x		x
Reggio C. (Villa S. G.)	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Reggio Emilia	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				
Rimini	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	x				



STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone		
		Categor'ia			Categor'ia		
		A	B	O	A	B	O
		3 mesi	6 mesi	1 anno	3 mesi	6 mesi	1 anno
Roma T.ni	Fino 100 Km.	x	x	x	x	+	
	Oltre 100 Km.	x	x	x	x	x	
Rovereto	Fino 100 Km.						
	Oltre 100 Km.	x					
Salerno	Fino 100 Km.						
	Oltre 100 Km.	x					
San Benedetto del Tronto	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x					
S. Remo	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x					
S. Severo	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x	x				
Savona Letimbro	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x					
Siena	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x					
Siracusa	Fino 100 Km.						
	Oltre 100 Km.	x					
Spezia	Fino 100 Km.	x	x				
	Oltre 100 Km.	x	x				
Taranto	Fino 100 Km.						
	Oltre 100 Km.	x					
Termoli	Fino 100 Km.						
	Oltre 100 Km.	x					

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categorie			Categorie	
		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	3 mesi	1 anno
Terni . . . . .	( Fino 100 Km.	x				
	( Oltre 100 Km.	x	x			
Torino P. N. . . . .	( Fino 100 Km.	x	x	x	x	x
	( Oltre 100 Km.	x	+	x	x	x
Trani . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	x				
Trapani . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	x				
Trento . . . . .	( Fino 100 Km.	x				
	( Oltre 100 K	x	x			
Treviso . . . . .	( Fino 100 Km.	x				
	( Oltre 100 Km.	x	x			
Trieste Cle . . . . .	( Fino 100 Km.	x	x	x	x	x
	( Oltre 100 Km.	x	x	x	x	x
Udine . . . . .	( Fino 100 Km.	x	x			
	( Oltre 100 Km.	x	x			
Varese . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	x	x			
Venezia S. L. . . . .	( Fino 100 Km.	x	x	x	x	x
	( Oltre 100 Km.	x	x	x	x	x
Verona P. N. . . . .	( Fino 100 Km.	x	x			
	( Oltre 100 Km.	x	x			
Vibo Valentia . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	x				
Vicenza . . . . .	( Fino 100 Km.	x				
	( Oltre 100 Km.	x	x			

Segue ALLEGATO B ALL'O DINE DI SERVIZIO N. 103

**Elenco delle Agenzie ammesse alla distribuzione delle carte di autorizzazione.**

AGENZIE	SPECIE	Una pers. na			Due persone					
		Categoria			Categoria					
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	6 mesi	1 anno	3 mesi	6 mesi	1 anno	
Aciреale (Grand Hôtel des Bains)	Fino 100 Km.									
	Oltre 100 Km.	×								
Alessandria (Fratelli Gaudio)	Fino 100 Km.	×	×							
	Oltre 100 Km.	×								
Ancona (I. N. P. C. C.)	Fino 100 Km.	×								
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×					
Aquila degli Abruzzi (Banca A-bruzzese)	Fino 100 Km.									
	Oltre 100 Km.	×								
Ascoli Piceno (Cassa di Risparmio)	Fino 100 Km.									
	Oltre 100 Km.	×	×							
Bari (Nuzzi e Danese e C.)	Fino 100 Km.	×								
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×					
Bari (G. Francesco Noja)	Fino 100 Km.									
	Oltre 100 Km.	×	×	×						
Barletta (Gennaro Ormas)	Fino 100 Km.									
	Oltre 100 Km.	×								
Benevento (I. Bozzi)	Fino 100 Km.	×								
	Oltre 100 Km.	×	×							
Bergamo (Sala e Benini)	Fino 100 Km.	×	×							
	Oltre 100 Km.	×	×							
Bologna (Cassa Risparmio)	Fino 100 Km.	×	×							
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×					

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone		
		Categoria			Categoria		
		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	3 mesi	6 mesi	1 anno
Bologna (I. N. P. C. C.) . . . . .	Fino 100 Km.	×	×				
	Oltre 100 Km.	×	×	×			
Bologna (N. G. I.) . . . . .	Fino 100 Km.	×					
	Oltre 100 Km.	×					
Bolzano (C. I. T.) . . . . .	Fino 100 Km.	×					
	Oltre 100 Km.	×	×				
Brescia (Soc. Fert. Imp. G. Tra- sporti)	Fino 100 Km.	×					
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×		
Brindisi (Alberto Colisti) . . . . .	Fino 100 Km.	×					
	Oltre 100 Km.	×	×				
Cagliari (Salvatore Ponti) . . . . .	Fino 100 Km.						
	Oltre 100 Km.	×	×				
Catania (Loreto La Duca) . . . . .	Fino 100 Km.	×					
	Oltre 100 Km.	×	×	×			
Como (C. I. T.) . . . . .	Fino 100 Km.	×					
	Oltre 100 Km.	×	×	×			
Cremona (Nobili Augusto) . . . . .	Fino 100 Km.	×	×				
	Oltre 100 Km.	×	×				
Faenza (Banca Credito Romagn.) . . . . .	Fino 100 Km.	×					
	Oltre 100 Km.	×					
Ferrara (I. N. P. C. C.) . . . . .	Fino 100 Km.	×	×				
	Oltre 100 Km.	×	×				
Firenze (C. I. T.) . . . . .	Fino 100 Km.	×					
	Oltre 100 Km.	×	×				
Firenze (Ass. Mov. Forestieri) . . . . .	Oltre 100 Km.	×					
	Fino 100 Km.	×	×	×			

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone		
		Categoria			Categoria		
		A	B	C	A	B	C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	6 mesi	1 anno	
Firenze (Società Cosulich) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×		
Firenze (S. A. C. I. T.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×	×				
Firenze (Vagons Lits) . . . . .	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×	×				
Firenze (F. Humbert) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			×	
Fiume (C. I. T.) . . . . .	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	×					
Forlì (Banca Credito Romagnolo)	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	×					
Foggia (I. N. P. C. C.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×					
Genova (C. I. T.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×	×
Genova (Chiari Sommariva) . . . . .	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×	×	×			×
Genova (Vagons Lits) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×	×
Genova I. N. P. C. C. (Piazza De Ferrari)	( Fino 100 Km.	×	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×		
Genova I. N. P. C. C. (Piazza Fontane Marose)	( Fino 100 Km.	×	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×		

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A B C 8 mesi	A B C 6 mesi	A B C 1 anno	A B C 6 mesi	A B C 1 anno
Genova Sampierdarena (I. N. P. C. C.)	Fino 100 Km.	×	×			
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Lecce (Fiocco Cav. Uff. Paolo)	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	×	×		×	
Livorno (I. N. P. C. C.)	Fino 100 Km.	×	×			
	Oltre 100 Km.	×	×	×		
Lucca (Banco di Roma)	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×				
Lugo (Banco Credito Romagnolo)	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	×				
Mantova (I. N. P. C. C.)	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×	×			
Messina (Gaetano Orlandi e F.)	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×	×	×		
Milano (C. I. T.)	Fino 100 Km.	×	×	×		
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Milano (Chiari Sommariva)	Fino 100 Km.	×	×	×		
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Milano (Piazza Oberdan)	Fino 100 Km.	×	×			
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Milano (Piazza Fiume)	Fino 100 Km.	×	×			
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	
Milano (P. Cinque Giornate)	Fino 100 Km.	×	×			
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone		
		Categoria			Categoria		
		A B C	A B C	B C	A B C	A B C	B O
		3 mesi	6 mesi	1 anno	6 mesi	1 anno	
Milano (Piazza Durini) . . . . .	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×	
Milano (Wagons Lits) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×	×			
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×	
Modena (I. N. P. C. C.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×	×				
Molfetta (Nicola Palmieri) . . . . .	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	×					
Montecatini Terme (Chiari Sommariva)	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	×					
Montecatini Terme (N. G. I.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×	×				
Napoli (C. I. T. - N. 1) . . . . .	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×	×	×			
Napoli (Banco di Roma) . . . . .	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	×					
Napoli (Luigi Castiglia e F.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×		
Napoli (Ditta Elefante Mangili V. Medina)	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×		
Napoli (Ditta Elefante Mangili - Piazza Garibaldi)	( Fino 100 Km.						
	( Oltre 100 Km.	×	×				
Napoli (Wagons Lits) . . . . .	( Fino 100 Km.	×					
	( Oltre 100 Km.	×	×	×			

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categor'a	
		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	3 mesi	1 anno
Napoli (N. G. I.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×	×		
Padova (Carlo Mezzacapo) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×			
	( Oltre 100 Km.	×	×		×	
Palermo (C. I. T.) . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Palermo (Società Agenzie Florio) . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Palermo (Wagons Lits) . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Palermo (Tagliavia Orlandi e Imar) . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Parma (I. N. P. C. C.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×		×		
Pavia (Ditta Carlo Cipolla) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Perugia (Ass. Pro Umbria) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Pesaro (Ass. Naz. Combattenti) . . . . .	( Fino 100 Km.					
	( Oltre 100 Km.	×				
Pescara C. (Banca d'Abruzzo) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				
Piacenza (Banca Comm. Agricola Piacentina) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×			
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Pistoia (Banca di Firenze) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				



AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	6 mesi	1 anno
Ravenna (Banca Credito Romano)	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×				
Reggio Emilia (Cassa di Risparmio)	Fino 100 Km.	×	×			
	Oltre 100 Km.	×	×			
Rimini (I. N. P. C. C.) . . . . .	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×	×			
Roma (C. I. T. n. 1 - Piazza Colonna)	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Roma (C. I. T. n. 2 - Via Vittorio Veneto)	Fino 100 Km.		×			
	Oltre 100 Km.	×	×			
Roma (Chiari Sommariva) . . . . .	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Roma (Franz Roesler e F.) . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	
Roma (I. N. P. C. C.) . . . . .	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×	×	×		
Roma (Wagons Lits) . . . . .	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Salerno (Soc. Meridionale Trasporti)	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	×	×			
San Benedetto del Tronto (Michele Tozzi)	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	×				
Sassari (Cav. Italo Luinese) . . . . .	Fino 100 Km.					
	Oltre 100 Km.	×				
Savona (I. N. P. C. C.) . . . . .	Fino 100 Km.	×				
	Oltre 100 Km.	×	×			

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	6 mesi	1 anno
Siena (C. I. T.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Sirausa (Gaetano Bozzanca e F.)	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Spezia (Giuseppe Mario Dovicchi)	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Sulmona (Udo Papa) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				
Taranto (Giuseppe Moro) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Teramo (Pasquale Ferrante) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				
Terni (E. V. Castellano) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×	×			
Torino (C. I. T.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×	×		
	( Oltre 100 Km.	×	×	+	×	
Torino (N. G. I.) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×	×		
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Torino (Barabè già Carpaneto)	( Fino 100 Km.	×	×	×		
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×	×
Torino (Wagons Lits) . . . . .	( Fino 100 Km.	×	×	×		
	( Oltre 100 Km.	×	×	×	×	
Trani (Palmieri Nicola) . . . . .	( Fino 100 Km.	×				
	( Oltre 100 Km.	×				

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone		
		Categoria			Categoria		
		A	B	C	A	B	C
		3 mesi	6 mesi	1 anno	6 mesi	1 anno	
Trapani (Società La Sicania) . . . . .	Fino 100 Km.						
	Oltre 100 Km.	+					
Trento (C. I. T.) . . . . .	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x					
Treviso (Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana)	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x	x				
Trieste (Uff. Centrale Viaggi della Venezia Giulia)	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x	x	x	x		
Trieste (Wagons Lits) . . . . .	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x	x	x	x		
Udine (Cassa di Risparmio) . . . . .	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x	x				
Venezia (Comm. G. Guetta) . . . . .	Fino 100 Km.						
	Oltre 100 Km.	x	x				
Venezia (C. I. T.) . . . . .	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x	x	x			
Venezia (Wagons Lits) . . . . .	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x	x	x			
Verona (C. I. T.) . . . . .	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x	x	x	x		
Viareggio (Banca Agricola Rispar- mi e c/e)	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x					
Viareggio (Cosulich) . . . . .	Fino 100 Km.						
	Oltre 100 Km.	x					
Vicenza (Comitato Provinciale Tu- ristico)	Fino 100 Km.	x					
	Oltre 100 Km.	x	x				

## Ordine di servizio N. 104

### Norme riguardanti l'eseguimento dei trasporti delle cose.

(Vedi Ordine di servizio n. 23 - 1930).

Dal 1° agosto 1930 le prescrizioni di carico costituenti l'allegato II al Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale (R. I. V.) dovranno osservarsi indistintamente anche in servizio interno e cumulativo italiano.

Perciò tali prescrizioni opportunamente completate con le disposizioni particolari emanate dalle F. S. per il carico di determinati carri, sono state raccolte in un fascicolo, costituente l'allegato 7 alle « Norme riguardanti l'eseguimento dei trasporti delle cose » e che è in corso di distribuzione insieme con l'appendice 1ª alle Norme stesse.

Dalla data anzidetta cessano di essere in vigore le Norme tecniche per il carico dei carri, edizione 1919.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.*

## Ordine di servizio N. 105

### Cambiamento di nome della stazione di Ficulle.

La stazione di Ficulle, della linea Roma-Chiusi, ha assunto la nuova denominazione di « Ficulle-Fabro ». Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora, però, queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio 1930, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Ficulle-Fabro.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.*

## Ordine di servizio N. 106

### Estensione del servizio merci nella stazione di Strassoldo.

Dal giorno 15 luglio 1930 la stazione di Strassoldo, della linea Palmanova-Cervignano-Pontile per Grado, viene abilitata anche al servizio merci in piccole partite a P. V. e G. V., limitatamente, però, ai trasporti di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza, a pagina 100 della Parte I del «Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato» — edizione 1° aprile 1929 — di contro al nome della stazione di Strassoldo, nelle colonne 9 e 10, si dovrà sostituire il richiamo (g) col richiamo (7).

In calce alla pagina stessa trascrivere la seguente nota:

(7) Limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno. E' inoltre abilitata ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, con le norme indicate nell'avvertenza C) a pagina 5, ma senza bisogno della preventiva autorizzazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*

## Ordine di servizio N. 107

### Cambiamento di nome della stazione di Torre Cerchiara.

La stazione di Torre Cerchiara della linea Taranto-Reggio di Calabria, ha assunto la nuova denominazione di «Villapiana-Cerchiara».

Di conseguenza, nelle seguenti pubblicazioni di servizio ed in tutte le altre nelle quali si trova indicato il nome di Torre Cerchiara, si dovranno praticare le necessarie modificazioni:

*Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato* (ediz. 1° aprile 1929).

*Parte prima:*

— a pag. 103 cancellare il nome di Torre Cerchiara e le relative indicazioni;

*Parte II* — n. 29 - 17 luglio 1930.

— a pag. 111 fra nomi di Villapiana e Villa Poma inserire « Villapiana-Cerchiara » con le indicazioni esistenti per Torre Cerchiara a pag. 103.

*Parte seconda:*

— alle pagine 49 e 50 (tabelle 157 A e 157 B), modificare il nome di Torre Cerchiara in « Villapiana Cerchiara »;

— a pag. 76 cancellare il nome di Torre Cerchiara e le relative indicazioni;

— a pag. 77 fra i nomi di Villapiana e Villa Poma, inserire « Villapiana-Cerchiara/157 A - 157 B/.

*Prefazione generale all'orario generale di servizio (ediz. aprile 1930).*

— a pag. 19 fra i nomi di Villapiana e Villa Poma, inserire « Villapiana-Cerchiara » con le indicazioni esistenti a pagina 18 per Torre Cerchiara, depennando, poi, il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

*Prontuari manoscritti delle distanze in uso presso le stazioni e negli uffici di Controllo:*

Nell'indice alfabetico fra i nomi di Villapiana e Villa Poma, inserire « Villapiana-Cerchiara » con le indicazioni esistenti per Torre Cerchiara, cancellando, poi, il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni:

— a pag. 93 modificare il nome di Torre Cerchiara in « Villapiana-Cerchiara ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate. Qualora però queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio c. a., dovranno richiedere al detto Controllo, la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Villapiana-Cerchiara ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.*

## Ordine di servizio N. 108

### Cambiamento di nome della fermata di Villapiana.

La fermata di Villapiana, della linea Taranto-Reggio Calabria ha assunto la nuova denominazione di « Torre Saraceno ».

Di conseguenza nelle seguenti pubblicazioni di servizio ed in tutte le altre nelle quali si trova indicato il nome di Villapiana si dovranno praticare le necessarie modificazioni.

*Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato* - edizione 1° aprile 1929.

*Parte prima:*

— a pagina 104 fra i nomi di Torre S. Giorgio e Torretta Corana inserire:

« Torre Saraceno » con le indicazioni esistenti a pagina 111 per la stazione di Villapiana:

— a pag. 111 cancellare il nome di Villapiana e le relative indicazioni.

*Parte seconda.*

— alle pagine 49 e 50, tabelle 157 A e 157 B, modificare il nome di Villapiana in Torre-Saraceno.

— a pag. 76 fra i nomi di Torre S. Giorgio e Torretta Corana inserire « Torre Saraceno /157 A - 157 B/

— a pag. 77 depennare il nome di Villapiana e le relative indicazioni.

« Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione aprile 1930).

— a pagina 18, fra i nomi di Torre S. Giorgio e Torretta Corana inserire « Torre Saraceno », con le indicazioni esistenti per Villapiana a pagina 19, e quindi cancellare il nome di questa ultima stazione e le relative indicazioni.

*Prontuari manoscritti in uso negli uffici di Controllo e nelle stazioni:*

— nell'indice alfabetico fra i nomi di Torre S. Giorgio e Torretta Corana inserire « Torre Saraceno » con le indicazioni esistenti per Villapiana; cancellando, poi, il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni;

— a pag. 93 modificare il nome di Villapiana in « Torre Saraceno ».

Il Controllo Viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa sem-

plice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora però queste, non riceveranno e nuove scorte entro il mese di luglio 1930, dovranno richiedere al detto Controllo, la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Torre-Saraceno ».

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.*

## **Ordine di servizio N. 109**

### **Attivazione del sistema di servizio con dirigente unico sulla linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve.**

Dalle ore zero del 30 luglio 1930 sarà attivato sulla linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve il sistema di esercizio con « dirigente unico ».

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del capo Riparto Movimento.

L'ufficio del dirigente unico è situato nella stazione di Borgo S. Lorenzo ed è collegato a mezzo telefono selettivo con le seguenti stazioni, fermate ed i passaggi a livello presentati:

Ufficio dirigenti movimento Borgo S. Lorenzo:

P. L. Km. 3+610

P. L. Km. 5+471

Vicchio

P. L. Km. 11+767

Dicomano

Contea Londa

P. L. Km. 21+561

Rufina

P. L. Km. 25+930

Pontassieve



Le stazioni di Pontassieve e di Borgo S. Lorenzo continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece rette normalmente da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

Il dirigente di movimento di Borgo S. Lorenzo potrà, nei periodi che saranno stabiliti dalla Sezione Movimento, esercitare anche le attribuzioni di dirigente unico, cumulando le funzioni di dirigente unico con quelle di dirigente locale.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » edizione 1928 » di cui l'ordine di servizio N. 146 del 20 settembre 1928 nonchè dalle Norme particolari di cui la circolare gialla N. 10 dell'8 settembre 1928 con l'avvertenza che nei periodi nei quali il dirigente di Borgo S. Lorenzo, accumula le mansioni di dirigente unico e di dirigente locale non potendo portare la cuffia e rimanere costantemente in ascolto, i posti corrispondenti prima di annunciarsi al telefono con la voce dovranno dare il segnale di chiamata con l'apposita soneria.

Conservano pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti e le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 e 37 del Compartimento di Firenze.*

---

## **Circolare N. 22**

### **Quadri di classificazione del personale in vigore dal 1° luglio 1930.**

Si è proceduto alla pubblicazione di un fascicolo contenente i quadri di classificazione del personale delle ferrovie dello Stato con l'indicazione dei nuovi stipendi in vigore dal 1° luglio 1930 in base alla legge 27 giugno 1929 n. 1047.

Tale fascicolo viene allegato agli esemplari del presente numero del Bollettino che si distribuiscono agli uffici ed al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

COMUNICAZIONI

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

Legge 19 giugno 1913 n. 641, modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 dicembre 1928 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 febbraio 1926 n. 187 e dalla legge 29 dicembre 1927 n. 2685.

Dopo la comunicazione fattasi nel Bollettino n. 16 del 17 aprile 1930 la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, e tutto il 30 giugno 1930, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	INDENNITÀ DI BUONSCRITA (Art. 1 n. 1 della legge)		Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1, n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1 n. 8 della legge)		Rimborsi di tratte ad agenti (Art. 8 della legge)		Assegni finali di L. 500 cjaso. ad orfani			
	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo		
Approvate dal 1° aprile 1890 a tutto il 30 giugno 1930	331	1.875.601 02	203	554.810 79	211	146.464 —	19	18.960 —	4	798 30	560	275.000 —
Aggiungendo quelle approvate dal 1° luglio 1919 al 31 marzo 1930	1211	4.973.179 86	553	1.833.698 42	641	498.201 —	61	60.000 —	9	1.691 98	1078	538.000 —
Si ha un totale nell'esercizio 1890-1930	1602	5.751.780 88	756	1.588.479 21	852	585.665 —	80	78.960 —	13	2.457 68	1638	814.000 —

**Sulla disponibilità dell'opera di previdenza furono approvate dal comitato, dopo il 31 marzo 1930, A. VIII, le seguenti concessioni:**

**1° SUSSIDI TEMPORANEI.**

- 1 — Maria, Michele, Anna, Gaetano ed Antonio, figli dell'ex conduttore principale *Negri* Luigi (166441): L. 912 annue per 2 anni;
- 2 — Margherita, Olimpia, Maddalena, Amalia, Giovanna, figlie dell'ex conduttore *Petrosino* Carlo (166442): L. 912 annue per 3 anni;
- 3 — Michela, Maria, Giuseppa, Salvatore ed Agostina, figli dell'ex manovratore *Di Marco* Giuseppe (161518): L. 912 annue per 2 anni;
- 4 — Secondo, Giorgio, Norberto, Luigi, Leonilde, figli dell'ex manovratore *Ratis* Umberto (167674): L. 912 annue per 2 anni;
- 5 — Caterina e Giovanna, figlie dell'ex assistente M. M. *Andreotti* Giovanni (132066): L. 624 annue per 2 anni;
- 6 — Ignazio, Francesco, Calogero, Quinta, Maria, Lucia ed Ottavio, figli dell'ex deviatore *Gallo* Giovanni (154700): L. 1104 annue per 3 anni;
- 7 — Matteo, Amalia, Giuseppina, Luigi, Renato, figli dell'ex manovratore *De Chiara* Antonio (165564): L. 912 annue per 3 anni.

**2° ASSEGNI ALIMENTARI.**

- 1 — *Degli Innocenti* Maria, vedova dell'operaio di 2<sup>a</sup> categoria i. p. *Ciatti* Lamberto (174430): L. 900 annue per 2 anni;
- 2 — *Riacci* Luisa vedova *Pelamatti*, madre del defunto segretario *Pelamatti* Amedeo (235445): L. 1080 annue per 3 anni;
- 3 — *Cairo* Caterina, vedova *Orlando*, madre del defunto frenatore *Orlando* Giuseppe (199779): L. 900 annue per 3 anni;
- 4 — *Carella* Carmela, vedova del manovale *Biondi* Angelo (249180): L. 900 annue per 3 anni;
- 5 — *Redditi* Isola ved. *Corsini*, madre del defunto cantoniere *Corsini* Giuseppe (244573): L. 900 annue per 3 anni;
- 6 — *Palcari* Cornelia, sorella del defunto commesso di 1<sup>a</sup> classe *Palcari* Catone (67557): L. 1080 annue per 2 anni;

- 7 — *Campagnola* Michelina, vedova del guardamerei *Cherchi* Eduardo (258696); L. 900 annue per 3 anni.

3° RICOVERO DI ORFANI  
IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE.

- 1 — *Raffaele*, orfano del manovale *Arca* Gabriele (268549).  
2 — *Lodovico*, orfano del capo squadra cantonieri *Fiorini* Vito (136406);  
3 — *Esterina*, orfana del cantoniere *Angelucci* Arturo (236453);  
4 — *Gino*, orfano del manovale *Zeratti* Alessandro (289100);  
5 *Sergio*, orfano del capo stazione di 2<sup>a</sup> classe *Trecchi* Carlo (117324);  
6 — *Ena*, orfana dell'operaio di 2<sup>a</sup> classe *Colabruni* Erminio (133854);  
7 — *Stefano*, orfano del guardiano *Spataro* Salvatore (154167);  
8 — *Attilio*, orfano del manovale *Rizzetti* Luigi (249619);  
9 — *Michelina*, orfana del fuochista *Rosiello* Domenico (270871);  
10 — *Angelo*, orfano del manovale *Bellucci* Alberigo (246212);  
11 — *Antonio*, orfano del cantoniere *Milano* Giovanni (169182);  
12 — *Giuseppe*, orfano del deviatore *Verona* Alfio (186055);  
13 — *Giovanni*, orfano del manovale *Perfetti* Antonio (267082);  
14 — *Otello*, orfano del manovale *Raimondi* Giuseppe (250857);  
15 — *Gaetano*, orfano del manovale *Bozzi* Antonio (211795);  
16 — *Gio. Battista*, orfano del cantoniere *Tucci* Luigi (146238);  
17 — *Antonio*, orfano del manovale *Ranieri* Francesco (292996);  
18 — *Margherita*, orfana del manovale *Marasca* Valentino (286989);  
19 — *Pasquale*, orfano del manovale *Viscito* Alfonso (231064);  
20 — *Domenico*, orfano dell'acceditore *Morabito* Demetrio (152991);  
21 — *Roberto*, orfano del frenatore *Bugli* Raffaele (168849);  
22 — *Orlando*, orfano del conduttore p.le *Angeletti* Romualdo (147351);  
23 — *Luigi*, orfano del cantoniere *Caprai* Guglielmo (156334);

- 24 — *Elio*, orfano del cantoniere *Scappaticci* Vincenzo (219144);  
 25 — *Geremia*, orfano del manovale *Curci* Giuseppe (247111);  
 26 — *Giuseppe*, orfano del manovale *Brandi* Francesco (174261);  
 27 — *Francesco*, orfano del manovale *Ravvic* Antonio (285911);  
 28 — *Risa*, orfana del cantoniere *Campaner* Pietro (158380);  
 29 — *Gina*, orfana del cantoniere *Giorgi* Enrico (240254).

#### b) RICOVERO IN LUOGHI DI CURA.

- 1 — *Margherita*, orfana del caposquadra cantonieri *Cataneese* Vitaliano (76970).

#### 4° SUSSIDI STRAORDINARI.

Giusta l'art. 5 del R. Decreto Legge 7 febbraio 1926, n. 187, il Comitato dell'Opera, prese in esame le istanze pervenute da agenti esonerati o da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accondodato, nei casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno, n. 200 sussidi straordinari per complessive L. 31.550.

#### 5° REVOCHE DI CONCESSIONI GIA' PRECEDENTEMENTE APPROVATE.

- 1 — *Anna*, orfana del manovale *Rapisarda* Mario (179879) — (Vedi Bollettino n. 16 del 17 aprile 1930);  
 2 — *Lina*, orfana del verificatore *Ruscitto* Antonio (281627) — (Vedi Bollettino n. 4 del 23 gennaio 1930);  
 3 — *Alfiero*, orfano del manovale *Paolinelli* Adelio (238812) — (Vedi Bollettino n. 16 del 17 aprile 1930);  
 4 — *Gino*, orfano del Cantoniere *Giorgi* Enrico (240254) — (Vedi Bollettino n. 16 del 17 aprile 1930).

#### 6° DONAZIONI A FAVORE DELL'OPERA.

- 1 — Dal Personale Viaggiante del Compartimento di Firenze la somma di L. 200, residuo di una sottoscrizione per l'acquisto di fiori in memoria del capo personale Viaggiante di 1<sup>a</sup> classe *Fabbri* Alceste.  
 2 — Dal capo stazione titolare di S. Dalmazzo di Tenda: capo stazione di 1<sup>a</sup> classe sig. *Cuniolo* Arnaldo (80970) la somma di L. 55.50 residuata dalla raccolta fatta fra il personale per onorare con un omaggio di fiori, la salma del conduttore capo *Anfasso* Secondo del Deposito di Ventimiglia.

3 — Dal sig. *Perasso* Eugenio la somma di L. 51,20 raccolto fra gli inquilini della casa ferrovieri di Via Caboto n. 21 in Torino al fine di onorare la memoria del segretario principale sig. *Sola* Attilio e devoluta a favore dell'Opera di Previdenza per desiderio della vedova.

**7° EROGAZIONE DA PARTE DEL COMITATO PER LE ONORANZE AI FERROVIERI DELLO STATO MORTI IN GUERRA O PER CAUSA DELLA GUERRA.**

A seguito della Comunicazione fatta nel Bollettino n. 30 del 25 luglio 1929 a. VII, si porta a conoscenza del personale che, giusta deliberazione 12 marzo 1925, con la quale l'Opera di Previdenza si assume l'incarico di provvedere alla erogazione del capitale nominale di L. 35.000, donato dal Comitato per le onoranze ai ferrovieri Caduti in guerra a favore degli orfani degli agenti stabili ed in prova delle Ferrovie dello Stato, morti in guerra o per causa della guerra, il Comitato dell'Opera stessa, secondo il piano finanziario all'uopo predisposto, ha fatto luogo alla estrazione di undici assegni di L. 500 ciascuno, da sorreggiare fra gli orfani che compiono il 18° anno di età fra il 1° luglio 1929 ed il 30 giugno 1930.

Gli orfani che si trovavano nelle condizioni di poter concorrere alla estrazione in parola, erano i seguenti:

- 1 — *Arbasi* Zelinda;
- 2 — *Brilli* Libero;
- 3 — *Carini* Salvatore;
- 4 — *Ceccuzzi* Quintovello;
- 5 — *Ciccolella* Vincenzo;
- 6 — *Ciofi* Mario;
- 7 — *Crispino* Luisa;
- 8 — *Cugini* Giovanna;
- 9 — *Cugini* Filomena;
- 10 — *Durante* Giuseppe;
- 11 — *Girelli* Maria;
- 12 — *Gribaudo* Giovanna;
- 13 — *Merlo-Pich* Luigi;
- 14 — *Palombi* Celsò;
- 15 — *Penuti* Alfredo;
- 16 — *Prunelli* Carlo Felice;
- 17 — *Ricceri* Matilde;
- 18 — *Roma* Francesco;
- 19 — *Romani* Amos;
- 20 — *Romano* Santa;
- 21 — *Rossi* Gabriella;

- 22 — *Venturi* Tosca;  
 23 — *Vignali* Mario;  
 24 — *Zambrini* Sergio;  
 25 — *Zampini* Maria;  
 26 — *Zoppi* Maria Luisa.

L'estrazione favorì gli orfani:

- 1 — *Ciofi* Mario fu Savatore di Roma;
  - 2 — *Venturi* Tosca fu Amleto di Bologna;
  - 3 — *Zambrini* Sergio fu Alfredo di Firenze;
  - 4 — *Ciccolella* Vinc. fu Giacomo di Cessaldo (Teviso);
  - 5 — *Gribaudo* Giovanna fu Pietro di Torino;
  - 6 — *Cugini* Giovanna fu Eugenio di Verona;
  - 7 — *Carini* Salvatore fu Roberto di Palermo;
  - 8 — *Zoppi* Maria Luisa fu Vittorio di Firenze;
  - 9 — *Romano* Santa fu Vincenzo di Messina;
  - 10 — *Palombi* Cleso fu Attilio di Tivoli;
  - 11 — *Brilli* Libero fu Eugenio di Pisa,
- ai quali è già stato effettuato il pagamento della somma dovuta.

### Esclusioni dalle gare

Con decreto N. 19566 in data 6 giugno 1930 del Ministero della Guerra, è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato la Ditta Mazzola e Mazzacane, fornitrice di olio di lino cotto, ecc., in persona di Mazzacane Saverio di Nicola e Mazzola Vittorio di Edoardo, domiciliata a Taranto via Federico di Palma. n. 36-38.

Con decreto N.20107 in data 6 giugno 1930 del Ministero della Guerra il Sig. Amadio Nino di Filippo commerciante, già domiciliato a Torino Via Giacinto Pacchiotti, n. 33, ed ora presso Francesco Amadio in Spezia Viale Savoia n. 26, è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

*Il Direttore Generale*  
 ODDONE.





COM

La

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sette cesoie a coltelli circolari per il taglio di lamiera di ferro da mm. 4	A. C.	30 luglio 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. 3° Sez. 9° Firenze Viale Princ. Margherita, 52 A.
Otto trapani veloci radiali per fori fino a mm. 15 di diametro	A. C.	30 luglio 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio III - Sez. 9° Viale Princ. Margherita N. 52 A. Firenze
Esecuzione del 3° lotto di lavori di terra, muratura, trasporto e posa in opera di tubi e pezzi speciali, occorrenti per l'impianto di un acquedotto in servizio della stazione di Civitavecchia mediante derivazione da alcune sorgenti situate nei territori di Manziana e di Cerveteri.	L. P.	Ore 11 4 agosto 1930	1.500.000	Sezione Lavori Roma Nord
Fornitura e posa in opera di una pensilina metallica per il marciapiede adiacente al fabbricato viaggiatori della stazione di Borgo S. Lorenzo della linea Firenze-Faenza	L. P.	Ore 12 7 agosto 1930	48.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Trasporto del servizio merci a P. V. della stazione di Venezia S. Lucia al Molo di Levante di Venezia Marittima	L. P.	Ore 12 4 agosto 1930	1.025.000	Sezione Lavori Venezia
Esecuzione delle opere di terra e murarie occorrenti per impiantare una piattaforma da m. 21,50 nel deposito locomotive di Venezia Marittima	L. P.	Ore 12 4 agosto 1930	140.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura e carico su vagoni di circa 18.000 mc. di pietrisco occorrente per il risanamento della massicciata dei binari fra la fermata di Fontana Fredda e la stazione di Lancenigo della linea Mestre-Udine	L. P.	Ore 12 4 agosto 1930	—	Sezione Lavori Venezia
Vendita di materiali ricavati dalla demolizione di copertura di fabbricati nelle officine di Verona P. Vescovo	L. P.	Ore 12 30 luglio 1930	40.000	Sezione Lavori Verona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	Licitazione privata Trattativa privata L. P. / T. P.	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Creatori, madreviti e mandrini.	T. P.	28-7-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
N.	80.000	Tessere in pelle di color mar- rone	L. P.	29-7-1930	Id. Sez. 5ª
-	-	Piastrine ordinarie di stringi- mento	L. P.	29-7-1930	Id. Sez. 6ª
-	-	Ganasce, p'astre e piastrori di armam. di marche diverse	L. P.	29-7-1930	Id. Sez. 6ª
-	-	Isolatori in porcellana per lo- com. elettr.	T. P.	31-7-1930	Id. Sez. 8ª
N	1.550	Cuscinetti di gronzo tipo A . .	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 7ª
N.	4.390	Slitte di bronzo e N. 790 spes- sori mobili	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 7ª
-	-	Rubinetti e tappi in acciaio fu- so per carri serbatoi	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 7ª
N.	350	Bobine per statori dei motori di trazione	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 7ª
Kg	10.000	Piombo in tubi . . . . .	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	287	Elementi surriscaldatori . .	L. P.	5-8-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
N.	1	Motore elettrico trifase . .	T. P.	11-8-1930	Id. Sez. 7ª
ml	10.000	Pegamoide per rivestimento	L. P.	16-8-1930	Id. Sez. 5 A
ml.	15.000	Nastro di amianto puro . .	T. P.	18-8-1930	Id. Sez. 8ª
—	—	Pezzi di ricambio diversi per la timoneria dei freni	L. P.	19-8-1930	Id. Sez. 7ª
N.	1.575	Cilindri cavi grezzi . . . .	L. P.	19-8-1930	Id. Sez. 7ª
Kg.	4.000	Cartone isolante (amiantite)	L. P.	23-8-1930	Id. Sez. 8ª
—	—	Pezzi di ricambio per I. E. C.	L. P.	30-8-1930	Id. Sez. 7ª
ml.	60.000	Stoffa di lana per bandiere di segnalamento	L. P.	13-9-1930	Id. Sez. 5A

Il Direttore Generale  
ODDONE.





MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



## INDICE

**PARTE PRIMA — Leggi e decreti:**

23 giugno 1930 — Regio Decreto. Nomine e riconferme in carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 169

**PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

<i>Comunicato</i> — Concorso interno per n. 12 posti di capo deposito di 3ª classe	»	323
<i>Ordine di servizio</i> N. 110 — Introiti estranei al traffico	»	324
<i>Ordine di servizio</i> N. 111 — Passaggio del troneo di linea Ventimiglia-Piena alle dipendenze della Sezione Lavori di Genova	»	<i>ivi</i>
<i>Ordine di servizio</i> N. 112 — Estensione del servizio cumulativo viaggiatori e bagagli a Stazioni dal troneo Avigliano Città-Acerenza delle ferrovie Calabro-Lucane	»	325
<i>Ordine di servizio</i> N. 113 — Ammissione al servizio cumulativo viaggiatori e bagagli e di corrispondenza merci della stazione di Morano Calabro delle ferrovie Calabro-Lucane	»	330
<i>Ordine di servizio</i> N. 114 — Apertura all'esercizio della fermata di Gateo a Mare	»	336
<i>Ordine di servizio</i> N. 115 — Servizio doganale. Bollette di legittimazione	»	339
<i>Ordine di servizio</i> N. 116 — Manutenzione ed esercizio degli impianti centrali di riscaldamento	»	<i>ivi</i>
<i>Circolare</i> N. 23 — Radiazione dal parco F. S. di tre carri coperti refrigeranti di proprietà privata	»	341

**PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:****Comunicazioni:**

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 201




REGIO DECRETO 23 giugno 1930. *Nomine e riconferme in carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;  
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244;  
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321;  
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1049;  
Udito il Consiglio dei Ministri;  
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;  
Abbiamo decretato e decretiamo:



#### Art. 1.

E' nominato consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 punto b) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1930, il gr. uff. ing. Filippo Brancucci, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato.

#### Art. 2.

E' riconfermato nella carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 punto b) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1930, il sig. gr. uff. ing. Felice Fiori, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato.

#### Art. 3.

Sono riconfermati nella carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 punto c)

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* dell'11 luglio 1930, n. 161.



del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1930, i signori:

gr. uff. dott. Ettore Cambi, ispettore generale di ragioneria, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

gr. uff. avv. Angelo Paoletti, sostituto avvocato generale erariale, in rappresentanza dell'Avvocatura erariale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma ,addì 23 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

**Comunicato.**

**Concorso interno per n. 12 posti di capo deposito di  
3<sup>a</sup> classe autorizzato col D. M. n. 1800 del 25 feb-  
braio 1930.**

**GRADUATORIA DI MERITO DEGLI IDONEI**  
(Approvata con D. M. 8.7.30, n. 96)

N.	Matricola	Cognome e Nome	Qualifica	Residenza
1	187503	Scavino Giovanni	Macchinista (T. V. T. E.)	Novi S. B.
2	167938	Limone Antonio .	Macchinista	Sassari
3	177691	Panigone Ercole	Macchinista (T. V. T. E.)	Novi S. B.
4	247858	Ferrucci Giuseppe	Id.	Livorno
5	226067	De Caroli Federico	Macchinista	Gorizia
6	235155	Aud'sio Giacomo .	Macchinista (T. V. T. E.)	Bussoleno
7	187526	Baretta Romano .	Id.	Campasso
8	200210	Placanica Antonino	Macchinista	Reggio C.
9	216736	Maestrelli Ruffo .	Id.	Pontremoli
10	265882	Centuori Giuseppe	Id.	Cassino
11	179056	Crcstella Dante .	Id.	Treviso
12	181846	Spinelli Matteo .	Id.	Reggio C.
13	179019	Todesco Ruggero .	Id.	Padova
14	226121	Rizzi Antonio .	Id.	Foggia

## **Ordine di servizio N. 110**

### **Introiti estranei al traffico.**

A decorrere dal 1° agosto 1930 le disposizioni contenute nei primi quattro comma del punto 2° dell'O. S. n. 207/1929, sono annullate e sostituite dalle seguenti:

I tagliandi C. dei mod. R. 109 appoggiati alle stazioni, dovranno essere inviati, dagli uffici emittenti, alla Sezione Contabilità Prodotti nei termini e con le modalità stabilite dall'ultimo capoverso del primo titolo dell'O. S. n. 137/1924.

Gli uffici emittenti, nello stesso giorno dell'invio dei tagliandi A e B alle stazioni che debbono eseguire l'incasso, e limitatamente ai mod. R. 109 d'importo superiore alle lire 200, segnaleranno l'invio stesso alle Sezioni Movimento e Traffico nella cui giurisdizione si trovano le stazioni anzidette, usando a tale scopo apposito elenco poligrafato o a stampa nel quale dovranno indicarsi tutti gli estremi (serie, numero e data dell'O. l.; importo causale dell'introito; ditta debitrice) riguardanti i singoli introiti da eseguire. Detto elenco deve esser redatto per stazione e quindi l'invio di più moduli R. 109 potrà esser segnalato con un solo elenco solo quando essi interessino una medesima stazione.

Gli uffici emittenti segnaleranno pure alle Sezioni Movimento e Traffico competenti, i mod. R. 109 eventualmente annullati, nonchè quelli pei quali la riscossione debba essere eseguita da una località diversa da quella indicata in origine.

---

## **Ordine di servizio N. 111**

### **Passaggio del tronco di linea Ventimiglia-Piena alle dipendenze della Sezione Lavori di Genova.**

A modificazione dell'ordine di servizio N. 161 del 18 ottobre 1928, si stabilisce che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente ordine di servizio sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato, il tratto di linea Ventimiglia (esclusa)-Piena (confine francese) passi, per quanto riguarda il Servizio Lavori e Costruzioni, dalla dipendenza della Sezione Lavori di Torino Sud a quella della Sezione Lavori di Genova, venendo aggregato al Riparto Lavori di Ventimiglia.

## Ordine di servizio N. 112

### Estensione del servizio cumulativo viaggiatori e bagagli a stazioni del tronco Avigliano Città-Acerenza delle ferrovie Calabro Lucane.

1. — A datare dal giorno 1° agosto 1930 le stazioni di Acerenza e Pietragalla F. C. L. appartenenti al tronco Avigliano Città-Acerenza delle Ferrovie Calabro-Lucane sono ammesse al servizio cumulativo viaggiatori e bagagli da e per tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato alle condizioni previste dall'Ordine di Servizio N. 78-1930.

2. — Le quote spettanti alle Ferrovie Calabro-Lucane per i trasporti a tariffa ordinaria dei viaggiatori risultano dal prospetto Alleg. A al presente Ordine di Servizio, mentre quelle relative ai trasporti a tariffa ridotta risultano dal prospetto Alleg. B.

3. — I prezzi da riscuotersi per i trasporti di bagagli per conto delle Ferrovie Calabro-Lucane risultano dal prospetto Alleg. C al presente Ordine di Servizio tanto per i trasporti a tariffa ordinaria, quanto per quelli a tariffa ridotta.

In relazione a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio ed in base alle indicazioni risultanti dagli allegati dovranno esser fatte le seguenti aggiunte nel « Prontuario dei Servizi Cumulativi con le Ferrovie Concesse - Trasporti dei viaggiatori » (edizione 1° gennaio 1930):

— alle pagine 11 e 25, nell'elenco alfabetico delle stazioni, inserire nelle sedi opportune i nomi delle stazioni di Acerenza e Pietragalla F. C. L., seguiti nella seconda e quarta colonna dalle indicazioni delle pagine 115 e 117;

— alle pagine 115 e 117 completare opportunamente il prospetto 10) con le indicazioni risultanti dagli allegati A e B al presente Ordine di Servizio.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione dicembre 1925), alle pagine 22 e 25 si dovrà inserire, nella sede opportuna, i nomi delle stazioni di Acerenza e Pietragalla F. C. L. con l'indicazione:

« /V/B/M/703 ».

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 112

**Quote unitarie da riscuotere per conto delle Ferrovie Calabro-Lucane  
per i trasporti a tariffa ordinaria delle persone**

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri.	CORSA SEMPLICE										Andata e RITORNO	Custodi e ttrici conduttori locomotive 3 <sup>a</sup> classe
			Adulti			Ragazzi dai 3 ai 7 anni								
			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Acerenza . . . . .	Avigliano Basilicata	20	6.10	6.10	3.70	3.10	3.10	1.90	10.90	10.90	6.40	—	—	
Pietragalla F. C. L.	,	10	3.10	3.10	1.90	1.60	1.60	1—	5.50	5.50	3.80	—	—	

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 112

Il servizio cumulativo è ammesso nei trasporti in base a tutte le concessioni ed al regolamento per i trasporti militari.

Esistendo sulla linea Avigliano città-Acerenza due sole classi (1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>) anziché tre, i biglietti di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> cl., rilasciati dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato, valgono per la 1<sup>a</sup> classe sulla linea secondaria, e quelli di 3<sup>a</sup> per la classe corrispondente. Per facilitare alle stazioni delle Ferrovie dello Stato la determinazione dei prezzi dei biglietti in servizio cumulativo, sono state indicate nel seguente prospetto le quote per tre classi, in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della secondaria e cioè: per la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> classe la quota della 1<sup>a</sup> classe della secondaria, e per la 3<sup>a</sup> classe quella della 3<sup>a</sup>.

I biglietti distribuiti dalle stazioni della secondaria devono portare anche l'indicazione della classe da occuparsi sulle Ferrovie dello Stato, secondo la richiesta fatta dal viaggiatore ed il prezzo pagato.

Ragazzi: per i viaggi dei ragazzi fra 3 e 7 anni, aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti arrotondata ai 10 centesimi superiori.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 30 %			Tariffa ridotta del 70 %			Operai e braccianti in comitiva Cono. XI 3 <sup>a</sup> classe
			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Acerenza . . . . .	Avigliano Basilicata	20	6	6	2.50	6.10	6.10	8.30	3.50	3.50	1.70	2.50
Pietragalla F. C. L.	»	10	3	3	1.50	3.10	3.10	1.90	2	2	1.10	1.50

## Servizio cumulativo con

### Prezzi da riscuotersi per

Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni della

VARIE CATEGORIE

- CLASSE** I: Bagagli (cose d'uso personale).  
 > II: Merci trasportate come bagaglio.  
 > III: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) sciolti; Velocimani sciolti.  
 > IV: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) in casse o gabbie; Velocimani  
 > V: Motocicli senza carrozzino.  
 > VI: Motocicli con carrozzino (motocarrozette).  
 > VII: Carrozine per bambini, Carrozze per persone impedito,  
 > VIII: Cani, Gatti e Scimmie.  
 > IX: Effetti personali delle Compagnie Teatrali ed assimilate (Con  
 > X: Campionari.

Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento per tra

STAZIONI	TRANSITO	CHILOMETRI	Prezzi della Classe I (compresi tutti gli aumenti) da per chilogr.										
			10	20	30	40	50	60	70	80			
Acerenza . . . . .	Avigliano Basilicata	20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Pietragalla F. C. L.	>	10	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20

Tassa minima per spedizione L. 2,20.

- (1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
  - (2) Al prodotto della moltiplicazione, dei prezzi di trasporto per il peso, o per il numero presentasse una frazione di 10 centesimi si arrotonda ai 10 centesimi superiori.
  - (3) I gatti e le scimmie vengono tassati con i prezzi esposti per la classe VII superiore.
  - (4) Il prodotto della moltiplicazione dei prezzi di trasporto per il peso della spedizione, superiore. Al prezzo così arrotondato si aggiunge l'aumento del 400 % e si procede quindi ai 10 centesimi immediatamente superiori, se la somma è inferiore a Lire 20; ai 50 centesimi immediatamente superiori, se la somma è superiore a Lire 20, e inf alla lira immediatamente superiore, se la somma è superiore a Lire 100.
- Naturalmente non si addivene agli arrotondamenti: di cui sopra se, tenuto conto dei sioni di per se stesse uguali a 10 o 50 centesimi.

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 112

# Le Ferrovie Calabro-Lucane

## trasporti del bagagli

Rete dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa.

### DI TRASPORTI

in casse o gabbie.

Carrozze a lettiga, Uccelli in gabbie.

Concessione speciale IX) e bagaglio degli emigranti (Concessione speciale X).

trasporti militari.

Scuotere			Basi di Tariffa delle Classi								Concessione Speciale A. Tariffa Militare sog- getta a bollo.		Concessione speciale B. Tariffa Militare eson- erata da bollo.			
			I. II. V. VI. X.		III. IV.		VII		VIII						IX	
			Prezzo per tonn.		Prezzo per macchina		Prezzo per tonn.		Prezzo per capo						Effetti   Attrezzi	
90	100	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
2.50	2.75	5	—	0.160	0.240	7.50	0.260	5.432	5	—	4.640	4.524				
2.20	2.20	2.50		0.080	0.120	3.750	0.130	2.716	2.50		2.328	2.262				

dei capi della spedizione si aggiunge l'aumento del 450 % e qualora la somma complessiva

si arrotonda, ove risulti una frazione di 10 centesimi di lira, alla decina immediatamente ad un secondo arrotondamento della somma complessiva nel modo seguente:

inferiori a Lire 100;

superiori di 100 e 20 lire surindicati, la somma complessiva risulta in lire pari o presenta fra-





— nella Prefazione Generale all'orario generale di servizio (edizione dicembre 1925) inserire a pagina 25 nell'elenco delle località di ferrovie, tramvie ecc. alla sede opportuna la indicazione:

**Morano Calabro/V/B/M/696/.**

Nel prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie Concesse - Trasporto dei viaggiatori (edizione 1° gennaio 1930) si dovranno apportare le seguenti modificazioni:

→ a pag. 6 progressivo 12 correggere il comma *b*) modificando l'indicazione del tronco Spezzano Albanese-Castrovillari in « Spezzano Albanese-Morano Calabro »;

— a pag. 23, nell'elenco alfabetico, inserire alla sede opportuna il nome della stazione di Morano Calabro seguito nella seconda e quarta colonna dalle indicazioni delle pagine 114 e 116;

— alle pagine 114 e 116 nell'elenco delle linee appartenenti alle Ferrovie Calabro-Lucane modificare l'indicazione della linea Spezzano Albanese-Castrovillari in quella « Spezzano Albanese-Morano Calabro »;

— nelle medesime pagine modificare analogamente l'intestazione dei prospetti N. 2 completando poi i prospetti stessi con le indicazioni risultanti dagli allegati *A* e *B* al presente Ordine di Servizio.

Nel Fascicolo « Istruzioni e tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo italiano » si dovrà:

— nell'allegato *A* a pagina 12 al progressivo 25 correggere il comma *f*) modificando l'indicazione della linea Spezzano Albanese-Castrovillari in quella « Spezzano Albanese-Morano Calabro ».

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 113

**Quote unitarie da riscuotere per conto delle Ferrovie Calabro-Lucane  
per i trasporti a tariffa ordinaria delle persone**

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE										ANDATA			Custodi il bestiame e conduttori locomotive
			Adulti					Ragazzi dai 3 ai 7 anni					RIORNO			
			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18				
Morano Calabro	Spezzano Albanese	42	12.80	12.80	7.70	6.40	6.40	3.90	22.80	22.80	13.10	—				

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 113

Il servizio cumulativo è ammesso nei trasporti in base a tutte le concessioni ed al regolamento per i trasporti militari.

Esistendo sul tronco Spezzano Albanese-Morano Calabro due sole classi: (1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>) anziché tre, i biglietti di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> cl., ribascati dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato, valgono per la 1<sup>a</sup> cl. sulla linea secondaria, e quelli di 3<sup>a</sup> per la classe corrispondente. Per facilitare alle stazioni delle Ferrovie dello Stato la determinazione dei prezzi dei biglietti in servizio cumulativo, sono state indicate nel seguente prospetto le quote per tre classi, in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della secondaria e cioè: per la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> classe la quota della 1<sup>a</sup> classe della secondaria, e per la 3<sup>a</sup> classe quella della 3<sup>a</sup>.

I biglietti distribuiti dalle stazioni della secondaria devono portare anche l'indicazione della classe da occuparsi sulle Ferrovie dello Stato, secondo la richiesta fatta dal viaggiatore ed il prezzo pagato.

Ragazzi: per i viaggi dei ragazzi: fra 3 e 7 anni, aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti arrotondata ai 10 centesimi superiori.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 30 %			Tariffa ridotta del 70 %			Operai e braccianti in cerniva Conc. XI	3 <sup>a</sup> classe
			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Morano Calabro	Spezzano Albanese	42	11.50	11.50	5.20	12.80	12.80	6.70	7.30	7.30	3.10		5.20

## Servizio cumulativo con

### Prezzi da riscuotersi per

Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni del

### VARIE CATEGORIE

CLASSE	I: Bagagli (cose d'uso personale).
»	II: Merci trasportate come bagaglio.
»	III: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) sciolti: Velocimani
»	IV: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) in casse o gabbie;
»	V: Motocicli senza carrozzino.
»	VI: Motocicli con carrozzino (motocarrozette).
»	VII: Carrozze per bambini, carrozzelle per persone impe
»	VIII: Cani, gatti e scimmie.
»	IX: Effetti personali delle Compagnie Teatrali ed assimi
»	X: Campionari.

Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento per tra

STAZIONI	TRANSITO	CHILOMETRI	Prezzi della Classe I							
			(compresi tutti gli aumenti) da ri per chilogr.							
			10	20	30	40	50	60	70	80
Morano Calabro	Spezzano Albanese	42	2.20	2.20	2.20	2.40	2.90	3.50	4.10	4.70

Tassa minima per spedizione L. 2,20.

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

(2) Al prodotto della moltiplicazione dei prezzi di trasporto per il peso, o per il numero presentasse una frazione di 10 centesimi si arrotonda ai 10 centesimi superiori.

(3) I gatti e le scimmie vengono tassati con i prezzi esposti per la classe VII.

(4) Il prodotto della moltiplicazione dei prezzi di trasporto per il peso della spedizione superiore. Al prezzo così arrotondato si aggiunge l'aumento del 400 % e si procede quindi ai 10 centesimi immediatamente superiori, se la somma è inferiore a Lire 20; ai 50 centesimi immediatamente superiori, se la somma è superiore a Lire 20, e inf alla lira immediatamente superiore, se la somma è superiore a Lire 100.

Naturalmente non si addivene agli arrotondamenti di cui sopra se, tenuto conto dei milioni di per se stesse uguali a 10 o 50 centesimi.

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 118

# le Ferrovie Calabro-Lucane

## trasporti del Bagagli

la Rete dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa

### DI TRASPORTI

sciolti.

Velocimani in casse o gabbie.

dite, carrozzelle a lettiga, uccelli in gabbie.

late (Conc. speciale IX), e bagaglio degli emigranti (Conc. speciale X).

sporti militari.

scutotere		Basi di Tariffa delle Classi								Concessione Speciale A. Tariffa militare sog- a bolle.	Concessione Speciale B. Tariffa Militare con- te di bolle.			
		I.II.V.VI.X.		III. IV.		VII		VIII				IX		
		Prezzo per tonn.		Prezzo per macchina		Prezzo per tonn.		Prezzo per capo				Effetti   Attrezzi		
90	100	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)	(2)	(3)	Prezzo per tonn.		Prezzo per tonn.			
		(1)	(2)	(2)	(1)	(2)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(2)	(1)	(4)
5.20	5.80	10.50	0.338	0.504	15.750	0.546	11.407	10.50	9.757	9.500				

dei capi della spedizione si aggiunge l'aumento del 450 % e qualora la somma complessiva

si arrotonda, ove risulti una frazione di 10 centesimi di lira, alla diecina immediatamente ad un secondo arrotondamento della somma complessiva nel modo seguente:

eriose a Lire 100;

limiti di 100 e 20 lire suindicati, la somma complessiva risulta in lire pari o presenta fra-

## Ordine di servizio N. 114

### Apertura all'esercizio della fermata di Gatteo a Mare.

Dal giorno 15 giugno 1930 è stata aperta all'esercizio, sulla linea Ferrara-Rimini, alla progressiva Km. 105+904,58, a sinistra (lato mare) della linea stessa, la fermata di Gatteo a Mare situata fra le stazioni di Cesenatico e Rimini Bellaria, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 4+675,55 e Km. 3+263,37.

La predetta fermata è dotata di un fabbricato viaggiatori ad un solo piano, di fabbricato cessi e di un marciapiedi della lunghezza di metri 100.

Non è provvista di segnali fissi e pertanto alla protezione dei treni deve provvedere il personale di scorta.

La su citata fermata, esercita a mezzo di assunto, fa servizio soltanto per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno ed è abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e cani con le modalità di cui all'art. 31 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » — edizione luglio 1926 — ed all'art. 24 § 1 delle « Norme per il servizio della gestione Bagagli » ediz. 1° luglio 1929.

I biglietti in distribuzione alla detta fermata sono quelli indicati nell'allegato A al presente ordine di servizio.

Della registrazione e della contabilità dei biglietti ecc. nonchè del versamento degli importi relativi rimane incaricata la stazione di Cesenatico.

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » — ediz. aprile 1930 —, nelle parti I e II del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929) e nei Prontuari manoscritti delle distanze, in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovranno praticare le aggiunte indicate nell'allegato B al presente ordine di servizio.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9.*

## ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 114

D. Gatteo a Mare alle stazioni sottoindicate o viceversa	Biglietti di corsa semplice		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Rimini . . . . .	9.10	6.50	4.20
Rimini Viserba . . . . .	7.10	5.20	3 —
Rimini Torre Pedrera . . . . .	5.80	4.20	2.40
Rimini Igea Marina . . . . .	3.50	2.50	1.70
Rimini Bellaria . . . . .	2.50	1.90	1.40
Cesenatico . . . . .	3 —	2.20	1.60
Cervia . . . . .	7.10	5.20	3 —
Savio . . . . .	10.40	7.80	4.70
Classe . . . . .	14.60	10.30	6.80
Ravenna . . . . .	16.80	11.70	7.30

## ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 114

Nella « Prefazione Generale all'Ordine Generale di Servizio » si dovrà:

— a pagina 11, fra i nomi di Garlasco e Gattinara inserire: Gatteo a Mare (1) LB/B/73

— a pag. 19 alla nota (1) dopo il nome di Bagni di Caldiero, inserire « Gatteo a Mare ».

Nella parte 1-a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929) » si dovrà:

— a pagina 46, fra i nomi di Garlasco e Gattinara inserire:

Gatteo a Mare (8) (Casa Cantoniera) Ferrara-Ravenna-Rimini/Bologna/1° Bologna/3° Rimini/Forlì/V<sup>(1)</sup>/B<sup>(1)</sup>/—/—/—/—/—/—/—/—/—/—/

ed in calce alla pagina stessa riportare la seguente annotazione:

« (8) Aperta all'esercizio per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre ».



Nella parte II — Tabelle polimetriche — del Prontuario suddetto si dovrà:

— a pagina 28 nella Tabella (105) fra i nomi di Cesenatico e Rimini-Bellaria, inserire il nome di Gatteo a Mare, seguito dal dischetto nero, con le seguenti distanze dalle stazioni e fermate della linea:

Ferrara	Km. 107	Savio	Km. 20
Gaibanella	» 97	Cervia	» 13
Montesanto	» 90	Cesenatico	» 5
Portomaggiore	» 83	Rimini Bellaria	» 4
Argenta	» 73	Rimini Igea M.	» 6
S. Biagio	» 70	Rimini Torre Pedr.	» 10
Lavezzola	» 66	Rimini Viserba	» 13
Voltana	» 60	Rimini	» 17
Alfonsine	» 52	Conselice	» 73
Glorie	» 47	S. Patrizio	» 75
Mezzano	» 44	Massalombarda	» 71
Ravenna	» 34	S. Agata sul Sant.	» 68
Classe	» 29	Lugo	» 62

— a pagina 65 fra i nomi di Garlasco e Gattinara, inserire: Gatteo a Mare ● /105/

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— a pagina 64 fra i nomi di Cesenatico e Rimini Bellaria inserire:

« Gatteo a Mare (Casa Cantoniera) » e di contro al nome, esporre la distanza ed il relativo instradamento, procedendo secondo quanto appresso:

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Ferrara-Ravenna-Rimini e Lavezzola-Lugo, la distanza deve essere rilevata dalla tabella 105 a pag. 28 della parte II del Prontuario generale, già modificata come sopra è detto.

Per tutti gli altri prontuari la distanza deve essere formata aggiungendo Km. 34 a quella indicata per Ravenna, Km. 107 a quella indicata per Ferrara, Km. 3 a quella indicata per Rimini Bellaria e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal N. 71 se avrà servito di base la distanza indicata per Ferrara, dal N. 126 se avrà servito di base la distanza indicata per Ravenna.

All'indice, alla propria sede, aggiungere:

« Gatteo a Mare (Casa Cantoniera) » con il numero della pagina ed il numero progressivo.

## Ordine di servizio N. 115

### Servizio doganale. - Bollette di legittimazione.

Con riferimento all'O. S. n. 86, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 giugno 1928, si richiama ancora una volta l'attenzione delle stazioni all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 189 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie », perchè, nell'accettare i trasporti di alcool, di bevande alcoliche e di altri prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, provvedano ad annullare le relative bollette di legittimazione che li scortano, mediante l'applicazione del timbro di stazione e l'indicazione del numero di spedizione.

Si rammenta che in caso di omissione da parte delle stazioni di partenza, dovranno provvedervi le stazioni di arrivo, come è detto nel citato articolo 189.

Si avverte che verranno adottati severi provvedimenti disciplinari a carico del personale inadempiente alle citate disposizioni.

*Distribuito agli agenti delle classi 1. 2. 3. 5, 6, 8, 9 e 15.*

## Ordine di servizio N. 116

### Manutenzione ed esercizio degli impianti centrali di riscaldamento.

L'art. 4 dell'ordine di servizio N. 136 del 1923 viene modificato come appresso:

« CANONI. — Gli agenti dell'Amministrazione che abitano in alloggi muniti di impianti centrali di riscaldamento, « gli estranei e le altre Amministrazioni pubbliche che usufruiscono, per uso alloggio, uffici, ecc., di locali muniti di impianti di riscaldamento centrale, dovranno servirsi del detto « riscaldamento, per il quale saranno tenuti a pagare un canone annuo che sarà stabilito anno per anno, dopo ultimato « il periodo di riscaldamento, dal Comitato di Esercizio in



« base agli elementi che saranno forniti dagli uffici che hanno  
« l'esercizio e la manutenzione di detti impianti, come agli  
« articoli precedenti.

« La base per stabilire il canone sarà il costo giornaliero  
« a metro cubo di ambiente riscaldato, dell'esercizio dell'im-  
« pianto, compresi gli interessi e l'ammortamento del ca-  
« pitale impiegato per l'impianto stesso: il canone per ogni  
« utente sarà dato dal prodotto della base per il numero dei  
« metri cubi riscaldati e per il numero dei giorni di funziona-  
« mento dell'impianto.

« Questo canone dovrà essere addebitato integralmente nel-  
« la misura sopra indicata alle Amministrazioni pubbliche e  
« agli estranei; sarà invece ridotto di regola ad un terzo per  
« gli agenti dell'Amministrazione, quando l'impianto serve  
« contemporaneamente anche per il riscaldamento di uffici, sale  
« d'aspetto, ecc., con servizio continuativo; mentre, se l'implan-  
« to non è in queste ultime condizioni, il canone verrà adde-  
« bitato integralmente anche agli agenti dell'Amministra-  
« zione.

« Però, agli agenti contemplati nell'art. 33 e nell'ultimo  
« comma dell'art. 34 delle disposizioni sulle competenze ac-  
« cessorie, che sono tenuti ad alloggiare in locali che l'Ammi-  
« nistrazione mette a loro disposizione, il canone per l'uso del-  
« l'impianto del riscaldamento centrale dovrà, in qualunque  
« caso, essere ridotto ad un terzo.

« In nessun caso è ammessa la facoltà di rinunzia all'uso  
« dell'impianto centrale di riscaldamento.

« Per i concessionari dei caffè-ristoratori o di altri esercizi  
« nelle stazioni dovrà essere fissato contrattualmente un canone  
« a forfait.

« Le disposizioni di cui al presente articolo avranno effetto  
« per le altre Amministrazioni pubbliche e per gli estranei  
« dalla data di scadenza dei contratti in corso, per gli agenti  
« dell'Amministrazione entro tre mesi dalla data del presente  
« ordine di servizio ».

**Circolare N. 23****Radiazione dal parco F. S. di tre carri coperti refrigeranti di proprietà privata.**

Su richiesta del Consorzio Burro-Gorgonzola-Uova di Chiasso, è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli dei 3 carri coperti refrigeranti Hg 919003, 919004 e 919005.

Detti carri dovranno essere cancellati a pag. 152 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inseriti nel parco F. S. (edizione 1925).

*Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

*Il Direttore Generale*  
**ODDONE.**







## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 pressa idraulica orizzontale adatta per calettamento e scalettamento degli assi e collettori degli indotti dei motori elettrici a corrente continua, destinata al deposito T. E. di Napoli Camp. Eleggredi	Appalto concorso	10 agosto 1930	—	Ufficio 2° - Sez. 8° Servizio Materiale e Trazione Firenze
Una ribaditrice pneumatica a pressione, (completa della relativa sospensione) per ribadire chiodi fino al diametro di m/m. 25 al quadro di base ed alla bocca porta di un forno di locomotive, destinata alle Officine di Verona.	T. P.	20 agosto 1930	—	Uff. 3° - Sez. 9° Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A.
Quattro pulitrici a doppia spazzola per metalli, azionate direttamente da motore elettrico, destinate: due alla officina di Firenze e due alla officina di Voghera	A. C.	12 agosto 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. 3° - Sez. 9° Firenze Viale Principessa Margherita 52-A.
Sistemazione della copertura della sottostazione di Sangone	L. P.	Ore 12 5 agosto 1930	40 000	Uff. Elettrificazione Torino




LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di mc. 23.500 di pietrisco occorrente per la sistemazione della massicciata di alcuni tratti continui dei binari di corsa fra le stazioni di Barbariga e Marano	L. P.	Ore 12 11 agosto 1930	—	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione della massicciata e alzamento fino a venti centimetri dei binari di corsa dei tratti compresi fra la fermata di Barbariga e la stazione di Marano	L. P.	Ore 12 11 agosto 1930	175.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura e posa in opera di sette nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti ai Km. 27+615; 30+473; 33+953; 39+545; 39+878; 40+696 e 48+261 della linea Parma-Pontremoli	L. P.	Ore 12 8 agosto 1930	910.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione del piazzale esterno della stazione di Genova	L. P.	Ore 12 11 agosto 1930	85.000	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - T. P. - Trattativa privata privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N	5.000	Carrucole di legno ad 1 ruota .	L. P.	5-8-1930	Servizio Approvvigionamenti (Sez. 5ª)
N.	190	Deviatoi per armamento . . . .	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 6ª
N.	2.600	Cuscini per divani delle car- tozze	L. P.	5-8-1930	Id. (Sez. 5-A)
-	-	Colonne idrauliche . . . . .	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 6ª
N.	3.150	Ganci di trazione tirantini . . .	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 7ª
-	-	Chiavarde e caviglie ord. . . .	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 6ª
N.	35.000	Cunei di legname . . . . .	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 6ª
N.	8	Pali di ferro a traliccio . . . .	L. P.	5-8-1930	Id. Sez. 8ª
N.	48.000	Manichi di legno per lime e martelli	L. P.	12-8-1930	Id. Sez. 8ª
N.	1	Motore Elett. da Kw. 2,2 . . . .	L. P.	13-8-1930	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1	Stadera automatica della portata di Kg. 2000	T. P.	14-8-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
—	—	Tubi e pezzi speciali di ghisa per C. A.	L. P.	19-8-1930	Id. Sez. 6ª
Kg.	4.020	Ottone in tubo s. s. . . . .	L. P.	19-8-1930	Id. Sez. 8ª
N.	500	Bochettoni d' scarico per carri serbatoi.	L. P.	19-8-1930	Id. Sez. 6ª
N.	2.200	Tanaglie da falegnami . . . .	T. P.	19-8-1930	Id. Sez. 3ª
N.	2.200	Scalpelli per falegnami . . . .	T. P.	20-8-1930	Id. Sez. 8ª
Kg.	250	Di bronzo duro in nastro Kg. 220 di ottone speciale e Kg. 300 di ottone	T. P.	21-8-1930	Id. Sez. 8ª
—	—	Carte e cartone isolanti . . . .	L. P.	23-8-1930	Id. Sez. 8ª
Kg.	1.300	Micanite bruna flessibile . . . .	L. P.	23-8-1930	Id. Sez. 8ª
—	—	Fili, piattina e cavi isolati . . .	L. P.	30-8-1930	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	40.000	Tela di canapa alta cm. 70 per fodere divani	L. P.	6-9-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5-A
ml.	40.000	Tela di cotone bianca (ghinea)	L. P.	6-9-1930	Id. Sez. 5-A
ml.	9.500	Velluto di lana rosso e bigio	L. P.	13-9-1930	Id. Sez. 5-A
N.	2.000	Serrature per porte interne carrozze	L. P.	19-9-1930	Id. Sez. 7ª
N.	1.600	Cilindri cavi grezzi . . . . .	L. P.	11-10-1930	Id. Sez. 7ª
—	—	Cinghie di cuoio per trasmissioni	L. P.	29-11-1930	Id. Sez. 5-A

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.









MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

2 giugno 1930 — Legge n. 942. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, concernente l'istituzione della zona franca del Carnaro	Pag. 171
5 giugno 1930 — Legge n. 939. Richiamo temporaneo in servizio degli ufficiali in congedo a domanda o di autorità	» 172
3 luglio 1930 — Legge n. 940. Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla pubblica Amministrazione	» 174
3 luglio 1930 — Legge n. 941. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo	» 175
1° luglio 1930 — Decreto Ministeriale n. 10. Graduatoria di merito del concorso ad otto posti di allievo ispettore in prova indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1929 n. 1119, fra laureati in chimica od in chimica e farmacia od in chimica industriale	» 176
29 luglio 1930 — Decreto Ministeriale. Apertura al pubblico esercizio del tronco Monzone-Equi della linea Aulla-Lucca	» 177

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Errata-corrige	» 343
Ordine di servizio N. 117 — Ferrovie complementari della Sicilia	» ivi
Ordine di servizio N. 118 — Servizio con la Ferrovia Fano-Fermignano	» 344
Circolare N. 24 — Radiazione dal parco F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata	» ivi
Circolare N. 25 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata	» 345

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Ordine di servizio N. 4 <sup>v</sup> — Sussidi di istruzione per l'anno scolastico 1930-31	» 207
Comunicazioni:	
Gare, appalti ecc., per lavori e forniture	» 208





LEGGE 2 giugno 1930, n. 942. *Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, concernente l'istituzione della zona franca del Carnaro* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139 (2), concernente l'istituzione della zona franca del Carnaro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA — CIANO  
— BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. del 21 luglio 1930, n. 169.

(2) Vedi *Boll. Uff.* n. 28-1930.



LEGGE 5 giugno 1930, n. 939. *Richiamo temporaneo in servizio degli ufficiali in congedo a domanda o di autorità* (1).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato e quelle parastatali, provinciali e comunali — qualora abbiano nei loro regolamenti l'obbligo del servizio per i dipendenti funzionari ed impiegati di ruolo nelle mezze giornate domenicali — sono tenute a considerare dette mezze giornate ad ogni effetto come trascorse in servizio anche da quei dipendenti, cui tale obbligo si riferisce e che, rivestendo grado di ufficiale in congedo, se ne assentino per intervenire effettivamente ad esercitazioni ed istruzioni ordinate da autorità militari e necessarie ai fini dell'avanzamento, in virtù delle leggi vigenti.

#### Art. 2.

Le Amministrazioni di cui all'articolo precedente sono obbligate a considerare come congedo concesso in più di quello annuale ordinario — senza che in alcun modo ne abbiano pregiudizio coloro che ne fruiscono — i periodi durante i quali i funzionari od impiegati di ruolo, da esse dipendenti, prestino servizio militare quali ufficiali delle categorie in congedo, in seguito a richiamo temporaneo, collettivo od individuale, oppure per procurarsi, col prendere parte volontariamente a determinati periodi di istruzione, i titoli necessari per l'avanzamento in virtù delle leggi vigenti.

Tale disposizione, per quanto riguarda l'intervento volontario ai periodi di istruzione, si applica soltanto sino a

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* del 19 luglio 1930, n. 168.

concorrenza di 30 giorni in uno stesso anno solare, ed è subordinata alle esigenze del servizio civile del funzionario, od impiegato.

La valutazione delle esigenze di servizio che si oppongono all'intervento volontario ai periodi di istruzione, è rimessa esclusivamente al Ministro o al capo dell'Amministrazione competente.

#### Art. 3.

I singoli Ministri riferiranno alla fine di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a riguardo dell'applicazione data alle disposizioni della presente legge.

Analogamente i capi delle Amministrazioni parastatali provinciali e comunali riferiranno al Ministro competente.

#### Art. 4.

Il funzionario od impiegato cui sia stato negato il trattamento previsto dal precedente art. 1 e dal primo comma dell'art. 2 della presente legge può ricorrere al Ministro competente, se appartenente alle Amministrazioni statali o a quelle parastatali e provinciali; al prefetto della Provincia, se appartenente alle Amministrazioni comunali.

Le autorità ora dette sono competenti a valutare le infrazioni denunciate.

#### Art. 5.

Ai responsabili delle infrazioni alle disposizioni della presente legge saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi che reggono il loro stato giuridico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI —  
CIANO — BOTTAL.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 940. *Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla pubblica Amministrazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti con cui le Amministrazioni dello Stato o assimilate allo Stato nel trattamento tributario si provvedono di merci, derrate o altre cose mobili, non individuate, sono soggetti allo stesso trattamento tributario degli appalti e la tassa è a carico dei fornitori.

Art. 2.

La restituzione delle tasse di bollo e di registro perceute anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, sui contratti conclusi da Amministrazioni dello Stato, o assimilate allo Stato, nel trattamento tributario, erroneamente considerati come appalti, o come equiparati agli appalti agli effetti dell'art. 52 della tariffa annessa alla vigente legge del registro, non è ammessa quando risulti dal contratto o da documenti contrattuali, quali gli avvisi d'asta, gli inviti a licitazione o trattativa e i capitolati d'onere, e salva sempre la prova contraria, esclusa quella testimoniale, che l'onere tributario venne dall'Amministrazione contraente tassativamente contemplato tra le spese contrattuali a carico del contraente privato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* del 19 luglio 1930, n. 168.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 941. *Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo* (1).

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### *Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142 (2), concernente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* del 19 luglio 1930, n. 168.

(2) Vedi *Boll. Uff.* n. 13, 1930.

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1930, n. 10. *Graduatoria di merito del concorso ad otto posti di allievo ispettore in prova indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1929, n. 1119, fra laureati in chimica od in chimica e farmacia od in chimica industriale (1).*

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale in data 19 novembre 1929, n. 1119;

Visto il rapporto della Direzione generale ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in data 23 giugno 1930-VIII, n. PAG. 410/24/88323;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

### DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso ad otto posti di allievo ispettore in prova fra laureati in chimica, od in chimica e farmacia od in chimica industriale.

Roma addì 1° luglio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro*  
CIANO.

## GRADUATORIA DI MERITO

del concorso ad otto posti di allievo ispettore in prova fra laureati in chimica, od in chimica e farmacia od in chimica industriale tenutosi a termine del Decreto Ministeriale 19 novembre 1929-VIII, n. 1119.

1. Dott. *Strambi* Eugenio.
2. Dott. *Abramo* Francesco.
3. Dott. *Nardi* Cesare.
4. Dott. *Grillo* Vittorio.
5. Dott. *Pennavaia* Salvatore.
6. Dott. *Calcagno* Giorgio.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 21 luglio 1930, n. 169.

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1930. *Apertura al pubblico esercizio del tronco Monzone-Equi della linea Aulla-Lucca.*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER LE COMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2<sup>a</sup>), con la quale fu autorizzata la costruzione della linea Aulla-Lucca;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1905, n. 654, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronconi Aulla-Monzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana di detta linea;

Veduti i Regi decreti 14 novembre 1910, n. 956 e 22 febbraio 1912, n. 229, coi quali furono approvati atti addizionali alla convenzione sovracitata;

Veduta la legge 29 giugno 1913, n. 864, concernente il completamento dei tronchi centrali ed il riscatto dei tronchi concessi all'industria privata della su menzionata linea;

Vedute le leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 31 luglio 1910, n. 580 che autorizzano l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad esercitare provvisoriamente i tronchi di linea costruiti per conto diretto dello Stato;

Visto il verbale della visita di ricognizione del tronco Monzone-Equi, della linea Aulla-Lucca;

Ritenuto che dal detto verbale risulta nulla ostare all'apertura al pubblico esercizio del tronco stesso;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio del tronco Monzone-Equi, della linea Aulla-Lucca, a datare dal 1° agosto 1930-VIII.

L'esercizio di detto tronco è assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 29 luglio 1930-VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*  
CIANO.

*Il Ministro per i lavori pubblici:*  
CROLLALANZA.





## Errata-corrige

Bollettino Ufficiale N. 29 parte II pagina 288, O. S. 103 *Biglietti di abbonamento* ecc. Capo VI. Sostituire il 6° capoverso con quello seguente:

L'Ufficio di emissione, dopo la verifica della Sezione Movimento e Traffico e prima di consegnare i biglietti al viaggiatore, stacca il tagliando di contabilità il quale, insieme alla rispettiva domanda, deve essere allegato, a fine mese, ai riassunti contabili. Per i biglietti inviati, per la consegna ai titolari, alle altre stazioni ed agenzie, detto tagliando di contabilità deve essere staccato dalla stazione od agenzia che convalida il biglietto mediante l'emissione del mod. Ci-203 bis, e deve essere allegato al riassunto mod. Ci-213 A (prospetto XVII).

## Ordine di servizio N. 117

### Ferrovie complementari della Sicilia.

(Vedi Ordine di servizio N. 16 - 1924).

Al punto II dell'allegato A all'ordine di servizio n. 16-1924, il testo del secondo capoverso del comma a) dev'essere sostituito dal seguente:

« L'entrata sulla rete delle Complementari o l'uscita dalla « rete stessa, può avere luogo a mezzo di una qualsiasi delle « stazioni di allacciamento tra la rete principale e le Comple- « mentari a seconda della richiesta del viaggiatore ».

## Ordine di servizio N. 118

### Servizio con la Ferrovia Fano-Fermignano.

A partire dal 10 agosto 1930, il servizio cumulativo con la Ferrovia Fano-Fermignano dovrà effettuarsi, per tutti indistintamente i trasporti a G. ed a P. V., soltanto all'assoluta condizione che i trasporti stessi siano eseguiti sempre in porto assegnato, se in partenza dalle stazioni della ferrovia predetta, e in *porto affrancato* se destinati alle stazioni stesse.

I trasporti, destinati a stazioni della menzionata ferrovia, non potranno esser gravati di assegno nè di spese anticipate, anche se rappresentanti porto anteriore.

Ciò stante, i transiti di Fano e di Fermignano dovranno rifiutare il proseguimento delle spedizioni in provenienza dalle stazioni della nominata ferrovia, che, eseguite dalla data suddetta in avanti, fossero carteggiate in porto franco, e non daranno corso, in attesa delle disposizioni da richiedersi al mittente, per le opportune regolarizzazioni alle spedizioni in destinazione delle stazioni medesime, che fossero accettate in porto assegnato ovvero gravate di assegno o di spese anticipate.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 e 8.*

---

## Circolare N. 24

### Radiazione dal parco F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i due carri serbatoio Mp. 910200 e 910201 della Soc. « Ansaldo » di Genova, dei quali dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

*Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

**Circolare N. 25****Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata.**

Su richiesta della Raffineria Triestina di Olii Minerali di Trieste è stata effettuata la radiazione dal nostro parco veicoli dei due carri 986068 e 986084.

I detti carri dovranno essere cancellati alle pag. 443-444 dell'elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco F. S. (edizione 1925), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

*Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

*Il Direttore Generale*

**ODDONE.**



## **Ordine di servizio N. 4<sup>v</sup>**

(Vedi Ordine di servizio N. 6v-1929).

### **Sussidi di istruzione per l'anno scolastico 1930-31.**

In relazione alla convenzione 25 marzo 1924 col Municipio di Veroli per disciplinare l'ammissione in quel Collegio-convitto comunale dei figli di agenti delle ferrovie dello Stato, ai quali l'Amministrazione accorda un sussidio sotto forma di concorso nel pagamento della retta dovuta dalle famiglie dei convittori, si avverte che anche per l'anno scolastico 1930-31 si concederanno dei sussidi di istruzione allo scopo di facilitare la istruzione dei figli di agenti che risiedono lungo le linee, o in località lontane dai centri di popolazione e di studio.

Le disposizioni che regolano la concessione di tali sussidi si riportano annesse al presente ordine di servizio, avvertendo che i convittori ammessi sono soggetti a tutti i regolamenti e norme interne del convitto, e che è obbligo degli agenti, i quali hanno ottenuto il sussidio per i propri figli, di curare che da parte di questi ultimi si osservino esattamente tali regolamenti e tali norme, e si apporti il maggiore impegno e la maggior diligenza per trar profitto del beneficio ottenuto.

Oltre la quota di retta mensile a carico dell'agente, padre del convittore, di cui all'art. 9, resta a carico di quest'ultimo anche la spesa per gli oggetti di cancelleria, per il sapone d'uso personale, per lucido da scarpe e affini.

### **Disposizioni che regolano la concessione dei sussidi d'istruzione per l'anno 1930-31.**

#### **Art. 1.**

I sussidi d'istruzione, di cui al presente ordine di servizio, sono istituiti per mantenere agli studi presso il Collegio-convitto comunale di Veroli i figli maschi di agenti stabili e in attività di servizio rivestiti delle sotto indicate qualifiche e residenti per ragioni di ufficio, nelle località specificate nell'elenco allegato A:

Capi Stazione — Capi deposito — Capi gestion e— Assistenti lavori — Disegnatori — Sotto capi — Alunni d'ordine — Macchinisti — Capi verificatori — Sorveglianti della linea — Verificatori — Fucchiisti (che siano autorizzati a funzionare da macchinisti) — Conduttori capi — Conduttori principali.

In via eccezionale, e sempre senza alcun impegno da parte dell'Amministrazione, potranno essere prese in esame anche le domande per l'ammissione al Convitto comunale di Veroli di figli di agenti ferroviari rivestiti di una qualifica di grado 11° o superiore non compresa fra le suindicate.

Per le località che fossero provviste di scuole elementari complete od offrissero la possibilità agli agenti in esse residenti di fruire di permanenti per recarsi in località che ne sono provviste, l'ammissione a concorrere ai sussidi d'istruzione sarà limitata a coloro che aspirano a frequentare un corso di ginnasio o di scuola complementare.

#### Art. 2.

La concessione dei sussidi d'istruzione è assolutamente facoltativa, di guisa che non implica verun impegno continuativo per l'avvenire.

E parimenti, il fatto d'aver compiuto gli studi col beneficio del sussidio d'istruzione, non costituisce alcun titolo di preferenza su altri candidati che aspirassero ad un impiego ferroviario, attesochè i sussidi sono istituiti unicamente per porre i figli degli agenti nella possibilità di ricevere un'istruzione adeguata.

#### Art. 3.

Il numero dei sussidi conferibili per l'anno scolastico 1930-31 non potrà essere superiore a 100, come negli anni precedenti.

Il sussidio non potrà essere conferito contemporaneamente a più di due figli di uno stesso agente; e l'aggiudicazione dei sussidi a due figli d'uno stesso agente sarà considerata per uno di essi quale *concessione eccezionale*, e, come tale, sarà ammessa solamente quando, dopo l'aggiudicazione completa dei sussidi agli aspiranti in condizioni normali, residuino dei posti disponibili.

## Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'agente presenti, per via gerarchica, regolare domanda alla Sezione compartimentale da cui dipende corredandola dei documenti qui appresso specificati e designandovi chiaramente il corso (elementare, ginnasiale o di avviamento al lavoro, già complementare) e la classe cui intende far ammettere il giovane, la qualifica propria e la residenza (stazione, fermata, ecc.).

I documenti da allegarsi alla domanda sono i seguenti:

a) estratto di nascita del giovane, in carta da bollo legalizzato dal Presidente del Tribunale;

b) attestato degli studi fatti, comprovante l'idoneità alla classe cui il giovane aspira;

c) attestato di vaccinazione o di sofferto vaiolo; attestato di rivaccinazione se il giovane ha superato gli undici anni;

d) dichiarazione medica da cui risultino le condizioni fisiche del giovane e in ogni modo l'assoluta di lui immunità da qualsiasi malattia contagiosa;

e) dichiarazione firmata dall'agente, e redatta conforme il modello allegato B, con cui il medesimo:

1° si obbliga di provvedere alla somministrazione del corredo prescritto per il giovane, nel caso ottenesse il sussidio d'istruzione, nonchè alle successive sostituzioni dei capi di esso corredo logorati dall'uso;

2° autorizza l'Amministrazione a praticare sulle sue competenze la ritenuta mensile prevista dall'art. 9;

3° certifica di possedere completa ed esatta conoscenza delle condizioni tutte, risultanti dal presente ordine di servizio, che disciplinano l'ammissione del beneficio di cui trattasi tanto rispetto ai rapporti ed agli impegni che viene a contrarre con l'Amministrazione ferroviaria, quanto nei riguardi dei doveri e dei diritti che viene ad avere verso l'Istituto d'istruzione e si obbliga a soddisfare alle condizioni stesse, senza veruna restrizione.

Il certificato di cui alla lettera c), in carta libera, dovrà essere vidimato dal Podestà del Comune in cui risiede il ricorrente ed autenticato dal Prefetto, a sensi dell'art. 13, comma 3° del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598.

La dichiarazione medica di cui alla lettera d) dovrà essere rilasciata dal sanitario dell'Amministrazione addetto al riparto ove risiede l'agente.



Per gli agenti che, continuando a trovarsi nelle condizioni volute, aspirassero alla rinnovazione del sussidio fruito durante l'anno scolastico 1929-30 basterà che l'istanza sia corredata dal certificato medico e dalla dichiarazione di cui ai punti *d*) ed *e*) e dell'attestato di rivaccinazione di cui al punto *c*), se il giovane ha superato gli anni 11.

Se l'agente chiede il sussidio per due figli, dovrà presentare due distinte domande, ciascuna corredata dai prescritti documenti, indicando quale di esse debba ritenersi normale e quale eccezionale.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato al 25 agosto 1930.

#### Art. 5.

Spirato il termine utile per la presentazione di dette domande, ciascuna Sezione compartimentale interessata, previa diligente revisione di esse per accertare la regolarità della loro documentazione e l'esattezza delle circostanze addottevi, le trasmetterà d'urgenza alla Direzione Generale, Servizio Personale ed affari generali, mediante apposita accompagnatoria in cui dovrà esprimere il suo parere per ogni singola domanda, nonchè esporre tutte quelle osservazioni che possono influire sulla scelta degli ammittendi al beneficio del sussidio, quali, ad esemp'io, i titoli di benemerenzza per anzianità e precedenti di servizio del richiedente; le condizioni di famiglia, avendo speciale riguardo al numero dei figli cui il richiedente deve provvedere, le condizioni igieniche della località in cui risiede il richiedente, le previsioni di una lunga permanenza nella località stessa, oppure di un prossimo trasloco, ecc.

Le domande completate come sopra, dovranno pervenire al Servizio Personale ed affari generali non più tardi del 5 settembre 1930.

I sussidi verranno aggiudicati dalla Direzione Generale che comunicherà in tempo utile alla Sezione compartimentale l'elenco degli aspiranti prescelti.

#### Art. 6.

Per il conferimento del sussidio d'istruzione si richiede che i giovani si trovino nei seguenti limiti di età:

a) non meno di 6 anni e non più di otto, per la prima classe del corso elementare;

b) non più di 13 per la prima classe del corso ginnasiale o scuola di avviamento al lavoro (già complementare) con annesso corso di integrazione (con un progressivo aumento di un anno sui detti termini per ognuna delle successive classi del rispettivo corso).

#### Art. 7.

I giovani ammessi al beneficio del sussidio di istruzione presso il Collegio convitto comunale di Veroli vi frequenteranno, a seconda dei loro studi, o le scuole elementari comunali, o il Regio ginnasio o la scuola di avviamento al lavoro (già complementare).

I suddetti giovani in quanto avessero studiato precedentemente in istituti privati o sotto la vigilanza paterna, dovranno subire, per l'ammissione alla classe a cui aspirano, una prova di esame nell'Istituto, ove non ostino le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici, e, non superando tale prova, potranno essere assegnati a quella classe inferiore dello stesso corso per la quale saranno riconosciuti idonei, quando non vi ostino le loro condizioni di età e sempre quando le famiglie, da preavvisarsi all'uopo, vi siano consenzienti.

I giovani provenienti dalle scuole regie o pareggiate saranno iscritti senz'altro esame alla classe cui furono promossi nei detti istituti.

#### Art. 8.

I figli di agenti che siano stati ammessi al Collegio di Veroli potranno godere delle concessioni di biglietti previste dal § 75 delle Norme per le concessioni di viaggio emanate in data 4 gennaio 1924.

In seguito ad accordi intervenuti fra la Direzione del Collegio e la Ditta esercente il servizio automobilistico Frosinone Stazione-Veroli, la tariffa per il trasporto degli alunni sulla detta linea viene ridotta da L. 6 a L. 4.

#### Art. 9.

La retta mensile dovuta al Collegio per ogni alunno ammesso al beneficio è di L. 200, delle quali L. 80 sono a carico dell'agente, padre dell'alunno, e L. 120 stanno a carico dell'Amministrazione e rappresentano il sussidio di istruzione da essa accordato all'agente a favore di ciascun figlio.

L'ammontare delle integrali rette mensili di L. 200 per alunno viene corrisposto all'Istituto direttamente dall'Amministrazione ferroviaria, la quale pertanto si rimborsa dell'importo della quota parte di retta che deve stare a carico dell'agente (L. 80 mensili) praticando la corrispondente ritenuta sulle di lui competenze.

Il pagamento di tali corrispettivi si fa dall'Amministrazione all'Istituto *in quattro rate trimestrali anticipate* di cui la prima al 1° ottobre, la seconda al 1° gennaio; la terza al 1° aprile e la quarta al 1° luglio. Per contro la trattenuta di cui sopra a carico dell'agente si pratica *di mese in mese anticipatamente*.

Ne consegue che tali trattenute mensili di L. 80 devono applicarsi *per periodi indivisibili di tre mesi l'uno, decorribili* dalle competenze di ottobre e ciò fino a totale ricupero della corrispondente rata trimestrale anticipatamente pagata dall'Amministrazione, di guisa che, per ognuna di queste rate trimestrali, si praticeranno tre trattenute mensili di L. 80 l'una.

#### Art. 10.

Salvo i casi previsti al successivo articolo 11, il pagamento della integrale retta di L. 200 si intende dovuto al Collegio per l'intero periodo di 12 mesi, decorribili dalla data dell'apertura dell'anno scolastico (1° ottobre), compresi quindi il periodo delle vacanze scolastiche finali.

Durante le dette vacanze, però, sarà in facoltà della famiglia dell'alunno di lasciare il medesimo nel Collegio; e viceversa sarà escluso ogni diritto a riduzione di retta per quel qualunque periodo delle vacanze stesse durante il quale la famiglia, nei limiti concessi dalle norme disciplinari vigenti in materia nel Collegio, credesse di richiamare presso di sé l'alunno.

Anche nel caso in cui la famiglia, appena ultimato l'anno scolastico ed iniziate le vacanze finali, intendesse di richiamare presso di sé definitivamente l'alunno, non si farà luogo ad alcuna rifusione nè totale, nè parziale della IV rata trimestrale pagata anticipatamente dall'Amministrazione, la quale quindi continuerà a praticare la ritenuta mensile di L. 80 a carico dell'agente.

#### Art. 11.

Se nel corso dell'anno scolastico, per il quale fu conferito il sussidio, l'alunno fosse espulso dal Collegio o venisse a morire, ovvero l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per

essere avvenuto un trasferimento del padre in località non ammesse al beneficio del sussidio od il trasferimento ad una categoria di personale esclusa dal beneficio stesso, o la di lui destituzione, o la di lui morte, o qualsiasi altra circostanza, trovasse di far luogo alla soppressione definitiva del sussidio di istruzione prima della fine dell'anno scolastico, il pagamento della retta di L. 200 si intenderebbe solamente dovuto a tutto il trimestre la cui rata anticipata fosse già stata pagata, e le ritenute mensili verrebbero quindi praticate solamente fino al totale ricupero della quota parte di detta retta trimestrale facente carico all'agente.

Parimenti, nel caso in cui la famiglia ritirasse definitivamente presso di sé l'alunno, si intenderà dovuto il pagamento della retta mensile di L. 200, e si faranno le corrispondenti ritenute all'agente pel solo trimestre la cui rata anticipata già venne a maturarsi, quando tale richiamo si verificasse nel corso dei primi otto mesi dell'anno scolastico (dal 1° ottobre al 30 maggio). Qualora invece il richiamo avesse luogo posteriormente, e cioè dal 1° giugno al 30 settembre, si intenderà dovuta (e si faranno le corrispondenti trattenute all'agente), oltre che il pagamento della rata riferentesi al terzo trimestre, anche quella riguardante il quarto.

#### Art. 12.

Oltre la quota di retta mensile di cui all'art. 9, stanno a totale carico dell'agente padre dell'alunno, le spese per il pagamento delle tasse scolastiche a norma dei regolamenti scolastici in vigore per le scuole secondarie classiche e di avviamento al lavoro (già complementari) governative. Quanto alla istruzione elementare, intesa come gratuita, resta a carico dell'agente il pagamento della eventuale tassa che fosse stabilita da disposizioni legislative o regolamentari.

Devono pure rimanere a carico dell'agente le spese accessorie sostenute per i seguenti titoli:

- 1° per acquisto di libri di testo;
- 2° per acquisto di medicinali;
- 3° per risarcimento dei danni eventualmente arrecati dall'alunno (indipendentemente dall'uso ragionevole degli oggetti affidatigli) al mobilio, ai locali, alle suppellettili ed alla proprietà in genere dell'Istituto.

A tale scopo l'agente dovrà tenere un deposito a conto corrente di L. 50, da rinnovarsi quando ve ne sarà bisogno.

Per il rimborso delle spese accessorie sopra specificate il

Collegio terrà un conto corrente per ogni alunno, onde poter regolare le corrispondenti partite direttamente con la famiglia, giacchè l'Amministrazione ferroviaria, per tutto quanto si riferisce alle tasse scolastiche ed altre spese accessorie, non si assume alcuna ingerenza, non intendendo essa di accordare alle famiglie altro concorso finanziario all'infuori di quello costituito dal sussidio di istruzione pari a L. 120 mensili per ogni alunno.

#### Art. 13.

Rimangono invece a carico del Convitto le spese accessorie da sostenersi pei seguenti titoli: per la manutenzione ordinaria (lavatura, stiratura e rammendatura dei capi di corredo, biancheria, personale e da letto, maglie ed abiti — per assistenza medica e per speciale regime dietetico (esclusi i medicinali) prescritto in caso di malattia) — per il lume ed il servizio.

Il Collegio provvederà inoltre a proprio carico a fornire ed a mantenere ad ognuno dei convittori ammessi una lettiera in ferro con un pagliericcio, un materasso con crine vegetale, un guanciaie di bambagia, nonchè il mobilio necessario e cioè un comodino completo, un armadietto o cassettone, due seggiole ed un attaccapanni.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato vi concorre con la somma fissa annua di L. 3000.

#### Art. 14.

Gli effetti di corredo di cui debbono esser provvisti i convittori sono quelli indicati nell'unito elenco (allegato C).

Quanto al corredo si avvertono i concorrenti che è loro obbligo non solo di fornirlo al completo ed in buono stato conforme è prescritto, ma altresì di provvedere alle successive sostituzioni degli oggetti logorati dall'uso: essendo che al Collegio incombe solamente l'obbligo della *manutenzione ordinaria* e non della rinnovazione dei capi di corredo.

Ogni alunno verrà poi fornito dal Collegio, a spese della famiglia, di due tuniche.

Per la fornitura di queste, come per le due uniformi di cui al citato allegato C, le famiglie dovranno prendere gli opportuni accordi direttamente col Collegio.

Si rammenta poi in modo speciale che ogni singolo alunno deve essere fornito, com'è prescritto, di pettini e spazzole esclusivamente per uso personale, da non prestarsi mai ad altri.

Si previene pure ad ogni buon fine, che chi si presentasse al Collegio non provvisto al completo del prescritto corredo, potrebbe essere escluso dal beneficio del sussidio d'istruzione.

#### Art. 15.

Il trattamento dietetico cui avranno diritto gli alunni ammessi al collegio di Veroli col beneficio del sussidio di istruzione, conterà di *tre* pasti al giorno, così costituiti:

1. — *Colazione* — Caffè-latte e pane;
2. — *Pranzo* — Minestra, pietanza con contorno, frutta, pane a volontà.
3. — *Cena* — Pietanza con contorno, insalata o frutta, pane a volontà.

La somministrazione del vino è regolata dal disposto dell'articolo 23 della Legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Il Collegio non applicherà per punizione alcuna diminuzione di cibo (esclusi sempre ogni diminuzione di minestra e pane) se non nei casi contemplati dal regolamento disciplinare del Collegio.

#### Art. 16.

Indipendentemente dalla visita che ogni alunno prima dell'ammissione al Collegio deve subire da parte del sanitario dell'Amministrazione addetto al reparto dove ha sede la sua famiglia, per il rilascio del certificato, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4, rimane prescritto che tutti indistintamente gli alunni, sia all'atto del loro primo ingresso nel Collegio, sia ogni qualvolta vi tornino dopo essere stati, anche per poco tempo, presso la loro famiglia per malattia, ovvero per vacanze lungo l'anno o durante l'autunno, dovranno subire una visita sanitaria da parte del medico del Collegio.

#### Art. 17.

Il sussidio d'istruzione può essere *temporaneamente sospeso o definitivamente soppresso* a seconda dei casi.

Alla temporanea sospensione del sussidio si può far luogo su proposta della Direzione dell'Istituto e per periodo di breve durata nel corso dell'anno scolastico, in confronto degli alunni che si rendano demeritevoli per cattiva condotta, o poco studio, o che incorrano nella misura punitiva della sospensione temporanea dalla scuola, ovvero per altri seri motivi.

Durante la sospensione del sussidio d'istruzione da qualunque causa provocata, compresa quella della sospensione tem-

poranea dalla scuola, l'alunno continuerà a rimanere nel Collegio come convittore senza veruna riduzione della retta mensile, e il pagamento di questa retta sarà a totale carico della famiglia, proporzionalmente alla durata della sospensione del sussidio.

Si fa luogo alla sospensione definitiva del sussidio nei seguenti casi:

1. quando l'alunno, per demeriti disciplinari, di studio o di qualsiasi altro genere incorra nella *espulsione* dalla scuola o dal Collegio;

2. di massima quando l'alunno non abbia conseguito nelle sessioni di luglio e di ottobre la promozione alla classe superiore e sempre, in ogni modo, ove si tratti di alunno ripetente;

3. quando l'agente, fruente del sussidio, sia trasferito in località non ammessa al beneficio o passi ad una categoria di personale che ne è esclusa, o venga collocato a riposo, o sia destituito o muoia.

La soppressione del sussidio ha effetto, non solo per tutto l'anno scolastico in corso, ma anche oltre l'anno stesso.

Di massima però, nei casi previsti al n. 3, sarà continuato il sussidio d'istruzione fino al compimento dell'anno scolastico in corso, subordinatamente però alla condizione, nei casi di quiescenza, di destituzione e di morte, che l'agente e la famiglia del giovane offrano valida garanzia per il pagamento delle rimanenti rate.

In caso di sospensione o privazione del sussidio, l'Amministrazione ferroviaria informerà tosto i parenti del giovane.

#### Art. 18.

A maggiore incremento della disciplina degli studi l'Amministrazione ferroviaria concederà, come nei decorsi anni, alcuni premi speciali agli alunni che si saranno maggiormente distinti per buona condotta, diligenza e profitto.

Un primo premio di L. 150 ed un secondo premio di L. 100, intestati al nome dell'alunno Fulvio Innamorati morto il 10 giugno 1919 nel Convitto di Veroli verranno inoltre concessi anche quest'anno ai due migliori alunni che frequenteranno la scuola ginnasiale o la scuola complementare.

N. B. — Si avverte, per norma, che le riduzioni di retta concesse dal Convitto a più fratelli (in base all'art. 35 del suo regolamento organico) non sono applicabili agli alunni sussidiati.

*Allegato A all'ordine di servizio N. 4v*

**Elenco delle località in cui agenti delle categorie prestabilite possano concorrere al conseguimento dei sussidi d'istruzione per l'ammissione nel Collegio di Veroli.**

*Linea Pisa-Roma.*

Rosignano — Vada — Cecina — Bibbona — Casale — Bolgheri — Castagneto Carducci — S. Vincenzo — Campiglia Marittima — Vignale Riotorto — Follonica — Searlino — Gavorrano — Giuncarico — Montepescali — Rispeccia — Alberese — Talamone — Albenga — Orbetello — Capalbio — Chiarone — Montalto di Castro — Tarquinia — S. Marinella — S. Severa — Furbara — Palo Cerveteri — Palidoro — Maccarese — Fregene — Ponte Galera.

*Linea Pisa-Cecina-Volterra.*

Colle Salvetti Fauglia — Orciano — Santa Luce — Castellina Marittima — Cecina — Riparbella — Casino di Terra — Ponte Ginori.

*Linea Ponte Galera-Fiumicino.*

Fiumicino P. Canale.

*Linea Campiglia-Piombino.*

Poggio all'Agnello — Porto Vecchio di Piombino — Piombino.

*Linea Empoli-Chiusi.*

Poggibonsi — S. Giarigiano — Asciano — Rapolano — Lucignano — Sinalunga — Torrita di Siena — Chianciano.

*Linea Asciano-Grosseto.*

S. Giovanni d'Asso — Torrenieri Montalcino — Monte Amiata — S. Angelo Cinigiano — Monte Antico — Civitella Paganico — Roccastrada — Sticciano.



*Linea Aulla-Monzone.*

Aulla — Fivizzano Rometta Soliera — Gragnola — Monzone  
Monte dei Bianchi — Isolano.

*Linea Attigliano-Viterbo.*

Sipiceiano — Grotte S. Stefano — Montefiascone.

*Linea Viterbo-Capranica Sutri-Roma.*

S. Martino al Cimino — Tre Croci — Vetralla — Barbarano Romano — Capranica Sutri — Bassano di Sutri — Oriolo Veiano — Manziana — Canale Monterano — Bracciano — Vigna di Valle — Croicchie — Anguillara — Cesano — La Storta — Formello.

*Linea Ronciglione-Capranica Sutri.*

Ronciglione — Madonna del Piano.

*Linea Orte-Terni.*

Nera Montoro — Narni — Amelia.

*Linea Roma-Chiusi.*

Settebagni — Monte Rotondo — Mentana — Fara Sabina — Poggio Mirteto — Stimigliano — Civitacastellana — Magliano — Gallose — Orte — Bassano in Teverina — Attigliano Bomarzo — Alviano — Castiglione in Tevernia — Basehi — Allerona — Ficulle — Città della Pieve — Chiusi-Bagni di Chianciano.

*Linea Roma-Cassino-Napoli.*

Ciampino — Montecompatri Colonna — Zagarolo — Palestrina — Labico — Valmontone — Segni Paliano — Anagni — Sgurgola — Morolo — Ferentino Supino — Ceccano — Castro Pofi Vallecorsa — Ceprano Falvaterra — Isoletta S. Giovanni Incarico — Roccasecca — Aquino Castrocielo Pontecorvo — Rocca d'Evandro S. Vittore — Mignano — Tora Presenzano — Caianello Vairano — Riardo Pietramelara — Pignataro Maggiore.

*Linea Roma-Formia-Napoli.*

Sezze R. — Priverno Fossanova — Formia — Minturno Scauri — Carano di Sessa — Falciano Mondragone — Cancellò Arnone — Villa Literno — Albanova — S. Marcellino Frignano — Giugliano Qualiano.

*Linea Roma-Terracina.*

Pavona — Cecchina — Lanuvio — Giulianello Roccamassina — Cori Torretta Corana — Norma Ninfa — Sermoneta Bassiano — Riano — Priverno — Sonnino — Frasso — Terracina.

*Linea Roma-Albano Laziale-Cecchina-Nettuno.*

Marino Laziale — Villini Castel Gandolfo — Albano Laziale — Carroceto — Anzio — Nettuno.

*Linea Roccasecca-Arezzano.*

Arce — Fontana Liri — Arpino — Isola Liri — Balsorano — San Vincenzo Valle Roveto — Civita d'Antino Morino — Civitella Roveto — Capistrello.

*Linea Sparanise-Gaeta.*

Maiorisi — Carinola — Cascano — Sessa Aurunca — Celiole — Fasani — Castelforte — Suio Terme.

*Linea Velletri-Segni-Paliano.*

Lariano — Artena Valmontone.

*Linea Caianello-Isernia.*

Presenzano — Sesto Campano — Capriati a Voiturno — Vevefro — Rocca Ravindola — Monteroduni Macchia — S. Agapito Longano.

*Linea Cancellò-Benevento.*

Montoro-Forino — Solofra — Serino.

*Linea Rocchetta S. Antonio-Avellino.*

Rocchetta S. Antonio — Pisciolò — Monteverde — Aquilonia — Monticchio — Papone Ruvo — Calitri Pesco Pagano Cairano — Conza Andretta — Morra Irpino — Lioni — S. Angelo dei Lombardi — Nusco — Bagnoli Irpino — Montella — Cassano Irpino — Monte Marano — Castelfranci — Paternopoli — Luogosano S. Mango — Taurasi — Lapio — Montemiletto — Montefalcione — Parolise Candida — Salza Irpina.

*Linea Napoli-Brindisi.*

Montecorvino — Eboli-Campagna — Persano — Contursi-Siegno — Buccino S. Gregorio Magno — Ponte S. Cono — Romagnano Vietri-Salvitelle — Ralvano-Ricigliano — Beila Muro — Baragiano — Picerno — Tito Vaglio di Basilicata — Brindisi Montagna — Trivigno — Albano di Lucania — Campomaggiore P. — Calciano — Grassano Garaguso — Tricarico — Salandra Grottole — Ferrandina P. M. Pistieci — Bernalda — Ginosa — Cnatonà — Monteiassi M. — Grottaglie — Oria — Latiano — Mesagne.

*Linea Salerno-Mercato Sanseverino.*

Fratte — Pellenzano — Baronissi — Fisciano.

*Linea Battipaglia-Reggio di C.*

Battipaglia — S. Nicola Varco — Albanella — Capaccia R. — Paestum — Ogliastro Cilento — Agropoli — Torchiara — Rutino Omignano — Castelnuovo Vilo — Casal Velino — Ascea — Pisciotta — S. Mauro L. — Centola — Celle di Bulgheria R. — Torre Orsaia — Policastro di G. — Capitello — Vibonati — Sapi — Acquafredda Maratea — Marina di Maratea — Praia di A. T. — S. Nicola Arcella — Scalea — Verbicaro O. — Grisolia C. — Cirella M. — Diamante — Belvedere M. — Capo Bonifati — Cetraro — Acquappesa — Guardia Piemontese Terme — Fuscaldo — Paola — S. Lucido Marina — Fiumefreddo B. — Longobardi — Belmonte C. — Amantea — Aiello C. — Nocera T. Falena — Santa Eufemia M. — S. Eufemia B. — S. Pietro a Maida M. — Curinga — Francavilla Angitola — Pizzo — Vibo Valentia — Briatico — Pargheia — Tropea — Ricardi — Joppolo — Nicotera — Ro-arno — Gioia T. — Palmi — Bagnara — Favazzina — Scilla — Reggio di Calabria Cannitello — Reggio di Calabria Villa S. Giovanni — Reggio di Calabria Catona — Reggio di Calabria Gallico — Reggio di Calabria Archi.

*Linea S. Eufemia-Catanzaro.*

S. Biase — Nicastro — Feroletto A. P. — Marcellinara — Settingiano — Corace.

*Linea Sicignano-Lagonegro.*

Galdo — Petina — Auletta — Polla — Atena — Sala Consilina — Sassano Teggiano — Padula — Montesano — Casalbuono — Lagonegro.

*Linea Metaponto-Reggio di C.*

Metaponto — S. Basilio Pisticci — Montalbano Jonico — Tursi — Policoro — Nova Siri Rotondella — Rocca Imperiale — M. Giordano — Roseto C. S. — Amendolara O. — Trebisacce — Villapiana Cerchiara — Sibari — Corigliano C. — Rossano — Mirto Crosia — Calopezzati — Campana — Cariati — Crucoli — Cirò — Torre Melissa — Strongoli — Crotone — Isola Capo Rizzuto — Cutro — S. Leonardo di Cutro — Rocca Bernarda — Botricello — Cropani — Scilla — Simmeri e Crichi — Catanzaro Marina — Squillace — Montauro — Soverato — S. Sostene — S. Andrea del J. — Badolato — Santa Caterina Jonica — Guardavalle — Monasterace — Riace Caulonia — Roccella J. — Gioiosa Jonica — Siderno — Gerace — Santo Ilario del J. — Ardove — Bovalino — Bianco-novo — Brancaleone — Palizzi — Bova — Condofuri — Melito P. S. — Saline R. Motta S. Giovanni — Lazzaro Reggio di Calabria Pel-laro — Reggio di Calabria S. Gregorio.

*Linea Sibari-Cosenza.*

Cassano all'Jonio — Spezzano Albanese — Tarsia — S. Marco Roggiano — Mongrassano Cervicati — Torano Lattarico — Aeri Bisignano Luzzi — Montalto Rose — Castiglione Cosentino.

*Linea Cosenza-Paola.*

Rende — S. Fili — Falconara Albanese — S. Lucido.

*Linea Bologna-Foggia-Brindisi-Gallipoli.*

Cattolica S. G. — Mondolfo Marotta — Montemarciano — Varano — Osimo Castelfidardo — Loreto — Porto Recanati — Potenza Picena Montelupone — Porto Civitanova — S. Elpidio a

Mare — Porto S. Giorgio — Pedaso — Cupramarittima — Grottamare — San Benedetto del Tronto — Porto d'Ascoli — Tortoreto Nereto C. — Giulianova — Roseto degli Abruzzi — Atri Piceno — Silvi — Montesilvano — Pescara Centrale — Pescara Porta Nuova — Francavilla a Mare — Tollo Canosa Sannita — Ortona — S. Vito Lanciano — Fossacesia — Torino di Sangro — Casalbordino — Lebbia — Vasto — S. Salvo — Monenero Petacciato — Termoli — Campomarino — Chienti Serracapriola — Ripalta — Lesina — Poggio Imperiale — Apricena — Rignano Garganico — Arpi — Incoronata — Ortanova — Stornara — Cerignola — Candida — Trinitapoli — Margherita di Savoia Ofantino — Margherita di Savoia — Bari S. Spirito Bitonto — Noicattaro — Cisternino — Ostuni — Crovigno — Serranova — S. Vito dei Normanni — Tuturano — San Pietro Vernotico — Squinzano — Trepuzzi — Surbo — S. Cesario — S. Donato — Galugnano — Sternatia — Zollino — Soletto — Galatone — Nardò Centrale — San Nicola Alezio.

*Linea S. Benedetto-Ascoli Piceno.*

Offida Castel di Lama.

*Linea Giulianova-Teramo.*

Castellato Canzano.

*Linea Pescara C.-Sulmona.*

Manoppello — Alanno — San Valentino Caramanico — Torre dei Passeri — Tocco Costiglione — Bussi — Popoli — Pratola Peligna.

*Linea Sulmona-Terni.*

Raiano — Molina — Beffi — Fontecchio — Fognano Campano — S. Demetrio de' Vestini — Paganica — Sassa Tornimparte — Vigliano d'Abruzzo — Sella di Corno — Rocca di Fondi — Antrodoco B. V. — Castel S. Angelo — Cittaducale — Contigliano — Greccio — Piediluco — Marmore.

*Linea Zollino-Otranto.*

Corigliano d'O. — Bagnolo — Otranto.

*Linea Foggia-Potenza.*

Ortona — Ascoli Satriano — Candela — S. Agata di Puglia —  
Rocchetta S. Antonio — Forenza — Castel Lagopesole — Pietragalla  
— Avigliano.

*Linea Rocchetta-Spinazzola.*

S. Nicola di Melfi — Rapolla Ravello — Venosa — Palazzo San  
Gervasio M. — Spinazzola.

*Linea Sulmona-Isernia.*

Carpinone — Pettoranello — Sessano Civitanova — Pescolan-  
ciano — Chiauci — Carovilli Roccasicura — Vastogirardi — S. Pie-  
tro Avellana — Castel di Sangro — Montenero Valeocchiara —  
Alfedena Seontrone — S. Ilario Sangro — Roccaraso — Rivisondoli  
Pescecoostanzo — Palena — Campo di Giove — Cansano — Petto-  
rano sul Gizio.

*Linea Isernia-Campobasso.*

Guardiaregia — Campochiaro — S. Palo Matese — Boiano —  
San Massimo — Cantalupo S. — S. Angelo in Grotte.

*Linea Spinazzola-Gioia del Colle.*

Poggio Orsini G. — Casale d'Altamura — Santeramo.

*Linea Foggia-Manfredonia.*

S. Giovanni Rotondo — Candelaro.

*Linea Bari-Taranto.*

Modugno — Bitetto P. C. — Grumo A. — San Basilio Mottola  
— Castellaneta — Palagianello — Palagiano Mottola — Massafra.

*Linea Barletta-Spinazzola.*

Cannò — Minervino — Acquatetta.

*Linea Napoli-Benevento-Foggia.*

Gricignano T. — Frasso T. Dugenta — Amorosi — Teleso — Solopaca — San Lorenzo Maggiore — Ponte Casalduni — Vitulano — Paduli sul C. — Apice S. Arcangelo — Raddoppio Corsano — Montecatino R. — Ariano P. — Pianerottolo d'Ariano — Savignano Greci — Montaguto Panni — Orsara di Puglia — Bovino — Cervaro.

*Linea Benevento-Campobasso-Teroli.*

Pietralcina — Pescolamazza — Fragneto Monforte — Campolattaro — Ponteandolfo — Morecone — Santa Croce del Sannio — Sepino — San Giuliano del Sannio — Vinchiaturo — Baranello — Ripalimosani — Matrice Montagnano S. G. — Campolieto Monacilioni — Ripabottoni San Elia — Bonifro Santa Croce — Casacalenda G. Ururi Rotello — San Martino in Pensilis — Guglionesi Portacannone.

*Linea Cunicatti-Licata.*

Delia — Campobello R. — Favarotta — S. Oliva.

*Linea Siracusa-Noto-Licata.*

Falconara — Butera — Dirillo — Biseari — Donnafugata — Sampieri.

*Linea Valsavoia-Caltagirone.*

Leone — Faldidonna-Militello — Mineo — Vizzini L.

*Linea Termini Imerese-Messina.*

Pollina — Tusa — San Stefano di Camastra — Caronia — S. Fratello Aequedolci — S. Agata di Militello — S. Marco d'Aluzio T. — Zappula — Capo d'Orlando Naso — Brolo Ficarra — Piraino S. A. — Gioiosa M. — S. Giorgio — Olivieri T. — Falcone Castroreale N. F. — Castroreale Bagni.

*Linea Palermo-Porto Empedocle.*

Sciara A. — Causo — Montemaggiore B. — Roccapalumba A. — Lercara B. — Castronuovo S. — Cammarata — Acquaviva C. — Sutura — Campofranco — Comitini — Aragona Caldare.

*Linea Roccapalumba-S. Caterina Xirbi.*

Marcotobianco — Valle d'Olmo — Vallelunga — Villalbo — Marianopoli — Mimiani S. C.

*Linea S. Caterina Xirbi-P. Empedocle.*

Castrofilippo — Racalmuto — Grotte — Comitini Z.

*Linea Palermo-Marsala-Trapani.*

Trappeto — Balestrate — Gibellina — S. Ninfa.

*Linea S. Caterina Xirbi-Catania.*

Imera — Villarosa — Leonforte — Assoro — Raddusa A. — Saraceni Catenanuova C. — Muglia — Sferro — Gerbini — Portiere Stelle — Simeto.

*Linea Cagliari-Golfo Aranci.*

Elmas — Assemini — Decimomannu — Villasor — Serramanna M. — Samassi S. — Sanluri Stato — S. Gavino — Pabillonis — Uras M. — Teralba Mussolini — Simaxis — Solarussa — Milis — Paulilatino — Ghilarza — Borore — Macomer — Campeda — Bonorva — Giave — Toralba — Mores — Chilivani — Frigas — Ochiri — Berchida — Monti — Enas — Teranova P. — Marinella — Golfo Aranci.

*Linea Decimomannu-Iglesias.*

Siliqua — Villamassurgia D.

*Linea Chilivani-Portotorres.*

Ardara — Ploaghe — Seala di Giocca — Tissi Usini — Caniga — Sant'Orsol — San Giorgio — San Giovanni.



*Allegato B all'ordine di servizio N. 4v.*

Io sottoscritto (1) . . . . . residente a . . . . .  
riferendomi alla mia istanza del . . . . . diretta ad ottenere  
l'ammissione di mio figlio (2) . . . . . al Collegio di  
Veroli col beneficio del sussidio d'istruzione, rilascio, a corredo della  
istanza stessa ed a termini dell'art. 4 dell'ordine di servizio n. 4v - 1930  
la presente dichiarazione colla quale intendo:

1° Di formalmente obbligarmi a provvedere alla somministra-  
zione del corredo prescritto pel giovane nel caso in cui il medesimo  
otenga l'ammissione: nonchè di provvedere alle successive sostituzioni  
dei capi del corredo stesso che fossero logorate dall'uso;

2° Di formalmente autorizzare l'Amministrazione ferroviaria  
da cui dipendo a praticare sulle mie competenze una ritenuta men-  
sile di L. 80, pari all'importo della quota parte della retta che deve  
stare a mio carico e per l'intero periodo di 12 mesi decorribili dal  
1° ottobre;

3° Di formalmente certificare che posseggo completa ed esatta  
conoscenza delle condizioni tutte risultanti dal succitato ordine di  
servizio che disciplinano l'ammissione al beneficio del sussidio d'istru-  
zione, tanto rispetto ai rapporti e agli impegni, che, ottenendolo,,  
verrò a contrarre con l'Amministrazione ferroviaria, quanto nei ri-  
guardi dei doveri e dei diritti che verò ad avere verso il Collegio di  
Veroli e di obbligarmi a soddisfare alle condizioni stesse, senza ve-  
runa restrizione.

(DATA E FIRMA).

---

(1) Qualifica, nome e cognome.

(2) Nome.

*Allegate C all'Ordine di servizio N. 4v.*

**Elenco degli effetti di corredo di cui debbono essere provvisti a cura e spese delle rispettive famiglie i giovani ammittenti al Collegio convitto di Veroli col beneficio del sussidio di istruzione.**

N. 4 Lenzuola.

» 2 Sovracoperte bianche.

» 3 Foderette.

» 7 Camicie bianche di cui 5 per il giorno e 2 per la notte.

» 5 Paia di mutande.

» 2 Camicie di flanella o maglie.

» 8 Paia di calze.

» 6 Fazzoletti bianchi.

» 6 Fazzoletti colorati.

» 6 Solini.

» 4 Asciugamani.

» 2 Asciugamani a spugna.

» 4 Tovaglioli.

» 3 Paia di scarpe.

» 2 Uniformi.

» 1 Cappotto.

» 1 Posata di Pakfond.

» Coperte secondo stagione.

» Pettini e spazzole per esclusivo uso personale.

## COMUNICAZIONI:


## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mative dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori per ricostruire la spalla lato Albacina del sottovia al km. 45+061 della linea Portocivitanova-Albacina e sostituire la travata metallica con impalcatura di cemento armato	L. P.	Ore 12 21 agosto 1930	38.500	Sezione Lavori Ancona
Costruzione di un quarto gruppo di case economiche per i ferrovieri in Ancona	L. P.	Ore 12 5 agosto 1930	1.095.000	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento della sala macchine della centrale termoelettrica della Chiappella	L. P.	Ore 12 26 agosto 1930	2.500.000	Uff. Elettrificazione Genova
Lavori murari occorrenti per sistemare la vecchia torneria ruote in spogliatoi e lavabi per il personale nelle Officine di Granili	L. P.	Ore 11 6 agosto 1930	26.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione della massicciata e alzamento di venti centimetri dei binari di corsa della linea Milano-Venezia compresi fra le stazioni di Barbariga (i) e Marano	L. P.	Ore 15 11 agosto 1930	175.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura dei materiali occor- renti per la costruzione e po- sa in opera di due pensiline metalliche nella stazione di Grosseto	L. P.	Ore 12 22 agosto 1930	380.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di un sottopassag- gio in dipendenza dei lavori di sistemazione degli impian- ti viaggiatori nella stazione di Grosseto	L. P.	Ore 12 20 agosto 1930	380.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione alloggi nella locali- tà S. Giovanni ad uso perso- nale postelegrafonico in Li- vorno.	L. P.	Ore 12 6 agosto 1930	1.912.000	Sezione Lavori Pisa

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Trapani a mano a mezza colonna	L. P.	19-8-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 <sup>a</sup>
-	-	Macchine Morse, accessori e pezzi di ricambio	L. P.	19-8-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Kg.	14.000	Amianto in corda speciale ricoperta di grafite	L. P.	6-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
-	-	Attrezzi a corredo locomotive elettriche.	L. P.	4-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.





## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

## INDICE



## PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

3 luglio 1930 — Regio decreto N. 987. Riduzione dell'indennità di alloggio ai dipendenti statali assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo dello Stato . . . . . Pag. 179

## PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

*Ordine generale N. 9* — Soppressione del deposito locomotive di Casale . . . . . » 347  
*Ordine di servizio N. 119* — Biglietti a tagliandi per le agenzie all'estero ed in Italia . . . . . » *ivi*  
*Ordine di servizio N. 120* — Servizio cumulativo con la ferrovia Aosta-Pré Saint Didier, esercitata dalla Società Anonima Nazionale « Cogne » . . . . . » 356  
*Ordine di servizio N. 121* — Servizio doganale. Stabilimenti ammessi a ricevere materiali metallici di provenienza estera . . . . . » *ivi*  
*Ordine di servizio N. 122* — Circolazione carri privati F. S. 975900 e 975901 . . . . . » 357  
*Circolare N. 26* — Prezzo degli impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni . . . . . » *ivi*  
*Circolare N. 27* — Radiazione dal parco F. S. di un carro coperto refrigerante di proprietà privata . . . . . » 358  
*Circolare N. 28* — Imposta complementare progressiva. Redditi delle case cooperative costruite col contributo dello Stato . . . . . » *ivi*  
*Comunicazioni* — Esclusione dalle gare . . . . . » 364

## PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

*Circolare N. 10<sup>v</sup>* — Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia . . . . . » 231  
*Comunicazioni:*  
 Gare, appalti ecc., per lavori e forniture . . . . . » 234









REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 987, *riguardante la riduzione dell'indennità di alloggio ai dipendenti statali assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;  
Udito il Consiglio di Stato;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali dipendenti dallo Stato (civili, militari, compresi gli operai), anche se addetti a servizi organizzati in forma di aziende autonome, i quali fruiscano di indennità di alloggio e siano altresì assegnatari di appartamenti a proprietà individuale costruiti con contributo dello Stato, anche se riscattati in tutto od in parte, detta indennità sarà ridotta di una somma pari alla rispettiva quota di contributo che fa carico allo Stato per l'alloggio cooperativo.

Qualora la quota di contributo statale indicata nel precedente comma superi l'indennità di alloggio, si procederà soltanto alla soppressione di quest'ultima.

E' da considerare assegnatario di appartamento, ai fini del presente decreto, tanto chi abbia ottenuta la primitiva assegnazione quanto colui che al primitivo assegnatario sia succeduto, a titolo ereditario o per atto tra vivi.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 30.7.30 n. 177.

## Art. 2.

Per coloro che, pur non essendo provvisti di indennità di alloggio, fruiscano di alloggio gratuito concesso dall'Amministrazione e che tuttavia conservino l'assegnazione di appartamento cooperativo a proprietà individuale con contributo dello Stato, la quota di detto contributo relativa a quest'ultimo appartamento sarà trattenuta sullo stipendio o sulla paga dei singoli assegnatari e sarà all'uopo frazionata in relazione ai periodi di tempo secondo cui le dette retribuzioni vengono corrisposte.

La trattenuta di cui nel precedente comma non potrà in nessun caso superare la misura dell'indennità cui possa essere ragguagliata la concessione dell'alloggio gratuito.

Il ragguaglio sarà eseguito, a suo insindacabile giudizio, dall'Amministrazione da cui dipende l'assegnatario.

## Art. 3.

La trattenuta sullo stipendio o sulla paga, la riduzione, o, se del caso, la soppressione dell'indennità di alloggio, avranno effetto per una metà coll'entrata in vigore del presente decreto, e per l'intero coll'inizio dell'esercizio finanziario 1931-1932.

Nei casi in cui, alla data di applicazione del presente decreto, la quota del contributo statale non sia individualmente determinabile, la trattenuta, la riduzione o la soppressione di cui al comma precedente avranno effetto dal mese successivo a quello in cui l'Amministrazione abbia avuto la possibilità di stabilire la quota medesima.

## Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche quando, in luogo dell'indennità di alloggio, sia corrisposto, per lo stesso titolo, uno speciale compenso, qualunque ne sia la denominazione, compreso quello concesso a favore del personale ferroviario ai sensi dell'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie allegate al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

## Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle in esso contenute sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.



## Ordine generale N. 9

### Soppressione del deposito locomotive di Casale.

A partire dal 1° agosto 1930 è stata tolta al deposito locomotive di Casale la dotazione di locomotive.

Dalla stessa data il detto impianto funziona come semplice rimessa.

## Ordine di servizio N. 119

### Biglietti a tagliandi per le agenzie all'estero ed in Italia.

In sostituzione delle disposizioni contenute nell'O. S. 97/1924, da considerarsi abrogato, si riportano, qui appresso, le disposizioni attuali che regolano il rilascio e l'uso dei biglietti a tagliandi in distribuzione presso le Agenzie all'estero ed in Italia.

### PARTE I.

#### I. — Caratteristiche dei biglietti in vendita all'estero.

1) *Copertine*. — Le copertine sono di colore arancione e servono indifferentemente per i tagliandi delle tre classi. Esse hanno il formato rettangolare nella misura di mm. 134×87.

2) *Tagliandi*. — I tagliandi, che hanno le dimensioni di mm. 132×86, sono dei colori in uso per i servizi diretti internazionali, cioè:

- giallo per la 1<sup>a</sup> classe;
- verde per la 2<sup>a</sup> classe;
- camoscio per la 3<sup>a</sup> classe.

Sono di due categorie:

- *a serie fissa*, e cioè con indicazione stampata del percorso, della via da seguirsi e del prezzo;
- *facoltativi*, per le corrispondenze di minor richiesta.

3) *Validità*. — I biglietti (e cioè il complesso costituito dalla copertina e dai tagliandi), valgono due mesi dalla data del rilascio risultante dal timbro perforatore dell'Agenzia. I biglietti distribuiti dalle Agenzie situate in località extra europee possono essere timbrati con la data del presumibile arrivo dei viaggiatori ai porti italiani di sbarco.

I singoli tagliandi valgono pure essi due mesi dal giorno del rilascio del biglietto, e non sono prorogabili. Essi scadono alle ore 24 dell'ultimo giorno di validità.

4) *Fermate intermedie*. — I tagliandi danno diritto a fermata in tutte le stazioni comprese nel percorso, senza alcuna formalità e senza limitazione di numero e di durata, purchè questa sia contenuta nei termini di validità del biglietto.

5) *Agenzie all'estero alle quali sono dati in vendita i biglietti*. — Le Agenzie all'estero che hanno in dotazione i biglietti a tagliandi sono quelle dipendenti dalle seguenti organizzazioni:

- Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.) - Roma;
- Ditta Thos. Cook & Son - Londra;
- Compagnia Internazionale Carrozze con Letti - Bruxelles;
- American Express Company (Travel Department) - Londra.

## II. — Caratteristiche dei biglietti in vendita in Italia.

6) *Copertine*. — Le copertine hanno le stesse dimensioni di quelle di cui al punto precedente, sono di colore giallo e servono indifferentemente per i tagliandi delle tre classi.

7) *Tagliandi*. — I tagliandi, pure di identico formato di quello di cui al punto precedente, sono dei colori in uso per il servizio interno e cioè:

- verde per la 1<sup>a</sup> classe;
- bianco per la 2<sup>a</sup> classe;
- rosa per la 3<sup>a</sup> classe.

Sono anch'essi di due categorie: a serie fissa e facoltativi. Quelli a serie fissa sono di due specie e cioè una per percorrenze fino a 200 Km., l'altra per percorrenze oltre 200 Km. I tagliandi facoltativi sono invece di tipo unico.

8) *Validità*. — I biglietti (e cioè il complesso costituito dalla copertina e dai tagliandi) valgono un mese dalla data del rilascio risultante dal timbro perforatore dell'Agenzia e non sono prorogabili.

I singoli tagliandi possono essere utilizzati entro il detto periodo di validità del biglietto, ma, incominciato l'uso, la loro validità è limitata:

a) per le percorrenze fino a 200 chilometri, al tempo necessario per compiere il viaggio;

b) per le percorrenze superiori a 200 chilometri, ad un giorno per ogni 100 chilometri incominciati.

La decorrenza della validità dei singoli tagliandi si computa dalla data che il viaggiatore è tenuto ad esporvi in penna o in matita indelebile prima di iniziare il viaggio. Per i tagliandi sub b) la validità si computa dalle ore 0 del giorno successivo a quello della data indicata dal viaggiatore.

In ogni modo la validità dei singoli tagliandi cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di validità del biglietto.

9) *Fermate intermedie.* — I tagliandi per percorrenze fino a 200 chilometri non danno diritto a fermate intermedie.

I tagliandi per percorrenze superiori ai 200 chilometri, danno diritto alle fermate stabilite dalla tariffa ordinaria differenziale, e cioè:

- per viaggi da 201 a 300 Km. - 1 fermata;
- per viaggi da 301 a 600 Km. - 2 fermate;
- per viaggi da 601 a 900 Km. - 3 fermate;
- per viaggi da 901 a 1000 Km. - 4 fermate;
- per viaggi oltre 1000 Km. - 5 fermate.

10) *Agenzie in Italia alle quali sono dati in vendita i biglietti.* — Le Agenzie in Italia dei centri turistici di maggiore importanza sono fornite dei biglietti a tagliandi.

### III. — Disposizioni comuni ai biglietti a tagliandi in vendita sia all'estero che in Italia.

11) *Composizione dei biglietti.* — In una copertina, che deve servire esclusivamente per un solo viaggiatore, si possono comprendere uno o più tagliandi indistintamente a serie fissa o facoltativi, e così pure tagliandi di varie classi.

I tagliandi devono essere fissati alla copertina mediante due occhielli o punti metallici dal lato della matrice, la quale deve sempre rimanere unita alla copertina.

I tagliandi a serie fissa, che possono essere utilizzati in uno dei due sensi del percorso indicatovi, devono essere collocati nella copertina nello stesso ordine nel quale deve compiersi il viaggio. Nei tagliandi a serie fissa, deve essere annullata con tratto di penna od a matita indelebile l'indicazione del percorso nel senso opposto a quello richiesto (ad esempio, se il



tagliando deve servire per il percorso da Chiasso a Roma, va deppennata l'indicazione Roma-Chiasso).

12) *Compilazione dei tagliandi facoltativi.* — I tagliandi facoltativi si rilasciano solamente per le relazioni comprese nella Parte I del fascicolo « Elenco dei biglietti a tagliandi », elenco che viene periodicamente fatto stampare dall'Amministrazione ferroviaria e fornito alle organizzazioni estere ed alle Agenzie italiane interessate. Essi devono essere compilati a decalco, con matita indelebile e preferibilmente dattilografati, riportandovi tutte le indicazioni necessarie, che risultano dall'Elenco stesso, e cioè:

a) la stazione di partenza e quella di destinazione nel solo senso, però, nel quale deve compiersi il viaggio;

b) la via da percorrersi;

c) il prezzo.

La validità ed il numero delle fermate sono da esporsi soltanto sui tagliandi rilasciati dalle Agenzie in Italia per percorrenze superiori ai 200 Km. Sui tagliandi per percorrenze inferiori ai 200 Km. l'indicazione della validità e del numero delle fermate deve essere annullata con tratto di penna o con matita indelebile.

Quando si emettono tagliandi per corrispondenze in senso opposto a quello indicato nell'« Elenco », anche la via da seguirsi deve essere invertita.

La sezione di controllo (che è in carta leggera sovrapposta) deve allegarsi alla contabilità.

13) *Autenticazione dei biglietti.* — Per essere tenuti validi, i biglietti (tagliandi e copertine) devono portare il bollo a secco dell'Amministrazione.

14) *Prezzi dei tagliandi e delle copertine.* — I prezzi dei tagliandi (che comprendono centesimi dieci per spesa di stampa) sono fissati in lire italiane: per i tagliandi rilasciati all'estero, la valuta del paese di vendita deve essere calcolata al cambio relativo.

Per ogni copertina deve essere riscosso l'importo di L. 0,20.

15) *Ragazzi.* — Pei viaggi a metà prezzo dei ragazzi, dai tre ai sette anni, devono essere rilasciati gli stessi tagliandi in uso per gli adulti, previo stacco dai tagliandi stessi dell'apposito talloncino di controllo, che deve poi essere allegato alla contabilità.

I prezzi da riscuotersi pei viaggi dei ragazzi su percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato (Parte I dell'Elenco dei biglietti a tagliandi) devono essere computati in base alla di-

stanza chilometrica di ciascuna relazione, facendo uso del prontuario inserito nella III parte dell'Elenco, ed i prezzi medesimi devono essere sempre trascritti non solo sui tagliandi facoltativi ma anche su quelli a serie fissa, depennando, su questi ultimi, il prezzo intero stampatovi.

I biglietti rilasciati per i ragazzi devono inoltre portare impresso sulla copertina e sui tagliandi, mediante timbro ad umido, la indicazione: RAGAZZO (oppure ENFANT, CHILD o KIND).

16) *Vie da percorrersi.* — Nel caso di tagliandi validi per più vie, non è consentito al viaggiatore di passare — in corso di viaggio — da una via ad altra concorrente, mediante linee di collegamento, sia pure verso pagamento delle tasse relative al percorso di collegamento.

Coi tagliandi rilasciati per una via più lunga, il viaggiatore può seguire le vie più brevi ammesse ancorchè non iscritte nell'itinerario.

17) *Treni utilizzabili.* — I biglietti a tagliandi valgono per tutti i treni e piroscafi nei quali sono ammessi viaggiatori a tariffa ordinaria, salvo le eventuali limitazioni previste dagli orari ufficiali.

I viaggiatori muniti di tagliandi sono ammessi nelle corrispondenti classi dei treni o delle carrozze di lusso, quando vi siano posti disponibili, alla condizione di pagare i prescritti supplementi.

18) *Utilizzazione dei biglietti.* — I biglietti a tagliandi sono personali e non trasferibili. E' fatto perciò obbligo ai viaggiatori di apporre la propria firma sulla copertina, nello spazio apposito. Per le famiglie, uno dei componenti può firmare anche per gli altri.

Quando un viaggiatore non sia in grado di firmare, l'Agenzia distributrice del biglietto indicherà, al posto destinato alla firma, il nome del viaggiatore ed il numero del documento di identificazione personale (passaporto, carta d'identità, tessera ecc.).

Per i tagliandi distribuiti dalle Agenzie in Italia, mano a mano che i tagliandi vengono utilizzati, il viaggiatore è tenuto ad indicare, nell'apposito spazio, la data d'inizio del viaggio.

La copertina senza i tagliandi, e così i tagliandi senza la copertina, non hanno alcun valore.

19) *Forature di controllo.* — Alla partenza dalla stazione iniziale del percorso di ciascun tagliando, questo deve essere forato, dall'agente addetto alle sale, nello spazio designato esistente nel margine del talloncino di controllo per ragazzi.

Quando questo sia staccato, per l'avvenuto rilascio del tagliando a metà prezzo, il foro deve farsi nella casella situata più in basso, di fianco all'« annullamento del percorso ».

Gli agenti addetti alle sale e quelli addetti alla controlleria sui treni devono forare i tagliandi al posto delle indicazioni relative all'annullamento dei percorsi effettuati. Per i tagliandi per percorrenze superiori ai 200 chilometri venduti in Italia, la foratura deve estendersi, nel caso, alle caselle delle fermate; tale foratura sarà da praticarsi dagli agenti addetti alle sale, alla ripresa del viaggio.

20) *Controlleria.* — Gli agenti addetti alla controlleria devono assicurarsi della perfetta regolarità dei biglietti che vengono loro esibiti, ponendo speciale attenzione:

a) che la copertina e i tagliandi di ciascun biglietto risultino attraversati dal timbro a fori dell'Agenzia distributrice, indicante la data del rilascio; che il biglietto non sia scaduto di validità, e che non siano stati staccati tagliandi successivi a quello in corso di utilizzazione;

b) che sulla copertina risulti, in inchiostro o matita indelebile e senza rasehiature o cancellature, la firma del viaggiatore; che il tagliando in corso di utilizzazione (se distribuito in Italia) sia stato dal viaggiatore debitamente completato con l'indicazione del giorno e del mese d'inizio del viaggio.

21) *Irregolarità ed abusi.* — Rilevando delle irregolarità, il personale di controlleria deve attenersi alle norme seguenti:

a) *Mancanza del timbro a data e del nome dell'Agenzia.* I biglietti mancanti del timbro con la data di distribuzione e del timbro col nome dell'Agenzia od Ufficio di emissione, non sono da tenersi validi e devono essere ritirati, rilasciando al viaggiatore un mod. Ci-204 senza riscossione di prezzo, per il proseguimento del viaggio.

b) *Biglietti scaduti.* — I biglietti scaduti di validità debbono del pari essere ritirati ma, in questo caso, il viaggiatore deve essere sottoposto al pagamento stabilito dall'art. 34 delle Tariffe e Condizioni per i trasporti delle persone (primo capoverso).

c) *Mancanza della firma o della data da parte del viaggiatore.* — Nel caso che manchi la firma sulla copertina, o, per biglietti distribuiti dalle Agenzie in Italia, manchi l'indicazione della data sul tagliando in corso di utilizzazione, o tali indicazioni vi figurino in matita comune, si deve invitare il viaggiatore a regolarizzare il biglietto, apponendovi delle indicazioni con inchiostro o con matita indelebile.

d) *Mancanza di tagliandi, date e firme alterate.* — Quando siano stati staccati tagliandi successivi a quello in corso di utilizzazione, quest'ultimo e gli altri che precedessero i tagliandi staccati, non sono da tenersi validi e debbono essere ritirati.

In questo caso, come pure in caso di firme o date contenenti cancellature, raschiature od altre alterazioni, o di data non corrispondente a quella del viaggio, il viaggiatore deve essere presentato al Capo stazione per le opportune giustificazioni e per l'eventuale convalidazione del biglietto, e quando le giustificazioni non risutassero attendibili, si dovrà ritirare il biglietto ed applicare l'art. 34 delle Tariffe e Condizioni pei trasporti delle persone (ultimo capoverso).

e) *Cessione di biglietti.* — Nei casi di accertata cessione di biglietti, devono essere applicate le penalità previste dall'art. 10 delle Tariffe e Condizioni pei trasporti delle persone.

Di ogni irregolarità il personale di controlleria dovrà fare speciale rapporto alla superiorità, allegandovi, quando del caso, i biglietti ed i tagliandi ritirati.

f) *Presunzione di alterazione di tagliandi facoltativi.* — I tagliandi facoltativi devono essere particolarmente osservati. Qualora emergessero tracce di alterazione, i tagliandi stessi devono essere ritirati e sostituiti con corrispondenti biglietti mod. Ci-204 senza riscossione di prezzo. I tagliandi ritirati dovranno essere rimessi al Servizio Movimento e Traffico a Roma (Ufficio 5°), accompagnati da speciale rapporto, dal quale dovrà risultare il nome, paternità e località di residenza del viaggiatore, da desumersi dal passaporto o da altro documento di identità personale, ed il nome dell'Agenzia distributrice nel caso che non risultasse indicato sul biglietto.

22) *Ritiro dei biglietti.* — Ogni tagliando deve esseré ritirato al termine del percorso su di esso indicato. Di massima il ritiro deve aver luogo a cura della stazione di arrivo.

Quando però il viaggiatore non si fermi in detta stazione e prosegua il viaggio utilizzando il tagliando successivo, il ritiro dei tagliandi relativi ai percorsi compiuti deve essere fatto sui treni, a cura degli agenti incaricati della controlleria.

La matrice di ogni tagliando deve rimanere unita alla copertina.

Le copertine devono essere ritirate insieme all'ultimo tagliando.

I tagliandi e le copertine ritirati sono da inviarsi al Controllo viaggiatori e bagagli secondo le preserizioni in vigore.

#### IV. — **Disposizione transitoria.**

23) I tagliandi facoltativi valevoli per i percorsi fino a 200 Km. (il cui tipo viene soppresso), in distribuzione presso le Agenzie in Italia, dovranno essere subito versati, nei modi d'uso, al Controllo Viaggiatori e Bagagli.

Quelli per i percorsi superiori ai 200 Km. rimangono in distribuzione fino ad esaurimento delle scorte, e su di essi dovrà essere depennata l'indicazione relativa inserita sotto la intestazione, indicazione questa che non esisterà più nelle riforniture.

### PARTE II.

#### **Disposizioni contabili.**

##### *I) Agenzie in Italia.*

24) Per la contabilità mensile, da inviarsi al Controllo viaggiatori e bagagli, le Agenzie in Italia faranno uso del fascicolo Mod. Ci-213, sul quale dovranno registrare separatamente i tagliandi delle due diverse categorie, cioè quelli a serie fissa nel prospetto I di seguito ai biglietti a cartoncino ed i facoltativi nel Mod. Ci-213-A, nel prospetto III, pure di seguito a quelli a cartoncino.

Per i tagliandi a serie fissa deve essere riportata l'indicazione della situazione di casellario anche se la vendita, durante il mese, sia stata negativa.

Per i tagliandi facoltativi è pure da indicare, nell'apposita sede dello stampato, la situazione del casellario. I tagliandi emessi per una stessa corrispondenza, con numerazione progressiva ininterrotta possono, nella contabilità, essere raggruppati.

Le copertine rilasciate nel mese, sono da portare in conto dopo i tagliandi a serie fissa, nel prospetto I del Mod. Ci-213.

I tagliandi per i percorsi lacuali e di altre Amministrazioni, compresi quelli per il tratto Modane Confine-Modane stazione, e quelli Piena Confine-Breil stazione, devono essere contabilizzati sul Mod. Ci-214.

Al Mod. Ci-213 devono essere allegate le matrici di controllo dei tagliandi facoltativi, nonché i talloncini di controllo per i tagliandi rilasciati a metà prezzo per ragazzi.

I tagliandi emessi per ragazzi, devono essere indicati in contabilità sotto forma di frazione avente per numeratore la quantità dei biglietti e per denominatore 2.

La contabilità dei tagliandi, compilata nei modi prescritti dalle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » deve essere spedita al Controllo viaggiatori e bagagli unitamente alle altre contabilità biglietti nei termini prescritti.

I biglietti annullati per erronea compilazione, devono essere rimessi giornalmente al Controllo viaggiatori e bagagli con lettera raccomandata in servizio, e sono da scritturarsi nell'apposita distinta esistente nei Mod. Ci-213-A o Ci-214-A con tutti gli estremi richiesti dallo stampato.

Per il versamento degli introiti, le Agenzie si regoleranno in base alle disposizioni particolari impartite singolarmente.

Per tutto ciò che non è specificatamente stabilito nelle presenti disposizioni valgono le « Norme per il servizio della gestione viaggiatori ».

## II) Agenzie all'estero.

25) *Modello della contabilità.* — Per i biglietti distribuiti dalle Agenzie all'estero, gli Uffici accentratori dei diversi raggruppamenti devono fare uso di uno stampato conforme al modello prescritto dall'Amministrazione.

Alla contabilità devono andare allegate le matrici di controllo dei tagliandi facoltativi, nonché i talloncini di controllo per i tagliandi rilasciati a metà prezzo per ragazzi ed i tagliandi annullati.

26) *Periodicità.* — La contabilità, da compilarsi mensilmente, deve essere rimessa al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze, entro i termini stabiliti. Le Agenzie aventi succursali in paesi fuori Europa sono autorizzate a comprendere nel resoconto del mese successivo, i biglietti venduti dalle succursali stesse, e ciò per evitare ritardo nell'invio della contabilità.

27) *Versamenti.* — Il versamento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti all'estero deve essere effettuato secondo le particolari prescrizioni dell'Amministrazione.

I modelli delle copertine e dei tagliandi che costituiscono l'allegato all'O. S. 97-1924, non hanno subito varianti, ad eccezione dei tagliandi facoltativi in distribuzione in Italia i quali sono unificati in un solo tipo.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7 e 9.*



## Ordine di servizio N. 120

### Servizio cumulativo con la ferrovia Aosta-Pré Saint Didier, esercitata dalla Società Anonima Nazionale "Cogne",

A modificazione dell'ordine di servizio N. 102/1930, si avverte che la data di inizio del servizio cumulativo con la linea Aosta-Pré St. Didier è stata rinviata al 24 luglio 1930.

## Ordine di servizio N. 121

### Servizio doganale. - Stabilimenti ammessi a ricevere materiali metallici di provenienza estera.

La Società Anonima Doeks di Arquata Scrivia è stata autorizzata dal Ministero delle Finanze ad esercitare una ferriera per lo spezzamento e la riduzione in rottami di materiali metallici fuori uso di provenienza estera.

Le relative operazioni sono state affidate al personale di dogana della Sezione Magazzini Generali di Arquata Scrivia sotto la sorveglianza della Direzione Superiore di dogana in Genova.

Pertanto all'elenco degli stabilimenti metallurgici, a pagina 56 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie » dovranno farsi le seguenti aggiunte:

Uffici doganali	Stabilimenti	Sede degli Stabilimenti
Dogana di Genova Sezione Magazz. Gen	Soc. Anon. Doeks di Arquata Scrivia	Arquata Scrivia

## Ordine di servizio N. 122

### Circolazione carri privati F. S. 975900 e 975901.

Sono stati immatricolati nel parco F. S. i due carri 975900 e 975901 del Ministero della Guerra, aventi le seguenti caratteristiche:

Serie Mtoy

Categoria di velocità (5)

Portata tonn. 14

Residenza « Rho (Raccordo ACNA) ».

I carri stessi hanno un asse rigido da un lato ed un carrello a due assi dall'altro: gli assi hanno i fuselli portanti interni, ma portano pure ad ogni estremità un altro fusello, sul quale è possibile montare una ruota in lamiera, in modo che il carro può viaggiare anche su strada ordinaria.

Fino a contraria disposizione, il passaggio del carro dalla strada ordinaria alla strada ferrata e la circolazione su questa, dopo un percorso fatto su strada ordinaria, non possono essere ammessi senza benestare da darsi di volta in volta dal Servizio Materiale e Trazione e dal Servizio Movimento e Traffico.

Pertanto, l'utilizzazione di tali carri su via ferrata non dovrà avvenire che dietro ordine del Servizio Movimento e Traffico (Riparto Trasporti Militari) che impartirà caso per caso, alle Sezioni Movimento interessate, le disposizioni relative ai trasporti da effettuare a mezzo dei carri stessi.

*Distribuito agli agenti delle classi: 1. 2. 3. 5. 6. 8. 11. 15. 30, 32, 36 e 37.*

## Circolare N. 26

### Prezzo degli impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla Circolare N. 38, pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 48 del 28 novembre 1929, si porta a conoscenza di tutti gli impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale di linea e delle Stazioni, per tutte le ordinazioni che verranno rilasciate alla Ditta *Luigi Faggioni fu Zuccheo* di Spezia dal 1° luglio al 31



dicembre 1930, resta fissato in L. 95,79 (lire novantacinque e centesimi settantanove), e partitamente, L. 53,64 (lire cinquantatrè e centesimi sessantaquattro) per la giacca; L. 32,57 (lire trentadue e centesimi cinquantasette) per pantaloni e L. 9,58 (lire nove e centesimi cinquantotto) per il cappello.

---

## **Circolare N. 27**

### **Radiazione dal parco F. S. di un carro coperto refrigerante di proprietà privata.**

Su richiesta della Società per l'Esportazione e l'Importazione di Derrate Alimentari C. Garavaglia e C. di Milano, è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli del carro coperto refrigerante Hg. 915000.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 131 dell'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco F. S. (edizione 1925), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

---

## **Circolare N. 28**

### **Imposta complementare progressiva. - Redditi delle case cooperative costruite col contributo dello Stato.**

Per opportuna conoscenza del personale interessato, si trascrive qui appresso il testo della Circolare 25 giugno 1930-VIII n. 1945, Divisione V, del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte dirette.

« Nelle istruzioni emanate per l'applicazione del decreto istitutivo dell'imposta complementare, questo Ministero — richiamando la disposizione dell'art. 7 del decreto stesso, la quale prescrive che, agli effetti di detta imposta, debbono essere tenuti presenti anche quei redditi che, in forza di leggi speciali, sono esenti dalle diverse imposte reali -- dichiarò che l'assegnazione di appartamenti in fabbricati costruiti da Coo-

perative edilizie *col contributo dello Stato*, fa sorgere per gli interessati il godimento di una utilità che, rivestendo il carattere di reddito, deve essere tenuta in conto per l'applicazione dell'imposta complementare.

Nell'applicazione pratica di tali norme, però, sorsero incertezze e dubbi; che portarono ad una quasi generale sospensione degli accertamenti; ciò specialmente in seguito alla emanazione del R. decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, contenente disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. L'art. 8 di tale decreto, infatti, stabiliva che il godimento della casa popolare ed economica non potesse essere considerato utile o reddito ad ogni effetto fiscale, per tutto il periodo di tempo relativo alla durata del contributo statale nel pagamento degli interessi; norma questa che, mentre poteva essere ritenuta estensibile anche all'imposta complementare, era tuttavia in contrasto con il principio generale affermato dall'art. 7 del decreto istitutivo della imposta stessa, che cioè nel campo del tributo personale non fossero ammissibili esenzioni di carattere oggettivo.

In sede di conversione in legge del detto decreto, però, l'art. 8 venne escluso e non venne infatti riprodotto nella legge 11 luglio 1929, n. 1316.

La cessazione, con l'anno corrente, del blocco imposto per il tributo personale, ha resa manifesta la necessità di affrontare e risolvere la questione in modo definitivo, affinché tanto gli Uffici delle Imposte, quanto i contribuenti interessati fossero, in questa materia, guidati da norme precise ed uniformi per tutto il Regno.

A tal uopo questo Ministero ha ritenuto opportuno sottoporre la delicata e complessa questione, all'Ecc.mo Consiglio di Stato, il quale, nell'adunanza generale dell'8 maggio 1930, ha espresso il proprio parere dichiarando quanto segue:

a) che per il primo periodo di occupazione dell'appartamento, quello cioè che precede la stipulazione del mutuo individuale, non si possa far luogo ad alcuna applicazione dell'imposta complementare.

Ciò perchè — ed è questa la conclusione alla quale giunge l'Ecc.mo Consiglio di Stato dopo una accurata disamina sulla natura del rapporto giuridico che viene a costituirsi in questa prima fase — il socio della Cooperativa, ha solo il diritto di occupare l'appartamento e la legittima aspettativa di diventarne il proprietario; ma, non avendone la proprietà attuale, e non potendo neppure vantare un diritto dal quale derivi quella disponibilità della casa cui si riconnette il concetto di

reddito nel senso economico, non si concretano i presupposti di legge per l'applicazione dell'imposta;

b) che l'imposta debba essere, invece, applicata nel secondo periodo, che comincia dalla stipulazione del mutuo individuale, perchè da questo momento sorge il diritto di proprietà sull'appartamento, diritto che viene ad essere affermato nel contratto che si stipula fra la Cassa Depositi e Prestiti e l'impiegato; e col sorgere della proprietà sorge anche il reddito che ad essa è connesso, e si concreta il diritto della finanza a percepire l'imposta sul reddito stesso.

Siccome peraltro — ha considerato l'Ecc.mo Consiglio — si tratta, in questa seconda fase, di una proprietà di limitata disponibilità, priva com'essa è della caratteristica essenziale della commerciabilità, che costituisce una delle sue maggiori utilità, è necessario tenerne conto nella valutazione del reddito, che da essa deriva, attribuendo al reddito stesso un valore assai minore di quello comune.

Questo criterio, sostanzialmente, è in armonia con quello già affermato dal Ministero fin dalla prima applicazione del tributo personale. Le istruzioni ministeriali, infatti, sul R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, raccomandavano agli Uffici (pag. 32) di determinare il valore locativo degli stabili in questione con criteri di prudente discernimento, tenendo presente che gli stabili stessi non possono essere destinati che ad abitazione dei soci, e quindi, oltre che non poter essere alienati, neppure possono prestarsi a scopi speculativi, mancando la possibilità di realizzare gli elevati redditi che, specialmente nei grandi centri, la crisi delle abitazioni consente per i fabbricati ordinari;

c) che, infine, per il terzo periodo, che decorre dalla estinzione del mutuo o del riscatto dell'appartamento, l'imposta potrà essere applicata con i normali criteri stabiliti dalla legge, ad eccezione dei primi tre anni successivi al riscatto, per i quali debbono valere i criteri di moderata valutazione del reddito, in quanto non è ammessa, durante il triennio, l'alienabilità dell'appartamento.

. . .

Questo Ministero, pur non nascondendosi i motivi che potrebbero suffragare conclusioni diverse, tuttavia, riconoscendo la importanza giuridica e sopra tutto il valore di equità di quelli posti dal Consiglio di Stato a fondamento della propria tesi, ne accoglie il parere, e dispone che gli Uffici delle Imposte, nel procedere alle operazioni di loro competenza, osservino le seguenti direttive:

1° che nessuna applicazione dell'imposta complementare sia fatta a carico degli assegnatari di appartamenti di cooperative fruanti del contributo dello Stato, fino al momento della stipulazione del mutuo individuale edilizio.

Se accertamenti della specie furono eseguiti, essi dovranno essere abbandonati, e nell'ipotesi che abbiano già dato luogo ad iscrizioni a ruolo, dovrà farsene, con il prossimo anno, la cancellazione, anche di ufficio, senza peraltro rimborsi pel tempo anteriore.

2° che dalla stipulazione del mutuo e fino alla estinzione del medesimo od al riscatto dell'appartamento secondo legge, l'accertamento dei redditi sia fatto con questi criteri:

a) valutazione dell'imponibile dell'appartamento con le norme e le detrazioni stabilite dalle leggi sull'imposta fabbricati;

b) deduzione dall'imponibile di una quota del 10 % in rapporto alla non commerciabilità dell'appartamento.

Anche per questa ultima norma il Ministero si è uniformato al parere del Consiglio di Stato, il quale ritiene preferibile, per semplicità ed uniformità di trattamento, che alla limitazione del diritto di proprietà, costituito dalla non commerciabilità dell'appartamento, corrisponda una detrazione dall'imponibile da fissarsi dal Ministero in una quota percentuale costante;

c) detrazione, agli effetti della complementare, delle passività secondo legge, fra cui la quota di interessi in misura decrescente gravante sul mutuo individuale;

3° che dalla data di estinzione del mutuo o da quella del riscatto dell'appartamento, l'accertamento dell'imposta complementare sia fatto con i criteri normali vigenti per i fabbricati ordinari, salvo per i primi tre anni successivi al riscatto, per i quali si continuerà ad accordare la detrazione dell'imponibile del 10 % per la inalienabilità — durante tale periodo di tempo — dell'appartamento riscattato.

Per la pratica applicazione delle norme suesposte, sono necessari alcuni chiarimenti.

Poichè per le case di Cooperative è ancora in corso il periodo di esenzione dall'imposta fabbricati, e nessuna operazione è stata, quindi, fatta finora ai fini dell'imposta stessa, gli Uffici dovranno procedere alla determinazione del reddito dell'appartamento cooperativo, da tenersi in conto per l'imposta complementare, seguendo le norme stabilite dalla legge sull'imposta fabbricati, nonchè i normali criteri in pratica adottati per gli accertamenti di tali redditi, ed ispirandosi, come si è accennato, a criteri di prudente discernimento.

Altra osservazione da farsi sul punto in esame è la seguente: che, ove talvolta in pratica si riconoscesse opportuno determinare il valore locativo mediante il criterio di un interesse medio sul costo di costruzione, gli Uffici dovranno tener presente, per ragioni di equità, che — come ha avvertito anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato — il costo di costruzione delle case cooperative è stato quasi sempre superiore a quello normale dei fabbricati di proprietà privata, in quanto che molte e varie cause hanno influito a determinare l'alto costo delle costruzioni stesse.

Stabilito il reddito imponibile dell'appartamento, comprese le detrazioni per le eventuali spese che normalmente fanno carico all'inquilino e che nel caso sono sopportate dall'assegnatario, e per il terzo stabilito dalla legge, gli Uffici dovranno dall'imponibile stesso detrarre la quota del 10 % di cui si è fatto cenno.

Dall'imponibile così definitivamente stabilito dovranno, in fine, essere detratte le passività ammesse dalla legge sull'imposta complementare, fra le quali la quota di interessi che grava sul mutuo individuale dell'assegnatario dell'appartamento, essendo questa una vera e propria passività detraibile ai sensi dell'art. 8, n. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

La quota di interessi detraibile risulterà dal piano di ammortamento già istituito in occasione della stipulazione del mutuo individuale, piano che potrà rilevarsi dalla denuncia dell'interessato, oppure potrà essere fornito dall'Amministrazione della Cooperativa o dall'Istituto mutuante.

La quota di interessi detraibile è in misura decrescente, e quindi alla scadenza di ciascun triennio di legge, sarà necessario apportare ai redditi le variazioni derivanti dalla riduzione degli interessi. E' appena opportuno accennare che, alla scadenza di ciascun triennio, dovranno tenersi in conto anche le variazioni, in più o meno, che fossero intervenute nello stipendio e nei redditi di altra natura.

Infine, a decorrere dalla data di estinzione del mutuo, o del riscatto, nessuna detrazione per interessi dovrà più farsi dall'imponibile determinato con i criteri già esposti; rimarrà soltanto quella della quota del 10 % per i primi tre anni successivi al riscatto, per la non alienabilità dell'appartamento.

• • •

La tassazione del reddito degli appartamenti delle Cooperative, agli effetti della complementare, avrà inizio il 1° gen-

naio 1931 in confronto degli assegnatari che, secondo le norme innanzi esposte, abbiano già stipulato, o stipolino nel corso dell'anno, il mutuo individuale.

Gli interessati sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte del luogo ovè hanno la loro residenza, la dichiarazione stabilita dalla legge.

Quanto ai termini per la presentazione della dichiarazione, occorre distinguere tra impiegati non colpiti — secondo le norme comuni a tutti i contribuenti — da imposta complementare per redditi di natura diversa dallo stipendio, e impiegati già assoggettati alla imposta stessa per redditi dianzi indicati.

I primi in applicazione delle norme contenute nel R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, dovranno presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui avviene la stipulazione del mutuo individuale, e la tassazione decorrerà dal primo giorno di detto mese; i secondi dovranno presentare la dichiarazione dal 1° maggio al 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui avviene la stipulazione del mutuo individuale, e — se non ancora è scaduto un triennio dal precedente accertamento — dal 1° maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del triennio; la tassazione del nuovo reddito, in questi casi, avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della dichiarazione.

La dichiarazione, oltre che le precise generalità del contribuente, dovrà contenere:

a) l'ubicazione dell'appartamento (via, numero civico, piano), il numero dei vani ed accessori, la denominazione della Cooperativa e la sede di essa;

b) la data di stipulazione del mutuo individuale; la quota mensile che l'impiegato paga all'istituto mutuante;

c) il reddito presunto dell'appartamento;

d) le passività detraibili per legge e particolarmente la quota di interessi in misura decrescente che grava sul mutuo;

e) tutti gli altri redditi propri o della moglie, o dei figli minorenni di cui gode l'assegnatario, compresi quelli già assoggettati all'imposta complementare mediante ritenuta diretta; e ciò ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile a sensi di legge.

Le Amministrazioni Centrali sono pregate di portare la presente a conoscenza del personale dipendente, mediante pubblicazione nei propri bollettini, affinchè tutti gli interessati siano edotti degli obblighi ai quali essi debbono adempiere ».

*Il Ministro*  
MOSCONI.

## **Comunicazioni.**

### **Esclusione dalle gare.**

Con decreto N. 4926 in data 25 giugno 1930 del Ministero della Guerra, il Sig. Paci Ippoliti Claudio, fu Pietro, di Parma, ivi domiciliato in via Vittorio Emanuele n. 204, è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

Con decreto N. 548 in data 20 giugno 1930 del Ministero della Guerra, il Sig. Pestelli Omero di Olinto, commerciante, domiciliato in Firenze, Viale dei Mille 5, è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

*Il Direttore Generale*  
**ODDONE.**

**Circolare N. 10<sup>v</sup>****Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1. settembre 1930 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni, sedi di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare.



colare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione: per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico e al Servizio Materiale e Trazione. (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 settem. 1930 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutto o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

#### Elenco dei veicoli da inoltrarsi nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Alz	18.852	Ltm	491.613	Ltm	499.546	Ltm	499.799	F	1.012.165
Blz	29.212	»	» 614	»	» 547	»	» 900	»	» 166
Clz	30.358 (1)	»	497.108	»	» 548	»	» 901	»	» 167
»	» 359 (1)	»	» 109	»	» 549	»	» 902	»	» 168
»	» 380 (1)	»	» 110	»	» 781	»	» 903	»	» 169
»	» 381 (1)	»	» 111	»	» 782	»	» 904	»	» 170
»	» 382 (1)	»	» 112	»	» 783	»	» 905	»	» 171
»	» 383 (1)	»	498.920	»	» 784	»	» 906	»	» 172
»	» 384 (1)	»	» 921	»	» 785	»	» 907	»	» 173
»	» 546 (2)	»	» 922	»	» 786	»	» 908	»	» 174
»	» 547 (2)	»	» 923	»	» 787	»	» 909	»	1.020.005
»	» 548 (2)	»	» 924	»	» 788	»	» 910	»	» 205
»	» 549 (2)	»	» 925	»	» 789	»	» 911	»	» 206
»	41.964	»	» 926	»	» 790	»	» 912	»	» 716
»	42.307	»	» 927	»	» 791	»	» 913	»	» 717
»	» 590	»	» 928	»	» 792	»	» 914	»	» 718
ABLz	59.062	»	» 929	»	» 793	»	» 915	»	» 720
DL	87.414	»	499.541	»	» 794	F	1.012.160	»	» 722
DUI	96.208	»	» 542	»	» 795	»	» 161	»	» 723
Ltm	491.610	»	» 543	»	» 796	»	» 162	»	» 724
»	» 611	»	» 544	»	» 797	»	» 163	»	» 725
»	» 612	»	» 545	»	» 798	»	» 164	»	»

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. Voghera

(2) Devono essere inviate alle Officine F. S. Firenze.

F	1.021.014	F	1.021.491	F	1.022.205	F	1.023.069	F	1.125.394
»	» 294	»	1.022.086	»	» 206	»	» 070	»	» 385
»	» 454	»	» 087	»	» 207	»	» 071	»	» 386
»	» 468	»	» 088	»	» 208	»	» 072	»	» 387
»	» 477	»	» 090	»	1.023.053	»	» 073	»	» 388
»	» 478	»	» 097	»	» 055	»	1.025.319	»	» 389
»	» 479	»	» 098	»	» 056	»	» 320	»	» 340
»	» 480	»	» 175	»	» 057	»	» 321	»	» 341
»	» 481	»	» 179	»	» 058	»	» 322	»	» 358
»	» 482	»	» 181	»	» 060	»	» 323	»	» 359
»	» 483	»	» 182	»	» 061	»	» 330	»	» 362
»	» 484	»	» 200	»	» 063	»	» 331	»	» 363
»	» 486	»	» 202	»	» 067	»	» 332	»	» 364
»	» 488	»	» 203	»	» 068	»	» 333		

*Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.*

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture


LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra ed in cemento armato occorrenti per l'impianto di due binari lungo la banchina del Porto di Brindisi fino alla piazza Dionisi	L. P.	Ore 12 13 agosto 1930	170.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura del travertino per il rivestimento del muro a nord e di parte delle pareti interne della galleria di testa nel F. V. della nuova stazione C. di Milano	L. P.	Ore 12 13 agosto 1930	800 000	Sezione Lavori Spec. Milano
Pavimentazione della galleria delle Carrozze del F. V. della nuova stazione C.le di Milano	L. P.	Ore 12 12 agosto 1930	700.000	Sezione Lavori Spec. Milano
Fornitura della sienite per gradini degli scaloni d'arrivo nel F. V. della nuova stazione C.le Viaggiatori di Milano	L. P.	Ore 12 12 agosto 1930	520,000	Sezione Lavori Spec. Milano
Fornitura di mc. 40.000 di ghiaia vagliata data carica su carri in uno degli scali di Lambrate Smistamento, Musocco e Farini	L. P.	Ore 12 11 agosto 1930	440.000	Sezione Lavori Spec. Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di mc. 50.000 di ghiaia vagliata in Stazione di Lambrate Smistamento	L. P.	Ore 12 11 agosto 1930	550.000	Sezione Lavori Spec. Milano
Lavori di terra, muratura e cemento armato per ampliare l'officina di carica accumulatori elettrici nella stazione di Reggio Calabria C.le	L. P.	Ore 12 26 agosto 1930	95.000	Sezione Lavori Reggio Cl
Fornitura e posa in opera di una nuova travata in sostituzione di quella esistente al ponte sul torrente Trodica al Km. 14+438 della linea Porto Civitanova-Albacina	L. P.	Ore 12 26 agosto 1930	142.000	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Trattativa privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricato dalle pratiche
N.	150	Rubinetti regolabili a tempo . . .	T. P.	14-8-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
N.	750	Rubinetti di efflusso speciali . . .	T. P.	15-8-1930	Id. Sez. 6ª
Q.li	3.800	Carbonella dolce . . . . .	L. P.	19-8-1930	Id. Sez. 4ª
N.	1.500.000	Chiodi di ferro zincati . . .	L. P.	19-8-1930	Id. Sez. 6ª
Kg.	55.000	Filo di ferro spinoso . . . . .	L. P.	23-8-1930	Id. Sez. 6ª
N.	146	Rostri spartineve completi . . .	L. P.	26-8-1930	Id. Sez. 7ª
N.	250	Fanali a petrolio per colonne idrauliche	L. P.	26-8-1930	Id. Sez. 5ª-A
N.	25	Elevatori d'acqua . . . . .	L. P.	30-8-1930	Id. Sez. 6ª
N.	20.600	Pali di pino iniettati . . . . .	L. P.	2-9-1930	Id. Sez. 6ª
N.	253.000	Viti e chiavarde speciali . . .	L. P.	2-9-1930	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricate delle pratiche
N.	5.000	Chiavi doppie per carrozze . .	T. P.	4-9-1930	Servizio Approvvigionamenti Id. Sez. 8°
N.	40.000	Flangie con piastrina di chiusura	L. P.	27-9-1930	Id. Sez. 7°
—	—	Lampadari con due lampade e lampada da notte	L. P.	27-9-1930	Id. Sez. 7°

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.



Anno XXIII - 33

14 agosto 1930 - Anno VIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

## INDICE

## PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 12 luglio 1930 — Decreto Ministeriale. Concessione della tassazione unica per le risedizioni sulle ferrovie dello Stato di prodotti ortofrutticoli da Verona e da Bologna Pag. 183
- 8 luglio 1930 — Decreto ministeriale. Norme per l'importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina . . . . . » 185

## PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Appendice all'Ordine generale N. 2 - 1924 — Indennità di malaria . . . . . » 365
- Ordine di servizio N. 123 — Telegrammi-treno . . . . . » 369
- Ordine di servizio N. 124 — Importazione patate da semina. - Campagna agraria 1930-31 . . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 125 — Cambiamento di nome delle stazioni di Caltanissetta e S. Caterina Xirbi . . . . . » 370
- Ordine di servizio N. 126 — Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori . . . . . » 371
- Ordine di servizio N. 127 — Viaggi a riduzione delle persone di servizio degli agenti ferroviari . . . . . » 375
- Comunicazioni — Esclusione dalle gare . . . . . » *ivi*

## PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

- Errata-corrige . . . . . » 239
- Comunicazioni:
- Gare, appalti ecc., per lavori e forniture . . . . . » *ivi*





DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1930. *Concessione della tassazione unica per le rispedizioni sulle ferrovie dello Stato di prodotti ortofrutticoli da Verona e da Bologna* (1).

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Di concerto col Ministro per le finanze;  
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1929, n. 2863; (2)  
Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1929, n. 1298; (3)  
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

### Art. 1.

Ai prodotti ortofrutticoli di origine nazionale, spediti a carro all'indirizzo dei Magazzini generali di Verona e della Società anonima Magazzini centrali italiani di Bologna, a partire dal giorno 8 giugno 1930, e dagli enti medesimi rispediti a carro, è accordata, sulle linee delle Ferrovie dello Stato, la tassazione unica sulla totale percorrenza effettiva del trasporto originario e della rispedizione.

Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche quando la rispedizione sia effettuata previo trasbordo della merce su altro carro o previa sosta nei locali degli enti sopra nominati, come pure quando la rispedizione abbia luogo solo parzialmente, o quando siano riuniti in unica rispedizione prodotti provenienti da trasporti originari diversi.

In ogni caso la tassazione sui percorsi cumulati viene praticata limitatamente ai quantitativi di volta in volta rispediti sulla base del prezzo unitario applicabile in relazione al peso complessivo del trasporto originario o della rispedizione, a seconda che l'uno o l'altro sia inferiore.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2.8.30, n. 180.

(2) Ved. *Bollettino Ufficiale* n. 34-1929.

(3) Vedi *Bollettino Ufficiale* n. 8-1930.



Le rispeditrici devono essere effettuate entro tre mesi dalla data di svincolo dei trasporti originari.

I trasporti originari possono essere effettuati sia in affrancato sia in assegnato, le rispeditrici unicamente in affrancato

#### Art. 2.

Sulla differenza fra le tasse computate in base ai percorsi separati del trasporto originario e della rispeditrice, e quelle computate in base alla percorrenza complessiva, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato trattiene a suo favore il 10 per cento a titolo di compenso per le sue maggiori prestazioni.

#### Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme di applicazione del presente decreto.

#### Art. 4.

I decreti Ministeriali 14 giugno 1929, n. 2863, e 11 dicembre 1929, n. 1298, sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1930. *Norme per l'importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina* (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA  
E LE FORESTE.

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 94;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73), concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina allo scopo di rinnovare la sementa;

Udito il parere del Comitato consultivo per le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate, sancito dall'art. 8, lettera e), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1930-31, e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate, sino al limite massimo di quintali 200.000, purchè esclusivamente destinate per uso di semina.

L'importazione è ammessa da quei Paesi esteri dove esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni da malattie della degenerazione e dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlineata*, *Synchytrium endobioticum*, *Phthorimæ operculella*, *Heterodera rostochiensis*, *Epithrix cucumeris*.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14.7.30, n. 163.

Le patate inoltre, dovranno essere immuni da *scabbia* (*Actinomyces scabies*), con una tolleranza per questa malattia del 2 per cento, e da qualsiasi altra alterazione.

#### Art. 3.

La facoltà di concedere autorizzazioni all'importazione di patate da semina è delegata alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via Santa Susanna, 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine di tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, e tisserà le norme alle quali dovranno essere ammesse le spedizioni presso le Regie dogane autorizzate all'importazione.

#### Art. 4.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono applicabili soltanto in favore di enti agrari, agricoltori e ditte commerciali, che a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'articolo seguente, presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina allo scopo di riesportarne il prodotto.

Gli enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina dovranno farne domanda in carta da bollo, entro il 31 agosto 1930, alla Regia stazione di patologia vegetale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e relativa classifica di riproduzione, il quantitativo (non inferiore a 100 quintali) che intendano importare.

La domanda stessa dovrà inoltre contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni con l'indicazione della superficie coltivata e delle quantità di sementa impiegata, nonché al pagamento della relativa quota delle spese necessarie per gli accertamenti, di cui all'art. 3, secondo il reparto che ne sarà la predetta Regia stazione e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

## Art. 5.

La decisione definitiva ed inappellabile in merito all'accoglimento delle domande sarà emessa da una Commissione presieduta dal direttore generale dell'agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario della Direzione generale della produzione industriale e degli scambi del Ministero delle corporazioni, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei commercianti e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per le esportazioni.

## Art. 6.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine, e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità secondo il modello allegato.

## Art. 7.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 31 marzo 1931 e dovrà avvenire presso le dogane seguenti: Modane, Domo-dossola, Chiasso, Fortezza, Udine, Trieste, Genova, Napoli, Catania, Cagliari e Brindisi.

## Art. 8.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore, il quale sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

## Art. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 26 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro: ACERBO.*

ALLEGATO.

### Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da canero, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . . (1) e situate nel Comune di . . . . . Provincia di . . . . .

2° che la località anzidetta è immune dai seguenti parassiti e malattie:

*Doriphora decemlineata*, *Synchytrium endobioticum*, *Protorimea operculella*, *Heterodera rostochiensis*, *Epithrix cucumeris*, degenerazione;

3° che entro un raggio di 20 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di *Doriphora*, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio di due chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi non usati precedentemente;

5° che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale.

#### Descrizione della spedizione.

Varietà delle patate: . . . . .

Classifica di riproduzione (originali, 1° riproduzione, ri produzione riconosciuta): . . . . .

Peso della spedizione: . . . . .

Specie dell'imballaggio: . . . . .

N. dei colli: . . . . .

Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste: . . . . .

N. del vagone: . . . . .

Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione: . . . . .

Nome ed indirizzo del mittente: . . . . .

Luogo e data: . . . . .

Firma del delegato del Servizio fitopatologico:

. . . . .

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.







## Appendice N. 5 all'Ordine generale N. 2 - 1924.

### Indennità di malaria.

1° — In applicazione dell'art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie ed in seguito a revoca della dichiarazione di malaricità di alcune zone appartenenti ai Comuni di Stanghella e di Monselice, la classificazione malarica della linea Bologna-Padova (n. 40) stabilita dall'Ordine generale n. 2 1924, è modificata come risulta dall'unito allegato A.

2° — In applicazione dell'art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie ed in base agli accertamenti sanitari eseguiti nei riguardi della infezione malarica, la classificazione stabilita dall'Ordine Generale n. 2-1924 per la linea Cagliari-Golfo Aranci (n. 132) è modificata come risulta dall'unito allegato A.

Ai provvedimenti di cui sopra è assegnata la decorrenza del 1° giugno c. a., agli effetti dell'art. 30 delle predette Disposizioni.

(Decreto Ministeriale 17 giugno 1930, n. 2716).

3° — In seguito all'apertura all'esercizio della linea Civitavecchia-Orte (Ordine di servizio n. 172-1929) la classificazione malarica della stessa è quella risultante dall'unito allegato A, e ciò a decorrere dalla data della sua apertura all'esercizio, agli effetti dell'art. 30 delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

Allegato A all'appendice N. 5 all'Ordine generale N. 2 - 1924.

**Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui all'allegato A all'Ordine generale N. 2 - 1924**

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche		Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Case cantoniere dalla alla	
Bologna-Padova . . . . .	28 + 031	31 + 765	3 + 734	Galliera . . . . .	29 + 880	31 + 681 <i>lieve</i>
	47 + 990	52 + 100	4 + 110	Pontelagoscuro . . . . .	49 + 364	51 + 175 <i>lieve</i>
	53 + 440	69 + 794	16 + 354	S. Maria. Madjalena - Paviolo - Polesella.	53 + 447	69 + 135 <i>lieve</i>
	75 + 473	77 + 315	1 + 842	—	76 + 193	77 + 058 <i>lieve</i>
	79 + 888	85 + 500	5 + 612	—	80 + 639	85 + 459 <i>lieve</i>
	87 + 304	88 + 524	1 + 220	—	87 + 563	<i>lieve</i>
	103 + 971	107 + 017	3 + 046	Battaglia Terme . . . . .	104 + 364	106 + 966 <i>lieve</i>

**Compartimento di BOLOGNA**

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche		Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Casse cantoniere dalla alla	

**Delegazione di CAGLIARI**

Cagliari-Golfo Aranci	0 + 000	2 + 049	2 + 049	Cagliari	0 + 998	<i>lieve</i>	
	2 + 049	310 + 869	308 + 820	Elmas - Assemini - Decimoman- nu - Villasor - Serramanna Nuraminis - Samassi Serrenti - Sanluri Stato - S. Gavino - Pabillonis - Uras Mogoro - Terralba Mussolini - Oristano - Simaxis - Solarussa - Millis - Paulilatino - Ghilarza - Bo- rore - Birori - Macomer - Cam- peda - Bonorva - Giave - Tor- ralba - Mores - Chilivani - Fraigas - Oaschiri - Berchid- da - Monti - Enas - Terranova Pausania - Marinella - Golfo Aranci.	2 + 541	305 + 578	<i>grave</i>

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche		Classificazione delle zone malariche	
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Oase cantoniere		
					dalla		sella
Civitavecchia-Orte. . . . — 66 —	1 + 29 <sup>*</sup>	20 + 987	19 + 696	Civitavecchia Porta Tarquinia - Aurelia - Mole del Mignone - Allumiere.	1 + 314	20 + 818	lieve
	22 + 334	39 + 250	16 + 896	Monte Romano - Civitella Cesi - Bieda - Bandita di Barbarano	22 + 701	37 + 822	lieve
	41 + 500	48 + 588 <sup>•</sup>	7 + 068	Barbarano Romano Veiano . .	41 + 751	48 + 430	lieve
	49 + 219 <sup>••</sup>	49 + 608	0 + 387	—	49 + 227	—	lieve
	74 + 700	83 + 600	8 + 900	Castel Bagnolo di Orte . . .	75 + 944	83 + 115	lieve
	84 + 508	85 + 750	1 + 214	—	F. A. 84 + 100	85 + 158	lieve

### Compartimento di ROMA

- \* punta scambio d'innesto alla linea Roma-Grosseto (= progressiva km. 82+456,93 della stessa linea);
- il tratto di linea dal km. 48+568 al km. 49+219 è costituito dal piazzale della stazione di Capranica Sutri, già classificato in malaria lieve (vedi linea Roma Trastevere-Viterbo, n. 65).

## Ordine di servizio N. 123

### Telegrammi treno.

(Vedi Ordine di servizio N. 18 - 1680 A. VIII).

A partire dal 1° settembre p. v. il servizio dei telegrammi treno viene esteso, sempre in via di esperimento e con le modalità stabilite, ai seguenti treni e per tutto il loro percorso: 63, 66, 67, 448, 80, 81, 82, 89, 94, 95, 133, 138, 142, 147, 221, 224, 225, 228, 503, 504, 506, 509, 901, 902, 904, 905, 906, 909.

Si rammenta che qualora il telegramma portasse un numero di parole superiori a 14 occorreranno due moduli m. 108-b per i telegrammi da 15 a 28 parole, tre moduli per quelli da 29 a 42 parole e così via.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 e 13.*

---

## Ordine di servizio N. 124

### Importazione patate da semina. - Campagna agraria 1930-1931.

Nella prima parte del presente Bollettino è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 8 luglio 1930, col quale, in deroga del vigente divieto di importazione delle patate da qualsiasi provenienza, vengono stabilite le norme per l'importazione nel Regno delle patate, per la campagna agraria 1930-1931, purchè esclusivamente destinate per uso di semina.

Si richiama l'attenzione delle stazioni e degli uffici interessati sulle norme stesse.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.*

## Ordine di servizio N. 125

### Cambiamento di nome delle stazioni di Caltanissetta e S. Caterina Xirbi.

La stazione di Caltanissetta, della linea S. Caterina Xirbi-Porto Empedocle, e quella di S. Caterina Xirbi, della linea Palermo-Catania, hanno assunto, rispettivamente, la nuova denominazione di « Caltanissetta Centrale » e « Caltanissetta Xirbi ».

Di conseguenza, nelle seguenti pubblicazioni di servizio ed in tutte le altre nelle quali si trovano indicati i nomi delle suddette stazioni, si dovranno praticare le necessarie modificazioni:

*Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato* - edizione 1° aprile 1929:

PARTE I<sup>a</sup>: modificare il nome di Caltanissetta in « Caltanissetta-Centrale »;

— a pag. 24, prima del nome di Caltignaga, inserire « Caltanissetta Xirbi » con le indicazioni esistenti per S. Caterina Xirbi, a pag. 86;

— a pag. 86 cancellare il nome di S. Caterina Xirbi e le relative indicazioni.

PARTE II<sup>a</sup>: modificare il nome di Caltanissetta in « Caltanissetta Centrale »;

— a pag. 52, tabelle 161 e 164, modificare il nome di Santa Caterina Xirbi in « Caltanissetta Xirbi »;

— a pag. 61, prima del nome di Caltignaga, inserire « Caltanissetta Xirbi/161.164/ »;

— a pag. 72 cancellare il nome di S. Caterina Xirbi e le relative indicazioni.

*Prefazione generale all'orario generale di servizio* - edizione aprile 1930:

— a pag. 9 modificare il nome di Caltanissetta in « Caltanissetta Centrale » e fra questo nome e quello di Caltignaga inserire quello di « Caltanissetta Xirbi » con le indicazioni esistenti a pagina 15 per S. Caterina Xirbi, depennando, poi, il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

*Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo:*

— modificare il nome di Caltanissetta in « Caltanissetta Centrale »;

— nell'indice alfabetico, prima del nome di Caltignaga, inserire « Caltanissetta Xirbi » con le indicazioni esistenti per S. Caterina Xirbi, cancellando, poi, il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni;

— a pag. 97 modificare il nome di S. Caterina Xirbi in « Caltanissetta Xirbi ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà alla sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di agosto c. a., dovranno richiedere al detto Controllo, la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Caltanissetta Centrale » e « Caltanissetta Xirbi ». I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 15.*

## Ordine di servizio N. 126

### Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori.

Contemporaneamente al presente ordine di servizio vengono pubblicate a parte, le « *Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori* » edizione 1930 che annullano e sostituiscono quelle pubblicate con l'O. S. n. 91 del 1917.

Tali norme verranno distribuite a cura del Servizio Movimento e Traffico.

Si riassumono qui appresso le principali aggiunte e varianti, in confronto alle precedenti « *Disposizioni* » pubblicate col suddetto O. S. n. 91 del 1917.

Art. 6. - *Custodia nelle stazioni.* — I comma 4, 5, 6 sostituiti col seguente: « per la sorveglianza dei locali ove sono racchiusi i valori, specialmente nelle ore notturne e nella prolungata assenza del personale per ragioni di orario, nonchè per una speciale vigilanza quando circostanze particolari lo consiglino, il capo stazione dovrà prendere accordi con l'Autorità



locale di P. S. o provocare tempestivamente disposizioni della Sezione Movimento ».

Ultimo comma. — Si è precisata la dizione.

Art. 10. — Il foglio di accompagnamento è stato più propriamente chiamato « Foglio di consegna » e anzichè comporsi di « due parti », si compone di « tre parti », servendo la terza parte per la consegna tra conduttori principali.

Art. 13. — *Cambiamento di consegne fra conduttori principali durante il viaggio.* E' stato annullato e sostituito col l'art. 8 dell'O. S. n. 121 del 1925.

Art. 14. — Terzo comma, le parole, « di cui il numero e la serie », sostituite con queste « di cui la quantità, la provenienza la serie e la data ».

Il penultimo capoverso è stato così modificato: la custodia di N. (qualità dei colli) del valore di lire  
da a è affidata al con la  
scorta del

Il conduttore principale di servizio (*firma*).

L'agente . . . . . di scorta (*firma*).

E' stato soppresso l'ultimo capoverso, « In casi eccezionali e con l'assenso degli uffici superiori, si può anche procurare l'intervento della forza armata per la scorta di considerevoli valori su determinati percorsi ».

Art. 16. — *Funzioni ed ingerenza dei conduttori capi.*

E' stato considerato il caso che un treno trasportante valori possa essere scortato dal solo conduttore capo e perciò l'art. 16 è stato modificato con la seguente aggiunta: « Il conduttore capo quando non cumula le mansioni di conduttore principale è tenuto a sorvegliare la condotta di quest'ultimo durante la marcia del treno e ad accertarsi che nessuna alterazione, manomissione, irregolarità od imprudenza siano commesse relativamente ai pieghi o colli di valore.

Il conduttore capo, quando è incaricato anche delle funzioni di conduttore principale in un treno che trasporti valori, potrà allontanarsi dal bagagliaio per adempiere ad incarichi di servizio (comunicazioni telefoniche, manovre, ecc. sulle linee esercitate col sistema del Dirigente unico, servizio viaggiatori, ecc.), provvedendo al caso alla chiusura esterna del bagagliaio con lucchetto ed alla chiusura interna della porta di comunicazione ».

Il secondo capoverso è stato soppresso.

Art. 22. — *Trasporti di numerario per conto dello Stato.*

*Trasporti scortati dalla pubblica forza.* — Il secondo capoverso è stato sostituito dal seguente: « La R. Zecca, l'Uffi-

cio di Controllo presso la Tesoreria Centrale e le Sezioni del Tesoro istituite presso le Intendenze di Finanza sono autorizzate ad emettere le richieste per i trasporti di numerario, in partenza o in destinazione alla R. Zecca, alla Tesoreria Centrale o alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale esercite dalla Banca d'Italia, o agli stabilimenti della Banca medesima fuori dei capoluoghi di provincia, tanto se i trasporti si effettuano per diretto ordine del Tesoro, quanto se vengono eseguiti per il servizio di R. Tesoreria Provinciale ».

Inoltre sono stati soppressi il terzultimo ed il penultimo capoverso.

Art. 25. — *Colli a G. V. con assicurazione del valore.* — E' stato annullato.

Art. 26. — *Valori spediti per conto dell'Amministrazione Ferroviaria.* — E' stato così modificato: Primo capoverso del comma a): « I gruppi di versamento devono essere formati con gli appositi sacchetti di tela che le stazioni hanno in dotazione, ad eccezione di quei versamenti costituiti esclusivamente da carte contabili o da effetti bancari, per i quali le stazioni stesse, in quanto sia possibile, faranno uso dell'apposita busta mod. R. 220 ».

Terzo capoverso dello stesso comma a). — E' stato preceduto dalle seguenti parole: « La busta R. 220 verrà chiusa e suggellata con cinque bolli a ceralacca da apporsi sul verso, e cioè, quattro agli angoli ed uno al centro ».

Il comma h) - così modificato: « Gli Uffici valori delle località sedi di Cassa Compartimentale provvedono al ricevimento e alla custodia dei sacchetti di versamento, provenienti dalle stazioni comprese nella relativa giurisdizione e ne curano la consegna alla Cassa, previa iscrizione negli appositi elenchi R. 160, loro provvisti dalla Cassa stessa, mediante ripartizione in appositi sacchi destinati al materiale trasporto dalla stazione alla Cassa.

Quelli dei detti Uffici, che, per ragioni speciali, effettuano il versamento dei gruppi due volte al giorno, inscriveranno nella prima colonna i gruppi da consegnarsi nel pomeriggio e nella seconda colonna quelli da consegnarsi nelle ore antimeridiane del giorno successivo ».

Il secondo capoverso comma i) - è stato sostituito dal seguente:

« All'atto della consegna dei gruppi inseriti nella prima colonna, gli Uffici valori ritireranno dalla Cassa gli elenchi mod. R. 160 e una ricevuta provvisoria indicante il numero dei gruppi e l'importo complessivo del valore dichiarato dei medesimi ».

simi, lasciando provvisoriamente in possesso delle Casse il tagliando B col dettaglio delle stazioni.

All'atto della consegna dei gruppi iscritti nella seconda colonna, lasceranno alla Cassa la distinta mod. R. 160 (tagliando A) restituendo la ricevuta provvisoria e ritirando la ricevuta definitiva per l'importo complessivo dei due versamenti, e cioè il tagliando B, debitamente completato dalla Cassa per quanto riguarda il secondo versamento.

Gli Uffici valori, invece, che eseguono il versamento dei gruppi una sola volta al giorno, inscriveranno tutti i gruppi nella prima colonna, seguendo nel resto le modalità in vigore.

Spetta agli agenti delle Casse, di completare le scritture degli elenchi mod. R. 160, secondo quanto è richiesto dallo stampato ».

Il comma j) - così modificato: « Di regola la effettuazione dei versamenti alle Casse Compartimentali dovrà avvenire giornalmente alle ore 9 ed alle ore 16 circa, salvo speciali disposizioni ».

A seguito art. 26, è stato inserito il nuovo seguente articolo: « *Restituzione da parte delle Casse, dei tagliandi ricevuta delle distinte di versamento mod. R. 97* ».

Le Casse dovranno restituire alle stazioni ed agenzie i tagliandi ricevuta delle distinte di versamento mod. R. 97, ogni tre giorni per le stazioni ed agenzie che hanno un forte movimento di cassa ed ogni sette giorni per tutte le altre.

I tagliandi che si riferiscono a versamenti modificati dalle Casse in sedi di verifica, dovranno essere restituiti nello stesso giorno.

La restituzione avverrà con piego in corrispondenza raccomandata, anche se trattasi di versamenti negativi.

I tagliandi ricevuta dei mod. R. 97 che vengono restituiti alle stazioni ed alle agenzie, dovranno portare la firma chiara e leggibile degli agenti della Cassa che hanno ricevuto e controllato i relativi versamenti ed il timbro della Cassa stessa.

Inoltre vi dovrà essere ripetuta in tutte lettere, oltre che in cifre, la somma dalla Cassa ricevuta ».

Art. 27. - *Pieghi contabilizzati e pieghi postali*. — E' stata modificata l'intestazione in: « *Pieghi contabilizzati* ».

Inoltre sono stati annullati il terzo e quarto capoverso.

Art. 39. - (Nuovo) - *Trasporto valori per conto della Posta*. — Per i trasporti di pacchi con valore dichiarato e dispacci postali per conto della Posta valgono le apposite norme pubblicate a parte.

## Ordine di servizio N. 127

### Viaggi a riduzione delle persone di servizio degli agenti ferroviari.

A modifica della disposizione di cui al nono comma del punto 6° delle norme per la Concessione speciale C al personale delle ferrovie dello Stato e famiglie, (ordine di servizio 114-1928), tenuto presente che le tessere a foglietto per le concessioni gratuite ai domestici debbono essere sostituite ogni anno e che le stesse persone di servizio vengono talvolta cambiate con grande frequenza, si dispone che l'inserzione delle persone di servizio sul libretto della concessione speciale C debba essere fatta, anziché nominativamente e con la citazione del numero della tessera a foglietto, con la sola indicazione generica « una persona di servizio » (oppure due o tre a seconda dei casi, in relazione al grado del titolare diretto della concessione).

In dipendenza di quanto sopra si fa speciale raccomandazione al personale delle stazioni e dei treni di esigere *sempre*, dalle persone di servizio viaggianti con la concessione C la presentazione, oltrechè del relativo libretto, anche della tessera di riconoscimento a foglietto o a cartoncino, di cui al punto 6° commi 4° e 6°, delle norme sopracitate e di accertare che la tessera medesima sia tuttora valida al momento del viaggio.

Con l'occasione si stabilisce altresì che i libretti e le tessere annullati per erronea compilazione non vengano più trasmessi al Servizio Personale e Affari Generali, come dall'ordine di servizio 114 del 1928, ma siano conservati in atti per almeno tre anni dalla data della relativa annotazione da farsi sul registro di carico; analogamente a quanto è stabilito per i biglietti gratuiti.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 e 13.*

## Comunicazioni

### Esclusione dalle gare.

Con decreto ministeriale N. 179 in data 22 luglio 1930, la Ditta Stabilimento Tipografico Simboli di Recanati è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.



**Errata-corrige.**

*Bollettino Ufficiale* n. 31-1930, Parte III, pag. 211, O. S. n. 4-v, art. 8, primo capoverso, dove è detto:

« . . . § 75 delle norme per le concessioni di viaggio emanate in data 4 gennaio 1924 » leggasi invece:

« . . . § 74 delle norme per le concessioni di viaggio pubblicate con O. S. n. 31-1930 ».

**COMUNICAZIONI:****Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importe approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 voltmetro tipo Weston corredato di resistenze N. 1 Milliamperometro tipo Weston, corredato di shunt. N. 1 Galvanometro universale corredato di shunt. N. 2 Misuratori di isolamento. N. 1 Voltmetro elettromagnetico portatile corredato di trasformatore N. 1 Amperometro portatile, corredato di trasformatore. Per i Depositi di Cuneo e Napoli Sperone	A. C.	1 settem. 1930	—	Uff. 2° - Sez. 8° Servizio Materiale e Trazione
N. 1 Apparecchiatura completa per forno elettrico N. 1 quadro per alimentazione e regolazione dell'energia. Destinati al deposito loc. di Napoli Sperone.	A. C.	1 settem. 1930	—	Uff. 2° - Sez. 8° Servizio Materiale e Trazione
N. 2 depuratori centrifughi per la depurazione ed essiccazione dell'olio isolante per interruttori destinati al deposito di Cuneo	A. C.	1 settem. 1930	—	Uff. 2° - Sez. 8° Servizio Materiale e Trazione

MATERIALE DA FORNIRSI	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
<p>Impianto trasportabile per pro- va tensione costituito da: 1 trasformatore della potenza di 1,5 Kva. 1 quadro di manovra completo di apparecchi di misura 1 carrello a 3 o 4 ruote sul qua- le saranno montati i pezzi co- stituenti l'impianto. Destinato al deposito di Na- poli Sperone</p>	A. C.	5 settem. 1930	—	Uff. 2° - Sez. 8° Servizio Materiale e Trazione
<p>Adattamento a Squadra Rialzo di una parte delle Officine locomotive di Taranto</p>	L. P.	Ore 12 20 agosto 1930	90.000	Sezione Lavori Bari
<p>Fornitura di mc. 5000 di ghiaia vagliata per massiciata del- l'armamento al piano delle strade nella nuova stazione di Milano C.le</p>	L. P.	Ore 12 20 agosto 1930	90.000	Sezione Lav. Spec. Milano
<p>Opere murarie ed in cemento armato occorrenti per esegui- re gli impianti ferroviari al servizio del mercato orto- frutticolo a Nord della sta- zione di Bologna C.le</p>	L. P.	Ore 12 20 agosto 1930	730.000	Sezione Lavori Bologna
<p>Sistemazione con volti di calce- struzzo del ponte a struttura metallica sul torrente Moz- zola Km. 41+595 sulla Par- ma-Pontremoli</p>	L. P.	Ore 12 26 agosto 1930	593.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sostituzione con volti di calcestruzzo del ponte a struttura metallica sul torrente Manubiola al Km. 45+401,85 della Parma-Pontremoli	L. P.	Ore 12 26 agosto 1930	1.600.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura ghiaia occorrente per gli impianti ferroviari al Servizio del mercato ortofrutticolo a nord della stazione di Bologna C.le	L. P.	Ore 12 28 agosto 1930	225.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori di armamento per gli impianti ferroviari al Servizio del mercato ortofrutticolo a nord della stazione di Bologna C.le	L. P.	Ore 12 28 agosto 1930	135.000	Sezione Lavori Bologna
Risanamento delle tratte di piattaforma argillosa comprese fra i Km. 47+048 e 47+204; 75+550 e 75+600 fra Morcone e S. Croce del Sannio e fra Vinchiaturò e Baranello	L. P.	Ore 11 27 agosto 1930	74.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale della stazione di Gallarate	L. P.	Ore 15,30 3 sett. 1930	135.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Costruzione nella stazione di Battipaglia di due riformatori monolitici in cemento armato l'uno della capacità di mc. 100 e l'altro di mc. 50	L. P.	Ore 10 4 sett. 1930	120.000	Sezione Lavori Salerno



LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 Trasformatore trifase in olio della potenza di 125 Kva, frequenza 42 periodi, rapporto di trasformazione 8650/260-150 Volt destinato al deposito locomotive di Napoli Sperone	A. C.	15 sett. 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. 2° - Sez. 8°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N	81.400	Bracci di ferro zincati, N. 8800 chiavarde e N. 500 chiavardoni	L. P.	26-8-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. one 8°
T.	700	Lamiere di acciaio dolce di 3ª categoria	L. P.	26-8-1930	Id. Sez. 8°
N.	12.000	Isolatori di porcellana per T. E.	L. P.	26-8-1930	Id. Sez. 8°
—	—	Tubi di acciaio zincato per sospensioni in galleria	T. P.	26-8-1930	Id. Sez. 8°
—	—	Vendita pezzi di ricambio locomotive Decauville tipo Perter	L. P.	27-8-1930	Id. Sez. 7°
Kg.	30.000	Grafite in polvere . . . . .	T. P.	1-9-1930	Id. Sez. 8°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	15.600	Tripoli in polvere . . . . .	T. P.	1-9-1930	Servizio Approvvigionamenti Id. Sez. 8ª
N.	141.000	Elettrodi di zinco e positivi . . . . .	L. P.	2-9-1930	Id. Sez. 8ª
N.	383.000	Zoccoli di ghisa per freni . . . . .	L. P.	2-9-1930	Id. Sez. 7ª
N.	200	Armiadi di ferro a 3 posti per operai	L. P.	2-9-1930	Id. Sez. 5-A
Kg.	1.000.000	Filo di rame elettrolitico . . . . .	L. P.	2-9-1930	Id. Sez. 8-A
Kg.	18.000	Catrame, Kg. 3.000 di pece per tubazioni e Kg. 9.000 di miscela catramosa	T. P.	2-9-1930	Id. Sez. 5-A
Kg.	8.000	Corda catramata . . . . .	T. P.	4-9-1930	Id. Sez. 5-A
N.	28	Forni di ricambio per caldaie locomotive	L. P.	9-9-1930	Id. Sez. 7ª
N.	1	Motore elettrico trifase potenza HP 3	T. P.	10-9-1930	Id. Sez. 7ª
N.	1	Motore trifase da Kw. 2.2 . . . . .	T. P.	10-9-1930	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	60.000	Pomice naturale in polvere .	T. P.	20-9-1930	Servizio Approvvigiona- menti Id. Sez. 8ª
N.	5.000	Metri di legno e di acciaio e N. 100 rotelle metriche	T. P.	29-9-1930	Id. Sez. 8ª
N.	800.100	Barré triple di ghisa di 3ª ca- tegoria	L. P.	4-10-1930	Id. Sez. 7ª

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.







J. 464

Cont. N. 1073

Anno XXIII - N. 34

21 agosto 1930 - Anno VIII




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO



pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 8 luglio 1930 — Decreto Ministeriale. Proroga della validità delle riduzioni di tariffa accordate pel trasporto di riso nazionale sulle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 189
- 8 luglio 1930 — Decreto Ministeriale. Proroga della validità delle riduzioni di tariffa accordate pel trasporto dei vini nazionali sulle Ferrovie dello Stato . . . . . » 190
- 18 luglio 1930 — Decreto Ministeriale. Proroga delle norme emanate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1930 concernenti il controllo sulla esportazione delle patate . . . . . » 191

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Comunicato — Concorso per titoli a posti di medico di riparto . . . . . » 377
- Ordine di servizio N. 128 — Servizio doganale. Estensione della procedura semplificata agli scali della stazione marittima di Trieste . . . . . » 378
- Ordine di servizio N. 129 — Assicurazione dei bagagli presso la « Compagnia Europea d'assicurazione merci e bagagli » . . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 130 — Esportazione di patate . . . . . » 389
- Ordine di servizio N. 131 — Apertura all'esercizio del tratto Monzone Monte dei Bianchi Isolano-Equi Terme della linea Anulla-Lucca . . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 132 — Circolazione e deposito bevande contenenti alcool . . . . . » 393
- Ordine di servizio N. 133 — Immatricolazione nel parco veicoli F. S. del carro isotermico N. 912270 destinato al trasporto di frutta e verdura fresca . . . . . » 394
- Ordine di Servizio N. 134 — Trasporti a carro di carne macellata fresca diretti a Roma . . . . . » 395

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

- Comunicazioni:
- Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 245



DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1930. *Proroga della validità delle riduzioni di tariffa accordate pel trasporto di riso nazionale sulle Ferrovie dello Stato (1).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle riduzioni di tariffa a favore del riso di produzione nazionale stabilite dal decreto in data 22 aprile 1930-VIII (2), è prorogata al 31 dicembre 1930.

Art. 2.

Il minore introito derivante dalle riduzioni di cui all'articolo precedente sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo, fra i prodotti del traffico ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1930, n. 188.  
(2) Ved. *Bollettino Ufficiale* N. 29-1930.





DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1930. *Proroga della validità delle riduzioni di tariffa accordate pel trasporto dei vini nazionali sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle riduzioni di tariffa a favore dei vini nazionali stabilite dal decreto in data 16 aprile 1930-VIII (2), è prorogata al 31 dicembre 1930.

Art. 2.

Il minore introito derivante dalle riduzioni di cui all'articolo precedente sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato, all'attivo fra i prodotti del traffico ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1930, n. 188.  
(2) Ved. *Bollettino Ufficiale* N. 22-1930.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1930. *Proroga delle norme emanate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1930 concernenti il controllo sulla esportazione delle patate* (1).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1930, portante norme speciali tecniche per la esportazione delle patate (2);

Considerata l'opportunità di prorogare al 31 ottobre di ogni anno il termine entro il quale è resa obbligatoria l'osservanza delle norme anzidette;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 31 gennaio 1930 surrichiamato è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per tutte le zone su specificate, a decorrere dal 15 giugno al 31 ottobre di ogni anno, è vietata la esportazione di tuberi aventi un peso inferiore ai 30 grammi ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° agosto 1930.

Roma, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le corporazioni:*  
BOTTAL.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*  
ACERBO.

*Il Ministro per le finanze:*  
MOSCONI.

*Il Ministro per le comunicazioni:*  
CIANO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1930, n. 170.

(2) Ved. *Bollettino Ufficiale* n. 10-1930.



## Comunicato

### Concorso per titoli a posti di medico di riparto.

A termini del Decreto Ministeriale 26 novembre 1929 n. 1163 sono indetti concorsi per titoli al posto di medico di riparto per ciascuno dei seguenti riparti:

Riparto di Raiano	Ispett. Sanit. di Ancona
> > Foligno III	> > > Ancona
> > Varano	> > > Ancona
> > Otranto	> > > Bari
> > Lavino	> > > Bologna
> > Fidenza I	> > > Bologna
> > Lentini III	> > > Catania
> > Piazza Armerina	> > > Catania
> > Signa	> > > Firenze
> > Menfi	> > > Palermo
> > Catanzaro II	> > > Reggio Calabria
> > Orte I	> > > Roma
> > Paola I	> > > Salerno
> > Potenza II	> > > Taranto
> > Montiglio Murisegno	> > > Torino
> > Gorizia Centrale	> > > Trieste
> > S. Donà di Piave	> > > Venezia
> > S. Martino Buonalbergo	> > > Venezia

Le domande di ammissione dovranno pervenire, non oltre le ore 17 del 30 settembre 1930, ai rispettivi ispettorati sanitari, ai quali gli interessati dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del regolamento, del capitolato di oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

## Ordine di servizio N. 128

### Servizio doganale. - Estensione della procedura semplificata agli scali della stazione marittima di Trieste.

A partire dal giorno 4 agosto 1930 l'applicazione della procedura semplificata, di cui le norme contenute nell'O. S. n. 191/1928, è stata estesa ai trasporti a carro in partenza dagli scali della stazione di Trieste Marittima e destinati all'estero per i transiti di Postumia, Piedicolle, Tarvisio, S. Candido e Brennero.

In conformità agli accordi presi con l'Amministrazione doganale, l'estensione in parola è applicabile con le seguenti varianti alle norme suddette:

1. - E' obbligatorio per i mittenti la presentazione della « dichiarazione internazionale per la dogana » mod. Ch. I bis;
2. - Ai carri saranno sempre applicati i piombi doganali;
3. - Ai transiti di confine d'uscita non è obbligatoria la compilazione dell'elenco Ch. 66 per lo scarico del vincolo cauzionale, bastando la presentazione alla dogana, con l'elenco d'uscita, delle singole dichiarazioni internazionali mod. Ch. I bis stampigliate dalla dogana di Trieste. Ove le Agenzie doganali d'uscita avessero bisogno del certificato di scarico per determinati trasporti, esso sarà rilasciato dalla dogana, volta per volta, a richiesta.

## Ordine di servizio N. 129

### Assicurazione dei bagagli presso la "Compagnia Europea d'assicurazione merci e bagagli",,

In relazione alla proroga di validità della Convenzione 2 maggio 1921, stipulata con la « Compagnia Europea d'assicurazione merci e bagagli per l'assicurazione dei bagagli (vedi ordine di servizio n. 52-1930), ed alle modificazioni di tariffa e di contabilità introdotte con gli ordini di servizio nn. 75-1924, 106-1925, 4-1927 e 66-1930, all'« Istruzione » allegata all'ordine di servizio n. 3-1924, si riassumono le norme in vigore alla data del presente ordine di servizio, che annulla e sostituisce quelli fin qui citati.

*Distribuito agli agenti delle classi 3 e 5.*

## ISTRUZIONE

per il servizio di assicurazione dei bagagli presso la  
" Compagnia Europea d'assicurazione merci e bagagli „

### Art. 1.

**Oggetto - Stazioni ed agenzie ammesse -  
Sistemi di assicurazione.**

1. — E' in vigore un servizio di assicurazione in base al quale i viaggiatori possono richiedere agli uffici di spedizione e deposito bagagli che i loro bagagli siano assicurati presso la Compagnia Europea d'assicurazione merci e bagagli.

2. — Ad eseguire le operazioni di assicurazione sono autorizzate tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato, nonchè le agenzie che di volta in volta saranno indicate.

Per quanto riguarda il bagaglio registrato, l'assicurazione può essere fatta per spedizioni destinate a qualsiasi stazione del servizio interno e cumulativo italiano (non per stazioni in servizio di corrispondenza) e in servizio diretto internazionale, e tanto per le spedizioni a tariffa ordinaria, quanto per quelle a tariffa ridotta o a titolo gratuito che si effettuano in base a concessione.

3. — All'assicurazione si provvede con due distinti sistemi:

a) a mezzo di *marche valore*, con che resta coperto, fino alla concorrenza della somma assicurata, il bagaglio registrato e quello depositato contro la perdita totale o parziale, le avarie, le manomissioni ed il ritardo; per ogni danno, compresi i *danni-interessi*, in quanto però l'anormalità siasi verificata nel *periodo di tempo in cui il bagaglio è rimasto in consegna alla ferrovia*, ed esclusi i casi di forza maggiore;

b) a mezzo *polizza*, con la quale resta coperto, fino alla concorrenza della somma assicurata, tutto il bagaglio di proprietà del viaggiatore, e cioè tanto il grosso bagaglio registrato o depositato, quanto il piccolo bagaglio a mano in deposito o presso il viaggiatore. Tutto ciò è assicurato contro tutti i rischi (cioè contro la perdita totale o parziale e l'avaria) qualunque sia la causa del danno, compresi i casi di forza maggiore.

*L'assicurazione a mezzo di polizza non vale però contro il ritardo, nè per danni-interessi.*

Tale sistema di assicurazione copre tutto il suddetto bagaglio per la durata di 30 o di 60 giorni, dalla data di emissione della polizza a seconda delle loro validità (vedi art. 3) e non soltanto durante il viaggio per ferrovia, ma altresì durante il viaggio con altri mezzi di trasporto e nei soggiorni in qualunque parte dell'Europa.

4. — Per l'assicurazione, tanto dei bagagli registrati quanto di quelli depositati, non si deve esigere dalle stazioni e dalle agenzie accettanti una speciale condizionatura dei bagagli stessi.

## Art. 2.

### Assicurazione a mezzo di marche valore.

#### 1. — *Bagagli registrati:*

Tutti gli oggetti presentati per la spedizione a bagaglio, purchè ammessi a tale regime di trasporto a sensi dell'art. 6 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose » (edizione 1° gennaio 1930), possono essere assicurati per la somma di lire mille o per multipli della stessa somma, contro pagamento, per ogni mille lire di valore assicurato, dei seguenti premi in ragione del percorso della spedizione:

- L. 1.— per spedizioni con percorso da 1 a 150 km.
- L. 1.50 per spedizioni con percorso da 151 a 400 km.
- L. 3.— per spedizioni con percorso da 401 a 700 km.
- L. 4.50 per spedizioni con percorso da 701 a 1200 km.
- L. 6.— per spedizioni con percorso da 1201 km. ad oltre.

In tali premi sono comprese le tasse governative di assicurazione.

Per le spedizioni in servizio cumulativo italiano e in servizio diretto internazionale la distanza, agli effetti della fissazione del premio, si computa sull'intero percorso senza interruzione, comprendendo perciò anche il percorso di ferrovie connesse e di ferrovie estere.

Tale assicurazione copre gli oggetti assicurati per tutto il tempo in cui essi restano in consegna alla ferrovia, cioè dal rilascio dello scontrino originale, da parte della stazione od agenzia accettante, fino al ritiro di esso da parte della stazione destinataria, e, conseguentemente, l'assicurazione stessa vale anche se nel percorso indicato sullo scontrino originale siano comprese linee appartenenti ad altre ferrovie italiane od estere aventi servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato. Non vale quindi pel trasporto su linee di ferrovie aventi servizio di corrispondenza e, nei casi di rispedizione di bagagli, dopo la riconsegna dello scontrino originale.

La sollecita e semplice operazione di assicurazione si eseguisce mediante apposizione, a tergo dello scontrino, di marche valore corrispondenti ai cinque premi suindicati e che sono facilmente distinguibili, oltrechè per la indicazione del premio, anche per il differente colore.

Tali marche sono fornite in fogli gommati da 25 marche ciascuno.

Poichè, come si è detto, l'assicurazione non può effettuarsi che per la somma di L. 1000 o per i suoi multipli, devono apporsi tante marche quante sono le migliaia di lire assicurate.

Le marche valore sono dei seguenti colori:

- da L. 1.— di colore rosso;
- da L. 1.50 di colore verde;
- da L. 3.— di colore giallo;
- da L. 4.50 di colore azzurro;
- da L. 6.— di colore marrone.

Per le assicurazioni di un valore da L. 10,000 in su, che richiederebbero l'applicazione di molte marche da 1000 lire, esistono marche del valore di L. 10,000 del medesimo colore, corrispondente alle varie percorrenze di quelle da L. 1000.

Le marche applicate devono essere annullate con l'apposizione del timbro a compostore oppure, in mancanza del timbro a compostore, con il timbro di stazione o dell'agenzia e con la data scritta a mano, prendendo poi nota, sulla matrice della spedizione, dell'ammontare della somma assicurata e di quello del premio riscosso. Verificandosi il caso che la stazione ovvero l'agenzia non fosse in possesso di marche sufficienti per coprire la intera assicurazione, si dovrà rifiutare tale forma di assicurazione ed offrire quella per polizza di cui all'articolo seguente. L'assicurazione del bagaglio registrato non può essere effettuata che al momento della spedizione o della rispedizione e quindi non può essere accettata una domanda di assicurazione fatta posteriormente alla accettazione della spedizione, ovvero in una stazione intermedia del percorso.

E' assolutamente vietato di far cenno di tale privata assicurazione sul foglio di via, nonchè sul libretto e sul foglio di consegna: il bagaglio, ancorchè assicurato, dovrà essere dato in consegna al conduttore come bagaglio ordinario.

## 2. — *Bagagli depositati:*

I bagagli consegnati in deposito nelle stazioni, siano essi destinati alla registrazione per la spedizione, siano da trasportare a mano dai viaggiatori, possono essere assicurati, per la somma di L. 500 o per multipli della somma stessa, col limite



massimo di L. 30.000 per ogni scontrino di deposito e contro pagamento dei seguenti premi:

- L. 0.25 per l'assicurazione di L. 500;
- L. 0.50 per l'assicurazione di L. 1,000;
- L. 1.— per l'assicurazione di L. 2,000;
- L. 1.50 per l'assicurazione di L. 3.000;
- L. 2.50 per l'assicurazione di L. 5.000;
- L. 5.— per l'assicurazione di L. 10,000.

Nei premi stessi sono comprese le tasse governative di assicurazione.

Anche in questo caso le operazioni di assicurazione si effettuano mediante apposizione di marche valore, corrispondenti ai premi suindicati e nel numero e qualità necessari al raggiungimento della somma assicurata, a tergo dello scontrino di deposito, annullandole col timbro a compostore oppure, in mancanza del timbro a compostore, con il timbro della stazione o dell'agenzia e con la data scritta a mano, prendendo poi nota sulla matrice dell'ammontare della somma assicurata e di quello del premio riscosso.

Tali marche valore sono dei seguenti colori:

- da L. 0.25 di colore azzurro per L. 500;
- da L. 0.50 di colore viola per L. 1000;
- da L. 1.— di colore giallo per L. 2000;
- da L. 1.50 di colore verde per L. 3000;
- da L. 2.50 di colore grigio per L. 5000;
- da L. 5.— di colore marrone per L. 10,000.

### Art. 3.

#### Assicurazione a mezzo di polizza.

Le polizze d'assicurazione sono di due tipi, entrambi identici agli effetti dei rischi che coprono: il primo, detto serie **I. C. Gr.** vale per tutta l'Europa e per 30 giorni; l'altro, detto serie **It.**, vale per la sola Italia (continentale e insulare) e per la stessa durata di 30 giorni.

L'assicurazione a mezzo di polizza viene pure effettuata a cura degli agenti di stazione addetti all'accettazione delle spedizioni a bagaglio, ovvero dalle Agenzie autorizzate, contro riscossione del relativo premio.

La polizza può essere rilasciata, a richiesta, anche indipendentemente dalla registrazione del bagaglio.

Le polizze sono di tagli diversi a seconda del valore della somma assicurata; tagli facilmente distinguibili, oltrechè per la indicazione della somma assicurata e del premio relativo, anche per il differente colore.

Così si hanno per la serie **I. C. Gr** le polizze:

con premio di L.	10	per l'assicuraz. di L.	1.000	(colore bianco)
»	»	20	»	» 2.000 ( » verde)
»	»	30	»	» 3.000 ( » giallo)
»	»	50	»	» 5.000 ( » azzurro)
»	»	100	»	» 10.000 ( » grigio)
»	»	200	»	» 20.000 ( » viola)

per la serie **It.**, le polizze:

con premio di L.	6	per l'assicuraz. di L.	1.000	(colore bianco)
»	»	12	»	» 2.000 ( » verde)
»	»	30	»	» 5.000 ( » azzurro)
»	»	60	»	» 10.000 ( » grigio)

Presso alcune stazioni di primaria importanza, e cioè in quelle sedi di Compartimento o di Delegazione, in quella di Napoli Marittima (Molo Pisacane), Brindisi, Siracusa, Siracusa Marittima e Genova S. Limbania (Ponte dei Mille), nonchè nelle stazioni di confine internazionale, si trovano in vendita anche polizze della serie **I. C. Gr.**, valevole in tutta l'Europa, per la durata di 60 giorni e del premio di L. 15 per ogni 1000 lire di valore assicurato.

Anche di queste polizze sono in uso i medesimi tagli — aventi uguale colore — della polizza della durata di 30 giorni.

Nei premi suddetti sono comprese le tasse governative di assicurazione.

Tenuto presente che l'assicurazione non può essere effettuata che per L. 1.000 ovvero per multipli di tale somma, si deve emettere il taglio di polizza corrispondente alla somma assicurata, ovvero i tagli di polizza necessari a formare complessivamente la somma stessa, indicando sulla matrice della polizza o delle polizze il cognome dell'assicurato ed apponendovi il timbro a compostore, od in mancanza di questo, il timbro della stazione o dell'agenzia e la data scritta a mano.

Nell'angolo sinistro, in basso della polizza da consegnare all'interessato, basterà che sia apposto il timbro con la data come sopra, non occorrendo il cognome.

Le polizze, numerate progressivamente, sono fornite in fascicoli di 25 polizze ciascuno, essi pure numerati progressivamente.

Anche per il bagaglio registrato, assicurato con polizza, è assolutamente vietato di far cenno dell'assicurazione stessa sul foglio di via, nonchè sul libretto e sul foglio di consegna: il bagaglio, sebbene assicurato, deve essere dato in consegna al conduttore come bagaglio ordinario.

Gli estremi della polizza, l'ammontare della somma assi-

curata e quello del relativo premio, devono invece essere annotati sulle matrici delle bollette che fossero state emesse contemporaneamente.

#### Art. 4.

#### Effetti dell'assicurazione.

1. — *L'assicurazione con le marche valore* ha principio dal momento in cui viene rilasciato lo scontrino bagagli munito delle marche valore ed ha fine al momento della riconsegna del bagaglio contro ritiro dello scontrino.

Per quest'*assicurazione con marche*, la Compagnia Europea risponde del danno emergente e del lucro cessante, fino alla concorrenza della somma assicurata, a meno che il danno sia dovuto a colpa dell'assicurato, alla natura degli oggetti contenuti nel bagaglio od a forza maggiore.

2. — Il viaggiatore che, nel caso di danno, intenda pretendere l'intero risarcimento, deve assicurare il bagaglio per il suo valore totale, e non per una parte solamente. Quando il valore assicurato sia inferiore al valore complessivo del bagaglio (subassicurazione), la Compagnia Europea risponde del danno soltanto nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore totale.

3. — L'assicurato, nel caso di danno e previo accertamento del medesimo in contraddittorio con le ferrovie nei modi d'uso, potrà reclamare direttamente alla Compagnia Europea il risarcimento, indicando anche il valore degli oggetti non danneggiati e non smarriti.

L'assicurato, la cui domanda di risarcimento sia stata liquidata dalla Compagnia Europea, è tenuto a cedere alla stessa i diritti verso la ferrovia derivantigli dal contratto di trasporto, mediante consegna dello scontrino bagaglio ove la Compagnia stessa abbia risarcito l'intero danno, o diversamente con semplice lettera di delegazione.

4. — Se invece l'assicurato si rivolge per il risarcimento del danno alla ferrovia, in base al contratto di trasporto, esso può reclamare alla Compagnia Europea il complemento del risarcimento, soltanto quando la somma assicurata ecceda l'indennità corrisposta dalla ferrovia.

5. — *L'assicurazione con le polizze* ha principio dal momento dell'emissione delle polizze fino alle ore 24 del 30° o del 60° giorno successivo, a seconda della loro validità.

Per l'*assicurazione con polizze*, la Compagnia Europea risponde della perdita totale o parziale e dell'avaria, qualunque sia la causa del danno (compresa la forza maggiore) di *tutti*

*i bagagli, tanto registrati quanto a mano*, e non solamente durante il viaggio materiale dei bagagli stessi, ma anche durante le giacenze che questi dovessero fare nei soggiorni dell'assicurato in qualunque località dell'Europa, che non sia l'abituale sua residenza.

Durante i viaggi ed i soggiorni relativi, gli indumenti che l'assicurato indossa e gli oggetti che porta nelle tasche sono assicurati contro tutti i danni prodotti da incendio, aggressione, accidente al mezzo di trasporto o forza maggiore, escluse le avarie prodotte da intemperie.

6. — Le azioni dell'assicurato contro la Compagnia Europea debbono essere intentate solamente avanti l'autorità giudiziaria di Roma.

#### Art. 5.

### **Constatazione delle anomalie ai bagagli assicurati e trattazione delle conseguenti vertenze.**

1. — Nel caso di anomalie di un trasporto a bagaglio che, per la esistenza di marche valore a tergo dello scontrino originale ovvero per esibizione di polizze di assicurazione da parte del proprietario, risulti assicurato presso la Compagnia Europea, la stazione destinataria deve procedere alla constatazione dell'anormalità stessa ed all'accertamento del danno nei modi ordinari ed a sensi del disposto dell'art. 49 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose » (edizione 1° gennaio 1930), facendo però risultare, tanto nella prima quanto nella seconda parte del processo verbale, con quale regime di assicurazione (cioè se con marche valore o con polizze, e di queste indicando il numero) e per quale somma è coperto il trasporto stesso.

Il detti processi verbali, corredati di tutti i relativi documenti, devono essere poi trasmessi alla Sezione movimento e traffico dalla quale dipende la stazione constatante, essendo ad essa Sezione riservata la trattazione di tutte le vertenze riguardanti i trasporti a bagaglio assicurati nei modi suindicati, anche se il danno importasse un indennizzo rientrante nella competenza finanziaria della stazione o del reparto del traffico.

Nello stesso modo si devono contenere le stazioni depositarie di bagagli assicurati, nel caso di anomalie.

2. — A richiesta della Compagnia assicuratrice, le stazioni che hanno constatato il danno devono fornire alla medesima tutte le informazioni consentite dai regolamenti ferroviari.

## Art. 6.

**Forniture e contabilità.**

1. — Le scorte delle marche a valore e delle polizze sono tenute dal Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze, al quale le stazioni ed agenzie devono rivolgersi per ottenere le forniture necessarie, servendosi della speciale richiesta all'uopo istituita (modello 1), da restituire al prefato Controllo non più tardi di 5 giorni dalla data di ricevimento della fornitura.

Il quantitativo ricevuto delle marche, distinte per quantità e specie, e delle polizze, distinte per numero e specie, deve figurare tanto sul Mod. 2, quanto sul Mod. 3 all'apposita voce « Fornitura del mese », nonchè sul registro mod. Ci 207 che serve pel caricamento dei biglietti e dei bollettari bagagli.

2. — L'importo totale delle marche e polizze vendute deve essere versato giornalmente a cassa, promiscuamente con gli introiti delle gestione bagagli. Nel contempo la stazione si deve addebitare dell'importo stesso sul conto corrente di gestione, alla voce « Marche e polizze per assicurazione », da iscrivere a mano.

A fine mese l'ammontare di tali importi deve essere contabilizzato sul riassunto bagagli mod. Ci 265, sotto l'apposita voce, formando cogli altri introiti della gestione un totale unico da riportare sul conto corrente riassuntivo mod. Ci 501.

3. — Le stazioni ed agenzie devono tenere nota giornalmente, sull'apposito registro (Modello 2), da conservare in atti presso la stazione, della quantità di marche valore e polizze vendute ed alla fine del mese dare l'esatta dimostrazione sul resoconto (Modello 3):

- a) delle marche e polizze secondo le diverse specie, rimaste da vendere alla chiusura del mese precedente;
- b) di quelle ricevute durante il mese;
- c) di quelle vendute;
- d) delle marche e polizze annullate o restituite;
- e) di quelle rimaste da vendere alla fine del mese.

I modelli 3, da compilare solo quando durante il mese si sia verificata vendita di marche o polizze, oppure quando se ne sia ricevuta una fornitura od effettuata una restituzione al Controllo viaggiatori e bagagli, devono essere contraddistinti da un numero progressivo cominciante col n. 1 per ogni anno, da esporre a mano dalle singole stazioni ed agenzie all'atto della compilazione. Devono, inoltre, portare la indicazione del mese relativo al numero progressivo precedente.

*Con la contabilità del mese di dicembre d'ogni anno, le stazioni e le agenzie devono compilare il resoconto in parola anche se la vendita per detto mese sia stata negativa.*

Tale modello deve essere controfirmato dal capo stazione o dal capo dell'agenzia, in segno di avere eseguiti opportuni accertamenti circa l'esattezza dei dati espositivi, rendendosi in tal modo responsabile di qualunque irregolarità.

Il modello stesso deve essere inviato come corrispondenza ordinaria, non più tardi de giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferisce, al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze, con allegate e matrici delle polizze vendute.

Le marche e polizze annullate, per qualsiasi motivo, devono essere pure unite alla contabilità Mod. 3 cui si riferiscono e scritturate, come annullate, sulla contabilità stessa all'apposita voce, diminuendo la relativa rimanenza del quantitativo delle medesime. Verificandosi erronea applicazione di marche, sugli scontrini Mod. Cr 262-262bis-263-263bis-263 speciale-266-266 bis e 266 speciale si deve praticare, tanto sul modello 2, quanto sul modello 3, apposita annotazione a chiarimento della differenza fra l'importo contabilizzato e riscosso e quello delle marche effettivamente utilizzate.

4. — Le stazioni debbono rivolgersi per le forniture degli stampati occorrenti al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze, che ne conserva le scorte.

#### Art. 7.

### **Premi al personale e versamenti all'Opera di previdenza.**

1. — La Compagnia Europea lascia a disposizione delle F. S. il 35 % dell'incasso lordo fatto da ciascuna stazione od agenzia nella vendita delle marche valore e delle polizze, perchè venga assegnato, in ragione del 10 %, in premi al personale ed in ragione del 25 % all'Opera di previdenza del personale delle F. S.

2. — Il 10 % dell'incasso lordo viene distribuito, secondo le norme concordate con detta Compagnia, nella misura del 5 % agli addetti allo sportello di accettazione o deposito dei bagagli registrati od a mano, ed il rimanente, fra gli altri agenti addetti nella stessa stazione od agenzia al servizio assicurazione.

3. — La liquidazione di detto premio'è fatta mensilmente dal Controllo viaggiatori e bagagli con l'emissione degli ordini di pagamento mod. 7.

Dell'ammontare dei premi pagati le stazioni devono pren-



der credito sul conto corrente mod. Ci 502, allegandovi i citati ordini di pagamento, debitamente quitanzati.

4. — Il versamento del 25 % dell'incasso lordo all'Opera di previdenza viene fatto dal Controllo viaggiatori e bagagli, mediante storno del relativo importo dagli introiti bagagli ed accredito al conto di entrata « Entrate eventuali » a favore dell'Opera stessa.

#### Art. 8.

#### Disposizioni varie.

1. — Con appositi avvisi agli uffici di spedizione bagagli, in altri luoghi delle stazioni ritenuti adatti allo scopo, e nei compartimenti delle vetture dei treni, il pubblico viene informato dell'assicurazione dei bagagli presso la Compagnia Europea, delle condizioni relative e della tariffa dei premi.

Gli agenti ferroviari e delle agenzie devono usare particolare cura dell'affissione e della conservazione di tali avvisi.

2. — Gli agenti degli uffici spedizioni bagagli ed in particolar modo quelli addetti agli sportelli di accettazione delle spedizioni, devono curare il regolare svolgimento del servizio di assicurazione e richiamare l'attenzione degli speditori col far presente la possibilità di assicurare il bagaglio alle condizioni stabilite.

Detti agenti devono fornire, inoltre, gli schiarimenti e le informazioni che fossero loro chiesti dal pubblico circa le modalità e gli effetti dei due sistemi di assicurazione, di cui l'art. 1, facendo rilevare la differenza fra i detti due sistemi e le speciali condizioni dell'assicurazione per polizza, risultanti dalla medesima.

3. — Alla Compagnia Europea è data facoltà, previ accordi coi singoli capi stazione, di fare istruire da propri impiegati gli agenti ferroviari addetti al servizio dell'assicurazione.

Questi impiegati devono però uniformarsi agli eventuali ordini dei capi stazione e, nel caso di inosservanza, i capi stazione possono chiederne l'allontanamento.

## Ordine di servizio N. 130

### Esportazione patate.

(Vedi Ordine di servizio N. 84 - 1930).

Nella prima parte del presente Bollettino trovasi riportato il Decreto Ministeriale del 18 luglio 1930 che modifica il secondo comma dell'art. 4 del D. M. 31 gennaio 1930 riportato nella prima parte del Bollettino n. 10 del 6 marzo 1930 relativo alla esportazione delle patate.

Con tale modificazione viene prorogato a tutto il 31 ottobre di ogni anno il divieto di esportazione delle patate aventi un peso inferiore ai 30 grammi.

In conseguenza di detta proroga continuano ad avere vigore fino alla data anzidetta le disposizioni per l'esportazione delle patate in particolare quella che riguarda l'obbligo degli esportatori di sottoporre la merce al controllo preventivo e di presentare il certificato di controllo all'atto della spedizione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.*

## Ordine di servizio N. 131

### Apertura all'esercizio del tratto Monzone Monte dei Bianchi Isolano-Equi Terme della linea Aulla-Lucca.

Col giorno 1° agosto 1930 è stato aperto al pubblico servizio il tratto Monzone Monte dei Bianchi Isolano-Equi Terme della linea Aulla-Lucca, esercitato dalle Ferrovie dello Stato.

#### *I. — Descrizione sommaria della linea.*

Il nuovo tratto di linea fra l'asse del F. V. di Monzone Monte dei Bianchi Isolano e l'asse del F. V. di Equi Terme misura una lunghezza di Km. 2.563,03, e, tenendo conto che esso comincia a metri 133,10 dall'asse del F. V. di Monzone Monte dei Bianchi Isolano e termina a m. 238,11 dopo l'asse del F. V. di Equi Terme, la lunghezza effettiva del nuovo tratto è di m. 2668,04.

Esso si sviluppa in zone acclivi, ed ha livelletta di pendenza massima del 25,44 per mille. Si hanno in tutto N. 7 curve di raggio da m. 300 a m. 1000 e di sviluppo compless-



sivo di m. 1325,89. Il corpo stradale è stato costruito con le caratteristiche delle linee secondarie. Si hanno in totale n. 23 opere d'arte tra ponti - viadotti e ponticelli - acquedotti, fra le quali la più importante è il ponte viadotto a 11 archi a pieno sesto di luce m. 12,00 ciascuno, eseguito con volte in calcestruzzo di cemento alla progressiva Km. 18.887,38. Non esistono ponti a struttura metallica. Esistono due gallerie naturali: la galleria di Aiola di m. 267,36 e la galleria di Aonda di m. 65,24; quest'ultima con arco rovescio.

Esiste lungo la linea una Casa Cantoniera Doppia al Km. 18.331,74. L'armamento è del tipo R. A. 36 SP con rotaie di ml. 18.00. Vi è un solo passaggio a livello su strada comunale al Km. 16.773,09 con sbarre manovrabili dalla stazione di Monzone Monte dei Bianchi Isolano.

Non esiste apposita condotta d'acqua potabile, nè impianto di cisterna presso la C. C. D. suddetta.

## II. — *Descrizione della stazione di Equi Terme.*

Al Km. 19.191,37 sorge il fabbricato viaggiatori a 4 assi a destra della linea.

Esistono inoltre: un fabbricato alloggi per capo e sottocapo stazione, un fabbricato per cesso isolato ed una Casa Cantoniera Doppia. Il binario di corretto tracciato è la seconda linea, che è servita da un marciapiedi di lunghezza ml. 135. Si ha poi il binario di prima linea, pure servito da marciapiedi di lunghezza ml. 135, con una capacità utile di ml. 296 ed una terza linea della lunghezza utile di ml. 206. Si ha infine un piano caricatore scoperto della lunghezza di ml. 50 e di larghezza m. 5, con relativo binario di accosto.

## III. — *Segnali di protezione.*

La stazione di Equi Terme, lato Monzone, è protetta da un semaforo di 2ª categoria, ubicato alla destra dei treni ai quali comanda ed alla progressiva Km. 18.357, e cioè a m. 600 dalla punta del deviatore estremo.

La stazione di Monzone dal lato Equi Terme è protetta da un semaforo di 2ª categoria, ubicato alla destra dei treni ai quali comanda ed alla progressiva Kg. 17.944, e cioè a m. 1235 dalla punta del deviatore estremo. Entrambi i suddetti segnali sono muniti di controllo elettrico, illuminati elettricamente e manovrati dai rispettivi F. V.

## IV. — *Impianti di sicurezza.*

Tanto il deviatore della stazione di Monzone Monte dei Bianchi Isolano, lato Equi Terme, quanto i deviatori della

nuova stazione di Equi Terme sono assicurati con ferma-deviatoi F. S.

#### V. — *Comunicazioni.*

La stazione di Equi Terme è munita di Ufficio telegrafico incluso nel circuito 5051 con la chiamata E-Q.

#### VI. — *Abilitazioni.*

La stazione di Equi Terme è abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e cani, per il quale sono estese le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle « Concessioni speciali » e dal « Regolamento trasporti militari ».

Agli effetti della tassazione dei biglietti di abbonamento, la linea Equi Terme-Monzone Monte dei Bianchi Isolano è da considerarsi di 3<sup>a</sup> categoria. Gli abbonamenti intera rete e quelli speciali delle serie II., II bis, V, V bis, XIII e XIV saranno ritenuti valevoli per la linea stessa senza aumento di prezzo fino a che non sarà provveduto alla variazione dei prezzi di tali biglietti.

Le carte di libera circolazione, valevoli per le linee del Compartimento di Firenze, sono valide anche per il nuovo tratto Monzone Monte dei Bianchi Isolano-Equi Terme.

La stazione di Equi Terme effettuerà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Firenze, seguendo la periodicità di cui alla lettera F dell'allegato all'Ordine di Servizio 184/1913.

#### VII. — *Giurisdizione.*

Il nuovo tratto di linea sarà assegnato al Compartimento di Firenze:

Sezione Movimento e Traffico	Firenze
Sezione Materiale e Trazione	Firenze
Sezione Lavori	Pisa
Ufficio Speciale	Firenze
Riparto Movimento 6°	Spezia
Riparto Traffico 3°	Spezia
Ispettorato Sanitario	Pisa
Riparto Lavori 4°	Spezia
Circolo Ripartizione	Pisa
Deposito Locomotive	Spezia
Locomotiva di riserva	Spezia
Carro Attrezzi	Spezia
Verifiche e ripartizione veicoli	Spezia



Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » - ediz. Aprile 1930 - si dovrà:

— a pagina 1 del grafico, indicante la circoscrizione dei compartimenti, tracciare un breve tratto di linea, dal cerchietto indicante la stazione di Monzone M. B. I., in senso verticale ed aggiungere « Equi Terme »;

— a pag. 11, nella sede opportuna, trascrivere il nome della stazione di Equi Terme, in carattere maiuscolo, con la indicazione « B/F. 90 ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e presso gli Uffici di Controllo si dovrà:

— a pag. 8, fra i nomi di Enna-Calascibetta e Erpelle Cosina, inserire « Equi Terme » 43/30;

— a pag. 43, progressivo 30, trascrivere « EQUI Terme e di contro esporre l'istadamento della stazione Monzone M.B.I. e la distanza, che dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella risultante per Monzone M.B.I.

Fanno eccezione i prontuari della stazione di Pallerone, la cui distanza per Equi Terme dovrà essere di Km. 16.

---

## Ordine di servizio N. 132

### Circolazione e deposito bevande contenenti alcool.

Il Ministero delle Finanze con circolare n. 60 in data 10 luglio 1930, ha stabilito che le creme marsala, il vino marsala all'uovo, lo zabaione ecc., nonchè i vini liquorosi in genere (tonici aperitivi o americani a base di vino, vini chinati, ecc.) di forza non superiore ai 21 gradi, anche se preparati mediante aggiunta di alcool al vino base, potranno essere esonerati dal vincolo (bolletta di legittimazione) stabilito dall'articolo 25 del Testo Unico di legge sugli spiriti 8 luglio 1924, ancorchè siano riposti in fusti o damigiane.

Qualora però i prodotti in parola abbiano gradazione superiore ai gradi 21, ottenuta con aggiunta di alcool, dovranno essere scortati da bolletta di legittimazione, a meno che non siano contenuti in bottiglie di capacità non superiore ad un litro, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della Ditta fabbricante e del Comune ove esiste la fabbrica, nel qual caso, sono ugualmente esentati dal vincolo della bolletta.

Quanto sopra si porta a conoscenza delle stazioni e degli Uffici interessati, per opportuna norma.

## Ordine di servizio N. 133

### **Immatricolazione nel parco veicoli F. S. del carro isothermico N. 912270 destinato al trasporto di frutta e verdura fresca.**

E' stato iscritto nel parco F. S., al nome delle Officine Meccaniche Piacentine di Piacenza, il carro isothermico N. 912270, destinato al trasporto di frutta e verdura fresca.

Detto carro è munito di una dinamo da 1200 Watt coi relativi accessori, azionata per mezzo di una cinghia, da uno degli assi del carro stesso e di una batteria di accumulatori fissata ai longheroni.

Tali apparecchi hanno lo scopo di far funzionare automaticamente un elettro-ventilatore, onde ottenere nell'interno del veicolo un continuo ricambio d'aria, sia durante la corsa che nelle soste in stazioni.

Trattandosi di apparecchi speciali alla cui manutenzione deve provvedere esclusivamente la Ditta proprietaria, il personale F. S. non dovrà per nessun motivo interessarsi di tali apparecchi, se non in quanto può avere attinenza con la sicurezza e con la regolarità della circolazione del carro.

A compenso del maggior sforzo di trazione determinato dall'azionamento della dinamo col sistema sopra descritto, il normale *peso tassabile* dei trasporti effettuati col carro di cui trattasi dovrà essere aumentato di due tonnellate.

A tale uopo lo speditore dovrà apporre sulla lettera di vettura, nello spazio riservato alla dichiarazione della qualità della merce, l'annotazione seguente: « il peso tassabile deve essere aumentato di due tonnellate (O. S. n. 133/1930) ».

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 30, 32, 36 e 37.*

## Ordine di servizio N. 134

### Trasporti a carro di carne macellata fresca diretti a Roma.

In conformità ad ordinanza del Governatore di Roma, resta abrogato l'ordine di servizio N. 5, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 9 gennaio 1930, col quale si dispose che i trasporti a carro di carne macellata fresca diretti a Roma dovevano essere indirizzati esclusivamente alla stazione di Roma Trastevere.

Di conseguenza, a pagina 83 della Parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929) di contro al nome delle stazioni di Roma Monte Mario, Roma Ostiense, Roma Prenestina, Roma S. Lorenzo e Roma S. Pietro, nella colonna 9, dovrà depennarsi il richiamo (11) ed a piè della pagina stessa dovrà cancellarsi la corrispondente annotazione (11).

A pagina 84 del predetto Prontuario di contro al nome delle stazioni di Roma Termini, Roma Tiburtina e Roma Tuscolana nella colonna 9 dovrà depennarsi il richiamo (9) ed in calce alla stessa pagina dovrà cancellarsi la corrispondente annotazione (9).

Infine, nella nota (7) a pagina 84, primo periodo, dopo le parole ovino e suino, dovranno depennarsi le parole: « nonchè di carne macellata fresca a carro ».

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.

INCA

TABLE 2

TABLE 3

TABLE 4

TABLE 5

TABLE 6

TABLE 7

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un primo gruppo di case economiche per i postelegrafonici della città di Rovigo	L. P.	Ore 15 28 agosto 1930	1.203.000	Sezione Lavori Ferrara
Fornitura di mc. 25000 circa di ghiaia occorrente per la massciata dei binari e scambi per l'ampliamento e la sistemazione generale della stazione di Reggio Emilia (1° gruppo lavori 1° fase)	L. P.	Ore 12 29 agosto 1930	300.000	Sezione Lavori Bologna
Riparazione, restauro, ripulitura e riverniciatura della tettoia metallica di Monza	L. P.	Ore 12 10 settem. 1930	412.000	Sez. Lav. Est. Milano (Staz. C.le)
Nuove travate metalliche sui torrenti Grannerele e Morti di. della linea Battapaglia-Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 9 settem. 1930	230.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione del 10° tronco dal Km. 388+884 al chilometro 411+030 della linea Meta-ponto-Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 6 settem. 1930	285.000	Sezione Lavori Reggio Calabria



Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	Licitazione privata Trattativa privata L. P. - T. P. -	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1	Motore elettr. trifase Volt 190, periodi 50, 1000 giri al 1', potenza Kw. 1,5 provvisto di commutatore per la inversione della marcia, occorrente alla Squadra Rialzo di Pisa	T. P.	6-9-1930	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A - Sez. 7 <sup>a</sup> Viale Principessa Margherita 52 Firenze
-	-	Cuscinetti in acciaio fuso per deviatori	L. P.	2-9-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6 <sup>a</sup>
N.	50	Stalere a bilico da Kg. 1000 . . .	L. P.	2-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	2.000	Segg'ole di legno faggio . . . .	L. P.	19-9-1930	Id. Sez. 5-A
N.	3.000	Tubi di gomma e tela per lavaggio caldaie	L. P.	19-9-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
ml.	100.000	Nastro di cotone sterlingato lucido nero	T. P.	22-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	1.000	Livelli a bolla d'aria con astuccio	T. P.	22-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	1.500	Roncole . . . . .	T. P.	24-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
-	-	Tubi di gomma e tela per apparecchi pneumatici	L. P.	27-9-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>

Il Direttore Generale  
ODDONE.










Cont. Hoff 108/5

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

## INDICE



### PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 23 giugno 1930 — Regio decreto-legge n. 851. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . **Pag. 193**
- 24 luglio 1930 — Regio decreto-legge n. 1088. Proroga del diritto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato . . . . . **» 197**
- 24 luglio 1930 — Regio decreto-legge n. 1094. Perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana . . . . . **» 198**
- 22 luglio 1930 — Decreto Ministeriale n. 181. Soppressione del Magazzino centrale dei materiali postali e del Magazzino centrale dei materiali telegrafici . . . . . **» 200**

### PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Ordine di servizio N. 135* — Piombatura carri . . . . . **» 397**
- Circolare N. 29* — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro coperto di proprietà privata . . . . . **» 398**

### PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

- Ordine di servizio N. 5<sup>v</sup>* — Campagna vendemmiale 1930 . . . . . **» 247**
- Comunicazioni:*
- Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . **» 282**







REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1930, n. 851. *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30* (1).

## VITTORIO EMAUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936, 13 giugno 1929, numeri 956, 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 958, 959, 961, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inseriti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

#### Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina,

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1930, n. 150.



dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B, firmata, d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci delle Amministrazioni dei monopoli dello Stato, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex-economali, della Azienda autonoma statale della strada, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Il conguaglio previsto dal comma terzo dell'art. 6 del Re-gio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, per i versamenti a favore della Cassa autonoma d'ammortamento del debito pubblico interno, avrà applicazione a partire dall'esercizio finanziario 1930-31.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di apportare all'ordinamento interno degli uffici del proprio Ministero le modificazioni che ravviserà opportune in conseguenza dell'applicazione degli Accordi internazionali dell'Aja, ratificati in virtù del R. decreto 5 maggio 1930, n. 815.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del Piano Young, di cui al R. decreto 5 maggio 1930, n. 815.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Omissis.*

## TABELLA C.

*Omissis.*

## 7. — BILANCIO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

## ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 — Redditi patrimoniali, ecc. . . . .	L.	6.000.000
Cap. n. 6 — Corrispettivo per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc. . . . .	»	5.000.000
Cap. n. 7 — Prodotti per servizi accessori . . . . .	»	1.000.000
Cap. n. 19 — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni, ecc. . . . .	»	7.500.000
Cap. n. 29 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro, ecc. . . . .	»	38.000.000
		<hr/>
Totale degli aumenti . . . . .	L.	57.500.000
		<hr/>

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15 — Rieuperi di carattere generale, ecc. . . . .	L.	6.000.000
Cap. n. 16 — Rieuperi dei servizi . . . . .	»	3.000.000
		<hr/>
Totale delle diminuzioni . . . . .	L.	9.000.000
		<hr/>

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 25 — Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile e dei ferry-boats e proventi della liquidazione dell'esercizio navigazione.

## Cap. n. 59 — Contributo:

- a) dell'Amministrazione ferroviaria (cap. 22 della spesa);  
 b) d' altre Amministrazioni dello Stato.

## SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento e traffico) . . . . .	L.	500.000
Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento e traffico) . . . . .	»	2.500.000
Cap. n. 7 — Personale, ecc. (Servizio materiale e trazione) . . . . .	»	6.000.000
Cap. n. 11 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavoro) . . . . .	»	2.000.000
Cap. n. 12 — Manutenzione della linea (Servizio lavori) . . . . .	»	10.000.000
Cap. n. 16 — Manutenzione della linea (linee secondarie a scartamento ridotto) . . . . .	»	500.000
Cap. n. 19 — Contributi al fondo pensioni e sussidi, ecc. . . . .	»	7.000.000
Cap. n. 25 — Oblazioni e sussidi al personale . . . . .	»	200.000

Cap. n. 27 — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » . . . . . »	100.000
Cap. n. 29 — Avvisi, orari, ecc. . . . . »	2.000.000
Cap. n. 37 — Compensi ad Amministrazioni ferroviarie, ecc. . . . . »	3.500.000
Cap. n. 42 — Spese diverse . . . . . »	3.000.000
Cap. n. 47 — Rinnovazione del materiale rotabile, ecc. . . . . »	38.000.000
Cap. n. 58 — Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi, di interesse generale . . . . . »	14.000.000
Cap. n. 61 — Acquisto di materiale rotabile e di ferry-boats, ecc. . . . . »	38.000.000
Totale degli aumenti . . . . .	<u>L. 127.300.000</u>

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale (Direzione Generale) . . . . .	L. 1.000.000
Cap. n. 5 — Indennizzi per perdite, avarie, ecc. . . . .	3.000.000
Cap. n. 6 — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . . »	7.000.000
Cap. n. 8 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . . »	7.000.000
Cap. n. 9 — Manutenzione del materiale rotabile . . . . . »	5.000.000
Cap. n. 10 — Personale (Servizio lavori) . . . . . »	4.500.000
Cap. n. 23 — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . . »	3.000.000
Cap. n. 33 — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà . . . . . »	1.850.000
Cap. n. 41 — Addebiti per cali, deprezzamenti, ecc. . . . . »	10.000.000
Cap. n. 50 — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti, ecc. . . . . »	18.700.000
Cap. n. 51 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, ecc. . . . . »	13.750.000
Cap. n. 55 — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale, ecc. . . . . »	4.000.000
Totale delle diminuzioni . . . . .	<u>L. 78.800.000</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 44 — Annualità per la ricostruzione dei capitali mutui per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri.

Vi-to, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1930, n. 1088. *Proroga del divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, recante provvedimenti diretti a limitare il personale in servizio dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito nella legge 30 marzo 1930, n. 247, col quale venne prorogata di un anno l'efficacia del richiamato R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, e disposta la revisione dei ruoli organici;

Ritenuto che la revisione dei ruoli del personale di tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, e la conseguente accennata determinazione dei ruoli definitivi, non risulta completata e che, nella imminenza del termine di applicazione dei richiamati provvedimenti, si rende necessario ed urgente prorogare ulteriormente di un anno l'efficacia dei provvedimenti stessi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nella Amministrazione dello Stato, prorogata al 20 agosto 1930 col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, è ulteriormente prorogata al 20 agosto 1931.

Alla stessa data sono, altresì, prorogate le disposizioni del R. decreto-legge 9 agosto 1929 n. 1457, relative alla determinazione dei nuovi ruoli organici dei personali civili e militari, nonchè alla facoltà di autorizzare assunzioni di personale, nei

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1930, n. 191.

limiti più ristretti, in casi eccezionali e per riconosciute inderogabili ed urgenti esigenze di servizio.

Il divieto di assunzione di nuovo personale sancito con il predetto R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, non si applica ai ruoli organici approvati col R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, nonchè a quelli che siano o saranno riveduti e ridotti ai sensi del citato R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Ministro per le finanze, sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - A. VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1930, n. 1094. *Perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1912 n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1930, n. 194.

Veduto l'art. 3, n. 2. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per gli esteri, per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Oltre i casi stabiliti da altre disposizioni generali e speciali, gli impiegati civili e militari di ogni grado, dello Stato, compresi quelli delle aziende con ordinamento autonomo, dei Comuni e delle Provincie, nonchè le vedove e gli orfani di essi, decadono dal diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità di quiescenza ed a godere la pensione o gli assegni stessi già conseguiti, quando perdano la cittadinanza italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1930, n. 181. *Soppressione del Magazzino centrale dei materiali postali e del Magazzino centrale dei materiali telegrafici.*

IL MINISTRO  
SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 589;

Visto l'art. 6 del Decreto Interministeriale 1° luglio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 13 luglio successivo;

Considerato che alle scorte del Magazzino Centrale dei Telegrafi sono rimasti solo i materiali che debbono passare alle scorte del « Deposito Centrale degli apparati telegrafici »;

Considerata l'opportunità di trasferire nei Magazzini ferroviari le scorte ancora rimaste presso il Magazzino Centrale delle Poste, al fine di addivenire alla soppressione di tale impianto;

Sentiti i pareri del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e di quello delle PP. TT.;

DECRETA:

Con effetto dal 1° luglio 1930-VIII, sono soppressi il Magazzino Centrale dei materiali postali e il Magazzino Centrale dei materiali telegrafici.

Roma, li 22 luglio 1930 - VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*  
CIANO.

*Il Ministro delle Finanze:*  
MOSCONI.

## Ordine di servizio N. 135

### Piombatura carri.

I carri chiusi delle serie F, FF ed FI dei gruppi sottoindicati hanno le porte scorrevoli con la base formata da un ferro angolare da mm.  $80 \times 40 \times 6$  che impedisce il sollevamento delle porte stesse anche quando, per essere assicurate al secondo gancio del chiavistello saliscendi o nottolino, non sono completamente chiuse e le spine di sicurezza laterali non entrano: perciò nel rispettivo occhiello fissato alla rotaia di scorrimento:

E	da	110.000	al	113524
»	»	130.000	al	132039
»	»	132.200	al	133439
»	»	133.600	al	134499
FI	»	141.400	al	141899
»	»	142.000	al	142.049
»	»	143.000	al	143.299
FF	»	190.000	al	190899
»	»	191.000	al	191099
F	»	1.000.000	al	1.999.999

Tutti i carri delle serie suindicate che saranno d'ora innanzi costruiti o ricostruiti avranno le porte scorrevoli non sollevabili.

Pertanto a modificazione di quanto è prescritto ai punti 1° e 3° dell'O. S. N. 68/1930, i carri dei gruppi suddetti, nonchè tutti i carri F, FI ed FF che entreranno d'ora in poi in servizio, devono essere assicurati con soli due piombi, da applicarsi, uno per parte al gancio di chiusura delle portelle, anche se le spine di sicurezza laterali e gli occhielli siano rotti, storti o mancanti, e quando, per essere la porta assicurata al secondo gancio del nottolino, le spine laterali non entrano nel rispettivo occhiello.



## **Circolare N. 29**

### **Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro coperto di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro coperto Gp 958000 della Ditta Figli di Giovanni Grigolon di Padova.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 330 dell'Elenco dei carri di proprietà privata (edizione 1925) e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

*Distribuita agli agenti della classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

*Il Direttore Generale*

**ODDONE.**

## Ordine di servizio N. 5<sup>v</sup>

### Campagna vendemmiale 1930.

1. *Validità.* — Le disposizioni del presente Ordine di Servizio si applicano per il periodo dal 1° settembre al 25 novembre.

2. *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi - Marche* — I recipienti destinati al trasporto delle uve, del vino e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di **marche** ed indirizzi.

Le **marche** dovranno constare di almeno due lettere dell'alfabeto, con un numero progressivo. Questi contrassegni dovranno essere bene appariscenti e pitturati con tinte indelebili sulle pareti o sui fondi dei recipienti. Le **marche** vecchie dovranno, a cura dei mittenti, essere raschiate completamente.

I cartellini degli indirizzi dovranno essere solidamente applicati con colla e con chiodi sui recipienti di legno od attaccati a tavolette di legno o a pezzi di cuoio assicurati con robusta funicella ai recipienti di altro genere.

Le **marche** ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui documenti di trasporto, sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qualità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozze, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa quindi ogni indicazione generica.

I recipienti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Condizionatura delle botti e dei barili contenenti mosto, vino od uva pigiata.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperechiati.

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere interamente riempiti e completamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatto risultare dal mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — Ai sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe, non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo col quale è stata caricata; epperò nei casi di condizioni anormali della merce o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia, così formulate:

*« Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni: « Fusti non completamente tappati » ovvero « Fusti caricati anormalmente » ovvero « Fusti non completamente tappati e caricati anormalmente » ovvero merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa maturanza o di appassimento » ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.*

5. *Domande e forniture dei carri.* — Le domande di carri dovranno essere limitate al quantitativo occorrente per il carico di un giorno; nè dovranno accettarsi, per uno stesso giorno, richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

*Non si dovrà esigere il deposito anticipato (caparra) per la richiesta dei carri, ma resterà fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerne il pagamento, quando gli speditori non osservino le disposizioni circa la regolare e tempestiva utilizzazione dei carri di cui l'art. 33 delle Condizioni e Tariffe.*

*I trasporti inerenti alla vendemmia saranno da considerarsi nell'ordine di precedenza per la fornitura dei carri, di cui all'art. 59 delle « Norme riguardanti l'escogimento dei trasporti delle cose » (edizione 1930).*

Le stazioni vigileranno che non si verifichino illeciti accaparramenti di carri ed in casi di abusi, oltre ad esigere il pagamento del deposito, ne informeranno prontamente la propria Sezione Movimento e Traffico.

Il mosto e l'uva fresca o pigiata con mosto in botti, tini, bigonze o navasse sono ascritti al gruppo 1° della categoria 7° dell'allegato 7 alle Tariffe e come tali vanno caricati in carri scoperti senza copertone.

6. *Uso dei carri-serbatoio privati - Tasse di sosta.* — Per l'uso dei carri-serbatoio privati, italiani ed esteri, le stazioni si atterranno alle disposizioni del Regolamento per i carri privati (edizione 1923), del capo XVI dell'Istruzione allegata all'Ordine di Servizio n. 200-1929 ed alle prescrizioni contenute

nel punto 330 della « Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie » n. 12-1930 e nel punto II della Circolare camoscio n. 4-1928.

Esse cureranno inoltre, per le spedizioni di mosto intero con feccia, di uve pigiate e di mosto sfecciato, che il riempimento dei serbatoi sia limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 12 e del 5 % della loro capacità.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili alle Ditte speditrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e Tariffe.

Se l'operazione di carico non viene iniziata entro il termine prescritto, la stazione toglierà il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso per tutto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora, dopo essere stato tolto dal binario di carico, un serbatoio venga, a richiesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la manovra supplementare, dovrà pagare una tassa fissa di L. 10.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinate, si applicheranno le tasse di sosta a norma di tariffa.

*7. Cartellini, etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — Per assicurare il sollecito inoltro dei trasporti a carro di uva e di mosto e dei serbatoi carichi, si autorizza che i mittenti facciano uso dei cartellini mod. M-246 « Merci deperibili o deperibilissime ».

Però ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi, che rechino ai ganci di chiusura detti cartellini, le stazioni dovranno applicare nelle apposite tabelle di ferro l'etichetta mod. M-249. Quando per questi trasporti i mittenti non facciano uso dei cartellini mod. M-246, essi dovranno sempre presentare, per essere applicati ai carri, i cartellini mod. M-247, i quali, recando la scritta che fa divieto di eseguire le manovre a spinta, non richiedono l'applicazione dell'etichetta mod. M-249.

Le stazioni che si trovassero ad avere eccedente un carro dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. CI-126 in base alle indicazioni risultanti dai car-

tellini applicati al carro medesimo, avvertendone telegraficamente la stazione mittente perchè possa provvedere all'immediato invio di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto e di scorta si dovranno applicare i listini mod. M-272<sup>c</sup>.

Ai carri contenenti recipienti vuoti dovranno essere applicati, secondo il loro modo di inoltrare, i cartellini mod. M-242 o M-242-b.

Per i trasporti a carro di prodotti vendemmiali e di recipienti vuoti le stazioni dovranno compilare il foglio di scorta mod. M-145-a.

Il foglio itinerario M-167 dovrà essere emesso soltanto a scorta dei carri di uva da tavola.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — Per tutta la durata della vendemmia, le stazioni restano autorizzate ad accettare per l'inoltro *come bagaglio* con treni viaggiatori (esclusi però i diretti ed i direttissimi) i copertoni di proprietà privata che gli interessati vogliono spedire ai luoghi di carico delle uve e dei mosti.

Tali spedizioni dovranno essere tassate coi prezzi stabiliti dall'art. 77 delle Tariffe, classe II-a.

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e sulla matrice, relativi a ciascuna spedizione, dovrà essere praticata l'indicazione « *copertone privato* », e ciascun collo dovrà portare il nome, cognome ed indirizzo del destinatario, oltre l'indicazione della stazione cui è diretto.

9. *Assicurazione dei fusti.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vino, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni dovranno impiegare i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori.

10. *Esportazione uva dai Comuni fillosserati.* — Rammentasi che le uve da vendemmia non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori fillosserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi da detti territorii, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra.

11. *Trasporti di uva fresca in porto assegnato.* — Eccezionalmente i trasporti a grande velocità di uva fresca in servizio

interno o cumulativo italiano potranno essere effettuati anche in porto assegnato.

Da tale concessione restano quindi esclusi i trasporti a P. V. e quelli destinati all'Estero, eccezione fatta per le spedizioni eseguite in base a concessione speciale.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, si concede che i mittenti, valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, dispongano le ceste e le casse a più piani nei carri.

Il mittente dovrà rilasciare dichiarazione di garanzia così concepita: « *Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni:*

« *Ceste o casse caricate in modo anormale* ».

La tassa sarà computata sul peso complessivo dell'uva e degli attrezzi, in base alle tariffe ordinarie od eccezionali vigenti per l'uva fresca.

Sui documenti di trasporto si dovranno sempre riportare in modo chiaro e preciso la qualità e quantità degli attrezzi di carico di cui sopra, nonché dei copertoni, delle tele e tende e degli altri oggetti di proprietà dei mittenti, destinati a coprire e ad assicurare il carico.

I destinatari, all'arrivo dell'uva, dovranno ritirare gli attrezzi e potranno effettuare le spedizioni di ritorno gratuitamente, a sensi ed alle condizioni dell'art. 36 delle Tariffe.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, se ammesse, siano eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Trasporti di vinaccia.* — Le disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio si applicano anche alle spedizioni di vinaccia (ammasso di vinaccioli, graspi e bucce dell'uva spremuta), agli effetti dell'ordine di precedenza nella fornitura dei carri e delinoltrato dei trasporti, nonché per l'invio, come bagaglio, dei copertoni di proprietà privata, che gli interessati intendessero eventualmente spedire ai luoghi di carico della vinaccia.

15. *Anormalità nei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore per accertare se sussista effettivamente il ritardo; quindi siavi o no ritardo, dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento dei periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti segni di malattia (*peronospora*), di troppa maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione. Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività, la influenza che le circostanze e cause suaccennate possono avere avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause, avrebbe da solo potuto determinare l'avaria constatata e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Qualora a destinazione si constatinò avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (siano casse, ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza dei mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre; fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la Ferrovia non può né deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chiamata a rispondere la Ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliano attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare o constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

16. *Trasporti per l'Estero.* — Le stazioni dovranno curare l'assoluta nettezza, sia esterna che interna, non solo di tutti i carri da adibirsi al carico di uva, mosto e vino diretti all'Estero, ma anche dei recipienti contenenti la merce e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra e di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti e alle pareti dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la fillossera (D. L. 23 agosto 1917, n. 1474).

17. *Spedizioni per e dagli scali di Milano.* — Per i trasporti di uva fresca, uva pigiata, vino e mosto durante la campagna vinicola, le abilitazioni delle stazioni di Milano restano stabilite come appresso:

Milano P. Genova è ammessa a ricevere trasporti a G. V. ed a P. V. a carro ed a dettaglio;

Milano Centrale è ammessa a ricevere trasporti a carro ed a dettaglio, eseguiti, dietro richiesta dei mittenti, in base alle condizioni di tariffa, con treni diretti ed accelerati;

Milano P. Vittoria è ammessa a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V. a carro ed a dettaglio.

Milano Lambrate, Milano P. Romana, Milano S. Cristoforo sono ammesse a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V. ed a P. V. a carro ed a dettaglio;

Milano Farini, Milano Nuova Centrale sono ammesse a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V. ed a P. V. a carro;

Milano P. Sempione è ammessa a ricevere trasporti a P. V. a carro di solo mosto.

18. *Abilitazione di Margherita di Savoia Ofantino ai trasporti a G. V. ed a P. V.* — Durante il periodo della campagna vinicola e non oltre il 31 ottobre, la stazione di Margherita di Savoia Ofantino è ammessa anche ai trasporti alla spieciolata a P. V. di recipienti vuoti destinati a trasportare prodotti vendemmiati.

19. *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio a G. V. a carro completo per le uve, vini e mosti (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo scalo Grande Velocità.

20. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano — Esclusione di Milano transito La Libreria dai trasporti a G. V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni quanto risulta a pag. 60 del Prontuario generale delle distanze chilometriche circa la esclusione di *Milano transito La Libreria dai trasporti a G. V.* e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda d'istradamento pel transito predetto.

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della Nord-Milano.

21. *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva, vino e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di



Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

- 1° gruppo — carri per oltre Foggia fino Bologna;  
 — carri per oltre Bologna verso Bagni della Porretta;  
 — carri per oltre Bologna fino Ferrara (esclusa);  
 — carri per oltre Bologna fino Verona (via Isola della Scala) ed oltre verso Ala e fino Brescia (esclusa).
- 2° gruppo — carri per oltre Rimini fino Ferrara ed oltre verso Padova.
- 3° gruppo — carri per oltre Bologna fino Parma;  
 — carri per oltre Modena verso Mantova;  
 — carri per oltre Parma verso Spezia.
- 4° gruppo — carri per oltre Parma fino Brescia;  
 — carri per oltre Brescia fino Bergamo (esclusa).
- 5° gruppo — carri destinati a Genova e verso Savona ed oltre;  
 — a stazioni delle linee: Piacenza (e)-Genova (e);  
 — Voghera-Rogoredo (e);  
 — Mortara verso Milano (e);  
 — Mortara-Luino;  
 — ed a stazioni situate ad Ovest delle linee stesse.
- 6° gruppo — carri per oltre Parma fino Rogoredo (esclusa la diramazione di Piacenza verso Voghera);  
 — carri per Milano P. R. e Milano Farini;  
 — carri per oltre Casalpusterlengo verso Pavia-Mortara.
- 7° gruppo — carri per Milano P. Genova e linea verso Mortara;  
 — carri per Milano P. V. ed oltre (esclusi quelli compresi nel gruppo ottavo).
- 8° gruppo — carri per oltre Milano verso Chiasso (escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate Camerlata).
- 9° gruppo — carri per oltre Fidenza fino Treviglio;  
 — carri per oltre Treviglio fino Milano Lambrate e Milano Nuova Centrale;  
 — carri per oltre Treviglio fino Rovato (esclusa).

10° gruppo — carri diretti a stazioni delle linee Treviglio (esclusa) - Bergamo - Lecco - Colico - Sondrio; Colico - Chiavenna; Monza (esclusa) - Lecco; Seregno (esclusa) - Bergamo; Albate C. (esclusa) - Lecco.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea s'intendono comprese nelle singole linee).

Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Compartimenti anzidetti e quelle di transito con le ferrovie secondarie dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle una etichetta col numero in cifre arabiche del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione.

*Queste etichette dovranno essere incollate solidamente, essendo della massima importanza che esse non abbiano a distaccarsi, ad evitare che, per effetto della loro mancanza, i carri debbono essere scartati ai transiti.*

Le stazioni di Foggia e Faenza dovranno applicare le etichette eventualmente mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento e Traffico.

Per rendere più sollecita e sicura la scelta di tali numeri, il personale farà uso del libretto tascabile contenente l'elenco, in ordine alfabetico, delle stazioni comprese nei dieci gruppi precitati, coll'indicazione, in corrispondenza al nome di ciascuna località, del numero del gruppo alla medesima assegnato.

22. *Trasporti da e per le stazioni al Sud di Foggia.* — Per il concentramento a Brindisi dei trasporti di uve e mosti, provenienti da stazioni della linea Brindisi-Gallipoli, dalle Ferrovie Salentine e dalla stazione di Mesagne, dovranno dalla Sezione Movimento e Traffico di Bari essere stabiliti i treni con i quali i trasporti stessi debbono inoltrarsi.

Per il concentramento a Foggia dei trasporti diretti al Nord, la Sezione di Bari richiederà alla Trazione l'effettuazione dei treni che a mano a mano si renderanno necessari, tenuto conto dell'entità dei trasporti e delle ore di proseguimento dei trasporti stessi da Foggia. Di regola, il peso dei treni da Brindisi sarà di 720 tonnellate, avendo la Trazione reso obbligatoria l'accettazione di 1/10 di sovraccarico sulla prestazione delle locomotive.

23. *Condotte.* — Per le linee sulle quali si addensano in maggiore quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte i cui itinerari risultano dall'allegato A al presente Ordine di servizio.

Sino a quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni sarà tale da potere essere smaltita con treni ordinari, le Sezioni Movimento e Traffico regoleranno l'inoltro dei trasporti stessi secondo i criteri che verranno indicati per la formazione delle condotte, scegliendo i treni ordinari, che per la loro specializzazione, meglio si prestano allo scopo.

I treni ordinari prescelti verranno comunicati alle Sezioni Movimento interessate in transito ed in arrivo, perchè assicurino l'ulteriore proseguimento dei trasporti.

Le condotte stesse sono specializzate per l'inoltro dei trasporti anzidetti, e perciò non debbono esser mai utilizzate promiscuamente con altri trasporti.

Qualora nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni dovessero utilizzare eccezionalmente i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, dovranno avvisarne le stazioni capitroneo interessate e le rispettive Sezioni Movimento e Traffico:

Per contro, le stazioni dovranno astenersi dall'utilizzare i treni ordinari per i trasporti vendemmiali per i quali sono stabilite le apposite condotte.

24. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

*Condotte n. 60, 62, 64, 66 per Faenza.*

Queste condotte hanno una forza di trazione disponibile di 900 tonnellate sull'intero loro percorso e dovranno essere composte in modo che i carri si trovino regolarmente raggruppati in relazione ai numeri loro applicati.

Fino a quando l'entità di detti trasporti non giustificherà l'effettuazione di tali condotte, le Sezioni di Bari ed Ancona prenderanno accordi per stabilire con quale treno la stazione di Foggia dovrà inoltrare i carri del gruppo 2, e con quale treno i carri dei gruppi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

I carri per trasporti vendemmiali dovranno però in ogni caso essere raggruppati in relazione ai numeri loro applicati e formare nel treno unico gruppo.

La Sezione Movimento e Traffico di Bari dovrà dare disposizioni perchè, *ogni eccezione rimossa*, i carri con trasporti vendemmiali non partano da Foggia alla spicciolata ed ogni *trasgressione dovrà essere prontamente e severamente punita.*

I carri di trasporti vendemmiali in arrivo a Pescara Centrale dalle stazioni al Nord di Foggia e dalla linea di Sulmona, dovranno da Pescara Centrale essere riuniti per gruppi di almeno 10 carri ed inoltrati con i treni merci ordinari ed anche

con le condotte stabilite qualora abbiano prestazione disponibile. La stazione di Pescara Centrale potrà trattenere i carri stessi anche 24 ore qualora possa formare apposito treno.

Le stazioni intermedie della tratta da Foggia a Rimini, che aggiungono carri alle condotte, debbono ubicarli nei gruppi stabiliti ed ogni infrazione verrà rigorosamente punita.

25. *Condotte ascendenti da Faenza.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Faenza le seguenti condotte:

Condotte n. 68, 70, 72 per Milano P. S. (carri dei gruppi 6, 7, 8, distinti per gruppi);

Condotta n. 74 per Bergamo, via Fidenza-Cremona-Treviglio (carri dei gruppi 9 e 10 distinti per gruppi);

Condotta n. 76 per Chiasso, via Piacenza-Milano, che la stazione di Faenza dovrà formare sempre quando il quantitativo dei carri appartenenti al gruppo 8° sia tale da raggiungere almeno le 500 tonnellate.

In partenza da Faenza viene istituita la condotta n. 78 per Luino con carri dei gruppi 5, 6, 7, che la stazione di Faenza dovrà formare sempre quando il quantitativo dei carri appartenenti ai gruppi suddetti sia tale da raggiungere almeno le 500 tonnellate.

A tale scopo, la stazione di Faenza dovrà trattenere i carri di cui sopra anche per 24 ore.

L'inoltro dei carri dei gruppi 3 e 4 verrà effettuato con i treni merci ordinari e straordinari da stabilirsi dalla Sezione Movimento e Traffico di Bologna.

Le condotte n. 68, 70, 72 avranno una forza di trazione di 900 tonnellate.

26. *Condotte ascendenti da Reggio d'Emilia.* — In partenza da Reggio d'Emilia vengono previste le seguenti condotte:

Condotte n. 80, 82 e 84 per Milano P. S. (carri dei gruppi 6, 7 e 8 distinti per gruppo);

Condotta n. 86 per Bergamo, via Fidenza-Cremona-Treviglio (carri dei gruppi 9 e 10 distinti per gruppo);

Condotta n. 88 per Alessandria e transito (carri del gruppo 5°).

Condotta n. 90 per Chiasso, che la stazione di Reggio d'Emilia dovrà formare sempre quando il quantitativo dei carri appartenenti al gruppo 8 sia di tale entità da raggiungere almeno le 500 tonnellate.

A tale scopo, la stazione di Reggio d'Emilia dovrà trattene-  
re i carri di cui sopra anche per 24 ore.,

Le condotte n. 80, 82 e 84 avranno una forza di trazione  
di 900 tonnellate, ma non dovranno però avere una composi-  
zione superiore ai 45 veicoli.

27. *Disposizioni speciali per la composizione delle condotte n. 74, 76, 86 e 90.* — Allo scopo di assicurare che durante la campagna vinicola almeno una delle condotte n. 76 o 90 per Chiasso, via Piacenza-Milano, venga effettuata il maggior quantitativo possibile di volte, la Sezione Movimento e Traffico di Bologna disporrà perchè la stazione di Faenza, ove non abbia materiale per formare la condotta n. 76, comunichi a quella di Reggio d'Emilia il quantitativo dei carri del gruppo 8 da inoltrare, in modo che quest'ultima possa giudicare, tenuto conto dei propri trasporti, della opportunità di formare la condotta n. 90.

La Sezione di Bologna stabilirà con quale treno i trasporti anzidetti dovranno essere inoltrati a Reggio d'Emilia.

La stazione di Fidenza dovrà rettificare gli eventuali errori di composizione delle condotte 74 e 86, provvedendo che i gruppi 9 e 10 siano fra loro separati.

Le stazioni di Reggio d'Emilia e Fidenza, col materiale delle condotte 74 e 86 (carri dei gruppi 9 e 10) dovranno formare, sempre che l'entità dei trasporti lo consenta, una di tali condotte esclusivamente con carri con uno solo dei due gruppi.

28. *Trasporti da Rubiera.* — La stazione di Rubiera, in base alle disposizioni particolari che riceverà dalla Sezione Movimento e Traffico di Bologna, appoggerà di massima a Reggio d'Emilia, per la ricomposizione, i propri carri di uva e mosto diretti verso Parma, ovvero formerà treni che da Reggio d'Emilia possano proseguire senz'altro coll'orario, colle funzioni assegnate alle condotte che hanno origine da quest'ultima stazione, quando ciò fosse giustificato dalla entità e dalla destinazione dei trasporti.

29. *Trasporti interessanti il transito di Mantova.* — Le stazioni di Soliera, Carpi, Rolo Novi, Gonzaga Reggiano, Suzara e Romanore appoggeranno a Mantova, per la ricomposizione, i carri di trasporti vendemmiali diretti verso Verona, verso Nogara e verso Piadena, seguendo le particolari istruzioni che verranno impartite dalla Sezione Movimento e Traffico di Bologna, sia per quanto riguarda i treni di inol-

tro, sia per i raggruppamenti da eseguirsi a sollievo di Mantova.

La Sezione Movimento e Traffico di Bologna disporrà, ove del caso, che le stazioni di Carpi, Rolo Novi e Suzzara formino treni appositi di trasporti vendemmiali, che possano da Mantova proseguire con i treni più convenienti.

I trasporti vendemmiali appartenenti al gruppo 4 verranno da Mantova inoltrati con i treni da stabilirsi d'accordo fra le Sezioni Movimento e Traffico di Bologna e Milano.

30. *Materiale vuoto.* — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri e serbatoi vuoti, nonchè del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosto, sono previste speciali condotte i cui itinerari risultano dall'allegato A al presente Ordine di servizio.

Il Servizio Movimento e Traffico darà alle Sezioni interessate le disposizioni per l'inizio e la cessazione delle dette condotte.

Le condotte in parola sono specializzate per l'impiego del materiale anzidetto e perciò non debbono essere utilizzate promiscuamente per altri trasporti.

Qualora si rendesse necessario effettuare altre condotte di vuoti, oltre quelle previste dal programma, le Sezioni Movimento e Traffico interessate prenderanno opportuni accordi per la loro effettuazione.

31. *Ritardo dei treni delle condotte.* — Allorquando una condotta viaggia con un ritardo tale che possa perturbare l'andamento degli altri treni, dovrà essere soppressa dalla prima stazione capotronco che incontra e fatta proseguire coll'orario di una condotta susseguente.

32. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte.* — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Alessandria-Acqui, Alessandria-Casale, Ovada-Acqui-Castagnole L.-Asti, Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel S. Giovanni, le Sezioni Movimento e Traffico interessate, previ accordi fra loro e colle Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole Lanza, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Bra anzichè quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito e diretti Cavalermaggiore ed oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella di Castagnole-Bra. Quelli provenienti dalle stazioni di Nizza M., Alice Belcolle e Mombaruzzo, diretti a Mortara ed oltre verso Milano, oltre Casale M. verso Vercelli, seguiranno la via di Nizza M.-Asti-Casale M.-Mortara.

La stazione di Nizza Monf. tratterrà i carri provenienti dalle stazioni da Alba a Calamandrana e diretti alle località sopra citate fino a completare le prestazioni disponibili dei treni che effettuano su Asti; i restanti carri proseguiranno per la via normale di Alessandria.

Per l'inoltro dei trasporti verso Asti, Casale M., Mortara, è prevista la condotta n. 92 da Nizza M. a Milano P. Sempione, la quale a Casale M. ed a Mortara troverà immediato proseguimento per i carri diretti verso Vercelli e verso Novara.

I carri che eccedessero la portata della condotta n. 92 dovranno essere appoggiati ad Alessandria.

Quelli provenienti da Casteggio e da S. Giuletta e diretti a Strevi-Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Sampierdarena ed oltre dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da Casteggio e da S. Giuletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

33. *Trasporti vendemmiali dalla Venezia Tridentina.* — La Sezione Movimento di Venezia provvederà all'istituzione di apposito programma per assicurare il regolare e sollecito inoltro di tali trasporti destinati ai transiti Brennero e San Candido.

34. *Trasporti vendemmiali per Udine ed oltre.* — La Sezione Movimento di Bologna provvederà perchè i carri di trasporti vendemmiali in transito da Rimini, Lavezzola e Ferrara per Udine ed oltre vengano opportunamente raggruppati a Ferrara ed inoltrati con unico treno.

35. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutto il periodo della vendemmia, le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti, in partenza, in arrivo ed in transito, ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto vi si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

36. *Statistica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera dei carri caricati* e ne comunicheranno i dati alle Sezioni, utilizzando il quadro « Informazioni varie », inserito a tergo del mod. M 141. In tal quadro dovranno giornalmente indicarsi i seguenti dati:

*Carri caricati di uva, mosto, vino, vinacce ed uva pigiata: Serbatoi n. . . . Coperti n. . . Scoperti n. . . . Totale n. . . .*

*Carri caricati di recipienti vuoti: Coperti n. . . . Scoperti n. . . . Totale n. . . .*

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata l'annotazione: « *Statistica trasporti vendemmiali negativa* ».

I Circoli riassumeranno tali dati, inviando apposito prospetto alle rispettive Sezioni e le Sezioni riporteranno i dati stessi su riepilogo riassuntivo, da spedirsi giornalmente al Servizio Movimento e Traffico.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni FF. SS. a contatto, le quali li considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee F. S. non dovranno esser compresi nella statistica.

La statistica dovrà essere compilata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento e Traffico invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni ricevute dalle stazioni come sopra si è detto.

37. *Deviazione dei trasporti nei casi di interruzione di linee.*

Per regolare l'inoltro dei trasporti vendemmiali in caso di interruzioni di linee, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:



CASO 1° — *Interruzione al Sud di Foggia.* — La Sezione Movimento e Traffico di Bari, a seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà a riportare i trasporti a Foggia seguendo gli istradamenti di: Taranto-Bari, ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Barletta, ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Rocchetta-Foggia; ovvero Taranto-Metaponto-Potenza-Rocchetta-Foggia.

La Sezione di Bari, ove lo ritenga opportuno, potrà però istradare sulla Potenza-Salerno-Mercato S. Severino-Cancello sino a tre treni composti di carri appartenenti ai gruppi 5, 7, 8 con eventuali riprese da Grassano.

La stazione di Cancello riunirà i carri del gruppo 5 e formerà treni composti dei carri di tale gruppo, completati con quelli dei gruppi 7 e 8 o viceversa.

Detti carri verranno inoltrati su Livorno, in analogia a quanto previsto al caso 2°.

CASO 2° — *Interruzione al Nord di Foggia fino Falconara Marittima.* — Dalla Sezione di Bari i trasporti vendemmiatori verranno instradati su Roma per la via di Benevento-Caserta-Cassino e per quella di Metaponto-Potenza-Cancello.

Per il complesso di tali deviazioni, che si prevede in un massimo di 2500 tonnellate, dovranno effettuarsi da Foggia quattro treni del peso di 460 tonnellate ciascuno e da Metaponto tre treni del peso di 220 tonnellate, ridotti a due da Potenza.

Da Foggia i carri del gruppo 3 dovranno inoltrarsi con appositi treni completati eventualmente con carri dei gruppi 7 e 8 o viceversa. Le altre tratte saranno formate con i carri dei rimanenti gruppi.

Analogamente per i carri provenienti dalla linea Metaponto-Potenza, la stazione di Cancello riunirà in appositi treni di 460 tonnellate i carri del gruppo 5 completati eventualmente con quelli dei gruppi 7 ed 8 o viceversa. L'eventuale precedenza sarà inoltrata con i treni merci ordinari più rapidi.

I treni che portano i carri dei gruppi 5, 7 ed 8 proseguiranno da Roma Tuscolana su Livorno ed i treni formati coi carri dei rimanenti gruppi proseguiranno da Roma Tiburtina su Bologna, seguendo per una metà circa la via di Terni-Falconara Marittima e per l'altra metà circa la via di Orte-Ciampi-Firenze-Pistoia. Da Livorno i carri del gruppo 5 verranno inoltrati per la via di Genova e quelli dei gruppi 7 e 8 per la via di Pontremoli.

CASO 3° — *Interruzione al Nord di Falconara.* — La stazione di Foggia dovrà inoltrare i carri dei gruppi 5, 7 e 8 per la via Benevento-Caserta-Cassino-Roma Tusc.-Livorno colle norme previste per il caso 2°.

I carri dei rimanenti gruppi proseguiranno da Foggia, su Ancona da dove verranno instradati per la via di Foligno-Terontola-Firenze-Pistoia.

CASO 4°. — *Interruzione contemporanea fra Brindisi e Foggia e fra Foggia e Falconara Marittima.* — La Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali su Roma per la via di Brindisi Metaponto-Potenza-Cancello fino ad un massimo di 1350 tonnellate.

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°.

Le stazioni di Foggia e Cancello riuniranno rispettivamente i carri dei gruppi 5, 7 ed 8 in appositi treni da inoltrare com'è detto nei casi precedenti.

Nei casi in cui le condotte pervengano a Bologna Smistamento anzichè a Faenza, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venga eseguita a Bologna Smistamento con le stesse norme di cui al punto 25 del presente ordine di servizio.

*Deviazione del materiale vuoto in caso d'interruzione di linee:*

Le disposizioni per la deviazione del materiale vuoto verranno impartite dal Servizio Movimento e Traffico.

Nell'allegato B sono indicati gli itinerari delle condotte deviate.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15.*





---

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 5 v

## **Itinerario normale delle condotte**

---



**Condotte ascendenti da Foggia**

STAZIONI	Numero delle condotte			
	60	62	64	66
Foggia . . . . .	7506	7524	7536	7540
	2.44	12.04	17.55	19.55
Termoli . . . . .	6.31	16.20	22.16	0.11
	7.26	17.—	22.47	0.30
Pescara Centrale . . . . .	11.37	21.08	3.38	5.06
	13.24	22.01	4.16	6.59
Ancona . . . . .	19.40	4.45	11.20	13.40
	9826	9748	9780	9792
Falconara Marittima . . . . .	21.07	5.21	12.49	15.09
	21.24	5.38	13.06	15.26
Rimini . . . . .	21.25	5.40	13.08	15.28
	1.19	9.20	15.45	18.05
Faenza . . . . .	9822	9748	9790	9792
	1.24	10.24	18.48	19.24
	3.32	12.32	20.56	21.32

## Condotte ascendenti da Faenza

STAZIONI	Numero delle condotte					
	68	70	72	74	76	78
Faenza . . .	9816	9752	9724	9796	9806	9736
	2.20	13.37	8.01	22.25	0.25	10.25
Bologna <i>Smistamento</i>	4.20	15.32	9.56	0.20	2.20	12.20
	9022	9104	9056	9006	9010	9070
	6.08	19.44	11.36	3.25	3.52	13.52
Reggio d'Emilia	8.15	21.51	13.43	5.32	5.59	15.59
	8.20	21.56	13.48	5.37	6.04	16.04
Parma . . . .	9.17	22.50	14.45	6.31	6.58	16.58
	9024					
	9.48	23.18	15.02	6.47	7.09	17.17
Fidenza . . .	10.31	0.02	15.46	7.31	7.53	18.01
				8658		
	10.39	0.07	15.54	8.07	8.01	18.09
Piacenza . . .	11.47	1.18	17.02		9.09	19.17
	9026/9028	9108 rit/9110	9058 rit/9060		9006/9008	9074/9078
	12.45	2.29	18.13		9.30	20.48
Rogoredo . . .	15.27	4.57	20.43		12.04	23.41
	8234		8266		8216	
	15.42	5.06	20.36		12.27	23.45
Milano P. R.	15.50	5.23	21.20		12.50	0.26
			8042		7994	
	16.03	5.49	21.41		13.17	0.41
Mila o P. S.	16.21	6.07	21.59		13.35	0.59
					7556	8818
					16.25	2.32

*Seguito: Condotte ascendenti da Faenza*

STAZIONI	Nmuero delle condotte					
	68	70	72	74	76	78
Cremona . . .	—	—	—	10.06 8656 rit./8658 11.25	↓	↓
Treviglio . . .	—	—	—	14.57 8841 rit. 14.41		
Bergamo . . .	—	—	—	16.10	↓	
Como . . . .	—	—	—	—	19.01 19.04	
Chiasso . . .	—	—	—	—	19.21	↓
Rho . . . . .	—	—	—	—	—	3.00 9780 3.16
Gallarate . . .	—	—	—	—	—	4.02 4.18
Laveno . . . .	—	—	—	—	—	5.40 9710 6.44
Luino . . . . .	—	—	—	—	—	7.15





*Seguito:* **Condotta ascendenti da Reggio d'Emilia**

STAZIONI	Numero delle condotte					
	80	82	84	86	88	90
Como . . . . .	—	—	—	—	—	8.25
						3.98
Chiasso . . . . .	—	—	—	—	—	3.55

**Condotta ascendente da Nizza Monferrato**

STAZIONI	Numero della condotta
	92
Nizza Monferrato . . . . .	8676
	6.24
Asti . . . . .	7.17
	8730
	11.14
	13.86
Casale M. . . . .	8732
	15.18
	16.16
Mortara . . . . .	9444
	16.28
	18.40
Milano P. Genova . . . . .	18.49
Milano P. Sempione . . . . .	19.—

### Condotte discendenti di vuoti da Verona

STAZIONI	Numero delle condotte	
	X	XII
Verona P. N . . . . .	5009	5003
	5.48	2.01
Bologna . . . . .	9.21	5.01
	9775	9659
Rimini . . . . .	10.25	7.13
	14.20	11.20
Falconara . . . . .	9769	9757
	14.38	11.48
Ancona . . . . .	17.52	14.28
	17.53	14.29
S. Benedetto . . . . .	18.10	14.46
	7541	7535
Pescara Centrale . . . . .	18.20	15.04
	21.47	18.31
Termoli . . . . .	22.46	18.45
	1.35	22.09
Foggia . . . . .	7543	7537
	3.40	23.59
	7.03	4.27
	8.06	5.10
	12.16	8.34

**Condotte discendenti di vuoti da Venezia Mestre**

STAZIONI	Numero della condotta  XVI
Venezia Mestre . . . . .	<b>8092</b> 18.02
Padova . . . . .	18.56 <b>8367</b> 20.07
Ferrara . . . . .	22.50 <b>9947/9945 rit.</b> 23.54
Ravenna . . . . .	2.50 3.27
Rimini . . . . .	4.57 <b>9727</b> 6.29
Falconara . . . . .	9.10 9.12
Ancona . . . . .	9.29 <b>7525</b> 10.38
S Benedetto . . . . .	18.58 <b>7525 rit.</b> 14.00
Pescara Centrale . . . . .	16.06 <b>7525</b> 18.20
Termoli . . . . .	22.34 <b>23.50</b>
Foggia . . . . .	3.57

**Condotte discendenti di vuoti da Roma Tib.**

STAZIONI	Numero delle condotte	
	94	95
Roma Tib. . . . .	9826	9818
	1.01	21.01
Avezzano . . . . .	5.82	1.32
	9780	
	7.10	2.10
Sulmona . . . . .	10.58	5.58
	9824	9814
	11.93	6.12
Torre Passeri . . . . .	12.36	7.24
	12.40	—
Chieti . . . . .	13.42	—
	13.46	—
Pescara Centra'le . . . . .	14.30	—

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 57

## **Itinerario delle condotte deviate**

---



Condotte deviate da Brindisi

STAZIONI	Numero delle condotte					
	100	102	104	106	108	110
Brindisi . . . .	8024 12.—	—	8036 19.22	—	8012 4.44	—
Grassano . . . .	20.44 21.10	8026 22.14	3.42 3.50	8038 5.04	13.04 13.36	8014 14.39
Potenza . . . .	23.45 ↓ 8030 (1) 8032 2.28	0.48	7.15 ↓ 8052 9.—	8.05	16.24 ↓ 8008 19.06	17.28
Salerno . . . .	8.04 7806 8.27	—	13.55 7816 14.28	—	0.43 7790 1.18	—
Mercato S Severino	9.50 7707 10.35	—	16.38 SS 16.50	—	2.30 7693 2.49	—
Cance lo . . . .	12.26 8746 13.19	—	18.35 8766 19.19	—	4.18 8720 5.31	—
Cassino . . . .	16.28 8748 17.39	—	22.28 8768 23.39	—	8.40 9.15	—
Roma Tiburtina	22.20 8010 23.26	—	↓	—	13.56 DDQ 15.20	—
Roma Tuscolana	↓	—	4.16 8492 4.47	—	↓	—
Grosseto . . . .	↓	—	10.24 GGF 11.12	—	↓	—

(1) 8030 fino Battipaglia.  
8032 fino Salerno.



*Seguito: Condotte deviate da Brindisi.*

STAZIONI	Numero delle condotte		
	700	104	108
Pisa C. . . . .	↓	15.04	↓
		15.23	
Fidenza . . . . .	↓	22.38	↓
Orte . . . . .	1.36	—	17.05
	1.58		9698
			18.36
Terni . . . . .	↓	—	19.52
			9696/DDT
			21.06
Falconara . . . . .	↓	—	4.47
			5.48
Rimini . . . . .	↓	—	7.52
			9744
			9.48
Chiusi . . . . .	4.97	—	↓
	8010		
	5.47		
Firenze C. M. . . . .	11.12	—	↓
	RRV		
	12.55		
Pistoia . . . . .	13.43	—	↓
	14.01		
Faenza . . . . .	↓	—	11.53
	↓		12.01
Bologna . . . . .	17.15	—	18.56
	—		—

Condotte deviate da Foggia.

STAZIONI	Numero delle condotte			
	112	114	118	120
Foggia . . . . .	8222 1.34	814 A 12.05	8258 16.35	8260 17.05
Caserta . . . . .	12.36 8744 13.05	16.07 DDBZ 17.10	3.15 8714 4.10	3.42 8716 4.46
Cassino . . . . .	15.52 CGBZ 18.00	19.40 8764 22.27	6.52 DDNZ 7.20	7.28 8718 8.39
Roma Tiburtina . . . . .	↓	3.08 9668/7946 3.25	11.31 9688 11.50	↓
Roma Tuscolana . . . . .	21.33 GGG 22.25	↓	↓	13.16 GGN 15.00
Grosseto . . . . .	3.36 3.44	↓	↓	19.30 19.50
Pisa C. . . . .	8.18 TMGGC/ GGC 10.02	↓	↓	23.30 GGN/9540 0.20
Fidenza . . . . .	18.35 —	↓	↓	↓
Spezia . . . . .	—	↓	↓	2.17 3.25
Genova Sampierdarena . . . . .	—	↓	↓	8.24 7820 12.39
Alessandria . . . . .	—	↓	↓	16.26

*Seguito: Condotte deviate da Foggia.*

STAZIONI	Numero delle condotte	
	114	118
Chiusi . . . . .	9.25 DDF 11.30	↓
Terni . . . . .	↓	15.52 9682 16.32
Foligno . . . . .		18.50 19.04
Falconara . . . . .		1.04 9730 2.40
Rimini . . . . .		5.20 9736 8.00
Firenze C. M. . . . .		15.02 DDF 15.22
Pistoia . . . . .	16.10 17.12	↓
Faenza . . . . .	↓	10.08 10.25
Bologna . . . . .	21.50	12.09

**Condotte deviate da Ancona.**

STAZIONI	Numero delle condotte		
	122	126	130
Ancona . . . . .	9679	9695	9705
	5.85	13.04	16.45
Fabriano . . . . .	10.25	16.21	20.28
	11.24	9693 16.57	9703 20.86
Foligno . . . . .	13.58	19.58	23.28
	7704 15.22	7712 20.50	7674 0.07
Terontola . . . . .	19.55	0.35	4.09
	DDN 19.58	DDA 2.80	RRM 4.24
Firenze C. M . . . . .	23.57	5.42	6.88
	0.16	5.52	7.05
Pistoia . . . . .	1.04	6.40	8.—
	1.30	9626 7.43	8.21
Bologna . . . . .	5.26	11.11	11.29

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Piegatrice per lamierini di ferro dello spessore di m/m 2, lunghezza utile m/m 2500 destinata alla Officina di Foggia	T. P.	15 settem. 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. 3° - Sez. 9° Firenze
Costruzione di un tratto di fosso di guardia e sistemazione scarpata fra i Km. 0+250 e 0+375 fra le stazioni di Lercara B. e Lercara Alta (Linea Lercara-B. Magazzolo)	C. F.	Ore 12 3 sett. 1930	30.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione di parte dell'ex Centrale elettrica a sala di convegno operai delle Officine di Taranto	L. P.	Ore 12 4 sett. 1930	38.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione nella stazione di Novara di un edificio per servizi delle RR. PP.	L. P.	Ore 12 9 sett. 1930	460.000	Sezione Lavori Tonino Nord
Fornitura dei serramenti per il terzo gruppo di case economiche a Terni	L. P.	Ore 15 6 sett. 1930	178.400	Sezione Lavori Foligno
Costruzione di una casa economica con 10 alloggi a Spoleto	L. P.	Ore 15 4 sett. 1930	215.000	Sezione Lavori Foligno

Costruzione di una casa economica per ferrovieri di N. 28 alloggi nella stazione di Modena	L. P.	Ore 12 3 sett. 1930	683.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione nella città di Reggio Emilia di due fabbricati ad uso case economiche per ferrovieri di 12 alloggi ciascuno	L. P.	Ore 12 3 sett. 1930	702.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione nella città di Brindisi di un secondo gruppo di case economiche per i ferrovieri	L. P.	Ore 12 6 sett. 1930	300.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione nella città di Bari, di un terzo gruppo di case economiche per i ferrovieri	L. P.	Ore 12 5 sett. 1930	1.340.000	Sezione Lavori Bari
Lavori di terra, murari ed in cemento armato occorrenti per la costruzione di un secondo gruppo di case economiche per i ferrovieri nella città di Taranto	L. P.	Ore 12 4 sett. 1930	700.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione di un fabbricato a 4 piani per 24 alloggi ad uso case economiche per il personale postelegrafico nella città di Grosseto	L. P.	Ore 15 8 sett. 1930	700.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di un fabbricato con 20 alloggi ad uso case economiche per i ferrovieri nella città di Piacenza	L. P.	Ore 12 4 sett. 1930	571.000	Sezione Lavori Bologna

MATERIALE DA FORNIRSI	Modalità di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di due fabbricati ad uso case economiche per ferrovieri di 30 alloggi complessivamente nella città di Parma	L. P.	Ore 12 4 sett. 1930	779.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione della linea fra i Km. 10+400 e 10+450 fra le stazioni di Genova Borzoli e Genova Graciosa mediante parziale rifacimento del muro di contro ripa a monte	L. P.	Ore 11 4 sett. 1930	164.000	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg	28.000	Corda di rame elettrolitico . .	L. P.	9-9-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	14.000	Vasi di vetro per pile Callaud	L. P.	9-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	1.200.000	Caviglie ordinarie del N. 8 . .	L. P.	9-9-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
—	—	Vendita materiali ferrosi f. u.	L. P.	9-9-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazioni private T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	10.700	Rame elettrol. ed ottone in verghe tonde	L. P.	9-9-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8 <sup>a</sup>
Q.li	400	Grasso minerale consistente . . .	L. P.	16-9-1930	Id. Sez. 4 <sup>a</sup>
N.	10.550.000	Buste da lettere . . . . .	L. P.	16-9-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>
—	—	Apparecchiature in ferro ARM. C. O. zincato	L. P.	16-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	1	Raddrizzatore di corrente ed 1 ampolla di riserva.	L. P.	16-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Guarnizioni in piombo per isolatori	L. P.	18-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	35.000	Pani di pomice artificiale . .	L. P.	19-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Sostegni (parasale) in acciaio fuso	L. P.	23-9-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
Kg.	60.000	Dadi di ferro grezzi da filettare o filettati	L. P.	23-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	2.000	Seggiole di legno con sedile di tessuto di canna d'India .	L. P.	27-9-1930	Id. Sez. 5-A



Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Pezzi di ricambio in acciaio fuso per trolley a pantografo	L. P.	30-9-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	570.000	Elettrodi di forza rivestiti per saldature all'arco elettrico	L. P.	4-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	20.000	Tubi di gomma e tela per accoppiamenti R. V.	L. P.	4-10-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
ml.	110.000	Nastri di cotone greggio . . .	T. P.	5-10-1930	Id. Sez. 5-A
ml.	160.000	Calza piana per lumi . . . .	L. P.	11-10-1930	Id. Sez. 5-A
—	—	Unioni a T. e controdadi . .	L. P.	18-10-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.



8.464

464

M.P. Hoff-10/13



Anno XXIII N. 36

4 settembre 1930 - Anno VIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

*Per memoria.*

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Ordine di servizio N. 136 Piombatura carri utilizzati pel trasporto di generi di privativa . . . . . Pag. 399

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

*Comunicazioni:*

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 287



## Ordine di servizio N. 136

### Piombatura carri utilizzati pel trasporto di generi di privata.

Si è rilevato che non tutte le stazioni applicano in modo uniforme le disposizioni riguardanti la piombatura dei carri quando si tratta di trasporti a carro completo di generi di privata, caricati sui piazzali delle stazioni.

A norma del punto 6 dell'ordine di servizio 87-1925, gli incaricati dell'Amministrazione delle Privative, non appena terminato il carico di tali trasporti che si effettuano in conto corrente, devono applicare al carro i piombi della loro Amministrazione a somiglianza di quanto avviene per i trasporti a carro completo effettuati da un privato qualsiasi, il quale a norma del punto 33 della 2<sup>a</sup> appendice alle Istruzioni per l'applicazione delle tariffe, sia stato autorizzato ad apporre al carro propri piombi o lucchetti.

Siccome però nei rapporti fra le stazioni interessate al trasporto e nelle consegne fra gli agenti dei treni, non è possibile individuare detti piombi per la *manca* della data è d'uopo assicurare i carri anche con piombi ferroviari.

Pertanto si precisa che anche per i trasporti di generi di privata, il cui carico si effettui in stazione, dovranno essere applicati i piombi della nostra Amministrazione, malgrado l'applicazione dei piombi dell'Amministrazione delle Privative.

D'altra parte, resta fermo che per i carri di generi di privata, caricati sui binari di stabilimenti raccordati, sono da osservarsi le disposizioni, di cui la circolare N. 12-1929, con la quale venne prescritto che per i carri caricati da ditte raccordate, sui binari degli stabilimenti allacciati, in servizio interno, basta l'assicurazione con piombi recanti impressa *la sigla della ditta e la data di applicazione*: tali indicazioni devono essere riportate nelle relative lettere di vettura e poi sui fogli di scorta.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3 e 15.*

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.



**COMUNICAZIONI:**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di N. 990 cassette di custodia molle per le invasature dei ferry-boats di Villa S. Giovanni e Reggio C. Porto	Bando concorso	Ore 12 24 sett. 1930	—	Sezione Lavori Catania
Costruzione di un gruppo di 3 fabbricati ad uso case economiche per i ferrovieri a Milano Via Rivoltana	L. P.	Ore 12 8 sett. 1930	2.600.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Costruzione di un fabbricato ad uso case economiche per i ferrovieri a Milano Via Lancetti (Cascina Boscaiola)	L. P.	Ore 12 9 sett. 1930	582.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Costruzione di un fabbricato ad uso case economiche per i ferrovieri a Milano via Pallavicini	L. P.	Ore 12 9 sett. 1930	1.150.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Costruzione di un gruppo di due fabbricati ad uso case economiche per i ferrovieri a Milano viale Corsica	L. P.	Ore 12 8 sett. 1930	1.250.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Fornitura delle pensiline metalliche occorrenti per i fianchi del F. V. della nuova Stazione C.le di Milano	L. P.	Ore 12 12 sett. 1930	220.000	Sez. Lavori Spec. Milano

Parte III — n. 36 - 4 settembre 1930.



MATERIALE DA FORNIRSI	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori relativi alla deviazione dell'emissario comunale Poggi nel tratto compreso fra il Viale Filippo Strozzi e il Viale Principe Umberto in dipendenza della costruzione della stazione di Firenze (S. Maria Novella)	L. P.	Ore 12 10 sett. 1930	941.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di case economiche per i ferrovieri in Palermo (N. 20 alloggi)	L. P.	Ore 12 13 sett. 1930	726.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di un tratto dissestato della Galleria Cardinale fra i Km. 61+165 e Km. 61+79,80 fra le stazioni di Rocchetta S. A. e Melfi	L. P.	Ore 12 22 sett. 1930	111.600	Sezione Lavori Foggia
Impianto degli apparati centrali idrodinamici nella stazione di Arezzo lato Sinalunga, Firenze e Stia (Cabina B)	C. F.	Ore 16 30 sett. 1930	150.000	Ufficio Spec. Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - <i>Licitazione privata</i> T. P. - <i>Trattativa privata</i>	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uffici incaricati delle pratiche
—	—	Vendita materiali ferrosi fuori uso.	L. P.	9-9-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7°
N.	1.500	Chiavi per chiusura ed apertura tappo bidoncini	T. P.	15-9-1930	Id. Sez. 8°
—	—	Apparecchiature in bronzo e rame per T. E.	L. P.	16-9-1930	Id. Sez. 8°
N.	50.000	Matasse di spago animato . .	L. P.	30-9-1930	Id. Sez. 5-A
ml.	40.000	Tela spinata alta cm. 75 . . .	L. P.	30-9-1930	Id. Sez. 5-A
Kg.	40.000	Copiglie di ferro per chiavarde	L. P.	30-9-1930	Id. Sez. 8°
—	—	Pezzi di ricambio per locomotive elettriche	L. P.	30-9-1930	Id. Sez. 7°
Kg.	7.000	Cordicella comune di canapa	L. P.	4-10-1930	Id. Sez. 5-A
N.	1.000	Lamiere di acciaio dolce stirate	L. P.	4-10-1930	Id. Sez. 8°
—	—	Ingranature di bronzo titolo A, fuse grosse per locomotive	L. P.	7-10-1930	Id. Sez. 7°

*Il Direttore Generale*











# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

per l'anno 1930

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio ed in pensione . . . . .</i>	L. 16,00
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti. . . . .</i>	„ 32,00

~~~~~  
*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).*

*Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.*


~~~~~  
*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 18 luglio 1930 — Regio decreto n. 1133. Norme per le prove d'accettazione degli agglomeranti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio . . . . . Pag. 201
- 8 agosto 1930 — Decreto Ministeriale. Nuove norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori . . . . . » 235

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Ordine di servizio N. 137 — Carri-serbatoio da vino della ferrovia Bari-Locorotondo . . . . . » 401
- Ordine di servizio N. 138 — Istituto Nazionale Trasporti (I. N. T.) . . . . . » 401
- Circolare N. 30 — Concessioni di viaggio e di trasporto . . . . . » 408

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

- Circolare N. 11<sup>v</sup> — Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia . . . . . » 291
- Comunicazioni:
  - Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . , » 294



REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1133. *Norme per le prove d'accettazione degli agglomeranti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, relative alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio;

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 58, che, nel convertire il citato Regio decreto, ha dato facoltà al Governo del Re di emanare, entro un biennio dalla data della legge stessa, per Regio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme integrative e modificative che occorrono per regolare la materia degli agglomeranti idraulici e delle opere in conglomerato cementizio e a riunire tutte le disposizioni sulla materia in un testo unico di legge;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 592, che, in applicazione alla citata legge, ha dettato norme per l'accettazione dei cementi speciali e per l'esecuzione delle opere in conglomerato composto con tali cementi;

Ritenuto che è necessario apportare alcune modifiche alle prescrizioni suaccennate per corrispondere ai bisogni riscontratisi nella pratica e che per maggiore semplicità e chiarezza è d'uopo sostituire i testi precedenti e fonderli in uno solo nuovo;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato, Capo del Governo, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate e rese obbligatorie le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30-8-30, n. 203.



opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché per l'impiego dei cementi di speciale composizione e di elevata resistenza, quali risultano dall'unito testo vistato dal Ministro proponente.

#### Art. 2.

Dall'entrata in vigore del presente decreto le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, e i privati debbono attenersi per tutte le costruzioni in conglomerato cementizio semplice od armato, alle prescrizioni del decreto stesso, che sostituiscono quelle dei Regi decreti 7 giugno 1928, n. 1431, e 4 aprile 1929, n. 592.

#### Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* salvo quanto riguarda l'aumento delle caratteristiche di resistenza dei cementi, le cui disposizioni avranno vigore sei mesi dopo la data di detta pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

## PRESCRIZIONI

### PARTE I.

#### Prescrizioni normali per gli agglomeranti idraulici.

#### CAPO I.

#### DEFINIZIONI.

Agli effetti delle presenti norme gli agglomeranti idraulici si distinguono in:

##### A) Calci:

- a) idraulica;
- b) eminentemente idraulica.

##### B) Cementi:

- a) a rapida presa;
- b) a lenta presa;
  - 1) tipo Portland;
  - 2) ad alta resistenza;
  - 3) alluminoso;
  - 4) d'alto forno;
  - 5) pozzolanico.

I) Per calce idraulica ed eminentemente idraulica, per cemento a rapida presa, per cementi a lenta presa tipo Portland e ad alta resistenza s'intendono i prodotti ottenuti con cottura, stagionatura e con macinazione di marne naturali oppure di mescolanze intime di calcare e di materie argillose.

II) Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con cottura, e con macinazione di una mescolanza intima di allumina (almeno 35 per cento in peso), di silice, d'ossido di ferro, di calce e di carbonato di calcio.

III) Per cemento d'alto forno s'intende il prodotto ottenuto con cottura e macinazione di una mescolanza intima di Klinker (1) pure di cemento a lenta presa e di loppe basiche di alto forno derivanti dalla produzione del ferro, opportunamente granulate (temprate) e contenenti non più del 5 % di ossido di manganese ( $Mn O$ ), oppure il prodotto macinato della cottura di calcare e loppe.

(1) Klinker è un blocco di materia cementizia che ha subito un principio di fusione, così come esce dal forno di cottura, prima di essere macinato a cemento.



IV) Per cemento pozzolanico s'intende il prodotto ottenuto con macinazione di un intima mescolanza di Klinker puro di cemento tipo-Portland e di pozzolana a reazione acida; il Klinker può essere prodotto anche con la cottura di calcare e pozzolana.

Tutti gli agglomeranti sopraindicati non devono contenere quantità di ossido di magnesio (Mg O) superiore al 3 % e di anidride solforica (SO<sub>3</sub>) superiore all'1,5 %.

## CAPO II.

### METODI DI PROVA.

#### I. — *Finezza di macinazione.*

La finezza di macinazione verrà determinata con due vagli, di forma circolare e con diametro di circa 10 centimetri, aventi l'uno 900 maglie quadrate per centimetro quadro, formate con fili metallici di calibro 0,15 di millimetro, e l'altro 4900 maglie quadrate per centimetro quadro formato con fili metallici di calibro 0,05 millimetri.

La prova si eseguirà su due campioni di 50 grammi ciascuno di agglomerante essiccato preventivamente a 100° ÷ 110° C., fino a peso costante.

I vagli sovrapposti ed uniti solidali fra loro dovranno essere mossi meccanicamente e la prova si considererà finita quando nell'intervallo di due minuti la materia passata attraverso le maglie del vaglio più fine non sarà maggiore di 0,10 grammi.

Il grado di finezza di macinazione si esprimerà in percentuale del peso complessivo di agglomerante impiegato nella prova.

#### II. — *Peso specifico.*

La determinazione del peso specifico sarà fatta con uno qualunque dei metodi conosciuti, purchè l'apparecchio impiegato permetta di ottenere la seconda cifra decimale con approssimazione di due unità.

Il materiale da impiegare nella prova dovrà essere pulverulento, vagliato con il setaccio di 900 maglie per cmq. ed essiccato a 100° ÷ 110° C., e fino a peso costante.

Durante le operazioni la temperatura dell'apparecchio, del materiale e del liquido dovrà essere compresa fra 15° e 20° C.

III. — *Pasta normale.*

Per confezionare la pasta normale coi cementi a lenta presa si distenderà sopra una lastra di vetro in forma di corona, un chilogrammo di agglomerato, versando in mezzo, ed in un sol colpo, la quantità di acqua, l'acqua dev'essere limpida e dolce e non contenere cloruri e solfati in percentuali dannose, che si crederà necessaria per ottenere un impasto di consistenza uguale a quella più sotto indicata; indi s'impasterà il tutto egualmente con una cazzuola per tre minuti, contati dal principio dell'operazione di rimeseolamento.

Per confezionare la pasta normale di cemento a rapida presa si procederà nello stesso modo sopra indicato, impiegando però soltanto kg. 0,600 di agglomerante e riducendo la durata dell'impasto ad un minuto primo.

Con la pasta ottenuta nel modo suindicato si riempirà subito una scatola tronco-conica di ebanite o di metallo avente centimetri 8 di diametro interno alla base inferiore, centimetri 9 di diametro interno alla base superiore, e centimetri 4 di profondità, lasciando la superficie con la cazzuola e procurando di evitare qualsiasi scossa o compressione.

Perpendicolarmente alla superficie della pasta, ed al centro della scatola, si farà discendere, con precauzione e senza che acquisti velocità, una sonda cilindrica di em. 1 di diametro e del peso di 300 grammi, di metallo ben liscio ed asciutto, terminata all'estremità da una sezione piana, ortogonale all'asse del cilindro. Tale sonda, che si chiama di *consistenza*, dovrà essere portata da un apparecchio costruito in modo da permettere il rilevamento esatto dello spessore della pasta che rimane fra l'estremità inferiore della sonda ed il fondo della scatola.

La consistenza della pasta dovrà esser tale che la sonda si arresti a sei millimetri dal fondo della scatola. Non ottenendo questo risultato, si ripeterà la confezione dell'impasto con quantità di acqua maggiore o minore a seconda del caso. La pasta soddisfacente alla condizione ora esposta si chiamerà *pasta normale*.

Tutte le operazioni dovranno essere fatte in un ambiente a temperatura compresa fra 15° e 20° C., ed entro questi limiti dovrà essere compresa la temperatura dell'acqua, della scatola e dell'agglomerante.

IV. — *Prove di presa.*

Le prove di presa si eseguiranno sulle paste normali.

La pasta normale dell'agglomerante da provare sarà collocata nella medesima scatola che ha servito per determinare

la sua consistenza e sarà mantenuta durante tutto il periodo di prova in luogo umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

La prova consisterà nel determinare il principio e la fine della presa, servendosi di un ago di ferro (detto ago di Vicat) cilindrico, liscio, pulito, secco, terminato da una sezione piana, ortogonale all'asse, di 1 mm<sup>2</sup> di area (diametro mm. 1,13) e pesante 300 grammi.

Si chiamerà principio della presa l'istante in cui il suddetto ago non penetrerà più fino al fondo della scatola di prova, e fine della presa l'istante in cui l'ago sarà sopportato dalla pasta senza che possa penetrarvi di una quantità apprezzabile (un decimo di millimetro).

I periodi di tempo occorrenti per il principio e per la fine della presa verranno calcolati partendo dall'inizio dell'impasto.

#### V. — *Sabbia normale.*

Per sabbia normale, da impiegare nella confezione delle malte per le prove degli agglomeranti idraulici, s'intende quella prelevata dal Po a monte della città di Torino sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici.

Essa è costituita da granuli che passano attraverso ad un vaglio di lamiera dello stesso spessore di 1 millimetro con fori circolari del diametro di mm. 1,5 e restano sopra un altro vaglio con fori circolari del diametro di 1 millimetro.

#### VI. — *Malta normale.*

La malta normale si ottiene impastando con acqua potabile una parte, in peso, di agglomerante e tre parti, in peso, di sabbia normale, intimamente mescolate prima a secco.

Per ogni prova la preparazione della malta si farà con kg. 0,500 di agglomerante e kg. 1,500 di sabbia normale, quantitativi sufficienti per ottenere il volume d'impasto necessario per confezionare due provini a tensione e due a compressione.

L'agglomerante, l'acqua, la sabbia normale e l'aria dell'ambiente in cui si fa l'impasto dovranno avere la temperatura compresa fra 15 e 20 centigradi.

L'impasto delle malte confezionate con agglomeranti a lenta presa verrà fatto esclusivamente a macchina con una rimescolatrice a bacinella mobile e mola rotante di compressione, facendo percorrere alla bacinella 20 giri in 2 minuti e mezzo (8 giri al minuto). La bacinella mobile avrà di regola il dia-

metro medio di cm. 40; la mola avrà il peso di circa kg. 20, diametro massimo di cm. 20, spessore di cm. 8 e sarà terminata alla periferia con sagoma semicircolare. La distanza della mola rotante di compressione dalla bacinella mobile (misurata nel piano mediano della mola) sarà da 5 a 6 millimetri

La quantità d'acqua necessaria per la malta normale, salvo il caso di precisa indicazione da parte dello stabilimento produttore, sarà determinata per successive prove cominciando dal comporre la malta con l'acqua nella proporzione del 7 % del peso della miscela secca, e variandola poco a poco fino a che si verificherà la condizione che l'acqua cominci a rivelarsi fra gl'interstizi delle forme durante la fabbricazione meccanica dei provini da sperimentare alla compressione, non prima del 90° nè dopo il 100° colpo del maglietto.

#### VII. — Prove di resistenza a tensione.

*Agglomeranti a lenta presa.* — La malta normale, confezionata con agglomeranti a lenta presa, nella quantità corrispondente a 200 grammi di miscela secca, verrà collocata, senza costipamento, nella forma normale, della sezione minima di cmq. 5, come al tipo della figura 1, costituita di due pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume; sarà quindi compressa in tre minuti, mediante 120 colpi di un maglietto del peso di due chilogrammi cadente dall'altezza di metri 0,25 e sviluppannte perciò il lavoro di kg. 0,30 per grammo di sostanza compressa. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto avrà la faccia superiore e quella inferiore piane, altezza di cm. 5 circa e peserà kg. 1.

Ultimata la battitura si toglierà con precauzione l'eccesso della malta, lasciando la superficie dello stampo con la cazzuola. I provini rimarranno negli stampi per 24 ore se confezionati con cementi a lenta presa, e per 48 se confezionati con calce idraulica od eminentemente idraulica, conservati in un'atmosfera umida (almeno 80 % della saturazione) ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C. e al riparo dalle orienti d'aria e dal sole.

Trascorso tale periodo di tempo, i provini saranno sformati ed immersi nell'acqua potabile in modo che rimangano completamente sommersi.

L'acqua sarà rinnovata ogni 7 giorni, mantenuta costantemente fra 15° e 20° C. e dovrà avere almeno un volume di circa quattro volte quello dei provini sommersi.

L'apparecchio per la rottura dei provini dovrà essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di tensione, sull'intera sezione, possa essere continuo e crescere in ragione di kg. 2 per ogni minuto secondo.




Fig. 1.

La forma delle branche d'attacco dovrà essere conformata come alla fig. 2.

La rottura dei provini avrà luogo appena questi saranno tolti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze seguenti:

a) per provini confezionati con le calce idrauliche ed eminentemente idrauliche, di giorni 28, 84, 180, 360;

b) per provini confezionati con il cemento comune a lenta presa, con cemento di alto forno e con cemento pozzolanico, di giorni 7, 28, 84, 180, 360;

c) per provini confezionati con il cemento ad alta resistenza, di giorni 3, 7, 28, 84, 180, 360;

d) per provini confezionati con il cemento alluminoso, di giorni 2, 7, 28, 84, 180, 360.

Ciascun esperimento esigerà la rottura di 6 provini.

La resistenza di ciascun provino verrà determinata dividendo il carico totale di rottura per la sezione minima di esso (cm<sup>2</sup> 5). Si prenderà come resistenza definitiva la media dei 4 risultati migliori.




Fig. 2.

*Agglomeranti a rapida presa.* — La pasta normale confezionata con cemento a rapida presa, come è detto al precedente numero III, verrà collocata nelle forme già citate, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta, comprimendovela col dito per non lasciare dei vani. Con la cazzuola si batteranno quindi piccoli colpi sopra e lateralmente allo stampo affinché l'impasto si assesti e ne vengano scacciate le



bolle d'aria. Dopo ciò con lo spigolo della cazzuola si leverà la materia eccedente lo stampo senza esercitare sforzo di compressione, e se ne liscerà convenientemente la superficie.

I provini così formati verranno conservati per 30 minuti primi nei loro stampi, in una atmosfera umida, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Trascorso questo periodo di tempo i provini verranno sformati ed immersi nell'acqua potabile.

Per le prove di resistenza a tensione su pasta normale, varranno le modalità citate per le analoghe prove su malta 1 : 3 confezionata con agglomerante a lenta presa. La rottura dei provini avrà luogo dopo 30 minuti od appena tolti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze di ore, giorni 1, 3, 7, 28, ecc., contati dal momento della preparazione dell'impasto.

#### VIII. — Prove di resistenza a pressione.

a) *Agglomeranti a lenta presa.* — La malta normale, confezionata con agglomerante a lenta presa, come è indicato al precedente n. VI, e nella quantità corrispondente ad 800 grammi di miscela secca, verrà collocata in una forma cubica della sezione di cm<sup>2</sup> 50 costituita con 4 pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume.

Si eseguirà quindi la compressione dell'impasto mediante 160 colpi di un maglietto del peso di kg. 3, cadente dall'altezza di m. 0,50 e per conseguenza con un lavoro di compressione di kgm. 0,30 per ogni grammo di sostanza compressa. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto avrà la faccia superiore e quella inferiore piane, altezza di cm. 10 circa e peserà kg. 2,5.

Per la sformatura, la successiva conservazione dei provini, le scadenze di prova ed il calcolo della resistenza definitiva, si osserveranno le stesse norme indicate precedentemente per le prova alla tensione.

Le prove dovranno aver luogo immediatamente dopo che i provini saranno tolti dalle vasche di stagionatura; lo sforzo di pressione dovrà esercitarsi perpendicolarmente a due delle facce opposte, che sono state a contatto delle pareti laterali della forma.

L'apparecchio per la rottura dei provini dovrà essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione, possa essere continua e gradualmente crescente.

b) *Agglomeranti a rapida presa.* — La pasta normale, confezionata con cemento a rapida presa, come è detto al precedente n. III, verrà collocata nelle forme già citate, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta, comprimendovela col dito per non lasciare vani.

Le modalità già descritte per la preparazione dei provini da sperimentare a tensione per la sformatura, e loro successiva conservazione, valgono anche per i provini da sperimentare a pressione, come pure restano invariate le prescrizioni per le scadenze di prova e per il calcolo della resistenza definitiva.

*IX. — Prove di indeformabilità per i cementi a lenta presa.*

a) *Prova a caldo.* — Si impiegheranno provini cilindrici di cm. 3 di altezza, preparati entro stampi di ottone dello spessore di 1/2 mm., aperti secondo una generatrice, e portanti da ciascuna parte della fessura un ago saldato di cm. 15 di lunghezza.

Gli stampi saranno riempiti di pasta normale e conservati in ambiente umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, ed in ogni modo mai prima che sia ultimata la presa, i provini saranno immersi nell'acqua potabile ad una temperatura di circa 15° a 20° C. Entro le 24 ore dal momento dell'immersione, la temperatura dell'acqua sarà progressivamente elevata fino a 100° C., in un periodo di tempo compreso fra un quarto d'ora e mezz'ora. Tale temperatura sarà mantenuta durante 3 ore consecutive e si lascerà poi in seguito raffreddare l'acqua per la misura finale.

L'aumento del distacco delle punte degli aghi sarà la misura del rigonfiamento avvenuto nella massa di agglomerante contenuta nel provino.

Per la prova di indeformabilità a caldo si potranno impiegare anche provini di pasta normale a forma di focacce o gallette che avranno un diametro di cm. 10 a 15 e lo spessore verso il mezzo di cm. 1,5 a 2, decrescente verso il perimetro fino a pochi millimetri (circa cinque).

Le focacce verranno conservate per 24 ore in un ambiente umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, e in ogni modo mai prima che sia ultimata la presa, le focacce saranno collocate nell'acqua potabile, seguendo le norme già indicate nei provini cilindrici.

Ritirate a suo tempo dall'acqua, le focacce verranno esa-

minate per constatare se presentino deformazioni o fessure radiali allargantisi verso il perimetro.

b) *Prove a freddo.* — Si eseguiranno con la pasta normale su focacce preparate come per le prove a caldo.

Questi provini saranno immersi nell'acqua potabile 24 ore dopo la loro confezione, essendo stati conservati, durante questo periodo di tempo, in un'atmosfera umida, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Dopo 28 giorni dalla loro confezione, i provini verranno tolti dall'acqua e si osserverà il loro stato di conservazione per constatare se presentano deformazioni qualsiasi o fessure.

#### X. — *Prove complementari.*

a) *Prove di resistenza a tensione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa.*

Le prove a tensione ed a pressione sulla pasta normale, confezionata coi suddetti cementi, saranno eseguite collocandola nelle forme già citate per le prove normali di resistenza a tensione ed a pressione, in quantità sufficiente per riempirle e tutto in una sol volta, comprimendovela col dito per non lasciare vani.

Si opererà in seguito con le modalità prescritte in precedenza per la preparazione degli analoghi provini confezionati con pasta normale di cemento a rapida presa.

I detti provini verranno conservati per 24 ore entro ai loro stampi in un'atmosfera umida, a riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Trascorso questo periodo di tempo i provini verranno sformati e trattati come quelli di malta normale.

b) *prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa.*

Le prove di resistenza a flessione si eseguiranno sopra barrette di sezione quadrata di lato eguale a cm. 2 aventi lunghezza di cm. 12. Tali barrette verranno compresse a mano con una spatola di ferro lunga cm. 35 (manico compreso), del peso di 250 grammi e con una superficie di battitura di cm<sup>2</sup> 25.

Il campione da rompere si appoggerà con una delle facce laterali, che sono state a contatto della forma, sopra due coltelli leggermente arrotondati e distanti fra loro cm. 10.

Il carico provocante la rottura per flessione sarà applicato nel punto di mezzo, usando un coltello arrotondato.

L'apparecchio di rottura sarà tale da permettere che lo sforzo totale esercitato sul provino possa crescere in modo continuo ed in ragione di un chilogramma per ogni minuto secondo.

Per la sformatura, la successiva conservazione dei provini i periodi di prova, si osserveranno le stesse norme indicate per le prove a tensione ed a pressione su provini di pasta normale.

Ciascun esperimento esigerà la rottura di 6 provini, e si assumerà come risultato definitivo la media dei 4 migliori.

La tensione unitaria o ideale di rottura in kg. cm<sup>2</sup> verrà calcolata con la formula

$$\sigma = \frac{My}{J} = \frac{15}{8} P$$

nella quale  $P$  va espresso in chilogrammi.

e) *Prove di indeformabilità delle calce idrauliche ed eminentemente idrauliche.*

*Prove a caldo.* — Si eseguiranno sui provini cilindrici o sulle focaccine citate al paragrafo IX delle prove normali; i provini verranno confezionati con pasta preparata come per il cemento a lenta presa.

Detti provini dovranno collocarsi nell'acqua potabile ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C., 48 ore dopo la loro confezione.

La temperatura dell'acqua sarà progressivamente elevata fino a 50° C. in un periodo di tempo compreso fra un quarto d'ora e mezz'ora. Per le altre modalità valgono le prescrizioni riportate nel citato paragrafo IX.

*Prove a freddo.* — Si opererà su pasta normale con le modalità citate nel paragrafo IX, salvo che l'immersione dei provini in acqua potabile verrà effettuata 48 ore dopo la loro confezione.

d) *Per speciali esigenze, si potranno richiedere anche le seguenti prove:*

- prove di resistenza a sforzo tagliante;
- prove di aderenza;
- prove di permeabilità e porosità;
- prove di resistenza alla decomposizione in acqua di mare;
- analisi chimica.

## CAPO III.

## MODALITA' DI FORNITURA.

## REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE

I. — *Modalità di fornitura.*

Gli agglomerati idraulici debbono essere forniti con imballaggi originali in sacchi del peso di chilogrammi 50 chiusi con legaccio munito di sigillo metallico.

Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fornitrice e la specie dell'agglomerante. Per i cementi a lenta presa deve essere fissato al sacco a mezzo del sigillo un cartellino di metallo su cui siano stampate indelebilmente:

a) l'indicazione della specie del prodotto e cioè « *Cemento a lenta presa, tipo Portland artificiale* » oppure *naturale* secondo che è prodotto dalla cottura di marne naturali o di mescolanze artificiali preparate con materie appropriate « *Cemento ad alta resistenza* », « *Cemento alluminoso* », « *Cemento di alto forno* », « *Cemento pozzolanico* »;

b) l'indicazione dello stabilimento produttore;

c) le resistenze minime a tensione e pressione della malta normale 1:3 dopo 7 giorni di maturazione dei provini confezionati come è prescritto al precedente capo I, e le resistenze minime a tensione e pressione, garantite dal produttore, anche agli effetti del successivo capo III, della malta normale dopo maturazione di 28 giorni dei provini, preparati come sopra.

Per i cementi d'alta resistenza ed alluminosi il cartellino metallico deve anche portare l'indicazione delle resistenze a tensione e pressione rispettivamente nel primo a 3 giorni e per il secondo a 2 di maturazione.

Le resistenze suddette, espresse in chilogrammi per centimetro quadrato, non devono essere in nessun caso minori di quelle qui appresso indicate:

1° Per cemento tipo Portland:

Resistenza alla tensione:

dopo 7 giorni . . . kg/cmq. 18;

dopo 28 giorni . . . kg/cmq. 22.

Resistenza alla pressione:

dopo 7 giorni . . . kg/cmq. 180;

dopo 28 giorni . . . kg/cmq. 310.

2° Per cemento ad alta resistenza :	
Resistenza alla tensione :	
dopo 3 giorni . . .	kg/cmq. 20 ;
dopo 7 giorni . . .	kg/cmq. 25 ;
dopo 28 giorni . . .	kg/cmq. 30.
Resistenza alla pressione :	
dopo 3 giorni . . .	kg/cmq. 250 ;
dopo 7 giorni . . .	kg/cmq. 350 ;
dopo 28 giorni . . .	kg/cmq. 500.
3° Per cemento alluminoso :	
Resistenza alla tensione :	
dopo 2 giorni . . .	kg/cmq. 25 ;
dopo 7 giorni . . .	kg/cmq. 30 ;
dopo 28 giorni . . .	kg/cmq. 35.
Resistenza alla pressione :	
dopo 2 giorni . . .	kg/cmq. 350 ;
dopo 7 giorni . . .	kg/cmq. 450.
dopo 28 giorni . . .	kg/cmq. 500

Per i cementi d'alto forno e pozzolanico le resistenze a tensione ed a pressione devono essere eguali a quelle dei cementi tipo Portland quando le malte normali dopo 28 giorni di stagionatura non raggiungono nella prova a pressione i 500 kg/cmq di resistenza alla rottura, eguale invece a quelle dei cementi ad alta resistenza quando raggiungono o sorpassano i 500 kg/cmq. Se gli agglomerati sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possano essere aperti senza infrazione, le indicazioni di cui al comma precedente saranno stampate a grandi caratteri sui sacchi.

Le suddette prescrizioni valgono anche per gli agglomeranti importati dall'estero e dovranno essere accertate dagli uffici di dogana.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione.

Se l'imballaggio fosse comunque manomesso od il prodotto avariato la merce può essere rifiutata.

## II. — *Requisiti di accettazione.*

L'accettazione degli agglomerati è subordinata all'accertamento delle condizioni seguenti:

a) le qualità fisiche e meccaniche, da determinarsi secondo i metodi di prova indicati nel Capo I di queste Prescrizioni su di un sacco per ogni partita di 1000 sacchi o frazioni, ed in via eccezionale nei cantieri a grande consumo giornaliero per ogni partita di 2000 sacchi, quando il direttore dei lavori si sia reso conto della costanza del cemento usato, debbono cor-

rispondere ai dati normali seguenti, tenendo presente però che le resistenze meccaniche dei cementi a lenta presa dovranno invece corrispondere a quelle più elevate indicate sui sacchi dal fornitore ai sensi del precedente paragrafo.

La resistenza dei cementi a lenta presa dovrà continuare a crescere progressivamente. Laddove sono indicati limiti di resistenza dopo una stagionatura inferiore a 28 giorni, si intende sempre che l'accettazione definitiva delle partite deve dipendere dai risultati ottenuti nelle prove a 28 giorni di stagionatura.

Il direttore dei lavori ha però la facoltà di autorizzare l'impiego dei cementi, con riserva, dopo conosciuti i risultati delle prove meccaniche a 7 giorni di stagionatura e dell'esame chimico-fisico;

b) nei provini assoggettati alle prove di indeformabilità a caldo od a freddo non debbono verificarsi deformazioni qualsiasi o fessurazioni. In caso di contestazione avrà valore decisivo la prova sulle focacce;

c) gli agglomeranti debbono essere di composizione omogenea, costante e di buona stagionatura;

d) i cementi speciali debbono inoltre essere anche senza aggiunte di materie inerti.

### III. — *Condizioni di accettazione.*

L'acquirente può rifiutare la merce al fornitore, entro 50 giorni dalla spedizione dell'agglomerante, quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali ammessi alle R. Scuole d'ingegneria, od altri Istituti all'uopo autorizzati, su campioni prelevati in contraddittorio, abbia ottenuto risultati non soddisfacenti alle condizioni sopra riportate; risultati di cui dovrà aver dato comunicazione.

Per ulteriori indagini sulle quantità degli agglomeranti idraulici e per speciali ricerche ai fini di determinate applicazioni, gli acquirenti potranno richiedere altre prove comprese tra quelle designate come complementari.

AGGLOMERANTI	Resistenza massima % al setaccio di maglie (cmq.)		Peso specifico minimo	Durata presa		Resistenza minima - Kg/cmq.							
	90	1406		principia dopo ore	termina in ore	Tensione dopo giorni				I ressi ne dopo giorni			
						2	3	7	28	2	3	7	28
<i>Calci:</i>													
idrauliche . . .	7	25	2.70	2 a 6	8 a 48	—	—	—	(1) 5	—	—	—	(1) 25
eminentemente idrauliche .	7	25	2.70	»	»	—	—	—	(1) 8	—	—	—	(1) 50
<i>Cementi:</i>													
a rapida presa	15	—	2.80	1/60	1/2	—	—	(2) 12	—	—	—	(2) 12	—
a lenta presa tipo Portland	2	20	2.90	1	6 a 12	—	—	(1) 18	(1) 22	—	—	(1) 180	(1) 310
ad alta resistenza . . .	2	1	3.05	1	6 a 10	—	(1) 20	(1) 25	(1) 70	—	(1) 250	(1) 350	(1) 500
alluminosi . . .	2	15	3.65	1	4 a 7	(1) 25	—	(1) 30	(1) 35	(1) 350	—	(1) 450	(1) 500
d'alto forno e pozzolanici .	valgono indistintamente tutti i coefficienti indicati per il cemento tipo Portland quando la resistenza delle malte normali a pressione dopo 28 giorni di stagionatura rimane inferiore a kg 500 per cmq, e quelli indicati per il cemento ad alta resistenza: e tale resistenza eguaglia o supera i kg. 500 per cmq.												

(1) Su malta normale.  
 (2) Su pasta normale.



## CAPO IV.

SORVEGLIANZA SULLA FABBRICAZIONE  
DEI CEMENTI.

Al Ministero dei lavori pubblici è affidato il controllo sui prodotti della fabbricazione dei cementi. A tal fine il Ministero a mezzo dei suoi organi tecnici potrà intervenire in qualunque momento nelle fabbriche ed assoggettare i loro prodotti alle prove normali prelevando i campioni solo da sacchi pronti per la vendita. La ditta, qualora lo richieda, potrà ottenere che i campioni siano contemporaneamente prelevati in doppio esemplare.

Le prove sui campioni prelevati dagli organi tecnici governativi saranno eseguite presso il R. Istituto sperimentale delle comunicazioni in Roma. I risultati ottenuti verranno comunicati alla ditta interessata.

Qualora i risultati non siano favorevoli la ditta potrà richiedere che le prove sieno ripetute dallo stesso Istituto depositario dei campioni. In caso di conferma dell'insufficienza nei risultati, sarà inflitta una multa fino al 10 % del valore della produzione mensile della fabbrica. In caso di recidiva la misura della multa sarà raddoppiata ed alla terza contravvenzione il Ministero imporrà la chiusura della fabbrica da 3 a 6 mesi. L'applicazione delle multe sarà fatta dalla Intendenza di finanza in seguito ad incarico del Ministero dei lavori pubblici.

Le dette sanzioni saranno pubblicate a cura del Ministero sui « Bollettini Ufficiali » del Ministero dei lavori pubblici, delle Ferrovie dello Stato e dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobii, sugli « Annali dei Lavori Pubblici », sul Foglio annunci della *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Le spese di prelevamento e di esame dei campioni sono a carico delle ditte produttrici di cemento le quali dovranno perciò costituire, dietro invito dei competenti uffici del Genio civile congrui depositi presso le Tesorerie provinciali nella contabilità speciale intestata agli ingegneri capi del Genio civile.

L'entità del deposito sarà fissato dal Ministero in relazione all'importanza e al numero delle fabbriche possedute dalle singole ditte e non potrà eccedere le L. 2000 annue.

I prelevamenti fatti sui depositi saranno giustificati con rendiconti.

## PARTE II.

**P. esercizioni per le costruzioni  
in conglomerato cementizio semplice ed armato (1).**I. — *Prescrizioni generali.*

1. — Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone dovrà essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, il quale deve essere iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale.

Dal progetto dovranno risultare le disposizioni e le dimensioni delle membrature di conglomerato e del metallo che le arma, le ipotesi di carico, la natura, la qualità e le resistenze dei materiali, le modalità di costruzione, di disarmo e di collaudo, la disposizione degli eventuali giunti di dilatazione. Al progetto saranno allegati i calcoli statici giustificativi.

2. — Le qualità e le proprietà dei materiali impiegati nella esecuzione di ogni opera saranno comprovate durante il corso dei lavori da certificati rilasciati da laboratori ufficiali.

3. — L'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio deve essere diretta da un ingegnere ovvero da un architetto il quale sia iscritto nell'albo e deve essere affidata soltanto a costruttori i quali comprovino, mediante appositi certificati da ottenere con la procedura stabilita nel comma b) dell'art. 2 del Capitolato generale approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 28 maggio 1895, la loro idoneità in questo particolare genere di costruzioni.

Da certificati deve risultare che essi hanno eseguito o diretto in modo pienamente favorevole opere analoghe e dell'importanza di quelle appaltate.

I costruttori specializzati, che abbiano dimostrato ed ottenuti buoni risultati nell'esecuzione di opere di notevole importanza, potranno, mediante domanda corredata dei certificati di cui sopra, ottenere l'iscrizione in apposito elenco presso il Consiglio Provinciale dell'Economia Nazionale.

La dichiarazione di iscrizione nel suddetto elenco, rilasciata dal Presidente del Consiglio provinciale dell'economia, sostituisce i certificati di idoneità.

(1) Per le dighe vigono prescrizioni speciali emanate con relativo decreto.

4. — I costruttori, prima di iniziare la esecuzione di opere in calcestruzzo cementizio armato o senza armatura che interessino l'incolumità pubblica o abbiano funzioni statiche, dovranno farne denunzia alla Prefettura della Provincia inviando in progetto sommario dal quale risulti l'importanza delle opere.

Nei cantieri di lavoro dovranno essere, dal giorno dell'inizio dei lavori sino a quello della loro ultimazione, costantemente conservati i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro indelebile di tutte le parti delle opere in costruzione, datati, bollati e firmati dal progettista e controfirmati con data dal costruttore e dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori dovrà riportare nei calcoli statici e nei disegni, con inchiostro di colore diverso, tutte le modifiche che introdurrà nelle opere all'atto esecutivo, datandole e firmandole.

I disegni ed i calcoli statici di cui sopra dovranno dal costruttore essere mostrati ai tecnici incaricati dalla R. Prefettura di eseguire eventuali ispezioni alle costruzioni in corso, ed alla fine del lavoro all'ingegnere collaudatore che li allegnerà all'atto di collaudo per ogni eventuale responsabilità futura.

Le visite di controllo che la R. Prefettura ritenesse di dover far eseguire da funzionari di uffici municipali e provinciali o da professionisti di provata competenza, non esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore dalle responsabilità a ciascuno di essi spettanti per la progettazione, per la direzione dei lavori, per le variazioni del progetto e per la buona esecuzione.

Qualora dalle ispezioni risultasse che i lavori sono eseguiti in modo non soddisfacente, la R. Prefettura sospenderà la esecuzione per far eseguire dal tecnico incaricato dell'ispezione, o da apposita commissione di tecnici, una inchiesta per i provvedimenti del caso.

Agli ingegneri incaricati delle ispezioni vengono corrisposti assegni in conformità della tariffa professionale sancita dal Sindacato Fascista Ingegneri. Tali assegni sono a carico dei costruttori.

Al termine dei lavori il committente dovrà presentare in Prefettura il certificato di collaudo, eseguito sempre da un ingegnere di riconosciuta competenza, per ottenere la licenza di uso della costruzione.

Le opere eseguite per conto dello Stato o sotto la sorveglianza degli organi tecnici statali sono esenti dal controllo della Prefettura

II. — *Qualità dei materiali.*

5. — Il cemento da impiegarsi dovrà essere esclusivamente a lenta presa, convenientemente stagionato e rispondere ai requisiti stabiliti nelle prescrizioni per gli agglomeranti idraulici (Parte I, Capo III).

Per lavori speciali od in presenza di acqua marina, il cemento potrà essere assoggettato a prove supplementari da fissarsi dall'ingegnere progettista nel capitolato speciale di appalto.

6. — La sabbia naturale od artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti non provenienti da rocce decomposte o gessose, non eccessivamente piccoli nè troppo grossi in relazione a quanto fosse al riguardo prescritto nei capitolati speciali. Essa sarà scricchiolante alla mano non lascerà traccia di sporco, non dovrà contenere materie organiche, melmose o comunque dannose per la presa e dovrà essere esente da salsedine. E' prescritto il lavaggio con acqua dolce della sabbia per eliminare le materie nocive, salvo che il direttore dei lavori con ordine scritto dichiari che non è necessario.

7. — La ghiaietta dovrà essere bene assortita, formata di elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da elementi friabili o terrosi e da salsedine. La ghiaia sarà lavata all'acqua dolce fino a sufficienza, tranne che il direttore dei lavori con ordine scritto dichiari che non è necessario.

Le dimensioni dei grani della ghiaietta saranno stabilite dai capitolati speciali in relazione alla natura di ciascuna opera. Trattandosi di strutture in cemento armato, le dette dimensioni non dovranno di norma superare cm. 3, salvo il caso di strutture a grande sezione con ferri assai distanziati, per le quali potrà essere tollerata la dimensione di cm. 5.

8. — Qualora invece della ghiaietta si impieghi pietrisco, questo dovrà provenire da roccia compatta non gessosa, non geliva, non dovrà contenere impurità e materie polverulenti. La grossezza degli elementi dovrà corrispondere a quella fissata per la ghiaietta. Dovrà procedersi al lavaggio nei casi in cui la Direzione dei lavori lo riterrà necessario.

9. — La dosatura normale del conglomerato sarà di kg. 300 di cemento per m<sup>3</sup> 0.400 di sabbia e m<sup>3</sup> 0.800 di ghiaietta o di pietrisco. In costruzioni speciali od assoggettate a sforzi notevoli, o quando si renda necessario di aumentare la quantità di sabbia, diminuendo quella della ghiaia, si preserverà un impasto più ricco di cemento; in ogni caso però il conglomerato dovrà riuscire compatto.

10. — L'acqua per gli impasti dovrà essere limpida e dolce, non contenere cloruri e solfati in percentuale dannosa.

11. — Il conglomerato, a seconda della sua consistenza dipendente dalla percentuale di acqua impiegata nella sua confezione, si distingue in:

a) *conglomerato a consistenza di terra appena umida* (acqua d'impasto circa il 15 % (1) del volume del conglomerato in opera).

Col suo impiego si richiede un energico lavoro di battitura per ottenere sia il costipamento caratterizzato dal trasudamento dell'acqua alla superficie del getto e sia il perfetto riempimento delle casseforme ed il rivestimento dei ferri. Esso non è da usarsi nelle costruzioni in cui l'armatura metallica sia molto complessa e costituita di barre molto avvicinate ed è da escludere per il conglomerato confezionato con cemento alluminoso;

b) *conglomerato plastico* (acqua d'impasto circa il 17,5 % (1) del volume come sopra).

Quando la disposizione e le dimensioni delle armature in ferro e delle casseforme non consentano l'impiego del conglomerato del tipo a), si adopererà l'impasto plastico, il quale permette di ottenere, con un lavoro di battitura più moderato, la regolare esecuzione del getto;

c) *conglomerato fluido o colato* (acqua di impasto circa il 20 % (1) del volume come sopra).

Sarà tollerato l'uso del conglomerato fluido solo quando coi conglomerati a) e b) non sia possibile ottenere un getto ben confezionato.

12. — Aumentando la quantità d'acqua rispetto a quella occorrente per il conglomerato del tipo a), si dovrà aumentare la dosatura del cemento almeno del 10 % pel conglomerato b) e almeno del 20 % pel conglomerato c).

13. — Il conglomerato, prelevato in cantiere dagli impasti impiegati nell'esecuzione dell'opera, dovrà dare, a 28 giorni di stagionatura, una resistenza a pressione almeno quadrupla del carico di sicurezza adottato nei calcoli per le membrature sollecitate a semplice pressione, non escluse più elevate richieste da prescriversi nei capitolati speciali.

Non raggiungendo il limite di resistenza prescritto, l'opera sarà dichiarata sospetta ed a carico del costruttore si applicheranno le sanzioni stabilite nei capitolati speciali suddetti.

(1) La percentuale si riferisce ad ingredienti perfettamente asciutti.

14. — La resistenza del conglomerato a pressione verrà determinata sperimentando 4 cubi aventi lo spigolo di 16 cm. Quando il calcestruzzo sia confezionato con ghiaia o pietrisco costituito da elementi aventi dimensioni superiori a 3 cm., lo spigolo dei cubi sarà di cm. 20.

I detti cubi saranno confezionati nel cantiere entro forme metalliche facilmente smontabili, prelevando il quantitativo del conglomerato dallo stesso impasto destinato ai lavori.

Dopo 24 ore dalla loro confezione; i cubi formati con i conglomerati dei tipi c), verranno sformati con molta cautela.

Dopo la sformatura i cubi saranno lasciati maturare sotto sabbia umida.

Trascorsi 7 giorni, i cubi, accuratamente imballati con segatura di legno od altro, potranno essere spediti ad un laboratorio ufficiale per le prove sperimentali. Nel laboratorio saranno conservati in ambiente umido a temperatura non inferiore a 10 centigradi.

La rottura dei provini avrà luogo dopo 28 giorni, contati dal momento della preparazione dell'impasto. La compressione dovrà esercitarsi perpendicolarmente a due facce opposte che siano state a contatto delle pareti laterali della forma.

L'apparecchio per la rottura dei provini dovrà essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione, sulla intera sezione, possa essere continuo e lentamente crescente.

Si prenderà come resistenza definitiva la media dei 4 risultati e nessuno di questi dovrà riuscire inferiore alla media di oltre il 20 %.

15. — L'armatura del conglomerato sarà normalmente costituita con ferro colato od omogeneo (acciaio extradolce) in barre prive di difetti, di screpolature, bruciature e di altre soluzioni di continuità.

16. — La resistenza alla rottura per tensione del ferro suddetto verrà determinata, quando sia possibile, sui tondini stessi destinati all'armatura, o altrimenti su provette cilindriche, preparate a freddo ed in tutto conformi ai tipi normali stabiliti nelle Norme e condizioni per le prove dei materiali ferrosi. In entrambi i casi, la lunghezza utile per la misura dell'allungamento percentuale di rottura sarà 10 volte il diametro del provino.

Dovranno ottenersi i seguenti requisiti:

Resistenza a tensione compresa fra 38 e 50 kg/mm<sup>2</sup>.

Allungamento di rottura non inferiore rispettivamente a 27 e 21 %.

E, quando sia richiesto: contrazione di rottura non inferiore rispettivamente a 60 e 70 %.

Un pezzo di ferro, riscaldato al calore rosso chiaro ed immerso nell'acqua a temperatura da 10° e 20° C., dovrà potersi ripiegare su se stesso in modo da formare un cappio, il cui occhio abbia un diametro uguale alla grossezza del ferro, senza che si producano fenditure.

Una striscia od un tondino di ferro dovrà piegarsi a freddo ad U attorno ad un cilindro il cui diametro sia eguale allo spessore o al diametro del ferro senza che si producano fenditure.

### III. — *Carichi di sicurezza.*

17. — Pel conglomerato, il carico di sicurezza a pressione semplice non supererà di norma un quarto del carico di rottura per schiacciamento a 28 giorni o quella minore frazione che venisse stabilita nei capitoli speciali.

Con conglomerato confezionato con cemento tipo Portland ferma restando la suddetta prescrizione, non si deve superare il carico: di 30 kg/cmq. nelle membrature sollecitate a pressione semplice; di 40 kg/cmq. nelle strutture inflesse, purchè si tratti di membrature di altezza non inferiore a cm. 10. I suddetti carichi possono elevarsi rispettivamente a 40 e 50 kg/cmq. per conglomerati confezionati con cementi con resistenza a rottura della malta normale dopo 28 giorni di stagionatura non inferiore a 400 kg/cmq.

Per le opere da costruirsi con cementi ad alta resistenza ed alluminosi o con cementi di alto forno e pozzolanici quando abbiamo una resistenza allo schiacciamento a 28 giorni eguale o superiore a 500 kg/cmq., il carico di sicurezza non deve superare i 50 kg/cmq. nelle membrature sollecitate a pressione semplice, mentre nelle strutture inflesse, purchè si tratti di membrature di altezza non inferiore a cm. 10, il carico suddetto può essere aumentato sino al 30 per cento.

In ogni caso sarà tenuto nei calcoli il debito conto degli effetti delle variazioni di temperatura e del ritiro di conglomerato.

Il carico di sicurezza dovrà essere stabilito nel progetto, quello di rottura dovrà accertarsi con certificato di un laboratorio ufficiale.

Non si farà assegnamento sulla resistenza del conglomerato a tensione; si potrà fare assegnamento su di una resistenza del conglomerato al taglio solo quando la tensione tangenziale unitaria non superi i kg. 2 a cmq.; in ogni caso non potrà ammettersi una tensione tangenziale unitaria superiore a kg. 14 a cmq.

18. — Il carico di sicurezza del ferro omogeneo, assoggettato a sforzo di tensione o di pressione semplice, potrà elevarsi al limite massimo di kg. 1200 a cmq., mentre per la sollecitazione al taglio dovrà limitarsi a kg. 960 a cmq.

IV. — *Norme per i calcoli statici.*

19. — *Peso proprio.* — Si valterà di norma il peso proprio del conglomerato armato, cioè compreso il peso dei ferri, in ragione di chilogrammi per mc. 2400, salvo che da accertamenti speciali, eseguiti per la costruzione di cui si tratta, risulti una cifra diversa.

Nel peso proprio dei solai va computato anche il peso del pavimento e degli altri carichi permanenti.

20. — *Carichi accidentali.* — I carichi accidentali verranno fissati con le stesse norme valesci per gli altri generi di costruzione.

Si terrà conto delle eventuali azioni dinamiche aumentando il sovraccarico in ragione del 25 % o di quella maggiore percentuale che fosse richiesta dai capitoli speciali.

21. — *Sollecitazione esterne.* — Le sollecitazioni esterne verranno determinate con le norme della scienza delle costruzioni in base alle condizioni più sfavorevoli di carico tenendo conto, quando sia il caso, dei cedimenti elastici dei vincoli.

Se si tratta di costruzioni staticamente indeterminate, allo scopo di calcolare le incognite iperstatiche, nel valutare gli enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si supporrà che gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto  $n = \frac{E_m}{E_c} = 10$  e si riterrà che il conglomerato reagisca anche a tensione.

Se la sezione complessiva dell'armatura metallica è inferiore al 2 % di quella del conglomerato, si potrà anche, nei calcoli suddetti, fare astrazione dalla presenza del ferro per il calcolo della sezione resistente.

22. — Per portata di una campata unica di soletta o nervatura si assumerà la luce libera aumentata del 5 %.

Nelle costruzioni civili, per le travi incastrate agli estremi, o per campate di travi continue, si potrà assumere in via di approssimazione: nella parte centrale della campata, 2/3 del momento massimo corrispondente alla trave semplicemente appoggiata, e, nelle sezioni d'incastro, il momento di incastro perfetto.

23. — Nel caso di una soletta rinforzata da nervature si ammetterà che partecipi utilmente all'inflessione di una ner-



vatura soltanto una zona di soletta la cui larghezza non superi la minore delle seguenti dimensioni: l'interasse delle nervature, 16 volte lo spessore della soletta, 8 volte la larghezza della nervatura, 4 volte l'altezza della trave (incluso lo spessore della soletta). Se la soletta sporge a sbalzo da una nervatura, a larghezza della sporgenza da riguardarsi come partecipante all'inflessione della nervatura non si riterrà maggiore di tre volte la larghezza della nervatura, sei volte lo spessore della soletta e una volta e mezzo l'altezza della trave.

24. — Lo spessore utile di una soletta soggetta a sovraccarico, formata esclusivamente con conglomerato armato, cioè la distanza fra il lembo compresso ed il baricentro dell'armatura metallica, non deve essere inferiore a  $1/25$  della portata ed in ogni caso non minore di centimetri 7. Lo spessore delle solette dei solai speciali con laterizi non deve essere minore di centimetri 5.

25. — Le eventuali mensole triangolari di raccordo alle estremità delle solette e delle nervature devono essere profilate inferiormente con un'inclinazione non maggiore di uno di altezza per tre di base.

26. — Le solette quadrate o rettangolari armate nelle due direzioni ortogonali parallele ai lati si potranno calcolare come lastre purchè nella soletta rettangolare il lato più lungo non sorpassi di  $2/3$  quello più corto. L'armatura dovrà essere uguale nei due sensi per la soletta quadrata; per la soletta rettangolare l'armatura longitudinale non dovrà essere inferiore a quella trasversale ridotta nel rapporto del quadrato del lato minore a quello del lato maggiore.

Potrà ritenersi che un carico isolato venga sopportato nel senso della maggiore lunghezza da una zona di soletta di larghezza eguale a quella della superficie d'appoggio del carico più  $1/3$  del lato minore sempre che tale somma non ecceda la luce. Nel senso del lato minore si riterrà che si ripartisca su di una lunghezza eguale alla lunghezza della superficie d'appoggio del carico, più il doppio dello spessore complessivo della soletta e del pavimento.

27. — *Sforzi interni.* — Se la sollecitazione esterna provoca sforzi di pressione in tutti gli elementi della sezione trasversale del solido (quando in quest'ultima gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto 10 rispetto a quelli del conglomerato), valgono gli ordinari metodi di calcolo per solidi omogenei.

Se, invece, valutati sempre gli elementi superficiali metallici nel modo anzidetto, venissero provocati anche sforzi di ten-

sione in una parte della sezione, si prescinderà dalla resistenza a tensione del conglomerato, e l'asse che separa la porzione reagente dalla inerte e gli sforzi unitari verranno determinati partendo dai seguenti principi:

- a) conservazione delle sezioni piane;
- b) proporzionalità degli sforzi alle distanze dei singoli elementi superficiali dall'asse suddetto.

Devono anche essere valutati gli sforzi tangenziali interni i quali, per la parte eccedente la resistenza offerta dal conglomerato nella misura indicata al numero 17, verranno sopportati dalle armature metalliche.

28. — *Calcoli dei pilastri.* — I pilastri, quando il rapporto fra la lunghezza libera di flessione e la dimensione trasversale minima supera 15, verranno calcolati come solidi caricati di punta. Si terrà conto in ogni caso dell'eventuale eccentricità del carico.

L'armatura longitudinale di un pilastro non dovrà avere una sezione complessiva minore dell'1% o del 0,70% di quella del conglomerato, quando quest'ultima sia rispettivamente non maggiore di 1600 cmq. oppure non minore di 6400 cmq. Per sezioni intermedie di conglomerato la sezione del ferro varierà linearmente fra i limiti suindicati. Tale prescrizione non si applica a sezioni di conglomerato eccedenti per motivi diversi alle esigenze della statica.

Le legature trasversali dei ferri che armano il pilastro devono essere distribuite a distanza breve non mai superiore alla minor dimensione della sezione del pilastro.

29. — La sezione trasversale delle colonne armate con spirale e ferri longitudinali appoggiati internamente a questa, purchè la distanza fra le spire non superi  $1/5$  del diametro del nucleo cerchiato, può essere equiparata, nei riguardi della resistenza, ad una sezione di conglomerato ordinaria data dalla formola

$$F = F_c + 10 F_m + 30 F_t$$

Nella quale:

$F_c$  = sezione cerchiata del conglomerato.

$F_m$  = sezione metallica complessiva dei ferri longitudinali.

$F_t$  = sezione di un'armatura ideale longitudinale equipasante alla spirale.

$F$  = non deve però in nessun caso risultare maggiore di  $2 F_c$ .

La sezione dell'armatura longitudinale  $F_m$  deve essere almeno  $2/3$  di quella dell'armatura  $F$ .

30. — La cerchiatura non deve essere adottata nelle travi inflesse.

31. — *Dilatazioni termiche e ritiro del conglomerato.* — Nelle costruzioni iperstatiche, esposte a forti variazioni di temperatura, si dovrà tener conto degli effetti termici calcolando gli sforzi e le deformazioni corrispondenti in base ad un coefficiente di dilatazione lineare eguale a 0,000012. Nelle costruzioni aventi grandi dimensioni sono indispensabili giunti di dilatazione.

Nelle costruzioni per le quali il ritiro del conglomerato, nella sua maturazione all'asciutto, possa alterare il regime degli sforzi interni, tale ritiro sarà valutato in mm. 0,12 per metro lineare.

#### V. — *Deformazioni.*

32. — Per il calcolo delle deformazioni, nel valutare gli enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si supponerà che gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto:

$$n = \frac{Em}{Ec} = 10$$

e si riterrà che il conglomerato reagisca anche a tensione.

Il modulo di elasticità normale del conglomerato si assumerà, agli effetti delle operazioni di collaudo, in cifra tonda, eguale a 200 t/cm<sup>2</sup>.

#### VI. — *Norme di costruzione.*

33. — Nella formazione degli impasti i vari ingredienti dovranno riuscire intimamente mescolati ed uniformemente distribuiti nella massa, gli impasti saranno preparati soltanto in quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè prima dell'inizio della presa.

I materiali componenti il conglomerato possono essere mescolati a mano ed a macchina; quando l'importanza del lavoro lo permetta quest'ultimo procedimento è preferibile.

34. — La preparazione degli impasti, quando non sia eseguita meccanicamente, si farà su di un'aia pavimentata, il più vicino che sia possibile al luogo d'impiego.

Qualunque sia il mezzo d'impasto, si mescoleranno a secco, ripetutamente, prima il cemento colla sabbia finchè la miscela assuma colore uniforme, poi questa mescolanza con la ghiaietta o col pietrisco, ed in seguito si aggiungerà l'acqua per ripetute aspersioni continuando a rimescolare l'impasto fino ad ottenere la consistenza voluta ed indicata al numero 11.

35. — Costruiti i casseri per il getto del conglomerato, si disporranno, con la massima cura, le armature metalliche nella posizione progettata, legandole agli ineroi con filo di ferro e tenendole in posto mediante puntelli e sostegni provvisori. I ferri sporechi, unti o notevolmente arrugginiti, devono essere accuratamente puliti prima della messa in opera.

Nei punti d'interruzione, i ferri verranno sovrapposti per una lunghezza di 30 diametri, ripiegandoli ad uncino alla estremità, oppure verranno riuniti con manicotto filettato. Tali interruzioni devono essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minore sollecitazione

Nelle membrature prevalentemente tese le giunzioni saranno fatte con manicotto filettato senza diminuire la sezione resistente. Non si tollereranno bolliture e saldature.

Le barre debbono essere piegate alle estremità ad uncino rotondo, con una luce interna uguale a cinque volte il diametro del tondino.

I ferri piegati presenteranno nel punto di piegatura un raccordo curvo.

Qualsiasi superficie metallica disterà dalle facce esterne del conglomerato di almeno centimetri 0,8 se si tratta di soletta, e di centimetri 2 se trattasi di nervatura. Fra le superficie delle barre di ferro vi sarà almeno, in ogni direzione, una distanza eguale al diametro delle medesime ed in ogni caso non inferiore a cm. 2. Si fa eccezione per le barre sovrapposte nelle travi inflesse, le quali vengono portate a contatto.

36. — In presenza di salsedine marina e di emanazioni gassose nocive alla costruzione, è opportuno che la distanza minima delle superficie metalliche dalle faccie esterne del conglomerato sia almeno di cm. 3,5 e che lo strato esterno del conglomerato rivestente i ferri sia impermeabile.

Quando vi sia motivo di temere l'azione dannosa di correnti elettriche vacanti le armature metalliche dovranno essere più accuratamente protette.

37. — Per assicurare la compartecipazione della soletta all'inflessione delle nervature principali è obbligatoria la adozione di barre di ricoprimento disposte perpendicolarmente all'asse delle nervature stesse, ed abbastanza vicine fra loro.

38. — Prima di procedere al getto del conglomerato, si controllerà se l'armatura corrisponde esattamente alle indicazioni del progetto, e se si è provveduto a fissarla stabilmente in modo da assicurare l'invariabilità assoluta della posizione dei ferri durante la battitura del conglomerato.

Il conglomerato deve avvolgere completamente i ferri, e

per raggiungere tale scopo, specialmente quando s'impieghi l'impasto asciutto, è necessario spalmare i ferri con boiaccia di cemento *immediatamente prima del getto*.

39. — Il conglomerato del tipo a) o b) verrà messo in opera subito dopo eseguito l'impasto, a strati di spessore non maggiore di cm. 15. Sarà ben battuto con pestelli di appropriata forma e peso, fino a che l'acqua trasudi od affiori alla superficie del getto.

Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il più possibile, se il conglomerato gettato è ancora molle, se ne spalmerà la superficie con boiaccia di cemento: se è già indurito, prima di detta spalmatura si rimetterà al vivo la superficie rendendola scabra, e lavandola con acqua, in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

Ad ogni modo si dovrà curare con la massima diligenza che le riprese non menomino la resistenza calcolata delle strutture.

40. — E' vietato di mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a 0 gradi centigradi.

Il solo conglomerato di cemento alluminoso può essere mezzo in opera con temperatura minore di zero gradi ma non più bassa di  $-5^{\circ}$ ; gli impasti però debbono essere eseguiti con materiali aventi temperatura superiore a  $0^{\circ}$ .

41. — Nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperatura, si prenderanno, durante l'esecuzione, le opportune disposizioni per evitare gli inconvenienti che ne deriverebbero.

42. — Le opere in conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione, cioè per un periodo di tempo da 8 a 14 giorni, dovranno essere periodicamente inaffiate, ricoperte di sabbia o di tele mantenute umide. Ove occorra, dovranno essere più efficacemente protette contro le vicende meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante l'inverno.

Le opere in conglomerato di cemento alluminoso non dovranno essere confezionate con temperature superiori ai  $30^{\circ}$  sia nell'ambiente sia nei materiali componenti, e speciali precauzioni dovranno prendersi perchè non rimangano esposte a temperature troppo elevate e per combattere l'aumento di temperatura che si verifica durante la presa.

43. — Nella confezione del conglomerato di cemento alluminoso si deve eliminare in modo assoluto qualsiasi inclusione di calce, o di cemento di altra specie, provvedendo ad una rigorosa pulizia e lavatura preventiva di attrezzi, meccanismi, piani per impasti e mezzi di trasporto.

44. — Le armature in legname debbono essere sufficientemente rigide per resistere, senza apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione ed alle vibrazioni prodotte dalla battitura del conglomerato. Esse devono essere costruite in guisa che al momento del primo disarmo, rimanendo in posto i necessari puntelli, possano essere rimosse, senza pericolo di danneggiare l'opera, le sponde dei casseri ed altre parti non essenziali alla stabilità.

Quando la portata delle membrature principali oltrepassi m. 6,00, dovranno disporsi sotto le casseforme, o sotto i puntelli, opportuni cunei di disarmo.

45. — Nessuna opera in conglomerato armato dovrà essere soggetta al passaggio diretto degli operai e mezzi d'opera, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

E' proibito di caricare o mettere in esercizio comunque le strutture che non sieno ancora sufficientemente stagionate.

46. — Non si procederà ad alcun disarmo prima di avere accertato che il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione.

Nelle migliori condizioni atmosferiche e con conglomerato di cemento a lenta presa tipo Portland o d'alto forno o pozzolanico non si devono rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei casseri, delle travi e quelle dei pilastri. Non si procederà a disarmo prima di dieci giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli delle nervature.

Le opere di notevole portata e di forti dimensioni, come pure quelle destinate per coperture, le quali dopo il disarmo possono trovarsi esposte subito a tutto il carico di calcolo, si lasceranno armate per un tempo maggiore, da indicarsi fra le modalità del progetto.

Il disarmo delle strutture eseguite con conglomerato di cemento alluminoso e di cemento ad alta resistenza potrà essere fatto dopo trascorsi almeno i seguenti periodi di tempo:

1° sponde dei casseri delle travi e dei pilastri da 2 a 3 giorni;

2° armature di solette da 4 a 6 giorni;

3° puntelli delle travi e delle solette di grande portata da 8 a 10 giorni.

In presenza di stagioni eccezionalmente contrarie alla buona maturazione del conglomerato, il tempo prescritto pel disarmo sarà convenientemente protratto. Ciò va detto in particolare modo per quelle opere che durante la costruzione fossero state colpite dal gelo, per le quali, dopo accertato l'avvenuto

disgelo senza deterioramento della massa del conglomerato, dovrà lasciarsi trascorrere prima del disarmo tutto intero il periodo di tempo sopra indicato.

In ogni caso prima di procedere alla rimozione delle armature in legame, da effettuarsi in modo che la costruzione non riceva urti, scuotimenti o vibrazioni, occorre verificare accuratamente se il conglomerato ha fatto buona presa.

47. — Nel cantiere dei lavori, a cura del direttore si terrà un registro nel quale verranno indicate le date dell'ultimazione del getto delle varie parti dell'opera, la qualità del cemento impiegato e tutte le eventualità degne di nota verificatesi durante la costruzione.

48. — I cementi alluminosi e quelli ad alta resistenza devono adattarsi per opere ed in circostanze appropriate, ed il loro impiego non è ammesso senza il preventivo consenso della direzione dei lavori quando non sia previsto nel Capitolato speciale.

#### VII. — *Verifiche di collaudo.*

49. — Il direttore dei lavori ha obbligo di far eseguire, a spese dell'appaltatore, presso un laboratorio ufficiale le prove di tutti i materiali da impiegarsi nella costruzione, su campioni prelevati in contraddittorio.

Per il cemento valgono le norme di accettazione di cui alla Parte I.

Per il ferro si devono prelevare, per ogni partita di tondini di egual diametro ed in ogni caso per mille tondini, due campioni di m. 1 di lunghezza per ricavarne le provette da sperimentarsi a tensione ed a piegamento. Qualora una prova fallisca, si ripeteranno ambedue le prove su due campioni prelevati dallo stesso gruppo di 1000 pezzi, e, fallendo una qualunque di queste, il gruppo suddetto verrà rifiutato.

Il certificato delle prove dovrà in ogni caso contenere tutti i risultati.

Per il conglomerato, il direttore dei lavori colla frequenza richiesta dalla natura e dalla importanza delle strutture, deve prelevare dagli impasti campioni per la confezione dei cubi di prova secondo le precedenti prescrizioni normali. In ogni caso di risultati sfavorevoli, il direttore dei lavori ha obbligo di provvedere con opportune disposizioni.

L'appaltatore ha diritto di prendere visione dei risultati delle prove.

50. — Le operazioni di collaudo consistono nel controlla-

re la perfetta esecuzione del lavoro, la sua corrispondenza coi dati del progetto, e nell'eseguire prove di carico.

Le prove di carico non avranno luogo prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto e si faranno a stagionatura più o meno avanzata secondo la portata delle diverse parti e l'importanza dei carichi. Per costruzioni di eccezionale importanza non si inizieranno prima di 90 giorni, supposto sempre che la stagionatura del conglomerato sia avvenuta in condizioni normali.

Nella prova di collaudo, se la costruzione può essere caricata nei modi previsti nei calcoli statici per il carico accidentale, tanto uniformemente distribuito quanto concentrato, la si sottoporrà a tale carico, ammesso naturalmente che esso contempra già l'effetto delle eventuali sollecitazioni dinamiche. Quando si sperimenti con carichi parziali, dovrà l'intensità del carico di collaudo superare quello del carico di calcolo in misura da determinarsi caso per caso dalla Direzione dei lavori, tenendo conto del vantaggio apportato dalla solidarietà con le parti non caricate. I carichi parziali anzidetti dovranno essere determinati in modo che le sollecitazioni effettive risultino eguali a quelle contemplate nei calcoli di stabilità.

Qualora dai detti calcoli, per costruzioni particolari od eccezionali, risulti un sovraccarico superiore del 100 per cento a quello ammesso nel progetto, l'aumento del carico di prova, esteso ad una sola zona della struttura, non dovrà superare il detto limite.

La lettura delle frecce d'inflessione verrà fatta soltanto quando, dopo il caricamento, non si verifichino ulteriori incrementi di deformazione.

Le frecce permanenti, valutate dopo la rimozione del carico, quando non si constatino ulteriori ritorni, non dovranno superare il 30 per cento delle deformazioni totali. Sotto il carico di prova non dovranno prodursi fessurazioni.

51. — La deformazione elastica effettiva, cioè la freccia totale diminuita del cedimento degli appoggi e della deformazione permanente, non dovrà risultare maggiore di quella calcolata coi criteri esposti al n. 32.

52. — Nessuno dovrà assoggettare a carico, sia pure transitorio, una costruzione in conglomerato armato prima della prova di carico; il contravventore è responsabile degli'inconvenienti che possono derivarne.



ALLEGATO.

**MODULO PER LA PROVA DEI CEMENTI**

**PROVE SUI CEMENTI.**

. . . . .  
 . . . . .

**A) PROVE NORMALI.**

*Finezza di macinazione:* Residuo al setaccio di 900 maglie . . . %  
 Id. id. 4900 » . . . %

*Acqua per la pasta normale:* . . . . . % in peso

*Pres:* principia . . . . . dopo l'impasto  
 termina . . . . . , , , id. id.

durata . . . . .

*Peso specifico:* . . . . .

*Deformabilità (1):* focaee . . . . .  
 apertura della pinza Le Chatelier m/m. . . . .

*Prove di resistenza su malta di cemento e sabbia normale* . . . . .  
 (dosaggio in peso: . . . cemento . . . sabbia . . . % acqua)

PROVE	DATA della preparazione	DATA dell'esperienza dopo giorni				R. sistensa kg./cmq.	Medio sui quattro miclori risultati	Osservazioni
		2	8	7	28			
Tensione . . .								
Pressione . . .								

(1) Indicare se la prova è eseguita a freddo o a caldo.

**B) PROVE COMPLEMENTARI.**

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Il materiale venne consegnato al Laboratorio il giorno . . . . .

. il . . . . . 19 . . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
 Il Ministro per i lavori pubblici:  
 DI CROLLALANZA.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1930. *Nuove norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori* (1).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge suindicata;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500 convertito in legge con legge 24 giugno 1929 n. 1170, portante norme per la ripespedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori emanate con decreto Ministeriale 14 settembre 1929;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione:

Decreta:

Art. 1.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30-8-30 n. 203.

ne all'estero dei cavolfiori prodotti nelle Marche, nell'Abruzzo, nell'Umbria, nella Toscana e nel Veneto, nonché nella Campania e nelle Puglie, sono tenuti all'osservanza delle norme portate dal presente decreto.

### Art. 2.

#### *Selezione dei cavolfiori.*

##### Requisiti qualitativi.

Per i cavolfiori da esportarsi sono stabiliti i seguenti requisiti qualitativi:

a) devono essere ottenuti da seme rigorosamente selezionato, provenienti, cioè, per ciascuna razza, da piante madri tipiche, in modo da presentare, in ogni partita e per ogni pezzatura, uniformità di sviluppo, di forma, di colore e di compattezza della infiorescenza;

b) infiorescenza dev'essere bianca o bianco-avorio o paglierina, compatta, non sfiorita, sana, intera, non intaccata da parassiti, immune da terra o da altre sostanze estranee.

Non è ammessa l'esportazione dei cavolfiori danneggiati dal gelo, di quelli degenerati o di quelli che hanno il torso con foro annerito o con principio di marciume;

c) ogni cavolfiore non deve portare più di 16 foglie verdi, sane, lunghe quanto è necessario per coprire la infiorescenza.

##### Tolleranze.

Sono stabilite le seguenti tolleranze:

piccole macchie di sole sull'infiorescenza, non superiori ai 2 cm. di diametro, purchè si presentino « secche »;

lieve peluria sull'infiorescenza, purchè l'infiorescenza stessa sia compatta;

due o tre foglioline di colore verde pallido tra i corimmi periferici dell'infiorescenza.

### Art. 3.

#### *Pezzature e circonferenza minima delle infiorescenze.*

Sono prescritte le seguenti pezzature e relativa circonferenza minima delle infiorescenze:

Zone di produzione	Pezzature	Circonferenza minima delle infiorescenze in cm.
Marche - Abruzzi - Umbria - Veneto - Toscana . . . . .	9	48
	12	40
	18	35
	27	35
Campania - Puglie . . . . .	12	51
	15	41
	18	35
	27	35

Art. 4.

*Dimensioni degli imballaggi.*

Per le gabbie corrispondenti alle singole pezzature di ogni zona sono stabilite le seguenti dimensioni esterne minime:

Zone di produzione	Pezzature	Dimensioni esterne minime delle gabbie
Marche - Abruzzi Umbria - Veneto	da 9 cavolfiori	cm. 52 × 50 × 18
	» 12 »	» 60 × 45 × 18
	» 18 »	» 42 × 40 × 32
	» 27 »	» 42 × 40 × 40
Toscana . . . . .	da 9 cavolfiori	cm. 52 × 50 × 16
	» 12 »	60 × 45 × 16
	» 18 »	» 42 × 40 × 30
	» 27 »	» 42 × 40 × 40
Campania - Puglie . . . . .	da 12 cavolfiori	cm. 41,6 × 41,6 × 40
	» 15 »	» 41,6 × 41,6 × 40
	» 18 »	» 41,6 × 41,6 × 32
	» 27 »	» 41,6 × 41,6 × 40

Le suddette dimensioni sono aumentabili in corrispondenza alle esigenze di un buon impacco.

Art. 5.

*Caratteristiche degli imballaggi.*

Le gabbie corrispondenti alle singole pezzature devono presentare le caratteristiche qui appresso stabilite:

Zone di produzione	Bastoni verticali ai quattro angoli				Listelli alle fiancate		Listelli al fondo																																
	Pezzature	Se a sezione triangolare		Se a sezione quadrangolare		Numero	Sezione in mm.																																
		Misura dei due lati aderenti alle fiancate in mm.	Foggio	Altre essenze	Sezione in mm.		Foggio	Altre essenze																															
Marche . . . . .	-13	35	40	30 × 20	30 × 20	35 × 20	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10	3 longitudo- dinali. 1 traversale																												
												Abruzzi . . . . .	18	35	40	30 × 20	30 × 20	35 × 20	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10													
																											Umbria . . . . .	27	35	40	30 × 20	30 × 20	35 × 20	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10
Toscana . . . . .	9-12	35	40	30 × 20	30 × 20	35 × 20	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10	come sopra																												
												18	35	40	30 × 20	30 × 20	35 × 20	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10																
																								27	35	40	30 × 20	30 × 20	35 × 20	35 × 8	35 × 10	35 × 8	35 × 10						
																																		27	35	40	30 × 20	30 × 20	35 × 20
Campania-Puglie . . . . .	12	35	40	24 × 24	24 × 24	26 × 26	40 × 8	40 × 10	40 × 8	40 × 10	come sopra																												
												15	35	40	24 × 24	24 × 24	26 × 26	40 × 8	40 × 10	40 × 8	40 × 10	come sopra																	
																							18	35	40	24 × 24	24 × 24	26 × 26	40 × 8	40 × 10	40 × 8	40 × 10							
																																	27	35	40	24 × 24	24 × 24	26 × 26	40 × 8

Il legno adoperato per la costruzione delle gabbie, di qualunque essenza esso sia, deve essere stagionato, pulito e non deve presentare nodi che ne pregiudichino la resistenza.

Per tutti i tipi di gabbie su considerate l'inchiodatura deve risultare come segue: tre chiodi a triangolo per i listelli estremi, superiore e inferiore, di ogni fiancata; due per tutti gli altri listelli ad eccezione di quello trasversale del fondo pel quale si ammette un solo chiodo in ciascun punto di contatto con gli altri listelli.

Fermo restando il disposto del 2° comma dell'art. 4, è ammessa la facoltà di chiudere le gabbie con apposito coperchio, formato come il fondo ma senza listello trasversale.

#### Art. 6.

##### *Deroga agli articoli 3, 4 e 5.*

In deroga alle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 — fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme di carattere qualitativo di cui all'art. 2 — per cavolfiori la cui infiorescenza abbia una circonferenza superiore ai 54 cm. per la produzione delle Marche, Umbria, Abruzzo, Veneto e Toscana, ai 56 cm. per quella della Campania e Puglie, è consentito l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti ed è parimenti ammessa l'esportazione alla rinfusa. Sugli imballaggi di cui alla presente deroga deve essere apposta in modo chiaramente visibile, a mezzo di stampigliatura su di un listello o a mezzo di una etichetta di cartoncino resistente, assicurata con spago piombato, la scritta « Pezzatura extra ».

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare — fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei requisiti qualitativi e di sviluppo stabiliti per la infiorescenza agli articoli 2 e 3 del presente decreto — l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti, che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un sensibile miglioramento sugli imballaggi tipici di cui agli articoli 4 e 5 delle presenti norme.

L'autorizzazione speciale di cui sopra stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

#### Art. 7.

##### *Indicazioni sulle gabbie.*

Gli imballaggi previsti dalle presenti norme devono portare in modo chiaramente visibile le seguenti indicazioni;

- a) il marchio nazionale;
- b) il nome, la sede e, eventualmente, la marca dell'esportatore.

### Art. 8.

Gli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale, per la spedizione all'estero di cavolfiori prodotti in regioni diverse da quelle considerate nell'art. 1, sono tenuti all'osservanza di tutte le norme portate dal presente decreto, con l'avvertenza che, per quanto riguarda le pezzature e la circonferenza minima delle infiorescenze, nonchè le dimensioni e le caratteristiche degli imballaggi, dovranno applicarsi le disposizioni stabilite per le regioni specificate nell'anzidetto articolo 1, a seconda che i cavolfiori prodotti nelle zone non considerate siano assimilabili rispettivamente a quelli prodotti nelle zone considerate.

### Art. 9.

*Estensione a tutti gli esportatori di cavolfiori delle norme tecniche stabilite dal presente decreto.*

Sono rese obbligatorie per tutti gli esportatori di cavolfiori, siano essi o no autorizzati all'uso del marchio nazionale, le norme speciali tecniche di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 del presente decreto, per quanto specificatamente riguarda:

a) i requisiti di selezione, di cui ai punti b) e c) dell'art. 2;

b) le pezzature e le circonferenze minime delle infiorescenze (art. 3);

c) le dimensioni degli imballaggi (art. 4);

d) le caratteristiche degli imballaggi (art. 5);

e) l'applicazione delle norme stabilite rispettivamente per le Marche, l'Abruzzo, l'Umbria, il Veneto, la Toscana e per la Campania e le Puglie ai cavolfiori prodotti in altre zone non specificate (art. 8).

Sono parimenti estese a tutti gli esportatori le disposizioni dell'art. 6, che prevedono deroghe agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto.

### Art. 10.

*Controllo sulle spedizioni.*

Tutte le spedizioni di cavolfiori dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo viene eseguito nelle stazioni ferroviarie di partenza all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti al momento dell'imbarco della merce stessa.

Esso si effettua da ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione e — secondo le norme stabilite dall'Istituto medesimo — dal personale della Milizia ferroviaria e dal personale della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

#### Art. 11.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di cavolfiori devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo:

a) al rispettivo centro di controllo specificato nella tabella annessa al presente decreto;

b) al Comando di Milizia del luogo di partenza della merce, o, in mancanza, a quello vicinioro, per le spedizioni da tutte le regioni non comprese nella tabella suddetta.

La domanda di controllo può essere fatta a termine abbreviato ed anche telegraficamente a rischio dell'esportatore

#### Art. 12.

La richiesta di controllo di cui all'art. 11 deve essere compilata per ogni spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome o la ditta del richiedente, oppure la ragione o denominazione della società o consorzio richiedente;

b) il numero approssimativo dei colli per la spedizione in gabbie o la dichiarazione che si tratta di spedizione alla rinfusa;

c) la designazione della destinazione;

d) il nome e il cognome del mittente quando esso non sia lo stesso richiedente;

e) la persona incaricata di assistere al controllo;

f) la stazione ferroviaria di partenza o il porto d'imbarco e il giorno della presentazione della merce per il carico;

g) per le spedizioni di cui all'art. 8, di cavolfiori da zone non specificate nel presente decreto, alla produzione di quale delle zone considerate all'art. 1 si devono assimilare i cavolfiori per i quali si richiede il controllo.

#### Art. 13.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui la partita deve essere messa a disposizione del personale incaricato del controllo.



## Art. 14.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un certificato di ispezione che deve essere allegato ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali.

La validità del certificato rilasciato alla stazione di partenza della merce è subordinata all'esito positivo dei successivi controlli effettuabili in corso di trasporto.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del 4° capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1756, rifiuteranno in ogni caso la spedizione diretta all'estero e le autorità doganali vietano l'uscita dal Regno di qualunque partita di cavolfiori che non sia munita del certificato d'ispezione.

## Art. 15.

Le partite di cavolfiori, soggette all'osservanza delle norme speciali tecniche contenute nel presente decreto, dirette ad una stazione dell'interno e da queste rispediti all'estero, si presumono dirette all'estero fino dall'origine e sono soggette a tutte le disposizioni relative al controllo preventivo contenute nel presente decreto.

Agli effetti del divieto contenuto nell'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, è considerata come spedizione all'estero anche quella dei cavolfiori che siano diretti ad una stazione dell'interno per il successivo loro inoltro ad un porto d'imbarco.

## Art. 16.

Nei casi preveduti nel precedente articolo, tutti gli esportatori devono sottoporre la merce al controllo alla stazione originaria di partenza della merce stessa, ovvero ad altra stazione sede di centro di controllo, giusta la tabella annessa al presente decreto.

## Art. 17.

La dichiarazione di qualità prescritta dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, deve contenere anche le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente cavolfiori, la quantità di essi;

b) quando si tratti di spedizioni miste di cavolfiori e di altri prodotti ortofrutticoli, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

## Art. 18.

Le autorità ferroviarie applicheranno il divieto di trasporto e le autorità doganali quello di uscita dal Regno alle partite di cavolfiori delle quali venga richiesta la rispedizione all'estero, qualora non siano munite del certificato di ispezione prescritto dall'art. 14 del presente decreto, rilasciato alla stazione originaria di partenza della merce.

## Art. 19.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

## Art. 20.

Il decreto Ministeriale 14 settembre 1929-VII, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1930-VIII previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le corporazioni:*

BOTTAL.

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste:*

ACERBO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

## Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dei cavolfiori

Regioni	Centri di controllo
1. Veneto . . . . .	} Verona Ancona (a) San Benedetto del Tronto (b) Foligno
2. Marche e Abruzzo . . . . .	
3. Umbria . . . . .	
4. Toscana . . . . .	} Firenze S. M. N. Pisa C.
5. Campania . . . . .	} Napoli Torre Annunziata C. Caserta
6. Puglie . . . . .	} Bari Brindisi Barletta

(a) Per le sole Marche.

(b) Anche per le spedizioni dell'Abruzzo.

*Il Ministro per le corporazioni:*

BOTTAI.

## Ordine di servizio N. 137

### Carri-serbatoio da vino della ferrovia Bari-Locorotondo.

La Ferrovia Bari-Locorotondo è proprietaria di 73 carri-serbatoio da vino distinti con la marca FBL, e coi numeri di servizio Le. 11001 a 11043 e 11101 a 11130. In essi sono compresi i 38 già numerati 1001 a 1038, ora aventi i nuovi numeri 11001 a 11038.

I 73 carri in parola (dalle pareti dei quali è stata tolta la scritta « Società per l'Esportazione e l'Importazione di Derivate Alimentari G. Garavaglia e C. Milano ») sono ammessi sulle linee F. S. a *prendere e portare carico*, restando quindi esclusa la loro utilizzazione in servizio interno fra le stazioni F. S.; sono inoltre esclusi dal nolo convenzionale previsto per tutti gli altri carri della predetta ferrovia.

Il ritorno a vuoto di detti serbatoi sulla F B L avrà luogo in base alle norme comuni, e cioè appena scaricati essi dovranno restituirsi al transito di Bari senz'altra formalità, scortati, ciascuno, da mod. M 130\*.

I serbatoi inviati sulle F. S. a prendere carico verranno invece scortati dalla ordinaria lettera di vettura, in porto gratuito, compilata dalla Ferrovia Bari-Locorotondo.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36, 37.*

---

## Ordine di servizio N. 138

### Istituto Nazionale Trasporti (I. N. T.).

I. — Come già comunicato, dal 15 luglio 1929 (VII) funziona l'Istituto Nazionale Trasporti (I. N. T.) con sede in Roma, Via Varese n. 8, fondato con la partecipazione prevalente di questa Amministrazione, in conformità al R. Decreto 13 maggio 1929-VII n. 836.

L'« I.N.T. » ha per fine di collaborare con le Ferrovie dello Stato per acquisire ed assicurare alla ferrovia il maggior traffico possibile, provvedendo allo scopo, anche indirettamente,

all'esercizio di tutti quei servizi complementari e sussidiari al trasporto ferroviario che saranno necessari per il raggiungimento del fine suddetto.

II. — L' « I.N.T. » eseguisce trasporti a G. V. od a P. V. sia a carro completo con merci uniche sia a « groupage », fra determinate relazioni e, quando necessario, con itinerari prestabiliti, alle condizioni che di volta in volta vengono comunicate alle stazioni interessate dal Servizio Movimento e Traffico.

Tutti i trasporti dell' « I.N.T. » sono, o si considerano, eseguiti a carro e la tassazione comprende anche le spese dei mezzi accessori di esercizio e cioè ponti a bilico, pese, grues, carico e scarico in punti determinati, piani caricatori e magazzini, in quanto il loro uso sia compatibile con le esigenze del servizio ferroviario.

Per l'uso dei mezzi predetti, l' « I.N.T. » deve prendere opportuni accordi coi competenti Uffici ed impianti ferroviari.

III. — I trasporti dell' « I.N.T. » sono soggetti all'osservanza delle condizioni e tariffe e di tutte le altre norme che regolano i trasporti sulla Rete dello Stato attualmente in vigore o che venissero in seguito emanate, in quanto non sia diversamente disposto con il presente Ordine di Servizio.

Per le spedizioni l' « I.N.T. » deve fare uso di lettere di vettura che portano su ciascun tagliando un segno speciale di riconoscimento, a forma di disco col fondo violetto attraversato da una raggiera bianca e da una ruota alata tratteggiata che reca sull'ala, in violetto, la sigla: « I.N.T. ».

I trasporti si effettuano tanto in porto franco, quanto in porto assegnato.

Nel prezzo di trasporto si intendono già comprese le seguenti tasse accessorie: diritto sui trasporti in assegnato, tassa per l'uso del carro scudo, tasse di pesatura e grue e diritto per l'emissione dell'avviso di arrivo.

Nel prezzo suddetto non è compresa l'addizionale di L. 0,05 di cui all' « Avvertenza Generale » delle C. e T.

In caso di spedizione da parte dell' « I.N.T. », o dei suoi concessionari, di merci caricate in rimorchi di camions a loro volta caricati su pianali ferroviari, al peso della merce si dovranno aggiungere kg. 280. Le ruote montate dei detti rimorchi potranno essere anche caricate sul carro scudo o su carro a parte che, in tal caso, sarà considerato come carro scudo.

Mittente e destinatario delle spedizioni in parola deve figurare l' « I.N.T. », il quale però può farsi rappresentare da ditte che agiscano in suo nome. In tal caso, sulle lettere di vet-

tura, il nome e la sede della Ditta effettivamente mittente o ricevente, viene indicato in parentesi dopo quello dell' « I.N.T. ».

Qualsiasi comunicazione o liquidazione di indennizzi all'avente diritto sul trasporto si rendesse necessaria, deve essere fatta all' « I.N.T. », qualora esso sia indicato come solo mittente o destinatario, o alla Ditta che eventualmente figura in parentesi, sulla lettera di vettura a seguito dell' « I.N.T. ».

Le spedizioni, se costituite di merce di diversa qualità, devono essere dichiarate con l'indicazione generica: « Un carro merci varie ». Il peso deve essere quello indicato sulla distinta di carico di cui appresso.

Oltre le normali esclusioni dal trasporto a G. V. od a P. V., nei carri di merci varie a P. V., non possono caricarsi gli oggetti d'arte, le materie infiammabili e quelle esplodenti, eccezione fatta per gli infiammabili della categoria 8°. Per le merci ascritte alla categoria 9°, in conformità di quanto disposto con la circolare gialla n. 10-1926, è ammesso se ne possa caricare anche una delle seguenti nella quantità per ciascuna di esse indicata:.

a) vernici in recipienti metallici saldati o no a chiusura ermetica del peso fino a kg. 5 ciascuno, racchiusi in casse del peso lordo di non oltre kg. 75 per collo e senza limitazione nel numero dei colli;

b) vernici in recipienti di vetro, di grès e simili del peso fino a kg. 5 ciascuno, racchiusi singolarmente o insieme in robuste casse di legno mediante adeguata imbottitura nella quantità massima di lordi kg. 50;

c) solfuro di carbonio fino a kg. 2;

d) benzina in recipienti metallici saldati, racchiusi in robuste casse di legno del peso lordo fino a kg. 40;

e) altre merci della categoria 9° dell'allegato 7 alle Tariffe o ad esse assimilabili (esclusa la velivolite) fino a kg. 10 (peso lordo) se contenute in recipienti di vetro racchiuse in casse o ceste e fino a kg. 20 (peso lordo) se contenute in recipienti metallici a perfetta chiusura, pure racchiusi in casse.

Le operazioni di carico e scarico vengono eseguite a spese dell' « I.N.T. » per mezzo delle ditte sue incaricate.

Completato il carico queste provvedono a chiudere i carri con chiusura propria, secondo convenuto e notificato alle singole stazioni interessate. Di tale modo di chiusura deve essere fatta annotazione sulla lettera di vettura.

La stazione di partenza, ricevendo in consegna il carro ed i documenti di trasporto, deve accertare che le chiusure di cui sopra siano in regola e provvedere poscia alla piombatura

del carro nei modi d'uso, segnando sul foglio di scorta il modo di chiusura usato ed il numero e gli estremi dei piombi applicati.

Tre copie della distinta delle merci caricate, con l'indicazione del peso totale e di ognuna delle merci caricate, devono essere allegate alla lettera di vettura. Su di esse sono da riportare tutti gli estremi della spedizione cui si riferiscono ed il numero del carro usato.

Verificandosi la mancanza in arrivo delle distinte consegnate in partenza, la stazione destinataria richiederà la compilazione di una nuova distinta sulla base dei colli scaricati dal carro.

In tal caso lo scarico sarà presenciato da un agente dell'Amministrazione ferroviaria.

IV. — L'accettazione e la messa a disposizione dei trasporti debbono avvenire, nei termini che saranno concordati. Le stazioni di partenza hanno l'obbligo di curare che i carri siano messi in posizione di carico in tempo utile e siano puliti ed atti al trasporto, tanto riguardo alla circolazione, quanto riguardo alla natura delle spedizioni.

Rimane però fermo il disposto dell'art. 34 delle C. T.

Le stazioni di arrivo debbono curare che i carri siano portati sotto scarico al più presto possibile e, in ogni caso, non più tardi dell'ora stabilita.

Gli stessi carri giunti al mattino possono servire, di regola, per essere ricaricati alla sera e rispediti alle stazioni medesime di provenienza per i trasporti in senso inverso, previo accertamento della loro buona condizione, come sopra è detto.

Le richieste di carri per effettuare trasporti per conto dell'I.N.T. non devono essere assoggettate al pagamento della caparra. I carri dovranno però essere richiesti secondo le norme in vigore. E' ammessa una richiesta suppletiva di materiale da farsi non oltre le ore 16. Per il materiale richiesto e non utilizzato le Ditte concessionarie dell'I.N.T. dovranno corrispondere le caparre che pertanto saranno incamerate. Qualora il carico non sia completato nei termini prescritti, oltre all'incameramento della caparra, si applicheranno le normali tasse di sosta. Le caparre di cui sopra non saranno riscosse qualora la differenza fra il materiale richiesto e quello utilizzato non superi il 15 %.

I termini di carico e scarico delle merci sono quelli fissati dagli articoli 32 a 46 delle C. T. o quelli più ridotti in caso di trasporto di bestiame.

Qualora i suddetti termini di carico e scarico fossero oltrepassati, dovranno applicarsi le normali tasse di sosta.

Nel caso che le Ditte concessionarie dell'I.N.T. intendessero effettuare lo scarico ed il carico nei giorni festivi, detti giorni, agli effetti del termine utile per le operazioni suddette, devono essere considerati come feriali.

Per effettuare le operazioni di carico e scarico nei giorni festivi il rappresentante dell'I.N.T. dovrà farne richiesta scritta al Capostazione, od al Capogestione, il giorno precedente a quello festivo.

Nei casi di erronea dichiarazione del peso, si dovranno applicare le disposizioni dell'art. 50 delle C. T. solo quando la erronea dichiarazione avrebbe potuto causare una indebita minor tassazione dei trasporti.

In tal caso è anche dovuta la tassa di pesatura.

Qualora si avesse occasione di applicare ai trasporti in parola le disposizioni del suddetto art. 50 delle C. T. le stazioni ne daranno comunicazione, per il tramite della Sezione Movimento e Traffico, alla Sede Centrale dell'Istituto Nazionale Trasporti e ciò per permettere all'Istituto stesso di procedere in confronto dei suoi concessionari.

I trasporti effettuati per conto dell'I. N. T. possono essere scaricati dalle Ditte concessionarie prima dello svincolo, sempre che il ritiro sia richiesto da un rappresentante delle Ditte stesse accreditate presso la stazione.

V. — Per meglio assicurare l'inoltro e l'arrivo a destino dei carri con i treni prestabiliti, vengono applicati, a cura delle Ditte speditrici, per conto dell'« I.N.T. » ai due lati dei carri stessi, sulle apposite tabelle, le etichette Mod. M. 256 debitamente compilate.

Per ogni carro deve essere emesso il foglio di scorta M. 145 a.

VI. — Occorrendo seguire l'andamento delle concessioni fatte all'« I. N. T. », tutte le stazioni terminali delle concessioni devono comunicare i dati di cui il modulo che sarà distribuito a cura del Controllo Merci Interno ed Internazionale di Torino, desumendoli, giorno per giorno, dai documenti di trasporto in arrivo sia a G. V. che a P. V.

I prospetti compilati devono essere trasmessi mensilmente, in piego a parte, al Controllo Merci Interno ed Internazionale di Torino, non più tardi del giorno 5 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono. Al detto Controllo devono pure



essere inviati i prospetti relativi ai trasporti in servizio cumulativo, da compilare separatamente.

Il rilievo dei dati deve essere fatto come segue:

— per ogni relazione deve essere compilato apposito prospetto, che deve opportunamente essere completato nell'intestazione;

— nelle colonne « carri completi » devono essere registrati, uno per uno, *tutti* i trasporti a carro (carbone escluso), compresi cioè, oltre quelli dell'I. N. T., anche quelli del pubblico, in arrivo dalla stazione di origine della relazione cui il prospetto si riferisce;

— per i trasporti a collettame in provenienza dalla stazione di cui sopra, deve invece essere indicato il peso globale, giornata per giornata, e l'ammontare complessivo delle tasse riscosse;

— l'intestazione delle ultime cinque colonne deve essere completata con l'indicazione della o delle ditte concessionarie sulla relazione.

La registrazione dei carri completi, nelle colonne 9, 10 e 11 si esegue riportando, nelle apposite finche, le indicazioni già registrate nella prima parte del prospetto, limitatamente, s'intende, ai trasporti spediti o destinati alle ditte di cui sopra.

Il collettame spedito o destinato alle ditte in parola, è pure indicato globalmente giorno per giorno. E' evidente che tanto il peso che l'ammontare delle tasse riscosse, da esporre in questa ultima parte del prospetto, non debbono rappresentare che una aliquota delle indicazioni già esposte nelle colonne intestate « collettame », poichè i dati già indicati danno il totale del peso e delle tasse riscosse per tutto il collettame a G. V. e P. V. giunto nella giornata dalla stazione di origine della concessione, compreso quello delle ditte concessionarie.

Per le relazioni che fanno capo o hanno origine da località servite da più scali si debbono considerare le provenienze da tutti gli scali.

Per Milano occorre comprendere anche le stazioni di Greco, Musocco e Rogoredo considerandole come scali di Milano.

Per Genova è invece sufficiente limitare la statistica di cui trattasi agli scali di: Piazza Principe, Brignole, Piazza Caricamento, S. Benigno, Santa Limbania e Piazza Di Negro.

VII. — Tutti i trasporti eseguiti dall'« I. N. T. » devono, dalle stazioni destinatarie, essere registrati nei riassunti degli arrivi in gruppo a parte dopo gli altri trasporti.

Le stazioni che ne abbiano un numero sufficiente debbono usare riassunti arrivi separati.

VIII. — La corrispondenza dell'I. N. T. per cose strettamente attinenti ai trasporti di cui trattasi viene trasportata in servizio gratuitamente sulle Ferrovie dello Stato, tanto se diretta ad uffici e stazioni di questa Amministrazione, quanto se scambiata fra gli Uffici dell'« I. N. T. » e tra questi e le Ditte sue collaboratrici, e per esso operanti.

Vengono pure trasportati gratuitamente in servizio, i documenti, gli elaborati contabili, ecc. relativi ai trasporti. Tutte le buste ed i pieghi debbono portare all'esterno il timbro ben visibile dell'Ufficio speditore.

Con le medesime restrizioni debbono essere anche accettati e trasmessi in servizio, senza pagamento di tasse, i dispacci che venissero presentati agli uffici telegrafici ferroviari dagli uffici o dai rappresentanti dell'« I.N.T. ».

La corrispondenza ed i documenti di cui sopra, debbono aver corso con le stesse modalità in uso per la corrispondenza, ordinaria e raccomandata, di servizio ferroviario.

IX. — Gli agenti ferroviari hanno facoltà di accedere nei recinti concessi all'I. N. T. e di assistere a tutte le operazioni che nei recinti stessi si compiono. Delle eventuali visite ed assistenze al carico ed allo scarico, deve essere sempre incaricato un agente di qualifica non inferiore a quella di Capostazione o Capogestione.

X. — Le linee sulle quali circolano i trasporti effettuati dall'« I. N. T. » e le speciali norme ad essi inerenti, fanno oggetto di speciali comunicazioni da parte degli uffici competenti.

XI. — Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle contenute nell'Ordine di Servizio 121-1929 e nella Circolare n. 29 stesso anno.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15.*

## Circolare N. 30

### Concessioni di viaggio e di trasporto.

Per l'esatta interpretazione di alcune disposizioni contenute nelle Norme per le concessioni di viaggio e di trasporto pubblicate con l'Ordine di servizio N. 31-1930, si danno qui appresso alcuni chiarimenti:

1°. — paragr. 5, comma 5° lett. b). — Non si è inteso di escludere i genitori, che abbiano già ottenuto la concessione annua del biglietto gratuito, dal miglior trattamento cui acquistano titolo se riconosciuti conviventi con l'agente e a carico di lui. Si è voluto soltanto evitare il cumulo fra i due trattamenti ammessi per i genitori, a seconda che facciano parte del gruppo B o del gruppo D del quadro 1° dell'art. 15 del Regolamento, e pertanto i genitori per i quali si vengano a verificare le condizioni di convivenza e a carico possono nello stesso anno solare ottenere anche le concessioni corrispondenti alla differenza fra i due trattamenti.

2°. — paragr. 5, comma 6°. — La disposizione, secondo cui gli agenti in prova e avventizi ordinari e straordinari che non abbiano ancora acquistato titolo a concessioni per conto proprio possono fruire di quelle che ad essi competessero in dipendenza di un titolo indiretto, si riferisce anche alle concessioni di scambio su ferrovie Nazionali ed Estere.

3°. — paragr. 7, comma 3°. — Per la iscrizione delle parenti domestiche negli stati di famiglia degli agenti si deve richiedere anche la condizione che le inscrivende non abbiano alcun'altra occupazione oltre quella delle faccende di casa.

4°. — paragr. 8 lett. b). — Non è applicabile nei confronti degli agenti esonerati in base all'art. 3, lett. a) del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, dovendosi verificare, per l'ammissione di detti ex-agenti alle concessioni di viaggio, le condizioni stabilite con la Circolare PAG 12/35900 del 21 novembre 1923.

5°. — paragr. 49, comma 6° e paragr. 65, comma 4°. — Quando, in casi di giustificata necessità, i biglietti serie Ap vengano utilizzati per più di un viaggio al giorno, o per un numero di viaggi settimanali superiore a quello per cui sono validi, il consegnatario di tali biglietti deve subito far presente, per l'opportuna sanatoria, all'ufficio dal quale dipende, le ragioni per cui fu consentita l'eccezione.

6°. — paragr. 61, comma 2°. — Le cure climatiche e di bagni di mare per gli invalidi di guerra sono limitate, come è ovvio, ai soli agenti. Le visite di accertamento per tali cure debbono essere praticate, di conformità alle apposite disposizioni vigenti in materia, d'iniziativa dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o a mezzo dei Sanitari dell'Amministrazione rispettivamente se si tratti di cure a carico dell'Opera stessa o di quelle a carico degli interessati.

7°. — paragr. 66, comma 3°. — Non possono di massima essere iscritti sui biglietti serie Ap. i congiunti di età inferiore ai 14 anni compiuti, se maschi, o di 18 anni compiuti se femmine.

In via d'eccezione potrà non tenersi conto degli accennati limiti di età quando il titolare diretto della concessione rilasci apposita dichiarazione per assumersi la piena responsabilità di tutto quanto possa in conseguenza avvenire.

8°. — paragr. 78 e 89. — Agli avventizi assenti dal servizio non si devono di regola rilasciare, durante il periodo di assenza, biglietti di viaggio gratuiti nè in proprio, nè per la famiglia. Potranno peraltro essere esaminate di volta in volta dal Servizio Personale e Affari Generali le domande che eventualmente venissero presentate.

9°. — paragr. 98, 108, 111. — Le disposizioni di cui al 7° comma del paragr. 91 circa l'obbligo di:

a) indicare gli estremi delle tessere emesse e dei biglietti rilasciati sulle relative richieste e sugli stati di famiglia;

b) conservare negli stati di famiglia le richieste delle tessere di riconoscimento e dei biglietti di viaggio,

sono applicabili anche per il personale a riposo, per i Medici fiduciari dispensati dal servizio e per le vedove e gli orfani, di cui al paragr. 98.

Le disposizioni sopra indicate — limitatamente ai biglietti — valgono anche per il personale di cui ai paragr. 108 e 111.

10°. — paragr. 156. — Nei casi di viaggi per motivi urgenti di servizio si può far luogo al rilascio oltre che di mod. Cr 201 anche di Cr 202 quando si tratti di viaggi di andata e ritorno.

11°. — Le Sezioni compartimentali dell'Esercizio, le Officine, gli Uffici Elettrificazione e gli Uffici distaccati dei Servizi debbono corrispondere direttamente con il Servizio Personale e Affari generali per la trattazione di pratiche riguardanti:

— concessioni di biglietti in anticipo;

— concessioni di viaggio e di trasporto a titolo di rimpatrio a favore di agenti collocati a riposo da oltre cinque anni;

— concessioni di trasporti frazionati o supplementari di masserizie o, in casi di trasloco, per località diversa della nuova residenza;

— concessioni speciali in facoltà di S. E. il Ministro ai sensi dell'art. 8 del R. decreto legge 3 gennaio 1926, n. 188;

— concessioni di biglietti serie Ao per istruzione a favore dei figli di agenti nei casi non previsti dalle Norme;

— inserzioni di congiunti negli stati di famiglia per le quali non si verificano tutte o esattamente le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

— altri casi particolari riflettenti singoli agenti.

E' riservata ai Servizi la trattazione con il Servizio Personale e Affari generali di questioni di massima o di quesiti riflettenti chiarimenti del Regolamento Biglietti o delle Norme relative.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7, 12 e 13.*

*Il Direttore Generale*  
**ODDONE.**



## Circolare N. 11<sup>v</sup>

### **Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1. ottobre 1930 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni, sedi di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente cir-

colare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico e al Servizio Materiale e Trazione. (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 ottobre 1930 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutto o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

### Elenco dei veicoli da inoltrarsi nelle officine per visite di scadenza del periodo di garanzia.

B	25.095	Ltm 491.616	Ltm 498.936	Ltm 499.924	F 1.020.072
»	» 178	» » 617	» » 937	» » 925	» » 078
Clz	30.385 (1)	» » 618	» » 938	» » 926	» » 211
»	» 386 (1)	» » 619	» » 939	» » 927	» » 214
»	» 387 (1)	» 497.113	» » 940	» » 928	» » 215
»	» 388 (1)	» » 114	» » 941	» » 929	» » 221
»	» 389 (1)	» » 115	» » 942	» » 930	» » 732
»	» 550 (2)	» » 116	» » 943	» » 931	» » 735
»	» 551 (2)	» » 117	» » 944	» » 932	» » 736
»	» 552 (2)	» » 118	» » 945	» » 933	» » 737
AB	55.296	» » 119	» » 946	» » 934	» 1.021.016
»	» 417	» » 120	» » 947	» » 935	» » 017
ABy	56.550	» » 121	» » 948	» » 936	» » 019
ABly	58.611	» » 122	» » 949	» » 937	» » 020
ABT	59.859	» » 123	» 499.916	» » 938	» » 089
DI	90.065 (2)	» » 124	» » 917	» » 939	» » 091
»	» 066 (2)	» 498.930	» » 918	» » 940	» » 092
»	» 067 (2)	» » 931	» » 919	F 1.020.067	» » 093
»	» 068 (2)	» » 932	» » 920	» » 068	» » 094
»	» 069 (2)	» » 933	» » 921	» » 069	» » 095
DUI	96.536	» » 934	» » 922	» » 070	» » 096
Ltm	491.615	» » 935	» » 923	» »	» » 099

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. Voghera.

(2) Devono essere inviate alle Officine F. S. Firenze.

F	1.021.201	F	1.021.606	F	1.022.191	F	1.022.490	F	1.023.203
»	» 204	»	» 607	»	» 474	»	» 491	»	» 204
»	» 209	»	» 608	»	» 475	»	» 492	»	» 208
»	» 295	»	» 609	»	» 477	»	» 498	»	1.025369
»	» 297	»	» 610	»	» 478	»	1.023.086	»	» 370
»	» 299	»	» 611	»	» 479	»	» 087	»	» 371
»	» 401	»	» 612	»	» 480	»	» 088	»	» 375
»	» 402	»	» 614	»	» 481	»	» 089	»	» 381
»	» 497	»	» 621	»	» 484	»	» 090	»	» 382
»	» 600	»	» 623	»	» 486	»	» 091	»	» 383
»	» 602	»	» 626	»	» 487	»	» 092	»	» 387
»	» 603	»	» 627	»	» 488	»	» 093	»	» 396
»	» 604	»	» 628	»	» 489	»	» 094	»	» 399
»	» 605								

*Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.*



## COMUNICAZIONI:


## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori per murare alcuni volti di cappe impermeabili, intonacare le pareti interne dei timpani e riparare i rivestimenti di mattoni del viadotto sul fiume Sentino al chilometro 16+188 della linea Fabriano-Urbino	L. P.	Ore 12 25 sett. 1930	48.200	Sezione Lavori Ancona
Costruzione di una parte dei lavori occorrenti per la costruzione di un palazzo per le RR. Poste e Telegrafi nella città di Massa	L. P.	Ore 12 24 sett. 1930	1.000.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di una parte dei lavori occorrenti per la costruzione di un palazzo per le RR. Poste e Telegrafi nella città di Grosseto	L. P.	Ore 12 29 sett. 1930	1.250.000	Sezione Lavori Pisa
Sistemazione del segnalamento e impianto illuminazione elettrica segnali, nelle stazioni di S. Stefano Magra e Terra rossa Trasana e Scorcetoli	C. F.	Ore 11 22 sett. 1930	150.000	Ufficio Spec. Firenze
Costruzione della parte rustica del nuovo palazzo delle Poste e Telegrafi a Varese	L. P.	Ore 12 15 sett. 1930	1.200.000	Sezione Lavori Milano Ovest

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura dei rivestimenti del loggiato e di parte della fronte interna verso binari del Padiglione Reale nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Milano	L. P.	Ore 12 16 sett. 1930	95.000	Sez. Lav. Spec. Milano
Impianto di apparati centrali idrodinamici di blocco, di segnalamento e di illuminazione elettrica dei segnali a Torino S.m.to	L. P.	Ore 12 8 ott. 1930	240.000	Ufficio Speciale Torino
Costruzione di un fabbricato con 10 alloggi ad uso case economiche per ferrovieri in prossimità della stazione di Tarvisio C.le	L. P.	Ore 12 15 sett. 1930	473.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di un fabbricato con 27 alloggi ad uso case economiche per ferrovieri in prossimità della stazione di Udine	L. P.	Ore 12 15 sett. 1930	883.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di una casa economica, per ferrovieri nell'abitato di Monfalcone	L. P.	Ore 12 17 sett. 1930	1.679.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di due case economiche per ferrovieri in prossimità della stazione di Cervignano	L. P.	Ore 12 17 sett. 1930	980.000	Sezione Lavori Udine

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uffici incaricati delle pratiche
N.	136	Bobine per motori di trazione . . . . .	L. P.	23-9-1930	(Servizio Approvvigiona- menti Sez. 7 <sup>a</sup> )
—	—	Piastrine ordinarie per traverse metalliche	L. P.	23-9-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
Kg.	700	Fibra vulcanizzata in lastre . . . . .	L. P.	23-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	4	Benzo compressori . . . . .	L. P.	11-10-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
Kg.	100.000	Cenci di cotone colorati e chi- logrammi 10.000 bianchi	L. P.	25-10-1930	Id. Sez. 5-A
—	—	Lime assortite . . . . .	L. P.	31-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Materiali diversi per R. V. C.	L. P.	31-10-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>

*H Direttore Generale*  
ODDONE.











2.454

Cont. Hoff 1093

Anno XXIII - N. 38

18 settembre 1930 - Anno VIII



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

## INDICE



### PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

*Per memoria.*

### PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine di servizio N. 139</i> — Attivazione del doppio binario nel tratto fra le stazioni di Cast'glin Fiorentino ed Arezzo della linea Roma-Firenze	Pag. 411
<i>Ordine di servizio N. 140</i> — Attivazione della nuova istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive	» 415
<i>Ordine di servizio N. 141</i> — Servizio cumulativo con la ferrovia Fano-Fermignano	» ivi
<i>Circolare N. 31</i> — Pubblicazioni del Servizio Personale e Affari Generali. Richieste di acquisto e abbonamento	» 416
<i>Circolare N. 32</i> — Imposta complementare. Reddito case cooperative costruite col contributo dello Stato	» ivi
<i>Circolare N. 33</i> — Fornitura di impermeabili gommati per il personale ferroviario	» 421

### PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

*Comunicazioni:*

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture	» 297
---	-------





## Ordine di servizio N. 139

### Attivazione del doppio binario nel tratto fra le stazioni di Castiglion Fiorentino ed Arezzo della linea Roma-Firenze.

Sulla linea Roma-Firenze è stato attivato l'esercizio a doppio binario del tratto fra le stazioni di Castiglion Fiorentino e Raddoppio Olmo alle ore 12 del 15 ottobre 1929-VII e del tratto fra le stazioni di Olmo ed Arezzo alle ore 15 del giorno 8 maggio 1930-VIII; sono inoltre stati attivati gli apparati centrali idrodinamici per la manovra dei deviatori e dei segnali nelle stazioni di Olmo e Frassineto rispettivamente alle ore 12 del giorno 15 gennaio 1930-VIII e alle ore 12 del 31 marzo 1930-VIII. In dipendenza di tali attivazioni, il Raddoppio Olmo, pur continuando a funzionare come posto di movimento, ha assunto la denominazione di « Olmo ».

Gli Uffici Compartimentali interessati provvidero nella rispettiva competenza a diramare in tempo opportuno le disposizioni relative alle singole attivazioni.

In seguito a tali attivazioni gli impianti delle stazioni comprese nel tratto di linea raddoppiato sono stati modificati come segue:

**STAZIONE DI CASTIGLION FIORENTINO (Km. 209 + 618,50).**

E' stato rimosso lo scambio simmetrico estremo lato Firenze al Km. 210 + 250. Dallo stesso lato la prima linea di stazione è stata direttamente allacciata col binario di corsa dei treni dispari mentre la terza linea è stata allacciata direttamente col binario dei treni pari.

Gli altri impianti della stazione, compresi quelli di segnalamento sono rimasti immutati; sono state soltanto apportate le opportune modificazioni ai collegamenti delle leve dell'apparato centrale idrodinamico in dipendenza della soppressione del suddetto scambio simmetrico.

**STAZIONE DI FRASSINETO - (Km. 215 + 326,40).**

E' stato attivato il nuovo piano di stazione che comprende:

a) quattro binari di arrivo e partenza:

I. di corsa per i treni pari;

II. di precedenza pari della lung. utile di m. 700;

- III. di corsa per i treni dispari;
- IV. di precedenza dispari della lungh. utile di m. 700;
- b) un binario di magazzino della lungh. utile di m. 160;
- c) un binario di carico e scarico diretto della lunghezza utile di m. 200;
- d) un'asta di manovra dal lato Roma della lunghezza utile di m. 200.

Il segnalamento di protezione e di partenza della stazione è stato così costituito:

### PROTEZIONE LATO FIRENZE.

Un semaforo a candelieri con due piantane; l'ala di 1<sup>a</sup> categoria sulla piantana sinistra comanda l'ingresso dei treni sul IV binario delle precedenze dispari; quello pure di 1<sup>a</sup> categoria, sulla piantana destra, più alta, comanda l'ingresso dei treni dispari sul III binario, di corretto tracciato.

All'ala di 1<sup>a</sup> categoria sulla piantana destra, è accoppiata l'ala di avviso del semaforo di partenza verso Chiusi.

Detto semaforo a candelieri è impiantato alla progressiva Km. 216 + 136 a m. 317 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a m. 717 da un semaforo a piantana diritta con una sola ala di avviso (progressiva Km. 216 + 853).

### PROTEZIONE LATO CHIUSI.

Un semaforo a candelieri con due piantane; l'ala di 1<sup>a</sup> categoria sulla piantana sinistra comanda l'ingresso dei treni pari sul I binario, di corretto tracciato; l'ala pure di 1<sup>a</sup> categoria sulla piantana destra, più bassa, comanda l'ingresso dei treni sul II binario delle precedenze pari.

All'ala di 1<sup>a</sup> categoria sulla piantana di sinistra, è accoppiata l'ala di avviso del semaforo di partenza verso Firenze.

Detto semaforo a candelieri è impiantato alla progressiva Km. 214 + 729, a m. 224 dalla traversa limite dello scambio estremo, ed è preceduto a m. 977 da un semaforo a piantana diritta con una sola ala di avviso (progressiva Km. 213 + 752).

### PARTENZE VERSO FIRENZE.

Un semaforo ad un'ala di 1<sup>a</sup> categoria impiantato alla progressiva Km. 215 + 566, a m. 240 dall'asse del F. V. verso Firenze, comanda le partenze dei treni dalla I e II linea verso Firenze.

## PARTENZE VERSO CHIUSI.

Un semaforo ad un'ala di 1ª categoria, impiantato alla progressiva Km. 214 + 971 e cioè a m. 355 dall'asse del F. V. verso Chiusi, comanda le partenze dei treni dalla III e IV linea verso Chiusi.

Tutti i segnali di cui sopra sono situati alla sinistra nel senso di marcia dei treni ai quali comandano.

## MANOVRE.

I segnali bassi comandano le manovre e precisano, pei treni in partenza, l'itinerario predisposto.

Detti segnali bassi sono situati alla sinistra del binario nel senso di marcia delle manovre che devono rispettarli.

All'apparato sono allacciate anche le sbarre levatoie di chiusura del P. L. Km. 216+038 lato Firenze.

## STAZIONE DI OLMO (Km. 221+382,50).

E' stato attivato il nuovo piano che comprende tre linee, di cui la prima, di corsa, per i treni pari; la seconda per le precedenzae dei treni pari e dispari della lunghezza utile di m. 750 e la terza di corsa dei treni dispari.

Il segnalamento di protezione e di partenza è stato così costituito:

## PROTEZIONE LATO FIRENZE.

Un semaforo a candeliera alla progressiva Km. 222+032 munito di due piantane; l'ala di 1ª categoria sulla piantana sinistra comanda l'ingresso dei treni dispari sul III binario, di corretto tracciato; l'ala pure di 1ª categoria sulla piantana destra più bassa comanda l'ingresso dei treni sul II binario delle precedenzae.

All'ala di 1ª categoria sulla piantana di sinistra è accoppiata l'ala di avviso del semaforo di partenza lato Chiusi.

Detto semaforo a candeliera è sussidiato da un'ala di avviso accoppiata a quella di 1ª categoria del semaforo già in esercizio alla progressiva Km. 222+792 per la protezione del P. L. Km. 222+587.

## PROTEZIONE LATO CHIUSI.

Un semaforo a candeliera alla progressiva Km. 220+717 munito di due piantane; l'ala di 1ª categoria sulla piantana sinistra comanda l'ingresso dei treni pari sul 1º binario di corretto tracciato; l'ala pure di 1ª categoria sulla pian-

tana destra più bassa comanda l'ingresso dei treni sul 2° binario delle precedenzae.

All'ala di 1° categoria sulla piantana sinistra è accoppiata l'ala di avviso del semaforo di partenza lato Firenze.

Detto semaforo a candelieri è preceduto da un semaforo a piantana dritta con una sola ala di avviso situato alla progressiva Km. 219+728.

#### PARTENZE VERSO FIRENZE.

Alla progressiva Km. 221+693 un semaforo ad un'ala di 1° categoria per i treni pari, il quale protegge dal lato Chiusi il P. L. Km. 222+587.

#### PARTENZE VERSO CHIUSI.

Alla progressiva Km. 220+997 un semaforo ad un'ala di 1° categoria per i treni dispari.

#### MANOVRE.

Le manovre vengono comandate da segnali bassi.

#### STAZIONE DI AREZZO.

Mediante il nuovo assetto dato agli scambi d'ingresso lato Roma; la quarta linea di stazione è stata allacciata al binario di corsa dei treni pari, mentre la terza linea è stata allacciata col binario dei treni dispari.

Gli impianti di stazione dal lato Firenze sono rimasti inalterati.

Agli impianti di segnalamento e agli impianti di sicurezza dal lato Roma sono state apportate le seguenti modificazioni:

Il semaforo di 2° categoria alla progressiva Km. 226+309 ed ubicato alla destra dei treni ai quali comanda, è stato sostituito da un semaforo a candelieri ubicato alla progressiva Km. 226+805 ed alla sinistra dei treni stessi munito di due piantane, con ali di 1° categoria, di cui quella di destra, più alta, comanda l'ingresso dei treni in IV linea, di più corretto tracciato, e quella di sinistra, più bassa, comanda l'ingresso dei treni in V, VI, VII linea ed al fascio merci.

Detto nuovo semaforo viene a trovarsi a m. 300 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a m. 1000 da un semaforo pure a candelieri munito di due piantane con ali di avviso, di cui quella di destra, più alta, indica la posizione della corrispondente ala di 1° categoria per l'ingresso in IV linea, e quella di sinistra, più bassa, indica la posizione della corrispon-

dente ala di 1ª categoria per l'ingresso in V, VI, VII linea ed al fascio merci.

In attesa dell'attivazione dell'impianto dell'apparato centrale idrodinamico, lato Roma, i deviatori sono assicurati con ferma-deviatori F. S. e la manovra dei predetti deviatori è collegata, a mezzo dei ferma-deviatori stessi e di serratura centrale, colla manovra delle ali semaforiche per determinare i diversi istradamenti.

---

## **Ordine di servizio N. 140**

### **Attivazione della nuova istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.**

Con riferimento all'Ordine di servizio n. 90/1930 si stabilisce che la nuova Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, che sostituisce l'Istruzione per il servizio dei macchinisti e fuochisti — edizione 1910 —, dovrà aver vigore dal giorno 1º ottobre 1930.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 5, 8, 31, 33, 34 e 35.*

---

## **Ordine di servizio N. 141**

### **Servizio cumulativo con la ferrovia Fano-Fermignano.**

Il provvedimento preso con l'Ordine di servizio n. 118, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 luglio 1930, è stato revocato, per cui il servizio cumulativo dei trasporti con la Ferrovia Fano-Fermignano viene ripristinato alle condizioni normali.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.*

## Circolare N. 31

### Publicazioni del Servizio Personale e Affari Generali. Richieste di acquisto e abbonamento.

Le stazioni sono autorizzate a ricevere versamenti di Enti e di privati per richiesta delle seguenti pubblicazioni al prezzo a fianco segnato:

Traffico viaggiatori per stazione anno 1927 . . . . .	L. 11,50
Traffico merci per stazione anno 1927 . . . . .	» 11,50
Traffico viaggiatori e merci per stazione anno 1928 . . . . .	» 16,50
Traffico viaggiatori per stazione anno 1929 . . . . .	» 11,50
Traffico merci per stazione anno 1929 (in corso di stampa) . . . . .	» 11,50
Dati mensili relativi all'esercizio delle Ferrovie dello Stato, abbonamento annuo . . . . .	» 20,00

## Circolare N. 32

### Imposta complementare. - Reddito case cooperative costruite col contributo dello Stato.

Col Bollettino Ufficiale delle F. S. N. 32 del 7 agosto u. s. è stata portata a conoscenza del personale la circolare emana ta dal Ministero delle Finanze circa l'applicazione dell'imposta complementare ai redditi degli alloggi cooperativi con contributo statale. Per facilitare ai soci delle Cooperative le dichiarazioni che sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte, si forniscono alcuni chiarimenti sui dati da esporre, seguendo l'ordine in cui i dati stessi sono elencati nell'ultima parte della circolare del Ministero delle Finanze.

*Dati da esporsi nella pagina 2 — della scheda di dichiarazione, sotto il titolo « Redditi Immobiliari ».*

In detta pagina si deve riportare unicamente quanto occorre per giungere alla determinazione del reddito imponibile secondo le norme delle leggi sulla imposta dei fabbricati, ossia

sono da riportarsi le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) della citata circolare:

*a*) Non occorrono chiarimenti.

*b*) Si ritiene opportuno indicare non soltanto la data di stipuiazione del mutuo edilizio individuale, ma anche quella di decorrenza dell'ammortamento (quest'ultima serve a giustificare l'importo degli interessi passivi che si denunzierà secondo la successiva lettera *d*).

Oltre poi alla quota mensile pagata all'Ente mutuante, convèrrà indicare quale sia il valore attribuito all'appartamento secondo il contratto di mutuo individuale, nonchè quale sia il saggio d'interesse del mutuo e quale la quota di contributo statale.

*c*) Il Dichiarante dovrà prendere come punto di partenza il reddito lordo presunto dell'appartamento, che indicherà a proprio criterio basandosi sugli affitti praticati dai privati per alloggi analoghi al suo, o se paga la tassa sul valore locativo, potrà senz'altro ritenerlo pari al valore locativo già accertato per l'applicazione di tale tassa (a Roma per esempio il valore locativo degli alloggi cooperativi è stato fissato in ragione del 3,5 per cento del costo di costruzione).

Assunti poi i  $\frac{2}{3}$  del reddito lordo, ne dedurrà le spese che normalmente fanno carico all'inquilino (giusta l'art. 1604 del Codice civile) e che nel caso sono sostenute dall'assegnatario, spese che il denunziante stimerà a proprio criterio. L'importo risultante da tali operazioni dovrà infine diminuirsi del 10 per cento e si otterrà così l'importo da dichiararsi come reddito imponibile.

*Dati da esporsi nella pagina 4 della scheda, sotto il titolo:*  
*« Detrazioni ».*

Questa pagina non è relativa al solo reddito derivante dall'alloggio cooperativo, ma riguarda le detrazioni relative al complesso dei redditi dichiarati.

*d*) per quanto riguarda l'alloggio cooperativo gli importi da segnalare per le detrazioni sono i seguenti:

- 1) l'imposta sul valore locativo se viene pagata;
- 2) gli interessi sulla parte del mutuo che non è ancora ammortizzata alla data da cui deve decorrere l'imposta.

La tavola qui unita fornisce, per ogni lira di capitale mutuato, e secondo i due saggi d'interesse coi quali furono concessi i mutui, la parte ammortizzata alla fine di ogni anno, dimodochè la differenza fra una lira e la parte ammortizzata rappresenta la parte che rimane da ammortizzare. Tale differenza moltiplicata per il valore dell'appartamento e multi-



plicata poi ancora per 0,0125 fornisce l'importo della detrazione per tale titolo. Se una parte del mutuo fu concessa col l'interesse del 3,75 e il resto con quello del 4 per cento, la tavola dovrà applicarsi distintamente per ciascuna parte, secondo l'interesse rispettivo.

Naturalmente nella pagina delle detrazioni saranno anche da esporsi quelle ammesse per gli altri redditi denunziati.

La lettera e) della circolare avverte poi che la denuncia non deve riguardare solo il reddito dell'alloggio cooperativo, ma anche tutti gli altri redditi, fra i quali vanno pure compresi quelli inerenti a stipendi o pensioni; ciò che del resto è ovvio, trattandosi di dichiarazione per imposta complementare progressiva sul complesso dei redditi.

## TAVOLA

indicante, alla fine di ogni anno, la parte di capitale complessivamente ammortizzata di un mutuo di una lira da rimborsarsi in 50 anni ai tassi 3,75 e 4 %.

Anni	Mutui al 3,75 %.	Anni	Mutui al 3,75 %.
1	0,0070742184	26	0,3026441888
2	0,0144137199	27	0,3210675645
3	0,0220284528	28	0,3401818161
4	0,0299287382	29	0,3600128523
5	0,0381252843	30	0,3805875529
6	0,0466292009	31	0,4019338046
7	0,0554520143	32	0,4240805409
8	0,0646056833	33	0,4470577799
9	0,0741026145	34	0,4708966650
10	0,0839556807	35	0,4956295084
11	0,0941782376	36	0,5212898229
12	0,1047841400	37	0,5479124201
13	0,1157877634	38	0,5755333542
14	0,1272040232	39	0,6041900735
15	0,1390433927	40	0,6339214196
16	0,1513369255	41	0,6647676915
17	0,1640862786	42	0,6967706979
18	0,1773137328	43	0,7299738186
19	0,1910372153	44	0,7644220576
20	0,2052753302	45	0,8001620984
21	0,2200473735	46	0,8372423994
22	0,2353733684	47	0,8757132016
23	0,2512740877	48	0,9156266705
24	0,2677710843	49	0,9570368883
25	0,2848867186	50	1,0000000000

Anni	Mutui al 4 %.	Anni	Mutui al 4 %.
1	0,0065502004	26	0,2902508072
2	0,0133624088	27	0,3084110899
3	0,0204471055	28	0,3272976814
4	0,0278151401	29	0,3469397897
5	0,0354779981	30	0,3673675813
6	0,0434473185	31	0,3886124849
7	0,0517354116	32	0,4107071853
8	0,0603550285	33	0,4336856728
9	0,0693194300	34	0,4575833001
10	0,0786424075	35	0,4824368323
11	0,0883383043	36	0,5082845080
12	0,0984220365	37	0,5351660870
13	0,1089091182	38	0,5631229805
14	0,1198156834	39	0,5921980485
15	0,1311585115	40	0,6224361709
16	0,1429550523	41	0,6538838180
17	0,1552234545	42	0,6865293727
18	0,1679825931	43	0,7206031485
19	0,1812520978	44	0,7559774663
20	0,1950523817	45	0,7927667718
21	0,2094046777	46	0,8310276387
22	0,2243310648	47	0,8708189467
23	0,2398545078	48	0,9122019076
24	0,2559988890	49	0,9552401827
25	0,2727890445	50	1,0000000000

## Circolare N. 33

### Fornitura di impermeabili gommati per il personale ferroviario.

In relazione alle circolari N. 16 (Boll. Uff. N. 24 del 13 giugno 1929) e N. 35 (Boll. Uff. N. 45 del 7 settembre 1929), si porta a conoscenza degli Impianti e del personale interessato che la fornitura degli impermeabili gommati neri è stata affidata alla Società Italiana Pirelli di Milano.

Il prezzo di ogni impermeabile gommato con cappuccio resta fissato, per tutte le richieste che saranno consegnate alla Ditta entro il 31 dicembre c. a., in L. 183 (centottantatre). Il prezzo stesso sarà poi riveduto ogni sei mesi, in relazione all'andamento dei mercati, e portato di volta in volta a conoscenza del personale a mezzo del Bollettino Ufficiale.

Gli agenti che, secondo il Regolamento sul Vestiario d'Uniforme attualmente in vigore, hanno diritto all'impermeabile con contributo dell'Amministrazione, sono i seguenti:

#### PERSONALE DELLE STAZIONI.

Capi Stazione Superiori.

Capi Stazione Principali.

Capi Stazione di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe.

Sotto Capi al Movimento.

Aiutanti ed alunni d'ordine addetti permanentemente al movimento.

Dirigenti fermate.

#### PERSONALE DEI TRENI.

Conduttori Capi di 1<sup>a</sup> classe.

Conduttori Capi.

Conduttori Principali.

Conduttori.

Frenatori.

Manovali in funzioni permanenti di frenatori.

#### PERSONALE DEI FERRY-BOATS.

Ufficiali.

Sottoufficiali.

La durata di ogni impermeabile è stabilita in 36 mesi; il contributo dell'Amministrazione è fissato in L. 100 (cento).

Il tipo di prescrizione, pel quale l'Amministrazione concede il contributo di cui sopra, è l'impermeabile nero, con cappuccio, con maniche ordinarie e con martingala, conforme al modello di cui la tavola XV dell'Album per il Vestiario Uniforme.

Richiamando poi la disposizione di cui l'art. 8 del Regolamento, resta inteso che gli agenti che hanno titolo a contributo per l'impermeabile, dovranno, per ottenere tale contributo, fornirsi dell'indumento dalla Ditta suindicata.

Tutti gli agenti di cui sopra che intendono avere l'impermeabile di prescrizione, dovranno compilare apposita richiesta, redatta come al modello fornito dalla Ditta convenzionata, e contenente tutti i dati ivi indicati. Tali moduli saranno, a cura della Ditta stessa, distribuiti alle Sezioni Movimento dei vari Compartimenti ed alla Sezione Materiale e Trazione di Palermo per il personale dei Ferry-boats.

Nel compilare la detta richiesta, il personale dovrà porre la massima attenzione per richiedere l'impermeabile della taglia necessaria, secondo le misure ed istruzioni apposte sul modulo della richiesta stessa.

Compilata la richiesta, gli agenti devono inoltrarla al proprio superiore ufficio contabile, il quale, fatti i debiti riscontri per accertare che all'agente compete effettivamente, per la propria qualifica, l'impermeabile gommato e che è trascorso il periodo minimo di durata dalla precedente concessione, numererà e visterà le richieste convalidandole col timbro d'ufficio, e le inoltrerà al Servizio Approvvigionamenti in Roma, accompagnandole con un *elenco in duplo* come al modello di cui in appresso e con le indicazioni dal medesimo portate. L'ufficio contabile mittente accetterà inoltre che tutte le richieste siano state dal personale richiedente completate in modo chiaro di tutte le indicazioni necessarie.

La Ditta convenzionata, avute dal Servizio Approvvigionamenti le richieste, entro 20 giorni al massimo dal ricevimento delle stesse, spedisce agli agenti interessati, al domicilio indicato, il pacco contenente l'impermeabile, oppure consegnerà a mano al domicilio dell'agente il pacco stesso, qualora il richiedente risieda in località sede di laboratorio o deposito della Ditta, ritirando in quest'ultimo caso direttamente la ricevuta dell'avvenuta consegna dell'impermeabile.

Contemporaneamente alla spedizione o consegna del pacco contenente l'impermeabile, la Ditta è tenuta a dare avviso

della spedizione o consegna all'ufficio contabile dal quale il richiedente dipende, con un modulo-cartolina conforme al modello A in calce; e nel caso di spedizione del pacco, quando si tratti di agenti che risiedono in località diversa dalla sede di laboratorio o deposito della Ditta, ne dovrà dare avviso anche al destinatario, servendosi del modulo-cartolina mod. B. di cui in appresso.

L'affrancatura di tali moduli-avviso è a carico del fornitore.

Ogni impermeabile sarà munito di apposito cartellino portante il nome della Ditta fornitrice ed il numero progressivo. Tale cartellino sarà fissato con piombo ad un occhiello dell'indumento, per modo che non sia asportabile se non tagliando lo spago che lo ferma. Inoltre nella parte interna dell'indumento dovrà essere applicata, in modo conveniente ed inamovibile, la indicazione della taglia.

L'agente, non appena ricevuto il pacco, accerterà se l'indumento ivi contenuto corrisponde a quello richiesto, e farà subito in caso contrario i dovuti rilievi per via gerarchica, curando di non staccare il cartellino di cui l'impermeabile è munito. Come è detto sul modulo di richiesta, l'agente deve però porre la massima cura nell'individuare la taglia che gli occorre, giacchè in caso di errata indicazione dell'agente, la Ditta potrà accettare di ritorno l'impermeabile per il cambio con altra taglia, nel solo caso che l'impermeabile sia restituito col cartellino intatto ed in perfetto stato di conservazione non oltre 15 giorni dal ricevimento; ma in questo caso l'agente stesso dovrà rispedire a sua cura e spese il pacco alla Ditta, rimettendole nel contempo la somma necessaria per la spedizione di un altro impermeabile.

Per norma, si avverte che l'imballaggio di ogni impermeabile dovrà essere costituito da apposita ed adatta scatola di cartone, che sarà poi avvolta in carta catramata e successivamente in carta forte da pacchi. Il pacco così confezionato dovrà essere debitamente legato con cordicella resistente e piombato con piombo del fornitore. Sull'involucro esterno del pacco dovrà essere esposto, in modo ben chiaro, l'indirizzo del destinatario, indirizzo da ripetersi anche in apposito cartellino da fissarsi alla cordicella che lega il pacco. Tutte le spese di trasporto per posta o ferrovia dei singoli pacchi sono a carico della Ditta fornitrice.

Se l'impermeabile viene dall'agente trovato corrispondente alla sua richiesta, egli si presenterà al titolare dell'impianto od all'Ispettore del Riparto da cui dipende, il quale,

constatato che l'impermeabile è del tipo di prescrizione e che ha ancora unito, senza alcuna traccia di manomissione, il cartellino di cui sopra, staccherà il cartellino stesso che consegnerà all'agente con una dichiarazione dalla quale risulti che l'impermeabile constatato è del tipo di prescrizione e che dal medesimo è stato da lui stesso staccato il cartellino N. . . . . della Società Italiana Pirelli che trovavasi unito all'impermeabile col prescritto piombo e senza traccia di manomissioni.

Tale dichiarazione, unita al cartellino ed al tagliando della richiesta inclusa nel pacco, sarà, a cura dell'agente interessato, inviata al proprio ufficio contabile, il quale provvederà ad addebitare all'agente la parte di costo dell'impermeabile a suo carico, con trattenuta sul ruolo paga in sette rate mensili uguali e consecutive.

La Ditta convenzionata, entro i primi giorni del mese successivo a quello in cui avvennero le spedizioni dei pacchi, presenterà al Servizio Approvvigionamenti le fatture riepilogative, distinte ufficio per ufficio, delle spedizioni effettuate, corredate del tagliando 2 di ogni richiesta e delle ricevute di spedizione o consegna dei pacchi.

Il Servizio Approvvigionamenti emetterà gli addebiti ai singoli uffici da cui dipendono gli agenti richiedenti, i quali uffici alla loro volta daranno immediata accettazione dell'addebito e provvederanno pel completamento agli agenti delle tratte che avranno già iniziate in base all'avviso-cartolina mod. A di cui sopra, ed in conformità alle istruzioni di cui alla circolare N. 3/27 (Boll. Uff. N. 4 del 27 gennaio 1927).

Qualora vi fosse motivo di rilievi circa l'operato della Ditta fornitrice, gli agenti interessati si rivolgeranno al proprio superiore ufficio contabile che provvederà per le opportune segnalazioni al Servizio Approvvigionamenti.

Restano abrogate le circolari N. 59/1923, N. 33/1925, N. 12/1926 e ogni altra disposizione contraria alle presenti norme.

**MODULO CARTOLINA PER L'AVVISO AGLI IMPIANTI  
DELLE SPEDIZIONI DI IMPERMEABILI.**

(recto) Mod. A

**SOCIETA' ITALIANA PIRELLI — MILANO.**

Spett. ....

*Ferrovie dello Stato*

.....

(verso) data .....li ..... 193 .. A. ....

*Si informa che in data odierna, a mezzo ..... (1)  
è stato spedito al Sig. .... (2) ..... (3)  
(.....) (4) residente a ....., un impermeabile gom-  
mato di cui alla richiesta N. .... del .....*

**LA DITTA FORNITRICE**

.....

**MODULO CARTOLINA PER L'AVVISO AI RICHIEDEN-  
TI DELLE SPEDIZIONI DI IMPERMEABILI.**

(recto) Mod. B

**SOCIETA' ITALIANA PIRELLI — MILANO.**

Sig. ....

Via .....

(Prov. ....) .....

(verso) data .....li ..... 193 .. A. ....

*Vi informiamo che in data odierna, a mezzo pacco (po-  
stale o ferroviario) abbiamo spedito, all'indirizzo da voi in-  
dicato, un impermeabile gommato di cui alla Vostra richiesta  
N. .... del .....*

**LA DITTA FORNITRICE**

.....

- (1) pacco postale o ferroviario.
- (2) cognome e nome.
- (3) qualifica.
- (4) matricola.



**MODULO PER LA TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE  
DI IMPERMEABILI AL SERVIZIO APPROVVIGIO-  
NAMENTI.**

(in formato protocollo).

COMPARTIMENTO DI . . . . . N. . . . . di prot.

Sezione . . . . .

Ufficio . . . . . data. . . . 193 . -A. . . . .

*Al Servizio Approvvigionamenti*

**ROMA**

*In relazione al disposto della circolare N. . . . . /1930, si trasmettono, debitamente completate, per la consegna alla Società Italiana Pirelli le sottoindicate richieste di impermeabili gommati emesse da agenti aventi titolo, in base al vigente Regolamento Vestiario, a tale indumento.*

N. della richiesta	COGNOME E NOME del richiedente	Qualifica	Matricola	Residenza

IL CAPO . . . . .

*Il Direttore Generale*  
**ODDONE.**

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerta	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura su carri di mc. 13.600 di pietrisco occorrente per al risanamento ricarico ed alza-mento di m. 16.000 di binari dei treni pari e dispari fra le stazioni di Migliarino Pi-sano e Viareggio	L. P.	Ore 12 6 ottobre 1930	272.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di una parte dei lavori occorrenti per la co-struzione di un palazzo per le R.R. Poste e Telegrafi del-la Città di Spezia	L. P.	Ore 12 1° ottobre 1930	1.700.000	Sezione Lavori Pisa
Risanamento, ricarico e rialza-mento di ml. 16.000 dei bi-nari pari e dispari fra i Km. 108+614 e Km. 116+614 fra le stazioni di Migliarino e Viareggio	L. P.	Ore 12 8 ottobre 1930	136.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di un muro di di-fesa dal fiume S. Bartolomeo fra i Km. 71+715 e 71+910 fra le stazioni di Castellam-mare e Segesta - Linea Pa-lermo-Trapani.	L. P.	Ore 12 24 sett. 1930	185.000	Sezione Lavori Palermo
Rinnovamento e rafforzamento binari della linea Gallarate-Varese	L. P.	Ore 12 29 sett. 1930	195.000	Sezione Lavori Milano Ovest

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerta	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un fabbricato per l'Officina carica accumulatori, nella stazione di Lecce	L. P.	Ore 12 25 sett. 1930	100.000	Sezione Lavori Bari
Lavori in terra e muratura occorrenti per la sistemazione dell'arco rovescio ed il relativo cunicolo di scolo nel tratto fra l'imbocco e il pozzo N. 1 della galleria S. Cataldo fra le stazioni di Celle Bulgheria e Torre Orsaia della linea Battipaglia Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 2 ottobre 1930	170.000	Sezione Lavori Cosenza
Manutenzione del tronco di linea Amantea S. Eufemia Biforecazione dal Km. 225+567 al Km. 256+960 della linea Battipaglia-Reggio Calabria comprese le stazioni di Amantea, Aiello Calabro, Nocera Ticinese, Falena e S. Eufemia Marina, nonchè la pulizia dei relativi piazzali	L. P.	Ore 12 30 sett. 1930	650.000	Sezione Lavori Cosenza

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerto	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Piastrine ordinarie di stringimento	L. P.	23-9-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 6 <sup>a</sup>
tonn.	5000	Rotaie d'armamento Mod. R.A. 36 (S. P. Ganasse, piastre e piastroni d'armamento varie diverse)	L. P.	23-9-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
N.	200	Lavagne con cornice di abete .	T. P.	25-9-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>
Kg.	40000	Gommellina . . . . .	L. P.	30-9-1930	Id. Sez. 5-A
Kg.	7966	Materiali in bronzo con marca per A. C.	L. P.	30-9-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
Kg.	43.000	Filo di ferro zincato . . . .	L. P.	30-9-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	30	Gruppi motopompa senza motore per A. C.	L. P.	30-9-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
—	—	Chiavande caviglie di marche diverse	L. P.	30-9-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
N.	500	Fogli di carta lucida da disegno	T. P.	30-9-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>
N.	61.800	Vetri incolori e colorati in lastre circolari	L. P.	4-10-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	80.000	Scope di saggina con manico	L. P.	4-10-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 5-A
Kg.	2.080	Rame elettrolitico in corda e treccia	L. P.	7-10-1930	Id. Sez. 8ª
—	—	Materiali di fibra per giunti isolati	L. P.	7-10-1930	Id. Sez. 6ª
—	—	Cavo telegrafico per circuito di segnalamento	L. P.	7-10-1930	Id. Sez. 8ª
Kg.	47.809	Materiali di ghisa con marca per A. C.	L. P.	7-10-1930	Id. Sez. 6ª
—	—	Cavi telegrafici telefonici armati	L. P.	7-10-1930	Id. Sez. 8ª
Kg	20.000	Sapone comune tenero . . .	L. P.	11-10-1930	Id. Sez. 5-A
—	—	Sacchetti di tela . . . . .	T. P.	22-10-1930	Id. Sez. 5-A
N.	16.000	Manichi per mazze, mazzette e scuri	T. P.	31-10-1930	Id. Sez. 8ª
ml.	19.500	Tubi di canapa . . . . .	L. P.	8-11-1930	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale

Digitized by Google

ODDONE



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

per l'anno 1930

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio ed in pensione . . . . .</i>	L. 16,00
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti. . . . .</i>	„ 32,00

~~~~~  
*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).*

*Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.*


~~~~~  
*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato per tramite dell'Ufficio del quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

9.464

Cont. Hoff 1073

Anno XXIII - N. 39

25 settembre 1930 - Anno VIII




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 22 luglio 1930 — Decreto Ministeriale. Aggiunte alla tariffa ordinaria 34 P. V., per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 245
- 22 luglio 1930 — Decreto Ministeriale. Riduzione nei prezzi delle tariffe per trasporti sulle ferrovie dello Stato per la campagna saccarifera 1930 . . . . . » 246
- 23 luglio 1930 — Decreto Ministeriale. Modificazioni alla tariffa eccezionale N. 27 G. V., per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato . . . . . » *ivi*

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Ordine di servizio N. 142 — Ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola. Servizio di corrispondenza per trasporti di bestiame . . . . . » 427
- Ordine di servizio N. 143 — Ferrovia Adriatico-Sangritana. Servizio di corrispondenza per trasporti di bestiame . . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 144 — Servizio di corrispondenza dei trasporti con la ferrovia Luino-Ponte Tresa. Facoltà di servizio nella stazione di Creva . . . . . » *ivi*
- Circolare N. 34 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di 10 carri serbatoio di proprietà privata . . . . . » 428

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

- Comunicazioni:
  - Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 301









DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1930. *Aggiunte alla tariffa ordinaria 34 P. V. per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (1).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, fra le stazioni marittime per le quali è valevole la tariffa ordinaria n. 34 P. V. è aggiunta la stazione di Livorno S. Marco, con un richiamo alla seguente nota:

« Ammessa ora alle spedizioni di  
Acqua ragia artificiale e benzina . . . . I serie  
Petrolio, olii minerali compresi nella voce  
della nomenclatura « Olii minerali non nominati » e residui della distillazione degli  
olii minerali . . . . . II serie  
eseguite dalla Società Italo-Americana pel petrolio dal suo deposito posto sotto vigilanza doganale ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.  
Roma, addì 22 luglio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 12.9.30, n. 214.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1930. *Riduzioni nei prezzi delle tariffe per trasporti sulle ferrovie dello Stato per la campagna saccarifera 1930 (1).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

L'aumento percentuale sui prezzi delle tariffe competenti, risultante dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, è ridotto, per il periodo della campagna saccarifera 1930, al 350 % per le seguenti merci:

Avanzi della calce di defecazione dei sughi di barbabietole;

Fettucce di barbabietole allo stato umido risultanti dalla fabbricazione dello zucchero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*  
CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*  
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1930. *Modificazioni alla tariffa eccezionale n. 27 G. V. per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (1).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, i prezzi della tariffa eccezionale n. 27 G. V. sono annullati e sostituiti dai seguenti:

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 12.9.30, n. 214.

Zone di percorrenza

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Oltre
1	51	101	201	301	401	501	601	701	801	901	
a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	1000
50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.

Spedizioni

Prezzi per l'intera spedizione (in lire)

Fino a 60 capi . . . . .	0.28	0.28	0.23	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11
	14	28	51	71	89	106	122	137	151	164	174	—
Per ogni capo in più caricato nello stesso carro . . . . .	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	0.15	0.30	0.50	0.70	0.90	1 —	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	—

Alle avvertenze a) e b) della suddetta tariffa è aggiunta la seguente:

« c) L'Amministrazione ferroviaria ha facoltà di assegnare, per i trasporti fruenti della presente tariffa, carri scoperti invece di carri coperti.

« In tal caso lo speditore deve fornire ed applicare al carro, sotto la sua responsabilità, le reti necessarie ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

---

## **Ordine di servizio N. 142**

### **Ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola. - Servizio di corrispondenza pei trasporti di bestiame.**

A richiesta della Società esercente la Ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandola, il servizio di corrispondenza pei trasporti di bestiame di cui all'O. S. 27/1930, viene sospeso dalla data di pubblicazione del presente Ordine di servizio.

Di conseguenza dovrà essere fatto opportuno richiamo alle modificazioni apportate, con il citato O. S. 37, al « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924).

---

## **Ordine di servizio N. 143**

### **Ferrovia Adriatico Sangritana. - Servizio di corrispondenza pei trasporti di bestiame.**

A richiesta della Società esercente la Ferrovia Adriatico-Sangritana, il servizio di corrispondenza pei trasporti di bestiame di cui all'O. S. 38/1930, viene sospeso dalla data di pubblicazione del presente Ordine di servizio.

Di conseguenza dovrà essere fatto opportuno richiamo alle modificazioni apportate, con il citato O. S. 38, al « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924).

---

## **Ordine di servizio N. 144**

### **Servizio di corrispondenza dei trasporti con la ferrovia Luino-Ponte Tresa. - Facoltà di servizio nella stazione di Creva.**

A datare dal 1° ottobre 1930 la stazione di Creva della Ferrovia Luino-Ponte Tresa, rimane abilitata al servizio di corrispondenza limitatamente pei trasporti di merci a carro completo da e per le Ditte « Filatura Hussj » e « Cotonificio Hussj ».





Di conseguenza nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » edizione 1° luglio 1924) si dovrà apportare la seguente aggiunta:

nel prospetto a pag. 339, di fronte al nome della stazione di Creva, apporre nelle colonne 4e 5 il richiamo (1) riportando in calce al prospetto stesso il richiamo:

(1) limitatamente ai trasporti di merci a carro completo da e per le Ditte « Filatura Hussj » e « Cotonificio Hussj ».

---

## **Circolare N. 34**

### **Radiazione dal parco veicoli F. S. di 10 carri serbatoio di proprietà privata.**

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i 10 carri serbatoio metallici Mp dal 973630 al 973639, della Società Italiana Affitto Serbatoi « SIAS » di Barletta.

I detti carri dovranno essere cancellati a pag. 400 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inseriti nel parco F. S. (edizione 1925), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

*Distribuita agli agenti delle classi, 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

*Il Direttore Generale*

**ODDONE.**

**COMUNICAZIONI:**


**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto dei servizi di mani- polazione e carico carbone sulle locomotive a Pavia	L. P.	Ore 18 15 ottobre 1930	117.000	Sezione Materiale e Trazione Milano
<p>Per la Squadra Rialzo della nuova Stazione di Milano Centrale:</p> <p>— Una modanatrice per lavo- razione legnami con accessori e contralbero</p> <p>— Una macchina combinata per la lavorazione dei legna- mi (mortesatrice, sega a di- sco, piallatrice a piano, filo e spessore) con accessori e contralbero</p> <p>— Due elettroventilatori cen- trifughi per fucine</p> <p>— Una fresatrice orizzontale per metalli</p> <p>— Un tornio per fuselli.</p> <p>— Un maglio pneumatico con massa battente da chilogram- mi 65/75 circa</p>	<p>A. C.</p> <p>A. C.</p> <p>A. C.</p> <p>A. C.</p> <p>A. C.</p>	<p>20 ottobre 1930</p> <p>20 ottobre 1930</p> <p>20 ottobre 1930</p> <p>25 ottobre 1930</p> <p>25 ottobre 1930</p> <p>25 ottobre 1930</p>	<p>—</p>	<p>Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A - Sez. 7<sup>a</sup> Viale Principessa Margherita, n. 52 Firenze</p>

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mative dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
<i>Segue fornitura per la Squadra Rialzo della nuova Stazione di Mi- lano Centrale.</i>				
— Un'affilatrice, con mola di smeriglio a tazza per lame di piallatrice	A. C.	30 ottobre 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A - Sez. 7° Viale Principessa Margherita, n. 52 Firenze
— Una muta di quattro cavalletti a vite, a mensole spostabili, per il sollevamento delle carrozze (portata complessiva 50 tonn.)	A. C.	30 ottobre 1930		
— Quattro compressori d'aria tipo orizzontale — aspirazione 4000 litri d'aria al l' per ciascuno con serbatoi d'aria ed accessori	A. C.	30 ottobre 1930		
— Macine a disco per colori.	A. C.	5 novembr. 1930		
— Impastatrice per mestico.	A. C.	5 novembr. 1930		
— Una gru a ponte scorrevole della portata di 10 tonn. per il sollevamento e trasporto dei carrelli delle carrozze	A. C.	15 novem. 1930		

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Q.li	2.420	Vendita metalli ricchi fuori uso	A. P.	8-10-1930	Serv. Approvvi- gionamenti Sezione 7 <sup>a</sup>
Kg.	200.000	Bronzo titolo B in lingotti . .	L. P.	7-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
ml.	2.000	Cavo telef. armato a 3 b'cop- pie di conduttori	L. P.	7-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
ml.	4.000	Tessuto di lino per asciuga- mani	L. P.	14-10-1930	Id. Sez. 5-A
Q.li	320	Carta da stampa bianca e colo- rata	L. P.	14-10-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>
N.	250	Cassette d'impostazione e N. 150 sacche per vuotatura	L. P.	14-10-1930	Id. Sez. 5-A
Kg.	65.000	Filo di ferro ziacato per linee telegrafiche	L. P.	14-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	1.000	Condensatori telefonici . . .	T. P.	15-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
mc.	270	Agglomerato di sughero . . .	L. P.	18-10-1930	Id. Sez. 5-A
N.	400.000	Riparelle di acciaio elastiche ti- po Grower	L. P.	18-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Kg.	37.000	Sale ammoniaco in polvere . .	L. P.	21-10-1930	Id. Sez. 5-A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	120.000	Solfato di rame . . . . .	L. P.	21-10-1930	Serv. Approvvigionamenti Sez. 5-A
N.	14.860	Bidonecini di ferro zincato . .	L. P.	25-10-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	100.000	Lime assortite . . . . .	L. P.	15-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	345.000	Force a vento . . . . .	L. P.	31-10-1930	Id. Sez. 5-A
N.	465	Frese di acciaio rapido per metalli	L. P.	22-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>



*Il Direttore Generale*  
**ODDONE.**



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

per l'anno 1930

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio ed in pensione</i>	16,00
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti.</i>	32,00

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).*

*Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE - 8 OTT 1930



## PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

15 settembre 1930 — Decreto Ministeriale n. 546. Attivazione prescrizioni meno onerose di quelle previste per il trasporto delle merci pericolose e nocive, dall'Allegato I alla « Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) » del 23 ottobre 1924, nei traffici ferroviari con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Germania, la Jugoslavia e l'Ungheria . Pag. 249

## PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Appendice all'Ordine generale N. 8-1930</i> — Cambiamento di nome delle officine di Palermo . . . . .	»	429
<i>Ordine di servizio N. 145</i> — Nuove norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori . . . . .	»	ivi
<i>Ordine di servizio N. 146</i> — Norme per l'esportazione dei cavolfiori . . . . .	»	ivi
<i>Ordine di servizio N. 147</i> — Attivazione del sistema di servizio con dirigente unico sulla linea S. Eufemia Biforoazione-Catanzaro Marina . . . . .	»	431
<i>Ordine di servizio N. 148</i> — Estensione di servizio merci nella stazione di Napoli Sperone . . . . .	»	432
<i>Ordine di servizio N. 149</i> — Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei veicoli italiani ed esteri che possono circolare in Italia in servizio cumulativo, edizione 1930 . . . . .	»	433
<i>Comunicato</i> — Opera di previdenza a favore del personale . . . . .	»	ivi

## PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

<i>Comunicazioni:</i>		
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . .	»	305





DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1930, n. 546. *Attivazione prescrizioni meno onerose di quelle previste per il trasporto delle merci pericolose e nocive, dall'Allegato I alla « Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) » del 23 ottobre 1924, nei traffici ferroviari con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Germania, la Jugoslavia e l'Ungheria.*

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la Relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Movimento e Traffico) n. MT 532/15296/65 del 16 agosto 1930-VIII.

Vista la nota N. 224913 del 25 luglio 1930-VIII del Ministero degli Affari Esteri con la quale si delega al Ministero delle Comunicazioni la firma delle Convenzioni di cui la relazione su detta;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le Convenzioni stipulate, in facoltà dell'art. 4 par. 2 della « Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia » (C.I.M.) del 23 ottobre 1924, a Napoli il 10 aprile 1930-VIII fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi della Repubblica Austriaca, della Repubblica Cecoslovacca, della Repubblica Germanica, del Regno di Jugoslavia e del Regno d'Ungheria dall'altra, firmate a:

Vienna il 26 maggio 1930,  
Praga il 30 giugno 1930,  
Berlino il 20 giugno 1930,  
Belgrado il 23 luglio 1930,  
Budapest il 17 giugno 1930,

relativamente all'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle previste per il trasporto di merci pericolose e nocive, dall'Allegato I alla « Convenzione Internazionale per il tra-



sporto delle merci per ferrovia » (C.I.M.) attualmente in vigore nei traffici ferroviari con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Germania, la Jugoslavia e l'Ungheria.

Art. 2.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è incaricata di prendere accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere per quanto riguarda l'entrata in vigore, le modalità di applicazione e la durata delle Convenzioni di cui all'art. 1.

Roma, li 11 settembre 1930-VIII.

*Il Ministro*

CIANO.

## **Appendice all'Ordine Generale N. 8-1930**

### **Cambiamento di nome delle officine di Palermo**

(Riferimento Ordini Generali N° 8-1920 e N° 8-1922)

In seguito alla soppressione delle Officine Veicoli di Palermo Lolli, le Officine di Palermo C.le cessano di chiamarsi « Officine del Materiale Rotabile » ed assumono nuovamente la denominazione di « Officine Locomotive di Palermo ».

---

### **Ordine di servizio N. 145**

#### **Nuove norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori.**

A partire dal prossimo inverno andranno in vigore le nuove « Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori » che vengono pubblicate in fascicolo a parte e sostituiranno quelle diramate con l'Ordine di Servizio 314-1911.

La distribuzione viene fatta a cura del Servizio Movimento e Traffico.

---

### **Ordine di servizio N. 146**

#### **Norme per l'esportazione dei cavolfiori**

Nella prima parte del Bollettino n. 37 dell'11 settembre 1930 trovasi riportato il Decreto Ministeriale 8 agosto 1930 che stabilisce le nuove norme speciali tecniche per l'esportazione all'estero dei cavolfiori da parte delle Ditte autorizzate o meno all'uso del Marchio Nazionale per l'esportazione.

Per assicurare l'osservanza delle norme contenute nel citato Decreto tutti gli esportatori sono tenuti a sottoporre preventivamente la merce ad apposito controllo rivolgendosi ai centri di controllo della Milizia Ferroviaria, della R. Dogana o all'Istituto Nazionale per l'Esportazione, i quali rilasciano all'uopo un certificato d'ispezione.

Tale controllo viene effettuato nelle stazioni all'atto del carico della merce, negli ordinari termini di tempo stabiliti dalle Condizioni e Tariffe ed a sensi dell'art. 9 del D. M. in questione.

Il certificato che viene rilasciato deve essere allegato ai documenti di trasporto per essere esibito alle Autorità doganali di confine.

Si richiama perciò l'attenzione delle stazioni sull'obbligo per i mittenti di presentare, all'atto della consegna delle spedizioni di cavolfiori per l'estero, o per un porto d'imbarco, il certificato di ispezione, che deve essere annotato sulla lettera di vettura e deve seguire i trasporti fino all'uscita dal Regno, non essendo altrimenti ammessa l'esportazione e potendo l'omissione dar luogo a giacenze ed altre anomalie, che occorre assolutamente evitare.

S'intende che sul trasporto deve essere gravata la prescritta tassa di custodia prevista dalla tariffa 7 dei corrispettivi per le operazioni doganali.

Le partite di cavolfiori dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispediti all'estero, o ad un porto d'imbarco, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fino dall'origine e pertanto devono avere subito il prescritto controllo alla stazione originaria di partenza; conseguentemente le stazioni rifiuteranno la r spedizione all'estero delle partite di cavolfiori non muniti del certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza o ad altra stazione sede di controllo.

Rammentasi infine che le stazioni al momento dell'accettazione dei trasporti devono accertarsi che sia stata scrupolosamente osservata la disposizione, di cui all'art. 17 del Decreto Ministeriale anzidetto, per la quale gli esportatori devono dichiarare, all'atto della spedizione, la precisa quantità di cavolfiori, se trattasi di spedizione composta esclusivamente di tale prodotto, e la specie dei diversi prodotti ortofrutticoli, nonchè le relative quantità, se trattasi di spedizioni miste.

Le presenti disposizioni che andranno in vigore il 1° ottobre 1930, annullano e sostituiscono quelle contenute negli Ordini di servizio n. 165 e 169-1929.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2 e 3 ed esposto copia negli uffici delle stazioni e delle gestioni merci.*

## Ordine di servizio N. 147

### **Attivazione del sistema di servizio con dirigente unico sulla linea S. Eufemia Biforcazione-Catanzaro Marina.**

Dalle ore zero del 20 ottobre p. v. sarà attivato sulla linea S. Eufemia Biforcazione-Catanzaro Marina il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il Dirigente Unico amministrativamente è aggregato alla Stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo del Riparto Movimento.

L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nella Stazione di Catanzaro Sala ed è collegato a mezzo del telefono selettivo coi seguenti impianti:

- S. Eufemia Bif. - Ufficio Dirigenti movimento
- S. Eufemia Bif. - Ufficio Capo Deposito Locomotive
- Sambiasi
- Nicastro
- P. L. Km. 11+574 (presenziato)
- Feroletto
- Marcellinara
- Settingiano
- Corace
- P. L. Km. 33+019 (presenziato)
- Catanzaro Sala - Ufficio Dirigenti movimento
- S. Maria di Catanzaro
- Catanzaro Marina - Ufficio Dirigenti movimento
- Catanzaro Marina - Ufficio Capo Deposito Locomotive.

Le stazioni di S. Eufemia Bif., Nicastro, Catanzaro Sala e Catanzaro Marina continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre stazioni e fermate saranno, invece, normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » edizione 1928, di cui l'ordine di servizio N. 146 in data 20 settembre 1928, nonché dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8

settembre 1928. Conservano pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti e le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Reggio Calabria.*

## **Ordine di servizio N. 148**

### **Estensione di servizio merci nella stazione di Napoli Sperone.**

A partire dal giorno 5 ottobre 1930 la stazione di Napoli Sperone sarà abilitata anche ai trasporti a G. V. a carro completo, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto esclusivo delle Ditte raccordate.

Pertanto, a pagina 65 della parte 1<sup>a</sup> del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche, fra le stazioni della rete dello Stato, edizione 1<sup>o</sup> aprile 1929, nella colonna 9, di contro al nome di Napoli Sperone, deve essere aggiunta l'indicazione « G (6) ».

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio — edizione aprile 1930 — a pagina 14, di contro al nome di Napoli Sperone si dovrà modificare l'indicazione LP - vbg in « LP - vb ».

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*

## Ordine di servizio N. 149

### **Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei veicoli italiani ed esteri che possono circolare in Italia in servizio cumulativo, edizione 1930.**

Trovasi in corso di stampa e sarà pubblicato e quanto prima distribuito agli uffici ed al personale interessato la nuova edizione 1930 del libretto « Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei veicoli italiani ed esteri che possono circolare in servizio cumulativo ». Tale elenco abroga e sostituisce l'elenco pubblicato nel 1924.

Si richiama l'attenzione del personale interessato sulle avvertenze riportate a pag. 3 del libretto stesso. Le aggiunte e modificazioni, che si renderanno eventualmente necessarie, saranno comunicate per mezzo di Ordini di servizio da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36 e 37.*

## **Comunicato.**

### **Opera di previdenza a favore del personale.**

#### **Borse di studio a favore di orfani o di figli di Agenti delle Ferrovie dello Stato - Anno scolastico 1930-31**

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1930-1931.

Al concorso sono ammessi:

a) gli orfani di Agenti delle Ferrovie dello Stato ed i figli di ex agenti delle Ferrovie stesse, i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè siano cessati dal servizio, per esonero o per morte, dal 1° luglio 1912 in poi;

b) i figli di agenti in attività di servizio purchè frequentino scuole medie di 2° grado, (comprese le scuole di metodo per l'educazione materna) o università od istituti superiori del Regno o corsi di perfezionamento dopo la laurea.





Non sono ammessi i fanciulli iscritti alla prima classe elementare.

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1500 per le scuole medie di 1° grado, industriali e commerciali 1° e 2° grado, od altre equivalenti;

da L. 1000 a L. 1800 per le scuole medie di 2° grado, industriali e commerciali di 3° grado, od altre equivalenti;

da L. 1500 a L. 4000 per le università, od altri istituti di istruzione superiore, comprese le scuole o i corsi di perfezionamento dopo la laurea.

Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non abbiano superato al 1° ottobre 1930, i seguenti limiti di età, col progressivo aumento di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso:

10 anni compiuti per la 2ª classe elementare;

13 anni compiuti per la 1ª classe delle scuole medie di 1° grado, industriali e commerciali di 1° grado, od altre equivalenti;

16 anni compiuti per la 1ª classe delle scuole industriali di 2° e 3° grado, delle scuole commerciali di 2° grado, del corso preparatorio all'istituto commerciale, delle scuole di metodo, od altre equivalenti;

17 anni compiuti per la 1ª classe delle scuole medie di 2° grado (liceo scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore, istituto commerciale, istituto nautico);

18 anni compiuti per la 1ª classe del liceo classico;

21 anni compiuti per il primo corso universitario o di altro istituto di istruzione superiore.

Per le borse universitarie o degli altri istituti di istruzione superiore, domandate da orfani o da figli di ex agenti che si iscrivono al 1° anno, viene richiesto inoltre che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio occorrente per la regolare iscrizione all'università con una votazione non inferiore alla media di 7/10 negli esami complessivi.

Per i figli degli agenti in servizio l'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per le scuole medie di 2° grado, che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad 8/10

b) per le università ed istituti superiori — ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso — che il titolo richiesto per la regolare iscrizione all'università sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media non inferiore

ad 8/10; e, ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

c) per le scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore agli 8/10.

\* \* \*

Le domande per concorrere all'assegnazione delle borse di studio debbono essere compilate da chi eserciti la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure del concorrente medesimo ove abbia già superato il 21° anno di età.

Dette domande, indirizzate al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1930 all'ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni o Uffici) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.

Gli studenti universitari che dovessero sostenere esami nella sessione autunnale, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda e gli altri documenti entro il 31 ottobre, potranno riservarsi di trasmettere, appena possibile, il certificato relativo agli esami da sostenere nella sessione anzidetta.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta libera:

- a) atto di nascita del concorrente;
- b) stato di famiglia;
- c) certificato del Direttore della scuola o dell'istituto, dal quale risulti quale sia l'ultimo titolo di studio conseguito dal concorrente, con espressa menzione dei punti ottenuti in ciascuna materia e con indicazione se egli abbia o no ripetuto la classe.

Per coloro che ottennero già la borsa di studio negli anni scolastici precedenti non occorre l'atto di nascita.

Nella domanda dovrà essere indicato oltre il preciso indirizzo della famiglia del concorrente:

- a) se questi goda o abbia goduto di altra borsa di studio e quale;
- b) la scuola e la classe che il concorrente frequenterà nell'anno scolastico 1930-31;
- c) se sia iscritto alle organizzazioni giovanili fasciste (Balilla, Piccole Italiane ecc.).

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla revoca della borsa di studio.

Se il concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo di una università o di un istituto superiore, deve unire un certificato rilasciato dalla Segreteria della scuola con le seguenti indicazioni:

1° il corso al quale lo studente è stato iscritto per l'anno accademico 1930-31;

2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati, agli aspiranti allo assegno sulla Cassa Scolastica;

3° gli esami superati durante gli anni accademici già percorsi, compreso il 1929-30 col voto conseguito in ciascuna materia.

\* \* \*

L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacabilmente dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza, il quale fisserà l'importo di ogni borsa entro i limiti di minimo e di massimo previsti, in relazione alla disponibilità annua ed alle domande giudicate meritevoli di accoglimento e stabilirà il numero delle borse da concedere per le scuole elementari, per le scuole medie di 1° grado, per quelle di 2° grado, e per le Università.

\* \* \*

La concessione delle borse importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate; eccezionalmente potrà essere consentita la frequenza presso istituti privati che diano completo affidamento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina scolastica. In questo ultimo caso dovranno essere tuttavia sostenuti presso scuole pubbliche gli esami obbligatori.

\* \* \*

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in due rate uguali scadenti il 31 gennaio ed il 31 maggio dell'anno scolastico verso presentazione di certificati comprovanti la regolare frequenza alla scuola.

\* \* \*

Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata la borsa di studio al concorrente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico precedente, la promozione alla classe superiore. Lo stesso dicasi per gli studenti universitari che, al termine dell'anno scolastico, non abbiano sostenuto con buon esito gli esami consigliati.

**AVVERTENZE.**

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 del R. D. L. 7 febbraio 1926 N. 187.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile debbono essere legalizzati dalla competente Autorità giudiziaria, quelli scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza che ha sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato nella ex Villa Patrizi, comunicherà direttamente agli interessati entro il mese di gennaio 1931 l'esito del concorso.

Si prega pertanto di astenersi dal rivolgere sollecitazioni.

Si raccomanda di inviare al più presto possibile le domande ed i documenti ai Servizi, Sezioni o Uffici, dai quali dipende o dipendeva il padre dei richiedenti.

*Il Direttore Generale*  
**ODDONE.**













## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Trasformazione e soppressione di alcuni Passi a Livello compresi fra i Km. 43.720 e 44.314 della linea Genova-Spezia	L. P.	Ore 11 13 ottobre 1930	270.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione e posa in opera di due travate metalliche per il sottopassaggio obliquo di luce retta m. 7 per la deviazione della strada al Km. 44.080 della linea Genova-Spezia	L. P.	Ore 11 13 ottobre 1930	60.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione di impianti accessori per la pulizia vetture ad uso della Compagnia P.L.M. nella stazione di Ventimiglia	L. P.	Ore 11 13 ottobre 1930	170.000	Sezione Lavori Genova
Risanamento e consolidamento di alcuni tratti di piattaforma stradale fra le stazioni di Torre di Gaffe e Licata	L. P.	Ore 12 13 ottobre 1930	89.400	Sezione Lavori Caltanissetta
Fornitura e posa cavi a bassa tensione (per forza e luce. Stazione Nuova Centr. Viaggiatori Milano)	L. P.	Ore 10 6 ottobre 1930	850.000	Ufficio Speciale Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerta	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione dei ponti ai Km. 38+959; 41+293 e 56+696 della linea Roma-Cassino	L. P.	Ore 16 16 ottobre 1930	161.000	Sezione Lavori Roma Sud
Fornitura e posa di cavi a bassa tensione a Milano Nuova Centrale	L. P.	Ore 10 6 ottobre 1930	850.000	Ufficio Speciale Milano
Sistemazione della frana fra i Km. 47+267 e 47+326 fra le stazioni di Candela e Rocchetta S. Antonio della linea Foggia-Potenza	L. P.	Ore 12 21 ottobre 1930	84.500	Sezione Lavori Foggia
Esecuzione degli impianti igienici e sanitari e servizio acqua nel fabbricato Uffici ferroviari del Compartimento di Palermo	C. F.	Ore 12 20 ottobre 1930	75.000	Sezione Lavori Palermo
Risanamento e consolidamento della piattaforma stradale fra le stazioni di Camastra ed il Km. 34+400 tra Camastra e Palma Montechiaro	C. F.	Ore 18 6 ottobre 1930	98.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori in terra, muratura e di armamento occorrenti per impiantare un triangolo per girare le locomotive in stazione di Sapri — Linea Battipaglia-Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 16 ottobre 1930	185.000	Sezione Lavori Caltanissetta



Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - T. P. - Licitazione privata Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	3.000	Tela di filo di ferro nero col filo del diametro di mm. 3	T. P.	14-10-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	30.000	Tessere in tela per biglietti set. timanali	L. P.	18-10-1930	Id. Sez. 5ª
Kg.	1.000	Tela di filo di ferro nera con filo del diametro di mm. 2,5	T. P.	20-10-1930	Id. Sez. 8ª
N.	330	Cassette in alluminio fuso . . .	L. P.	21-10-1930	Id. Sez. 8ª
N.	230.000	Fogli di tela smerigliata . . .	L. P.	25-10-1930	Id. Sez. 8ª
N.	16	Sostegni di ghisa . . . . .	T. P.	30-10-1930	Id. Sez. 7ª
N.	41.000	Punte elicoidali da trapani . .	L. P.	8-11-1930	Id. Sez. 8ª
Q.li	8.000	Olio di lino cotto . . . . .	L. P.	12-11-1930	Id. Sez. 5-A
Q.li	1.600	Essenza di trementina . . . .	L. P.	12-11-1930	Id. Sez. 5ª

Il Direttore Generale  
ODDONE.





# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

per l'anno 1930

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio ed in pensione . . . . .</i>	L. 16,00
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti. . . . .</i>	.. 32,00

~~~~~

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).*

*Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.*

~~~~~


*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

3 luglio 1930 — Regio decreto n. 1209. Facilitazioni per il pagamento delle pensioni . . . . . Pag. 251

28 agosto 1930 — Regio decreto-legge n. 1314. Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . » 253

11 settembre 1930 — Decreto Ministeriale n. 554. Modificazioni al regolamento sul servizio sanitario . . . . . » 259

24 settembre 1930 — Decreto Ministeriale n. 668. Concorso interno a 200 posti di capo squadra cantonieri (grado 13°) . . . . . » 260

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Per memoria.

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

Circolare N. 12<sup>v</sup> — Ricerca veicoli . . . . . » 309

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 318





REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1209. *Facilitazioni per il pagamento delle pensioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Veduto il R. decreto 24 aprile 1927, n. 677, contenente agevolazioni per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni fissi ad esse assimilati;

Visto l'art. 1 n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati d'iscrizione dei pensionati ed altri assegnatari, i quali domandino di essere soddisfatti dei propri assegni mediante accreditamenti in conto corrente postale, oppure mediante vaglia postale e bancario, anzichè essere tratti dalla Sezione tesoro ai termini dell'art. 12 del Regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, possono, su domanda dei rispettivi titolari, essere restituiti ai titolari medesimi previo annullamento e perforazione del frontespizio e dei fogli a casellario, in tutto o in parte ancora in bianco.

Della avvenuta restituzione dei certificati predetti deve essere presa nota sulla rubrica di cui al citato art. 12 del Regio decreto 24 aprile 1927, n. 677.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 4 settembre 1930, n. 207.

## Art. 2.

Gli Istituti di credito all'estero corrispondenti del Tesoro, che siano autorizzati ad eseguire il pagamento delle pensioni e di altri assegni nelle forme stabilite dall'art. 400 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, sono esenti dall'obbligo di richiedere il certificato di vita degli assegnatari, potendo i relativi pagamenti essere effettuati su produzione dei certificati d'iscrizione, muniti della fotografia degli assegnatari stessi, autenticata dal Regio console della circoscrizione in cui risiedono.

I pagamenti devono essere comprovati, agli effetti del rimborso, mediante produzione alla Sezione tesoro dell'Intendenza di finanza di Roma, di regolari quietanze, degli assegnatari, completate con l'indicazione del numero d'iscrizione delle relative partite.

L'obbligo della produzione del certificato di vita all'Istituto corrispondente del Tesoro è però mantenuto per il pagamento delle rate di pensione ed assegni che scadono nei mesi di giugno e dicembre ed in ogni caso quando il titolare non si presenti personalmente all'Istituto medesimo.

## Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI —  
CIANO.

Visto: *il Guardasigilli*: Rocco.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1930. n. 1314. *Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni;

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visti i nuovi quadri di classificazione del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1017;

Visto l'art. 9 della legge 2 giugno 1930, n. 713;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per la definitiva sistemazione finanziaria dell'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dell'Amministrazione del 9 per mille degli stipendi, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190) ridotto a metà per l'esercizio 1930-1931 in forza della legge 2 giugno 1930, n. 713, cesserà definitivamente a decorrere dal 1° luglio 1931.

Il fondo di garanzia per le cessioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito a norma delle leggi 30 giugno 1908,

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 26 settembre 1930, n. 225.

n. 335, 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 414, assumerà dal 1° luglio 1930 la gestione dei mutui al personale, investendo integralmente gli avanzi annui di gestione a cominciare da quelli realizzati nell'esercizio 1929-1930, in graduale sostituzione e fino alla concorrenza dei capitali del fondo pensioni che al 1° luglio 1930 si trovano investiti nei mutui stessi giusta l'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641.

Compiuta tale operazione il fondo garanzia cessioni verserà annualmente all'Opera di previdenza tutti i suoi avanzi di gestione. Resta salva la facoltà di successive variazioni del saggio d'interesse dei mutui, da approvarsi con decreti del Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, giusta l'art. 48 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi approvato con R. decreto n. 859 del 29 luglio 1914.

A decorrere dall'esercizio 1930-1931 la ritenuta al personale di cui all'art. 5-b della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificato con la legge 7 aprile 1921, n. 370, elevata alla misura del 14 per mille in forza della legge 2 giugno 1930, n. 713, viene applicata non soltanto allo stipendio, assegni personali e compensi degli ex combattenti, ma anche ad un importo rappresentativo del supplemento di servizio attivo e delle competenze accessorie, che sarà espresso in una percentuale degli stipendi (compresi assegni personali e compensi ex combattenti) variabile secondo i gradi, giusta tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Resta salva l'applicazione dell'art. 17 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, in tutti i casi in cui essa dia luogo ad un imponibile maggiore.

La liquidazione della bronuscita viene effettuata sulla base dell'importo assoggettato come sopra a ritenuta.

## Art. 2.

Alla gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 1 e alle cessioni contratte dal personale delle Ferrovie dello Stato a garanzia dei mutui ad esso concessi dal fondo predetto o dagli altri istituti autorizzati, sono estese, in quanto siano applicabili e non sia altrimenti disposto dalle leggi e dalle norme in vigore per il personale medesimo, le disposizioni della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, e del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 165.

Le disposizioni dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, dell'art. 2 comma b) e dell'art. 6 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, già applicabili ai mutui di cui all'art. 1 del presente decreto in virtù dell'art. 8 della stessa legge 28 dicembre 1922 su citata, sono estese, anche per il personale delle Ferrovie dello Stato, alle cessioni stipulate con gli istituti di credito e di previdenza autorizzati dall'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, saranno approvate le norme per la attuazione delle disposizioni suddette, le quali entreranno quindi in vigore per il personale ferroviario nel quindicesimo giorno della pubblicazione di dette norme, eccettuata la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, che avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

### Art. 3.

In aggiunta alle attuali prestazioni dell'Opera di previdenza sono istituite le seguenti:

a) nei casi di esonero o di morte di un agente a seguito immediato di un periodo di trattamento ridotto per aspettativa per ragioni di salute o per assenza giustificata fra la dichiarazione di inabilità fisica e l'esonero o la morte, l'Opera di previdenza corrisponde all'agente o alla famiglia un sussidio di importo pari alla differenza fra lo stipendio e la parte di esso corrisposta dall'Amministrazione durante il periodo di trattamento ridotto. Non sono cumulabili, agli effetti di questi sussidi, periodi di trattamento ridotto fra i quali sia comunque interposta una ripresa di servizio. Tali sussidi vengono attribuiti per i casi di esonero con decorrenza posteriore al 1° luglio 1930 e di morte in servizio posteriore al 30 giugno 1930;

b) per gli agenti stabili esonerati con decorrenza posteriore al 1° luglio 1930, esclusi i destituiti e i revocati, nei casi di morte dopo l'esonero l'Opera di previdenza corrisponde alla famiglia un sussidio di importo pari a una mensilità della media fra lo stipendio minimo e quello massimo della qualifica rivestita per ultima dall'agente, quali sono previsti dai quadri di classificazione in vigore al 1° luglio 1930.

Quando esista la vedova convivente, ad essa soltanto spettano i sussidi previsti in caso di morte dal presente articolo.

Quando non esista la vedova o la stessa non sia convivente,

i sussidi spettano ai figli minori e per essi globalmente vengono corrisposti in libera disponibilità al tutore, o ai tutori, in proporzione del numero dei capi, se si tratti di figli di letti diversi.

In mancanza anche di figli minori, i sussidi si attribuiscono, divisi per capi, alle altre persone di famiglia che abbiano convissuto con l'agente fino alla data della morte.

In mancanza di persone di famiglia i sussidi posso venire attribuiti anche ad altre persone che siano in grado di dimostrare di aver curato il defunto prima della morte o di aver sostenuto le spese di sepoltura.

Per i casi di morte in servizio i sussidi di cui alla lettera a) del presente articolo vengono liquidati e pagati direttamente dagli uffici dai quali dipendeva l'agente: senza alcuna produzione di documenti quando da documenti d'ufficio o da diretti accertamenti risultino identificati gli aventi diritto e soddisfatte le condizioni per il pagamento a sensi dei commi precedenti; dietro presentazione di atto notorio in ogni altro caso.

Per i casi di morte successiva alla cessazione dal servizio i sussidi di cui alla lettera b) sono liquidati dalla Giunta dell'Opera di previdenza in seguito a domanda corredata da atto notorio.

#### Art. 4.

Gli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190) modificati con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1927, n. 2685, sono ulteriormente modificati come segue con effetto dal 1° luglio 1930.

Art. 3. — Il comma 8° è sostituito come segue:

« Tali sussidi saranno aumentati del 50 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni, o dell'Amministrazione, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria ».

Fra il 14° e il 15° comma è inserito il seguente:

« Ricoveri a carico della disponibilità, tanto in Istituti di educazione quanto in Istituti di cura, potranno essere concessi annualmente anche a favore di figli di agenti esonerati e di agenti in servizio quando la loro permanenza in famiglia riesca pericolosa per ragioni di salute dei genitori o incompatibile per ragioni morali, oppure quando si tratti di figli affetti da tubercolosi, nonché, per i figli di agenti in servizio,

quando il padre, vedovo o separato anche solo di fatto dalla moglie, non abbia in famiglia persone che possano custodire i figli mentre è in servizio.

« Tali concessioni di ricovero non potranno in alcun caso estendersi oltre l'anno scolastico in corso al compimento del 18° anno di età dei figli e saranno subordinati al pagamento da parte del padre di un contributo annuo commisurato a metà della spesa per gli agenti in attività di servizio e a un quarto per gli agenti cessati dal servizio ».

Il 17° e 18° comma sono così modificati:

« Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1500 per le scuole medie di 1° grado, industriali di 1° e 2° grado od altre equivalenti;

da L. 1000 a L. 1800 per le scuole medie di 2° grado, industriali di 3° grado od altre equivalenti;

da L. 1500 a L. 4000 per le università o istituti superiori, anche se l'interessato sia iscritto a scuole o corsi di perfezionamento.

« Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 5 e 6 del precedente articolo saranno:

di L. 1500 oppure di L. 1200 all'anno per 1 persona;

di L. 1950 oppure di L. 1650 all'anno per 2 persone;

di L. 2250 oppure di L. 1950 all'anno per 3 persone;

di L. 2550 oppure di L. 2250 all'anno per 4 o più persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al regolamento del personale approvato con R. decreto-legge n. 405 del 7 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924, si applicheranno, a questo effetto, i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 1393 del 13 agosto 1917 ».

Il 19° comma è soppresso e sostituito dalle disposizioni dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 5. — Il 2° e 3° comma sono modificati come segue:

« L'Opera potrà distribuire sussidi straordinari a favore di agenti esonerati e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo.

« La somma da erogarsi annualmente a tale scopo non potrà eccedere senza impegnare la disponibilità, l'importo di L. 100.000 aumentato di quello delle donazioni pervenute durante l'anno: eventuali eccedenze non potranno essere approvate che a carico della disponibilità ».



L'ultimo comma è completato come segue:

« L'eventuale eccedenza dell'erogazione sulla somma di L. 100.000 sarà posta a carico della disponibilità ».

#### Art. 5.

A cominciare dall'esercizio 1930-1931 e fino all'accertamento dei risultati del bilancio tecnico al 30 giugno 1932, la disponibilità per le concessioni facoltative dell'Opera di previdenza, è consolidata nella misura di sei milioni annui, quale è stata fissata per l'esercizio 1929-1930.

Ad ogni bilancio tecnico la disponibilità annua sarà stabilita dal Ministro per le comunicazioni, e varrà per tutto il quinquennio successivo.

Per ogni esercizio compreso nel periodo di esecuzione del riscatto di cui al 2° comma dell'art. 1, la disponibilità fissata come sopra sarà automaticamente aumentata o diminuita in relazione all'andamento effettivo del riscatto stesso nell'esercizio precedente, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

#### Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle precedentemente emanate riguardanti l'Opera di previdenza: detto testo unico sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1930 n. 554. *Modificazioni al regolamento sul servizio sanitario.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. San. 18292 in data 12 agosto 1930 Anno VIII;

Sentito il parere del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Le nomine e i conferimenti di incarichi di consulente di cui al 4° e 5° comma dell'art. 4 e all'art. 20 del Regolamento Sanitario per le Ferrovie dello Stato, approvato con D. M. 7 febbraio 1928 n. 1787, sono sospesi a tempo indeterminato.

Art. 2.

Gli attuali consulenti, anche provvisori sono mantenuti in servizio *ad personam*, senza limite di tempo, ferme restando le disposizioni riguardanti le dimissioni e le dispense dal servizio di cui agli articoli dal 28 al 33 e al 42 del citato Regolamento.

Art. 3.

Sono modificati come segue gli articoli del citato Regolamento:

8° comma dell'art. 27:

« Tali nomine, per divenire definitive, dovranno essere sempre convalidate per concorso, da bandirsi entro tre anni dalla nomina provvisoria ».

Ultimo comma dell'art. 30:

« Il Ministro ha facoltà di esonerare i medici di riparto che abbiano compiuto i 62 anni di età ed i consulenti, gli specialisti, i medici aiuti (già mantenuti in servizio *ad personam* in base all'art. 44) che abbiano compiuto i 65 anni ».

Roma, li 11 settembre 1930 - Anno VIII.

Il Ministro

CIANO

DECRETO MINISTERIALE, 24 settembre 1930, n. 668. *Concorso interno a 200 posti di capo squadra cantonieri (grado 13°).*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione P.A.G. 410/24/110648 in data 8 settembre 1930-VIII del Servizio Personale e Affari Generali riguardante gli esami di concorso interno a posti di Capo squadra cantonieri;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. Decreto-legge 7 aprile 1925 n. 405;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

#### DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 200 posti di Capo squadra cantonieri con le modalità stabilite dal bando e dalle norme allegate al presente Decreto, di cui si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 24 settembre 1930-VIII.

*Il Ministro*

CIANO.

### **Norme per esame di concorso interno a 200 posti di Capo squadra cantonieri (grado 13°)**

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del Personale è indetto un concorso a 200 posti di Capo squadra cantonieri, ripartiti per Compartimento come in appresso:

N. 15 posti per il Compartimento di Torino

» 15	»	»	»	»	»	Milano
» 24	»	»	»	»	»	Venezia
» 15	»	»	»	»	»	Trieste
» 8	»	»	»	»	»	Genova
» 15	»	»	»	»	»	Bologna
» 15	»	»	»	»	»	Firenze
» 8	»	»	»	»	»	Ancona
» 15	»	»	»	»	»	Roma
» 15	»	»	»	»	»	Napoli
» 10	»	»	»	»	»	Bari
» 15	»	»	»	»	»	Reggio C.
» 20	»	»	»	»	»	Palermo
» 10	»	»	»	»	»	la Delegazione Cagliari

2° — Gli esami saranno effettuati da Commissioni Compartimentali (una per ogni Compartimento o Delegazione), da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, composte di un Presidente di grado non inferiore al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 7°.

Esse hanno facoltà discrezionali per determinare le norme sull'espletamento degli esami.

3° — Potranno partecipare al concorso i Cantonieri ed i Guardiani stabili di età non inferiore ad anni 25 e non superiore ai 45 alla data di pubblicazione delle presenti norme.

Potranno inoltre essere ammessi anche quei guardiani e cantonieri che, pur avendo titolo alla nomina a stabile con decorrenza non posteriore alla data di pubblicazione del presente bando, non abbiamo però ancora avuto partecipazione di detta nomina a stabile, purchè siano giudicati in possesso di tutti i requisiti per ottenerla.

4° — Gli agenti che si trovino nelle volute condizioni e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, per tramite gerarchico, al Capo della Sezione da cui dipendono, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 3, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale.

5° — I Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Presidente della Commissione esaminatrice del rispettivo Compartimento le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei rispettivi fogli matricolari per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante, sulla condotta, diligenza, capacità, attitudini alla dirigenza nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1925-1929. Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data di nascita e della nomina a ruolo nonchè della eventuale qualità di ex combattente con la puntazione assegnata dalla Commissione Combattenti.

6° — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 R. P. in base agli elementi di cui al precedente punto 5° e dopo avere assunte quelle maggiori informazioni che la Commissione stessa riterrà del caso.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tra-



nite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

7° — Le prove saranno scritte ed orale.

Le prove scritte saranno tre e consisteranno:

*Prima prova.* — Svolgimento di un tema su argomento riguardante le mansioni del Capo squadra cantonieri, da servire anche come saggio di composizione italiana;

*Seconda prova.* — Soluzione di un problema di aritmetica elementare, come dal punto a) del programma;

*Terza prova.* — Compilazione di documenti di servizio di competenza dei Capi squadra cantonieri, relativi al personale, all'impiego ed al ricavo dei materiali della linea od a regolamenti di esercizio o di polizia ferroviaria.

8° — I temi per le prove scritte verranno compilati a cura del Servizio Lavori e Costruzioni, che li farà pervenire in tempo utile alle Commissioni Compartimentali in piego suggellato.

La prova orale verterà sulle materie indicate ai punti a) e b) del programma di cui appresso.

9° — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è di 30 per ciascuna prova scritta e di 90 per la prova orale.

10° — Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare almeno 72/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e non meno di 21/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno 72/90 del numero dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Potranno essere inoltre attribuiti da 1 a 10 punti aggiuntivi per ciascun concorrente in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 5°.

11° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e sui requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

12° — Le graduatorie di merito saranno così formate dalle Commissioni esaminatrici, dando — a parità di voti — la precedenza agli ex combattenti a termini dell'art. 55 del Regolamento del personale, con preferenza a coloro ai quali siano state riconosciute maggiori benemerienze militari. In mancanza della qualità di ex combattente — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità secondo le norme dell'art. 59 del Regolamento del personale.

13° — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo Compartimento.

14° — I dichiarati vincitori saranno, di regola, assegnati alle funzioni superiori sulle linee del Compartimento cui appartengono seguendo l'ordine delle relative graduatorie di merito e dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di favorevole esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi. L'Amministrazione si riserva però la facoltà di traslocarli anche sulle linee di altri Compartimenti.

15° — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato la destinazione che verrà loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione, ai sensi dell'art. 12 R. P.

16° — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie d'esame, l'Amministrazione potrà assegnare le funzioni superiori ad un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

17° — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

18° — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami sarà escluso dal concorso.

### MATERIE D'ESAME

a) *Aritmetica e Geometria.* — Prime quattro operazioni sui numeri interi o con poche cifre decimali — Prime nozioni di geometria piana: misurazione delle più elementari figure piane (quadrato, rettangolo, triangolo, trapezio, circolo) e dei solidi più semplici (cubo, prisma, piramide, cono e loro tronchi, sfera) — Applicazione pratica nella misurazione di oggetti di materie aventi forma geometrica — Unità di misura del sistema metrico decimale e loro multipli e sottomultipli più comuni.

b) *Materie di Servizio.* — Regole sulla costruzione, manutenzione, rifacimenti e rinnovamenti dei binari e dei deviatori semplici, doppi e tripli, inglesi semplici e doppi e intersezioni. — Conoscenza dei vari materiali occorrenti per l'armamento del binario secondo il tipo in uso sulla linea a cui l'agente è adibito — Calibro dell'armamento in piena linea

(rettifilo o curve), in corrispondenza della cerniera degli aghi e del cuore dei deviatori — Sopraelevazione della rotaia esterna nelle curve secondo il raggio della curva ed il gruppo a cui appartiene la linea — Raccordi della sopraelevazione e modo pratico per verificare le sopraelevazioni — Intervallo normale fra le estremità delle rotaie. Rotaie più corte nella fila interna delle curve e loro posa — Controrotaie: loro impiego e modalità di posa nei passaggi a livello e nei deviatori — Sezioni normali del corpo stradale e della massicciata; risanamento parziale o totale — Chiusura delle stazioni e delle linee. Impianto e manutenzione delle siepi — Conoscenza ed uso dei vari attrezzi necessari per il servizio di manutenzione — Spazio libero per la sicura circolazione dei convogli — Conoscenza dei materiali e pezzi essenziali degli impianti ed apparati di stazione (piattaforme, gru idrauliche e da pesi, stadera a ponte; segnali nelle loro varie forme e tipi, sagome finite di carico, ecc.) — Tracciamenti con paline e misurazioni sul terreno — Istruzioni per il personale di vigilanza della linea — Regolamento sui segnali e sue appendici — Regolamento sulla circolazione dei treni per la parte interessante il servizio di linea — Disposizioni relative alla circolazione dei carrelli — Principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria — Distanze legali dalla ferrovia delle piantaggioni, escavazioni, fabbricati in muratura, delle costruzioni in legno e paglia, delle materie combustibili, delle fornaci e fucine — Verbali di contravvenzione, e denunce di reato — Disposizioni relative ai passaggi a livello aperti e incustoditi — Istruzioni relative al maneggio ed impiego delle traverse iniettate e per l'uso dei petardi da segnalamento — Doveri del Capo Squadra in condizioni normali (disciplina, ispezioni al binario, alle piattaforme, ai segnali a disco, alle cunette e fossi di guardia e di scolo, alle opere d'arte, alle chiusure, ai pozzi di acqua potabile, ai pozzi neri, alle linee telegrafiche) — Provvedimenti da prendere in occasione di nevicate, inondazioni, frane, sviamenti, ecc. — Custodia, assicurazione ed uso dei carrelli — Scorta dei treni materiali — Organizzazione normale del personale di guardia e di lavoro, norme pratiche in vigore per casi eccezionali (sostituzioni, malattie, ecc.), denunce d'infortuni sul lavoro — Presenza del personale; impiego e ricavo dei materiali e rapporti relativi.

Roma, li 24 settembre 1930 - VIII.

*Il Ministro*  
CIANO.







**Circolare N. 12<sup>v</sup>****Ricerca veicoli.**

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

1. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi precisamente il 23, 24 e 25 ottobre 1930:

a) *dagli agenti del Servizio Movimento e Traffico*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accertano inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 26 ottobre al 2 novembre p. v. ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per i veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 26 al 31 ottobre p. v.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le

stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od altra località designata, a fianco di ciascun veicolo, nell'allegato alla presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Questa ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione, ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca e alla Sezione Movimento e Traffico, facendo riferimento alla presente circolare e indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi di invio altrove.

Le Sezioni Movimento e Traffico, a loro volta, rimetteranno al Servizio Movimento e Traffico ed al Servizio Materiale e Trazione non oltre il 5 novembre un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

*Le Officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione, come da lettera Circolare T. V. 612/85 e 1/612/74/2 dell'8 marzo 1923.*

*Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro, come dalla tabella annessa alla lettera Circolare T. V. 1598 del 7 marzo 1925, restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.*

Le Officine F. S., nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa ovvero della coloritura interna del telaio, dovranno rimettere

senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro (sistema F. S. nella metà destra di ciascuna parete della cassa guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra; sistema di coloritura col morellone (minio di ferro) per una metà del telaio, sistema di coloritura col prodotto antiruggine Krupptite per l'altra metà), attendendo il benessere del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di Rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche.

*Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 e 38.*

## Allegato alla Circolare N. 12 v

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
---	--------------------------	-------------------------------	---	----------------------

## Carrozze e bagagliai

F. S.	20.688	Prossima officina F. S. o privata	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Ufficio 3° Sezione 10ª del Ser- vizio Materiale
»	20.931	»	»	»
»	21.068	»	»	»
»	21.101	»	»	»
»	30.685(1)	»	»	»
»	43.209	»	»	»
»	41.542	Officina F. S. Messina	»	Applicazione carrelli ti- po Cm
»	48.064	Alla più vicina delle stazioni di Terni o Sulmona	Ufficio Circolazione e Veicoli Roma	Carrozza specializzata per linee del Comparti- mento di Ancona
»	48.099	»	»	»
»	48.299	»	»	»
»	48.280	»	»	»
»	48.478	»	»	»
»	48.460	»	»	»
»	48.467	»	»	»
»	50.870	Prossima officina F. S. o privata	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Ufficio 3° Sezione 10ª del Ser- vizio Materiale
»	52.800	»	»	»
»	59.027	Prossima Squadra R.	»	A disposizione Servizio Materiale lettera T.V. 27-14.1 del 25/9
»	75.288	Officine F. S. Vicenza	»	Verifica rodiggio
»	80.064	Prossima officina F. S. o privata	»	A disposizione Ufficio 3° Sezione 10ª del Ser- vizio Materiale
»	88.618	»	»	»

(1) Trattasi di una carrozza a due sale di vecchio tipo con lo stesso numero di servizio di una carrozza a cassa metallica costruita recentemente.

Marca dell'Anni- strazione proprie- taria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
---	--------------------------	-------------------------------	---	----------------------

### Carri

F. S.	1.946	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	Carro ex tender per trasporto acqua da trattenere a disposizione Servizio Materiale Sezione 5 <sup>a</sup>
>	1.723	>	>	>
>	1.966	>	>	>
>	2.081	>	>	>
>	2.209	>	>	>
>	2.847	>	>	>
>	2.478	>	>	>
>	5.168	>	>	>
>	5.191	>	>	>
>	181.824	Prossima officina F. S.	>	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2 <sup>o</sup> . Rimozione cartelli pubblicitari
>	177.268	>	>	>
>	179.057	>	>	>
>	187.022	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
>	187.034	>	>	>
>	187.050	>	>	>
>	189.469	Prossima officina F. S.	Servizio Mat. e Traz.	Visita coloritura coper to (T. V. 310/837/4/6/68/348/12 del 30/5/80)

Merce dell'Ammi- nistrazione proprie- taria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	215. 164	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	Carro ex tender per trasporto acqua da trattenere a disposizione Servizio Mat.
»	215. 223	»	»	»
»	215. 263	»	»	»
»	215. 291	»	»	»
»	215. 324	»	»	»
»	215. 328	»	»	»
»	400. 594	Prossima officina F. S. o privata	»	A disposizione Ufficio 3° Sez. 10ª del Servizio Materiale (lettera T. V. 810/849/171 del 21/12/29)
»	400. 940	»	»	»
»	401. 056	»	»	»
»	401. 855	»	»	»
»	402. 211	»	»	»
»	402. 688	»	»	»
»	402. 710	»	»	»
»	402. 876	»	»	»
»	402. 918	»	»	»
»	402. 930	»	»	»
»	402. 951	»	»	»
»	402. 936	»	»	(Lettera T. V. 810/846 /1/1 del 23/6/1980)
»	412. 209	»	»	»

Marche dell'Amministrazione propria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	455.869	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Sezione 7 <sup>a</sup> per verifica tara
»	498.765	»	»	Verifica lamiere della cassa TV. 414/18468 /41418.1 del 30/4 1930
»	498.766	»	»	»
»	500.022	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	500.117	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Sezione 5 <sup>a</sup>
»	501.078	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	510.074	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Sezione 5 <sup>a</sup>
»	510.102	»	»	»
»	510.108	»	»	»
»	510.135	»	»	»
»	510.189	»	»	»
»	520.181	»	»	»
»	530.022	»	»	»
»	550.091	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	550.050	»	»	»
»	650.049	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Sezione 5 <sup>a</sup>
»	695.107	Squadra Risiko Spezia	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Cambio ruote di ghisa
»	695.118	»	»	»
»	695.114	»	»	»



Marca dell'Anno di matricolazione proprie- taria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	750.118	Squadra Rialzo Novara	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Applicazione bilico giac- cente nella Squadra controindicata
»	1.000.068	Stazione in cui si trova	»	A disposizione
»	1.008.088	»	»	»
»	1.019.000	Officine F. S. Firenze	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 4° Sez. 13ª per verifica della cassa
»	1.020.050	Prossima officina F. S.	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione per verifica colori- tura coperto (T. V. 311/723/49723/0.1 del 14-1.30)
»	1.021.253	»	»	»
»	1.021.565	Prossima officina F. S. o Squadra Rialzo	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Sez. 10ª per rettifica nome- c. ro di servizio
»	1.022.233	»	»	»
»	1.022.286	»	»	»
»	1.022.297	»	»	»
»	1.022.298	»	»	»
»	1.022.299	»	»	»
»	1.022.240	»	»	»
»	1.022.404	»	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione per verifica colori- tura coperto (T. V. 311/723/49723/0.1 del 14-1.30)
»	1.022.410	»	»	»

Marca dell'Amministrazione , proprio, tariffa	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	1.022.422	Prossima officina F. S. o Squadra Rialzo	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Materiale e Trazione per verifica coloritura coperto (T. V. 311/733,49723,0;1 (el 14-1-30)
»	1.022.442	»	»	»
»	7.210.187	»	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Sez. 10ª Verifica rodiggio
»	7.200.997	»	»	»
»	7.402.080	»	»	»
»	7.405.990	Officina F. S. Vicenza	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Sezione 7ª
»	7.501.606	Prossima Squadra R.	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° Sez. 7ª
»	7.501.878	Paola	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Invio in residenza

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 elettroventilatore centrifugo (260 Volt - periodi 44) per le fucine della Squadra Rialzo di Caserta, provvisto d'interruttore tripolare	T. P.	5 nov. 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II - Sez. 7 <sup>a</sup> Viale Principessa Margherita 52-A, Firenze
Sgombro e trasporto delle nevi nelle stazioni e lungo la linea nel tratto Fortezza - Brennero durante l'invernata 1930-31	L. P.	Ore 12 22 ottobre 1930	100.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione case economiche ferroviari all'Aventino	L. P.	Ore 12 15 ottobre 1930	785.000	Sezione Lavori Roma Sud
Costruzione di un fabbricato alloggi a Postumia	L. P.	Ore 10 15 ottobre 1930	458.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione totalitaria del 10° tronco della linea Meta-ponto-Reggio C.	L. P.	Ore 12 14 ottobre 1930	315.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori in terra, muratura e di armamento occorrenti per impiantare un triangolo per girare le locomotive in stazione di Sapri — Linea Battibaglia-Reggio Calabria. (In sostituzione della gara pubblicata in fondo alla pag. 306 del Bollettino Ufficiale n. 40 c. a. Parte III)	L. P.	Ore 12 16 ottobre 1930	185.000	Sezione Lavori Cosenza

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. . . T. P. . . Licitazione privata Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	17.500	Rame elettrolitico crudo . . .	L. P.	21-10-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	20.250	Lampadine a filamento metallico per segnali	L. P.	21-10-1930	Id. Sez. 8ª
N.	1.000	Bracci di ferro . . . . .	L. P.	21-10-1930	Id. Sez. 18ª
Kg.	12.000	Bullette di Francia . . . . .	L. P.	21-10-1930	Id. Sez. 8ª
Kg.	7.000	Fela di filo di ferro . . . . .	L. P.	21-10-1930	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	I. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed U.icio incaricato delle pratiche
—	—	Cavi sottopiombo per luce e forza	L. P.	21-10-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 <sup>a</sup>
N.	16.000	Manichi per mazze . . . . .	T. P.	27-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Sbarre, connessioni e staffe per rotorii motori trazione	L. P.	28-10-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	215	Cassette di ghisa . . . . .	L. P.	28-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	500	Bolgette da portalettere . . . . .	L. P.	31-10-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> -A
—	—	Apparecchi e centralini telefonici	L. P.	22-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
T.	1.100	Acciaio laminato . . . . .	L. P.	29-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

Il Direttore Generale  
ODDONE.





# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

per l'anno 1930

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio ed in pensione</i>	L. 16,00
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti.</i>	32,00

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).*

*Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato per tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

464



A. NO XXIII - N. 42

16 ottobre 1930 - Anno VIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO



pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

30 settembre 1930 — Decreto Ministeriale n. 767. Cessazione dalla carica del vice presidente del Comitato Amministrativo della Gestione Speciale Viveri . . . . . Pag. 265

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

*Ordine di servizio N. 150* — Servizio doganale . . . . . » 139

*Ordine di servizio N. 151* — Cambiamento di nome della stazione di Stazione per la Carnia . . . . . » *ivi*

*Ordine di servizio N. 152* — Trasporto gratuito a bagaglio degli sky . . . . . » 410

*Circolare N. 35* — Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per uniformi dal 1° ottobre 1930 . . . . . » 441

*Comunicazioni:*

Opera di previdenza a favore del personale . . . . . » 442

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

*Circolare N. 13<sup>v</sup>* — Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia . . . . . » 321

*Comunicazioni:*

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 324





DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1930, n. 767. *Cessazione dalla carica del vice presidente del Comitato Amministratore della Gestione Speciale Viveri.*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 25 aprile 1925, n. 2343 (1) che istituisce il Comitato Amministratore per la Gestione Viveri di cui al R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge n. 597 del 21 marzo 1926;

#### DECRETA :

Con la data del 1° ottobre 1930-VIII il Grande Ufficiale Ing. Abdelkader Fabris, avendo cessato dal servizio, cessa dalla carica di Vice Presidente del Comitato Amministratore della Gestione Speciale Viveri di questo Ministero.

Roma, li 30 settembre 1930-VIII.

*Il Ministro*  
CIANO.

---

(1) Vedi *Boll. Uff.* n. 21-1925.



## Ordine di servizio N. 150

### Servizio doganale.

Si comunica che, avendo la Società Anonima Acciaierie e Ferriere Nazionali di Chivasso dichiarato di sospendere ogni attività a tempo indeterminato, deve intendersi revocata la concessione fattale dal Ministero delle Finanze, di importare materiali metallici esteri per la riduzione in rottami, la rifusione o la ribollitura, ecc. col trattamento di cui alla voce 278 *a-d* della tariffa dei dazi doganali.

Pertanto dall'elenco degli stabilimenti metallurgici a pagina 56 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie » deve essere depennata la nominata Società.

---

## Ordine di servizio N. 151

### Cambiamento di nome della stazione di Stazione per la Carnia.

La stazione di « Stazione per la Carnia », della linea Udine-Tarvisio Centrale, ha assunto la nuova denominazione di « PLANIS ».

Di conseguenza, nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, si dovrà:

— a pag. 74, dopo il nome di Pizzo, inscrivere quello di « Planis » con le indicazioni esistenti a pag. 99 per « Stazione per la Carnia »;

— a pag. 99 cancellare il nome di « Stazione per la Carnia » e le relative indicazioni.

Nella parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— a pag. 70, fra i nomi di Pizzo e Plan Val Gardena, inserire « Planis » con le indicazioni delle tabelle 65-B.65-C;

— a pag. 75 cancellare il nome di Stazione per la Carnia e le relative indicazioni.

Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio », edizione aprile 1930, a pag. 15, fra i nomi di Pizzo e Plan

Val Gardena, inserire « Planis » con le indicazioni esistenti a pag. 17 per Stazione per la Carnia, cancellando, poi, il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti in uso presso i Controlli e nelle stazioni si dovrà:

Nell'indice alfabetico, fra i nomi di Pizzo e Plan Val Gardena, inserire « Planis » con le indicazioni esistenti di contro al nome di Stazione per la Carnia, il quale nome dovrà essere poi depennato;

— a pag. 53 modificare il nome di Stazione per la Carnia in « Planis ».

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di Stazione per la Carnia, questo dovrà essere modificato in « Planis ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti a serie fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate. Qualora però queste non ricevessero la nuova scorta entro il mese di ottobre 1930, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti a stamparsi col nome di « Planis ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.*

---

## **Ordine di servizio N. 152**

### **Trasporto gratuito a bagaglio degli sky.**

Tenuto conto che gli sky possono essere trasportati come bagaglio a pagamento, si dispone che gli stessi siano compresi fra le cose ammesse al trasporto gratuito a bagaglio elencate nel primo comma del paragrafo 112 delle norme per le concessioni di viaggio di cui al decreto di S. E. il Ministro, N. 1642 del 4 febbraio 1930.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7, 12 e 13.*

## Circolare N. 35

### Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per uniformi dal 1° ottobre 1930.

Si informano tutti gli impianti ed agenti interessati che i prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per il vestiario uniforme, per il periodo dal 1° ottobre 1930 al 30 giugno 1931, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti . . . . .	L. 50,35
Panno nero per cappotti dei capi stazione . . . . .	» 53,95
Stoffa nera pesante per abiti dei capi stazione . . . . .	» 48,45
Stoffa nera pesante per abiti . . . . .	» 45,—
Stoffa nera leggera per abiti . . . . .	» 39,05
Stoffa grigio-ferro pesante per abiti . . . . .	» 52,45
Stoffa grigio-ferro leggera per abiti . . . . .	» 39,05
Stoffa grigio-scuro per pardessus . . . . .	» 53,75
Stoffa drappé nera per stoffelius dei capi stazione . . . . .	» 53,55
Flanella pesante per fodere . . . . .	» 16,35
Flanella leggera per fodere . . . . .	» 25,60
Piquet bianco per gilet dei capi stazione . . . . .	» 12,05
Seta nera per risvolti stoffelius dei capi stazione . . . . .	» 23,95
Baseno grigio-scuro per forzaglie . . . . .	» 4,90
Fustagno nero di cotone . . . . .	» 9,—
Mistone grigio di cotone . . . . .	» 7,05
Tela apprettata per rinforzi . . . . .	» 5,95
Satino (silked) per fodere . . . . .	» 6,95
Silesias per fodere (nera, bianca, cenere) . . . . .	» 5,20
Glissade per fodere di maniche . . . . .	» 11,95
Zanella nera per fodere . . . . .	» 10,15
Tela rasata bianca per ufficiali dei ferry-boats . . . . .	» 9,20
Tela turchina per collo dei marinai dei ferry-boats . . . . .	» 6,20
Camiciotti lunghi di mistone confezionati . . . . .	» 38,75
Camiciotti corti di mistone confezionati . . . . .	» 33,45
Combinazioni di mistone confezionate . . . . .	» 62,—

Rimangono invariati per gli altri accessori (monogrammi ricamati e monogrammi alpaca, fazzoletti di seta per collo dei marinai, cordone bianco per collo dei marinai, bottoni di metallo dorati, argentati ed ossidati, bottoni di frutto, bottoni di acciaio, fibbie e ganci) i prezzi di cui alle precedenti circolari N. 2-1929 (Boll. Uff. N. 2 del 10-1-1929) e N. 27-1929 (Boll. Uff. N. 35 del 29-8-1929).

## COMUNICAZIONI

### OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

Legge 19 giugno 1913 n. 641, modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 febbraio 1926 n. 187 e dalla legge 22 dicembre 1927 n. 2685.

*Dopo la comunicazione fattasi nel Bollettino n. 29 del 17 luglio 1930 la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 30 settembre 1930, le seguenti liquidazioni:*

LIQUIDAZIONI	INDENNITÀ DI BRONSCUITA (Art. 1 n. 1 della legge)		Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		Rimborsi di tratteunte ad agenti (Art. 3 della legge)		Assegni finali di L. 5.30 ciasc. ad orfani		
	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	
Approvate dal 1° luglio 1930 a tutto il 30 settembre 1930	430	L. 728.641 99	147	972.890 56	181	119.852 --	11	11.844 --	--	801	150.500 --
Aggiungendo quelle approvate dal -- al --	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Si ha un totale nell'esercizio 1930-1931	430	L. 728.641 99	147	972.890 56	181	119.852 --	11	11.844 --	--	801	150.500 --

**Sulla disponibilità dell'Opera di Previdenza furono approvate dal Comitato, dopo il 30 giugno 1930 le seguenti concessioni.**

**1° SUSSIDI TEMPORANEI.**

- 1 — Demetrio, figlio dell'ex manovale *Scordo* Ignazio (180583): L. 480 annue per due anni;
- 2 — Giovanni, Giacomo e Rosa, figli dell'ex manovratore *Gallo* Lorenzo (151709): L. 720 annue per 2 anni;
- 3 — Celestina, Domenico, Virginia, Dora ed Eleonora, figli dell'ex fuochista *Surace* Filippo (200212): L. 1008 annue per due anni;
- 4 — Maria, Erina, Tommaso, Luigi, Antonietta, Lattarina e Ada, figli dell'ex guardiano *Imondi* Vincenzo (145219): L. 1104 annue per 2 anni;
- 5 — Mario, Amedeo, Salvatore e Maria figli dell'ex manovale *Alterio* Giovanni (154296): L. 816 annue per due anni.

**2° ASSEGNI ALIMENTARI.**

*a) A congiunti di ex agenti.*

- 1 — *Baroni* Adelaide, vedova dell'accenditore *Cassutti* Enrico (173540): L. 900 annue per 3 anni;
- 2 — *Angeloni* Teresa, figlia del defunto operaio di 3<sup>a</sup> categoria *Angeloni* Emanuele (19793): L. 900 annue per 3 anni;
- 3 — *Sergi* Giuseppina, vedova del manovale *Misitano* Domenico (274078): L. 900 annue per 3 anni;
- 4 — *Pellegrino* Maria vedova *Putignano*, madre del defunto segretario di 1<sup>a</sup> classe *Putignano* Tancredi (146738): Lire 1080 annue per 2 anni;
- 5 — *Spadolini* Elvira vedova *Gueraldi*, madre del defunto conduttore *Gueraldi* Arturo (43013): L. 900 annue per due anni;
- 6 — *Signorelli* Maria Apollonia vedova *Nobile*, madre del defunto cantoniere *Nobile* Giuseppe (160981): L. 900 annue per 3 anni;
- 7 — *Chiusolo* Maria, vedova del manovale *Giannantonio* Nazareno (144537): L. 900 annue per 3 anni;
- 8 — *Belfiore* Raffaella, figlia del defunto cantoniere *Belfiore* Alfonso (155369): L. 900 annue per 1 anno;
- 9 — *Campadelli* Natale, padre del defunto cantoniere *Campadelli* Giuseppe (186883): L. 900 annue per 3 anni;



- 10 — *Bedetti* Maria, figlia del defunto applicato principale *Bedetti* Filippo (8224): L. 1080 annue per 2 anni;
- 11 — *Bova* Teresa, vedova del manovale *Ranicri* Antonio (23439): L. 900 annue per 2 anni;
- 12 — *Roseghini* Anna, vedova del fuochista *Sassi* Francesco (122146): L. 900 annue per 3 anni;
- 13 — *Mazzi* Annunziata, vedova del cantoniere *Lunghi* Giovanni (207104): L. 900 annue per 2 anni;
- 14 — *Fortunato* Ines, vedova del manovale *Rabottini* Salvatore (183816): L. 900 annue per 2 anni;
- 15 — *Perrone* Concetta, sorella del defunto capo divisione ad honorem *Perrone* cav. Luigi (48092): L. 1080 annue per 3 anni;
- 16 — *Napoli* Vita, vedova del fuochista *Prinzivalli* Giovanni (273020): L. 900 annue per 3 anni;
- 17 — *Terracciano* Assunta, vedova del manovale *D'Addio* Giuseppe (206537): L. 900 annue per 3 anni.

b) *Ex agenti.*

- 1 — *Lo Verso* Vittorio, ex operaio (91438): L. 900 annue per 2 anni;

3° RICOVERI DI ORFANI IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.

- 1 — *Enrico*, orfano del fuochista *Ferraro* Salvatore (225867).
- 2 — *Antonio*, orfano del manovale *Loreto* Francesco (225323).
- 3 — *Palma*, orfana del manovale *Minniti* Giuseppe (180413).
- 4 — *Gerolamo*, orfano del caposquadra cantonieri *Casu* Antonio (190481).
- 5 — *Antonio*, orfano del cantoniere *Panariello* Michele (197441).
- 6 — *Rosa*, orfana del conduttore *C. Bazan* Ignazio (141502).
- 7 — *Valter*, orfano del sorvegliante di 1<sup>a</sup> cl. *Del Basso* Giuseppe (181832).
- 8 — *Maria*, orfana dell'ass. Capo MM. *Crisafi* Benedetto (106472).
- 9 — *Lina*, orfana del verificatore *Voir* Umberto (110063).
- 10 — *Emilia*, orfana del segretario di 1<sup>a</sup> cl. *Paolella* Emilio (150102).
- 11 — *Giuseppe*, orfano del fuochista *Pino* Michele (180101).

- 12 — *Salvatore*, orfano del conduttore principale *De Francesco* Michele (163127).
- 13 — *Ferdinando*, orfano dell'alunno d'ordine *Marano* Napoleone (144381);
- 14 — *Osvaldo*, orfano del guardiano *Mengoni* Mario (176879);
- 15 — *Tomaso*, orfano del frenatore *Di Rollo* Angelo (262018);
- 16 — *Anna Maria*, orfana del capo stazione di 3° cl. *Medola* Romolo (157556);
- 17 — *Eugenio*, orfano del manovale *Perfetto* Alfredo (202595);
- 18 — *Ermenequidd*, orfano del deviatore *Riva* Francesco (278073);
- 19 — *Concetto*, orfano dell'operaio di 1° cl. *Contrafatto* Edoardo (221747);
- 20 — *Giauvo*, orfano del S. Capo *Bonifacio* Oscar (215519);
- 21 — *Luciano*, orfano dell'operaio di 1° cl. *D'Osvaldo* Antonio (211724);
- 22 — *Ettore*, orfano del S. Capo tecnico *Carmenati* Renato (247341);
- 23 — *Franco*, orfano del fuochista *Gagliardi* Alessandro (177062);
- 24 — *Cristina*, orfana del manovratore *Cosentino* Francesco (183977);
- 25 — *Luigi*, orfano del fuochista *Guarino* Donato (170124);
- 26 — *Pietro*, orfano del deviatore *Zerboni* Alfredo (167615);
- 27 — *Augusta* e *Carmela*, orfane del caposquadra deviatori *Vaccarini* Comunardo (80019);
- 28 — *Guido*, orfano dell'operaio di 1° cl. *Zorzan* Virginio (192074);
- 29 — *Giuseppe*, orfano del manovale *Scacco* Paolo (272308);
- 30 — *Franco*, orfano del macchinista *Ronchini* Randolfo (155740);
- 31 — *Albo*, orfano del guardiano *Biondi* Giuseppe (44054);
- 32 — *Giuseppe*, orfano del verificatore *Russo* Nunzio (161003);
- 33 — *Anna Maria*, orfana del commesso di 1° cl. *Paganelli* Serafino (41697);
- 34 — *Umberto*, orfano del manovale *De Luca* Agnello (187752);
- 35 — *Arturo*, orfano dell'operaio *Battiente* Michele (37439);
- 36 — *Ferdinando*, orfano del manovale *Marineo* Ludovico (189634);

- 37 — *Gennaro*, orfano del frenatore *Pennino* Giovanni (153280);
- 38 — *Pierina*, orfana del macchinista *Rusconi* Giuseppe (104980);
- 39 — *Felice*, orfano del cantoniere *Trotta* Felicetto (219002);
- 40 — *Francesco* e *Scrafina*, orfani del manovale *Alfano* Carlo (274142);
- 41 — *Antonio*, orfano del cantoniere *Ruffini* Donato (180659);
- 42 — *Guglielmina* e *Giustina*, orfane del controllore viaggiante di 2<sup>a</sup> cl. *Fanara* Francesco (83792);
- 43 — *Luigi*, orfano dell'operaio di 3<sup>a</sup> categoria *Bianchini* Giuseppe (138013);
- 44 — *Francesco*, orfano dell'applicato *Cagnizi* Giuseppe (233131);
- 45 — *Maria*, orfana del deviatore *Procopio* Giovanni (163771);
- 46 — *Gino* ed *Ugo*, orfano del caposquadra cant. *Ricozzi* Angelantonio (171885);
- 47 — *Giuseppe*, orfano del cantoniere *La Rosa* Antonino (254464);
- 48 — *Vittoria*, orfana del cantoniere *Tucci* Luigi (146238);
- 49 — *Savino*, orfano del manovale *Puttilli* Michele (280112);
- 50 — *Luigi*, orfano del deviatore *Lambertini* Vincenzo (170660);
- 51 — *Sara*, orfana dell'operaio di 1<sup>a</sup> classe *Sartini* Gino (249257);
- 52 — *Ferdinando*, orfano del caposquadra manovratori *De Simone* Catello (41316);
- 53 — *Giuseppe*, orfano del frenatore *Vegliante* Vincenzo (245660);
- 54 — *Carlo*, orfano del cantoniere *Manupella* Alessandro (274782);
- 55 — *Pasquale*, orfano dell'operaio *Rossi* Ugo (288243);
- 56 — *Entello* Dante, orfano del capostazione *Ghiotto* Bellino (200326);
- 57 — *Santina*, orfana del manovale *Masiero* Silvio (188426);
- 58 — *Giovanni*, orfano del cantoniere *Campaner* Pietro (158380);
- 59 — *Alfiero*, orfano del manovale *Paolinelli* Adelio (238812);
- 60 — *Attilio*, orfano del cantoniere *Di Maria* Natale (165429);
- 61 — *Giselda*, orfana del capostazione di 3<sup>a</sup> cl. *Ricci* Rodolfo (123830);

- 62 — *Dino*, orfano del frenatore *D'Emilio* Vincenzo (257564);  
63 — *Annunziata*, orfana del cantoniere *Sorrentino* Carlo (121840);  
64 — *Salvatore*, orfano dell'aiutante *Mazzola* Giorgio (232760);  
65 — *Ezio*, orfano del conduttore capo *Giovannoni* Raffaello (169349);  
66 — *Salvatore*, orfano del fuochista *Cortese* Santolo (88639);  
67 — *Antonietta*, orfana del conduttore *Di Stasio* Vincenzo (207916);  
68 — *Felice*, orfano del manovale *Ariotti* Faustino (245383);  
69 — *Giovanni*, orfano dell'operaio di 1<sup>a</sup> cl. *Gugnali* Virgilio (221706);  
70 — *Cosimo*, orfano del deviatore *Speziale* Napoleone (185367);  
71 — *Francesco*, orfano dell'operaio di 1<sup>a</sup> cl. *Angelini* Luigi (274030);  
72 — *Giuseppa*, orfana del manovale *Monti* Domenico (188003);  
73 — *Laura*, orfana del manovale *Gregori* Enrico (225612);  
74 — *Giuseppe*, orfano del cantoniere *Curti* Guglielmo (201995);  
75 — *Antonìa*, orfana del manovale *Tempera* Cesare (181829);  
76 — *Eugenio*, orfano dell'alunno d'ordine *Lucente* Emilio (172854);  
77 — *Itino-Michele*, orfano del cantoniere *Pittino* Rodolfo (173917);  
78 — *Antonio*, orfano del manovale *Da Sois* Rodolfo (291434);  
79 — *Arturo*, orfano del manovale *Farinacci* Domenico (222066);  
80 — *Giuseppe*, orfano del cantoniere *Scappaticci* Vincenzo (249144);  
81 — *Clara*, orfana del manovale *Venturini* Giuseppe (151342);  
82 — *Raimondo*, orfano del manovale *Cantelmo* Giuseppe (288393).

#### 4° SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'art. 5 del R. Decreto Legge 7 febbraio 1926, n. 187, il Comitato dell'Opera, prese in esame le istanze pervenute da agenti esonerati o da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato nei casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno, N. 169. sussidi straordinari per complessive lire 26.150.



## NOMINA DI PATRONI

Giusta l'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, furono dal Comitato nominati i seguenti Patroni, ai quali venne affidata l'assistenza degli orfani ricoverati a cura dell'Opera stessa in Istituti di educazione e di istruzione.

*A Salerno* — De Porcellinis Ing. Amato, Ispettore Capo Sezione Lavori.

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.











**Circolare N. 13<sup>v</sup>****Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **3 novembre 1930** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sedi di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente cir-

colare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla sezione Movimento e Traffico e al Servizio Materiale e Trazione. (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 13 novembre 1930 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutto o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

### Elenco dei veicoli da inoltrarsi nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

BIz	29.013	DI	90.074 (2)	Ltm	491.636	Ltm	498.956	Ltm	499.959
CIz	30.890 (1)	»	» 075 (2)	»	» 637	»	» 957	»	» 960
»	» 391 (1)	»	» 076 (2)	»	» 638	»	» 958	»	» 961
»	» 392 (1)	»	» 077 (2)	»	» 639	»	» 959	»	» 962
»	» 393 (1)	»	» 078 (2)	»	» 640	»	» 499.941	»	» 963
»	» 394 (1)	»	» 079 (2)	»	» 641	»	» 942	»	» 964
»	» 395 (1)	Ltm	491.620	»	» 642	»	» 943	»	» 965
»	» 396 (1)	»	» 631	»	» 497.125	»	» 944	»	» 966
»	» 397 (1)	»	» 622	»	» 126	»	» 945	»	» 967
»	» 398 (1)	»	» 623	»	» 127	»	» 946	»	» 968
»	» 399 (1)	»	» 624	»	» 128	»	» 947	»	» 969
»	» 42.223	»	» 625	»	» 129	»	» 948	»	» 970
»	» 324	»	» 626	»	» 130	»	» 949	»	» 971
CT	43.267	»	» 627	»	» 131	»	» 950	»	» 972
CIz	44.511	»	» 628	»	» 132	»	» 951	»	» 973
»	» 538	»	» 629	»	» 133	»	» 952	»	» 974
ABIz	59.011	»	» 630	»	» 498.950	»	» 953	F	1.020.006
»	» 430	»	» 631	»	» 951	»	» 954	»	» 121
DI	90.070 (2)	»	» 632	»	» 952	»	» 955	»	» 122
»	» 071 (2)	»	» 633	»	» 953	»	» 956	»	» 123
»	» 072 (2)	»	» 634	»	» 954	»	» 957	»	» 124
»	» 073 (2)	»	» 635	»	» 955	»	» 958	»	» 125

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. Voghera.

(2) Devono essere inviate alle Officine F. S. Firenze.



## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Vagliatura del secondo strato dell'attuale massicciata e per il rialzamento del piano del ferro fra i Km. 62+060 e 64+200 e fra le stazioni di Parma e Castelguelfo della linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 12 21 ottobre 1930	400.000	Sezione Lavori Bologna
Costruire una difesa contro i marosi formata di massi artificiali in corrispondenza del tratto di linea compreso fra i Km. 12+944 e 13+147 fra le stazioni di Torre del Greco e Torre A. Città.	L. P.	Ore 11 25 ottobre 1930	170.000	Sezione Lavori Napoli
Rinnovamento di ml. 1674 di binario nella galleria Ceracci fra i Km. 10+475 e 12+141 della linea Lucca-Viareggio.	C. F.	Ore 12 25 ottobre 1930	35.000	Sezione Lavori Pisa
Ampliamento della sottostazione elettrica di S. Viola in dipendenza della elettrificazione della direttissima Bologna-Firenze.	L. P.	Ore 12 30 ottobre 1930	570.000	Uff. Elettrificazione Bologna
Fornitura delle opere metalliche per il Padiglione Reale nel fabbricato della nuova Stazione Centrale Viaggiatori di Milano.	L. P.	Ore 12 21 ottobre 1930	175.000	Sez. Lav. Spec. Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di tre nuove travate metalliche in sostituzione di quelle ora esistenti sul Colatore Fontana Alta al Km. 11+211,85 e nei torrenti Arda e Ongina ai Km. 14+933,22 e 20+178,65 della linea Cremona-Fidenza.	L. P.	Ore 12 6 novembre 1930	320.000	Sezione Lavori Cremona
Fornitura dei serramenti in legno per il Padiglione Reale nel fabbricato della nuova Stazione Centrale Viaggiatori di Milano.	L. P.	Ore 12 21 ottobre 1930	100.000	Sez. Lav. Spec. Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	4.000	Corda metallica in fili di acciaio zincato	L. P.	21-10-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 <sup>a</sup>
N.	1.300	Raschietti e rastrelli di ferro	T. P.	24-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	11.040	Lampadine semiwatt speciali	L. P.	28-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Kg.	35.000	Chiodi di ferro da ribadire	L. P.	28-10-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>



Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	2.500	Nastro di cotone gommato .	T. P.	20-11-1930	Servizio Approvvigiona- menti Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	13.000	Gomme in fogli per copialet- tere	T. P.	20-11-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>
Q.li	11.000	Cotone in filetti . . . . .	Asta N. 86	6-12-1930	Id. Sez. 5-A
N.	6.000	Coni di bronzo per iniettori.	L. P.	8-12-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
Kg.	89.000	Cordicella di canapa e n. 150.000 matasse di cordicella da mil- limetri 3 1/2.	L. P.	13-12-1930	Id. Sez. 5-A

*Il Direttore Generale*  
**ODDONE.**







## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il

INDICE

**PARTE PRIMA — Leggi e decreti:**

- 27 agosto 1930 — Decreto Ministeriale. Aumento percentuale sui prezzi di trasporto nelle Ferrovie dello Stato dell'iva da tavola . . . . . *Pag.* 267
- 11 settembre 1930 — Decreto Ministeriale. Riduzione delle tariffe pel trasporto dei mosti sulle Ferrovie dello Stato . . . . . » 268
- 21 ottobre 1930 — Decreto Ministeriale. Apertura al pubblico esercizio della linea Sacile-Pinzano . . . . . » 269
- 21 ottobre 1930 — Decreto Ministeriale. Apertura al pubblico esercizio dei tronchi Piazza Armerina-S. Michele di Ganzeria e S. Michele di Ganzeria-Caltagirone della linea a scartamento ridotto Piazza Armerina-Caltagirone-Terranova . . . . . » 270

**PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

- Ordine Generale* N. 10 — Modificazioni alle circoscrizioni delle Sezioni dell'esercizio dei Compartimenti di Trieste e Venezia . . . . . » 449
- Ordine di servizio* N. 153 — Apertura all'esercizio della linea Sacile-Pinzano . . . . . » 452
- Ordine di servizio* N. 154 — Apertura all'esercizio del tronco a scartamento ridotto Piazza Armerina-Caltagirone . . . . . » 474
- Ordine di servizio* N. 155 — Stazione marittima di Trieste Molo Bersaglieri. Istituzione di una gestione per il servizio bagagli . . . . . » 483
- Ordine di servizio* N. 156 — Estensione servizio merci nella stazione di Ferruzzano . . . . . » 485
- Ordine di servizio* N. 157 — Servizio doganale — Magazzini generali di Verona . . . . . » *ivi*
- Circolare* N. 36 — Pubblicazione del Servizio Movimento e Traffico . . . . . » 486
- Comunicazione*: Esclusione dalle gare . . . . . » *ivi*

**PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

- Comunicazioni*:
- Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 329




DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1930. *Aumento percentuale sui prezzi di trasporto nelle Ferrovie dello Stato dell'uva da tavola* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE



Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La voce « Uva da tavola riposta in piccoli pacchi, casse, ecc. » figurante nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 200 per cento, di cui l'allegato 2 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, è annullata e sostituita dalla seguente: « Uva da tavola riposta in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste e panierieri, del peso lordo non superiore a Kg. 20 per ogni collo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

(1) Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 13 ottobre 1930, N. 239.

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1930. *Riduzione delle tariffe pel trasporto dei mosti sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle spedizioni di mosti nazionali che saranno effettuate dal 10 settembre al 31 dicembre 1930, in partenza da stazioni situate sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazione Sulmona-Roiano) e al sud di essa, compresa la Sicilia, nonchè da stazioni della Sardegna, e in destinazione di stazioni situate al nord della linea suddetta o in destinazione dell'estero, tanto attraverso i transiti di terra quanto attraverso i porti di mare, è accordata — per i percorsi sulle ferrovie dello Stato — la riduzione del 50 % sulle tasse di porto competenti.

L'applicazione della suddetta riduzione è subordinata, nei riguardi delle spedizioni dirette ai porti al sud della linea di demarcazione di cui sopra, per l'imbarco per l'estero, all'osservanza delle norme stabilite per l'applicazione della tariffa ordinaria n. 35 P. V.

Art. 2.

Il minore introito che deriverà dalla riduzione di cui all'articolo precedente sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra i prodotti del traffico e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

(1) Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 10 ottobre 1930, N. 237.

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1930. *Apertura al pubblico esercizio della linea Sacile-Pinzano* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. Decreto 1. novembre 1914 n. 1244, col quale fu autorizzata la costruzione della linea Sacile-Pinzano;

Viste le leggi 12 luglio 1908 n. 444 e 21 luglio 1910 n. 580, che autorizzano l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad esercitare provvisoriamente le linee in costruzione per conto diretto dello Stato;

Veduto che dal verbale della visita di ricognizione della sovracitata linea risulta nulla ostare alla sua apertura al pubblico esercizio;

DECRETA:

E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio della linea Sacile-Pinzano a datare dal 28 ottobre corrente.

L'esercizio della linea stessa sarà assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.


Roma, li 21 ottobre 1930-VIII.

*Il Ministro  
per i Lavori Pubblici*

DI CROLLALANZA.

*Il Ministro  
per le Comunicazioni*

CIANO.



(1) Pubblicato nella *Gazzetta Uffic.* del 23 ottobre 1930, n. 248.

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1930. *Apertura al pubblico esercizio dei tronchi Piazza Armerina-S. Michele di Ganzaria e S. Michele di Ganzaria-Caltagirone della linea a scartamento ridotto Piazza Armerina-Caltagirone-Terranova (1).*

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 luglio 1905 n. 413 la quale il R. Governo fu autorizzato, fra l'altro, a provvedere alla costruzione diretta delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia;

Viste le leggi 12 luglio 1908 n. 444 e 21 luglio 1910 n. 580, che autorizzano l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad esercitare provvisoriamente i tronchi delle linee in costruzione per conto diretto dello Stato;

Visto il verbale della visita di ricognizione dei tronchi Piazza Armerina-S. Michele di Ganzaria e S. Michele di Ganzaria-Caltagirone, della linea Piazza Armerina-Caltagirone-Terranova;

Ritenuto che dal detto verbale risulta nulla ostare all'apertura al pubblico esercizio dei citati tronchi;

Veduti i RR. Decreti 23 febbraio 1911 n. 246 e 14 settembre 1923 n. 2123, riflettenti le condizioni di trasporto e tariffe da applicarsi sulle linee sicule a scartamento ridotto;

### DECRETA:

E' autorizzata l'apertura all'esercizio pubblico dei tronchi Piazza Armerina-S. Michele di Ganzaria e S. Michele di Ganzaria-Caltagirone, della linea Piazza Armerina-Caltagirone-Terranova, a datare dal 28 ottobre 1930-IX.

L'esercizio di detti tronchi sarà assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 21 ottobre 1930-VIII.

*Il Ministro*  
*per i Lavori Pubblici*  
DI CROLLALANZA.

*Il Ministro*  
*per le Comunicazioni*  
CIANO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Uffic.* del 23 ottobre 1930, n. 248.

## Ordine generale N. 10

### Modificazioni alle circoscrizioni delle Sezioni dell'esercizio dei Compartimenti di Trieste e Venezia.

A cominciare dalla data di apertura all'esercizio della linea Sacile-Pinzano, che viene aggregata al Compartimento di Venezia, anche il tronco Casarsa-Gemona (e), già appartenente al Compartimento di Trieste, passa alla dipendenza di quello di Venezia.

In conseguenza, dalla stessa data, la circolazione dei riparti dell'esercizio dei Compartimenti predetti viene modificata come appresso:

*Circoscrizione dei Riparti di Movimento Sez. di Venezia e Trieste.* (Ved. Ordine generale n. 4-1927).

Alla circoscrizione del Riparto Movimento di Udine viene tolto il tratto Casarsa-Gemona Osp. (e).

Alla circolazione del Riparto Movimento di Treviso viene aggiunto il tratto stesso Casarsa-Gemona Osp. (e), nonchè la nuova linea Sacile-Pinzano.

*Circolazione dei Riparti Trazione delle Sezioni di Venezia e Trieste.* (Ved. Ordine Generale n. 5-1929).

Al Riparto di Mestre viene aggiunta la linea Sacile-Pinzano e la linea Casarsa (e)-Gemona Osp. (e), togliendo quindi tale ultimo tratto di linea al Riparto di Udine.

*Circoscrizione dei Riparti Lavori delle Sezioni di Venezia, Verona e Udine.* (Ved. Delib. del Comm. Straord. numero 2758 del 27 gennaio 1924) e Ordine generale n. 4-1928).



La nuova circoscrizione viene stabilita come appresso:

Sezione Lavori	Riparti Lavori		CIRCOSCRIZIONE	
	Num.	Denominazione		Sede
VENEZIA	1	Venezia	Venezia Uff. Sez.	Venezia M. (i)-Bivio Mar; Venezia S. Lucia (i)-Venezia Mestre (e); Venezia Mestre (e)-Castelfranco V. (e);
	2	Casarsa	»	Treviso S. M. (e)-Udine (e).
	3	Venezia Mestre	»	dal Km. 252+855 (della Milano-Venezia)-Venezia Mestre (i); Raccordo Quadrivio Gazzera-Quadrivio Catene; Venezia Mestre (e)-Portogruaro (e).
	4	Treviso	»	Treviso B. Motta (e)-Portogruaro (e); Portogruaro (e)-Casarsa (e); Motta di Livenza (e)-S. Vito al Tagliamento (e); Venezia Mestre (e)-Treviso S. M. (i); Treviso C. (e)-Treviso P. C. (i).
	5	Primolano	»	Castelfranco V. (e)-Trento (e).
	6	Padova	»	Padova C. M. (i)-Padova C. (e); B. Montà (i)-Venezia Mestre (e); Padova C. M. (e)-B. Montà (e); Bivio Altichiero-Padova C. M. (e); Cittadella (e)-Castelfranco V. (i); Camposampiero (i)-Padova C. (e); Camposampiero (e)-Castelfranco V. (e);
	7	Montebelluna	»	Treviso P. C. (e)-Feltre (e); Castelfranco V. (e)-Treviso P. C. (e); Castelfranco V. (e)-Montebelluna (e); Montebelluna (e)-Bivio Piave (e); Bivio S. Gaetano-Bivio Feltrina.
	8	Belluno	»	Feltre (i)-Calalzo Pieve Cadore (i).
	9	Spilimbergo	»	Casarsa (e)-Gemona (e); Sacile (e)-Pinzano (e).

Sezione Lavori	Riparti Lavori			CIRCOSCRIZIONE
	Num.	Denominazione	Sede	
VERONA	1	Brescia	Verona	Invariato.
	2	Verona	»	»
	3	Vicenza	»	Vicenza (i)-Bivio Montà (e); Vicenza (D. B. Bacchiglione) (e)- Cittadella (i); Vicenza (D. B. Bacchiglione) (e)- Schio (i); Bassano (e)-Camposampiero (e).
	4	Rovereto	»	Invariato.
UDINE	1	Udine	Udine Uff. Sez.	S. Giorgio di N. (e)-Udine (i); Udine (e)-Gemona O. (e); Udine (e)-Gorizia C. (i); Ronchi L. N. (i)-Gorizia C. (e).
	2	Monfalcone	»	Bivio d'Aurisina (e)-Ronchi L. N. (e); Bivio S. Polo (e)-Portogruaro (i); Cervignano (e)-Pontile per Graùlo (i); Cervignano (e)-Palmanova (e); Raccordo Porto Rosega; Raccordo Porto Nogaro.
	3	Pontebba	»	Gemona O. (i)-Confine Austriaco; Tarvisio C. (e)-Confine Jugoslavo.
	4	Gorizia M.S.	Gorizia	Confine Jugoslavo-Piedicolle (i)- Provacina (i); Gorizia C. (e)-Valvoeciana (e); Raccordo Gorizia S. Marco (e)-Go- rizia M. S. (e); Provacina (e)-Aidussina (i).

## Ordine di servizio N. 153

### Apertura all'esercizio della linea Sacile-Pinzano.

Il 28 ottobre 1930 verrà aperta al pubblico servizio ed esercitata dalle Ferrovie dello Stato la linea Sacile-Pinzano.

#### I. — DESCRIZIONE DELLA LINEA.

La linea Sacile-Pinzano, a semplice binario ed a scartamento normale, ha inizio dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Sacile (linea Mestre-Udine) e termina all'asse del F. V. della stazione di Pinzano (linea Casarsa-Gemona). Misura una lunghezza di Km. 52.755,82 complessivamente.

Tenendo però conto che essa si distacca in sede propria a m. 476,90 dall'asse del F. V. di Sacile e che la sede stessa termina a 415 metri prima dell'asse del F. V. di Pinzano, la lunghezza effettiva di detta nuova linea è di Km. 51.864.

Essa si sviluppa nella zona pedemontana delle Prealpi Carniche e si dirama a monte della stazione di Sacile con una curva di raggio di m. 600. Prosegue, toccando le borgate di Budoia-Polcenigo, Aviano, Montereale Cellina, Maniago, Fanna-Cavasso, Meduno, Travesio e Castelnuovo del Friuli, in corrispondenza delle quali sono state costruite altrettante stazioni, e raccordandosi poi alla stazione di Pinzano.

La massima pendenza della linea in questione è del 15 0/00 in linea e del 2,50 0/00 nelle stazioni.

Il raggio minimo delle curve è di metri 500, fatta eccezione di due brevi curve di raccordo a raggio 300 eseguite ai due lati della travata metallica rettilinea sul torrente Artugna al Km. 12+462 e della curva d'innesto alla stazione di Pinzano che offre un raggio di metri 350.

La linea è armata con materiale del Mod. R. A. 36 (posa 12/16 e 18/23 per rettifili con pendenze inferiori al 10 per mille, 12/17 e 18/24 in curva e nei rettifili con pendenze superiori).

Sulla detta linea si trovano le seguenti stazioni e fermate:

Stazione di Budoia-Polcenigo . . . . .	Km.	10+419,16
» Aviano . . . . .	»	16+112,75
» Montereale Cellina . . . . .	»	27+231,15
» Maniago . . . . .	»	32+217,50
» Fanna-Cavasso . . . . .	»	37+124,00
» Meduno . . . . .	»	40+336,70
» Travesio . . . . .	»	46+324,25
Fermata di Castelnuovo del Friuli . . . . .	»	49+844,80
Stazione di Pinzano . . . . .	»	52+755,82

Le distanze parziali fra le suindicate stazioni e fermate sono le seguenti:

Asse F. V. stazione di Sacile . . . . .	Km.	10+419,16
» » Budoia-Polcenigo . . . . .	»	5+693,59
» » Aviano . . . . .	»	11+118,40
» » Montereale Cellina . . . . .	»	4+985,85
» » Maniago . . . . .	»	4+907,00
» » Fanna-Cavasso . . . . .	»	3+212,70
» » Meduno . . . . .	»	5+987,55
» » Travesio . . . . .	»	3+520,55
» fermata Castelnuovo del Friuli . . . . .	»	2+911,02
» stazione di Pinzano . . . . .		

Sulla linea si hanno le seguenti opere d'arte, trascurando quelle inferiori a luce di m. 10,00:

1) Ponte, sul fiume, Livenza in pietra e mattoni di luce m. 24 al Km. 0+303,43 (prolungamento della canna già esistente).

2) Ponte a tre luci di m. 10,00 sul torrente Artugna (1° attraversamento), in pietra al Km. 8+969,15.

3) Ponte a travata metallica sul torrente Artugna (2° attraversamento) di luce m. 25,00 al Km. 12+462,79.

4) Ponte obliquo in pietra a tre luci, due da m. 9 ed una da m. 12,00 sul retto, al Km. 22+161,00.

5) Ponte viadotto in pietra sul torrente Cellina a 12 luci di m. 23, al Km. 28+601,50.

6) Ponte in pietra sul torrente Colvera a tre luci di m. 14 al Km. 32+775,60.

7) Ponte viadotto in pietra a 9 luci delle quali 6 da 15 metri e 3 da 25 sul fiume Meduna al Km. 39+062,20.

8) Ponte in pietra sul torrente Cosa a quattro luci da m. 15 al Km. 47+980,47.

9) Ponte viadotto in pietra sul Rio Valeriano a quattro luci di m. 12 al Km. 49+476,60.

10) Cavalcavia in pietra di luce m. 15 al Km. 50+365,90.

11) Viadotto in pietra sul vallone Gercia (1° attraversamento) a tre luci da m. 20 e sei da m. 12,00 al Km. 50+590,88.

12) Viadotto in pietra sul vallone Gercia (2° attraversamento) a tre luci da m. 20,00 e cinque da m. 12,00 al Km. 50+925,95.

Nella nuova linea si hanno le seguenti gallerie:

1) Galleria del Gercia fra i Km. 50+996,60 e 51+139,45.

2) Galleria artificiale Gorizia fra i Km. 51+262,80 e 51+308,00.

3) Galleria della Santissima fra i Km. 52+060,60 e 52+151,18.

Vi sono inoltre n. 47 case cantoniere di cui 39 doppie ed 8 semplici.

Esistono poi 55 passaggi a livello di cui 52 su strade pubbliche e 3 su strade private.

Di essi n. 36 sono aperti ed incustoditi, n. 6 sono chiusi con cancelli e presenziati, n. 11 sono muniti di sbarre manovrabili a distanza e n. 2 consegnati ai rispettivi utenti.

## II. — DESCRIZIONE DELLE STAZIONI.

Stazione di SACILE. — In detta stazione sono stati eseguiti i seguenti impianti in aumento a quelli già esistenti.

Magazzinetto lavori.

Piano caricatore scoperto in prosecuzione di quello esistente, dal lato Mestre.

Stadera a ponte da 40 tonnellate in sostituzione di quella da 30 tonnellate tolta d'opera.

Gru da pesi da 6 tonnellate, a larga base.

Sottopassaggio attraverso i marciapiedi con due padiglioni in c. a. sopra le due scalette di accesso.

Il primo marciapiede è stato portato a metri 300 di lunghezza per gli arrivi e le partenze da e per Pinzano e quelli intermedi a m. 200 di lunghezza.

Rifornitore in cemento armato da mc. 100 con edificio di pompatura dal fiume Livenza e colonna idraulica.

Piattaforma girevole da m. 9,50.

Rimessa per due locomotive e relativi dormitori.

Due fosse a fuoco antistanti la rimessa.

## BINARI.

Il binario di 1<sup>a</sup> linea è stato adibito esclusivamente per le partenze ed arrivi della nuova linea. Lo scalo merci è stato dotato di un nuovo binario di carico e scarico diretto lungo m. 316, nonchè di una maggiore fronte di accosto al piano caricatore di m. 60.

Binari per conto del Servizio Trazione della lunghezza complessiva di m. 300.

Il segnalamento di protezione e partenza della stazione dal lato di innesto della nuova linea in esame è il seguente:

### SEGNALAMENTO DI PROTEZIONE.

Un semaforo tipo F. S. a sbalzo da m. 0,90 impiantato alla progressiva Km. 0+822 portante 1 ala di 1<sup>a</sup> categoria. Detto semaforo dista m. 522 dalla traversa limite estrema ed è preceduto a m. 803 dal corrispondente semaforo d'avviso dello stesso tipo, impiantato al Km. 1+625.

### SEGNALAMENTO DI PARTENZA.

Un semaforo tipo F. S. a piantana diritta con ala di 1<sup>o</sup> categoria, impiantato al Km. 0+232, che comanda le partenze dei treni per Pinzano dalla 1<sup>a</sup> linea.

Tutti i semafori di cui sopra sono ubicati alla sinistra del binario nel senso di marcia dei treni cui comandano.

### COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.

Oltre i 3 circuiti telegrafici esistenti 4080-4512-4513 è stato aggiunto un circuito telegrafico diretto con incluse le stazioni di Sacile e Pinzano, ed un circuito telefonico con doppio filo di bronzo selettivo per il Dirigente Unico, facente capo al posto centrale di Spilimbergo e allacciante tutte le stazioni della linea.

**BUDOIA-POLCENIGO.** — Stazione con F. V. al Km. 10+419,16 da Sacile, a sinistra, cesso isolato, Magazzino Merci, piano caricatore scoperto, ponte a bilico da 40 tonn., gru da pesi da sei tonnellate.

La stazione comprende inoltre:

il binario di corsa, 2 binari per gli ineroci delle lunghezze utili di m. 546 e 568 rispettivamente serviti da 2 marciapiedi della lunghezza di m. 150; un binario di accosto al

piano caricatore della lunghezza di m. 94 ed un binario di carico diretto della lunghezza di m. 145, disimpegnati da un'asta di manovra lunga m. 160.

### SEGNALI DI PROTEZIONE.

*Lato Sacile.* — Un semaforo tipo F. S. a piantana diritta con ala di 1<sup>a</sup> categoria ubicato al Km. 10+032. Detto semaforo dista ml. 200 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a 598 m. dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 9+434.

*Lato Pinzano.* — Un semaforo tipo F. S. a sbalzo da m. 0,90 con ala di 1<sup>a</sup> categoria, ubicato al Km. 11+121. Detto semaforo dista m. 200 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a m. 828 dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 11+949.

Tutti i semafori si trovano alla sinistra del binario nel senso di marcia dei treni cui comandano.

La stazione è munita di un apparecchio telefonico selettivo incluso nel circuito del Dirigente Unico.

AVIANO. — Stazione con F. V. al Km. 16+112,75 da Sacile, a sinistra, cesso isolato, Magazzino Merci, piano caricatore scoperto, ponte a bilico da 40 tonnellate, gru da pesi da sei tonnellate, rifornitore in cemento armato da 50 mc. e due colonne idrauliche.

La stazione comprende inoltre:

il binario di corsa ed un binario d'inerocio della lunghezza utile di m. 460 serviti da due marciapiedi della lunghezza di m. 150; un binario di accosto al piano caricatore della lunghezza di m. 65 ed un binario di carico diretto lungo m. 165, disimpegnati da un'asta di manovra, lunga m. 92.

### SEGNALI DI PROTEZIONE.

*Lato Sacile.* — Un semaforo tipo F. S. a piantana diritta con ala di 1<sup>a</sup> categoria impiantato al Km. 15+752. Detto semaforo dista m. 150 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a m. 566 dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 15+186.

*Lato Pinzano.* — Un semaforo tipo F. S. a sbalzo da m. 0,90 con ala di 1<sup>a</sup> categoria impiantato al Km. 16+669. Detto semaforo dista m. 200 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a m. 733 dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 17+402.

Tutti i semafori si trovano alla sinistra del binario nel senso di marcia dei treni cui comandano.

La stazione è munita di apparecchio telefonico selettivo incluso nel circuito del Dirigente Unico.

**MONTERRALE CELLINA.** — Stazione con F. V. alla progressiva Km. 27+231,15 da Sacile, a sinistra, cesso isolato, Magazzino Merci, piano caricatore scoperto, ponte a bilico da 40 tonnellate, gru da pesi da sei tonnellate.

La stazione comprende inoltre:

il binario di corsa; due binari d'incrocio della lunghezza utile rispettivamente di m. 480 e 540 serviti da 2 marciapiedi della lunghezza di m. 150,00; un binario di accosto al piano caricatore della lunghezza di m. 93 ed un binario di carico e scarico diretto lungo m. 200, disimpegnati entrambi da un'asta di manovra lunga m. 100.

#### SEGNALI DI PROTEZIONE.

*Lato Sacile.* — Un semaforo tipo F. S. a piantana diritta con ala di 1<sup>a</sup> categoria, impiantato al Km. 26+735. Detto semaforo dista m. 158 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a 627 m. dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 26+108.

*Lato Pinzano.* — Un semaforo tipo F. S. a sbalzo da m. 0,90 con ala di 1<sup>a</sup> categoria, impiantato al Km. 27+790. Detto semaforo dista m. 200 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a m. 648 dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 28+438.

Tutti i semafori si trovano alla sinistra del binario nel senso di marcia dei treni cui comandano.

#### COMUNICAZIONI TELEFONICHE.

La stazione è munita di un apparecchio telefonico selettivo, incluso nel circuito del Dirigente Unico.

**MANIAGO.** — Stazione con F. V. alla progressiva Km. 32+217,50 da Sacile, a sinistra, cesso isolato, Magazzino Merci, piano caricatore scoperto, ponte a bilico da 40 tonnellate, gru da pesi da sei tonnellate. Rifornitore in cemento armato da 50 mc. e due colonne idrauliche.

La stazione comprende inoltre:

il binario di corsa e 2 binari d'incrocio della lunghezza utile rispettivamente di m. 460 e 375 serviti da due marcia-



tri 150; un binario di accosto al piano caricatore lungo m. 140, un binario per il carico diretto lungo m. 230, disimpegnati da un'asta di manovra lunga m. 190.

#### SEGNALI DI PROTEZIONE.

*Lato Sacile.* — Un semaforo tipo F. S. a piantana dritta con ala di 1<sup>a</sup> categoria impiantato al Km. 45+578. Detto semaforo dista m. 174 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a 852 m. dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 44+726.

*Lato Pinzano.* — Un semaforo tipo F. S. a sbalzo da metri 0,90 con ala di 1<sup>a</sup> categoria impiantato al Km. 46+685. Detto semaforo dista m. 200 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a m. 750 dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 47+435.

Tutti i semafori si trovano alla sinistra del binario nel senso di marcia dei treni cui comandano.

#### COMUNICAZIONI TELEFONICHE.

La stazione è munita di un apparecchio telefonico selettivo incluso nel circuito del Dirigente Unico.

CASTELNUOVO DEL FRIULI. — Fermata con fabbricato al Km. 49+844,80 da Sacile, a sinistra, cesso isolato.

Binario di corsa e binario d'incrocio della lunghezza utile di m. 370, serviti da marciapiedi della lunghezza di m. 120.

#### SEGNALI DI PROTEZIONE.

*Lato Sacile.* — Un semaforo tipo F. S. a piantana dritta con ala di 1<sup>a</sup> categoria impiantato al Km. 49+325. Detto semaforo dista m. 317 dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a m. 850 dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 48+475.

*Lato Pinzano.* — Un semaforo tipo F. S. a sbalzo da metri 0,90 con ala di 1<sup>a</sup> categoria impiantato al Km. 50+301. Detto semaforo dista m. 192 dalla punta dallo scambio estremo ed è preceduto a 631 m. dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 50+932.

Tutti i semafori si trovano alla sinistra del binario nel senso di marcia dei treni cui comandano.

#### COMUNICAZIONI TELEFONICHE.

La fermata è munita di un apparecchio telefonico selettivo incluso nel circuito del Dirigente Unico.

**PINZANO.** — Nella stazione di Pinzano alla progressiva Km. 52+755,82 già aperta all'esercizio per la linea Casarsa-Gemona, sono stati eseguiti i seguenti impianti principali:

Un terzo marciapiede della lunghezza di m. 115; gru da pesi da sei tonnellate; rimessa per due locomotive, con annessi dormitori; piattaforma girevole da m. 9,50.

Inoltre, la capacità complessiva dei vari binari venne aumentata convenientemente.

### SEGNALI DI PROTEZIONE E PARTENZA.

Il segnalamento di protezione e partenza della stazione di Pinzano dal lato d'innesto della nuova linea è il seguente:

#### SEGNALAMENTO DI PROTEZIONE.

*Lato Sacile.* — Un semaforo tipo F. S. a piantana diritta con ala di 1ª categoria impiantato al Km. 52+040. Detto semaforo dista 300 m. dalla punta dello scambio estremo ed è preceduto a 1054 metri dal corrispondente semaforo d'avviso, stesso tipo, impiantato al Km. 50+986.

Entrambi i semafori si trovano alla sinistra del binario nel senso di marcia dei treni ai quali comandano.

#### SEGNALAMENTO DI PARTENZA.

*Lato Sacile.* — Un semaforo a candelieri tipo F. S. impiantato fra la 2ª e la 3ª linea al Km. 52+530 con 2 piantane di uguale altezza portanti ciascuna un'ala di 1ª categoria.

L'ala di 1ª categoria applicata alla piantana di destra comanda le partenze dei treni per Sacile, quella di sinistra comanda la partenza dei treni per Casarsa.

#### IMPIANTI DI SICUREZZA.

La manovra dei segnali e delle sbarre dei passaggi a livello viene eseguita in ogni stazione o fermata a mezzo di apparato centrale a filo.

#### COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.

Oltre al circuito telegrafico esistente 4978 è stato aggiunto un circuito telegrafico diretto, con incluse le stazioni di Pinzano e Sacile. La stazione è anche inclusa sul circuito del Dirigente Unico.

### III. — SERVIZI CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE.

Le assuntorie di Budoia-Polcenigo, Aviano, Montereale Cellina, Maniago, Fanna-Cavasso, Meduno e Travesio sono ammesse al completo servizio dei viaggiatori, bagagli, merci a G. V. e P. V., ai veicoli ed al bestiame in servizio interno e cumulativo italiano.

La casa cantoniera di Castelnuovo del Friuli è ammessa al servizio dei viaggiatori e bagagli con le limitazioni stabilite dall'art. 31 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » e dall'art. 26 delle « Norme per il servizio della gestione bagagli ».

### IV. — VERSAMENTI.

Le assuntorie effettueranno i loro versamenti alla Cassa Compartimentale di Trieste, con la periodicità di cui la lettera F. dell'Allegato all'Ordine di Servizio n. 184-1913, mentre la Casa Cantoniera di Castelnuovo del Friuli farà i propri versamenti giornalmente alla stazione di Pinzano, che resta incaricata della contabilità di detta casa cantoniera.

### V. — SISTEMA DI ESERCIZIO CON DIRIGENTE UNICO.

La linea sarà esercitata col sistema del « Dirigente Unico ». Il Dirigente Unico amministrativamente è aggregato alla stazione di Spilimbergo in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve considerarsi, a tutti gli effetti, come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento.

L'ufficio del Dirigente Unico è collegato a mezzo del telefono selettivo coi seguenti impianti

- Sacile - Ufficio Dirigenti Movimento
- Sacile - Rimessa Locomotive
- P. L. Km. 2+237 (presenziato)
- C. C. Km. 5+383 (posto telefonico eventuale)
- P. L. Km. 7+305 (presenziato)
- C. C. Km. 8+375 (posto telefonico eventuale)
- Budoia
- P. L. Km. 11+384 (presenziato)
- P. L. Km. 12+770 (presenziato)
- C. C. Km. 14+317 (posto telefonico eventuale)
- Aviano
- C. C. Km. 18+676 (posto telefonico eventuale)

- C. C. Km. 21+706 (posto telefonico eventuale)
- C. C. Km. 24+007 (posto telefonico eventuale)
- Montereale Cellina
- C. C. Km. 30 +653 (posto telefonico eventuale)
- P. L. Km. 31+345 (presenziato)
- Maniago
- C. C. Km. 35+058 (posto telefonico eventuale)
- Fanna - Cavasso
- Meduno
- C. C. Km. 42+992 (posto telefonico eventuale)
- Travesio
- P. L. Km. 48+354 (presenziato)
- Castelnuovo del Friuli
- Pinzano - Ufficio Dirigenti Movimento
- Pinzano - Rimessa Locomotive.

Le stazioni di Sacile e Pinzano continueranno ad essere rette da Dirigenti il movimento. Le altre stazioni e fermate saranno, invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della nuova linea sarà regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » edizione 1928, anno VI, di cui l'Ordine di Servizio n. 146 in data 20 settembre 1928, nonchè, dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928. Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti e le Istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

## VI. — GIURISDIZIONE.

La nuova linea verrà compresa nel Compartimento di Venezia ed aggregata:

- Pel Servizio Movimento e Traffico:
  - alla Sezione Movimento e Traffico di Venezia;
  - al 2° Riparto Movimento di Treviso;
  - al 2° Riparto Traffico di Treviso;
  - al Circolo di Ripartizione di Venezia.
- Pel Servizio Lavori:
  - alla Sezione Lavori di Venezia;
  - al Riparto Lavori di Spilimbergo.

— Pel Servizio Materiale e Trazione:

alla Sezione Materiale e Trazione di Venezia;

al Riparto Materiale e Trazione di Mestre.

In dipendenza dell'attivazione della linea Sacile-Pinzano, anche la linea Casarsa (e)-Gemona (e), già dipendente dal Riparto di Udine passa sotto la circoscrizione del Riparto di Mestre.

Zona d'azione delle locomotive di riserva e dei carri soccorso. Locomotive di riserva:

Treviso: da Sacile (i) a Montereale (i)

(Casarsa: da Pinzano (i) a Montereale (e).

Carro attrezzi:

Treviso: da Sacile (i) a Montereale (i).

Udine: da Pinzano (i) a Montereale (e).

Verifica e riparazione veicoli: Treviso.

Squadra Rialzo per invio veicoli etichettati per riparazione: Treviso.

Squadra disinfezione veicoli: Venezia.

Officina per invio carrozze etichettate per riparazione: Vicenza.

Località di concentramento dei carri etichettati per officine: Castelfranco Veneto.

— Per il Servizio Sanitario:

all'Ispettorato Sanitario di Venezia.

— Per le forniture di Magazzino:

al magazzino Approvvigionamenti di Verona P. V. per i materiali di ordinario impiego e di uso comune;

al Magazzino Stampa di Bologna per gli stampati ed oggetti di cancelleria.

## VII. — DISTANZE CHILOMETRICHE.

Le distanze chilometriche fra le località della nuova linea risultano dalla tabella polimetrica (65 bis), allegato B, al presente ordine di servizio.

Per le aggiunte e modificazioni da apportare ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio, vedansi anche gli allegati A, B, C e D.

## VIII. — TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI.

Per i trasporti viaggiatori e bagagli sono estese al nuovo tronco Sacile-Pinzano le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato «comprese quelle stabilite dalle « Concessioni Speciali » e dal « Regolamento trasporti militari ».

Poichè questa nuova linea viene a determinare per alcune relazioni per le quali esistono biglietti a destinazione fissa la via più breve per le relazioni stesse verrà istituita a cura del Controllo Viaggiatori una nuova serie di biglietti valevole per la nuova via.

Le stazioni ed Agenzie che non ricevessero tali nuovi biglietti, ne faranno richiesta al detto Controllo e frattanto rilasceranno biglietti a destinazione facoltativa.

Per dar modo ai viaggiatori di seguire, come per il passato, la via Casarsa-Majano e quella di Casarsa-Udine sono state ammesse le nuove deviazioni che risultano dal prospetto Allegato D e che sono da inserire nell'apposita sede sull'elenco relativo pubblicato con l'Ordine di Servizio n. 168/1929.

Per il computo dei prezzi di abbonamento ordinari la linea Pinzano-Sacile è da considerarsi di terza categoria.

I biglietti di abbonamento per l'Intera Rete e quelli speciali delle Serie I, VI, XII, saranno ritenuti valevoli anche per percorrere la nuova linea senza aumento di prezzo.

#### IX. — TRASPORTI MERCI.

Per i trasporti a G. V. e P. V. sono applicabili le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle « Concessioni speciali » e dal « Regolamento trasporti militari ».

#### X. — ISTRADAMENTO TRASPORTI.

L'istradamento dei trasporti, agli effetti della relativa tassazione, avrà luogo secondo le disposizioni generali in vigore, cioè in base alla via che, in ragione del prezzo, risulta più vantaggiosa allo speditore, salvo, beninteso, contraria domanda sui documenti di trasporto.

#### XI. — CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE.

I portatori di carte di libera circolazione (Serie A, Al, At) ed i biglietti a libretto serie As, validi per le linee del Compartimento di Venezia, avranno facoltà di percorrere anche la nuova linea Sacile Pinzano.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.*

*Allegato A all'Ordine di Servizio N. 153*

### **Modificazioni e aggiunte da portare alle varie pubblicazioni di servizio.**

a) Nella parte 1<sup>a</sup> del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929/VII):

— a pagina 9 fra le linee del Compartimento di Venezia aggiungere « Sacile-Pinzano (esclusa) »;

— a pagina 16 aggiungere, prima del nome di Avigliana, quello di Aviano con le seguenti indicazioni:

Sacile-Pinzano/Venezia/2° Treviso/2° Treviso/Friuli/V/B /G/P/V/B/—/T/F/6/40/—/;

— a pagina 22 inserire, fra Bucine e Bugnara, Budoia-Polcenigo con le seguenti indicazioni:

Sacile-Pinzano/Venezia/2° Treviso/2° Treviso/Friuli/V/B /G/P/V/B/—/T/F/6/40/—/;

— a pagina 31 inserire, fra Castelnuovo Berardenga e Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo del Friuli (Casa Cantoniara) con le seguenti indicazioni:

Sacile-Pinzano/Venezia/2° Treviso/2° Treviso/Friuli/V(i) /B(i)/;

— a pagina 41 inserire, fra Falerna e Fano, Fanna-Cavasso con le seguenti indicazioni;

Sacile-Pinzano/Venezia/2° Treviso/2° Treviso/Friuli/V/B /G/P/V/B/—/T/F/6/40/—/;

— a pagina 56 inserire, fra Manfredonia e Manoppello, Maniago con le seguenti indicazioni:

Sacile-Pinzano/Venezia/2° Treviso/2° Treviso/Friuli/V/B /G/P/V/B/—/T/F/6/40/—/;


— a pagina 57 inserire, fra Medesano e Megara Iblea, Meduno, con le seguenti indicazioni:

Sacile-Pinzano/Venezia/2° Treviso/2° Treviso/Friuli/V/B /G/P/V/B/—/T/F/6/40/—/;

— a pagina 63 inserire, fra Montepulciano e Monteroduni-Macchia, Montereale Cellina con le seguenti indicazioni:

Sacile-Pinzano/Venezia/2° Treviso/2° Treviso/Friuli/V/B /G/P/V/B/—/T/F/6/40/—/;

— a pagina 74, di contro al nome della stazione di Pinzano, nella colonna 16, inserire il numero 6;



— a pagina 92, di contro al nome della stazione di Sacile, nella colonna 16, inserire il numero 6 e nella colonna 17, modificare il numero 30 in 40;

— a pagina 104 inserire, fra Travedona-Biandronno e Trebisacce, Travesio con le seguenti indicazioni:

Sacile-Pinzano/Venezia/2° Treviso/2° Treviso/Friuli/V/B /G/P/V/B/—/T/F/6/40/—/;

b) Nella parte 2<sup>a</sup> del prontuario suddetto:

— all'indice grafico, quadro N. 1, fra i nomi di Casarsa e Susegana, indicare con un dischetto il nome di Sacile e fra i nomi di Casarsa e Gemona Ospedaletto, in prossimità di quest'ultimo, indicare con altro dischetto il nome di Pinzano; congiungere quindi le due località, esponendo di contro alla nuova linea il numero 19 di riferimento della pagina;

— a pagina 18, tabella 65 A, trascrivere il nome di Sacile in carattere grassetto e far risultare con apposita linea grossa che la predetta stazione è di diramazione;

— a pagina 19 sostituire la tabella N. 65 B con quella di cui l'allegato C, al presente ordine di servizio. Inserire inoltre, alla pagina stessa la nuova tabella « (65 bis) Sacile-Pinzano » riportata nell'allegato B;

— a pagina 20, tabella N. 69, trascrivere il nome di Pinzano in carattere grassetto e far risultare con linea grossa che la predetta stazione è di diramazione;

— a pagina 60, fra i nomi di Avezzano e Avigliana, trascrivere: « Aviano/65 bis/ »;

— a pagina 61, fra i nomi di Bucine e Bugnara, trascrivere: « Budoia-Polcenigo/65 bis/ »;

— a pagina 62, fra i nomi di Castelnuovo Berardenga e Castelnuovo di Garfagnana, trascrivere: « Castelnuovo del Friuli • /65 bis/ »;

— a pagina 64, fra i nomi di Falerna e Fano, trascrivere: « Fanno-Cavasso/65/bis/ »;

— a pagina 67, dopo il nome di Manfredonia, trascrivere: « Maniago/65 bis/ » e fra i nomi di Medesano e Megara Iblea, inserire: « Meduno/65 bis/ »;

— a pagina 68, fra i nomi di Montepulciano e Monteroduni Macchia, trascrivere: « Montereale Cellina/65 bis/ »;

— a pag. 70, di contro al nome di Pinzano, aggiungere il numero della tabella « 65 bis »;

— a pagina 74, di contro al nome di Sacile aggiungere l'indicazione della tabella « 65 bis »;

— a pagina 76, fra i nomi di Travedona Biandronno e Trebisacce, trascrivere: « Travesio/65 bis/ ».



c) Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio (edizione aprile 1930-VIII):

— a pagina 2, circoscrizione dei Compartimenti, fra i nomi di Casarsa e Conegliano, indicare con un dischetto il nome di Sacile e fra i nomi di Casarsa e Gemona Ospedaletto, in prossimità di quest'ultimo, indicare con altro dischetto il nome di Pinzano; congiungere quindi le due località con tratto di linea della caratteristica di quello usato per indicare il Compartimento di Venezia;

— alle pagine 8, 9, 10, 11, 13 e 18, nella sede opportuna, trascrivere i seguenti nomi con le relative indicazioni:

Aviano . . . . .	/V/53/
Budoia-Polcenigo . . . . .	/V/53/
Castelnuovo del Friuli ♦ . . . .	/V/53/
Fanna-Cavasso . . . . .	/V/53/
Maniago . . . . .	/V/53/
Meduno . . . . .	/V/53/
Montereale Cellina . . . . .	/V/53/
Travesio . . . . .	/V/53/

Inoltre le stazioni di Pinzano e Sacile dovranno considerarsi scritte in carattere maiuscolo.

**d) Aggiunte e modificazioni da apportare ai prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni! e negli Uffici di Controllo**

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valide per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci, si dovrà:

— all'indice nella sede opportuna, trascrivere i nomi delle seguenti stazioni con le relative indicazioni:

Aviano . . . . .	102/14
Budoia-Polcenigo . . . . .	102/13
Castelnuovo del Friuli (casa canton.)	102/20
Fanna-Cavasso . . . . .	102/17
Maniago . . . . .	102/16
Meduno . . . . .	102/18
Montereale Cellina . . . . .	102/15
Travesio . . . . .	102/19

— a pagina 25, nell'elenco numerico delle stazioni che servono a determinare la via più breve, sulla quale è stabilita la distanza, trascrivere:

266 — Sacile  
 267 — Maniago  
 268 — Pinzano;

— a pagina 102 nella 2<sup>a</sup> colonna intestare la linea « Sacile-Pinzano » e dal N. 13 al N. 20 trascrivere nel seguente ordine i nomi delle stazioni di Budoia-Polcenigo, Aviano, Montereale Cellina, Maniago, Fanna-Cavasso, Meduno, Travesio e Castelnuovo del Friuli (casa cantoniera).

Di contro ai nomi delle stazioni suddette si dovranno esporre le relative distanze, formate aggiungendo a quelle risultanti per le stazioni di Sacile (pag. 52) e di Pinzano (pagina 54) le altre di cui al prospetto seguente e scegliendo per ciascuna stazione la distanza che dal confronto risulterà minore.

Stazioni	Distanza a Sacile	Distanza a Pinzano
Budoia-Polcenigo . . . . .	11	43
Aviano . . . . .	17	37
Montereale Cellina . . . . .	28	26
Maniago . . . . .	33	21
Fanna-Cavasso . . . . .	38	16
Meduno . . . . .	41	13
Travesio . . . . .	47	7
Castelnuovo del Friuli (cc.) . . . . .	50	3

L'istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal N. 266 se la distanza è formata per la via di Sacile; dal N. 268 se la distanza è formata per la via di Pinzano.

Tenuto presente che la nuova linea concorre a determinare la via più breve nella formazione delle distanze, in tutti i prontuari manoscritti si dovranno verificare le distanze per le stazioni sotto elencate aggiungendo alla distanza di Sacile (pagina 52) quelle indicate di contro a ciascuna stazione.

Le distanze così formate dovranno sostituire quelle attualmente indicate nei prontuari manoscritti, ogni qualvolta, queste ultime siano maggiori di quelle ottenute nel modo sopra indicato.

L'istradamento sarà quello di Sacile seguito dai N. 266-267.

Numero della pagina	Numero progressivo	Numero della pagina	Numero progressivo	STAZIONI	Distanza a Sacile
54	24	54	25	Pinzano . . . . .	58
54	25	54	26	Forgaria Bagni Anduins . . . . .	57
54	26	54	27	Cornino . . . . .	61
54	27	54	28	Maiano . . . . .	66
54	28	54	29	Osoppo . . . . .	70
53	5	53	6	Magnano Artegna . . . . .	82
53	6	53	7	Gemona Ospedaletto . . . . .	75
53	7	53	8	Venzone . . . . .	82
53	8	53	9	Planis . . . . .	87
53	9	53	10	Moggio . . . . .	92
53	10	53	11	Resiutta . . . . .	95
53	11	53	12	Chiusaforte . . . . .	103
53	12	53	13	Dogna . . . . .	108
53	13	53	14	Pontebba Parco . . . . .	115
54	32	54	33	Pontebba . . . . .	117
54	33	54	34	Laglesie S. Leopoldo . . . . .	120
54	34	54	35	Bagni di Lusnizza . . . . .	124
54	35	54	36	Malborghetto . . . . .	128
54	36	55	1	Ugovizza . . . . .	131
55	1	55	2	Valbruna . . . . .	133
55	2	55	3	Camporosso in Valcanale . . . . .	136
55	3	55	4	Tarvisio Città . . . . .	140
55	4	55	5	Tarvisio Centrale . . . . .	141
55	5	55	6	Fusine in Valromana . . . . .	148
55	6	55	7	Fusine Laghi . . . . .	150
55	7	55	8	Fusine Laghi Transito . . . . .	153

*Annotazione.* — Il Controllo Viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà a fornire i prontuari manoscritti delle distanze alle nuove stazioni. Provvederà inoltre a fornire dettagliate istruzioni alle stazioni sopra elencate affinchè possano essere in grado di modificare opportunamente i propri prontuari manoscritti delle distanze.

## ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 153

**(65 bis) Sacile-Pinzano**

<b>Sacile</b>									
11	Budoia-Polcenigo								
17	6	Aviano							
28	17	12	Montereale Cellina						
33	22	17	5	Maniago					
38	27	22	10	5	Fanna-Cavasso				
41	30	25	14	9	4	Meduno			
47	36	31	19	15	10	6	Travesio		
50	40	34	23	18	13	10	4	Castellnuovo del Friuli •	
53	43	37	26	21	16	13	7	3	<b>Pinzano</b>



## ALLEGATO D ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 153

Percorrenza da   a o viceversa		Via più breve	Deviazione	Maggior percorso
Gemona Ospedaletto	Sacile	Pinzano	Udine-Casarsa	16
Pinzano	Sacile	Majano	Casarsa	4

## Ordine di servizio N. 154

### Apertura all'esercizio del tronco a scartamento ridotto Piazza Armerina-Caltagirone.

Il giorno 28 ottobre 1930 si aprirà all'esercizio il tronco a scartamento ridotto, ad aderenza naturale, Piazza Armerina — Caltagirone, in proseguimento della linea Dittaino — Piazza Armerina. Esso farà parte del gruppo delle Ferrovie Secondarie a scartamento ridotto, esercito dalle Ferrovie dello Stato (Compartimento di Palermo).

#### 1. — *Descrizione del tronco.*

La lunghezza del tronco in parola fra l'asse del F. V. di Piazza Armerina e quello della stazione di Caltagirone è di metri 35.686,55. In esso ricadono, in ordine di successione, le fermate di Leano e di Gallinica, le stazioni di Mirabella Imbaccari e di S. Michele di Ganzaria e le fermate di Salvatorello e di Cappuccini.

Lo scartamento è di m. 0,95 e l'armamento del modello S. R. da Kg. 27,300 per ml. di rotaia e con rotaie da m. 12 su 16 appoggi in linea e 15 appoggi nelle stazioni.

Sul tratto Piazza Armerina-S. Michele di Ganzaria si hanno curve di raggio da m. 100 a metri 600 e pendenze fino al 35 per mille; esso si sviluppa fra le quote 380 e 696.

Sul tratto Piazza Armerina-Caltagirone si hanno curve di raggio da m. 125 a m. 350 e pendenze fino al 25 per mille; esso si sviluppa fra le quote 380 e 511,10.

Si hanno molte opere d'arte di piccola luce: quelle più importanti sono 10 viadotti, 4 cavalcavia e un pontecanale; esistono sei gallerie di lunghezza variabile fra i m. 84,49 e 389,78. Si hanno 12 case cantoniere doppie e un fabbricato alloggi per 6 famiglie nella stazione di Mirabella Imbaccari.

I passaggi a livello sono complessivamente 71 dei quali 47 pubblici e cioè: 42 aperti ed incustoditi e 5 muniti di sbarre manovrabili a distanza perchè situati sulla strada provinciale Caltagirone-S. Michele di Ganzaria-Piazza Armerina e 24 privati.

2. — *Descrizione delle stazioni e fermate.*

*Fermata di Leano.* — Dista m. 5947,75 dall'asse del F. V. di Piazza Armerina, Fabbricato viaggiatori a tre assi a sinistra della linea e fabbricato cessi ed un binario tronco per carico diretto sui carri.

*Fermata di Gallinica.* — Dista m. 3758,94 dall'asse del F. V. di Leano. Casa cantoniera doppia a sinistra della linea, cesso isolato; piano caricatore e relativo binario d'accosto; rifornitore di mc. 25 con 2 gru idrauliche.

*Stazione di Mirabella Imbaccari.* — Dista m. 5.954,57 dall'asse della C. C. D. di Gallinica. Fabbricato viaggiatori a sinistra della linea, a 3 assi; magazzino merci, fabbricato cessi, piano caricatore; un binario di raddoppio della lunghezza utile di m. 240; un binario di accosto al M. M. ed al P. C. di m. 25 utili; un binario di carico e scarico diretto di m. 70 utili; rifornitore di mc. 25 con due gru idrauliche, stadera a ponte da tonn. 22.

Pali indicatori: Lato Piazza Armerina al km. 50+709, lato Caltagirone km. 51+472, rispettivamente a m. 292 e 132 dalla punta degli scambi di ingresso.

*Stazione di S. Michele di Ganzaria.* — Dista m. 6260,16 dal F. V. di Mirabella Imbaccari. Fabbricato viaggiatori a destra della linea, a 3 assi; magazzino merci, fabbricato cessi, piano caricatore; un binario di raddoppio della lunghezza utile di m. 300; un binario di accosto al M. M. ed al P. C. di m. 65 utili. Un binario di carico e scarico diretto di m. 85 utili, rifornitore di mc. 25 con due gru idrauliche, stadera a ponte da tonn. 22.

Pali indicatori: Lato Piazza Armerina al km. 57+209, lato Caltagirone al km. 57+831, rispettivamente a m. 180 e 156 dalla punta degli scambi d'ingresso.

*Fermata di Salvatorello.* — Dista m. 8081,16 dal F. V. di S. Michele di Ganzaria. Fabbricato viaggiatori a sinistra della linea, a 3 assi e fabbricato cessi; binario tronco lungo m. 100 utili.

*Fermata di Cappuccini.* — Dista m. 3901,33 dal F. V. di Salvatorello a m. 1782,09 dal F. V. di Caltagirone. Fabbricato viaggiatori a destra della linea, a 3 assi e fabbricato cessi.

Nella stazione di Caltagirone sono stati sistemati ed ampliati gli impianti a scartamento normale in dipendenza dell'innesto della nuova linea.

Gli impianti a scartamento ridotto sono costituiti:

da due binari per il servizio viaggiatori con marciapiedi lungo 104,81, con passatoia di accesso ai marciapiedi dei binari



a scartamento normale; da un binario tronco; da due binari per il servizio delle merci e di trasbordo, con relativo P. C. di trasbordo; da una R. L. in legname con un binario e altro binario con piattaforma da m. 5,50, innestato ai binari a scartamento normale; stadera a ponte da tonn. 22.

La stazione sarà protetta rispetto ai treni in arrivo dalla linea a scartamento ridotto da un semaforo tipo F. S. ubicato a sinistra della linea, a m. 250 dalla traversa limite di stazionamento dello scambio estremo che immette nella R. L.

Inoltre la stazione è stata munita di un semaforo tipo F. S. ad un'ala per il comando dei treni della linea a scartamento normale in partenza verso Valsavoia, ubicato nell'interbinario fra II e III linea al km. 315+007 ed a m. 250 dall'asse F. V., la cui manovra è collegata a mezzo di serratura centrale di sicurezza a quella degli scambi.

Nella stazione di Piazza Armerina, dal lato Caltagirone, il palo indicatore sarà situato al Km. 35+893, a m. 115 dalla punta dello scambio di ingresso.

### 3° Esercizio.

L'esercizio della linea verrà fatto in base agli appositi regolamenti e istruzioni esistenti per le linee secondarie a scartamento ridotto della Sicilia.

Tutte le località saranno gestite da assuntori.

*Giurisdizione.* — Il nuovo tronco sarà aggregato:

— per il Servizio Movimento e Traffico al 6° Riparto Movimento di Catania, al Riparto Traffico di Catania, alla Zona di sorveglianza telegrafica ed al Circolo di Ripartizione di Catania, con centro di ripartizione la stazione di Dittaino;

— per il Servizio Lavori al 4° Riparto Lavori di Catania, il tratto Piazza Armerina (i)-S. Michele di Ganzaria (e) ed al 5° riparto di Valsavoia il tratto S. Michele di Ganzaria (i)-Caltagirone (i);

— per il Servizio Materiale e Trazione al Riparto Trazione di Catania;

— per il Servizio Approvvigionamenti al Reparto di Palermo (Magazzino di Messina, per gli stampati Magazzino di Palermo);

— per il servizio Sanitario all'Ispettorato di Catania.

*Treni.* — Il servizio viaggiatori della nuova linea sarà fatto con tre coppie giornaliere di treni.

#### 4. — *Servizi ai quali saranno abilitate le stazioni.*

Tutte le località saranno abilitate al completo servizio viaggiatori e bagagli. La fermata di Gallinica sarà abilitata anche al servizio merci a G. V. e P. V., limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione (esclusi bestiame e veicoli) nonchè a quelli in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno. Le stazioni di Mirabella Imbaccari, di S. Michele di Ganzaria, le fermate di Salvatorello, di Leano e di Cappuccini saranno abilitate anche al servizio merci a G. V. e P. V., limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

#### 5. — *Trasporti viaggiatori, bagagli e merci.*

I trasporti tanto in servizio locale, quanto da oltre e per oltre le stazioni di Dittaino e Caltagirone, essendo il nuovo tronco il proseguimento della linea a scartamento ridotto Piazza Armerina-Dittaino, saranno regolati in base alle Norme fissate nell'O. S. N. 16/1924 (B. U. n. 6).

I biglietti d'abbonamento per l'Intera Rete dello Stato ed i biglietti speciali della serie IV, VIII e VIIIbis varranno anche per la suddetta linea, restando inteso che quelli di 2<sup>a</sup> classe daranno diritto a viaggiare in 1<sup>a</sup> classe sulla linea medesima.

#### 6. — *Distanze chilometriche.*

Le distanze chilometriche fra le stazioni della linea Piazza Armerina-Caltagirone risultano dalla tabella polimetrica n. 178, allegato B al presente ordine di servizio.

Nell'allegato A sono riportate le aggiunte da inserire nelle pubblicazioni di servizio.

#### 7. — *Contabilità delle stazioni.*

Varranno le norme in vigore sulla Rete Principale emanate con gli Ordini di Servizio n. 160/909, 75/1926, 195/1929 e successive modificazioni.

Le stazioni di Mirabella Imbaccari e S. Michele di Ganzaria effettueranno i versamenti alla Cassa Compartimentale ogni due giorni con la periodicità di cui alla lettera C, mentre le fermate di Gallinica, Salvatorello, Leano e Cappuccini quattro volte al mese con la periodicità di cui alla lettera F (O. S. 184-1913).





— a pagina 73, fra i nomi di S. Michele del Quarto e S. Michele di Pagano inserire:

« S. Michele di Ganzaria/178/ »;

— a pagina 74, fra i nomi di Salvaterra e Salvo, inserire: « Salvatorello/178/ »;

Analoghe aggiunte e modificazioni saranno da apportare al prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza — edizione luglio 1924 — e in tutte le altre pubblicazioni di servizio.

Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio (edizione aprile 1930), si dovrà:

— a pagina 7, alle linee del Compartimento di Palermo, modificare l'indicazione Dittaino-Piazza Armerina in « Dittaino-Piazza Armerina-Caltagirone »;

— dalla pagina 9 alla pagina 26, inserire nella sede opportuna i seguenti nomi e di contro a ciascun nome trascrivere l'indicazione « /P/157/ »:

Cappuccini L. P.

Mirabella Imbaccari L. P.

Gallinica L. P.

S. Michele di Ganzaria L. P.

Leano L. P.

Salvatorello L. P.

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 154

**(178) Dittaino-Piazza Armerina-Caltagirone**

Dittaino

8	Mulinello													
23	16	Valguarnera												
29	22	6	Floristella											
31	23	8	2	Grottacalda										
37	30	14	9	7	Ronza									
43	35	20	14	13	6	Bellia								
45	38	22	16	15	8	3	Piazza Armerina							
51	44	28	22	21	14	9	6	Leano						
55	47	32	26	25	18	12	10	4	Gallinica					
61	53	38	32	31	24	18	16	10	6	Mirabella Imbaccari				
67	59	44	38	37	30	25	22	16	13	7	S. Michele di Ganzaria			
75	68	52	46	45	38	33	31	25	21	15	9	Salvatorello		
79	71	56	50	49	42	37	34	28	25	19	12	4	Cappuccini	
81	73	58	52	51	44	38	36	30	26	21	14	6	2	Caltagirone







In calce alla pagina aggiungere la seguente nota:

(16) Limitatamente alle spedizioni a bagaglio destinate a proseguire via mare o provenienti dal mare e destinate a proseguire per ferrovia. Alle tasse di porto dovrà essere aggiunta la tassa di L. 1 per collo, non soggetta ad alcun aumento percentuale.

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà:

— a pagina 22, tabella n. 85, fra i nomi di Trieste Campomarzio rive e di Trieste Punto Franco Duca d'Aosta, inserire: « Trieste Molo Bersaglieri /12 (1)/12 (1)/ ». Nella nota esposta sotto la testata del prospetto dopo le parole « (esclusi i bagagli) » trascrivere « i quali sono ammessi da e per la sola stazione di Trieste Molo Bersaglieri »;

— a pagina 76, fra i nomi di Trieste C.le e Trieste punto franco Duca d'Aosta, inserire « Trieste Molo Bersaglieri/85/ »;

— a pagina 18 della « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio » — ediz. aprile 1930 —, fra i nomi di Trieste Centrale (scalo) e Trieste punto franco Duca d'Aosta, inserire « Trieste Molo Bersaglieri /LB—v/Te/ ».

Nei prontuari manoscritti, valevoli per il trasporto viaggiatori e bagagli, in uso nelle stazioni e presso gli uffici di Controllo, si dovrà:

— nell'indice alfabetico, fra i nomi di Trieste Centrale e Trieste Punto Franco Duca d'Aosta, inserire « Trieste Molo Bersaglieri/57/30 bis/ »;

— a pagina 57, al progressivo 30 bis, trascrivere il nome di Trieste Molo Bersaglieri, ed esporre la distanza con il richiamo (1). Detta distanza deve esser formata aggiungendo Km. 12 alla minore delle distanze risultanti per Trieste C.le o Trieste Campomarzio. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal N. 240 se avrà servito di base la distanza di Trieste C.le e dal N. 233 se avrà servito di base quella di Trieste Campomarzio.

In calce alla pagina stessa trascrivere la seguente nota:

(1) Distanza valevole per i soli trasporti a bagaglio; in aumento alle tasse di porto si dovrà aggiungere la tassa di L. 1 per collo, non soggetta ad aumenti percentuali.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.*

## Ordine di servizio N. 156

### Estensione servizio merci nella stazione di Ferruzzano.

(Vedi Ordine di servizio N. 141 - 1929)

Dal giorno 25 ottobre 1930 la stazione di Ferruzzano della linea Metaponto-Reggio verrà abilitata al completo servizio merci a Grande e Piccola Velocità, esclusi soltanto i trasporti di Veicoli e Bestiame.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del « Pron-tuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (ediz. 1° aprile 1929), a pag. 42, di contro al nome di Ferruzzano, nelle colonne 9 e 10, si dovrà togliere il richiamo (a) esistente di fianco alle lettere G e P.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio (ediz. aprile 1930), a pag. 11, di contro al nome di Ferruzzano, si dovrà depennare la lettera L esposta di fianco alla lettera P.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*

## Ordine di servizio N. 157

### Servizio doganale. - Magazzini generali di Verona.

Nei Magazzini Generali di Verona, allacciati alla stazione di Verona P. N., funziona una sezione della R. Dogana di Verona per l'eseguimento delle operazioni doganali relative alle merci introdotte in detti Magazzini.

In conseguenza di che, nell'elenco a pagina 180 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie », devono sostituire, nella prima colonna, le indicazioni relative alla Dogana di Verona con le seguenti:

« Verona — (Dogana principale in città con Sezioni Doganali nella stazione di Verona P. Nuova e nei Magazzini Generali allacciati a detta stazione. A quest'ultima Sezione possono essere spedite, con bolletta di cauzione, le sole spedizioni a carro o da considerarsi tali, dirette ai Magazzini Generali di Verona o ad altre Ditte, quando sulla lettera di

« vettura il nome delle stesse sia seguito, nell'indirizzo, dall'indicazione: « Magazzini Generali di Verona ».

Nell'ultima colonna a pagina 181 delle citate « Istruzioni » è da aggiungersi il seguente periodo, dopo le indicazioni per la dogana di Verona:

« La Sezione Doganale dei Magazzini Generali ha tutte le « facoltà, escluse quelle per i tabacchi ».

---

## Circolare N. 36

### Publicazioni del Servizio Movimento e Traffico.

A cura del Servizio Movimento e Traffico - Ufficio 5°, è stato provveduto alla pubblicazione a parte del testo delle Prescrizioni (di cui al Decreto Ministeriale 11 settembre 1930 n. 546 riportato nel Bollettino Ufficiale n. 40-1930) per il trasporto di alcune merci pericolose e nocive, vevoli — in deroga alle norme contenute nell'Allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 ottobre 1924 — per i traffici ferroviari tra l'Italia da una parte e l'Austria, la Cecoslovacchia, la Germania, la Jugoslavia e l'Ungheria dall'altra.

---

### Comunicazione

*Esclusione dalle gare.* — Con decreto in data 28 luglio 1930 del Ministero della Marina, la Ditta Accorsi e Baghetti di Milano, Via Ponte Vetero, n. 17, esercente l'industria ed il commercio di costruzione in ferro (reti, lamiere, ecc.) e acciaio, è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

*Il Direttore Generale*

ODDONE.





COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera dei lucernari nel fabbricato per il trasbordo del collettame a Lambrate Smistamento	L. P.	Ore 15 29 ottobre 1930	400.000	Sez. Lav. Spec. Milano
Impianti di illuminazione elettrica con lampade in serie a corrente costante nei diversi locali e gallerie sotterranee compresi la via Pergolesi e Piazzale Doria, nella nuova stazione Centrale Viaggiatori di Milano	L. P.	Ore 10 31 ottobre 1930	490.000	Ufficio Spec. Milano
Impianti di illuminazione elettrica con lampade in serie a corrente costante nei diversi locali e gallerie sotterranee, compresi tra Via Pergolesi e Via Brianza nella nuova stazione Centrale Viaggiatori di Milano	L. P.	Ore 10 31 ottobre 1930	300.000	Ufficio Spec. Milano
Fornitura di materiali ed esecuzione dei lavori occorrenti per la costruzione e posa in opera di una pensilina metallica nella stazione di Carrara Avenza	L. P.	Ore 12 10 noven. 1930	85.000	Sezione Lavori Pisa

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria biennale dei binari deviatoi e delle sedi stradali, nonché della pulizia dei piazzali di stazione dei tronchi 16, 17 e 18 del V Riparto Lavori, comprendente la linea Roma Trastevere (e) Viterbo P. F. (i)	L. P.	Ore 11 30 ottobre 1930	940.000	Sezione Lavori Roma Nord
Risanamento e sistemazione della piattaforma stradale in alcuni tratti tra la fermata di Rocca di Mendola e la stazione di Canicatti	Cottimo	Ore 18 6 novemb. 1930	72.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Due piallatrici da legno a quattro alberi, per foderine — destinate alle Officine di Bologna e Vicenza	A. C.	10 novemb. 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9 <sup>a</sup> Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Limatrice per metalli, corsa massima dell'utensile m/m. 500, completa dei relativi accessori, destinata alla Officina di Voghera	A. C.	27 ottobre 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9 <sup>a</sup> Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A


Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	Licitazione privata Trattativa privata L. P. - T. P. -	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricato dalle pratiche
—	—	Cavi tripolari sotto piombo . . .	T. P.	2-11-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 <sup>a</sup>
—	—	Relais e corpi di bronzo per loc. elettr.	L. P.	3-11-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
Kg.	14.000	Filo di ferro . . . . .	L. P.	3-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Cordoni teleg. a 4 e 7 cond. . .	L. P.	3-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Interruttori e commutatori per locomotive elettriche	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
—	—	Chiavarde per ponti a due dia- metri	L. P.	3-11-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
Kg.	225.000	Acciaio dolce in lamiera . . .	L. P.	3-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
ml.	18.000	Cavo telefonico armato a tre bicoppie	L. P.	3-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
ml.	2.200	Fune di acciaio da mm. 8 . . .	T. P.	8-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	34.800	Filagne e N. 72.000 passoni di castagno rustico	L. P.	10-11-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>



Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricate delle pratiche
N.	2.100	Falcetti a mano ed a pertica . . . . .	T. P.	10-11-1930	Servizio Approvvigiona- menti Id. Sez. 8ª
N.	8.600	Scaricatori con elettrodi . . . . .	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 8ª
Kg.	440.000	Ferro in tubo S. S. . . . .	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 8ª
Q.li	1.000	Carbone dolce . . . . .	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 4ª
Q.li	300	Olio chimico emulsionabile . . . . .	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 4ª
N.	2.150	Cilindri cavi grezzi di ghisa . . . . .	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 7ª
ml.	1.200	Cavo telegrafico a 10 cop- pie	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 8ª
N.	25.000	Bobine termiche . . . . .	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 8ª
N.	3 000	Grosse <sup>m</sup> di gessetti . . . . .	T. P.	12-11-1930	Id. Sez. 5ª
ml.	100.000	Tela <sup>m</sup> olona . . . . .	Asta	15-11-1930	Id. Sez. 5-A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Materiale di medicazione . . .	L. P.	15-11-1930	Servizio Approvvigionamenti Id. Sez. 5-A
Kg	1.900.000	Carbone di calcio comune . .	L. P.	9-11-1930	Id. Sez. 5-A
N.	87	Sale montate . . . . .	L. P.	18-11-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
mc	55.624	Legname larice in tavole . . .	L. P.	25-11-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
N.	1.000	Pinze universali . . . . .	T. P.	25-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Kg	6.000	Amianto in fogli . . . . .	T. P.	26-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
-	-	Corde isolate per I. E. C. . .	L. P.	6-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.









MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 6 e 26 settembre 1930 — Decreto Ministeriale. Concorsi a posti di Cancelliere (gruppo B) del Ministero Affari Esteri *Pag.* 271
- 4 ottobre 1930    Decreto Ministeriale n. 765 Relativo agli importi rappresentativi del supplemento di servizio attivo e delle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, da assoggettarsi a ritenuta per l'Opera di previdenza e da computarsi per la liquidazione della buonuscita . . . . . » 274
- 15 ottobre 1930 - Decreto Ministeriale n. 852. Nomina a Vice presidente del Comitato amministratore della Gestione speciale viveri . . . . . » 277

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Ordine generale N. 11* — Ordinamento delle Sezioni Movimento e Traffico . . . . . » 487
- Comunicato* — Concorso abbellimento stazioni ed altri impianti ferroviari . . . . . » 487

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

- Comunicazioni:*
- Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 335



DECRETO MINISTERIALE 6 e 26 settembre 1930. *Concorsi a posti di Cancelliere (Gruppo B) del Ministero Affari Esteri.*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la Legge 2 giugno 1927-V, n. 860;  
Visto il R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935;

DETERMINA:

Art. 1.

Sono aperti due concorsi per esami, il primo a 12 posti di cancelliere di terza classe (grado 9°) ed il secondo a 15 posti di cancelliere di quarta classe (grado 10°) di gruppo B per il servizio delle Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli Affari Esteri. Tali posti sono destinati: A) per un terzo a funzionari dell'Amministrazione dello Stato del gruppo B di grado pari o superiore a quelli messi a concorso; B) per un altro terzo a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di 12 anni alla data del presente decreto per il concorso a cancelliere di terza classe o da più di 10 per il concorso a cancelliere di quarta classe prestino di fatto servizio di cancelliere all'estero presso Regi Uffici diplomatici e consolari di prima categoria; C) per un terzo infine ai cancellieri di gruppo C del Ministero degli Affari Esteri, di grado pari o superiore al grado dei posti messi a concorso.

Le domande, scritte e sottoscritte di proprio pugno dall'aspirante su carta da bollo di L. 5 dovranno indicare con precisione a quale degli anzidetti due concorsi egli intenda prendere parte, e, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero degli Affari Esteri non oltre i 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le istanze dei candidati residenti all'estero, se scritte su carta libera, saranno sottoposte dal Ministero al bollo straordinario a spese degli interessati.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo apposto dal competente Ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali



e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

## Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Gli aspiranti che sono in servizio dello Stato come dalla lettera A) dell'art. 1 del presente Decreto, debbono allegare all'istanza i seguenti documenti:

1° certificato dal quale risulti l'attuale loro posizione di carriera e di ruolo nell'Amministrazione alla quale appartengono;

2° copia autentica dell'atto di nascita;

3° certificato od altro documento dal quale risulti la loro posizione militare;

4° certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, e quella del medico militare, dalla superiore autorità militare;

5° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

6° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1 e 4 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente Decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da Autorità Amministrative residenti in Roma.

Gli aspiranti che si trovano in servizio presso Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, con funzione di cancelliere, (art. 1, lettera B), dovranno dirigere la loro domanda al Ministero degli Affari Esteri per il tramite del Capo dell'Ufficio al quale sono addetti, accompagnandole con i seguenti documenti:

1° dichiarazione del Capo dell'Ufficio da cui risulti la durata del servizio prestato come cancelliere;

- 2° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;
- 3° certificato di cittadinanza italiana, pure legalizzato;
- 4° certificato od altro documento dal quale risulti la posizione militare del candidato;
- 5° certificato di un medico di fiducia dell'Ufficio, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra;
- 6° tutti gli altri titoli di qualsiasi genere che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

#### Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

#### Art. 4.

Gli esami del concorso saranno scritti.

Gli esami scritti obbligatori saranno tre e verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea (dal Trattato di Vienna 1815 ai nostri giorni) e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano in francese;

3° organizzazione e leggi fondamentali dello Stato Fascista;

4° ordinamento e funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione pubblica in genere e degli Archivi in specie, con particolare riguardo agli Uffici del Ministero degli Affari Esteri;

5° nozioni elementari di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo, corporativo e internazionale (pubblico e privato). Principii generali di contabilità generale dello Stato. Compilazione di prospetti statistici.

Gli esami scritti facoltativi consisteranno in traduzioni da o in altre lingue estere, oltre la francese.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di sottoporre candidati che abbiano riportato l'idoneità negli scritti ad un esperimento orale sulle materie di cui sopra.

#### Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi a concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

## Art. 6.

Per quanto non è stabilito dal presente Decreto, valgono le norme del regolamento approvato con Regio Decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935.

## Art. 7.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 6 e 26 settembre 1930-VIII.

Il Ministro  
GRANDI.

---

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1930, n. 765, *relativo agli importi rappresentativi del supplemento di servizio attivo e delle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, da assoggettarsi a ritenuta per l'Opera di Previdenza e da computarsi per la liquidazione della buonscorta.*

## IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 5 del Decreto Legge 28 agosto 1930, n. 1314;

Vista la relazione in data 25 agosto 1930-VIII della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

## Art. 1.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato gli importi rappresentativi del supplemento di servizio attivo e delle com-

petenze accessorie, da assoggettarsi a ritenuta per l'Opera di Previdenza e da computarsi per la liquidazione della buonuscita, sono fissati per i diversi gradi nelle percentuali degli stipendi (compresi gli assegni personali utili per la pensione ed i compensi degli ex combattenti) risultanti dalla seguente tabella:

A — Gradi non compresi nei quadri di classificazione del personale F. S.

*Direttore Generale* delle Ferrovie dello Stato — 75.

*Vice Direttore Generale* delle Ferrovie dello Stato — 60.

B — Gradi compresi nei quadri di classificazione del personale F. S.

Grado ferroviario	Uffici, stazioni, linea, vigilanza manovalanza, traghetto di Venezia, Ferry-boats	Treni-depositi, officine
1	45	
2		
3	40	
4		
5	30	85
6	25	30
7		
8		
9		
10		
11	20	25
12		
13	15	20
14		
15		

Per gli agenti in prova la percentuale è fissata, per qualunque grado, in ragione del 15 per cento.

## Art. 2.

Per gli agenti passati ad altre Amministrazioni dello Stato, che abbiano conservato la iscrizione all'Opera di Previdenza del Personale delle Ferrovie dello Stato, sarà applicata la percentuale stabilita per il grado ferroviario degli uffici corrispondente a quello Statale rivestito secondo le assimilazioni risultanti dai quadri di classificazione allegati al Regolamento del Personale approvato col R. Decreto Legge 7 aprile 1925 n. 405 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

La base per l'applicazione sarà costituita dagli stipendi e assegni personali utili per la pensione posseduti di fatto.

Per il personale subalterno i quattro gradi Statali saranno considerati come corrispondenti ordinatamente ai gradi ferroviari 12°, 13°, 14°, 15° del Personale degli Uffici.

Qualora nella nuova Amministrazione sia conseguito un grado superiore al 1° ferroviario (4° statale), la percentuale sarà stabilita caso per caso con Decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello delle finanze.

## Art. 3.

Le norme per l'applicazione dell'art. 5 del R. Decreto Legge 28 agosto 1930, n. 1314, sono stabilite come appresso:

Il quinquennio di validità della disponibilità annua di base, da fissarsi dal Ministro per le comunicazioni in seguito ad ogni bilancio tecnico, s'intende decorrere dal 1° luglio successivo all'accertamento dei relativi risultati.

Durante il periodo di esecuzione del riscatto dei capitali del fondo pensioni investiti in mutui, per ogni esercizio in cui il fondo di garanzia per le concessioni presenti un avanzo di gestione superiore o inferiore a

$$\frac{6\,400.000}{0,04} (1,04^m - 1,04^{m-1})$$

(dove  $m$  rappresenta il numero degli anni trascorsi dal 1° luglio 1929 al termine dell'anno finanziario che fornisce l'avanzo di gestione) la disponibilità annua di base sarà automaticamente aumentata o diminuita, a decorrere dall'esercizio successivo, di un importo pari al 4 % della eccedenza o deficienza verificatasi.

Ciascuna delle suddette aggiunte o diminuzioni sarà continuata dalla data della sua decorrenza fino a tutto l'esercizio nel quale saranno accertati i risultati del bilancio tecnico successivo; dopo di che, fissata dal Ministro la nuova disponibilità

annua di base, sarà fatto altrettanto per le sole nuove aggiunte o diminuzioni che risulteranno applicabili a partire dal 1° luglio dal quale avrà effetto tale nuova disponibilità.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1930-VIII.

*Il Ministro delle comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro delle finanze:*

MOSCONI.

---

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1930, n. 852. *Nomina a Vice presidente del Comitato Amministratore della Gestione Speciale Viveri.*

#### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 25 aprile 1925, n. 2343, che istituisce il Comitato Amministratore per la Gestione Viveri di cui il R. D. Legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella Legge n. 597 marzo 1926;

Visto il Decreto Ministeriale n. 767 del 30 settembre 1930, relativo alla cessazione dalla carica di Vice Presidente del Comitato Amministratore di cui sopra del Gr. Uff. Ing. Abdelkader Fabris;

#### DECRETA:

A decorrere da oggi il Gr. Uff. Dott. Ettore Cambi, Ispettore Generale di Ragioneria, Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è nominato Vice Presidente del Comitato Amministratore della Gestione Speciale Viveri di questo Ministero.

Roma, 15 ottobre 1930-VIII.

*Il Ministro*

CIANO.



## Ordine generale N. 11

### Ordinamento delle Sezioni Movimento e Traffico.

(Vedi Ordine Generale N. 17 - 1912).

Il punto 5, lettera *u*) sub 2° dell'Ordine generale N. 17-1912, riguardante la facoltà dei Capi delle Sezioni Movimento e Traffico, è modificato come segue:

« 2° dei contratti di concessioni di eseguire in porto assegnato, previo rilascio di congruo deposito cauzionale, spedizioni di merci per le quali, secondo l'art. 28 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose », è obbligatoria l'affrancazione in partenza; e di gravare, anche contemporaneamente, le spedizioni di spese anticipate, oltre i limiti fissati dall'art. 26 delle menzionate Condizioni e Tariffe, fino al massimo di lire 200 per spedizione ».

(Approvato con Decreto Ministeriale 14 ottobre 1930, N. 847).

---

## Comunicato.

### Concorso abbellimento stazioni ed altri impianti ferroviari.

Col concorso svoltosi durante l'anno 1930 è terminato il primo ciclo di gare a base compartimentale per l'abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari.

L'esito soddisfacente di queste prime manifestazioni, ha indotto S. E. il Ministro ad acconsentire che l'utile iniziativa venga continuata nei prossimi anni, in modo da non perdere, ma perfezionare nell'avvenire i risultati conseguiti.

Il Comitato Esecutivo al quale è stata affidata l'organizzazione delle gare, ha pertanto deciso di indire per l'anno 1931, a coronamento dei concorsi compartimentali, un primo *Con-*



*corso Nazionale* al quale potranno prendere parte tutte le stazioni della rete, nonchè gli impianti speciali della trazione e della elettrificazione.

In attesa che vengano emanate da parte del Comitato le norme che disciplineranno il detto Concorso, si richiama l'attenzione dei titolari degli impianti sulla singolare importanza di tale manifestazione ferroviaria, alla quale possono fin d'ora prepararsi in modo da ottenere i migliori risultati.

*Il Direttore Generale*

**ODDONE.**





**COMUNICAZIONI:**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

MATERIALE DA FORNIRSI	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto dei servizi di manipolazione e carico carboni sulle locomotive a Salerno	L. P.	Ore 18 14 novemb. 1930	389.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione Napoli
Appalto dei servizi di manipolazione e carico carboni sulle locomotive a Ceva	L. P.	Ore 18 14 novemb. 1930	132.000	Sezione Materiale e Trazione Torino
Costruzione e posa in opera di una pensilina metallica sul fronte esterno del F. V. della Stazione di Modena	L. P.	Ore 12 7 novemb. 1930	95.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di una galleria artificiale di cemento fra i Km. 159+541 e 159+652,70 fra le stazioni di Prato all'Isarco e Campodazzo della linea Verona-Brennero	L. P.	Ore 12 13 novemb. 1930	800.000	Sezione Lavori Bolzano
Ampliamento dell'attuale luce di m. 2,00 del ponticello in muratura, sullo scalo Pierleone al Km. 49+355,90 della linea Ferrara - Rimini costruendo una impalcatura con travi di ferro incorporate nel calcestruzzo e di luce m. 4,00	L. P.	Ore 12 17 novemb. 1930	36.500	Sezione Lavori Ferrara
Appalto del servizio di manipolazione combustibili e carico carbone sulle locomotive nel deposito di Pontebba	L. P.	Ore 18 18 novemb. 1930	117.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importe approssi- mative dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori per sostituire con travi di ferro incorporate nel calcestruzzo o con impalcature di cemento armato le travate metalliche, i volti in muratura in 25 ponticelli e per rialzare alcuni tratti di linea fra le stazioni di Ferrandino e Metaponto della linea Potenza-Metaponto	L. P.	Ore 12 15 novemb. 1930	338.500	Sezione Lavori Foggia
Lavori relativi al prolungamento verso Est della difesa dal mare dell'argine ferroviario fra la galleria Vallesanta 2. e la stazione di Levante fra i Km. 65+668 e 65+731 sul tratto Bonasola Levante	L. P.	Ore 11 17 novemb. 1930	120.000	Sezione Lavori Genova
Riverniciatura della travata metallica del viadotto sul Polcevera al Km. 4.322 della linea Campasso Succursale dei Giovi	L. P.	Ore 11 17 novemb. 1930	150.000	Sezione Lavori Genova
Lavori di terra e muratura e cemento armato per la costruzione della nuova squadra di Rialzo di Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 18 novemb. 1930	348.000	Sezione Lavori Reggio C.
Costruzione e posa in opera di 4 travate metalliche per ponticelli ai Km. 38 + 950; 40 + 293; 45 + 163 e 52 + 695 della linea Roma-Cassino	L. P.	Ore 12 5 novemb. 1930	235.500	Sezione Lavori Roma Sad
Appalto dei servizi di pulizia dei piazzali ed altri accessori nel deposito locomotive di Pontelba	L. P.	Ore 18 15 novemb. 1930	52.000 (per un quadrien- nio)	Sezione Materiale e Trazione Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato dalle pratiche
N.	2.000	Lime triangolari . . . . .	T. P.	10-11-1930	Servizio Approvvigiona- menti Sezione 8 <sup>a</sup>
N.	500	Squadre di legno per cantonieri	T. P.	10-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Motori di trazione e parti di ricambio	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
—	—	Relais elettropneumatici bobine ecc.	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
—	—	Guarnizioni in piombo per isola- tori	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	5.000	Morsetti per ormeggi	L. P.	11-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Kg.	12.638	Materiali di acciaio con marca per A. C.	L. P.	18-11-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
mc.	300	Legname olmo in tavoloni . .	L. P.	18-11-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
—	—	Gruppi ed elementi di resistan- za per loc. el.	L. P.	18-11-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	3.000	Chiavi a T. per caviglie . . .	L. P.	18-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1	Pressa a bilanciere . . . . .	T. P.	18-11-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	200	Vagli a cavalletto per ghiaia .	L. P.	25-11-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	2.500	Lettoni di ferro, comodini, seggiole, poggiatesta, ed attaccapanni	L. P.	25-11-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> -A
N.	1.000.000	Petardi con bandella di piombo	L. P.	29-11-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> -A
N.	150	Pinze per troncare fili e N. 400 pinze universali	T. P.	1-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	1.000	Chiavi a rullino . . . . .	T. P.	4-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	300	Morsetti di acciaio per tendere fili	T. P.	9-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	48.000	Listelli e N. 7500 traverse di legno per cancellata	L. P.	9-12-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
N.	10.000	Tubi di gomma e tela per accoppiamento F. V.	L. P.	12-12-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
Kg.	8.000	Inchiostro oleoso nero per bolli	L. P.	13-12-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. . Licitazione privata T. P. . Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	950	Valvole di chiusura per bombole da ossigeno	T. P.	15-12-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 <sup>a</sup>
N.	250	Lampade a benzina per saldare	T. P.	15-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	14.920	Lime assortite per meccanica fine	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	20.000	Coppe a tulipano per lampade I. F. C.	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>
N.	3.700	Tubi di gomma e tela per freno a vuoto	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
—	—	Lampadine elettriche per carrozze	L. P.	17-2-1931	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	2.000	Pile elettriche semisecche . .	L. P.	10-3-1931	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

Il Direttore Generale  
ODDONE.











Cont. Off 1073

464

ANNO XXIII - N.




6 novembre 1930 - Anno I X

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 26 agosto 1930 — Decreto Ministeriale. Riduzione del 50 per cento a favore dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato dei materiali da costruzione diretti alle regioni colpite dal terremoto del 23 luglio 1930 . . . . . Pag. 279
- 22 ottobre 1930 — Decreto Ministeriale n. 931. Trasporti per conto della Gestione speciale viveri . . . . . » 280

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Ordine generale N. 12 — Circoferizione dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Palermo . . . . . » 489
- Ordine di servizio N. 158 — Cambiamento di nome della stazione di Vaioni . . . . . » 490
- Ordine di servizio N. 159 — Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di cavolfiori . . . . . » 491
- Ordine di servizio N. 160 — Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di patate . . . . . » 492
- Ordine di servizio N. 161 — Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di agrumi . . . . . » 493

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

- Comunicazioni:
  - Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 341



DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1930. *Riduzione del 50 per cento a favore dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato dei materiali da costruzione diretti alle regioni colpite dal terremoto del 23 luglio 1930 (1).*

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

### Art. 1.

Ai trasporti a piccola velocità di materiali diretti alle regioni colpite dal terremoto del 23 luglio 1930 e destinati:

a) alla riparazione e ricostruzione di edifici urbani e rurali di proprietà privata danneggiati o distrutti;

b) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;

c) alla riparazione e ricostruzione di edifici pubblici di proprietà dei Comuni;


per le quali opere interviene il concorso finanziario dello Stato nei limiti di cui al R. decreto-legge n. 1065 del 3 agosto 1930, è accordata, per la percorrenza sulle Ferrovie dello Stato, la riduzione del 50 per cento delle tasse di porto competenti.

### Art. 2.

La riduzione di cui al precedente articolo è accordata ai trasporti che saranno effettuati fino a tutto il 31 dicembre 1932.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 30 ottobre 1930, n. 254.



## Art. 3.

Le norme e condizioni per l'applicazione della riduzione saranno stabilite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*  
CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*  
MOSCONI.

---

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1930, n. 931. *Trasporti per conto della Gestione speciale viveri.*

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 527;

Visto le norme ministeriali in data 29 gennaio 1925, per il funzionamento dei Distributori Viveri;

Visto il Decreto Ministeriale 25 aprile 1925, n. 343 e successive varianti;

## DECRETA:

L'articolo 7, capoverso, delle Norme ministeriali citate in epigrafe è abrogato e viene sostituito dal seguente:

Per i trasporti viene accordata la riduzione del 50 per cento sui prezzi di tariffa, sia quando trattasi di trasporti dal luogo di acquisto a un Magazzino o Distributorio viveri e viceversa, sia quando trattasi di trasporti da un impianto all'altro della Gestione.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1. gennaio 1931 anno IX.

Roma, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro*  
CIANO.

## Ordine generale N. 12

### Circostrizione dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Palermo.

A datare dal 16 novembre 1930 viene soppresso il Riparto Materiale e Trazione di Caltanissetta. Le linee e gli impianti già dipendenti dal detto Riparto passano sotto la diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Palermo, ad eccezione della linea Ragusa-Licata (e) che passa invece al Riparto Materiale e Trazione di Catania. Conseguentemente la circostrizione dei Riparti di Trazione distaccati dalla Sede della Sezione Materiale e Trazione di Palermo, e di cui l'O. G. n. 5 dall'8 agosto 1929, viene modificata come appresso:

Riparti distaccati	DEPOSITI con dotazione di locomotive	Squadre Rialzo	CIRCOSTRIZIONE
CATANIA	Catania Piazza Armerina	Catania C.le Catania Acq.	Catania - Bicoeca - Santa Caterina Xirbi (e'); Bicoeca - Modica - Ragusa - Licata (e); Valsavoia - Caltagirone; Catania C. - Catania Porto; Catania - Taormina Giardini (i); Dittaino - Leonforte; Dittaino - Piazza Armerina.
MESSINA	Invariato	Invariato	Invariato



## Ordine di servizio N. 158

### Cambiamento di nome della stazione di Vaioni.

La stazione di Vaioni, della linea Bologna-Pistoia-Firenze, ha assunto la nuova denominazione di « Valdibrana ».

Di conseguenza, nella parte 1<sup>a</sup> del « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » — ediz. 1<sup>o</sup> aprile 1929 — si dovrà:

— a pagina 107 cancellare il nome di Vaioni e le relative indicazioni e nella pagina stessa tra i nomi di Valdaora e Valduggia inserire quello di Valdibrana; riportandovi a fianco le indicazioni esistenti per Vaioni.

Nella parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— a pag. 28 — tabella 104 — modificare il nome di Vaioni in « Valdibrana »;

— a pag. 76 cancellare il nome di Vaioni e le relative indicazioni, riportando queste ultime a fianco del nuovo nominativo di Valdibrana da inserire fra i nomi di Valdaora e Valduggia.

Nella Prefazione generale all'orario generale di servizio — ediz. aprile 1930 —, a pagina 18 si dovrà cancellare il nome di Vaioni e le relative indicazioni e nella pagina stessa, fra i nomi di Valdaora e Valduggia si dovrà inserire « Valdibrana LP/B/72/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze, in uso presso le stazioni e negli uffici di controllo si dovrà:

— nell'indice alfabetico, fra i nomi di Valdaora e Valduggia, inserire « Valdibrana » con le indicazioni esposte a fianco del nome di Vaioni cancellando, poi, il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni;

— a pagina 65 modificare il nome di Vaioni in « Valdibrana ».

Il Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti a serie fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora però queste non ricevessero la nuova scorta entro il mese di novembre 1930, dovranno richiedere, al detto Controllo, la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Valdibrana ».

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.*

---

## Ordine di servizio N. 159

### Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di cavolfiori.

(Ordine di servizio N. 146 - 1930).

Le Ditte autorizzate all'uso del marchio nazionale di esportazione per i cavolfiori sono quelle comprese nell'elenco sottoindicato:

*N. dell'autorizzazione*

95. — Berlendi Remo — Via Provinciale Fiorentina — Cascina (Pisa).
96. — Cav. Zotti Lorenzo & C. — Via Imbriani, 32/34 — Bari.
97. — Tortora Raffaele — Nocera Inferiore (Salerno).
98. — Consorzio Agrario Cooperativo della Provincia di Verona — Via Cappuccini Vecchi, 1 — Verona.
99. — Giuseppe Vitiello — Via Benito Mussolini — Torre Annunziata Centrale (Napoli).
100. — Sezione Vendite Collettive dei prodotti del suolo, della Feder. Ital. dei Consorzi Agrari — Via Mazzini, 29 — Bologna.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2 e 3 ed esposta copia negli Uffici delle stazioni ed agli sportelli delle gestioni merci.*

## Ordine di servizio N. 160

### Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di patate.

(Ordine di servizio N. 84 - 1930).

Le Ditte autorizzate all'uso del marchio nazionale di esportazione per le patate sono quelle comprese nell'elenco, sottoindicato che, pertanto, annulla e sostituisce quello pubblicato con l'Ordine di servizio N. 62-1930:

#### *N. dell'autorizzazione.*

87. — Sezione Vendite Collettive dei prodotti del suolo, della Federaz. Ital. dei Consorzi Agrari — Via Mazzini, 29 — Bologna.
88. — Soc. An. E.S.P.A.R. (Esportazione Siciliana Prodotti Agricoli) — Riposto (Catania).
89. — A. Ghisetti Nipote & C. — Via G. B. Malagoli, 3 — Modena.
90. — S.A.C.O.B. (Soc. An. Cooperativa Ortofrutticoltori) — Via Mazzini, 29 — Bologna.
91. — Consorzio Agrario Provinciale Salernitano — Piazza XX Settembre — Salerno.
92. — Soc. Coop. Agricola della Valle Sanseverinese — Via Domenico Cirillo, 6 — Piazza del Galdo (Salerno).
93. — Nuovo Consorzio Agrario Cooperativo — Corso Vittorio Emanuele — Margherita di Savoia (Foggia).
94. — Giuseppe Vitiello — Via Benito Mussolini — Torre Annunziata C. (Napoli).

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2 e 3 ed esposta copia negli Uffici delle stazioni ed agli sportelli delle gestioni merci.*

## Ordine di servizio N. 161


### Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di agrumi.

(Ordine di servizio n. 189 - 1927)

Le Ditte autorizzate all'uso del marchio nazionale di esportazione per arance e limoni sono quelle comprese nel sottoindicato elenco che, pertanto, annulla e sostituisce quello pubblicato con l'Ordine di servizio n. 61-1930:

#### *N. dell'autorizzazione*

2. — Alberto Giovanni Harkin fu Giovanni — Via G. Farina, 91 — Messina.
3. — Francesco De Salvo fu Placido — Via Industriale, 13 — Messina.
4. — F.lli Donato fu Pasquale — Via Industriale, 21 — Messina.
6. — S. A. Emil Fog & Figli — Via dei Verdi, Isol. 295 — Messina.
8. — Alberto La Maestra di Santi — Zona Agrumaria -- Messina.
9. — Giovanni Boccadifuoco & Figli — Via dei Mille — Siracusa.
10. — Giuseppe Casella fu Biagio — Via Conte Alaimo — Lentini.
11. — Gaspare Conigliaro di Giuseppe & F.lio — Via XX Settembre, 13 — Siracusa.
12. — Nicolò Giordano & C. — Via Nino Bixio — Messina.
13. — Francesco Milazzo & Figli — Via Nino Bixio, 1 — Siracusa.
14. — Giuseppe Brogna — Via Murganzio, 73 — Lentini (Siracusa).
15. — F.lli Follina -- Zona Agrumaria — Messina.
16. — Zito Scalici — Via Polacchi, 10 — Palermo.
17. — F.lli Sesto & Sorrentino — Via Cavour — Carlentini (Siracusa).
18. — Sezione Vendite Collettive prodotti del suolo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari — Via Mazzini, 29 — Bologna.



19. — Consorzio Agrario Coop. Esportazioni Siciliane (CACES) — Via Antonino di S. Giuliano, 193 — Catania.
20. — Matteo Maniscalco — Via Emerico Amari, 36 Palermo.
21. — Letterio D'Orazio — Via Industriale, 45 — Messina.
22. — Giuseppe Parisi & C. — Via Umberto I — Roccalumera (Messina).
23. — W. Sanderson & Sons (Oates & Bosurgi Succ.) — Via Industriale — Messina.
24. — Trimarchi Vincenzo & Figlio — Via Bucalo — S. Teresa Riva (Messina).
25. — F.lli Giannetto di B. — Zona Industriale — Messina.
26. — Angelo Bruno — Via Francesco Crispi, 7 — Siracusa.
27. — G. Scalia Chines — Via Caronda, 70 — Catania.
28. — Nicolas Catsicas — Via Giuseppe Verdi — Catania.
29. — F.lli Brogna fu Salvatore — Lentini (Siracusa).
30. — Santi Mauro fu Giacomo — Via La Farina, 73 — Messina.
31. — F. Todero Musmeci & Figli — Via Francesco Crispi, 137 — Catania.
32. — Luigi Becherucci — Piazza Ghiberti, 1 — Firenze.
33. — B. Morello & C. — Via Principe Belmonte, 28 — Palermo.
34. — F. La Mantia & C. — Via Sammuzzo, 17 — Palermo.
35. — Puccio & Sternheim — Via Galileo Ferraris, 21 — Palermo.
36. — Giuseppe Fazio — Via Cali, 24 — Catania.
37. — Soc. Agrumaria Carinese — Piazza Stazione — Carini (Palermo).
38. — Magazzini di Rifazione Agrumi Comm. Nicolò Zito — Via Sammuzzo — Palermo.
39. — Loiso & Bougdanos — Via Francesco Crispi, 121 — Catania.
41. — Santi Panebianco Marcò — Via Vittorio Emanuele — Palagonia (Catania).
42. — Francesco Rantuccio — Rometta Marina (Messina).
43. — Antonino Maugeri — Via Malvagna, Casa Puleio — Messina.
45. — Fusco & Grioli — Zona Agrumaria — Messina.
46. — Nunzio Gullotta — Via Etnea, 272 — Catania.
47. — Gabriel Popper — Via Fischetti, 135 — Catania.
48. — Salvatore Di Bella fu Ant. — Via Francesco Crispi, 144 — Catania.

49. — Giuseppe Genovese & Figlio — Via Regina Margherita — Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).
50. — Antonino Santisi & Figli — Via Provinciale — Giardini (Messina).
51. — Santi D'Arrigo — Via Prinzi, 26 — Catania.
52. — Fratelli Facchin — Via Distefano, 36-38 — Catania.
53. — Giovanni Scaduto di Giuseppe — Via Emerico Amari, 13 — Palermo.
54. — Salvatore Guttadauro fu Domenico — Banchina S. Lucia, 105 — Palermo.
55. — Natale Lo Cicero — Via Sanmuzzo, 7 — Palermo.
56. — Terruso La Mantia & C. — Via Patuano, 1-3 — Palermo.
57. — Paolo Pino — Via Provinciale — Saponara (Messina).
58. — S. F. Ciampa — Zona Agrumaria — Messina.
59. — Biondo Brothers & C. — Via Nazionale — Barcellona (Messina).
60. — Gaetano Cuzzardi fu Michele — Piazza Umberto I, 25 — Adernò (Catania).
61. — Josè Alberti — Via Filippo Cordova, 79 — Catania.
62. — Guglielmo Brucato — Zona Agrumaria — Messina.
63. — G. Gatto Bua — Via Vittorio Emanuele, 4 — Patti (Messina).
64. — Biagio Morabito fu Domenico — Piazza Madrenza — Zaffaria (Messina).
65. — Filippo Gambino di Francesco — Via Principe Belmonte, 14 — Palermo.
66. — Vincenzo Saitta di Serafino — Via La Masa, 66 — Palermo.
67. — Fratelli Di Lenardo — Via Rossini, 16 — Trieste.
68. — Gaetano Namio — Via della Stazione — Capo d'Orlando (Messina).
69. — Santi Minciuillo — Via Giuffrè — Capo d'Orlando (Messina).
70. — Francesco Gambino Saitta & Figlio — Banchina S. Lucia, 109 — Palermo.
71. — Benedetto Sciortino di Paolo — Via Emerico Amari, 49 — Palermo.
73. — Tumminia & Saitta — Banchina S. Lucia, 7 — Palermo.
75. — Filippo Brancato fu Antonino — S. Maria di Licodia (Catania) — Via Vittorio Emanuele.

76. — S. A. Sassi & Tesei — Piazza Alberghetti — Imola (Bologna).
77. — Benedetto Abbaleo di Giuseppe — Banchina S. Lucia, 111 — Palermo.
78. — G. B. Cappadonia — Via Stabile, 41 — Palermo.
80. — Marco Intonazzo fu Fr. Paolo. — Via Stabile, 102 — Palermo.
81. — F.lli Petrucco — Via Fabio Filzi, 4 — Trieste.
82. — Giuseppe Giunta & Figlio — Via S. Francesco di Paola — Barcellona (Messina).
83. — Nicola D'Urso — Via Nino Bixio, 16 — Siracusa.
84. — Gaspare Lombardo — Via Cusimano al Borgo, 54 — Palermo.
86. — F.lli Scapellato & Cocuzza — Carlentini (Siracusa).
101. — A. Sciortino & C. — Via Francesco Crispi, 64-B — Palermo.
102. — Suher Grinstein — Via Filippo Cordova, 75 — Catania.
103. — Consorzio Agrario Provinciale Salernitano — Piazza XX Settembre — Salerno.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2 e 3 ed esposta copia negli Uffici delle stazioni ed agli sportelli delle gestioni merci.*

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.







## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

MATERIALE DA FORNIRSI	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Motore elettrico trifase per gruppo chiuso accessibile da sportelli mobili - 240 Volts - 42 periodi - potenza HP. 3,5 - servizio continuo - giri 1200 - senza puleggia - corredato di controller per comando dal basso, destinato alla Officina di Vicenza	A. C.	29 novembre 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio III Sez. 9 <sup>a</sup> Viale Princ. Margherita n. 52 Firenze
Grù a ponte scorrevole della portata di 6 tonn., scartamento metri 8,250 con azionamento elettrico e comando dal basso destinata all'Officina Locomotive Elettriche di Genova Rivarolo	A. C.	6 dicembre 1930	—	Ufficio III Sez. 9 <sup>a</sup> Servizio Materiale e Trazione Viale Princ. Margherita n. 52 Firenze
2 elettroaspiratori del fumo da inserire nelle condotte dei camini delle forge della Squadra Rialzo della nuova Stazione di Milano Centrale	T. P.	25 novembre 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio II-A Sez. 7 <sup>a</sup> Viale Princ. Margherita n. 52 Firenze
N. 1 tornio a revolver altezza delle punte m/m. 200 circa, distanza delle punte m/m. 550 circa, diametro della barra da lavorare sul mandrino m/m. 65 circa, destinate al nuovo deposito di Greco Milanese	A. C.	Ore 18 20 novemb. 1930	—	Servizio Materiale e Trazione Off. 2 <sup>a</sup> - Sez. 5 <sup>a</sup> Viale Principessa Margherita, n. 52-A Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.000	Calderotti di ferro per calcina . . . . .	T. P.	16-11-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
Gr.	70.000	Viti mordenti di ferro . . . . .	L. P.	18-11-1930	Id. Sez. 8ª
—	—	Apparecchiature in ferro e ferro zincato	L. P.	18-11-1930	Id. Sez. 8ª
T.	5.800	Olio minerale scuro . . . . .	T. P.	22-11-1930	Id. Sez. 4ª
Kg.	95.364	Carpenteria in ferro per A. C.	L. P.	25-11-1930	Id. Sez. 6ª
N.	650	Crogiuoli di grafite . . . . .	L. P.	25-11-1930	Id. Sez. 8ª
Kg.	38.167	Materiali vari in ferro per A. C.	L. P.	25-11-1930	Id. Sez. 6ª
Kg.	5.000	Filo di bronzo fosforoso e filo i rame elettrolitico	L. P.	25-11-1930	Id. Sez. 8ª
N.	50	Scrivanie per uffici . . . . .	L. P.	25-11-1930	Id. Sez. 5ª-A
N.	1	Carrello per trasporto motori . . . . .	T. P.	29-11-1930	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
mc.	200	Legname olmo in tavoloni rifilati per cornici	L. P.	2-12-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6 <sup>a</sup>
—	—	Pezzi di ricambio per macchine Hughes	L. P.	2-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Pezzi di ricambio per compressori elettrici bifasi	L. P.	2-12-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	5.000	Fogli di celluloidi trasparente per carte d'Italia	T. P.	8-12-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> -A
Dozz.	2.950	Lame per seghe da metalli . .	L. P.	9-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Kg.	100.000	Bianco di zinco . . . . .	L. P.	5-1-1931	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> -A
Kg.	80.000	Minio di piombo in polvere . .	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> -A

*Il Direttore Generale*  
**ODDONE.**





# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

per l'anno 1930

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio ed in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti. . . . .</i>	<b>„ 32,00</b>

~~~~~

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).*

*Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.*

~~~~~

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



464

Cont. Hoff 1073

Anno XXIII - N. 46



13 novembre 1930 - Anno IX


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

pubblica il giovedì



INDICE



**PARTE PRIMA — Leggi e decreti:**

*Per memoria.*

**PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

*Ordine di servizio N. 162* - Cambiamento di nome della stazione di Casalnuovo Licignano . . . . . *Pag. 497*

*Circolare N. 37* — Carri F. S di proprietà privata. - Elenchi dei carri e delle Ditte proprietarie . . . . . » *ivi*

**PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

**Comunicazioni:**

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » *345*







dal Servizio Materiale e Trazione ed agli Uffici, Agenzie Doganali e transiti di confine dipendenti dal Servizio Movimento e Traffico.

Il secondo Elenco, che comprende la numerazione progressiva riservata ai carri di ciascuna Ditta, e l'indicazione esatta della scritta di proprietà (ragione sociale) che deve figurare sui carri stessi, sostituisce quello pubblicato alla data del 30 aprile 1925 e viene distribuito a tutte le stazioni della Rete perchè possano conoscere l'indirizzo delle ditte specialmente per gli avvisi da darsi in caso di avarie, avvertendo però che per ogni chiarimento, informazione od irregolarità relative ai carri privati, le stazioni stesse dovranno rivolgersi unicamente alla propria Sezione Movimento e Traffico.

Tali pubblicazioni dovranno essere conservate quali oggetti inventariali e tenute al corrente con le aggiunte e le modificazioni che saranno comunicate in apposite Appendici.

Presso il Servizio Materiale e Trazione l'Elenco dei carri trovasi in vendita ai privati al prezzo di Lire cinquanta la copia fino a esaurimento della scorta esistente e le successive Appendici al prezzo che sarà stabilito di volta in volta a seconda della loro entità.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

**Il Direttore Generale**  
**ODDONE.**


## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

MATERIALE DA FORNIRSI	Modo di appalti.	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione del collettore principale per lo scarico delle acque luride e pluviali dei vari impianti della nuova stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 12 20 novembre 1930	506.000	Sezione Lavori Verona
Costruzione di una pensilina metallica addossata al fabbricato viaggiatori della stazione di Nizza Monferrato	L. P.	Ore 12 1 dicembre 1930	31.000	Sezione Lavori Alessandria
Costruzione di un sottovia al Km. 3+970,45 fra le stazioni di Gorizia S. Marco e Valvolpiana in sostituzione del passaggio a livello alla medesima progressiva da sopprimersi	L. P.	Ore 12 19 novembre 1930	686.000	Sezione Lavori Udine
Lavori relativi al risanamento, ricarica e rialzamento di ml. 12.000 dei binari pari e dispari fra le stazioni di San Vincenzo e Bolgheri della linea Grosseto-Pisa	L. P.	Ore 12 27 novembre 1930	96.000	Sezione Lavori Pisa

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	150	Paia di staffe per salire sui pali	T. P.	30-11-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8 <sup>a</sup>
Q.	5.000	Olio vegetale per illuminazione	L. P.	2-12-1930	Id. Sez. 4 <sup>a</sup>
Kg.	60.000	Zinco in lamiere . . . . .	L. P.	2-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	1.500	Bolgette grandi da portalettere	L. P.	9-12-1930	Id. Sez. 5-A
Kg.	60.000	Cresolo saponato . . . . .	L. P.	9-12-1930	Id. Sez. 5-A
ml	10.000	Tela isolante verniciata gialla.	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Kg.	10.000	Lana crine per boccole delle locomotive	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 5-A
N.	2.700	Cassette di legname pitch-pine.	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
Kg.	25.000	Nerofumo . . . . .	L. P.	3-2-1931	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale  
ODDONE.















# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

per l'anno 1930

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio ed in pensione</i>	L. 16,00
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti.</i>	„ 32,00

~~~~~

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).*

*Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.*

~~~~~

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



Cont. Hoff 1043

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

26 NOV 1930

Si pubblica il giovedì

## INDICE

**PARTE PRIMA — Leggi e decreti:**

24 settembre 1930 — Decreto Ministeriale, n. 658. Tipi di motore dei veicoli automotori per i quali è consentita la condotta con un solo agente	Pag. 281
24 settembre 1930 — Decreto Ministeriale, n. 669. Norme per gli esami di abilitazione alla condotta delle automotrici con motore a combustione interna	» ivi
4 ottobre 1930 — Decreto Ministeriale. Termini di resa supplementari per le spedizioni in piccole partite	» 285
13 ottobre 1930 — Decreto Ministeriale, n. 818. Nomina del dott. ing. comm. Ernesto Ferrero a membro della Commissione per l'esame delle forniture	» 286
31 ottobre 1930 — Decreto Ministeriale, n. 1029. Sostituzione di un membro del Comitato Amministratore della Gestione speciale viveri	» 287

**PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

Errata-corrige	» 499
Ordine generale N. 13 — Soppressione del deposito locomotive di Avellino	» ivi
Ordine di servizio N. 163 — Estensione di servizio nella fermata di Leano	» ivi
Ordine di servizio N. 164 — Servizio manufatti (C.I.M.)	» 500
Ordine di servizio N. 165 — Norme sul servizio dei controllori viaggianti principali (o di 1 <sup>a</sup> classe) delle Sezioni e sulle operazioni di verifica da parte di tutti i controllori viaggianti	» 501

**PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

Circolare N. 14 <sup>v</sup> — Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia	» 367
<b>Comunicazioni:</b>	
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture	» 349



DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1930, n. 658. — *Tipi di motore dei veicoli automotori per i quali è consentita la condotta con un solo agente.*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il terzo comma dell'art. 28 del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Strade Ferrate, modificato col R. D. 29 luglio 1928, n. 1867;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA :


#### *Articolo unico.*

I tipi di motore dei veicoli automotori per i quali è consentita la condotta con un solo agente riconosciuto appositamente idoneo dai competenti Uffici governativi ed in possesso dei requisiti fisici necessari per il macchinista dei treni, sono i seguenti:

*Motori a combustione interna,  
Motori elettrici.*

Roma, 24 settembre 1930-VIII.

*Il Ministro:* CIANO.



DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1930, n. 669. — *Norme per gli esami di abilitazione alla condotta delle automotrici con motore a combustione interna.*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 1 (c) e 308 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F:

Visto il R. D. Legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto l'art. 3 del Regolamento di polizia ferroviaria approvato col R. Decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie seconda);

Visto il R. Decreto 29 luglio 1928, n. 1867, contenente modificazioni all'art. 28 del Regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto avranno vigore per le Ferrovie dello Stato le norme di cui appresso per gli esami di abilitazione alla condotta delle automotrici con motore a combustione interna.

PARTE PRIMA

NORME PER LE ABILITAZIONI IN VIA NORMALE

Art. 2.

*Obbligo dell'esame.*

Nessuno può esser destinato alle funzioni di conduttore di automotrici con motore a combustione interna sulle Ferrovie dello Stato, se non è, mediante esame, riconosciuto idoneo a tali funzioni da una Commissione in conformità alle presenti norme.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale delle F. S. e composta di un funzionario ingegnere di grado non inferiore al 3° appartenente alla Direzione Generale e di un altro ingegnere.

Art. 3.

*Condizioni di ammissione agli esami.*

L'aspirante conduttore di automotrici con motore a combustione interna per essere ammesso agli esami, deve:

- 1.) Essere operaio presso l'Amministrazione delle F. S.;
- 2.) Avere compiuto il 25° anno di età e non aver superato il 45°;
- 3.) Possedere i requisiti fisici occorrenti, all'atto dell'ammissione, per i macchinisti ai treni;
- 4.) Avere fatto un periodo di tirocinio in officina in qualità di aggiustatore o montatore od elettricista per almeno sei mesi;
- 5.) Avere viaggiato sulle automotrici per un periodo di tirocinio non inferiore a 90 giorni.

## Art. 4.

*Esame scritto ed orale — Esame pratico.*

Gli esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti i candidati consisteranno in un esame scritto ed orale ed in un esame pratico mediante una corsa di prova su automotrice con motore a combustione interna.

L'esame scritto ed orale verterà:

- a) sulla lettura e scrittura;
- b) sulle leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti la funzione del conduttore di automotrici nell'esercizio delle Ferrovie sia dello Stato, sia delle altre Amministrazioni contigue, sulle cui linee occorresse far servizio;
- c) sulla descrizione, funzionamento e condotta delle automotrici; manovra dei freni e provvedimenti in caso di guasti; nozioni generali riguardanti il materiale mobile e fisso.

Negli esami sarà pure tenuto conto, per farne oggetto di votazione, della condotta, dello zelo e dell'attitudine dimostrata in servizio dal candidato.

## Art. 5.

*Disposizioni varie.*

Per le proposte di ammissione agli esami, per i documenti da allegare alle proposte, per il modo di votazione e classificazione dei candidati giudicati idonei, per i verbali degli esami, per i certificati di abilitazione, per la ripetizione dell'esame per i candidati giudicati non idonei e per l'abilitazione di ingegneri, di altri agenti ferroviari e di estranei all'Amministrazione ferroviaria, valgono le disposizioni contenute negli art. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del Decreto Ministeriale 28 giugno 1923.

L'art. 12 predetto sarà applicato sotto riserva dell'osservanza dell'art. 58 del Regolamento del Personale, approvato con R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405, per la precedenza agli ex combattenti.

## PARTE SECONDA.

## NORME PER LE ABILITAZIONI IN CASI D'URGENZA

## Art. 6.

Per sopperire ai bisogni di carattere eccezionale, e previa autorizzazione del Ministro, da richiedersi volta per volta, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in luogo di seguire



le norme suesposte, potrà abilitare alla condotta di automotrici con motore a combustione interna gli operai, indipendentemente dal numero degli eventuali esami già sostenuti con esito sfavorevole e qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto il 21° anno e siano ritenuti idonei alle mansioni di cui si tratta a giudizio dell'ingegnere dirigente il Riparto Materiale e Trazione.

Gli operai dovranno essere stati preventivamente riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica richiesta per i macchinisti ai treni.

Gli esami saranno tenuti da un funzionario ingegnere, assistito da un agente tecnico od amministrativo, che funzionerà da segretario, senza voto.

L'esame si svolgerà in base all'art. 4 delle presenti norme senza far luogo a votazione.

L'agente consegnerà l'idoneità se la medesima sia stata riconosciuta dall'esaminatore, il quale per ciascun candidato idoneo dovrà redigere apposita dichiarazione di idoneità in due esemplari da lui firmati, secondo il modello allegato 3 al D. M. 28 giugno 1923.

I detti agenti, abilitati in via provvisoria alle funzioni di conduttore di automotrici a motore a combustione interna in conformità alle presenti disposizioni, saranno considerati come definitivamente abilitati quando sia stato ottemperato alle prescrizioni dell'art. 7 del D. M. 28 giugno 1923, richiamate dall'art. 5 del presente Decreto.

Roma, li 24 settembre 1930-VIII.

*Il Ministro:* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1930. — *Termini di resa supplementari per le spedizioni in piccole partite* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 10 settembre 1923, n. 2641;  
Visto il R. D. Legge 22 maggio 1924, n. 868;  
Visto il Nostro decreto 20 novembre 1928;  
Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

A partire dal 1° gennaio 1931 e fino al 31 dicembre 1932, ai termini di resa supplementari previsti dall'art. 43 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, dovranno aggiungersi per tutte le spedizioni in piccole partite i seguenti:

*Spedizioni a grande velocità:*

24 ore per ogni 250 chilometri indivisibili per i primi 750 chilometri di percorso.

*Spedizioni a piccola velocità:*

48 ore per i primi 125 chilometri indivisibili e 24 ore per ogni 125 chilometri indivisibili in più dei primi 125 per i successivi 625 chilometri di percorso.

Roma, addì 4 ottobre 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le Comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le Finanze:*

MOSCONI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 15.11.1930, n. 266

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1930, n. 818. — *Nomina del Dott. Ing. Comm. Ernesto Ferrero a membro della Commissione per l'esame delle forniture.*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i propri decreti:

- N. 355 del 10 luglio 1924,
- » 596 del 16 agosto 1924,
- » 870 del 13 ottobre 1924,
- » 1837 del 20 febbraio 1925,
- » 1353 del 4 dicembre 1926,
- » 2 del 4 luglio 1927,
- » 1932 del 17 febbraio 1928

riguardanti la costituzione e le attribuzioni della Commissione per l'esame delle forniture occorrenti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

considerato che in seguito al decreto n. 338 del 26 agosto 1930-VIII il Capo Servizio Comm. Ing. Silvio Simonini non fa più parte del Servizio Approvvigionamenti avendo preso lo stato di quiescenza

#### DECRETA:

Il Capo Servizio Comm. Ing. Silvio Simonini verrà sostituito, per l'esame delle forniture occorrenti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dal Comm. Dott. Ing. Ernesto Ferrero Capo Servizio nel Servizio Approvvigionamenti.

Roma, 13 ottobre 1930-VIII.

*Il Ministro: CIANO.*

**DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1930 n. 1029. *Sostituzione di un Membro del Comitato Amministratore della Gestione speciale viveri.***

**IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI**

Visto il proprio decreto N. 2343 del 25 aprile 1925 che nomina un Comitato Amministratore per regolare la Gestione Speciale Viveri di cui il R. Decreto 5 marzo 1925 n. 342 convertito nella legge 21 marzo 1926 n. 597;

**DECRETA :**

Il Gr Uff. Ing. Luigi Maccallini Capo Compartimento di II. classe, è chiamato a far parte, in qualità di Membro, del Comitato Amministratore della Gestione Speciale Viveri, in sostituzione del Comm. Ing. Agostino Sicuranza, che rimane esonerato da tale incarico.

Roma, li 31 ottobre 1930 - Anno IX.

*Il Ministro*  
**CIANO.**



## Errata-corrige

Bollettino Ufficiale N. 43/1930-VIII. Ordine di Servizio N. 153.

— A pagina 466, 2° capoverso, dopo le parole « Sacile-Pinzano », cancellare la parola « esclusa », essendo la stazione di Pinzano compresa nella circoscrizione del Compartimento di Venezia.

— A pagina 470 modificare la distanza da Fusine Laghi transito a Sacile da Km. 153 in Km. 152.

— Allegato C all'ordine di servizio suddetto, tabella 65 B, modificare la seconda distanza per la relazione S. Trovaso-Tarvisio Centrale da Km. 186 in 189 e la prima distanza per la relazione Orsago-Tarvisio Centrale, da Km. 169 in Km. 162.

— A pagina 473 (allegato D): da Gemona Ospedaletto a Sacile, via più breve « Maniago » anzichè Pinzano; da Pinzano a Sacile, via più breve « Maniago », anzichè Majano.

---

## Ordine generale N. 13

### Soppressione del deposito locomotive di Avellino.

A partire dal 15 novembre 1930 è stata tolta al deposito locomotive di Avellino la dotazione locomotive.

Dalla stessa data il detto impianto funzionerà come semplice rimessa.

---

## Ordine di servizio N. 163

### Estensione di servizio nella fermata di Leano.

(Vedi Ordine di servizio N. 154 - 1930).

La fermata di Leano, della linea a scartamento ridotto Dittaino-Piazza Armerina-Caltagirone, viene abilitata, dal giorno 20 novembre 1930, anche ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione, tanto a G. V. che a P. V., esclusi il bestiame ed i veicoli, ferme restando, per i trasporti in collettame, le vigenti limitazioni di peso.

Di conseguenza nella parte I del « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione aprile 1929, a pagina 52 nelle colonne 9 e 10, le indicazioni G(a) e P(a) dovranno essere modificate in « G. (e), P(e) ».

Analoga modificazione dovrà essere apportata al « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » - edizione luglio 1924.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*

---

## **Ordine di servizio N. 164**

### **Servizio manufatti (C. I. M.).**

Il Consorzio Industriale Manufatti, per ragioni di carattere amministrativo, è venuto nella determinazione di far convergere alla Sede Centrale di Roma tutte le richieste di merci provenienti dai Distributori delle Province dell'*Emilia* e della *Sicilia*, muniti del suo campionario, e precisamente da Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Agrigento, Caltanissetta, Castelvetrano, Catania, Licata, Marsala, Messina, Ragusa, Trapani, Siracusa.

In dipendenza di ciò si dispone che, dalla pubblicazione del presente, i Distributori anzidetti inoltrino le richieste in parola, anzichè al Magazzino Viveri di Milano ed a quello di Palermo, al Distributorio Viveri di Roma - Via Marsala, che, a sua volta, provvederà alla loro consegna alla Sede Centrale del predetto Consorzio.

Le presenti disposizioni modificano, quindi, in parte, quelle emanate con Ordine di Servizio n. 50 (Boll. Uff. n. 15 del 1929) ed annullano le altre contenute nell'Ordine di Servizio n. 29 (Boll. Uff. n. 10 del 1930).

## Ordine di servizio N. 165

### Norme sul servizio dei controllori viaggianti principali (o di 1<sup>a</sup> classe) delle Sezioni e sulle operazioni di verifica da parte di tutti i controllori viaggianti.

#### Art. 1.

Ad ogni Sezione del Movimento e Traffico, è assegnato un controllore viaggiante principale (o di 1<sup>a</sup> classe) incaricato anche della sorveglianza sul servizio di controlleria, il quale dipende direttamente dalla Sezione stessa.

I controllori principali esercitano le proprie funzioni entro la rispettiva circoscrizione compartimentale e debbono particolarmente:

a) eseguire nelle stazioni e sui treni, specialmente su quelli di lusso, controllerie e verifiche ai trasporti viaggiatori e bagagli, per quanto è possibile di sorpresa, anche quando già sono state fatte dai controllori viaggianti e conduttori, osservando e facendo osservare, per i treni notturni, le speciali disposizioni in vigore;

b) indagare, anche fuori dell'ambito ferroviario, se si commettono abusi nei recapiti di viaggio procurando, in caso affermativo, di raccogliere le prove necessarie all'Amministrazione per gli ulteriori provvedimenti, ricorrendo, al caso, anche all'aiuto della Milizia Ferroviaria e del Commissario Compartimentale di P. S.;

c) accertarsi che da parte dei controllori viaggianti e degli agenti dei treni e delle stazioni, all'uopo incaricati, siano eseguite regolarmente le controllerie e gli altri incumbenti inerenti al servizio viaggiatori, bagagli e giornali;

d) verificare sempre nei loro viaggi e nelle stazioni i fascicoli Mod. Ci 204 in consegna ai controllori viaggianti ed ai conduttori, accertando specialmente se le veline dei biglietti emessi sono regolarmente compilate in ogni parte ed eseguendo verifiche saltuarie per stabilire la corrispondenza fra le veline stesse ed i biglietti Ci 204 in possesso dei viaggiatori; a comprova di tali verifiche apporranno sempre sul margine superiore della velina del primo biglietto Ci 204 da emettere il visto con la data e la firma, ed indicheranno nelle relazioni di viaggio gli estremi di tale biglietto;

e) accertare se i controllori viaggianti disimpegnano



diligentemente, nelle zone ad essi assegnate, il loro servizio, sorvegliando a che i treni non vengano scortati sempre nelle stesse tratte; prendere nota delle indicazioni risultanti dai Mod. M. 88 e riferire sempre, nelle relazioni, i nomi dei controllori stessi e dove trovati, in viaggio o nelle stazioni fuori residenza; oppure indicare « NESSUN CONTROLLORE » quando ne sia il caso;

f) invigilare sull'incarozzamento dei viaggiatori, specialmente per quanto riguarda l'occupazione dei posti nelle vetture in servizio diretto;

g) esercitare accurata sorveglianza perchè siano rispettate le disposizioni circa il divieto di fumare;

h) accertare e riferire se la composizione dei treni si mantiene per ogni linea in relazione al movimento dei viaggiatori, prendendo l'iniziativa, nei casi in cui siavi deficienza di posti, per i provvedimenti immediati necessari, rivolgendosi ai capi stazione;

i) riferire sulla manutenzione e pulizia delle carrozze e sulla pubblicità delle medesime; assicurarsi che l'illuminazione ed il riscaldamento dei treni procedano regolarmente e che non difetti la provvista d'acqua nei gabinetti di decenza;

l) invigilare sul servizio in genere, sulla condotta e sul contegno del personale dei treni, anche fuori servizio, facendo personalmente i richiami del caso e riferendo;

m) invigilare sui segnali, sui passaggi a livello, sugli accessi abusivi di estranei o viaggiatori in linea, nelle stazioni, ecc.;

n) espletare le pratiche loro affidate per istruire o definire vertenze attinenti al servizio della controlleria viaggiatori;

o) prendere parte alle Commissioni di esami in materia di biglietti, bagagli e controlleria viaggiatori.

## Art. 2.

In relazione a quanto prescrive l'articolo 39 paragrafo 7-b delle « Norme per il Servizio della Gestione Viaggiatori », i controllori viaggianti principali, nelle stazioni sedi di controllori, debbono eseguire, almeno una volta la settimana, la verifica a tutte le distinte di versamento dei dipendenti controllori. A comprova di tali verifiche apporranno sempre nelle distinte stesse il visto con la data e la firma.

Analogamente, le verifiche a tutte le distinte di versamento dei conduttori dovranno essere eseguite, almeno una volta la settimana e con lo stesso procedimento, dai controllori nelle

stazioni sedi di controllore, dai capi personale viaggiante nelle stazioni sedi di Deposito P. V. e non di controllore.

L'operato dei controllori al riguardo sarà diligentemente sorvegliato dai controllori viaggianti principali.

Delle verifiche anzidette si dovrà far cenno nella relazione giornaliera Mod. M. 81 riportando beninteso le eventuali irregolarità rilevate.

### Art. 3.

Nelle stazioni, i controllori principali (o di 1<sup>a</sup> classe) verificheranno specialmente:

a) se sono tenuti regolarmente affissi gli orari ed i manifesti dell'Amministrazione interessanti il pubblico, e se sono ben tenuti gli avvisi destinati alla pubblicità nelle stazioni;

b) se l'apertura e chiusura delle sale, nonché degli sportelli di distribuzione biglietti e registrazione bagagli hanno luogo nei termini di tempo prescritti;

c) se sono osservate le norme che regolano l'accesso nel recinto delle stazioni e le condizioni imposte ai concessionari di rivendite, agli esercenti di caffè, ristoranti, ecc., anche nei riguardi del servizio verso il pubblico ed il personale dell'Amministrazione, della pulizia dei locali e del mobilio, del contegno e del vestiario dei concessionari e personale dipendente, ecc.;

d) se i biglietti di entrata sono stati regolarmente timbrati e controllati;

e) se viene mantenuta la pulizia nei piazzali, negli atri e nelle sale d'aspetto e se vi sia spreco o difetto d'illuminazione, di acqua e di riscaldamento;

f) se gli agenti addetti alla controlloria ed al ritiro dei biglietti all'ingresso delle sale di aspetto, dei caffè ed all'uscita delle stazioni, adempiono con diligenza le loro mansioni, mantengono verso il pubblico un contegno decoroso e non commettono abusi, specialmente coi biglietti di entrata, con depositi irregolari del bagaglio a mano, oppure concedendo l'accesso ai viaggiatori con bagaglio eccessivo, ovvero ricevendo mancie e tasse fittizie;

g) se il personale in servizio avente rapporti col pubblico veste la prescritta uniforme;

h) se i facchini-portabagagli vestono la prescritta uniforme, tengono un contegno corretto e non chiedono compensi superiori alla tariffa stabilita.

Le irregolarità rilevate in tali verifiche dovranno essere portate a conoscenza delle Sezioni a mezzo della relazione giornaliera.

#### Art. 4.

Il controllore viaggiante principale deve in modo particolare:

a) assegnare ai controllori viaggianti le zone nelle quali devono prestare il loro servizio e disporre le controllerie speciali in occasione di effettuazione di treni straordinari viaggiatori e quando si prevede grande affluenza di viaggiatori per feste, fiere, ecc.;

b) tenersi al corrente di tutte le pubblicazioni dell'Amministrazione che lo interessano e delle disposizioni riguardanti il servizio viaggiatori e bagagli;

c) fornire ad ogni evenienza le istruzioni e gli schiarimenti che venissero loro richiesti dal pubblico e dal personale;

d) curare che le suddette disposizioni siano conosciute e regolarmente applicate dai controllori viaggianti e da tutto il personale interessato delle stazioni e dei treni per quanto lo riguardano;

e) conoscere i turni del personale dei treni prendendone visione presso gli Uffici superiori o dei capi personale viaggiante;

f) esaminare, col minor ritardo possibile, anche presso le Sezioni, le relazioni giornaliere dei controllori viaggianti, riferendo alla Sezione con le osservazioni, i rilievi e le proposte del caso.

#### Art. 5.

A cura delle Sezioni saranno fornite ai controllori tutte le pubblicazioni occorrenti pel disimpegno del servizio, e saranno portate a loro conoscenza tutte le disposizioni che vengono emanate sul servizio di controlleria per le linee dipendenti e sarà dato loro avviso di tutti i trasporti eccezionali di viaggiatori, come, ad esempio, trasporti militari, treni speciali per fiere, feste, gite di piacere, escursioni, ecc.

#### Art. 6.

E' fatto obbligo ai controllori viaggianti principali delle Sezioni:

— di percorrere nel mese tutte le linee della Sezione dalla quale dipendono, portandosi con maggiore frequenza su

quelle più importanti per movimento viaggiatori, scortando il maggior numero possibile di treni;

— di evitare di massima la emissione diretta dei biglietti Mod. Ci 204 per quelle regolarizzazioni che non danno titolo a premi contravvenzionali;

— di presentarsi di massima giornalmente in Ufficio nella residenza e trattenervisi solo per il tempo strettamente necessario, dovendo invece svolgere attivamente la loro azione diretta e di vigilanza sui treni e nelle stazioni;

— di informare il Capo Riparto Personale Viaggiante di tutte le cose che rivestono carattere d'urgenza.

#### Art. 7.

Per il più sollecito disbrigo del proprio servizio oppure in speciali emergenze, possono richiedere la cooperazione dei controllori viaggianti o del personale di servizio nelle stazioni od ai treni, restando naturalmente ferma la disposizione di massima che i premi per le irregolarità e gli abusi rilevati spettano agli agenti effettivamente scopritori degli abusi stessi, anche quando la regolarizzazione dei trasporti venga deferita ai controllori viaggianti principali od agli altri controllori.

#### Art. 8.

Per motivi giustificati o riservati da rapportarsi, rispettivamente, nella relazione giornaliera, o con lettera riservata al Capo della Sezione da cui dipendono, i controllori viaggianti principali hanno facoltà di sostituirsi in tutto od in parte, sia ai controllori viaggianti, sia al personale dei treni e delle stazioni addetti alla controlleria dei viaggiatori.

#### Art. 9.

I controllori viaggianti principali vestiranno in servizio abito scuro tenuto con tutta proprietà e porteranno cravatta nera e scarpe nere; il berretto di uniforme dovranno usarlo soltanto quando attendono alla controlleria dei viaggiatori o nelle altre circostanze in cui riterranno opportuno servirsene.

#### Art. 10.

E' dovere dei controllori viaggianti di usare nei rapporti col pubblico la maggiore garbatezza.

Nelle contestazioni per irregolarità di viaggio, pure insistendo con fermezza e serietà quando occorra di far valere i diritti dell'Amministrazione, debbono evitare discussioni su-



perflue e serbare un contegno prudente e riguardoso, per non provocare giustificato risentimento da parte dei contravventori, limitandosi, al caso, dopo aver preso nota delle complete generalità e del domicilio degli stessi, a sostituire i documenti di trasporto ritenuti irregolari con Mod. Ci 204 senza prezzo, per le decisioni della Sede Superiore.

#### Art. 11.

I controllori viaggianti rimetteranno giornalmente alla Sezione dalla quale dipendono una relazione Mod. M 81 sui viaggi effettuati nelle 24 ore: sul servizio prestato sui treni; sulle irregolarità e sugli abusi eventualmente scoperti, precisando la responsabilità degli agenti delle stazioni e dei treni; su ciò che avessero trovato di non regolare sul servizio in genere; su eventuali provvedimenti adottati d'urgenza anche d'accordo con gli Ispettori di Reparto od altri Funzionari, coi capi stazione o capi personale viaggiante; su quanto altro, infine, potesse comunque interessare l'Amministrazione, non tralasciando di avanzare quelle proposte di miglioramenti che, pel servizio della controlleria in particolar modo, ritenessero necessari, anche mediante modifiche delle zone dei controllori viaggianti, cambi zona, traslochi, ecc.

#### Art. 12.

Tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli, e particolarmente quelle relative alle verifiche dei fascicoli Mod. Ci 204 (art. 1-d) debbono essere osservate, beninteso nei limiti della loro funzione e competenza, ancsè da tutti gli altri controllori viaggianti.

Il presente Ordine di Servizio annulla e sostituisce l'O. S. n. 120 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 maggio 1912.

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.

## Circolare N. 14 <sup>v</sup>

### **Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1° dicembre 1930** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sedi di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Of-

ficina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione: per le carrozze ed i bagagliai, alla sezione Movimento e Traffico e al Servizio Materiale e Trazione. (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 dicembre 1930 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutto o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

### Elenco dei veicoli da inoltrarsi nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

CT	38.102	Ltm	497.139	Ltm	498.968	F	1.020.799	F	1.028.240
CIz	41.223	»	» 140	»	» 989	»	1.021.644	»	» 241
»	» 850	»	» 141	F	1.020.245	»	» 662	»	» 249
CT	43.421	»	» 142	»	» 246	»	» 664	»	» 251
CIz	44.214	»	» 143	»	» 247	»	» 668	»	» 252
ABLz	59.079	»	» 144	»	» 248	»	» 671	»	1.025.509
DI	86.276	»	» 145	»	» 250	»	» 674	»	» 510
»	» 90.080 (1)	»	» 146	»	» 252	»	» 682	»	» 512
»	» 081 (1)	»	» 147	»	» 258	»	» 683	»	» 513
»	» 082 (1)	»	» 148	»	» 756	»	» 684	»	» 528
»	» 083 (1)	»	» 149	»	» 757	»	» 698	»	» 529
»	» 084 (1)	»	» 150	»	» 759	»	» 800	»	» 535
»	» 085 (1)	»	» 151	»	» 769	»	1.022.197	»	» 536
»	» 086 (1)	»	» 152	»	» 770	»	» 199	»	» 539
»	» 087 (1)	»	» 153	»	» 772	»	» 810	»	» 540
»	» 088 (1)	»	» 496.960	»	» 776	»	» 818	»	» 541
»	» 089 (1)	»	» 961	»	» 783	»	» 814	»	» 543
DUIz	94.047	»	» 962	»	» 785	»	» 815	»	» 544
Ltm	497.134	»	» 963	»	» 786	»	» 828	»	» 548
»	» 135	»	» 964	»	» 787	»	1.023.235	»	» 557
»	» 136	»	» 965	»	» 788	»	» 236	»	» 563
»	» 137	»	» 966	»	» 789	»	» 237	»	»
»	» 138	»	» 967	»	» 798	»	» 238	»	»

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. Firenze.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori relativi alla copertura con capriate di ferro del prolungamento dell'attuale rimessa vetture salone. lato Via Marsala, nella stazione di Roma Termini, assegnata per ricovero treni Reali	L. P.	Ore 12 6 dicembre 1930	260.000	Sezione Lavori Roma Sud
Lavori relativi all'ampliamento della rimessa vetture saloni a Roma Termini per ricovero dei treni Reali	L. P.	Ore 12 29 novembre 1930	406.000	Sezione Lavori Roma Sud
Rinnovamento di ml. 7450 di binario sulla Decimo-Iglesias	L. P.	Ore 12 26 novembre 1930	80.300	Sezione Lavori Cagliari
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale della linea Terranova-Golfo Aranci e Terranova-Isola Bianca	L. P.	Ore 10 26 novembre 1930	270.000	Sezione Lavori Cagliari
Costruzione di un fabbricato ad uso officine per l'Ufficio Speciale nella stazione di Firenze Campo di Marte	L. P.	Ore 12 6 dicembre 1930	356.000	Sezione Lavori Firenze



LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importe approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Esecuzione dei lavori di amma- namento occorrenti per l'im- pianto del secondo binario sul tronco Savigliano-Fossano	L. P.	Ore 12 10 dicembre 1930	125.000	Sezione Lavori Torino Sud
Impianti degli apparati centrali elettrici nelle stazioni di Pon- ticino, Laterina ed Incisa	C. F.	Ore 10 15 dicembre 1930	1.800.000	Ufficio Speciale Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Rubinetti e tappi in acciaio fu- so per carri serbatoi	L. P.	2-12-1930	Servizio Approvvigiona- menti Sezione 7 <sup>a</sup>
Q.	1.300	Olio per trasformatori . . . .	L. P.	2-12-1930	Id. Sez. 4 <sup>a</sup>
N.	200.000	Fogli di carta vetrata . . . .	T. P.	5-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Tubi tipo Bergmann . . . .	T. P.	7-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	2.000	Riflettori in lamiera di ferro smaltato	T. P.	8-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. • Licitazione privata T. P. • Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	15.000	Tela di filo di ferro nera per giunti	L. P.	9-12-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	1.000	Valvole centrali e sedi per dette	L. P.	9-12-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	6.290	Cuscinetti e rampe in acciaio per deviatori	L. P.	9-12-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
Kg.	90.000	Lamiere striate di acciaio . . .	L. P.	9-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Kg.	8.000	Ottone crudo in lamiere . . .	L. P.	12-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	160	Panche di legno per sale di aspetto, di 3 <sup>a</sup> classe	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> A
N.	600	Borse di pelle per operai . . .	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 5 <sup>a</sup> A
Kg.	1.500	Amianto in corda . . . . .	T. P.	23-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	3.000	Seghe a telaio . . . . .	T. P.	30-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	2.000	Accette grandi e N. 4000 ascie grandi	L. P.	5-1-1931	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	Licitazione privata Trattativa privata L. P. - T. P. -	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	100	Binde ad asta dentata . . .	L. P.	27-1-1931	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	10.300	Lampadine per usi speciali . .	L. P.	24-3-1931	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.









## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOULETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

## INDICE



## PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 22 luglio 1930 — Decreto Ministeriale. Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti . . . . . Pag. 289
- 24 novembre 1930 — Decreto Ministeriale n. 43, che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 30 posti di Allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria civile od industriale o navale . . . . . » 311

## PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Comunicato* — Concorso per titoli a posti di medico di riparto . . . . . » 507
- Ordine di servizio N. 166* — Servizio cumulativo con la ferrovia S. Spirito-Bitonto, esercitata dalla Società Anonima Ferroviaria (S. A. F.) . . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 167* — Servizio cumulativo con la ferrovia elettrica Arezzo-Sinalunga . . . . . » 521
- Ordine di servizio N. 168* — Servizio cumulativo con la ferrovia Fano-Fermignano . . . . . » 541
- Ordine di servizio N. 169* — Servizio di corrispondenza con la linea a scartamento ridotto Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena . . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 170* — Cambiamento di nome della stazione di Ariano di Puglia . . . . . » 546
- Ordine di servizio N. 171* — Nuovo foglio d'accompagnamento Mod. 217-c per carri misti diretti a P. V. . . . . » *ivi*
- Ordine di servizio N. 172* — Modificazioni alle attribuzioni di servizio della fermata di Cusano . . . . . » 548


<i>Ordine di servizio N. 173</i> — Stazione marittima di Trieste Molo Bersaglieri. — Servizio doganale per i bagagli . . . . .	<i>Pag.</i> 549
<i>Circolare N. 38</i> — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata . . . . .	» 550
<i>Circolare N. 39</i> — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata . . . . .	» <i>ivi</i>
<i>Circolare N. 40</i> — Somministrazioni degli assegni dei lubrificanti alle stazioni sedi di depositi combustibili . . . . .	» 551
<i>Comunicazioni:</i>	
Fondazione Vittorio Emanuele III per colonie climatiche marine e montane in pro degli orfani e dei figli di ferrovieri dello Stato . . . . .	» <i>ivi</i>

**PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

<i>Circolare N. 15<sup>v</sup></i> — Carri specializzati per determinati trasporti . . . . .	» 353
<i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . .	» 389

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1930. — *Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (1).*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI



Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1925 (2) col quale è stato approvato il regolamento per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

Ritenuto la necessità di disciplinare le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, previsti all'art. 10 del citato regolamento;

Sentita la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Roma, addì 22 luglio 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro:* CIANO.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* N. 261 del 10.11.1930.

(2) Vedi Bollettino Ufficiale N. 42-1925.



**Norme per le prove e verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.**

*Generalità.*

**Art. 1.**

Tutti i grandi serbatoi montati su carri ferroviari per trasporto di gas compressi, oppure gas liquefatti, o soluzioni di gas, dei quali sia impedita od ostacolata la libera evaporazione nell'atmosfera, contemplati all'art. 11, sono soggetti alle norme sotto specificate.

Per trasporti in carri-serbatoio, di gas compressi, liquefatti o disciolti non contemplati all'art. 11 delle presenti norme, dovrà ottenersi l'autorizzazione dal Ministero delle comunicazioni, Amministrazione delle ferrovie dello Stato o Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, secondo che i carri su cui sono montati i serbatoi siano iscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato od in quelli di ferrovie o tranvie concesse all'industria privata. Sulle domande per il rilascio di tali autorizzazioni si provvede, sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, istituita presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a sensi dell'art. 36 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925.

**Art. 2.**

L'esame dei progetti, le prove, le verifiche e tutte le pratiche inerenti alle presenti norme sono di spettanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale delle ferrovie secondo la loro rispettiva competenza.

Ai detti Enti vanno diretti gli atti relativi.

**Art. 3.**

La iscrizione di carri-serbatoio per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti è subordinata:

1° al nulla osta in linea amministrativa da parte della Amministrazione ferroviaria nel cui parco il carro deve essere iscritto;

2° alla approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni del progetto dei serbatoi e del carro, progetto che dovrà comprendere:

a) i disegni d'insieme e di dettaglio dei serbatoi e del carro, contenenti chiaramente tutti i dati atti a stabilirne le modalità di costruzione e a definirne la sagoma d'ingombro;

b) i calcoli giustificativi relativi allo spessore delle pareti dei serbatoi, alle eventuali chiodature e alla distribuzione dei pesi sulle sale;

3° al buon esito di tutte le prove e verifiche contemplate dalle presenti norme e di quelle altre eventualmente richieste dall'Amministrazione ferroviaria nel cui parco il carro deve essere inserito.

#### *Requisiti dei carri.*

##### Art. 4.

Oltre alle speciali condizioni che siano richieste dalla Amministrazione ferroviaria nel cui parco deve effettuarsi la iscrizione, i carri-serbatoio per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, devono — se sono a scartamento normale — soddisfare alle prescrizioni in vigore per il servizio cumulativo internazionale.

Tutte le parti del carro, compresa la garetta, devono essere metalliche e messe elettricamente a terra.

#### *Costruzione dei grandi serbatoi.*

##### Art. 5.

I grandi serbatoi per trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti possono essere costituiti:

a) di un sol pezzo senza giunzioni;

b) di uno o più anelli di un sol pezzo chiodati trasversalmente fra loro ed ai fondi;

c) di uno o più anelli chiodati longitudinalmente e trasversalmente fra loro ed ai fondi;

d) di uno o più anelli saldati longitudinalmente per bollitura diretta dei lembi (escluso ogni altro metodo di saldatura) e chiodati trasversalmente fra loro ed ai fondi.

I fori per i chiodi saranno totalmente ed esclusivamente praticati al trapano; la ribaditura sarà fatta con chiodatrici meccaniche a pressione graduale o quanto meno col martello pneumatico od elettrico.

Grandi serbatoi blindati potranno essere ammessi dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle ferrovie dello Stato od Ispettorato generale delle ferrovie, trmvie ed automobili), su parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

## Art. 6.

Il materiale di cui risultano costituiti i grandi serbatoi sarà sottoposto alle seguenti prove meccaniche che saranno effettuate seguendo le norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi in vigore, in quanto applicabili:

- a) prove di trazione con determinazione della strizione;
- b) prove d'urto su barretta intagliata;
- c) prove di appiattimento di anelli e di piegamento di striscie.

Le barrette per le prove di trazione verranno ricavate a freddo nel senso longitudinale, dal corpo del recipiente già formato; da ciascun anello già formato; dal lembo di entrambi i fondi, se questi sono riportati, evitando qualsiasi operazione che possa inerudire o comunque danneggiare il materiale.

Le barrette avranno un tratto centrale prismatico limitato dalle stesse superfici esterna ed interna dell'elemento ed avente una larghezza di mm. 10 ed una lunghezza che possa comprendere completamente la normale zona di strizione.

Le provette saranno afferrate nella macchina di prova con perni.

Le prove di appiattimento di anelli consisteranno nel sottoporre a compressione graduale in direzione di un diametro anelli della larghezza di 30 mm. prelevati a freddo.

Le piastre della pressa devono essere abbastanza ampie da evitare che i punti di contatto con l'anello ne raggiungano i lembi col protrarsi della prova fino a produzione di fessurazione o a combaciamento delle superfici interne.

La prova si effettuerà, senza interposizione di alcun corpo estraneo, alla temperatura ambiente che non dovrà essere inferiore a 15°.

Per le prove di piegamento si preleveranno a freddo, nel senso trasversale del corpo del recipiente, delle striscie della larghezza di mm. 30 e della lunghezza di almeno 25 volte lo spessore e si procederà, alla temperatura ambiente, a un piegamento preliminare che verrà effettuato prendendo gradualmente al centro della parte concava della provetta appoggiata alle estremità, con un mandrino a lembo arrotondato secondo un raggio non maggiore di tre volte lo spessore della striscia. Effettuato tale piegamento preliminare il saggio verrà compresso fra le piastre di una pressa ed il piegamento sarà spinto fino a fessurazione o a combaciamento delle superfici affacciansi del saggio medesimo.

La prova si effettuerà con le modalità già indicate per la prova di anelli.



per recipienti chiodati longitudinalmente a sovrapposizione o saldati, 0,40 del carico di snervamento.

Lo spessore minimo ammesso è di mm. 7.

Per il calcolo del cemento massimo unitario  $k$  in una parete cilindrica senza chiodature longitudinali è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{1,3 r_e^2 + 0,4 r_i^2}{r_e^2 - r_i^2} p.$$

dove  $r_e$  = raggio esterno,  $r_i$  = raggio interno,  $p$  = pressione di prova.

Per il calcolo del cemento massimo unitario in una parete cilindrica con giunto longitudinale chiodato è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{p r'}{s z};$$

dove  $s$  = spessore della parte,  $z$  = coefficiente di indebolimento della lamiera, cioè rapporto tra la tensione unitaria della lamiera piena e la tensione unitaria massima in corrispondenza al giunto, rapporto da calcolarsi in base al tipo della giunzione.

Se la chiodatura è a doppio coprigiunto, lo spessore di ciascun coprigiunto deve essere non minore di  $\frac{3}{4} s$ .

Per il calcolo del cemento della parete cilindrica in corrispondenza ad un giunto trasversale chiodato e nella direzione delle generatrici è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{p r}{2 s z}$$

dove  $z$  = coefficiente di indebolimento della lamiera in corrispondenza alla giunzione.

Per una pressione interna di prova non superiore a 40 kg/cm.<sup>2</sup> e per fondi riportati è consigliabile l'impiego di fondi di forma semi-ellissoidica di rivoluzione, la cui saetta, da misurarsi lungo l'asse del recipiente non sia minore di  $\frac{r}{2}$  e quindi risulti non maggiore di  $2 r$ , il raggio massimo di curvatura del fondo al vertice e non minore di  $\frac{r'}{4}$  il raggio minimo di curvatura della sezione meridiana in corrispondenza all'orlo.

In questo caso per il calcolo del massimo cemento nel fondo è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{p r_1}{2 s_1}$$

dove  $r_1$  = raggio di curvatura massimo del fondo al vertice.  
 $s_1$  = spessore del fondo.

Per una pressione interna di prova maggiore di 40 kg cm.<sup>2</sup> nel caso di fondi chiodati, questi saranno di forma emisferica.

Per il calcolo del cemento massimo di un fondo emisferico di un sol pezzo con la parete cilindrica, è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{0,65 r_e^3 + 0,4 r_i^3}{r_e^3 - r_i^3} p.$$

dove  $r^e$  = raggio esterno del fondo,  $r^i$  = raggio interno.

Per il calcolo del cemento massimo in un fondo emisferico con i giunti chiodati, è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{p r^i}{2 s_1 z}$$

dove  $s_1$  = spessore del fondo,  $z$  = coefficiente di indebolimento della lamiera, in corrispondenza al giunto che indebolisce di più la lamiera.

Il passo d'uomo di un grande serbatoio, di cui all'art. 13. deve avere forma ovale di almeno 280 × 380 mm. e deve essere praticato al centro di uno dei fondi.

Quanto gli orli siano rivoltati, l'altezza  $h$  in mm. del rivolto non sarà minore di  $\sqrt{a s_1}$ , dove  $s_1$  = spessore della parete in mm. ed  $a$  = asse minore dell'apertura in mm.

Gli orli del passo d'uomo devono essere efficacemente rinforzati.

### *Chiodatura dei grandi serbatoi.*

#### Art. 9.

Il diametro dei chiodi si calcolerà per sollecitazione riferita all'area della sezione resistente in maniera che il cemento sotto la pressione di prova di cui all'art. 12 non abbia a superare i seguenti limiti:

per chiodature a sovrapposizione semplici, 0,40 del carico di snervamento;

per chiodature a sovrapposizione triple, 0,38 del carico di snervamento;

per chiodature a sovrapposizione triple, 0,35 del carico di snervamento;

per chiodature a doppio coprigiunto, 0,30 del carico di snervamento.

*Collegamento dei grandi serbatoi al mezzo di trasporto.*

## Art. 10.

Il collegamento dei grandi serbatoi al telaio del carro deve essere tale da impedirne la rimozione anche nelle operazioni di riempimento e vuotamento.

Se il collegamento dei grandi serbatoi al telaio del carro è fatto a mezzo di membrature fissate ai serbatoi stessi l'unione di dette membrature ai serbatoi, deve essere fatta esclusivamente a mezzo di chiodature.

*Pressioni di carica e grado di riempimento.*

## Art. 11.

Le massime pressioni effettive di carica ammesse per i grandi serbatoi destinati a contenere gas compressi, misurate alla temperatura di 15°, sono le seguenti:

Gas d'acqua . . . . .	kg./cm. <sup>2</sup>	10
Anidride carbonica . . . . .	»	20
Gas d'olio . . . . .	»	125
Ossigeno, Azoto, Aria, Idrogeno, Gas illuminante, Protocarburo d'idrogeno, (grisou, metano) Gas rari . . . . .	»	200

Il massimo riempimento ammesso per i gas liquefatti in relazione alla capacità dei recipienti è il seguente:

Etano . . . . .	1 kg. per litri	3,30 di capacità
Gas d'olio . . . . .	» »	2,50 » »
Ammoniaca . . . . .	» »	1,88 » »
Metilammina ed Etilammina . . . . .	» »	1,70 » »
Etere metilico . . . . .	» »	1,65 » »
Anidride carbonica e Protossido d'azoto . . . . .	» »	1,34 » »
Cloruro di metile e Cloruro di etile . . . . .	» »	1,25 » »
Anidride solforosa, Cloro, Tetrossido d'azoto . . . . .	» »	0,90 » »

La concentrazione massima delle soluzioni acquose ammoniacali sarà del 50 % e il grado di riempimento sarà del 90 % al massimo.

*Pressione di prova.*

## Art. 12.

Le pressioni alle quali dovranno essere effettuate le prove idrauliche dei grandi serbatoi, a seconda della loro destinazione, saranno:

a) per i gas compressi, pari ad una volta e mezza la pressione massima di carica e in ogni caso, almeno di 5 kg. per cm.<sup>2</sup> superiore a quest'ultimo;

b) per i gas liquefatti o disciolti, le seguenti:

Anidride carbonica; Protossido d'azoto; Gas d'olio, la cui pressione a 50° non superi quella dell'anidride carbonica liquefatta . . .	Kg./cm. <sup>2</sup>	250
Etano . . . . .	»	140
Tetrossido di azoto . . . . .	»	50
Ammoniaca . . . . .	»	35
Cloro . . . . .	»	30
Anidride solforosa, Cloruro di metile, Etere metilico . . . . .	»	20
Metalammina . . . . .	»	14
Cloruro di etile, Etilammina . . . . .	»	10
Soluzioni acquose di ammoniaca con concentrazione fra il 25 e il 50 % . . . . .	»	12

#### *Accessori dei grandi serbatoi.*

#### Art. 13.

Tutti i grandi serbatoi con giunzioni o comunque di diametro superiore a 800 mm. debbono essere muniti di « passo d'uomo » su almeno uno dei fondi, con chiusura autoclave.

Tutti i grandi serbatoi debbono essere muniti di valvole di riempimento e di estrazione protette da cappello forato, provvedendo anche alla possibilità della espulsione dell'aria in occasione della prova idraulica.

Per i grandi serbatoi destinati a contenere ammoniaca non debbono impiegarsi valvole con parti di rame o leghe di rame.

Le valvole suddette debbono essere lubrificate unicamente con una miscela di glicerina e grafite se i serbatoi sono destinati a contenere ossigeno od altri gas ossidanti; in tale caso le eventuali guarnizioni saranno esclusivamente di fibra.

Le valvole stesse debbono essere munite di dispositivo di sicurezza tale da impedirne la spontanea apertura.

I passi d'uomo ed i cappellotti di protezione delle valvole debbono potere essere piombati.

#### Art. 14.

I grandi serbatoi destinati a contenere gas liquefatti o disciolti dovranno portare a 50 mm. al disotto del livello raggiunto dal liquido quando il serbatoio è riempito al massimo



secondo le prescrizioni di cui all'art. 11, un adatto diaframma orizzontale con numerosi fori di piccolo diametro, esteso per tutta la lunghezza del serbatoio e assicurato esclusivamente ai diaframmi verticali di cui sotto ed ai fondi. Il livello massimo del liquido dovrà essere indicato da una riga rossa dipinta sulla parete esterna del serbatoio.

I grandi serbatoi se di lunghezza maggiore di m. 2 dovranno portare inoltre dei diaframmi verticali equidistanti tra loro e dai fondi, in modo da formare celle di lunghezza non maggiore di due metri ciascuna.

Questi diaframmi dovranno essere estesi per tutta la sezione trasversale del serbatoio; dovranno essere di lamiera piena e portare nella parte inferiore dei fori di comunicazione da una cella all'altra. L'area complessiva di detti fori dovrà essere di circa  $1/20$  dall'area della parte piena del diaframma stesso. Anche questi diaframmi verticali dovranno essere muniti di passo d'uomo, che dovrà potersi aprire e chiudere dalla parte del fondo del serbatoio che porta il passo d'uomo.

In corrispondenza di ogni cella il diaframma orizzontale sarà provvisto di una portina per l'ispezione della parte superiore del serbatoio.

Il collegamento dei diaframmi verticali alle pareti del serbatoio dovrà essere fatto mediante chiodatura.

#### Art. 15.

Il raccordo delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento dei grandi serbatoi, come pure i dispositivi che vi si riferiscono, devono essere tali da impedire in modo assoluto l'involontario scambio fra serbatoi destinati a gas per i quali la sostituzione o la mescolanza possa riuscire pericolosa.

A tale uopo, i gas vengono divisi nei seguenti gruppi:

*Gruppo I* — Idrogeno, Ossido di carbonio, Etano, Metano, Etere metilico, Gas rari, Gas di acqua, Gas illuminante, Gas d'olio;

*Gruppo II* — Ossigeno, Acido carbonico, Protossido di azoto, Tetrossido di azoto, Anidride solforosa;

*Gruppo III* — Ammoniaca, Etilammina, Metilammina;

*Gruppo IV* — Cloro;

*Gruppo V* — Azoto;

*Gruppo VI* — Aria.

Nel seguente prospetto sono indicate le caratteristiche dei rispettivi raccordi.

	Genere della vite	Diametro e passo della vite (1)	Senso della filettatura
Gruppo I . . . .	maschia	40 x 2 M	sinistrorso
» II . . . .	maschia	35 x 2 M	destrorso
» III . . . .	maschia	60 x 3 M	sinistrorso
» IV . . . .	maschia	50 x 3 M	destrorso
» V . . . .	femmina	35 x 2 M	destrorso
» VI . . . .	maschia	30 x 2 M	destrorso

*Punzonatura dei grandi serbatoi.*

Art. 16.

Il collaudatore dovrà assicurarsi che su uno solo dei fondi, in alto, in prossimità del diametro verticale di ciascun serbatoio siano state punzionate dal fabbricante le seguenti indicazioni:

- a) nome del fabbricante o sigla di questo se notoriamente conosciuta;
- b) numero d'ordine di fabbricazione;
- c) nome del gas che il serbatoio è destinato a contenere;
- d) capacità in litri;
- e) pressione massima di carica in kg. per cm.<sup>2</sup> pei gas compressi; peso massimo di carico in kg. pei gas liquefatti; concentrazione massima, in per cento, per le soluzioni ammoniacali;
- f) giorno, mese ed anno del collaudo.

Le punzature dovranno essere chiaramente leggibili, ma non eccessivamente profonde, ed essere di altezza di mm. 7.

*Scritte sui carri.*

Art. 17.

Su targhe fissate al telaio del carro, o sui serbatoi, dovranno essere apposte a vernice, da entrambi i lati del carro, le seguenti indicazioni:

- a) il nome del gas che il carro-serbatoio è destinato a trasportare;

(1) Norme U. N. I. M.

- b) la capacità complessiva dei serbatoi;
- c) la pressione massima di carica in kg. per cm.<sup>2</sup> per i gas compressi, usando la scritta: « Pressione massima di carica kg./cm.<sup>2</sup> . . . . . »; il peso massimo di carico in kg. per i gas liquefatti, usando la scritta: « Peso massimo di carico kg. . . . . »; la concentrazione massima, in per cento, per le soluzioni ammoniacali usando la scritta: « Concentrazione massima, in per cento . . . . . »;
- d) la data della prossima revisione periodica, preceduta dalle parole: « Prossima revisione del serbatoio . . . . . ».

*Collaudo dei grandi serbatoi.*

Art. 18.

Il fabbricante per ottenere il collaudo dei grandi serbatoi per trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti, dovrà predisporre presso i suoi stabilimenti ed a tutte sue spese i mezzi adatti.

Ultimata la costruzione degli anelli e dei fondi o prima di procedere alla ogivazione dei recipienti senza giunzioni, dovrà richiedere agli Enti di cui all'art. 2 un primo sopralluogo del collaudatore per la verifica degli spessori nonchè per la determinazione delle caratteristiche meccaniche.

A tal fine, dal bordo di ciascun anello e dal lembo di entrambi i fondi oppure dalla testata non ancora ogivata, se trattati di recipienti senza giunzioni, verranno prelevate le provette necessarie per effettuare:

- n. 1 prova di trazione;
- n. 3 prove di resilienza;
- n. 3 prove di appiattimento di anelli.

Per serbatoi aventi diametro interno superiore a 250 mm. le prove di appiattimento di anelli potranno essere sostituite da n. 6 prove di piegamento.

Per anelli saldati oltre alle suddette prove dovranno effettuarsi n. 2 prove di appiattimento di anelli (per serbatoi aventi diametro superiore ai mm. 250, n. 2 prove di piegamento) in maniera che la eventuale fessurazione debba presentarsi sulla saldatura.

In caso di risultati sfavorevoli di una qualsiasi delle predette prove, l'elemento da cui è stata prelevata la provetta, è scartato e deve essere reso inservibile in presenza del collaudatore.

In caso di risultati favorevoli si consentirà la prosecuzione

dell'allestimento dell'opera, punzonando opportunamente i materiali idonei.

Eseguita l'ogivazione dei recipienti senza giunzione, questi debbono essere sottoposti a trattamento termico o quanto meno a normalizzazione.

Questa operazione, come tutte quelle relative alla fabbricazione dei grandi serbatoi per il trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti, deve essere eseguita sotto la personale responsabilità del direttore dello stabilimento che ad attestazione di ciò firmerà il certificato di approvazione.

A carro-serbatoio ultimato viene richiesto un secondo sopralluogo del collaudatore per il definitivo collaudo.

Questi, assicuratosi che i serbatoi ed il carro corrispondono in ogni particolare ai progetti approvati dal Ministero delle comunicazioni, procede:

a) ad una accurata visita esterna ed interna dei grandi serbatoi nella quale dovrà essere assicurato che i serbatoi stessi non presentino segni di anormale fabbricazione e che siano esenti da imperfezioni;

b) ad una prova idraulica alla pressione di cui all'articolo 12, a seconda della destinazione ad essi assegnata. Detta prova sarà fatta alla temperatura ambiente iniettando gradualmente acqua in pressione in ciascun serbatoio riempito in modo accurato. Il tubo di adduzione deve portare una derivazione alla quale possa applicarsi il manometro campione, e perciò munita di orifizio filettato internamente con passo di mm. 3 del diametro di mm. 27, compreso il risalto della filettatura, della profondità di mm. 25, ed avente fondo piano con foro centrale del diametro di mm. 6.5, ove dovrà sboccare la derivazione suindicata.

Se nella prova idraulica si verificano fessurazioni o deformazioni permanenti, il recipiente dovrà essere lasciato a disposizione del Ministero delle comunicazioni che delibererà su conforme parere della Commissione per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

Nella prova la pressione indicata dal manometro deve crescere uniformemente coll'aumentare uniforme del volume di liquido iniettato nel recipiente.

Raggiunta la pressione di prova, si dovrà mediante opportuno dispositivo, isolare completamente il recipiente, col relativo manometro, dall'organo compressore: l'indicazione del manometro stesso dovrà rimanere stazionaria per almeno un minuto;

c) alla determinazione della capacità in litri di ciascun serbatoio.

*Certificato di approvazione.*

## Art. 19.

Il collaudatore, per attestare l'approvazione dei grandi serbatoi, redigerà per ciascun serbatoio, sull'apposito libretto di cui all'allegato 1), un certificato di collaudo secondo il modello A).

*Revisioni periodiche.*

## Art. 20.

Tutti i grandi serbatoi per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti debbono essere sottoposti a revisioni periodiche, ad iniziativa del proprietario del carro od a cura dell'Ente di cui all'art. 2.

La revisione dovrà effettuarsi in uno stabilimento che disponga di tutti i mezzi necessari fra cui sarà compresa almeno una maschera ad ossigeno e consisterà:

- 1° in una visita esterna;
- 2° in una accurata visita interna;
- 3° in una prova idraulica.

Per accedere nel serbatoio sarà obbligatorio indossare la maschera ad ossigeno.

## Art. 21.

Nella visita esterna ed interna dovranno esaminarsi accuratamente le pareti ed i fondi per assicurarsi dello stato di conservazione. Esistendo corrosioni l'entità loro dovrà essere perfettamente determinata raschiando il metallo fino al vivo e se possa esservi dubbio sul grado di sicurezza del serbatoio dovrà essere negato il consenso all'uso ulteriore del medesimo dandone opportuno avviso al Ministero delle comunicazioni a disposizione del quale esso dovrà essere lasciato.

## Art. 22.

La prova idraulica di revisione dovrà farsi con le stesse norme di cui all'art. 18.

## Art. 23.

La visita esterna ed interna dovrà effettuarsi ogni due anni; nella stessa occasione dovrà essere effettuata la prova idraulica per i recipienti destinati a contenere: cloro, tetrossido d'azoto, anidride solforosa, cloruro di metile, cloruro d'etere di metile, etere di metile, metilammina, etilammina.

Per i recipienti destinati a contenere altri gas compressi o liquefatti e ammoniacca disciolta sotto pressione, la prova idraulica, a giudizio insindacabile dell'agente che esegue la visita esterna ed interna, potrà essere rimandata al termine di un secondo biennio, in occasione della successiva visita esterna ed interna.

#### Art. 24.

Sui grandi serbatoi che rispondono alla prova di revisione, a cura dell'agente incaricato sarà punzonata, sotto la data di approvazione, quella della nuova revisione.

Le nuove diciture, avranno l'altezza di mm. 5.

#### *Certificato di revisione.*

#### Art. 25.

Il collaudatore, consentita la continuazione dell'uso dei grandi serbatoi sottoposti a revisione, redigerà sull'apposito libretto di cui all'allegato 1) un certificato secondo il modello B).

#### *Esemplari dei libretti per le prove e verifiche.*

#### Art. 26.

Di ciascun libretto di cui all'allegato 1) saranno compilati due esemplari, l'uno dei quali sarà tenuto dal proprietario del carro e l'altro dall'Ente di cui all'art. 2, secondo spettanza.

#### Art. 27.

I fogli dei libretti devono essere numerati, nella compilazione è in modo assoluto vietata ogni raschiatura e non sono permesse sostituzioni od aggiunte di fogli.

Le eventuali correzioni dovranno farsi tirando una linea sulle parole da annullarsi in modo però che le stesse rimangano intelligibili.

I libretti esauriti devono essere conservati fino alla demolizione dei grandi serbatoi cui i libretti si riferiscono.

#### *Ammissione dei grandi serbatoi fabbricati all'estero.*

#### Art. 28.

I grandi serbatoi di fabbricazione estera che non siano stati collaudati nei modi sopra detti potranno essere ammessi all'uso nel Regno qualora abbiano riportato l'approvazio-

ne delle autorità competenti dello Stato di provenienza, in base a norme simili a quelle contenute nelle presenti disposizioni ed in ogni caso non meno restrittive di queste; siano muniti del relativo certificato di approvazione debitamente autenticato dalle autorità consolari ed ottengano il nulla osta dal Ministero delle comunicazioni.

Tale nulla osta sarà rilasciato, se del caso, su conforme parere della Commissione per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi. Esso sostituirà il certificato di collaudo e dovrà essere trascritto sul libretto di cui all'allegato 1).

Dopo l'ammissione all'uso nel Regno, agli anzidetti serbatoi, saranno applicate le presenti norme.

#### Art. 29.

L'introduzione nel Regno di carri-serbatoio di fabbricazione estera contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti è disciplinata dalle norme che regolano il traffico internazionale per i trasporti delle merci per ferrovia. Essi potranno essere nuovamente spediti carichi soltanto quando siano ammessi all'uso nel Regno a' sensi dell'articolo precedente.

#### *Spese di collaudo e verifiche.*

#### Art. 30.

Ove trattisi di carri privati, il proprietario del carro dovrà devolvere, all'Ente che a' termini dell'art. 2 ha eseguito i collaudi e le verifiche di cui alle presenti norme, le spese e le competenze relative.

#### *Riempimento e manipolazione dei grandi serbatoi.*

#### Art. 31.

I grandi serbatoi potranno essere riempiti con i gas che sono destinati a contenere, soltanto se il grado di purezza di questi è tale da garantire contro il pericolo di scoppio per eventuali reazioni chimiche che potessero manifestarsi per la presenza delle impurezze, in particolare è proibito usare idrogeno che contenga più del 2% in volume di ossigeno ed ossigeno che contenga più del 2% in volume di idrogeno.

Del grado di purezza dei gas immessi nei recipienti rispondono le ditte dedite al riempimento presso le quali debbono essere effettuati gli accertamenti necessari a mezzo di analisi regolari.

Se l'ossigeno e l'idrogeno sono stati ottenuti per decomposizione dell'acqua, il grado di purezza loro dovrà determi-

narsi con accurata analisi fatta da apposito incaricato della ditta ed indipendentemente dalle analisi correnti che si eseguono normalmente a valle dell'elettrolizzatore.

#### Art. 32.

Il riempimento deve essere fatto sotto la responsabilità della ditta che lo esegue ed in maniera da non oltrepassare, per i gas compressi, la pressione di carica segnata sul recipiente; per i gas liquefatti, il quantitativo in peso ammesso; per le soluzioni acquose di ammoniaca, la concentrazione consentita.

I funzionari del Ministero delle comunicazioni all'uopo autorizzati ed i componenti la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, hanno facoltà di accedere in qualunque tempo ai locali di riempimento e di assistere alle operazioni tutte relative.

#### Art. 33.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, su parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, hanno facoltà insindacabile di escludere talune ditte dal riempimento dei grandi serbatoi.

#### *Precauzione da usarsi nei trasporti.*

#### Art. 34.

Nelle manovre di carri-serbatoio per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti si dovrà usare ogni cura per evitare urti, e ciò tanto se essi siano carichi che vuoti. In particolare, quando son carichi, saranno proibite le manovre a spinta e a gravità.

I carri stessi quando son carichi, dovranno viaggiare possibilmente con treni che non abbiano in composizione carrozze con viaggiatori, ed inoltre si dovranno osservare, in quanto applicabili, le prescrizioni vigenti per il trasporto a carro completo di gas compressi, liquefatti o disciolti contenuti in bombole.

#### *Incidenti e controversie.*

#### Art. 35.

Verificandosi nel Regno incidenti di qualsiasi genere nell'uso dei grandi serbatoi per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti dovrà darsene immediato avviso al Mi-



nistero delle comunicazioni a cura dell'Amministrazione sulla cui rete il carro-serbatoio trovasi al momento dell'incidente.

Art. 36.

Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione delle presenti norme saranno decise in via amministrativa dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato quando i carri-serbatoio sono iscritti nel parco delle ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili, sentita la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi istituita presso il medesimo Ispettorato generale, quando i carri-serbatoio sono iscritti nel parco di ferrovie o tranvie esercitate dalla industria privata.

E' in facoltà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di provocare il parere della Commissione predetta su tutte le controversie e questioni per le quali lo ritenga opportuno.

**ALLEGATO N. 1.**

alle norme per le prove  
o verifiche dei grandi serbatoi  
montati su carri ferroviari.

**LIBRETTO DELLE PROVE E VERIFICHE**

del serbatoio n. . . . .  
montato sul carro n. . . . .  
di proprietà della ditta . . . . .  
iscritto nel parco. . . . .  
destinato al trasporto di . . . . .

Ente incaricato delle prove . . . . .

Ente incaricato delle prove . . . . .

**Servizio delle prove e verifiche dei grandi serbatoi per trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti.**

**CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.**

Serbatoio . . . . .  
di proprietà del sig. . . . .  
fabbricato dalla ditta . . . . .

portante il numero d'ordine . . . . .  
 destinato al trasporto di . . . . .  
 costituito (1).

*Bilievi e risultati sul materiale.*

Lunghezza totale del serbatoio fra le verticali estreme. . . . .

Natura del materiale . . . . .

Caratteristiche meccaniche:

a) pei recipienti saldati mediante bollitura o chiodati:

*Anelli:*

Numero degli anelli . . . . .

A N E L L O	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
Lunghezza . . . . .					
Diametro interno . . . . .					
Spessore . . . . .					
Resistenza alla trazione Kg/cm <sup>2</sup>					
Strizione % . . . . .					
Resilienza Kgm cm <sup>2</sup> . . . . .					
Risultato delle prove di appiattimento o di piegamento:					
. . . . .					
. . . . .					
. . . . .					
. . . . .					
Ginzzioni longitudinali (caratteristiche ed eventuale diametro dei chiodi):					
. . . . .					
. . . . .					
. . . . .					
. . . . .					

(1) Vedi art. 5 norme.

*Fondi:*

	Fondo su cui sono segnate le indicazioni di cui all'art. 16.	Fondo opposto
Diametro interno . . . . .		
Freccia interna . . . . .		
Forma . . . . .		
Spessore . . . . .		
Resistenza alla trazione Kg/cm <sup>2</sup>		
Strizione % . . . . .		
Resilienza Kgm/cm <sup>2</sup> . . . . .		
Risultato prove di appiattimento o di piegamento		
. . . . .		

b) per recipienti in un sol pezzo, senza saldatura longitudinale:

Resistenza alla trazione kg./cm. <sup>2</sup> . . . . .	
Strizione % . . . . .	
Resilienza kgm./cm. <sup>2</sup> . . . . .	
Risultato prove di appiattimento o di piegamento. . . . .	
. . . . .	
. . . . .	

*Prova idraulica.*

Luogo e data della prova . . . . .	
Pressione di prova kg./cm. <sup>2</sup> . . . . .	
Numero d'ordine e indicazioni relative al manometro campione adoperato. . . . .	
. . . . .	
Esito della prova . . . . .	
. . . . .	
. . . . .	

Esito della visita esterna (1) . . . . .

Esito della visita interna (1) . . . . .

*Determinazioni diverse.*

Capacità litri. . . . .

Pressione massima di carica kg./cm.<sup>2</sup> (2) . . . . .

Peso massimo di carico kg. (2) . . . . .

Concentrazione massima % (2) . . . . .

*Conclusioni.*

Visto l'esito delle prove e verifiche suindicate . . . . .  
 si autorizza l'uso del recipiente con l'impressione della data  
 della prova (3).

*Il Direttore dello stabilimento  
 costruttore del serbatoio:*

*Il collaudatore:*

(1) Esito dell'esame delle pareti interne ed esterne del recipiente ed eventuali altri rilievi ritenuti opportuni dal collaudatore.

(2) Determinazioni per recipienti rispettivamente destinati a gas compressi, gas liquefatti, soluzioni acquose ammoniacali.

(3) Nel caso che non si autorizzi l'uso del recipiente, si scrive la particella « non » e si cancellano le parole « coll'impressione, ecc. ».

Mod. B.

Ente incaricato delle prove . . . . .

Servizio delle prove e verifiche dei grandi serbatoi per  
trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o di-  
sciolti.

## CERTIFICATO DI REVISIONE.

Serbatoio . . . . .  
di proprietà del sig. . . . .  
fabbricato dalla ditta . . . . .  
portante il numero d'ordine . . . . .  
destinato al trasporto di . . . . .  
montato sul carro N. . . . .

*Prova idraulica.*

Luogo e data della prova . . . . .  
Pressione di prova kg./cm.<sup>2</sup> . . . . .  
Numero d'ordine e indicazioni relative al manometro campio-  
ne adoperato. . . . .

Esito della prova . . . . .

Esito della visita esterna . . . . .

Esito della visita interna. . . . .

*Conclusioni.*

Visto l'esito delle prove e verifiche suindicate . . . . .  
si autorizza la continuazione dell'uso del recipiente coll'im-  
pressione della data di prova (1).

*Il collaudatore:*

(1) Nel caso che non si autorizzi l'uso del recipiente, si scrive  
la particella « non » e si cancellano le parole « coll'impressione, ecc. ».

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1930-IX, num. 43, che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 30 posti di Allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria civile od industriale o navale.

#### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto 30 ottobre 1930, n. 1473;

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) num. P. A. G. 410/141962 in data 26 ottobre 1929;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

#### DECRETA :

1) L'Amministrazione FF. SS. per i bisogni dell'Esercizio è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di Allievo Ispettore in prova da tenersi fra laureati in ingegneria civile od industriale (meccanica-elettrotecnica o mineraria) o navale;

2) Ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo oltre il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato;

3) E' approvato il relativo avviso-programma di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, 24 novembre 1930-IX.

*Il Ministro*  
CIANO.

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

È aperto un concorso per esami e per titoli, fra laureati in ingegneria civile, industriale (meccanica, mineraria od elettrotecnica) o navale a 30 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1. — Coloro che intendono presentarsi al concorso debbono far pervenire, non più tardi del 28 febbraio 1931 alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in Roma, Piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione redatta e firmata su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso programma: tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Per gli aspiranti che prestano servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, come agenti di ruolo, non è fissato, per l'ammissione al concorso, alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dalla competente Autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio del Casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di avere servito con fedeltà ed onore; od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico Ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea conseguita in una Regia Scuola del Regno; per i concorrenti che presentino diploma di laurea conseguita posteriormente al 31 dicembre 1923 è obbligatoria la prova che hanno sostenuto con esito favorevole l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, di cui al R. Decreto 30 settembre 1923 n. 2102, a meno

che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 1909;

*b)* certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal 1° anno di Università ed in quelli generali di laurea;

*c)* certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

*d)* certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte ed il modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a)* a *i)* inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono con regolari documenti, rilasciati dalle competenti Autorità, comprovare il periodo di tempo passato sotto le armi durante la guerra 1915-1918.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*.

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquistati nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto E3 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Am-



ministrazione ferroviaria; in caso affermativo deve specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, può determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) o di petrografia e geologia applicata, debbono indicarlo nella domanda.

3. — La Direzione Generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso, o non riconosciuti fisicamente idonei, saranno restituiti i documenti.

4. — I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati agli esami scritti ed orali che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Funzionario delle FF. SS. di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

da quattro Funzionari delle FF. SS. di grado non inferiore al 2°;

da due esperti scelti nel Corpo insegnante o fra liberi Professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere e di petrografia e geologia applicata, possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, Professori abilitati all'insegnamento o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6. — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7. — Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8. — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

I concorrenti potranno portare nella sala di esame soltanto quelle tavole e quei manuali che saranno permessi dalla Commissione.

9. — Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

- a) Costruzioni di ponti, strade ordinarie e ferrovie;
- b) costruzioni edilizie ed architettura;
- c) opere idrauliche;
- d) geologia e materiali da costruzione;
- e) macchine idrauliche e macchine termiche;
- f) elettrotecnica;

g) nozioni sulle industrie metallurgiche e meccaniche e sugli impianti industriali;

h) nozioni sul materiale fisso e rotabile delle strade ferrate;

i) nozioni sulla trazione elettrica (1. impianti generatori; 2. impianti di linee; 3. elettromotori);

k) nozioni sulla organizzazione tecnica di una azienda ferroviaria;

l) legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

m) leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (legge 7 luglio 1907 n. 429 e successive modificazioni);

n) nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie;

o) regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario;

p) nozioni sul diritto corporativo.

10. — Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova verranno assegnati tre temi e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

Per lo svolgimento di ogni tema saranno assegnate 8 ore.

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

La prova facoltativa di petrografia e geologia applicata consisterà essenzialmente nell'esame macroscopico e microscopico di alcuni dei principali tipi di rocce italiane, tenendo specialmente presenti quelle che sono più diffuse come materiali da costruzione e che entrano a far parte in grandi masse delle montagne interessate dalle nostre linee ferroviarie, nonché su questioni di stratigrafia, di tettonica, di frane e ricerche di acqua.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria scritta, ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno

ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di:

10 punti per i titoli;

3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Per la prova facoltativa di petrografia e geologia applicata la Commissione esaminatrice potrà assegnare complessivamente ad ogni concorrente riuscito idoneo nelle prove obbligatorie un massimo di punti 5.

Sarà tenuto conto della prova facoltativa di petrografia e geologia applicata solamente se il concorrente avrà riportato in essa almeno 3 punti.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle FF. SS. in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati Allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 13.600, oltre il supplemento di servizio attivo annuo lordo di L. 2200 a sensi dell'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con R. Decreto-Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'Allievo ispettore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 30.

15. — Nell'atto in cui gli Allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato, e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che saranno dichiarati idonei, anche se non vincitori del Concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 24 novembre 1930-IX.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE  
DELLO STATO*(Servizio Personale e Affari Generali)*

ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 24 novembre 1930-IX per il concorso a posti di Allievo Ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo preciso , , , , , , ,

Data . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa di petrografia e geologia applicata ed a quella sulle lingue estere dovrà farne analoga richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.



## Comunicato.

### Concorso per titoli a posti di medico di riparto.

A termini del Decreto Ministeriale 26 novembre 1929 n. 1163 sono indetti concorsi per titoli al posto di medico di riparto per ciascuno dei seguenti riparti:

Riparto di Assisi	-	Ispettorato Sanitario di Ancona
» » Ribera II	-	» » Palermo
» » Patti	-	» » »
» » Cassino II	-	» » Napoli
» » Vibonati	-	» » Salerno
» » Vigevano	-	» » Torino

Le domande di ammissione dovranno pervenire, non oltre le ore 17 del giorno 7 gennaio 1931, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessanti dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del Capitolato di oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al Concorso.

### Ordine di servizio N. 166

#### Servizio cumulativo con la ferrovia S. Spirito-Bitonto, esercitata dalla Società Anonima Ferroviaria (S.A.F.).

Di conformità alla convenzione stipulata con la Società Anonima Ferroviaria (S. A. F.), a datare dal 1° dicembre 1930 viene attivato per il transito della stazione di Bari S. Spirito il servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori e bagagli, di merci a grande e piccola velocità, di bestiame, veicoli, numerario, carte-valori, oggetti preziosi e feretri fra le ferrovie dello Stato e la ferrovia S. Spirito-Bitonto, sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui in appresso.

La Società « S. A. F. » partecipa al Controllo comune, e pertanto le disposizioni contenute nell'Ordine di servizio n. 1-1920 circa il carteggio, la tassazione e la registrazione dei trasporti devono essere applicate alle spedizioni in provenienza e in destinazione di stazioni della ferrovia suddetta.



## DISPOSIZIONI GENERALI

1. — *Allacciamento della ferrovia S. Spirito-Bitonto.* — I rapporti di servizio fra le Ferrovie dello Stato e la ferrovia S. Spirito-Bitonto si svolgono a mezzo di un binario di allacciamento fra la stazione di Bari S. Spirito delle F. S. e quella di Amely della detta ferrovia.

2. — *Accettazione dei trasporti.* — I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

3. — *Tariffe.* — Le tariffe da applicarsi ai trasporti merci in servizio cumulativo sul percorso separato della ferrovia S. Spirito-Bitonto risultano dall'allegato A al presente O. S.

4. — *Concessioni speciali e trasporti militari.* — Tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali e relative tariffe » e il « Regolamento per i trasporti militari » sono applicabili anche sul percorso della ferrovia S. Spirito-Bitonto in tutte le loro prescrizioni e modalità.

5. — *Elenco delle stazioni della ferrovia S. Spirito-Bitonto; relative distanze dal transito di Bari-S. Spirito; servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono provviste.* — Le stazioni della ferrovia S. Spirito-Bitonto, le relative distanze dal transito di Bari-S. Spirito, nonché le indicazioni relative ai servizi cui sono abilitate e agli impianti fissi di cui sono provviste, risultano dal prospetto « Allegato A » al presente Ordine di Servizio.

## TRASPORTI DEI VIAGGIATORI

6. — *Stazioni ammesse al servizio cumulativo.* — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria e ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per Bitonto e viceversa.

I prezzi per i trasporti di viaggiatori a tariffa intera e ridotta (concessionale o militare) da riscuotersi per il percorso della ferrovia S. Spirito-Bitonto risultano dal prospetto « Allegato B » al presente Ordine di Servizio.

7. — *Ragazzi.* — I ragazzi di età inferiore ai tre anni sono trasportati gratuitamente anche sulla ferrovia concessa; quelli di età compresa fra i tre e i sette anni vengono trasportati col pagamento della metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai dieci centesimi superiori.

8. — *Caratteristiche dei biglietti.* — I biglietti per il servizio cumulativo rilasciati dalle stazioni delle due Amministrazioni hanno il formato e i colori di quelli adottati dalle ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno.

Per le relazioni più importanti verranno istituiti biglietti a destinazione fissa.

9. — *Validità dei biglietti.* — I biglietti verranno distribuiti tanto dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato quanto da quelle della ferrovia S. Spirito-Bitonto, per i treni in coincidenza, salvo le esclusioni e le limitazioni stabilite dagli orari ufficiali.

I biglietti distribuiti dalle stazioni della ferrovia S. Spirito-Bitonto dovranno portare un bollo indicante la data di distribuzione e il numero del treno per il quale sono stati rilasciati.

10. — *Sopratasse ed esazioni suppletive.* — Le sopratasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamento di classe, ecc., vengono rimosse dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno dovrà presentare i viaggiatori alla stazione di transito, perchè sia provveduto alla regolarizzazione del loro viaggio per l'ulteriore percorso.

Le sopratasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando si tratti di viaggiatori provenienti dalle linee stesse e risulti che il viaggio sulle medesime ha avuto luogo nelle identiche condizioni che danno motivo all'esazione per il rimanente percorso.

11. — *Concessioni eccezionali di carattere permanente.* — Il servizio cumulativo con la ferrovia S. Spirito-Bitonto per le Concessioni eccezionali di carattere permanente è limitato ai soli viaggi degli Ufficiali iscritti all'Unione Ufficiali in congedo d'Italia, con l'applicazione per il percorso della ferrovia suddetta della corrispondente tariffa in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

## TRASPORTI DEI BAGAGLI

12. — *Stazioni ammesse.* — Il servizio cumulativo bagagli è ammesso, come quello viaggiatori, sia a tariffa ordinaria sia a tariffa ridotta, da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quella di Bitonto, e viceversa.

Sono escluse le concessioni di carattere permanente.

13. — *Bagagli ammessi.* — Gli oggetti e le cose da trasportarsi come bagaglio e i bagagli ammessi nelle carrozze sono quelli specificati negli articoli 6 e 13 delle « Condizioni e tariffe » in vigore sulle ferrovie dello Stato.

14. — *Registrazione dei trasporti.* — La registrazione dei bagagli si fa con la compilazione di un solo foglio di via, che scorta le spedizioni fino alla stazione destinataria.

15. — *Tassazione.* — La tassa per il trasporto dei bagagli sarà riscossa a partenza per tutto il percorso, calcolata beninteso per la percorrenza separata di ciascuna Amministrazione.

Le quote per i trasporti dei bagagli a tariffa intera e ridotta da riscuotersi per conto della ferrovia secondaria risultano dal prospetto allegato C.

16. — *Soprattasse ed esazioni suppletive.* — Valgono al riguardo, anche per i bagagli trasportati nelle carrozze, le disposizioni risultanti dal punto 10.

17. — *Trasporti dei giornali.* — Sono ammessi i trasporti dei giornali in servizio cumulativo con l'applicazione, per conto della detta ferrovia, dei prezzi risultanti dal sopracitato Allegato C.

In relazione a quanto precede e con richiamo alla nota (1) posta in calce alla pagina 91 della R. C. N. 4-1930 (punto 83), nel « Prontuario dei servizi cumulativi per i trasporti dei viaggiatori (edizione 1° gennaio 1930) a pag. 137, i prezzi risultanti nel prospetto dei trasporti a tariffa ridotta debbono essere modificati in base a quelli indicati nel prospetto Allegato B.

Inoltre, al fascicolo « Istruzioni e tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo », pubblicato col punto 500 della Rivista delle Comunicazioni numero 17 del 1° settembre 1929, debbono essere apportate le varianti di cui appresso:

*Allegato A:* aggiungere il progressivo 49 con le seguenti indicazioni: colonna 2 « Ferrovia Elettrica S. Spirito Bitonto (4) »;

colonne 3 e 4 « Prezzi e tasse minime risultanti dall'O. S. N. 166-1930 ».

*Allegato B:* aggiungere il progressivo 36 con le seguenti indicazioni: colonna 2 « Ferrovia Elettrica S. Spirito-Bitonto »;

colonne da 3 a 11, riportare le indicazioni dei prezzi e delle tasse minime risultanti dal ripetuto Allegato C all'O. S. N. 166-1930 ».

#### TRASPORTI A GRANDE E PICCOLA VELOCITA'

18. — *Documenti di trasporto.* — Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo, da presentarsi in un solo esemplare, saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Sono da carteggiarsi con una lettera di vettura in più le spedizioni di numerario, carte-valori e oggetti preziosi e quelle


eseguite sotto il regime della tariffa ordinaria n. 35 P. V. (via mare).

19. — *Tasse minime.* — Le tasse minime per spedizione si applicano per intero sulle ferrovie dello Stato e per metà sulla ferrovia S. Spirito-Bitonto.

20. — *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.* — Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità od abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura dei carri, ecc. valgono, anche nei rapporti con la ferrovia S. Spirito-Bitonto, le norme vigenti sulle linee della rete dello Stato.

21. — *Scambio ed uso reciproco dei veicoli, dei copertoni e degli attrezzi di carico.* — E' ammesso il passaggio dall'una all'altra Amministrazione e il reciproco uso dei carri, dei copertoni e degli attrezzi di carico alle condizioni stabilite dalla convenzione in principio citata.

Sulla ferrovia suddetta potranno transitare soltanto i carri F. S. e quelli di Amministrazioni corrispondenti che soddisfino alle seguenti condizioni:

- 1.) massimo per asse, tonnellate 15;
- 2.) massima base per veicoli ad assi rigidi metri 6 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno 
- 3.) sagoma normale di carico italiana con applicazione delle note tabelle di riduzione in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

Sul binario di raccordo della stazione di Amely della Secondaria con il posto di S. Spirito potranno transitare:

*con gli organi d'attacco regolarmente agganciati:*

a) i carri a due sale con distanza fra le sale stesse non maggiore di m. 5 a qualunque Amministrazione appartengano;

b) i veicoli a tre sale con distanza fra le sale estreme non maggiore di m. 4, a qualunque Amministrazione appartengano;

c) i carri a carrelli F. S., esclusi i P. O. Z. 692400 a 692499, 692600 a 692699, 692800, 693200 e 693299 e quelli del medesimo tipo che fossero posti in circolazione dalle F. S.

I carri ammessi a passare da una ferrovia all'altra devono essere completi per il valore della merce o delle merci in essi caricate, o tassati a tariffa di carro completo.

E' fatta eccezione per i carri misti carichi di merci a P. V. in collettame, i quali sono ammessi a passare da una

ferrovia all'altra, purchè il carico ne occupi tutto lo spazio disponibile o sia di almeno 25 quintali se i carri sono destinati alla linea della Concessionaria, e soddisfino alle condizioni di carico e di itinerario dei carri normali in vigore sulle ferrovie dello Stato se a queste diretti.

I carri della ferrovia S. Spirito-Bitonto sono contraddistinti dalla sigla S. A. F. e dall'indicazione « Ferrovia Elettrica Bitonto-S. Spirito-Bitonto (Italia) ».

22. — *Lavaggio e disinfezione dei carri, penalità relative.* — I carri consegnati al transito devono essere puliti. In special modo quelli che servirono a precedente trasporto di bestiame devono essere puliti e disinfettati a norma delle disposizioni vigenti, altrimenti possono essere rifiutati ovvero dar luogo al pagamento dei compensi stabiliti dalla citata convenzione.

Nel caso di carri vuoti non puliti o disinfettati, di ritorno dalla ferrovia secondaria, la stazione di Bari S. Spirito deve redigere in duplice esemplare il verbale di accertamento, conforme all'allegato A all'Ordine di Servizio n. 111-1914, da inviarsi alla Sezione Movimento e Traffico di Bari.

23. — *Pesatura delle merci al transito.* — Quando per i trasporti in servizio cumulativo provenienti da stazioni interne della ferrovia S. Spirito-Bitonto, il mittente dichiarasse il peso e la stazione di partenza ne delegasse la ricognizione a quella di transito, questa prenderà di ciò particolare nota addebitando nel tempo stesso la relativa tassa di pesatura alla ferrovia S. Spirito-Bitonto, cui la tassa medesima deve fare esclusivamente carico.

La stazione di Bari S. Spirito invierà mensilmente al Controllo Merci Cumulativo di Firenze un elenco delle spedizioni pesate per conto della ferrovia suddetta.

24. — *Trasporti in servizio.* — La corrispondenza, e gli annessi documenti, che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra la rete dello Stato e la ferrovia S. Spirito-Bitonto saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

\*\*\*

Per tutto quanto non è previsto dal presente Ordine di Servizio valgono le norme e condizioni generali che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

\* \* \*

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e nei relativi allegati, devono essere riportate le seguenti aggiunte nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza »:

— a pagina 5, nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo (parte II-A) aggiungere, dopo « Società Italiana per le Strade Ferrate Sovvenzionate: Ferrovia Cancello-Benevento », la seguente indicazione:

« Società Anonima Ferroviaria S. A. F. — Esercizio della ferrovia S. Spirito-Bitonto... pag. 232 bis.;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali aggiungere, nella sede opportuna, il nome della stazione di Bitonto della ferrovia suddetta e, di fronte, l'indicazione della pagina 232 bis e del gruppo 2;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, a pagina 59, nella sede oportuna inserire il nome della stazione di Bari S. Spirito seguito nella 3<sup>a</sup> colonna dalla lettera A e nella 4<sup>a</sup> dall'indicazione: Ferrovia S. Spirito-Bitonto;

— dopo la pagina 232 riportare, come pagina 232 bis, tutte le indicazioni risultanti dall'allegato A;

— nella tavola III della carta annessa al prontuario tracciare con inchiostro rosso la nuova ferrovia a partire dalla stazione di Bari S. Spirito da contrassegnarsi con cerchietto nero e dischetto rosso sul tratto di linea Barletta-Bari a breve distanza da quest'ultima stazione, seguendo la direzione da nord a sud, fino alla stazione di Bitonto da indicarsi con cerchietto rosso in prossimità della omonima stazione della tramvia Bari-Barletta.

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929) a pagina 17, di contro al nome della stazione di Bari S. Spirito (che sarà da considerarsi come stampata in carattere grassetto), devesi esporre il richiamo (4) riportando in calce la seguente nota:

(4) Stazione di transito con la ferrovia S. Spirito-Bitonto.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione aprile 1930-VIII) alla pagina 23 devesi sostituire il richiamo (4) di seguito all'indicazione « Ferrovia S. Spirito-Bitonto » col richiamo (1) e alla pagina 24 riportare di contro al nome della stazione di Bitonto della ferrovia suddetta la lettera M.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 e 14.*

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 166 - 1930

# Società Anonima Ferroviaria

## Sede in Bitonto

Esercizio della ferrovia elettrica S. Spirito-Bitonto  
 Direzione dell'Esercizio: Bitonto

### Linea esercitata da Amministrazione aderente al controllo comune

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di transito di Bari - S. Spj- rito (allacciata)	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi							
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Postame	Trasporti a domicilio	Piani scariatori	Gru fisse	Bilance a ponte	Piani scariatori		Bilance a ponte		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bitonto	S. Spirito - Bitonto	9	G	P	V	B	-	-	F	1	3	1	40	1	S



Segue ALLEGATO A.

## TARIFFE

*Tariffe applicabili.* — Quelle ordinarie in vigore sulle ferrovie dello Stato, da applicare sul percorso separato.

*Distanza minima tassabile.* — Per i trasporti effettuati in servizio cumulativo la distanza minima tassabile è di km. 9.

*Tasse minime.* — Si applicano per metà.

*Aumenti percentuali provvisori.* — Sui prezzi di tariffa devono essere applicati gli aumenti:

a) del 200 % per i trasporti soggetti all'aumento del 200 % sulla rete dello Stato;

b) del 360 % per i trasporti soggetti all'aumento del 300 % sulla rete dello Stato;

c) del 400 % per i trasporti soggetti all'aumento del 350 % sulla rete dello Stato;

d) del 475 % per i trasporti soggetti all'aumento del 400 % sulla rete dello Stato.

*Per la paglia comune l'aumento è limitato al 150 %.*

Sui diritti accessori di qualsivoglia genere si deve applicare sempre l'aumento del 400 %.

E' invece esente da qualsiasi aumento percentuale la soprattassa di transito.

*Soprattasse di transito.* — Per tutte indistintamente le spedizioni in servizio cumulativo o in rispedizione, tanto a grande quanto a piccola velocità, devono essere applicate a favore della ferrovia S. Spirito-Bitonto le seguenti soprattasse di transito:

a) per le spedizioni in piccole partite, per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. L. 20;

b) per spedizioni a carro, per ogni carro L. 25.

N. B. — Le soprattasse di cui sopra *non sono soggette agli aumenti percentuali.*

*Tariffa ordinaria N. 6 G. V.* — Per i trasporti effettuati in base a tale tariffa devono essere applicati i prezzi ridotti del 50 %.

*Acceleramento trasporti.* — La ferrovia S. Spirito-Bitonto non è servita nè da treni diretti, nè da treni accelerati.

*Concessioni speciali.* — Applicabili in servizio cumulativo.

*Regolamento trasporti militari.* — Applicabile in servizio cumulativo.

*Servizio cumulativo ferroviario-marittimo.* — Ammesso per i trasporti fruanti della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

*Convenzione di Berna.* — Non ammessa.





Segue: ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 166 - 1930

## TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

**Estensione del servizio.** — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle sottostanti e viceversa.

**Ragazzi.** — Per i viaggi dei ragazzi fra i 3 ed i 7 anni, aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 30 per cento			Tariffa ridotta del 70 per cento			Tariffa speciale per operai
			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	
1	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bitonto	Bari - S. Spirito	9	1.45	1.45	1.20	2.05	2.05	1.40	0.90	0.90	0.60	1.20

## PREZZI DA RISCOUTERSI PEI

Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni della

Varie categorie

- Classe I Bagagli (cose d'uso personale)
- » II Merci trasportate come bagaglio
  - » III Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) sciolti; velocimani sciolti
  - » IV Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) in casse o gabbie; velocimani
  - » V Motocicli senza carrozzino
  - » VI Motocicli con carrozzino (motocarrozette)
  - » VII Carrozine per bambini, Carrozze per persone impediti,
  - » VIII Cani, gatti, scimmie
  - » IX Effetti personali delle Compagnie teatrali ed assimilate Conces
  - » X Campionari
- Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regola

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la Rete dello Stato	Chilometri	Prezzi della Classe I comprendenti tutti gli aumenti per chilogrammi										
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Bitonto .	Bari S.Spirito	9	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.10

(1) Pel trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilate si applicano

(2) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

(3) Al prezzo risultante dall'applicazione delle basi sopraindicate, arrotondato a l'importo così ottenuto deve essere arrotondato come segue:

a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori;

b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai cinquanta centesimi

c) se superiore a L. 100, alla fra superiore.

## Tasse minime pel trasporto dei ba

L. 2,90 — classi I e VIII.

» 4,90 — » II, IV, VI, VII,

» 2,10 — classe III

» 4,20 — » V.

» 4,90 — per i trasporti in base

» 2,00 — » » »

» 2,00 — » » »

» 2,00 — » » militari

» 2,00 — » » »

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 166 - 1930

**TRASPORTI DEI BAGAGLI**

... dello Stato per quelle sottoindicate e viveversa  
... di trasporti

... casse o gabbie

... barrozze a lettiga, Uccelli in gabbia

... concessione speciale IX) (1) e bagagli degli emigranti (Concess. speciale X)

... esentato dai trasporti militari.

BASI DI TARIFFA DELLE CLASSI										Tariffa ridotta: Concess. speciale A e trasporti militari soggetti alla tassa di bollo	Tariffa ridotta Concess. speciale B e trasporti militari esentati da tassa di bollo
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Prezzo per tonn.	Prezzo per tonn.	Prezzo per macch.	Prezzo per macch.	Prezzo per macch.	Prezzo per macch.	Prezzo per tonn.	Prezzo per capo	Prezzo per tonn.	Prezzo per tonn.		
(2) (3)	(2) (3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(2) (3)	(3)	(2) (3)	(2) (3)	(2) (3)	(2) (3)
4.32	8.64	0.14	0.20	0.48	0.54	8.10	0.23	2.52	5.40	2.00	2.00

... prezzi della classe 1<sup>a</sup>.

... decimi centesimali superiori, deve essere applicato l'aumento del 600 %.

... superiori;

... (compresi tutti gli aumenti)

... concessione speciale IX.

- » A.
- » B.

... oggetti a tassa di bollo.

... esentati da tassa di bollo.

Segue ALLEGATO C ALL' ORDINE DI SERVIZIO N. 166 - 1930

## Trasporto dei giornali

AMMINISTRAZIONE con la quale è ammesso il servizio cumulativo	Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di trasporto	Sopratasse di transito		Aumento sulle sopra- tasse di transito	Minima della sopra- tassa di transito compresi gli aumenti	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	Annotazioni
				Base per tonnel- lata divisibile di 10 in 10 Kg.	Tassa minima senza aumenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ferrovia Elettrica S Spirito - Bitonto . . . . .	0.05	0.40 (1)	300 %	2.50	0.25	—	0.25	1.85 (1)	

(1) Ricorrendo il caso della tassa minima, questa deve essere riscossa per metà.

## Ordine di servizio N. 167

### Servizio cumulativo con la ferrovia elettrica Arezzo-Sinalunga.

Di conformità alla convenzione stipulata con la Società Anonima « La Ferroviaria Italiana », a datare dal 1° dicembre 1930, viene attivato per il transito di Sinalunga il servizio cumulativo per i trasporti fra le Ferrovie dello Stato (compresa la linea in esercizio speciale Cerignola Campagna-Cerignola e le linee complementari sicule) e la ferrovia elettrica Arezzo-Sinalunga, sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui in appresso.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. *Innesto della ferrovia Arezzo-Sinalunga alla Rete dello Stato.* — La ferrovia Arezzo-Sinalunga s'innesta alla Rete dello Stato nella stazione di Sinalunga, la quale diventa perciò comune con la detta ferrovia. In tale stazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato eseguisce quindi il servizio anche nell'interesse e per conto della ferrovia Arezzo-Sinalunga.

2. *Estensione del servizio cumulativo.* — Le stazioni interne della ferrovia Arezzo-Sinalunga sono ammesse al servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori e bagagli, di merci a grande e piccola velocità, di bestiame, veicoli, numerario-carte-valori, oggetti preziosi e feretri con tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato, comprese quelle della linea in esercizio speciale Cerignola Campagna - Cerignola e delle linee complementari sicule.

3. *Accettazione dei trasporti.* — I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

4. *Tariffe.* — Le tariffe sono da applicarsi ai trasporti in servizio cumulativo sul percorso separato di ciascuna Amministrazione.

5. *Concessioni speciali e trasporti militari.* — Tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali e relative tariffe » e il « Regolamento per i trasporti militari » sono applicabili anche sul percorso della ferrovia Arezzo-Sinalunga in tutte le loro prescrizioni e modalità.

6. *Concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo.* — Tutte le concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo elencate nella parte IV del « Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse ecc. — Trasporti dei viaggiatori » (edizione 1° gennaio 1930) sono ammesse, con le stesse norme in vigore sulle ferrovie dello Stato, anche sul percorso della ferrovia Arezzo-Sinalunga.

Sono pure ammessi in servizio cumulativo con le stesse norme e in base alle corrispondenti tariffe dello Stato (gratuito per l'apparecchio indispensabile di locomozione del mutilato e a tariffa militare con il bollo per gli effetti personali del mutilato fino alla concorrenza di kg. 100) i trasporti a bagaglio dei mutilati e invalidi di guerra della categoria 1<sup>a</sup> (non provvisti di assegno di superinvalidità) che hanno bisogno di essere trasportati con mezzi meccanici, nonchè quelli per conto dei mutilati e invalidi di guerra provvisti di assegno di superinvalidità.

7. *Elenco delle stazioni della ferrovia Arezzo-Sinalunga; relative distanze dal transito di Sinalunga; servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono provviste.* — Le stazioni della ferrovia Arezzo-Sinalunga, le relative distanze dal transito di Sinalunga, nonchè le indicazioni relative ai servizi cui sono abilitate e agli impianti fissi di cui sono provviste, risultano dal prospetto « Allegato A » al presente Ordine di servizio.

## TRASPORTI DEI VIAGGIATORI.

8. *Prezzi relativi ai percorsi della ferrovia secondaria.* — I prezzi per i trasporti di viaggiatori a tariffa intera e ridotta (concessionale e militare) da riscuotersi per il percorso della ferrovia Arezzo-Sinalunga risultano dal prospetto « Allegato B » al presente Ordine di servizio.

9. *Caratteristiche dei biglietti.* — I biglietti per il servizio cumulativo rilasciati dalle stazioni delle due Amministrazioni hanno il formato e i colori di quelli adottati dalle Ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno.

Per le relazioni più importanti sono istituiti biglietti a destinazione fissa.

*Classi.* — Esistendo sulla ferrovia Arezzo-Sinalunga due sole classi (1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>) i biglietti rilasciati per la 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe delle Ferrovie dello Stato sono valevoli e debbono essere tas-

sati per la 1<sup>a</sup> classe della secondaria, mentre quelli rilasciati per la 3<sup>a</sup> sono valevoli per la classe 3<sup>a</sup> della secondaria stessa.

Allo scopo di facilitare la determinazione dei prezzi da riscuotere per conto della ferrovia concessa, sui prospetti dei prezzi sono state indicate le quote da computarsi per le tre classi, di modo che a ciascuna delle tre classi dello Stato corrisponde la quota da computarsi per conto della Secondaria.

Sui biglietti distribuiti dalle stazioni della ferrovia concessa deve risultare la indicazione della corrispondente classe da occupare sui treni delle ferrovie dello Stato secondo la richiesta fatta dal viaggiatore e in relazione al prezzo pagato.

10. *Validità dei biglietti.* — I biglietti vengono distribuiti, tanto dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato quanto da quelle della ferrovia Arezzo-Sinalunga, per i treni in coincidenza, salvo le esclusioni e le limitazioni stabilite dagli orari ufficiali.

I biglietti distribuiti dalle stazioni della ferrovia Arezzo-Sinalunga debbono portare un bollo indicante la data di distribuzione e il numero del treno per il quale sono stati rilasciati.

11. *Sopratasse ed esazioni suppletive.* — Le sopratasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamenti di classe, ecc. vengono riscosse dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale del treno deve presentare i viaggiatori al Capo della stazione comune, perchè sia provveduto alla regolarizzazione del loro viaggio per l'ulteriore percorso.

Le sopratasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando si tratti di viaggiatori provenienti dalle linee stesse e risulti che il viaggio sulle medesime ha avuto luogo nelle identiche condizioni che danno motivo all'esazione per il rimanente percorso.

## TRASPORTO DEI BAGAGLI.

12. *Bagagli da trasportarsi.* — Gli oggetti e le cose da trasportarsi come bagaglio e i bagagli ammessi nelle carrozze sono quelli specificati negli articoli 6 e 13 delle « Condizioni e Tariffe » in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

13. *Registrazione dei bagagli.* — La registrazione dei bagagli si fa con la compilazione di un solo foglio di via, che scorta le spedizioni fino alla stazione destinataria.

Tanto sul foglio di via, quanto sullo scontrino che si consegna al viaggiatore, deve essere indicata la via da seguire. Ai



colli bagagli debbono essere applicate due etichette: una col nome della stazione di partenza e col numero corrispondente a quello della registrazione, l'altra da apporsi immediatamente sotto la prima col nome della stazione destinataria.

14. *Tassazione.* — La tassa per il trasporto dei bagagli viene riscossa a partenza per tutto il percorso, calcolata beninteso per la percorrenza separata di ciascuna Amministrazione.

Le quote per i trasporti dei bagagli a tariffa intera e quelle per i trasporti a tariffa comunque ridotta da riscuotersi per conto della ferrovia secondaria risultano dal prospetto « Allegato D ».

15. *Sopratasse ed esazioni suppletive.* — Valgono al riguardo, anche per i bagagli trasportati nelle carrozze, le disposizioni risultanti al punto 11°.

16. *Trasporti dei giornali.* — Sono ammessi anche i trasporti dei giornali in servizio cumulativo con l'applicazione, per conto della ferrovia suddetta, dei prezzi risultanti dal sopraccitato « Allegato D ».

In conseguenza di quanto precede, nel « Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse » (ediz. 1°-1-1930), a pag. 8, colonna 1, aggiungere il progressivo 30 seguito dall'indicazione « Società Anonima *La Ferroviaria Italiana Ferrovia Arezzo-Sinalunga* », nonchè dalle indicazioni delle pagine 140, 141 e 183, da esporre rispettivamente nelle colonne della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta, concessioni speciali e concessioni eccezionali, riservate al servizio « Esteso ».

— nelle pagine dal N. 11 al 33, riservate all'elenco alfabetico delle stazioni, aggiungere, nelle sedi opportune, il nome delle stazioni appartenenti alla Ferrovia Secondaria, risultanti dall'Allegato A al presente Ordine di servizio, seguito dall'indicazione delle pagine 140, 141 e 183 da esporre, rispettivamente, nelle colonne della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta, concessioni speciali e concessioni eccezionali riservate al servizio « Esteso ».

— a pagina 140 devono essere riportati i prospetti relativi ai trasporti viaggiatori a tariffa ordinaria e a tariffa ridotta di cui l'allegato B.

A pagina 183 del detto prontuario, nella colonna 17, deve essere posto un asterisco in corrispondenza all'indicazione di ciascuna concessione eccezionale di carattere permanente o temporaneo ammessa al servizio cumulativo, come risulta nell' « Allegato C ».

Inoltre al fascicolo « Istruzioni e tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo italiano » devono essere apportate le seguenti varianti:

**Allegato A:** aggiungere il numero progressivo 52 con le seguenti indicazioni:

colonna 2 « Società Anonima *La Ferroviaria Italiana* Ferrovia Arezzo-Sinalunga »;

colonne 3 e 4 « Prezzi e tasse minime risultanti dall'Ordine di servizio N. 167/1930 ».

**Allegato B:** aggiungere il numero progressivo 39 con le seguenti indicazioni:

colonna 2 « Società Anonima *La Ferroviaria Italiana* Ferrovia Arezzo-Sinalunga »;

colonne 3 a 11 riportare i prezzi e le tasse minime risultanti dall'Allegato C al presente Ordine di servizio.

## TRASPORTI A GRANDE E PICCOLA VELOCITA'.

17. *Documenti di trasporto.* — Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo, da presentarsi in un solo esemplare, saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

Sono da carteggiarsi con una lettera di vettura in più le spedizioni di numerario, carte-valori e oggetti preziosi e quelle eseguite sotto il regime della tariffa ordinaria N. 35 P. V. ed eccezionale N. 135 P. V. (esportazione via mare).

18. *Tasse minime.* — Le tasse minime per spedizione si applicano per intero sulle Ferrovie dello Stato e per intero sulla ferrovia Arezzo-Sinalunga.

19. *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.* — Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze o avarie, gli accertamenti di anormalità o di abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura dei carri, ecc. valgono, anche nei rapporti con la ferrovia Arezzo-Sinalunga, le norme vigenti sulle linee della Rete dello Stato.

20. *Scambio ed uso reciproco dei veicoli, dei copertoni e degli attrezzi di carico.* — E' ammesso il passaggio dall'una all'altra Amministrazione e il reciproco uso dei carri, dei copertoni e degli attrezzi di carico alle condizioni stabilite dalla convenzione in principio citata.

Sulla detta ferrovia potranno transitare soltanto i carri

F. S. e quelli di Amministrazioni corrispondenti che soddisfino alle seguenti condizioni:

- 1.) massimo peso per asse, tonnellate 15;
- 2.) massima base per i veicoli ad assi rigidi metri 5 e

base illimitata per i veicoli a carrelli o portanti il segno  $\leftarrow \bigcirc \rightarrow$

3.) sagoma normale di carico italiana, con applicazione delle tabelle di riduzione in vigore, in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

I carri ammessi a passare da una ferrovia all'altra devono essere completi per il volume della merce o delle merci in essi caricate, o tassati a tariffa di carro completo. E' fatta eccezione per i carri misti carichi di merci a P. V. in collettame, i quali sono ammessi a passare da una ferrovia all'altra, purchè il carico ne occupi tutto lo spazio disponibile o sia di almeno 30 quintali se i carri sono destinati alla linea della Concessionaria, e che soddisfino alle condizioni di carico e di itinerario dei carri normali in vigore sulle Ferrovie dello Stato se a queste diretti.

I veicoli della ferrovia Arezzo-Sinalunga sono contraddistinti con la sigla LFI.

21. *Lavaggio e disinfezione dei carri; penalità relative.* —

I carri consegnati al transito devono essere puliti. In special modo quelli che servirono a precedente trasporto di bestiame devono essere puliti e disinfettati a norma delle disposizioni vigenti, altrimenti possono essere rifiutati ovvero dar luogo al pagamento dei compensi stabiliti dalla citata convenzione.

Nel caso di carri vuoti non disinfettati, di ritorno dalla ferrovia Arezzo-Sinalunga, la stazione di Sinalunga deve redigere, in duplice esemplare, il verbale di accertamento conforme all'allegato A all'Ordine di servizio N. 111-1914, da inviarsi alla Sezione Movimento e Traffico di Firenze.

22. *Pesatura delle merci al transito.* — Quando per i trasporti in servizio cumulativo, provenienti da stazioni interne della ferrovia Arezzo-Sinalunga, il mittente dichiarasse il peso e la stazione di partenza ne delegasse la ricognizione a quella di transito, questa prenderà di ciò particolare nota per la compilazione di un elenco delle spedizioni pesate, da inviarsi mensilmente al Controllo Merci Cumulativo Italiano, il quale deve provvedere all'addebito della relativa tassa di pesatura alla ferrovia Arezzo-Sinalunga, cui la tassa medesima deve fare esclusivamente carico.

In detto elenco sono da comprendersi anche le spedizioni pesate in transito sia per omessa dichiarazione del peso da parte del mittente del trasporto, sia per espressa domanda della ricognizione del peso fatta dal mittente stesso.

23. *Trasporti in servizio.* — Le corrispondenze e gli annessi documenti che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra la Rete dello Stato e la ferrovia Arezzo-Sinalunga saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici e telefonici.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Ordine di servizio e nei relativi allegati, valgono le norme e condizioni generali che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse alla industria privata.

In base a quanto è detto nel presente Ordine di servizio e nei relativi allegati, devono essere riportate le seguenti aggiunte nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (edizione 1°-7-1924):

— a pagina 4 nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo, aggiungere dopo l'indicazione « Società Italiana per Imprese Ferroviarie e Lavori Pubblici — Esercizio della ferrovia Siena-Monte Antico »:

• *Società Anonima « La Ferroviaria Italiana »: Esercizio della ferrovia Arezzo-Sinalunga, pag, 209 ter.*

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali aggiungere, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della ferrovia suddetta e, di fronte a ciascuna, l'indicazione della pagina 209 ter e del gruppo 2;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, a pagina 61, fra Siliqua e Sondrio, inserire il nome della stazione di Sinalunga seguito nella 2ª colonna dalla lettera C e nella 4ª dall'indicazione: Ferrovia Arezzo-Sinalunga;

— a pagina 209 ter riportare tutte le indicazioni risultanti dall'Allegato A;

— nella tavola II della carta annessa al prontuario tracciare con inchiostro rosso la nuova ferrovia a partire dalla stazione di Sinalunga da indicarsi con cerchietto nero e dischetto rosso sulla linea Chiusi-Asciano, a breve distanza da

quest'ultima stazione, seguendo la direzione da sud-ovest a nord-est fino alla stazione di Arezzo Pesciola della Secondaria presso la stazione di Arezzo F. S.

Con cerchietto rosso devono pure essere indicate nel seguente ordine, a partire da Sinalunga, le stazioni di detta ferrovia: Foiano della Chiana, Lucignano-Marciano, Monte S. Savino, Civitella-Badia al Pino, Bastardo.

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929) a pagina 97, di contro al nome della stazione di Sinalunga (che sarà da considerarsi come stampato in carattere grassetto) deve essere esposto il richiamo (6) riportando in calce la seguente nota:

(6) Stazione di transito con la Ferrovia Arezzo-Sinalunga.

Nella « Prefazione generale all'Orario generale di servizio » (edizione aprile 1930-VIII) alla pagina 23 devesi riportare l'indicazione:

/875/ Società Anonima « La Ferroviaria Italiana »

Arezzo-Sinalunga (1)

e dalla pagina 24 alla pagina 28 trascrivere, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della ferrovia suddetta con le indicazioni dei servizi e il numero della linea, e alle pagine 88 e 91 riportare rispettivamente:

/Arezzo-Sinalunga/15/

/Arezzo-Sinalunga/5/

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 e 14.*

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 167

**Soc. An. "La Ferroviaria Italiana", Sede in Milano**

*Esercizio della linea Arezzo - Sinlunga*

*Direzione dell'Esercizio: Arezzo*

**Linea esercitata da Amministrazione aderente al controllo comune**

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanza in chilometri dalla stazione di transito di Sinlunga (comune)	Servizi cui sono abilitate						Impianti fissi								
			4 Grande velocità	5 Piccola velocità	6 Veicoli	7 Bestiame	8 Trasporti a damigello	9 di testa	10 di banco	11 Quantità	12 Portata in tonni	13 Quantità	14 Portata in tonni	15 Bilancio a ponte	16 Segoma limite		
1		3															
Arezzo Pesciola . . . . .	Arezzo - Sinlunga	88	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	1	40	S	S
Bastardo . . . . .	"	88	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	-	S	S
Civitella - Badia al Pino . . . . .	"	97	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	-	S	S
Foiano della Chiana . . . . .	"	6	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	1	40	S	S
Lucignano - Marciano . . . . .	"	12	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	-	S	S
Monte S. Savino . . . . .	"	18	G	P	V	B	-	-	F	-	-	-	-	-	-	S	S

N. B. — Sulla ferrovia ArezzoSinlunga possono transitare soltanto i veicoli che soddisfino alle seguenti condizioni:

- 1.) massimo peso per asse, tonnellate 15;
- 2.) massima base per i veicoli ad assi rigidi netri 5 e base illimitata per i veicoli a carrelli o portanti il se-

gno ← →

Segue ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 167

### TARIFFE.

*Tariffe applicabili.* — Quelle ordinarie F. S. E' inoltre ammessa l'applicazione della tariffa eccezionale N. 20 G. V.

*Distanza minima tassabile.* — Per i trasporti effettuati in servizio cumulativo la distanza minima tassabile è di Km. 6.

*Tasse minime.* — Per le tariffe a G. V. N. 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 si applicano per metà. Per la tariffa ordinaria N. 2 G. V. il prezzo minimo è quello della tariffa N. 14 G. V. Le altre tasse minime della G. V. e della P. V. si applicano per intero.

*Aumenti percentuali provvisori.* — a) per le spedizioni a carro completo di qualsiasi merce, escluso il bestiame ed i veicoli, 200 %;

b) per le spedizioni in piccole partite di merci soggette sulle F. S. al 200 %, 200 %;

c) per le spedizioni in piccole partite di merci soggette sulle F. S. al 300, 350 e 400 % e per le spedizioni di bestiame e di veicoli, 300 %. Diritti accessori, esclusi quelli non soggetti ad aumento percentuale, 300 %.

*Sopratasse di transito.* — *Merci a G. V. e a P. V. e bestiame.* Sopratassa per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. e per ogni capo di bestiame ascritto alle serie A e B della tariffa N. 4 a G. V. . . . . L. 1,50

Sopratassa per ogni capo di bestiame ascritto alle serie C e D della tariffa medesima . . . . . » 0,25

Minimo per spedizione . . . . . » 0,50

Massimo per carro . . . . . » 12,—

*Veicoli e feretri.*

Per ogni spedizione . . . . . » 12,—

N. B. — Le sopratasse di transito non sono soggette ad aumenti percentuali.

*Tariffa ordinaria N. 6 G. V.* — Qualsiasi percorrenza:

	<i>Serie A</i>	<i>Serie B</i>
per colli fino a 10 Kg. . . . .	L. 0,25	0,50
» da oltre 10 a 20 Kg. . . . .	» 0,50	1,—
» » 20 » 30 » . . . . .	» 0,75	1,25
» » 30 » 40 » . . . . .	» 1,—	1,50

*Acceleramento trasporti.* — La Ferrovia Arezzo-Sinalunga non è servita nè da treni diretti nè da treni accelerati.

*Concessioni speciali.* — Applicabili in servizio cumulativo (1).

*Regolamento trasporti militari.* — Applicabile in servizio cumulativo (1).

*Servizio cumulativo ferroviario-marittimo.* — Ammesso per i trasporti fruanti della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

*Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.).* — Non ammessa.

---

(1) Ai trasporti fruanti sulle F. S. di concessioni speciali e ai trasporti militari si applicano le condizioni, le norme, le tariffe, i diritti accessori e gli aumenti percentuali rispettivamente in vigore sulle F. S. medesime.



ALLEGATO B ALL'O. S. N. 167

**Soc. Anon. "La Ferroviaria Italiana", Sede in Milano**

*Direzione dell'Esercizio in Arezzo - Linea Arezzo - Sinalunga  
(Treni con carrozze di 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe)*

**TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA**

*Estensione del Servizio* — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottindicatae, e viceversa, eccezione fatta per gli ordinari biglietti di andata e ritorno il cui rilascio è limitato alle sole relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a destinazione fissa

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE									ANDATA e RITORNO			Custodi di bestiame e conduttori locomotive 3 <sup>a</sup> classe
			Adulti			Ragazzi dai 3 ai 7 anni			1 <sup>a</sup> cl. 2 <sup>a</sup> cl. 3 <sup>a</sup> cl.			1 <sup>a</sup> cl. 2 <sup>a</sup> cl. 3 <sup>a</sup> cl.			
			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18			
Bastardo	Sinalunga	33	11.40	11.40	7.20	6.20	6.20	4.10	17.10	17.10	10.80	4.10			
Civitella - Badia al Pino	»	27	9.50	9.50	5.90	5.30	5.30	3 —	14.30	14.30	8.90	3 —			
Foiano della Chiana	»	6	2.50	2.50	1.80	1.50	1.50	1.20	3.80	3.80	2.70	1.20			
Lucegnano-Marciano	»	12	4.90	4.90	2.80	2.50	2.50	1.70	7.40	7.40	4.20	1.70			
Monte S. Savino.	»	18	6.90	6.90	4.30	3.50	3.50	2.20	10.40	10.40	6.50	2.20			

Segue: ALLEGATO B ALL'O. S. N. 167

## TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

*Estensione del servizio.* — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle sottoindicate, e viceversa.

*Ragazzi.* Per i viaggi dei ragazzi fra i 3 e i 7 anni, aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri.	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 30 %			Tariffa ridotta del 70 %			Operai e braccianti in comitiva Ono. XI 3 <sup>a</sup> classe
			1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	1 <sup>a</sup> cl.	2 <sup>a</sup> cl.	3 <sup>a</sup> cl.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bastardo . . . . .	Sinalunga	33	6.20	6.20	4.10	8.30	8.30	5.40	4.20	4.20	2.40	4.10
Civitella - Badia al Pino . . . . .	»	27	5.30	5.30	3 —	7 —	7 —	4.50	3.10	3.10	2 —	3 —
Foiano della Chiana	»	6	1.50	1.50	1.20	1.90	1.90	1.50	1.50	1.50	1 —	1.20
Lucignano-Marciano	»	12	2.50	2.50	1.70	3.30	3.30	2.20	1.70	1.70	1.20	1.70
Monte S. Savino . . .	»	18	3.50	3.50	2.20	5.20	5.20	2.90	2.30	2.30	1.50	2.20



<p>6 Viaggi dei mutilati ed invalidi di guerra delle categorie 1<sup>a</sup> (non provvista di assegno di superinvalidità), 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup></p>	<p>Per la 1<sup>a</sup> categoria tariffa ridotta del 70 %; per la 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale</p>	<p>Trasporto gratuito come bagaglio dell'apparecchio indispensabile di locomozione personale dei mutilati o invalidi ascritti alla 1<sup>a</sup> categoria di pensione, che hanno bisogno di essere trasportati con mezzi meccanici. Trasporto a tariffa militare col bollo del bagaglio personale del mutilato o invalido di 1<sup>a</sup> categoria, fino al limite di 100 kg.</p>
<p>7 Viaggi di membri del Direttorio dell'Associazione Nazionale Volontari di guerra e del Comitato Nazionale dell'Associazione stessa</p>	<p>Tariffa ridotta del 70 % . . .</p>	<p>—</p>
<p>8 Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti</p>	<p>Tariffa ridotta del 70 % . . .</p>	<p>—</p>
<p>9 Viaggi dei congiunti dei militari e dei cittadini morti per causa di guerra, chiamati a visita dalle Commissioni mediche, e delle persone di accompagnamento</p>	<p>Tariffa ridotta del 70 % . . .</p>	<p>—</p>
<p>10 Viaggi dei mutilati ed invalidi chiamati a visita medica presso le Commissioni mediche della Direzione delle pensioni di guerra e delle persone di accompagnamento</p>	<p>Tariffa ridotta del 70 % . . .</p>	<p>—</p>

*Segue ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 167*

N. d'ordine	RIDUZIONI ACCORDATE DALLE FERROVIE DELLO STATO				Ferrovie Firenze Sinalunga
	CONCESSIONI ECCEZIONALI	8 pei trasporti delle persone	4 pei trasporti dei bagagli	5	
11	Viaggi dei mutilati o invalidi di guerra provvisti di assegno di super invalidità	Tariffa ridotta del 70 % per i mutilati; gratuiti per la persona di accompagnamento	Trasporto gratuito come bagaglio dell'apparecchio indispensabile di locomozione personale dei mutilati ed invalidi che hanno bisogno di essere trasportati con mezzi meccanici. Trasporto a tariffa militare col bollo del bagaglio personale del mutilato o invalido fino al limite di 100 kg.	*	
12	Viaggi degli appartenenti al Comitato Centrale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, dell'Associazione Nazionale Combattenti e dei componenti la rappresentanza centrale dell'Associazione Nazionale Madri, Vedove e Famiglie dei caduti e dispersi in guerra	Tariffa ridotta del 70 %	—	*	
13	Viaggi dei ricevitori postelegrafonici e delle loro famiglie	Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale	—	—	
14	Viaggi degli Ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale ed in aspettativa per riduzione di quadri e delle relative famiglie	Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale	—	—	

15	Viaggi dei minorenni orfani ed abbandonati in causa del terremoto e delle persone di accompagnamento	Tariffa ridotta del 70 %	
16	Viaggi di ufficiali in congedo iscritti all'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia	Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale	
<b>b) Di carattere temporaneo</b>			
17	Viaggi per congressi, esposizioni, pellegrinaggi, ecc. (3).	Verranno comunicati di volta in volta a mezzo di pubblicazioni ufficiali	

— La lineetta sta ad indicare che il servizio cumulativo non è ammesso.

\* Servizio ammesso con le stesse norme in vigore sulle Ferrovie dello Stato, e quindi o « gratuitamente » od in base alle corrispondenti tariffe dello Stato.

- (1) Servizio ammesso con le stesse norme in vigore sulle Ferrovie dello Stato, però con l'applicazione della tariffa ridotta del 70 %.
- (2) In transito sul tratto francese Piana Confine-S. Dalmezzo di Tenda Confine sono ammessi i trasporti in base a tutte le concessioni eccezionali di carattere permanente in esenzione di tasse e, quando del caso, con l'applicazione delle tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato sul percorso cumulado. — I viaggi in destinazione ed in partenza da Breil, Fontan Saorge e Modane si effettuano per il percorso delle Ferrovie dello Stato con le riduzioni di cui alla colonna n. 3, e per il percorso francese con l'applicazione della tariffa ordinaria.
- (3) L'estensione del servizio cumulativo non comprende i viaggi alle stazioni termali e balneari della stagione estiva-autunnale per i quali saranno da prendersi accordi di volta in volta.



ALLEGATO D ALL'ORDINE DI SERVI IO N. 167

**TRASPORTI DEI BAGAGLI**

**Reti dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa  
rie di trasporti**

in casse o gabbie.

Carrozzelette a lettiga, Uccelli in gabbia.

sione speciale IX) (1) e bagagli degli emigranti (Concess. speciale X).

mento per i trasporti militari.

BASI DI TARIFFA DELLE CLASSI										Tariffa ridotta Concess. speciale A e trasporti militari soggetti alla taxa di bolli	Tariffa ridotta : Concess. speciale B e trasporti militari eccetti da taxa di bolli
I	II	III *	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per macch (3)	Prezzo per macch (3)	Prezzo per macch (3)	Prezzo Per macch (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per capo (3)	Prezzo per tonn. (2) (4)	Prezzo per tonn. (5) (8)		
15.84	31.68	3.—	0.79	1.58	1.98	29.70	0.86	9.24	19.80	7.904	7.696
12.96	25.92	3.—	0.65	1.30	1.62	24.30	0.70	7.56	16.20	6.467	6.297
2.88	5.76	1.—	0.14	0.29	0.36	5.40	0.16	1.68	3.60	1.437	1.400
5.76	11.52	2.—	0.29	0.58	0.72	10.80	0.31	3.36	7.20	2.874	2.799
8.64	17.28	2.—	0.43	0.86	1.08	16.20	0.47	5.04	10.80	4.311	4.198

i prezzi della classe 1<sup>a</sup>.

dieci centesimali superiori, dove esserè applicato l'aumento del 400 %. L'importo

superiori;

**bagli (compresi tutti gli aumenti)**

concessioni speciali IX e X ad eccezione di quelli della classe II.

tassa di transito di L 0,30 (senza aumenti) per quintale indivisibile,



Segue ALLEGATO D ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 167 - 1930

## Trasporto dei giornali

1	2	3	4	5		7	8	9	10
				Base per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg.	Tassa minima senza aumenti				
AMMINISTRAZIONE con la quale è ammesso il servizio cumulativo	Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di trasporto	Sopratasse di transito		Aumento sulle sopra- tasse di transito	Minima della sopra- tassa di transito compresi gli aumenti	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	Annotazioni
Società Anonima « La Ferroviaria Italiana » . . . .	0.05	0.40	300 %	1.50	0.50	—	0.50	1.60	

## Ordine di servizio N. 168

### Servizio cumulativo con la ferrovia Fano Fermignano.

Dal 1° dicembre 1930, il servizio cumulativo con la Ferrovia Fano-Fermignano dovrà aver luogo, per tutti indistintamente i trasporti a Grande ed a Piccola Velocità, soltanto all'assoluta condizione che i trasporti stessi siano effettuati sempre in *porto assegnato*, se in partenza dalle stazioni della ferrovia suddetta, ed in *porto affrancato* se destinati alle stazioni medesime.

I trasporti in destinazione delle stazioni della menzionata Ferrovia non potranno esser gravati di assegno nè di spese anticipate, anche se rappresentanti porto anteriore.

I transiti di Fano e di Fermignano dovranno pertanto rifiutare il proseguimento delle spedizioni in provenienza dalle stazioni della detta ferrovia, che, eseguite dalla data indicata in avanti, fossero carteggiate in porto affrancato, e non daranno corso, in attesa delle disposizioni da richiedersi al mittente, per le opportune regolarizzazioni, alle spedizioni in destinazione delle stazioni medesime, che fossero state accettate in porto assegnato ovvero gravate di assegno o di spese anticipate.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 e 8.*

## Ordine di servizio N. 169

### Servizio di corrispondenza con la linea a scartamento ridotto Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena.

La linea a scartamento ridotto Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a partire dal 1° dicembre 1930 è ammessa al servizio di corrispondenza delle merci sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui in appresso:

1. *Estensione del servizio di corrispondenza.* — Il servizio di corrispondenza si effettua a mezzo della stazione di scam-

bio di *Chiusa* e comprende le merci a grande e piccola velocità e i veicoli.

Sono escluse dal servizio di corrispondenza:

- a) gli animali vivi, eccettuati quelli in piccole gabbie;
- b) le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 9.a, 11.a, 12.a, 13.a e 14.a dell'Allegato 7 alle « Condizioni e Tariffe »;
- c) i feretri;
- d) gli oggetti eccedenti la lunghezza di m. 10, la larghezza di m. 2,50 e l'altezza di m. 3;
- e) i colli indivisibili di peso superiore a Kg. 500, eccettuati i fusti pieni;
- f) le merci caricate alla rinfusa e quelle non imballate, come vetrerie, porcellane, chincaglierie, ecc.

2. *Stazioni ammesse al servizio di corrispondenza. Distanze e servizi delle stazioni delle linee Chiusa V. G. - Plan V. G.* — Le stazioni della linea Chiusa V. G. - Plan V. G. ammesse al servizio di corrispondenza, con l'indicazione dei servizi ai quali sono abilitate e delle relative distanze dalla stazione di scambio di Chiusa, risultano dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio.

3. *Condizionatura dei trasporti.* — Le spedizioni ammesse al servizio di corrispondenza devono essere condizionate secondo i regolamenti e le tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

4. *Documenti di trasporto. Tassazione, scritturazione e contabilizzazione dei trasporti. Liquidazione delle tasse e degli assegni.* — Per quanto riguarda la presentazione e compilazione dei documenti di trasporto, la tassazione, la scritturazione e la contabilizzazione dei trasporti e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 30 (punti 1 e 2) delle « Norme per il servizio contabile delle gestioni merci » (edizione 1° luglio 1909) pubblicate con l'O. S. 160-1909, nonchè alle norme e condizioni generali premesse alla parte V del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1. luglio 1924).

Per i trasporti grayati di assegno sono da osservare le prescrizioni dell'O. S. n. 28-1923 (B. U. n. 10), avvertendo che tanto il tagliando C (cartolina avviso al mittente) quanto il tagliando D (avviso d'incasso alla stazione mittente) devono essere spediti direttamente alla località originaria del trasporto, escluso, cioè, il tramite della stazione di Chiusa.

Sui detti tagliandi C e D devono essere indicati, peraltro, gli estremi della spedizione originaria, risultanti dal bollettino di consegna allegato alla lettera di vettura compilata dalla stazione di scambio e che ha scortato il trasporto.

La provvigione è dovuta una sola colta.

5. *Diritto di transito.* — Le spedizioni a grande e piccola velocità in servizio di corrispondenza sono soggette all'applicazione del diritto di transito, di cui all'articolo 68 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose ».

In relazione a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio ed in base alle indicazioni risultanti nell'allegato dovranno essere fatte le seguenti aggiunte nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924):

— nell'indice parte V, a pagina 6, aggiungere fra le linee della Venezia Tridentina esercitate dalle ferrovie dello Stato la linea Chiusa Val Gardena - Pian Val Gardena, con l'indicazione della pagina 346 bis e sopprimere il richiamo (1) e la corrispondente nota (1) in calce alla pagina stessa;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni aggiungere, nelle sedi opportune, il nome delle stazioni di cui all'allegato prospetto con l'indicazione della pagina 346 bis e del gruppo 3;

— a pagina 323, punto 9, ultimo capoverso, avanti le parole e *Trieste Campomarzio - Parenzo*, aggiungere Chiusa Val Gardena - Pian Val Gardena;

— nella pagina 326 inserire il nome della stazione di scambio di *Chiusa* fra quelli di Catania e Collegno, trascrivendovi di contro l'indicazione Linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena (esercitata dalle F. S.);

— dopo la pagina 346 riportare tutte le indicazioni contenute nell'allegato;

— nella tavola V, quadro B, della carta annessa al citato prontuario, segnare con dischetto azzurro la stazione di scambio di Chiusa e con tracciato azzurro l'intera linea fino a Pian Val Gardena già indicata con tratteggio nero.

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— a pagina 6 modificare come appresso la nota (1) e trascrivere la nota (u):

(L) Situata su linea a scartamento ridotto. Non ammessa al servizio diretto viaggiatori e bagagli in partenza. Le sta-

zioni della rete principale possono, però, rilasciare biglietti diretti e registrare bagagli ivi destinati.

(u) Situata su linea a scartamento ridotto ammessa al servizio di corrispondenza delle merci ed al servizio diretto viaggiatori e bagagli.

— a pagina 35 aggiungere al nome della stazione di Chiusa il richiamo (5) e modificare il richiamo (l) posto di contro al nome di Chiusa Val Gardena in (6) riportando in calce alla pagina le note:

(5) Stazione di scambio con la linea a scartamento ridotto Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena ammessa al servizio di corrispondenza delle merci.

(6) Limitatamente al servizio con le stazioni della linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena.

— a pagina 66, di contro al nome di Navale di Lajön, modificare in (3) la nota (l) riportando in calce alla pagina stessa la nota:

(3) Situata su linea a scartamento ridotto ammessa al servizio di corrispondenza delle merci, ma non al servizio diretto viaggiatori e bagagli in partenza, salvo per le relazioni (per l'una e l'altra gestione) per le quali esistono biglietti a destinazione fissa. Le stazioni della rete principale possono rilasciare biglietti diretti e registrare bagagli ivi destinati.

— alle pagg. 68, 75, 86 e 90, di contro ai nomi di Ortisei, Plan Val Gardena, S. Cristina e S. Cristina e S. Pietro la nota (l) deve essere modificata in (u).

Nella II parte del prontuario suindicato, l'avvertenza risultante dopo l'intestazione della tabella 171 deve essere modificata come segue:

«Linea a scartamento ridotto ammessa al servizio di corrispondenza delle merci. Per il servizio viaggiatori e bagagli vedasi parte I del Prontuario generale.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione aprile 1930) devesi a pag. 22 sostituire all'indicazione della linea Chiusa-Plan il richiamo (4) con il richiamo (2).

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 169

## Linea a scartamento ridotto CHIUSA VAL GARDENA - PLAN VAL GARDENA Esercitata dalle Ferrovie dello Stato

(Sezione Movimento e Traffico di Venezia — Ufficio di Trento)

STAZIONI	Distanza in chilometri dalla stazione di scambio di Chiusa	Servizi cui sono abilitate						IMPIANTI FISSI											
		Grande Velocità		Piccola Velocità		Veicoli		Bestiame		Trasporti a domicilio		Piani caricatori		Gru fisse		Bilance a ponte		Segoma limite	
		8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2																		14
Novale di Lajña . .	9	G	P	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ortisei . . . . .	27	G	P	P	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plan Val Gardena .	42	G	P	P	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Cristina . . . .	33	G	P	P	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Pietro . . . . .	18	G	P	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dal servizio di corrispondenza sono esclusi:

- a) gli animali vivi, eccettuati quelli in piccole gabbie;
- b) le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 9<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> dell'allegato 7 alle « Condizioni e tariffe »;
- c) i feretri;
- d) gli oggetti eccedenti la lunghezza di m. 10, la larghezza di m. 2,50 e l'altezza di m. 3;
- e) i colli indivisibili di peso superiore a kg. 500, eccettuati i fusti pieni;
- f) le merci caricate alla rinfusa e quelle non imballate, come vetrerie, porcellane, chincaglierie ecc.

## Ordine di servizio N. 170

### **Cambiamento di nome della stazione di Ariano di Puglia.**

La stazione di « Ariano di Puglia » della linea Foggia-Napoli, ha assunto la nuova denominazione di « Ariano Irpino ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della detta stazione, si dovranno apportare le necessarie modificazioni.

Il Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera ed a tariffa ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1930, dovranno richiedere, al detto Controllo, la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Ariano Irpino ».

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.*

## Ordine di servizio N. 171

### **Nuovo foglio d'accompagnamento Mod. 217<sup>c</sup> per carri misti diretti a P. V.**

Allo scopo di mettere in particolare evidenza al personale delle stazioni e dei treni i carri misti diretti a P. V., per l'incoltro coi prescritti treni merci rapidi, diretti od assimilati, è stato istituito il nuovo foglio d'accompagnamento M-217<sup>c</sup>, da utilizzarsi per detti misti in luogo del Mod. M-217<sup>b</sup>.

Il nuovo foglio M-217<sup>c</sup> è di formato più piccolo (centimetri 48×32, anzichè 50×38) del mod. M-217<sup>b</sup> e presenta le seguenti particolarità:

1) nel frontespizio, al margine superiore sinistro, è contraddistinto da una striscia verde e dalla lettera D e in

luogo degli spazi relativi alla descrizione e alla trasformazione dell'itinerario, contiene apposito quadro per l'indicazione delle tratte che ciascun misto deve percorrere e dei treni coi quali deve viaggiare;

2) al quadro A gli spazi per i timbri a compostore delle stazioni di transito sono raggruppati separatamente da quelli per i timbri dei Conduuttori principali e disposti secondo la successione dei transiti e dei treni.

Il mod. M-217<sup>c</sup> è stampato a fascicoli di 50 fogli ciascuno con un foglio sottile intercalare da servire come copia decalata, ed a fogli sciolti.

I moduli a fascicelli dovranno essere utilizzati dalle stazioni e dai centri di riordino più importanti che già usano compilare i fogli d'accompagnamento M-217<sup>a</sup> e M-217<sup>b</sup> col sistema del decaleo.

I fogli sciolti dovranno essere adoperati dalle altre stazioni che formano giornalmente misti diretti ed eventualmente dalle squadre con trasbordatori.

I moduli M-217<sup>c</sup> dovranno utilizzarsi per i misti supplementari locali e per quelli con itinerario da appoggiarsi ad un centro di riordino lontano e cioè per tutti i misti che devono viaggiare dalle stazioni che li formano fino alla stazione incaricata di ritirarli come carri completi con determinati treni merci rapidi, diretti od assimilati.

Le Sezioni Movimento e Traffico dovranno pertanto comunicare alle stazioni che giornalmente mettono in circolazione i misti di cui trattasi i treni stabiliti per l'inoltro dei medesimi dall'origine fino a destinazione, in modo che ciascuna stazione sia in grado di compilare l'apposito quadro del frontispizio del mod. M-217<sup>c</sup> per tutto il percorso del misto.

Le stazioni di transito dovranno apporre il proprio timbro a compostore nell'apposito spazio del quadro A rispettando rigorosamente l'ordine progressivo dei singoli quadretti.

Analogamente dovranno provvedere i Conduuttori principali dei treni coi quali ciascun misto viaggia.

La richiesta di tali moduli dovrà farsi ai Magazzini nei modi d'uso.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 15 ed ai dirigenti delle squadre con manovali trasbordatori.*



## Ordine di servizio N. 172

### Modificazioni alle attribuzioni di servizio della fermata di Cusano.

Dal 1° dicembre 1930 la fermata di Cusano, della linea Venezia-Pontebba-Cormons, svolgerà il servizio con le modalità stabilite per le case cantoniere, rimanendo abilitata al servizio viaggiatori e bagagli per determinate località e con le restrizioni stabilite dall'art. 31 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » e dall'art. 24 delle « Norme per il servizio della gestione bagagli ».

La suddetta casa cantoniera eseguirà giornalmente il versamento degli introiti alla stazione di Pordenone che viene incaricata della compilazione della relativa contabilità.

In conseguenza di quanto sopra nella parte 1<sup>a</sup> del « Pronuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1 aprile 1929, si dovrà:

— a pagina 38 di contro al nome di Cusano, nella colonna 1<sup>a</sup> indicare « casa cantoniera », nelle colonne 7, 8 aggiungere il richiamo (i) alle lettere V. B. e nella colonna 13 cancellare le lettere S. P.

Nella parte II del pronuario suddetto, alle pagine 18, 19 — tabelle polimetriche 65-A e 65 B — e nella pagina 64, di contro al nome di Cusano, aggiungere il dischetto nero che contrassegna le case cantoniere.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio — edizione aprile 1930 — a pagina 11, di contro al nome di Cusano, esporre la stella nera che contrassegna le case cantoniere e modificare l'indicazione B in « LB ».

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.*

## Ordine di servizio N. 173

### Stazione marittima di Trieste Molo Bersaglieri. - Servizio doganale per i bagagli.

Col richiamo all'O. S. N. 155 pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 43/1930, informasi che, presso la gestione bagagli di Trieste Molo Bersaglieri, esiste una sezione doganale alla quale possono essere appoggiati i bagagli vincolati a cauzione, provenienti dall'estero via terra.

La detta gestione può anche far emettere bollette di cauzione su lista di carico per i bagagli esteri in arrivo dal mare, che siano registrati per una destinazione estera via terra.

In dipendenza di quanto sopra, alle « Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie », dovranno essere praticate le seguenti aggiunte:

1<sup>a</sup> a pagina 178, prima colonna, sotto Trieste, dopo le parole: « oltre alle sezioni doganali bagagli », aggiungere: « nella stazione di Trieste Molo Bersaglieri e »...;

2<sup>a</sup> a pagina 179, seconda colonna, in corrispondenza di Trieste, sostituire l'aggiunta già fatta e di cui all'O. S. N. 43 pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 14/1928, con la seguente:

« Per i bagagli esteri provenienti dal mare, in arrivo alla stazione di Trieste Molo Bersaglieri, e spediti per una destinazione estera-via terra, la gestione bagagli F. S. quivi esistente, assume l'incarico, limitatamente ai colli chiusi a chiave, di provvedere per l'inoltro al confine con bolletta di cauzione su lista di carico in nome della Ferrovia.

« Lo stesso incarico assumono le stazioni di Trieste Centrale e Trieste Campomarzio per i bagagli esteri provenienti dal mare e in arrivo ai Punti Franchi, sempre limitatamente ai colli chiusi a chiave.

« Per i bagagli non chiusi a chiave, tutti i suddetti Uffici ferroviari assumono lo stesso incarico, previa la prescritta condizionatura doganale, le cui spese saranno a carico delle parti.

« Il trasporto dei bagagli dai punti di sbarco agli Uffici ferroviari dovrà essere effettuato a cura e spese delle parti e sotto scorta doganale. Per i bagagli stessi, oltre le ordinarie tasse di porto, sono da riscuotersi a partenza le spese vive incontrate per bollo sulla bolletta cauzione, per stampati, per l'eventuale condizionatura doganale, ecc. ».

## **Circolare N. 38**

### **Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio N. 930624 della Raffineria di Olii Minerali S. A. di Fiume.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 397 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inseritti nel parco F. S. (edizione 1930), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

---

## **Circolare N. 39**

### **Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio Mp 999415 dell'Azienda Generale Italiana Petroli « A. G. I. P. » di Roma.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 1014 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inseritti nel parco F. S. (edizione 1930), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

## Circolare N. 40

### Somministrazioni degli assegni di lubrificanti alle stazioni sedi di depositi combustibili.

A chiarimento della circolare n. 16 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 giugno 1930, si avverte che con la circolare stessa non si è inteso di apportare alcuna modificazione agli incarichi affidati ai Depositi combustibili di categoria B, incarichi che pertanto rimangono invariati. Ne consegue che le stazioni le quali hanno la gestione del deposito combustibili di categoria B, con scorte di soli combustibili solidi, debbono continuare, come per il passato, a ricevere i loro assegni per le altre materie dai competenti Magazzini Approvvigionamenti.

## Comunicazioni

### Fondazione Vittorio Emanuele III per colonie climatiche marine e montane in pro degli orfani e dei figli di ferrovieri dello Stato.

(R. Decreto Legge 7 febbraio 1926, N. 186, convertito nella legge N. 1189 del 25 giugno 1926).

Anche quest'anno la Fondazione Vittorio Emanuele III ha organizzato, in varie parti d'Italia, importanti colonie marine e montane della durata di 36 giorni ciascuna, per orfani e figli di ferrovieri dello Stato, riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

I fanciulli che hanno goduto tale beneficio sono stati 1258, di cui 581 maschi e 677 femmine, così ripartiti:

Orfano fra quelli ricoverati a cura dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato in Istituti di educazione ed istruzione . . . . .	N. 166
Orfani provenienti dalle famiglie . . . . .	» 461
Figli di agenti in attività di servizio . . . . .	» 558
Figli di agenti esonerati . . . . .	» 73

con un aumento di 149 fanciulli in confronto di quelli inviati nell'estate 1929.

Le località prescelte per le colonie marine sono state le seguenti:

Viareggio (102 maschi e 108 femmine);

Capitello (61 femmine);

Sapri (Salerno) (93 maschi);

Pescara (92 maschi);

Fano (175 femmine);

Pesaro (223 femmine)

Zara (12 femmine);

Igea (Rimini) (55 maschi);

Torre Pedrera (Rimini) (136 maschi).

Per le colonie montane:

Campo di Giove (Aquila) (61 femmine e 53 maschi);

Montepulciano (42 femmine);

Valpelline (Aosta) (45 maschi).

Tutti i fanciulli vennero ospitati in ottimi istituti ove non mancò loro quello stato di benessere che tanto contribuisce a rendere proficua la cura e gradito il soggiorno in colonia.

Le cure poste affinchè alloggio, vitto, igiene ed assistenza fossero tali da rendere perfetto l'andamento delle colonie hanno fatto ottenere dei risultati veramente soddisfacenti.

Tutti i fanciulli profittarono largamente del beneficio della cura solare, dell'aria pura, del vitto speciale, e dei sani svaghi giornalieri, ritornando alle loro case migliorati nelle condizioni fisiche, irrobustiti e soddisfatti.

La spesa complessiva è stata di L. 454.760,40.

Alla fine del marzo 1931 sarà pubblicato il manifesto con le norme per l'ammissione dei fanciulli alle colonie che la Fondazione Vittorio Emanuele III organizzerà durante l'estate 1931.

*Il Direttore Generale*

ODDONE.





## Circolare N. 15.<sup>v</sup>

### **Carri specializzati per determinati trasporti.**

Per norma nella ripartizione e nell'impiego dei carri, si riportano negli allegati prospetti i numeri di servizio, le serie e le principali caratteristiche dei carri specializzati permanentemente per determinati trasporti che richiedono materiale apposito.

I carri specializzati portano scritte sulla cassa o sui longaroni una o più località di residenza, e, parte di essi, anche l'indicazione dei trasporti per i quali sono specializzati.

Le Officine e le Squadre di Rialzo devono aver cura di conservare ai carri tali scritte di specializzazione e di residenza, rinforzandole o rifacendole nel caso che fossero illeggibili.

Salvo deroghe autorizzate dalla propria Sezione Movimento e Traffico, le stazioni non possono utilizzare i carri medesimi per altri trasporti che non siano quelli per i quali i carri vennero specializzati.

Le stazioni sede di deposito dei carri specializzati per trasporti del pubblico hanno facoltà di utilizzare i carri specializzati giacenti, salvo ordini in contrario della Sezione Movimento e Traffico; le stazioni che non sono sede di deposito devono chiedere i carri alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale a sua volta, li chiede alla Sezione dalla quale dipendono le stazioni sede di deposito dei carri, indicando la data, la destinazione ed il genere del trasporto da effettuare.

Le stazioni, ricevendo carri sui quali sono indicate più residenze, nelle quali esse non siano comprese, devono inviarli subito, o dopo lo scarico, salvo ordini in contrario, alla località di residenza più vicina tra quelle indicate sui carri. Altrettanto debbono fare le stazioni che ricevono carri riparati dalle Officine o dalle Squadre Rialzo.

Spetta alle Sezioni Movimento e Traffico, nella cui circoscrizione trovasi la località di residenza dei carri specializzati per i trasporti del pubblico, di tenere al corrente la situazione generale dei carri medesimi, curarne la ripartizione, l'utilizzazione, nonchè esperire le pratiche per il rintraccio di quelli eventualmente andati in disguido.



I carri specializzati devono essere esposti dalle stazioni nel quadro D del mod. M-141 per quantità, indicando a fianco di ciascuna quantità il genere di merce per la quale sono specializzati.

I Circoli di Ripartizione debbono riportare la quantità e le indicazioni medesime nel quadro D del rapporto M-179, specificando, beninteso, se i carri sono disponibili, occorrenti o guasti.

Oltre ai carri compresi negli elenchi allegati, ve ne sono altri specializzati ed in consegna a determinati Servizi per trasporti di loro esclusiva e particolare competenza. Detti carri sono, di massima, tinti in grigio o in grigio e nero e portano la scritta di specializzazione e di residenza che li rende facilmente riconoscibili.

La presente annulla e sostituisce la circolare N. 16v pubblicata nel B. U. N. 37 del 15 settembre 1927.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 11, 15, 30 (delle Squadre di rialzo), 32 (delle Squadre di rialzo), 36, 37.*

## ALLEGATO N. 1 ALLA CIRCOLARE N. 15v

**Carri specializzati per trasporti con treni diretti e direttissimi.**

Sono carri coperti colorati in verde; portano scritte sulla cassa tre località di residenza e l'indicazione « Trasporti con treni diretti ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Fc	1.001.800	CHvr	42	18	1	Bologna - Verona - Trento
»	» 801	»	»	»	»	» » »
»	» 802	»	»	»	»	Bologna - Torino - Milano
»	» 803	»	»	»	»	Bologna - Firenze - Roma
»	» 804	»	»	»	»	Bologna - Genova - Torino
»	» 805	»	»	»	»	Brindisi - Foggia - Bologna
»	» 806	»	»	»	»	» » »
»	» 807	»	»	»	»	Brindisi - Foggia - Milano
»	» 808	»	»	»	»	» » »
»	» 809	»	»	»	»	Brindisi - Foggia - Torino
»	» 810	»	»	»	»	» » »
»	» 811	»	»	»	»	» » »
»	» 812	»	»	»	»	» » »
»	» 813	»	»	»	»	» » »
»	» 814	»	»	»	»	Brindisi - Foggia - Roma
»	» 815	»	»	»	»	Firenze - Bologna - Milano
»	» 816	»	»	»	»	Firenze - Bologna - Torino
»	» 817	»	»	»	»	» » »
»	» 818	»	»	»	»	Firenze - Venezia - Trento
»	» 819	»	»	»	»	Firenze - Roma - Napoli
»	» 820	»	»	»	»	Genova - Roma - Napoli
»	» 821	»	»	»	»	Genova - Milano - Venezia
»	» 822	»	»	»	»	» » »
»	» 823	»	»	»	»	Genova - Livorno - Napoli

## Segue ALLEGATO N. 1 ALLA CIRCOLARE N. 15V

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Fc	1.001.824	CHvr	12	18	1	Milano - Firenze - Roma
»	» 825	»	»	»	»	Milano - Genova - Roma
»	» 826	»	»	»	»	» » »
»	» 827	»	»	»	»	» » »
»	» 828	»	»	»	»	Milano - Genova - Ventimiglia
»	» 829	»	»	»	»	» » »
»	» 830	»	»	»	»	Milano - Livorno - Napoli
»	» 831	»	»	»	»	» » »
»	» 832	»	»	»	»	Milano - Bologna - Ancona
»	» 833	»	»	»	»	» » »
»	» 834	»	»	»	»	Milano - Ancona - Brindisi
»	» 835	»	»	»	»	» » »
»	» 836	»	»	»	»	Milano - Roma - Reggio C.
»	» 837	»	»	»	»	Milano - Venezia - Trieste
»	» 838	»	»	»	»	» » »
»	» 839	»	»	»	»	Messina - Napoli - Roma
»	» 840	»	»	»	»	» » »
»	» 841	»	»	»	»	Napoli - Roma - Torino
»	» 842	»	»	»	»	» » »
»	» 843	»	»	»	»	» » »
»	» 844	»	»	»	»	Napoli - Roma - Milano
»	» 846	»	»	»	»	Napoli - Roma - Firenze
»	» 847	»	»	»	»	Napoli - Bologna - Venezia
»	» 848	»	»	»	»	Napoli - Ancona - Trieste
»	» 849	»	»	»	»	Napoli - Foggia - Brindisi
»	» 850	»	»	»	»	Napoli - Reggio C. - Messina

Segue ALLEGATO N. 1 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Cate- goria di velo- cità	RESIDENZA
Fe	1.001.851	CHvr	42	18	1	Roma - Pisa - Torino
»	» 852	»	»	»	»	» » »
»	» 853	»	»	»	»	Roma - Genova - Torino
»	» 854	»	»	»	»	Roma - Genova - Milano
»	» 855	»	»	»	»	» » »
»	» 856	»	»	»	»	Roma - Firenze - Milano
»	» 857	»	»	»	»	» » »
»	» 858	»	»	»	»	Roma - Venezia - Trieste
»	» 859	»	»	»	»	Roma - Milano - Trieste
»	» 860	»	»	»	»	Roma - Bologna - Torino
»	» 861	»	»	»	»	» » »
»	» 862	»	»	»	»	Roma - Napoli - Brindisi
»	» 863	»	»	»	»	» » »
»	» 864	»	»	»	»	Roma - Napoli - Reggio C.
»	» 865	»	»	»	»	Roma - Napoli - Messina
»	» 866	»	»	»	»	Torino - Milano - Venezia
»	» 867	»	»	»	»	» » »
»	» 868	»	»	»	»	» » »
»	» 869	»	»	»	»	» » »
»	» 870	»	»	»	»	» » »
»	» 871	»	»	»	»	Torino - Genova - Roma
»	» 872	»	»	»	»	» » »
»	» 873	»	»	»	»	» » »
»	» 874	»	»	»	»	Torino - Livorno - Roma
»	» 875	»	»	»	»	Torino - Bologna - Brindisi
»	» 876	»	»	»	»	» » »
»	» 877	»	»	»	»	» » »

## Segue ALLEGATO N. 1 ALLA CIRCOLARE N. 15V

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Fe	1.001-878	CHvr	42	18	1	Torino - Bologna - Brindisi
»	» 879	»	»	»	»	» » »
»	» 880	»	»	»	»	» » »
»	» 881	»	»	»	»	Torino - Trieste - Venezia
»	» 882	»	»	»	»	» » »
»	» 883	»	»	»	»	Torino - Milano - Trieste
»	» 884	»	»	»	»	Torino - Udine - Trieste
»	» 885	»	»	»	»	Torino - Genova - Firenze
»	» 886	»	»	»	»	» » »
»	» 887	»	»	»	»	» » »
»	» 888	»	»	»	»	» » »
»	» 889	»	»	»	»	Torino - Roma - Napoli
»	» 890	»	»	»	»	» » »
»	» 891	»	»	»	»	Torino - Livorno - Napoli
»	» 892	»	»	»	»	Venezia - Firenze - Roma
»	» 893	»	»	»	»	Venezia - Bologna - Roma
»	» 894	»	»	»	»	» » »
»	» 895	»	»	»	»	Venezia - Milano - Torino
»	» 896	»	»	»	»	Venezia - Udine - Tarvisio
»	» 897	»	»	»	»	Tarvisio - Venezia - Ancona
»	» 898	»	»	»	»	Trieste - Bologna - Ancona
»	» 899	»	»	»	»	Trieste - Ancona - Brindisi

## ALLEGATO N. 2 ALLA CIRCOLARE N. 15V

**Carri specializzati per trasporto di pollame vivo.**

Sono carri coperti con pareti completamente a spiragli; portano scritta sulla cassa una località di residenza e l'indicazione « Trasporto pollame ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
F <sub>S</sub> <sup>c</sup>	187.000	CH v r	42	17	2	Bologna C.
»	» 001	»	»	»	»	Asti
»	» 002	»	»	»	»	»
»	» 003	»	»	»	»	Bologna C.
»	» 004	»	»	»	»	Pistoia
»	» 005	»	»	»	»	Ravenna
»	» 008	»	»	»	»	Bologna C.
»	» 010	»	»	»	»	Rovigo
»	» 011	»	»	»	»	Faenza
»	» 012	»	»	»	»	Padova
»	» 013	»	»	»	»	Ravenna
»	» 014	»	»	»	»	Pisa C.
»	» 015	»	»	»	»	Ravenna
»	» 016	»	»	»	»	Pistoia
»	» 017	»	»	»	»	Arezzo
»	» 018	»	»	»	»	Firenze S. M. N.
»	» 019	»	»	»	»	Treviso
»	» 020	»	»	»	»	Padova
»	» 021	»	»	»	»	Rovigo
»	» 022	»	»	»	»	Firenze S. M. N.
»	» 023	»	»	»	»	Bologna C.
»	» 024	»	»	»	»	Terni
»	» 025	»	»	»	»	Terni
»	» 026	»	»	»	»	Treviso

Segue ALLEGATO N. 2 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
F <sup>C</sup> <sub>S</sub>	187.028	CH vr	47'	17	2'	Bologna C.
»	» 030	»	»	»	»	Monselice
»	» 032	»	»	»	»	Pistoia
»	» 035	CH r	»	»	»	Bologna C.
»	» 037	CH vr	»	»	»	Monselice
»	» 038	»	»	»	»	Monselice
»	» 040	»	»	»	»	Ancona
»	» 042	»	»	»	»	Bologna C.
»	» 043	»	»	»	»	Torino Porta Nuova
»	» 045	»	»	»	»	Fabriano
»	» 046	»	»	»	»	Bra
»	» 047	»	»	»	»	Bra
»	» 048	»	»	»	»	Fabriano
»	» 049	»	»	»	»	Fabriano
»	» 050	»	»	»	»	Napoli C.
»	» 051	»	»	»	»	Bra
»	» 052	»	»	»	»	Rovigo
»	» 054	C vr	»	»	»	Bra
»	» 056	CH vr	»	»	»	Pisa C.
»	» 058	»	»	»	»	Arezzo
»	» 059	»	»	»	»	Firenze S. M. N.
»	» 060	CH r	»	»	»	Napoli C.
»	» 061	CH vr	»	»	»	Napoli C.
»	» 063	»	»	»	»	Torino Porta Nuova
»	» 063	»	»	»	»	Torino Porta Nuova
»	» 034	»	»	»	»	Torino Porta Nuova
»	» 065	»	»	»	»	Verona Porta Nuova

Segue ALLEGATO N. 2 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categorìa di velocità	RESIDENZA
F <sup>C</sup> <sub>S</sub>	187.066	CH v r	42	17	2	Ancona
»	067	CH r	»	»	»	Ancona
»	068	CH v r	»	»	»	Verona Porta Nuova
»	070	»	»	»	»	Faenza
»	071	«	»	»	»	Verona P. N.
»	073	»	»	»	»	Treviso



ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 15v

**Carri specializzati per trasporto di grano alla rinfusa.**

Sono carri chiusi muniti di due paratoie mobili che chiudono la parte inferiore del vano di ciascuna delle due porte laterali; portano scritte sulla cassa le seguenti indicazioni « Per trasporto grano alla rinfusa - Residenza Trieste C.le » ed in basso la scritta « N. 2 paratoie mobili ». Sulle paratoie mobili è indicata la marca « F. S. », la serie « H », il numero di servizio del carro, e la dicitura « Deposito Trieste C.le »

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Hc	320.109	CH	36	15	3	Trieste C.le
»	» 133.	»	»	»	»	»
»	» 138'	»	»	»	»	»
H	» 170	—	»	»	»	»
Hc	» 229	CHr	»	14	»	»
H	» 304	—	»	15	»	»
Hc	» 318	CHr	»	»	»	»
H	» 367	—	29	12	»	»
»	» 371	—	»	»	»	»
»	» 602	—	35	»	»	»
»	» 959	c	»	»	»	»
Hc	321.101	CH	36	15	»	»
»	» 114	CHr	»	»	2	»
»	350.006	»	»	19	»	»
»	» 048	»	»	»	»	»
»	» 079	»	»	»	»	»
»	» 100	»	»	»	»	»
»	» 102	»	»	»	»	»
»	» 119	»	»	»	»	»
»	» 122	»	»	»	»	»
»	» 125	»	»	»	»	»

## Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categorìa di velocità	RESIDENZA
Hc	350.140	CHr	86	19	2	Trieste C.le
»	» 165	»	»	»	»	»
»	» 168	»	»	»	»	»
»	» 171	»	»	»	»	»
»	» 183	»	»	»	»	»
»	» 194	»	»	»	»	»
»	» 213	»	»	18	»	»
»	» 256	»	»	»	»	»
»	» 257	»	»	»	»	»
»	» 259	»	»	»	»	»
»	» 260	»	»	»	»	»
»	» 281	»	»	»	»	»
»	» 295	»	»	»	»	»
»	» 319	»	»	19	»	»
»	» 331	»	»	»	»	»
»	» 337	»	»	»	»	»
»	» 339	»	»	»	»	»
»	» 358	»	»	»	»	»
»	» 378	»	»	»	»	»
»	» 380	»	»	»	»	»
»	» 384	»	»	»	»	»
»	» 396	»	»	»	»	»
»	» 397	»	»	»	»	»
»	» 429	»	»	18	»	»
»	» 445	»	»	»	»	»
»	» 461	»	»	»	»	»
»	» 466	»	»	»	»	»

## Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Hc	350.479	C H r	36	18	2.	Trieste C.le
»	» 498	»	»	»	»	»
»	» 512	»	»	19	»	»
»	» 514	»	»	»	»	»
»	» 547	»	»	»	»	»
»	» 552	»	»	»	»	»
»	» 592	»	»	»	»	»
»	» 594	»	»	»	»	»
»	» 654	»	»	18	»	»
»	» 660	»	»	»	»	»
»	» 697	»	»	»	»	»
»	» 704	»	»	19	»	»
»	» 711	»	»	»	»	»
»	» 715	»	»	»	»	»
»	» 727	»	»	»	»	»
»	» 736	»	»	»	»	»
»	» 754	»	»	»	»	»
»	» 756	»	»	»	»	»
»	» 768	»	»	»	»	»
»	» 771	»	»	»	»	»
»	» 803	»	»	18	»	»
»	» 817	»	»	»	»	»
»	» 825	»	»	»	»	»
»	» 826	»	»	»	»	»
»	» 831	»	»	»	»	»
»	» 883	»	»	»	»	»
»	» 908	»	»	19	»	»

Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 15V

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categorie di velocità	RESIDENZA
H <sup>c</sup>	350.912	CH <sub>r</sub>	36	19'	2'	Trieste C.le
»	» 921	»	»	»	»	»
»	» 951	»	»	»	»	»
»	» 954	»	»	»	»	»
»	» 958	»	»	»	»	»
»	» 971	»	»	»	»	»
»	» 975	»	»	»	»	»
»	» 991	»	»	»	»	»
»	» 999	»	»	»	»	»
»	351.037	»	»	18	»	»
»	» 057	»	»	»	»	»
»	» 059	»	»	»	»	»
»	» 064	»	»	»	»	»
»	» 065	»	»	»	»	»
»	» 091	»	»	»	»	»
»	» 104	»	»	19	»	»
»	» 117	»	»	»	»	»
»	» 123	»	»	»	»	»
»	» 176	»	»	»	»	»
»	» 177	»	»	»	»	»
»	» 194	»	»	»	»	»
»	» 199	»	»	»	»	»
»	» 207	»	»	18	»	»
»	» 248	»	»	»	»	»
»	» 323	»	»	19	»	»
»	» 330	»	»	»	»	»
»	» 335	»	»	»	»	»

## Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Catego- ria di velo- cità	RESIDENZA
Hc	351.388	CHr	36	19	2	Trieste Cle
»	» 345	»	»	»	»	»
»	» 366	»	»	»	»	»
»	» 374	»	»	»	»	»
H	» 507	chr	»	»	»	»
»	» 508	»	»	»	»	»
»	» 517	»	»	»	»	»
»	» 528	»	»	»	»	»
»	» 573	»	»	»	»	»
»	» 575	»	»	»	»	»
»	» 586	»	»	»	»	»
»	» 706	»	»	»	»	»
»	» 722	»	»	»	»	»
»	» 731	»	»	»	»	»
»	» 737	»	»	»	»	»
»	» 738	»	»	»	»	»
»	» 739	»	»	»	»	»
»	» 744	»	»	»	»	»
Hc	» 910	CHr	»	»	»	»
»	» 915	»	»	»	»	»

## ALLEGATO N. 4 ALLA CIRCOLARE N. 15V

**Carri specializzati per trasporto sabbia.**

Sono carri scoperti opportunamente adattati per trasporto di sabbia alla rinfusa e portano scritte sulle sponde laterali una località di residenza e l'indicazione: « Per trasporto sabbia ».

Serie	Numero di servizio	Portata Tonn.	Limite di carico	Categoria di velocità	RESIDENZA
L	403.333	8	8.—	4	Viareggio
»	404.715	9	11.5	»	»
P	601.966	10	—	»	»
»	603.595	»	—	»	»
»	» 742	»	—	»	»
»	604.397	»	—	»	Torre del Lago
»	» 507	»	—	»	Viareggio
»	» 541	»	—	»	Torre del Lago
»	» 567	»	—	»	Viareggio
»	» 576	»	—	»	Torre del Lago
»	» 700	»	—	»	Viareggio
»	610.953	8	—	5	Torre del Lago
»	612.004	10.	—	»	»
»	» 087	»	—	»	»
»	621.622	13	—	4	»

ALLGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 15v

### Carri specializzati per trasporto rotaie della lunghezza di m. 18.

Sono carri scoperti senza sponde e carrelli, ai quali è stata sostituita la garetta del freno con altra sopraelevata che lascia al disotto uno spazio libero nel quale passano le rotaie, inoltre sono stati applicati sul pavimento dei carri stessi 4 traverse in legno alte non meno di m/m 200, delle quali una ad ognuna delle estremità dei carri e le altre due nella parte centrale.

Ai suddetti carri è stata applicata la scritta di una località di residenza

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	698.000	Portovecchio di Piombino	Poz	698.020	Portovecchio di Piombino
»	» 001	Napoli Campi Flegrei	»	» 021	»
»	» 002	Savona Mare	»	» 022	Savona Mare
»	» 003	Portovecchio di Piombino	»	» 023	Portovecchio di Piombino
»	» 004	Savona Mare	»	» 024	Savona Mare
»	» 005	»	»	» 025	Mori
»	» 006	Portovecchio di Piombino	»	» 026	»
»	» 007	»	»	» 027	Portovecchio di Piombino
»	» 008	»	»	» 028	»
»	» 009	Savona Mare	»	» 029	»
»	» 010	Portovecchio di Piombino	»	» 030	Trento
»	» 011	Savona Mare	»	» 031	Portovecchio di Piombino
»	» 012	Portovecchio di Piombino	»	» 032	Savona Mare
»	» 013	»	»	» 033	Portovecchio di Piombino
»	» 014	»	»	» 034	Napoli Campi Flegrei
»	» 015	»	»	» 035	»
»	» 016	Napoli Campi Flegrei	»	» 036	Portovecchio di Piombino
»	» 017	Portovecchio di Piombino	»	» 037	»
»	» 018	»	»	» 038	»
»	» 019	Savona Mare	»	» 039	»

Segue ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 15V

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Foz	698.040	Savona Mare	Foz	698.069	Trento
»	» 041	»	»	» 069	Portovecchio di Piombino
»	» 042	Napoli Campi Flegrei	»	» 070	»
»	» 043	»	»	» 071	»
»	» 044	»	»	» 072	Savona Mare
»	» 045	Savona Mare	»	» 073	»
»	» 046	Portovecchio di Piombino	»	» 074	Portovecchio di Piombino
»	» 047	»	»	» 075	Savona Mare
»	» 048	Savona Mare	»	» 076	Mori
»	» 049	»	»	» 077	Portovecchio di Piombino
»	» 050	»	»	» 078	Trento
»	» 051	Portovecchio di Piombino	»	» 079	Portovecchio di Piombino
»	» 052	»	»	» 080	»
»	» 053	»	»	» 081	»
»	» 054	»	»	» 082	»
»	» 055	»	»	» 083	Napoli Campi Flegrei
»	» 056	Trento	»	» 084	Savona Mare
»	» 057	Portovecchio di Piombino	»	» 085	Mori
»	» 058	»	»	» 086	Portovecchio di Piombino
»	» 059	Savona Mare	»	» 400	Savona Mare
»	» 060	Napoli Campi Flegrei	»	» 401	Portovecchio di Piombino
»	» 061	Portovecchio di Piombino	»	» 402	Napoli Campi Flegrei
»	» 062	»	»	» 403	Portovecchio di Piombino
»	» 063	»	»	» 404	Trento
»	» 064	»	»	» 405	Napoli Campi Flegrei
»	» 065	Savona Mare	»	» 406	Portovecchio di Piombino
»	» 066	Mori	»	» 407	Napoli Campi Flegrei
»	» 067	Savona Mare	»	» 408	Portovecchio di Piombino



Segue ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N 15v

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	698.409	Portovecchio di Piombino	Poz	693.437	Napoli Campi Flegrei
»	» 410	Napoli Campi Flegrei	»	» 438	»
»	» 411	»	»	» 439	»
»	» 412	Savona Mare	»	» 440	Savona Mare
»	» 413	Portovecchio di Piombino	»	» 441	Portovecchio di Piombino
»	» 414	Napoli Campi Flegrei	»	» 442	Napoli Campi Flegrei
»	» 415	Portovecchio di Piombino	»	» 443	»
»	» 416	Napoli Campi Flegrei	»	» 444	»
»	» 417	»	»	» 445	Portovecchio di Piombino
»	» 418	Savona Mare	»	» 446	»
»	» 419	Napoli Campi Flegrei	»	» 447	»
»	» 420	Portovecchio di Piombino	»	» 448	Savona Mare
»	» 421	»	»	» 449	Napoli Campi Flegrei
»	» 422	Napoli Campi Flegrei	»	» 450	»
»	» 423	»	»	» 451	Portovecchio di Piombino
»	» 424	Portovecchio di Piombino	»	» 452	Napoli Campi Flegrei
»	» 425	Napoli Campi Flegrei	»	» 453	Portovecchio di Piombino
»	» 426	Savona Mare	»	» 454	»
»	» 427	Napoli Campi Flegrei	»	» 455	»
»	» 428	»	»	» 456	»
»	» 429	Savona Mare	»	» 457	»
»	» 430	Portovecchio di Piombino	»	» 458	»
»	» 431	Savona Mare	»	» 459	Napoli Campi Flegrei
»	» 432	Napoli Campi Flegrei	»	» 460	Portovecchio di Piombino
»	» 433	»	»	» 461	Napoli Campi Flegrei
»	» 434	Portovecchio di Piombino	»	» 462	Portovecchio di Piombino
»	» 435	Napoli Campi Flegrei	»	» 463	»
»	» 436	»	»	» 464	»

## Segue ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	698.465	Napoli Campi Flegrei	Poz	698.493	Savona Mare
»	» 466	Portovecchio di Piombino	»	» 494	Mori
»	» 467	Napoli Campi Flegrei	»	» 495	Portovecchio di Piombino
»	» 468	Portovecchio di Piombino	»	» 496	»
»	» 469	Savona Mare	»	» 497	»
»	» 470	»	»	» 498	Napoli Campi Flegrei
»	» 471	Napoli Campi Flegrei	»	» 499	»
»	» 472	Portovecchio di Piombino	»	» 500	Portovecchio di Piombino
»	» 473	Napoli Campi Flegrei	»	» 601	»
»	» 474	»	»	» 602	Napoli Campi Flegrei
»	» 475	»	»	» 603	Savona Mare
»	» 476	Portovecchio di Piombino	»	» 604	»
»	» 477	Napoli Campi Flegrei	»	» 605	Portovecchio di Piombino
»	» 478	»	»	» 606	Savona Mare
»	» 479	»	»	» 607	Napoli Campi Flegrei
»	» 480	Portovecchio di Piombino	»	» 608	Portovecchio di Piombino
»	» 481	Trento	»	» 609	»
»	» 482	»	»	» 610	»
»	» 483	Portovecchio di Piombino	»	» 611	Napoli Campi Flegrei
»	» 484	Napoli Campi Flegrei	»	» 612	»
»	» 485	»	»	» 613	Portovecchio di Piombino
»	» 486	Portovecchio di Piombino	»	» 614	»
»	» 487	»	»	» 615	»
»	» 488	»	»	» 616	Trento
»	» 489	»	»	» 617	Mori
»	» 490	»	»	» 618	Portovecchio di Piombino
»	» 491	Napoli Campi Flegrei	»	» 619	Napoli Campi Flegrei
»	» 492	»	»	» 620	Savona Mare

Segue ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 15V

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	698.621	Portovecchio di Piombino	Poz	698.649	Portovecchio di Piombino
»	» 622	»	»	» 650	Savona Mare
»	» 613	Savona Mare	»	» 651	Mori
»	» 624	»	»	» 652	Napoli Campi Flegrei
»	» 625	Portovecchio di Piombino	»	» 653	»
»	» 626	Savona Mare	»	» 654	Portovecchio di Piombino
»	» 627	Portovecchio di Piombino	»	» 655	»
»	» 628	»	»	» 656	»
»	» 629	»	»	» 657	»
»	» 630	Napoli Campi Flegrei	»	» 658	Napoli Campi Flegrei
»	» 631	Portovecchio di Piombino	»	» 659	»
»	» 632	Savona Mare	»	» 660	Portovecchio di Piombino
»	» 633	Portovecchio di Piombino	»	» 661	»
»	» 634	»	»	» 662	»
»	» 635	Savona Mare	»	» 663	Napoli Campi Flegrei
»	» 636	Portovecchio di Piombino	»	» 664	»
»	» 637	Napoli Campi Flegrei	»	» 665	Portovecchio di Piombino
»	» 638	Portovecchio di Piombino	»	» 666	Napoli Campi Flegrei
»	» 639	»	»	» 667	Portovecchio di Piombino
»	» 640	»	»	» 668	Napoli Campi Flegrei
»	» 641	»	»	» 669	Portovecchio di Piombino
»	» 642	Savona Mare	»	» 670	»
»	» 643	Portovecchio di Piombino	»	» 671	Napoli Campi Flegrei
»	» 644	»	»	» 672	Portovecchio di Piombino
»	» 645	»	»	» 673	Trento
»	» 646	»	»	» 674	Savona Mare
»	» 647	»	»	» 675	Napoli Campi Flegrei
»	» 648	Napoli Campi Flegrei	»	» 676	»

## Segue ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	693.677	Portovecchio di Piombino	Poz	698.695	Savona Mare
»	» 678	Napoli Campi Flegrei	»	» 696	Mori
»	» 679	Portovecchio di Piombino	»	» 697	Savona Mare
»	» 680	»	»	» 698	Napoli Campi Flegrei
»	» 681	»	»	» 699	Portovecchio di Piombino
»	» 682	Savona Mare	»	» 800	Mori
»	» 683	Portovecchio di Piombino	»	» 801	Portovecchio di Piombino
»	» 684	»	»	» 802	»
»	» 685	»	»	» 803	Savona Mare
»	» 686	Savona Mare	»	» 804	»
»	» 687	Portovecchio di Piombino	»	» 805	»
»	» 688	»	»	» 806	Portovecchio di Piombino
»	» 689	»	»	» 807	»
»	» 690	»	»	» 808	Savona Mare
»	» 691	»	»	» 809	»
»	» 692	»	»	» 810	»
»	» 693	Trearo	»	» 811	Portovecchio di Piombino
»	» 694	Napoli Campi Flegrei	»	» 812	»

ALLEGATO N. 6 ALLA CIRCOLARE N 15V

**Carri e bagagliai specializzati per la Gestione Viveri**

Dm.	99.206	Residenza	Palermo
»	99.234	»	Sulmona
»	99.306	»	Genova B.
»	99.307	»	Catania
»	99.308	»	Napoli C.le
»	99.309	»	Spezia C.le
»	99.310	»	Napoli C.le
»	99.315	»	,Bologna
»	99.318	»	Firenze C. M.
»	99.320	»	Ancona Marotta
»	99.326	»	Bologna
»	99.327	»	Bari
»	99.328	»	Vicenza
F.	125.845	»	Reggio Calabria C.le
»	127.360	»	Ancona
FI.	140.039	»	Torino
F.	155.460	»	Catania
»	163.567	»	Palermo
»	188.818	»	Cagliari
»	1.012.457	»	Reggio Calabria C.le
»	7.106.216	»	Ancona
»	7.109.929	»	Siracusa

## ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 15v

**Carri serbatoio specializzati per trasporto di olio di catrame, olio vegetale per illuminazione, olio minerale scuro, olio per trasformatori e nafta per conto del Servizio Lavori e Costruzioni e del Servizio Approvvigionamenti.**

Questi serbatoi portano scritta sul cilindro metallico la località di residenza e l'indicazione della qualità di liquido che debbono trasportare.

Serie	Numero di servizio	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
-------	--------------------	--------------------------	---------------	-----------------------	--

**Serbatoi specializzati per conto del Servizio Lavori e Costruzioni  
per trasporto di olio di catrame**

Mb	570.004	14.5	16	4	« In consegna al Cantiere iniezioni legnami di Livorno S. Marco »
»	» 005	»	»	»	» » »
»	» 010	»	17	3	» » »
»	» 103	»	16	4	» » »
»	» 104	»	»	»	» » »
»	» 111	»	»	»	» » »
»	» 200	»	»	»	» » »
»	» 201	»	»	»	» » »
»	» 202	»	»	»	» » »
»	» 203	»	»	»	» » »
»	» 204	»	»	»	» » »
»	» 205	»	»	»	» » »
»	» 208	»	»	»	» » »

## Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	Capacità .m. <sup>3</sup>	Portata tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mb	570.811	14.5	16	4	« In consegna al Cantiere iniezioni legnami di Livorno S. Marco »
»	» 300	»	»	»	» » »
»	» 301	»	»	»	» » »
»	» 302	»	»	»	» » »
»	» 304	»	»	»	» » »
»	» 308	»	»	»	» » »
»	» 310	»	»	»	» » »
Mp	7.500.843	18	15	»	» » »

## per trasporto e filtraggio di olio per trasformatori per le linee elettrificate

Mo	7.500.014	19	17.5	4	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Pessione »
Mp	» 026	18	17	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bolzano »
Mo	» 056	»	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Genova Ponte-decimo »
Mp	» 061	18.1	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Calozio Originato »
Mo	» 408	19.2	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Genova Ponte-decimo »

## Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 15v.

Serie	Numero di servizio	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata tonn.	Catego- ria di valo- rità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mo	7.500.602	16	15	4	« F. S. Ufficio Elettificazione di Roma — Residenza Roma Prenestina »
»	» 817	18	18	»	» » »
Mp	7.501.605	»	15	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Tortona »
»	» 693	18.5	17	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Genova Pontecorvo »
»	7.502.210	19.6	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bardonecchia »
»	» 215	19.3	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Viareggio »
»	» 219	18.8	18.5	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bardonecchia »
»	» 220	»	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Benevento »
»	» 221	18.5	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Viareggio »
»	» 222	18.2	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bologna C.le »
»	» 225	20.2	19	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bologna C.
»	» 823	19.5	19	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bologna C.le »



Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 15V

Serie	Numero di servizio	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
-------	--------------------	--------------------------	---------------	-----------------------	--

### Serbatoi specializzati per conto del Servizio Approvvigionamenti

#### in consegna all'Agenzia Marittima di Genova

Mp	530.084	13	13	4	« In consegna all'Agenzia Marittima di Genova — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Campasso »
»	» 216	»	»	»	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Campasso »
»	» 218	»	»	»	» » »
»	» 220	»	»	»	» » »
»	» 221	»	»	»	» » »
»	» 223	»	»	»	» » »
Mby	7.500.600	14.2	13.8	»	» » »

#### in consegna all'Agenzia Marittima di Spezia

Mp	530.214	13	13	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Spezia Marittima »
»	» 215	»	»	»	» » »
»	» 217	»	»	»	» » »
»	» 219	»	»	»	» » »
»	» 222	»	»	»	» » »
»	7.500.003	16.5	15	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Spezia — Trasporto nafta semidensa — Residenza Spezia Marittima »

*Segue* ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
<b>Mp</b>	<b>7.500.011</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	« In consegna all'Agenzia Marittima di Spezia — Trasporto nafta semidensa — Residenza Spezia Marittima »
»	» 214	17.5	15	»	» » »
»	» 619	15.2	16	»	» » »
»	<b>7.501.004</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>»</b>	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Spezia Marittima »
»	» 005	16	14	»	» » »
»	<b>7.502.601</b>	<b>18</b>	<b>14.5</b>	<b>»</b>	« In consegna all'Agenzia Marittima di Spezia — Trasporto nafta semidensa — Residenza Spezia Marittima »

**in consegna all'Agenzia Marittima di Civitavecchia**

<b>Mp</b>	<b>530.052</b>	<b>14.5</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Civitavecchia »
»	» 061	»	13.5	3	» » »
»	» 068	»	»	»	» » »
»	» 157	13	13	4	» » »
»	<b>7.500.817</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>»</b>	» » »
»	<b>7.501.404</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>»</b>	» » »

**in consegna all'Agenzia Marittima di Venezia**

<b>Mp</b>	<b>530.012</b>	<b>14.5</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Venezia Marittima »
»	» 017	»	»	3	» » »
»	» 044	»	13.5	»	» » »
»	» 072	13.5	13	4	» » »
»	» 074	»	»	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 15V

Serie	Numero di servizio	Capacità m.	portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
<b>Mp</b>	530.091	13	13	4	« In consegna all'Agenzia Marittima di Venezia — Trasporto nafta semidensa — Residenza Venezia Marittima »
»	» 210	12.6	13	»	» » »
»	7.900.000	14.6	14	»	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Venezia Marittima »
»	» 493	16.2	18	»	» » »
<b>Moy</b>	» 404	13.8	13	»	» » »
<b>Mp</b>	» 412	16	15	»	» » »
»	» 413	16.3	17.6	»	» » »
»	» 804	18.2	15	»	» » »
»	» 820	16.5	17	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Venezia — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Venezia Mestre »
»	7.601.639	17.4	17	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Venezia — Trasporto nafta semidensa — Residenza Venezia Marittima »
<b>Mj y</b>	7.511.008	15	13	»	» » »

## in consegna all'Agenzia Marittima di Napoli

<b>Mp</b>	550.008	14.5	13.5	3	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Napoli Porta Massa »
»	» 066	»	»	»	» » »
»	» 069	»	14	4	» » »

*Segue* ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Service	Numero di servizio	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.116	14.5	12	3	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Napoli Porta Massa »
»	» 135	»	»	»	»           »           »
»	» 201	13	13	4	»           »           »
»	» 203	»	»	»	»           »           »
Mo	7.500.003	18	17	»	»           »           »
Mpy	» 215	13.5	13	»	»           »           »
Mo	» 607	15.5	14	»	»           »           »
»	» 620	13	13	»	»           »           »
Mp	7.501.802	18	15	»	»           »           »

**In consegna all'Agenzia Marittima di Messina**

Mp	530.032	14.5	12	3	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto nafta — Residenza Messina »
»	» 055	»	13.5	»	»           »           »
»	» 056	»	13	»	»           »           »
»	» 076	13	13	4	»           »           »
»	» 104	14.5	12	3	»           »           »
»	» 119	»	13.5	»	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Messina »
»	» 138	»	»	»	»           »           »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 15v

Serie	Numero di servizio	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.156	13	13	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Messina »
»	» 169	»	»	»	»           »           »
»	» 224	»	»	»	»           »           »
<b>in consegna all'Agenzia Marittima di Ancona</b>					
Mp	7.501.017	16.5	16	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Ancona »
»	» 200	»	»	»	»           »           »
Mb	» 201	14.5	13.2	»	»           »           »
Mp	» 607	12.9	11.9	»	»           »           »
M'o	» 700	12.5	12	»	»           »           »
<b>in consegna all'Agenzia Marittima di Livorno</b>					
Mp	7.500.830	18.4	15	4	« In consegna all'Agenzia Marittima di Livorno — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Livorno Marittima »
<b>in consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Genova Rivarolo</b>					
Mp	055.016	16	14	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio vegetale per illuminazione — Residenza Genova Rivarolo »
»	530.038	14.5	13.5	3	»           »           »
»	» 207	13	13	4	»           »           »
Mo	7.500.204	14.2	12	»	»           »           »
»	» 206	»	13	»	»           »           »

## Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 15v

<b>Serie</b>	Numero di servizio	Capacità m. <sup>3</sup>	P. rtata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
<b>Mo</b>	7.500.207	17.7	16	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio vegetale per illuminazione — Residenza Genova Rivarolo »
»	» 609	16.1	15	»	» » »
»	» 610	18	17	»	» » »
»	» 611	14.2	12	»	» » »
»	» 801	15.5	15	»	» » »

## in consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli

<b>Mp</b>	0.5.108	13	10.2	4	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli — Trasporto nafta semidensa — Residenza Gaeta »
»	530.033	14.5	12	3	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Portici Ercolano »
»	7.500.007	18	15	4	» » »

## ALLEGATO N. 8 ALLA CIRCOLARE N. 15v

### Carri serbatoio specializzati per trasporto di olio al solfuro

Sono carri serbatoio della serie Mo che portano scritto sul cilindro metallico: « *Trasporto olio al solfuro - Residenza Bari C.* ».

Serie	Numero di servizio	Capacità m <sup>3</sup>	Portata tonn.	Categoria di velocità	Residenza
Mo	055.021	15	15	4	Bari Centrale
»	» 038	»	»	»	»
»	530.004	14,5	11	»	»
»	» 005	»	»	»	»
»	» 007	»	13,5	3	»
»	» 020	»	14	4	»
»	» 021	»	»	3	»
»	» 035	»	»	4	»
»	» 043	»	»	»	»
»	» 049	»	»	»	»
»	» 057	»	»	3	»
»	» 063	»	»	»	»
»	» 071	13,5	13	4	»
»	» 075	»	»	»	»
»	» 077	13	»	»	»
»	» 083	»	»	»	»
»	» 089	»	»	»	»
»	» 090	»	»	»	»
»	» 092	»	»	»	»
»	» 093	»	»	»	»
»	» 096	»	12	3	»
»	» 109	14,5	14	»	»
»	» 115	»	13,5	4	»
»	» 121	»	12	3	»

## Segue ALLEGATO N. 8 ALLA CIRCOLARE N. 15V

Serie	Numero di servizio	Capacità m <sup>2</sup>	Portata tonn.	Categoria di velocità	Residenza
Mo	530.125	14,5	14	4	Bari Centrale
»	» 137	»	»	»	»
»	» 146	13	13	»	»
»	» 147	»	»	»	»
»	» 152	»	»	»	»
»	» 159	»	»	»	»
»	» 160	»	»	»	»
»	» 165	»	»	»	»
»	» 166	»	14	»	»
»	» 202	»	13	»	»
»	» 205	»	»	»	»
»	» 208	»	»	»	»
»	» 211	»	»	»	»
»	» 212	»	»	»	»
»	» 218	»	»	»	»
»	7500 035	20	20	»	»
»	» 800	15	15	»	»
»	7501.001	13	14	»	»
»	» 007	»	»	»	»
»	» 026	14	15	»	»
»	» 030	16	»	»	»
»	» 403	12	12	»	»
»	» 634	15,3	15	»	»
»	7502.621	15	»	»	»



## ALLEGATO N. 9 ALLA CIRCOLARE N. 10V

## Carri specializzati per trasporto merci per conto dell'Istituto Nazionale Trasporti ("I. N. T. ").

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Categoria di velocità	S O R I T T E
Po x	065021	—	—	35	4	« Residenza Milano Farini »
»	» 040	—	—	»	»	»
»	» 201	—	—	»	»	»
»	» 413	—	—	»	»	»
»	» 414	—	—	»	»	»
»	» 450	—	—	»	»	»
F	7100057	—	55	15	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Torino Vanchiglia »
»	7103654	—	68	»	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Milano Farini »
»	7104842	—	53	»	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Torino Vanchiglia »
»	7105419	—	75	»	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Milano Farini »
»	7106064	—	53	»	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Milano Farini »
»	7106453	—	51	»	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Torino Vanchiglia »
»	7106869	—	52	»	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Milano Farini »
»	7109340	v r	53	»	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Torino Vanchiglia »
»	7109925	—	53	»	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Torino Vanchiglia »
»	7150000	—	—	»	»	« Per trasporti I. N. T. — Residenza Milano Farini »

## ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 15V

**Carri gabbia per trasporto di piccolo bestiame**

Portano la so'a scritta di residenza

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Catego- ria di velo- cità	SCRITTE
Go	7.200.206	C	34	10	4	« Residenza Cervaro »
»	» 334	—	»	12	»	»
»	» 357	—	35	»	»	»
»	» 832	—	39	15	»	»
»	» 883	—	31	12	»	»
»	7.201.322	c r	33	10	»	»
»	» 340	—	34	»	»	»
»	» 502	—	35	12	»	»
»	» 504	—	34	»	»	»
»	» 712	—	35	10	»	»
»	» 727	c	33	»	»	»
»	» 807	—	34	»	»	»
»	» 808	—	»	»	»	»
»	» 809	—	35	12	»	»
»	7.202.816	C	33	10	»	»
»	7.203.150	c	»	»	»	»
»	» 179	—	35	15	»	»
»	» 301	—	»	10	»	»
»						

## ALLEGATO N. 11 ALLA CIRCOLARE N. 15V

**Veicoli specializzati per i servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.**

Portano la seguente scritta « *A disposizione del Ministero dei LL. PP. per treno soccorso - Residenza . . . . .* ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m. <sup>3</sup>	Portata Tonn.	Catego- ria di velo- cità	RESIDENZA
D	88.200	CHR	—	10	1	Roma Termini
He	346.614	cr	44	14	2	»

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Venezia	L. P.	Ore 18 12 dic. 1930	234.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Venezia
Appalto dei servizi di manipolazione e carico carbone sulle locomotive a Trieste C.	L. P.	Ore 18 12 dic 1930	486.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Trieste
N. 10 saldatrici elettriche montate su carrello del tipo a corrente alternata, destinate a depositi vari.	A. C.	15 dic 1930	—	Ufficio 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione
Rinnovamento di ml. 24054 di binario e di N. 10 deviatori fra il B. Tanaro ed il posto di Movimento di Cava Ticino linea Alessandria Mortara-Corsico	L. P.	Ore 12 22 dicemb. 1930	350.000	Sezione Lavori Alessandria
Lavori di terra e murari occorrenti per la sostituzione con travata metallica di luce m. 36 del ponte in muratura a tre luci di m. 10 ciascuna sul torrente Tiera al chilometro 171+125 della linea Potenza-Metaponto asportato dalla piena del 21-9-1929	L. P.	Ore 12 13 dicemb. 1930	650.000	Sezione Lavori Foggia

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un fabbricato per case economiche per ferrovieri in Napoli all'angolo fra il Corso Orientale e la via vecchia di Poggioreale	L. P.	Ore 12 4 dicemb. 1930	1.938.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione totalitaria del 20° tronco della linea Meta-ponto-Reggio C.	L. P.	Ore 12 16 dicemb. 1930	80.000 annuo per la durata di 3 anni	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione totalitaria del 18° tronco della linea Meta-ponto-Reggio Calabria	L. P.	Ore 12 16 dicemb. 1930	70.000 annuo per la durata di 3 anni	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori relativi agli impianti di riscaldamento e sanitari nei fabbricati della nuova stazione merci di Brescia	L. P.	Ore 12 17 dicemb. 1930	—	Sezione Lavori Verona
Lavori relativi al completamento e miglioramento degli impianti del magazzino approvvigionamenti di Vicenza (2° gruppo)	L. P.	Ore 12 17 dicemb. 1930	55.000	Sezione Lavori Verona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. . . Licitazione privata T. P. . . Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn.	650	Olio per cilindri . . . . .	T. P.	9-12-1930	Servizio Approvvigiona- menti Sezione 4 <sup>a</sup>
mc.	500	Legname pioppo bianco (gat- tice).	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
Kg.	200.000	Filo di rame elettrolitico . . .	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Contattori a comando elettro- magnetico.	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	240	Avvolgicarta di ottone per Mor- se.	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
ml.	20.000	Mussola bianca di cotone . . .	T. P.	17-12-1930	Id. Sez. 5-A
N.	10.000	Chiavi doppie per dadi . . .	T. P.	29-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	75.000	Sacchi di canapa . . . . .	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 5-A
N.	4.000	Foderi di pelle nera per ban- diere da segnali.	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 5-A
N.	15.800	Manichi di legno per pale da carbone.	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Istituzione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	5.800	Camere intermedie per elementi surriscaldatori.	L. P.	27-1-1931	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	50	Binde a vite da 5 tonn. . . .	T. P.	3-2-1931	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.





## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BULLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

## INDICE

**PARTE PRIMA — Leggi e decreti:**

- 20 novembre 1930 — Regio Decreto-legge, n. 1491. Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali . . . . . Pag. 321
- 24 novembre 1930 — Regio Decreto-legge, n. 1502, riguardante le norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 . . . . . » 324
- 24 settembre 1930 — Decreto Ministeriale. Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . . » 326

**PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

- Ordine generale N. 14* — Circoscrizione dei Reparti Movimento del Compartimento di Firenze . . . . . » 553
- Ordine di servizio N. 174* — Collando dei materiali di ordinario impiego e di uso comune . . . . . » 554
- Ordine di servizio N. 175* — Servizio Doganale — Stabilimenti ammessi a ricevere materiali di provenienza estera . . . . . » 577
- Ordine di servizio N. 176* — Uso obbligatorio della dichiarazione internazionale per la dogana Mod. Ch-1-bis . . . . . » 578

**PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

- Comunicazioni:*  
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 393






REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1930, n. 1491. *Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, gli emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ridotti in ragione del 12 per cento:

a) gli stipendi e gli altri assegni dei membri del Governo;  
 b) gli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrappaghe non utili a pensione, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, ed in genere gli emolumenti fissati con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive estensioni, a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quella delle Ferrovie dello Stato e le altre aventi ordinamento autonomo o dipendente da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

c) le indennità temporanee mensili e relative quote suppletive dei maestri elementari ed i soprassoldi di caro viveri dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e dei sottufficiali e militari di truppa dei

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 26 novembre 1930, n. 275.

Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

d) le retribuzioni, diarie, paghe, le indennità temporanee mensili di caro viveri e relative quote suppletive e gli altri analoghi assegni del personale straordinario avventizio, contrattista, cottimista, giornaliero o comunque non di ruolo, compreso quello salariato in servizio delle Amministrazioni o degli Enti indicati nelle lettere precedenti;

e) le retribuzioni dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori posteografici ed in genere del personale retribuito ad aggio, nonchè quelle dei procaccia postali e dei portaflettere rurali;

f) le indennità di qualsiasi natura, le retribuzioni per incarichi speciali, i premi di interessamento e di produzione ed ogni altra competenza accessoria, non considerata alle lettere precedenti, a favore del personale ivi contemplato e degli estranei alle Amministrazioni dello Stato, cui siano da queste affidati speciali incarichi.

### Art. 2.

Il personale che, per effetto della prima attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 1, conseguiva un complessivo trattamento economico lordo, per stipendio, o paga, o retribuzione e per supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia od indennità temporanea mensile di caro viveri, inferiore a quello spettantegli per gli indicati emolumenti al 30 giugno 1929, conserva la differenza a titolo di assegno *ad personam* non utile ai fini di pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

### Art. 3.

Sono ridotte in ragione del 12 per cento gli stipendi, i salari, le paghe, le retribuzioni ed in genere qualsiasi emolumento o competenza, sia, o pur no, di carattere fisso e continuativo, dei segretari comunali, dei direttori didattici e dei maestri elementari dei Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, e di ogni altro personale di ruolo o non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni di assistenza e beneficenza e degli Enti, istituti e aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrata o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.

## Art. 4.

Alla riduzione del 12 per cento sono pure assoggettati gli stipendi, le retribuzioni e gli altri assegni del personale degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali, ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

La riduzione è peraltro elevata al 25 per cento sul trattamento complessivo eccedente le prime L. 40.000 e fino alle L. 60.000, ed al 35 per cento sull'eccedenza ulteriore.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Aziende annesse o direttamente dipendenti agli Enti predetti o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini; nonchè alle Società il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, colla partecipazione dello Stato. Non si applicano alle Province, ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per sui sono da osservarsi le norme del precedente art. 3.

L'applicabilità del presente articolo a singoli Enti è, quando occorra, insindacabilmente dichiarata dal Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze. Nello stesso modo potranno essere disposti accertamenti per constatare la regolare applicazione del presente articolo ed emanate, di concerto con i singoli Ministri, le norme per regolare la destinazione delle economie da esso derivate.

I singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, provvederanno ad introdurre, in base a revisione, da eseguirsi entro il 30 giugno 1932, mediante provvedimenti non soggetti a gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, le ulteriori riduzioni alle tabelle organiche e di trattamenti economici e le variazioni alle norme concernenti i personali degli Enti predetti, che risultino opportune, affinchè l'ordinamento ed il trattamento dei personali medesimi sia informato a unità di criteri, nei confronti degli Enti stessi fra loro, e con gli altri Enti di diritto pubblico.

## Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni generali o speciali contrastanti con quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi rispettivi Ministri, sarà provveduto alla emanazione delle norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale di ruolo e non di ruolo, in servizio in Colonia o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 1° dicembre 1930, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 novembre 1930 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto. *il Guardasigilli*: Rocco.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. 1502, riguardante le norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre che le riduzioni stabilite dal decreto suddetto non rechino diminuzioni nel

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 28 novembre 1930 n. 277.

trattamento di quiescenza e previdenziale dei personali dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° dicembre 1930 i trattamenti di quiescenza che, ai sensi delle norme in vigore, fanno carico al bilancio dello Stato e a quelli delle Aziende statali ad ordinamento autonomo; i benefici concessi dalle Opere di previdenza a favore dei personali dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le dette Aziende autonome; le ritenute in conto entrate del Tesoro, nonchè le ritenute e i contributi da versarsi agli effetti di detti trattamenti e benefici, sono liquidati senza tener conto della riduzione di stipendi, paghe ed assegni disposta dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1930. *Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* (1).

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta :

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) la nota (1) alla intestazione della tariffa ordinaria n. 34 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

« Fruiscono della presente tariffa anche i trasporti di merci provenienti da Lagosta, da Zara, dalla Colonia Eritrea, dalla Libia, dalla Somalia e dalle Isole italiane dell' Egeo e destinate all'estero, e quelli in senso inverso »;

b) la nota (1) alla intestazione della tariffa ordinaria n. 35 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

« Fruiscono della presente tariffa anche le merci nazionali dirette a Lagosta, a Zara, alla Colonia Eritrea, alla Somalia, alla Libia ed alle Isole italiane dell' Egeo »;

c) nell'elenco delle stazioni marittime che figura in testa alla medesima tariffa ordinaria n. 35 P. V. è aggiunta Taranto Marittima;

d) nella intestazione della tariffa eccezionale n. 133 P. V. è aggiunto un richiamo alla seguente nota:

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 26 novembre 1930, n. 275.

« Fruiscono della presente tariffa anche le merci nazionali dirette a Lagosta, a Zara, alla Colonia Eritrea, alla Somalia, alla Libia ed alle Isole italiane dell'Egeo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.





## Ordine generale N. 14

### Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Firenze.

(Vedi allegato alla deliberazione N. 2182 del 14.11.23 di S. E. il Commissario straordinario).

A cominciare dal 1° dicembre 1930-IX resta soppresso il Riparto Movimento di Cecina e di conseguenza la nuova circoscrizione dei Riparti Movimento della Sezione Movimento e Traffico di Firenze rimane costituita come segue:

RIPARTI		GIURISDIZIONE
N.	Sede	Limiti dei riparti
1	Firenze	Stazioni di Firenze, linea Firenze-Faenza (e); Pontassieve (e)-Borgo S. Lorenzo.
2	Pistoia	Pisa P. N. (e)-Pistoia-Firenze Rifredi (e); Viareggio (e)-Lucca; Lucca-Castelnuovo G.; Lucca-Pontedera (e).
3	Arezzo	Chiusi-Firenze C. M. (e).
4	Siena	Empoli (e)-Siena-Chiusi (e); Asciano-Montepescali (e).
5	Pisa	Sarzana (e)-Tombolo; Tombolo-Pisa-Firenze le Cascine (e); Pisa (C.-Pisa P. N.); Carrara-Avenza-Carrara Città.
6	Spezia	Spezia-Sarzana; Parma (e)-Vezzano; S. Stefano-Sarzana; Fornovo-Fidenza (e); Aulla-Equi.
7	Livorno	Stazioni di Livorno; linea Bivio Calambrone-Grosseto; Colle Salvetti-Livorno; Vada-Pisa C. (e); Cecina-Volterra; Campiglia-Piombino.

## **Ordine di servizio N. 174**

### **Collaudo dei materiali di ordinario impiego e di uso comune.**

#### **Art. 1.**

I collaudi dei materiali di ordinario impiego e di uso comune (cat. 1 a 100) sono eseguiti a cura del Servizio Materiale e Trazione, del Servizio Movimento e Traffico, del Servizio Lavori e Costruzioni, a seconda della competenza che viene stabilita con apposite norme concordate fra i Servizi interessati ed il Servizio Approvvigionamenti e distribuite a cura di quest'ultimo.

Il Servizio Movimento e Traffico provvede inoltre a mezzo del Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze al collaudo dei biglietti di viaggio; e a mezzo delle singole Sezioni Movimento interessate al collaudo delle pubblicazioni orarie.

L'Ufficio Centrale Sanitario provvede al collaudo dei materiali ed oggetti sanitari ed attrezzi e mezzi di soccorso.

Il collaudo delle carte, stampati ed oggetti di cancelleria in genere (categ. 22-25-26) e dei moduli di cui la categ. 982 è devoluto al Servizio Approvvigionamenti.

Le pubblicazioni varie vengono collaudate dal Servizio od Ufficio direttamente interessato.

#### **Art. 2.**

Il Servizio Materiale e Trazione provvede ai collaudi di propria competenza a mezzo dei dipendenti Uffici e Reparti collaudi esistenti in sede di Magazzino o a mezzo delle Sezioni Materiale e Trazione della circoscrizione per i Magazzini ove non esistano speciali sedi di collaudo.

Il Servizio Lavori e Costruzioni provvede ai collaudi di propria competenza a mezzo dei dipendenti collaudatori e a mezzo delle Sezioni Lavori, degli Uffici Speciali e degli Uffici Elettificazione.

Il Servizio Movimento provvede ai collaudi di propria competenza direttamente od a mezzo delle dipendenti Sezioni Movimento.

Il Servizio Approvvigionamenti, per le forniture di carte, stampati ed oggetti di cancelleria che vengono appoggiate al Magazzino di Roma Economato provvede ai relativi collau-

di a mezzo di propri funzionari specializzati della Sede Centrale: per le forniture appoggiate presso gli altri Magazzini Stampe il collaudo viene effettuato a mezzo del Riparto Approvvigionamenti competente per giurisdizione.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei collaudi che vengono eseguiti in sede di Magazzino, i singoli Magazzini Approvvigionamenti interessati debbono fornire il necessario ausilio di mezzi e l'occorrente manovalanza.

Art. 4.

Il collaudo dei materiali di primo acquisto immessi alle scorte per conto dell'Amministrazione Postale Telegrafica è devoluto al Servizio Materiale e Trazione o al Servizio Lavori o al Servizio Movimento e Traffico o all'Ufficio Centrale Sanitario, a seconda della rispettiva competenza per i materiali affini di pertinenza delle Ferrovie Stato.

---

**Norme di collaudo dei materiali ed oggetti di ordinario impiego e di uso comune (art. 1° dell'Ordine di servizio N. 174).**

I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

La competenza per il collaudo dei materiali di ordinario impiego e di uso comune, che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato acquista, fa riparare ed immette comunque nelle scorte dei Magazzini, risulta dall'allegato A alle presenti norme.

Nell'allegato stesso, per ciascuna categoria di materiale, sono indicate le Unità incaricate delle operazioni di collaudo presso i vari Magazzini. Tali Unità designeranno per le varie forniture i rispettivi collaudatori e sono autorizzate a richiedere, per l'esecuzione dei collaudi, ausilio di mezzi e di personale agli altri impianti del Servizio cui appartengono ed a ricorrere per prove ed analisi alla Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni.

Il titolare di ciascun Magazzino (in caso di assenza o di impedimento, il suo sostituto) assisterà ai lavori inerenti ai collaudi per attestare che i materiali sottoposti alla perizia sono effettivamente quelli da collaudare.

Le varie forniture presentate al collaudo saranno, a cura del Magazzino, inserite in ordine di data nel registro A. 160 con le decisioni dei collaudatori quali risulteranno dalle relazioni di verifica. I versamenti, invece, (fatta eccezione per i materiali di cui all'ultimo capoverso del paragrafo IX) dovranno essere inseriti, sempre in ordine di data, nel registro A. 159, sul quale figureranno poi, nell'apposita colonna, le decisioni del collaudatore.

I collaudi si effettueranno, salvi casi di urgenza, presso ciascun Magazzino in determinati giorni della settimana.

## II. — CAMPIONI DI FORNITURA.

La scelta e l'autenticazione dei materiali ed oggetti destinati a servire come campioni delle forniture e la classificazione dei campioni presentati dalle ditte concorrenti alle gare sono di competenza dei Servizi Centrali cui compete il collaudo delle forniture stesse.

Tale facoltà — per quanto riguarda i soli acquisti su piazza — è deferita agli uffici incaricati dei collaudi.

I campioni, temporanei o fissi, che servono di base pei collaudi, devono essere custoditi in apposito locale, sotto la responsabilità del capo magazzino.

I campioni fissi, cioè quelli rappresentanti il tipo costante di alcuni materiali ed oggetti, vengono inoltre inseriti nell'inventario del magazzino; essi verranno muniti di un cartellino con sopra segnata la voce ed i numeri del catalogo corrispondenti ed il bollo di autenticazione del Servizio interessato.

## III. — OPERAZIONI DI MAGAZZINO.

Il titolare di ciascun magazzino avrà cura di tenere tempestivamente informati gli Uffici incaricati dei collaudi, degli arrivi delle forniture e di quant'altro sia necessario per la regolare esecuzione dei collaudi stessi.

All'atto del ricevimento di ciascuna fornitura di materiali, il Magazzino interessato provvederà:

a) — al rigoroso accertamento delle quantità, del peso e della condizionatura esterna di ciascun collo, recipiente, balla etc. costituente la fornitura stessa;

b) — al ricovero dei materiali in modo che essi risultino separati dai congeneri materiali già esistenti alle scorte, non essendo ammessa alcuna somministrazione dei materiali non ancora collaudati, salva, per casi eccezionali, speciale autorizzazione dei Servizi Centrali.

c) — a distinguere i materiali stessi con apposito cartello portante l'indicazione della merce, con la voce ed il numero di catalogo, il nome della ditta fornitrice, il numero e la data dell'ordinazione relativa, gli estremi di arrivo al Magazzino, e la dicitura « *sotto collaudo* » ben appariscente;

d) — all'emissione del prescritto Mod. A. 440 da inviarsi subito al Servizio Approvvigionamenti;

e) — alla compilazione, per la parte di sua competenza, della relazione di collaudo A. 93. A tale relazione si devono unire l'ordinazione e relativi allegati, la fattura della ditta, la lettera di porto in arrivo e, ove occorrono, i campioni, i disegni, e tutti quegli altri documenti che servono a mettere in grado il collaudatore di assolvere il proprio compito con piena cognizione dei necessari elementi.

La relazione di collaudo deve essere preventivamente firmata dal titolare del Magazzino a conferma di tutte le operazioni preliminari di cui sopra è cenno. In tutti i citati documenti (relazione di collaudo, ordinazione, fattura ecc.) la voce del materiale dovrà essere identica e corrispondente a quella del catalogo del quale andranno riportati anche i numeri relativi.

#### IV. — OPERAZIONI DI COLLAUDO.

Il collaudatore nell'eseguire le necessarie prove e verifiche del materiale dovrà attenersi strettamente a tutte le prescrizioni di fornitura, non essendogli consentito di derogare ad alcuna di esse.

In base al risultato delle dette prove e verifiche, egli procederà:

a) — all'accettazione incondizionata della fornitura, quando questa corrisponda completamente alle condizioni contrattuali. In questo caso, il collaudatore firmerà la relazione di collaudo con la esplicita indicazione dell'accettabilità della merce collaudata, assumendo, con ciò, la completa responsabilità del collaudo stesso. Il Capo dell'Unità di collaudo da cui dipende il collaudatore darà poi corso alla detta relazione di collaudo apponendovi la propria firma ed il bollo d'ufficio;

b) — al rifiuto parziale o totale della fornitura quando la merce non corrisponda alle condizioni contrattuali. I motivi del rifiuto saranno indicati in modo chiaro sulla relazione di collaudo. La relazione stessa verrà trasmessa al Magazzino, vista dal Capo dell'Unità incaricata dei collaudi, il quale potrà sempre disporre — prima della trasmissione di detta relazione — nuovi accertamenti.

## V. — MATERIALI RIFIUTATI — ACCETTAZIONE CON RIBASSO.

Nei casi di rifiuto parziale o totale della fornitura, il Magazzino compilerà la relazione mod. A.-96, inviandola nello stesso giorno all'Ufficio che ha rilasciata l'ordinazione e provvederà a distinguere i materiali rifiutati con apposito cartello portante la dicitura « *rifiutato al collaudo* » con l'indicazione della ditta fornitrice e del numero e data dell'ordinazione.

I materiali rifiutati verranno ritirati dalla ditta fornitrice a proprie cure e spese e saranno sostituiti con altrettanti rispondenti alle condizioni di fornitura.

Nel caso che la ditta fornitrice presenti all'Unità che ha effettuato il collaudo o al Magazzino che ha ricevuto la merce, proposta di accettazione con congruo ribasso della merce rifiutata, la proposta stessa dovrà essere subito trasmessa all'Ufficio che ha emesso l'ordinazione.

Il predetto Ufficio esaminerà la domanda, e, ove ritenga che possa essere presa in considerazione, la trasmetterà, per esame e parere, all'Unità incaricata del collaudo.

In relazione a tale parere, l'Ufficio che ha rilasciata l'ordinazione, provvederà alle ulteriori trattative con la Ditta e, quando queste portino all'eventuale accettazione della merce con ribasso, ne darà partecipazione all'Unità incaricata perché, ove ne sia il caso, proceda ad un nuovo collaudo.

Sulla relazione di verifica il collaudatore dovrà precisare le percentuali di ribasso accettato dalla ditta e specificare chiaramente quali sono le differenze accertate sulla merce collaudata in confronto alle prescrizioni contrattuali, dichiarando, inoltre, in modo esplicito, che la merce serve all'uso cui è destinata. La relazione di verifica verrà trasmessa al Magazzino vistata dal Capo dell'Unità incaricata del collaudo.

Ove la proposta di accettazione con ribasso non avesse seguito, la merce si intenderà definitivamente rifiutata ed il fornitore dovrà provvedere a termine di contratto.

La corrispondenza fra l'Ufficio che ha rilasciata l'ordinazione e l'Unità incaricata del collaudo in merito a proposta di accettazione di materiali con ribasso, dovrà essere svolta con particolare urgenza e sarà indirizzata per norma anche al Servizio Centrale dal quale dipende la stessa Unità di collaudo.

## VI. — ANALISI CHIMICHE E PROVE DI LABORATORIO.

Per i materiali il cui collaudo è subordinato ad analisi chimiche od a prove di laboratorio, il collaudatore in un primo

tempo e sempre che dal preventivo esame della merce non risulti che questa debba essere senza altro rifiutata, preleverà i necessari campioni da inviare alla Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni.

A tale scopo lo stesso collaudatore, tutte le volte che ciò sia possibile, senza che vengano a mancare all'Istituto Sperimentale tutti gli elementi per l'esame di sua competenza, curerà che i campioni prelevati non portino alcuna indicazione dalla quale si possa desumere il nome della ditta fornitrice del materiale, ma che essi siano contrassegnati semplicemente da un numero o da una sigla convenzionale.

Un duplo del campione, con l'indicazione della Ditta fornitrice e del numero o della sigla convenzionale suddetti, sarà custodita presso l'Unità da cui dipende il collaudatore.

La spedizione dei campioni, quando non sia disposto diversamente dall'Unità di Collaudo, dovrà essere fatta a cura del Magazzino con le necessarie cautele e scortata da apposita accompagnatoria (Mod. A. 72<sup>a</sup> o Mod. TV. 187), compilata dal collaudatore, con la indicazione della voce esatta del materiale da esaminare, del numero o della sigla apposti sui campioni stessi, degli estremi di spedizione, delle eventuali anomalità o deficienze rispetto alle condizioni di capitolato rilevate all'atto del prelievo del campione, e, per quanto concerne la richiesta di prove od analisi, dovranno osservarsi le prescrizioni di cui ai seguenti punti sub a) e b):

a) — quando il campione deve corrispondere alle condizioni tecniche di capitolato, il collaudatore nel Mod. A. 72<sup>a</sup> (o Mod. TV. 187), farà riferimento al Capitolato stesso;

b) — quando occorra accertare se i campioni prelevati dalla fornitura corrispondano a quelli presentati in gara, precedentemente esaminati dalla Sezione suddetta, nel Mod. A. 72<sup>a</sup> (o Mod. TV. 187) oltre alle indicazioni relative al campione di fornitura e ai riferimenti ai capitolati d'onori, dovrà essere fatto anche preciso riferimento al campione di gara.

Anche quando il collaudo dei materiali non sia subordinato a prove di laboratorio e ad analisi chimiche, il collaudatore potrà prelevare campioni per inviarli all'esame della Sezione suddetta, per sincerarsi di eventuali dubbi sulle caratteristiche della merce; e formulerà i propri quesiti nell'accompagnatoria Mod. 72<sup>a</sup> (o mod. TV. 187).

Tali accompagnatorie saranno firmate dal Capo Magazzino e dal collaudatore, il quale ultimo vi apporrà il proprio bollo e vi indicherà l'Unità di Collaudo da cui dipende.

A richiesta del collaudatore, il Magazzino provvederà alla spedizione dei campioni mediante scorta.



Nei rapporti, che saranno compilati dalla Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni ed inviati direttamente all'Unità di Collaudo, dovranno essere riportati tutti i dati contenuti nell'accompagnatoria dei campioni mod. A. 72\* (o Mod. TV. 187).

Per i materiali di competenza dell'Ufficio Sanitario Centrale, il prelievo dei campioni e le analisi chimiche verranno eseguiti a cura dell'Ufficio stesso.

Ove lo consiglino ragioni di urgenza, per le prove di laboratorio e per le analisi chimiche, i Capi delle Unità designate per l'effettuazione dei collaudi potranno valersi dell'opera di laboratori di fiducia dell'Amministrazione.

#### VII. — COLLAUDI ED ACCERTAMENTI IN FABBRICA.

I collaudi in fabbrica, eseguiti di regola sui materiali di esclusiva competenza dei Servizi tecnici e regolati dalle norme stabilite dai Servizi medesimi, potranno, in via eccezionale e previ accordi con i Servizi tecnici interessati, essere effettuati anche sui materiali di ordinario impiego e di uso comune, che di regola vengono collaudati presso i Magazzini.

A richiesta dell'Ufficio che ha rilasciata l'ordinazione, le Unità di collaudo provvederanno anche ad accertamenti tecnici presso gli stabilimenti dei fornitori anche per materiali pei quali sia stabilito il collaudo in Magazzino.

Le richieste di tali accertamenti saranno dirette, per norma, anche al Servizio Centrale dal quale dipende l'Unità di Collaudo.

#### VIII. — COLLAUDO DI MATERIALI ACQUISTATI DI URGENZA.

I materiali acquistati di urgenza sulla piazza dai Riparti Approvvigionamenti debbono, prima della loro somministrazione ai richiedenti, essere di regola introdotti in Magazzino pei necessari riscontri e per le necessarie registrazioni e debbono, sempre che sia possibile, essere ivi sottoposti a collaudo.

Per i materiali di cui al precedente comma, i Riparti Approvvigionamenti, nella scelta delle ditte fornitrici dovranno, di regola, sentire i competenti Uffici incaricati dei collaudi, ai quali verrà anche richiesto il giudizio sui campioni del materiale da acquistare.

Per questi materiali non si compilerà la relazione di collaudo, ma il collaudatore apporrà la dichiarazione di accettabilità sulla fattura della ditta fornitrice. Tale dichiarazione

sarà controfirmata dal Capo dell'Unità di Collaudo e dal Capo Magazzino.

Quando la necessità di disporre dei materiali acquistati di urgenza sia tale che occorra che essi siano immediatamente somministrati o spediti per l'impiego, il collaudo verrà eseguito a cura dell'impianto che riceve i materiali stessi, il quale apporrà sulla fattura del fornitore esplicita dichiarazione di accettabilità dei materiali ricevuti.

In caso di rifiuto, la merce, sia essa rifiutata a magazzino o a destino, verrà senz'altro restituita al fornitore.

### IX. — VERSAMENTI.

Gli oggetti versati al Magazzino come usati servibili, o fuori uso o per diminuzione inventariale, ad eccezione di quelli di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo, verranno da ciascun Magazzino elencati in apposito registro (A. 159) e saranno sottoposti a perizia per accertare se e quali di essi siano effettivamente da passare a materia, quali possano essere convenientemente riparati, quali siano invece da immettere nelle scorte o *come nuovi* o *come usati servibili*.

Per tali accertamenti e per le relative perizie, il Titolare del Magazzino darà comunicazione settimanale:

a) per i materiali di cui all'allegato A. quadro I, alle Unità di collaudo competenti — di cui all'allegato B — le quali potranno chiedere l'ausilio di personale operaio alle Officine o Sezioni Materiale e Trazione in sede;

b) per i materiali di cui all'allegato predetto quadro II, alla Sezione Lavori od all'Ufficio Speciale;

c) per i materiali di cui al quadro III, alla Sezione Movimento;

d) per i materiali di cui al quadro IV, all'Ufficio Centrale Sanitario;

e) per i materiali di cui al quadro V al Servizio Approvvigionamenti o ai Riparti Approvvigionamenti, a seconda si tratti del Magazzino di Roma Economato o di qualche altro Magazzino o riparto stampati.

Per i materiali non compresi nel quadro III<sup>o</sup> e versati dalle stazioni e dagli altri impianti dipendenti dal Servizio Movimento e Traffico interverrà — avvertito dal Magazzino — anche il rappresentante della Sezione Movimento della giurisdizione del Magazzino stesso per accertare le eventuali responsabilità per la non buona conservazione dei materiali medesimi.

Agli oggetti che saranno riconosciuti riparabili ed a quelli che saranno dichiarati usati servibili, sempre che siano da as-

sumere in carico alle scorte del Magazzino, dovrà essere assegnato, a cura dei predetti Uffici di collaudo, il rispettivo prezzo di stima.

Le risultanze della perizia saranno riportate sul registro sopra indicato (A. 159) di fianco a ciascuna voce e dovranno portare il visto del Funzionario delegato dalle predette Unità.

Per gli oggetti passati alla riparazione per essere poscia immessi nelle scorte, o come nuovi o come usati servibili, il valore unitario sarà costituito da quello suindicato assegnatogli nella stima aumentato della spesa occorsa per ripararlo.

I materiali da lavoro fuori uso ed i materiali e pezzi di ricambio — escluso il minuto materiale d'esercizio — versati dalle Officine, dalle Squadre di Rialzo, dai Depositi Locomotive, dalle Sezioni e dagli Uffici Speciali del Servizio Lavori non sono da sottoporre a perizia provvedendo ad essa i rispettivi Servizi interessati prima del versamento alle scorte di Magazzino.

#### X. — RIPARAZIONI

In linea normale, tutte le volte che ciò sia possibile a risparmio di tempo e di spesa, specie per le località fuori delle sedi di Magazzino, la riparazione del minuto materiale d'esercizio dovrà essere fatta a cura dei Servizi od Uffici che hanno in carico il materiale stesso, servendosi o dei rispettivi impianti o dell'industria privata.

In via di massima la riparazione del minuto materiale d'esercizio riesce conveniente solo quando il costo della riparazione che si rende necessaria ad un dato oggetto non superi il 50 % del valore dell'oggetto stesso acquistato a nuovo.

Quando, invece, tali riparazioni non possano essere fatte eseguire nel modo anzidetto, ed i materiali da riparare siano inviati a tale scopo a Magazzino, questi si regolerà nel modo seguente:

1°) se si tratta di materiale al cui collaudo è competente il Servizio Materiale e Trazione (allegato A quadro I) o l'Ufficio Centrale Sanitario (allegato A, quadro IV°), emetterà apposita commessa T. V. 369 sulle Officine se queste esistono in sede di Magazzino, oppure sulla Sezione Materiale e Trazione della circoscrizione ove in sede di Magazzino non esistono Officine.

Le Officine o la Sezione Materiale e Trazione provvederanno per l'esecuzione delle riparazioni a mezzo degli impianti dipendenti o a mezzo dell'industria privata;

2°) se si tratta di materiale, il cui collaudo compete al Servizio Lavori (allegato A, quadro II) emetterà apposita

commessa T. V. 369 sulle Officine dipendenti dal Servizio Lavori oppure sull'Ufficio Speciale della circoscrizione.

Dette Officine provvederanno alla riparazione direttamente e solo nel caso ad esse manchino i mezzi necessari, vi provvederanno a mezzo dell'industria privata;

3°) se si tratta di materiale, il cui collaudo compete al Servizio Movimento e Traffico (allegato A quadro III°), emetterà apposita commessa sulla Sezione Movimento e Traffico della circoscrizione che provvederà a mezzo dell'industria privata:

4°) anche per il minuto materiale d'esercizio versato a Magazzino per essere poi passato alle scorte e riconosciuto riparabile dalla competente Unità di collaudo, si dovrà di regola, provvedere alle riparazioni medesime nei modi suesposti.

#### XI. — MATERIALI ADOPERATI NELLE PROVE DI COLLAUDO.

I materiali adoperati nelle perizie e prove di collaudo faranno carico alle spese di esercizio del Servizio Approvvigionamenti e verranno da ciascun Magazzino compresi a fine mese in apposita richiesta, munita del visto del Capo dell'Unità incaricata dei collaudi.

ALLEGATO A

## Competenza per il collaudo dei materiali di ordinario impiego e d'uso comune

### QUADRO I. — Servizio Materiale e Trazione.

Categoria	M A T E R I A L I	Unità incaricata
1	Carboni fossili e loro sottoprodotti	Sezione Materiale e Trazione.
2	Lubrificanti — combustibili liquidi — olii e prodotti di uso affine — catrame — glicerina ecc.	
63	Carbone di legna — carbonella — legna da ardere ( <i>compreso il legname d'armamento fuori d'uso</i> )	
3	Prodotti chimici ed affini — disinfettanti — esplosivi — saponi ecc. ( <i>escluse le torce a vento e i petardi</i> )	Ufficio o Riparto Collaudi in sede di Magazzino oppure Sezione Materiale e Trazione per i Magazzini nella cui Sede non esistono i suddetti Uffici o Riparti.
4	Materiali di coloritura e verniciatura ( <i>esclusi i colori e le vernici per ponti, posti di blocco, dischi, semafori, apparecchi di segnalamento, chiusure ecc. che sono di competenza del Servizio Lavori</i> )	
11	Stoffe — tessuti — velluti — passamanerie — nastri — telerie, ecc.	
12	Bandiere ( <i>escluse le bandiere per manovratori e personale viaggiante che sono di competenza del Servizio Movimento</i> ) — bollette per corrispondenza — calze per lumi — effetti lettereschi — filo per cucire — copertoni — cotone e cenci per pulizia — sacchi — sacchetti ecc.	
13	Cordami — reti — scarpe di corda ecc.	

Categorie	M A T E R I A L I	Unità incaricata
14	Vestiaro e relativi accessori per uniformi — lenzuola a sacco — cappotti — abiti e mantelline impermeabili ( <i>esclusi gli orologi</i> che sono di competenza del Servizio Lavori)	
15	Cuoi e pelli — materiali ed oggetti vari in cuoio e pelle ( <i>escluse le borse di pelle per conduttori capi, le borsette di pelle per controllori viaggianti</i> che sono di competenza del Servizio Movimento)	
16	Materiali isolanti e coibenti (amianto in corda, in fogli, in tessuto, corda Eureka, chatterlon, ecc.)	
17	Vetri ed oggetti di vetro diversi (tubi per lumi, ecc.) ( <i>esclusi i bicchieri, le bottiglie, le damigiane, le lenti e vetri per segnali</i> di competenza del Servizio Lavori)	
19	Mobili in acciaio, casseforti e cassette di sicurezza	Ufficio o Riparto Colaudi in sede di Magazzino oppure Sezione Materiale e Trazione per i Magazzini nella cui Sede non esistono i suddetti Uffici o Riparti.
20	Ceste per carbone — manichi di faggio per spazzole per lavatura carrozze e pulizia carri — pennelli e pennellesse — scovoli di radica per ritirate e per squadre di disinfezione — spazzole per lavatura carri e carrozze — spazzole per valigiali eqs. ( <i>esclusi battipanni, carne palustri, ceste per terra e per legna, cestini, cestoni, corbelli, gerle, scope e relativi manichi, scopette, spennacchi ecc.</i> che sono di competenza del Servizio Lavori)	
21	Apparecchi di fanaleria ed oggetti di lattoneria e metallici diversi ( <i>esclusi gli oggetti di fanaleria riguardanti il Servizio Materiale e Trazione</i> che sono passati nella cat. 506 del Servizio stesso ed <i>esclusi le cornette ed accessori per capi treno, per deviatori nonchè i fischiotti per capi stazione e manovratori</i> che sono di competenza del Servizio Movimento e Traffico)	

Categorie	M A T E R I A L I	Unità incaricata
23	Agglomerato di sughero — crine — feltro — linoleum — tappeti di sughero — pegamoide — linerusta	
24	Attrezzi e mezzi d'opera diversi d'uso comune per stazioni ed uffici ( <i>aste di legno, bancali, banchi, banchi per lampisti, calzatoie, carretti, ponti caricatori, scale, ecc.</i> ) escluse le <i>barrelle di legno per cantonieri, carriole di legno a cassa triangolare per guardiani, cassette per petardi, cassette con cinghie per operai, le leve di legno ferrate e non ferrate, i mastelli di legno, le secchie di legno ferrate, i rulli di rovere per manovrare massi, le traverse di legno ferrate per carico massi</i> che sono di competenza del Servizio Lavori; <i>esclusi altresì i ponti caricatori e i carretti per trasporti bagagli</i> che sono di competenza del Servizio Movimento.	Ufficio o Riparto Collaudi in sede di Magazzino oppure Sezione Materiale e Trazione per i Magazzini nella cui Sede non esistono i suddetti Uffici o Riparti.
41	Materiali di gomma (anelli, camere d'aria, cinghie, copertoni ecc.)	
51	Apparecchi Frattola e loro parti — cassette scaldapiedi	
56 - 57	Autoveicoli e relativi pezzi di ricambio	
61	Legnami grezzi da lavoro per officine	
65	Manichi di legno per attrezzi diversi ( <i>esclusi quelli per attrezzi di uso esclusivo del Servizio Lavori</i> )	Servizio Materiale e Trazione — Sede Centrale.
71	Materiali cementizi per fonderia, per pulire e refrattari	
72	Tele metalliche per usi diversi ( <i>escluse le tele per retine antimalariche</i> )	
73	Attrezzi per la lavorazione dei metalli ( <i>bulini, scacciachiodi, chiavi, controstampi, martelli, mazze per calderai, presse, punte elicoidali, scalpelli, ecc.</i> ) <i>esclusi quelli di uso esclusivo del Servizio Lavori.</i>	Ufficio o Riparto Collaudi in sede di Magazzino oppure Sezione Materiale e Trazione per i Magazzini nella cui Sede non esistono i suddetti Uffici o Riparti.

Categorìa	M A T E R I A L I	Unità incaricata
76	Attrezzi ed oggetti diversi per stazioni, officine, ecc. (badiloni, forbici per lampisti, lame per seghe da metalli, punzoni, ramaioli, spazzole metalliche ecc.)	
77	Attrezzi per falegnami (accette, ascie, bedani, lame per seghe, martelli, punte per trapani, scalpelli, tanaglie ecc.)	
78	Attrezzi per sellai e tappezzieri (aghi, lesine, punteruoli ecc.)	
79	Lime e raspe ( <i>escluse quelle per meccanica fina</i> del Servizio Lavori)	
81	Catene di acciaio per usi diversi	
86	Acciaio in billette o blooms, in verghe laminate quadre, tonde, rettangolari ecc.	Ufficio o Riparto Colaudi in sede di Magazzino oppure Sezione Materiale e Trazione per i Magazzini nella cui Sede non esistono i suddetti Uffici o Riparti.
87	Metalli e leghe diverse in pani, in lamiere, in filo	
88	Rame in lamiera ed in tubi	
89	Lamiere d'acciaio extra-dolce di uso comune — lamiere di acciaio zincate e piombate, piane e ondulate — latta in fogli	
91	Acciaio in filo zincato, ramato e ordinario ( <i>escluso quello per linee telegrafiche e telefoniche di cui alla categ. 764 del Servizio Lavori</i> )	
92	Acciaio — ottone in tubi — unioni e controdadi	
93	Copiglie di acciaio per chivarde Dadi di acciaio grezzi — Riparelle di acciaio grezze e Riparelle di acciaio elastiche tipo « Grower ».	
94	Chivarde di acciaio grezze filettate con dato e foro per copiglia.	




Categoria	M A T E R I A L I	Unità incaricata
95	Viti mordenti di acciaio e di ottone — viti da metalli — occhietti di acciaio e di ottone	Ufficio o Riparto Collaudi in sede di Magazzino oppure Sezione Materiale e Trazione per i Magazzini nella cui Sede non esi- stono i suddetti Uffici o Riparti.
96	Chiodi di acciaio extra-dolce da riba- dare con collarino — chiodi di rame e di alluminio da ribadire	
97	Bullette di Francia, di ottone, selle- rine zincate, di acciaio a capo d'ot- tone — chiodi di acciaio comuni — chiodi a rampino — forcinette	

## QUADRO II — Servizio Lavori.

Categorìa	M A T E R I A L I	Unità incaricata
5	Torce a vento e petardi	Servizio Centrale Lavori.
4	Colori e vernici per ponti, posti di blocco, dischi, semafori, apparecchi di segnalamento, chiusure, ecc.	Officine di Pontassieve per il Magazzino di Pontassieve, Sezione Lavori per gli altri.
14	Orologi da tasca, da muro e da torre	Servizio Centrale Lavori.
17	Bicchieri, bottiglie, damigiane, lenti e vetri per segnali	
19	Mobilio ed accessori per arredamento e funzionamento Ufficio ed impianti (armadi, casellari, attaccapanni, canapè, divani, lavagne, macchinine calcolatrici e da scrivere, poltrone, scrivanie) <i>esclusi i mobili in acciaio casseforti e cassette di sicurezza che sono di competenza del Servizio Materiale e Trazione ed esclusi i casellari per biglietti, etichette merci e bagagli, e le lavagne che sono di competenza del Servizio Movimento e Traffico</i>	Sezione Lavori od Ufficio Speciale.
20	Battipanni, canne palustri, ceste per terra e per legna, cestini, cestoni, corbelli, gerle, scope e relativi manichi, scopette, spennacchi ecc. ecc.	
21	Apparecchi di fanaleria ed oggetti di lattoneria e metalli diversi ( <i>esclusi fanali per locomotive e per coda treni, fiaccole per macchinisti e lanterne a mano ad acetilene per verificatori che sono di competenza del Servizio Materiale e Trazione ed escluse le cornette per capitreno e per deviatori e i fischiotti per capistazione e manovratori che sono di competenza del Servizio Movimento</i> )	Ufficio Speciale.

Categoria	M A T E R I A L I	Unità incaricata
24	Barelle di legno per cantonieri, cariole di legno a cassa triangolare per guardiani, cassette per petardi, cassette con cinghie per operai, leve di legno ferrate e non ferrate, mastelli di legno, secchie di legno ferrate, rulli di rovere per manovrare massi, traverse di legno ferrate per carico massi	
65	Manichi di legno per attrezzi di uso esclusivo del Servizio Lavori	
72	Tele metalliche per retine antimalariche	
73	Attrezzi per lavorazione dei metalli (di uso esclusivo del Servizio Lavori)	Servizio Centrale Lavori.
74	Attrezzi e mezzi d'opera per il personale di linea (accettine, binde, bocchettoni, calibri, casse da ghiaia, catene per carrelli, cesoie per siepi, chiavi per chiavarde, foreconi, livelli, martelli, falci, pale, palotti, picconi, scalpelli, raschietti, seghe, traguardi, vanghe, verrine, zappe, ecc.)	
80	Bilance — stadere — pesi e misure	
83	Fili fusibili per valvole e fili per molle e resistenze elettriche	
96	Chiodi di acciaio extra-dolce per ribadire, senza collarino	Sezione Lavori.



## QUADRO III. — Servizio Movimento e Traffico

Categorìa	M A T E R I A L I	Unità incaricata
12	Bandiere per manovratori, deviatori e personale viaggiante (sola confezione)	
15	Borse di pelle per conduttori capi — borsette di pelle per controllori viaggianti	
19	Casellari per biglietti, etichette merci e bagagli — lavagne	
21	Cornette ed accessori per capitreno e per deviatori — fischietti per capistazione e manovratori	Sezione Movimento della circoscrizione.
24	Ponti caricatori — carretti per trasporti bagagli	
27	Materiali minuti d'esercizio e di consumo per stazioni e personale dei treni (bolli di acciaio, di ottone, bottoni e ciotole di legno, forbici, guancialetti per bolli,, macchinette per biglietti, morse, pinzette, piombi ecc.)	
50	Calzatoie — fermacarri in genere e loro parti — zeppe fermaruote	
—	Biglietti di viaggio	Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.
—	Pubblicazioni orarie	Sezione Movimento interessata.



**QUADRO IV. — Ufficio Centrale Sanitario**

Categoria	M A T E R I A L I	Unità incaricata
5	Prodotti farmaceutici — medicinali e materiali di medicazione	Ufficio Centrale Sanitario.
39	Istrumenti chirurgici ed accessori — mobili ed attrezzi vari per ambulatorio e per disinfezioni — barelle, lettighe a ruote e poltrone per trasporto malati e feriti	id.

## QUADRO V. — Servizio Approvvigionamenti

Categoria	M A T E R I A L I	Unità incaricata
22	Carte varie da scrivere e da stampa — carte carbonatate e speciali — articoli di cartonaggio ecc. ecc.	
25	Inchiostri vari — matite — articoli per disegnatori, per macchine da scrivere e vari di cancelleria — ma- teriali tipografici ecc.	Servizio Centrale (1) oppure Riparto Approvvig. della Circoscrizione (2).
26	Stampati a pagamento	
982	Moduli comuni vari — moduli spe- ciali vari	

(1) Per le forniture appoggiate al Magazzino di Roma Economato.

(2) Per le forniture appoggiate ai Magazzini Stampe di Torino e di Bologna ed ai Riparti Stampati dei Magazzini di Cagliari, Napoli e Palermo.

QUADRO VI. — **Competenza mista**

Categorìa	M A T E R I A L I	Unità incaricata
I	Pubblicazioni varie	Servizio od Ufficio direttamente interessato.

## ALLEGATO B

### Competenza delle Unità di collaudo per il materiale di pertinenza del Servizio Materiale e Trazione di cui all'allegato A.

Sede della unità di collaudo	Unità di collaudo	Circoscrizioni
Torino	Ufficio Collaudi . . .	Compartimento di Torino, meno la linea Rho-Novara-Domodossola.
Genova San-pièrdarena	Ufficio Collaudi . . .	Linee del Compartimento di Genova e linee Spezia-Sarzana-San Stefano-Vezzano-Pontremoli; Aulla-Monzone.
Milano	Ufficio Collaudi . . .	Compartimento di Milano più Piacenza e linee: Rho-Novara-Domodossola escluso il Magazzinetto a scorte mobili di Voghera.
Voghera	Officine . . . . .	Magazzinetto a scorte mobili di Voghera.
Verona	Officine « Collaudi » .	Compartimento di Venezia, escluso Magazzino di Vicenza
Vicenza	Officine . . . . .	Magazzino di Vicenza.
Trieste	Sezione Materiale e Trazione « Collaudi »	Compartimento di Trieste.
Bologna	Officine « Collaudi » .	Compartimento di Bologna (escluso Piacenza e Magazzinetto a scorte mobili di Rimini) più la Parma-Pontremoli (esclusa Pontremoli) e la Fidenza-Fornovo.
Lucca	Officine . . . . .	Magazzinetto a scorta mobile di Lucca.
Firenze	Ufficio Collaudi . . .	Compartimento di Firenze esclusa Grosseto ed escluse le linee: Spezia-S. Stefano-Vezzano-Fornovo-Fidenza; Aulla-Monzone e Magazzinetto a scorte mobili di Lucca e Siena.



Sede della unità di collaudo	Unità di collaudo	Circoscrizioni
Siena	Officine . . . . .	Magazzinetto a scorte mobili di Siena.
Rimini	Officine . . . . .	Magazzinetto a scorte mobili di Rimini.
Ancona	Sezione Materiale e Trazione «Collaudi»	Compartimento di Ancona escluse le linee Tuoro-Foligno e Gualdo Tadino-Terni-Sella di Corno.
Foligno	Officine . . . . .	Magazzino di Foligno.
Terni	Ufficio Collaudi . . .	Linee Gualdo Tadino-Nera Montoro; Tuoro-Foligno e Terni-Sella di Corno. Escluso Magazzino di Foligno.
Roma	Officine . . . . .	Compartimento di Roma più Grosseto ed esclusa la Terni-Nera Montoro.
Napoli	Ufficio Collaudi . . .	Compartimenti di Napoli e Reggio Calabria.
Foggia	Officine « Collaudi » .	Compartimento di Bari più la Foggia-Pescara ed esclusa la Metaponto-Brindisi; la Taranto-Gioia del Colle e le linee a sud di Brindisi.
Taranto	Officine « Collaudi » .	Metaponto-Brindisi; Taranto Gioia del Colle e linee a Sud di Brindisi.
Messina	Officine . . . . .	Magazzino di Messina.
Catania	Officine . . . . .	Magazzinetto a scorte mobili di Catania.
Palermo	Officine « Collaudi » .	Compartimento di Palermo esclusi il Magazzinetto a scorte mobili di Catania e il Magazzinetto di Messina.
Cagliari	Sezione Materiale e Trazione «Collaudi»	Delegazione di Cagliari.

Il presente annulla e sostituisce gli Ordini di servizio N. 89 (" Boll. Uff. ", del 29 marzo 1929), N. 78 (" Boll. uff. ", N. 19 del 8 maggio 1928) e Cir. N. 46 (" Boll. uff. ", N. 13 del 27 marzo 1930).

## Ordine di servizio N. 175

### Servizio Doganale-Stabilimenti ammessi a ricevere materiali di provenienza estera.

Si comunica che, in seguito all'avvenuta fusione delle due ditte: Società Anonima Ferriere di Voltri, e Società Anonima Alti Forni Acciaierie Franchi Gregorini di Brescia con la Società « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia, le concessioni a suo tempo fatte alle due cessate Società, di poter ricevere nei propri stabilimenti materiali metallici esteri col trattamento previsto dalla voce 278 della tariffa dei dazi doganali, si intendono confermate a favore della predetta Società subentrante « Ilva ».

Pertanto nell'elenco degli stabilimenti metallurgici, alle pagine 56 e 57 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie » devono essere fatte le seguenti variazioni:

Uffici doganali	Stabilimenti	Sede degli stabilimenti	Variazioni
Sez. di Brescia	Soc. An. Alti Forni Acciaierie e Ferriere Franchi Gregorini	Borgo S. Giovanni (Brescia)	Depennare
Id. id.	Società « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia	Id. id.	Inserivere
Sez. di Genova Voltri	Soc. An. Ferriere di Voltri	Genova Voltri	Depennare
Id. id.	Soc. « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia	Id. id.	Inserivere

## Ordine di servizio N. 176

### Uso obbligatorio della dichiarazione internazionale per la dogana Mod. Ch-1-bis.

Con richiamo all'O. S. n. 10, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 16 gennaio 1930, ed alle altre pubblicazioni successive, contenute nei numeri 11, 13 e 28. 1930 del detto Bollettino, si porta a conoscenza che, col prossimo 1° gennaio 1931, l'uso della dichiarazione internazionale per la dogana, modulo Ch-1-bis, diverrà obbligatorio per tutti i trasporti di merci destinate all'estero, sia con lettera di vettura internazionale, sia con lettera di vettura interna, da ricarteggiarsi al confine.

Il detto mod. Ch-1-bis, nella sua ultima edizione, che sarà messa in vendita al pubblico in tutte le stazioni della rete abilitate ai trasporti internazionali o comunque effettuanti trasporti per le stazioni di confine, consta, come quello precedentemente pubblicato, di 3 parti ben distinte tra loro:

a) quella alla pagina 2, inquadrata con linee grosse nere, riservata alla dichiarazione del mittente;

b) quella distribuita nelle pagine 1, 3 e 4, inquadrata con linee grosse verdi, riservata alle varie eventuali indicazioni di competenza delle dogane, nei casi in cui il modello viene adottato come documento doganale;

c) infine quella distribuita nelle pagine 1, 2 e 4, senza alcuna speciale inquadratura, riservata alle eventuali indicazioni di competenza della ferrovia, quando questa, nei casi consentiti e di cui si dirà più avanti, dovrà adoperare il modello come dichiarazione formale doganale, per ottenerne la trasformazione in vera e propria bolletta doganale.

Inoltre, in confronto della prima, usata finora facoltativamente, la nuova edizione presenta le seguenti principali variazioni puramente formali, consigliate dall'esperienza già fatto:

a) nella prima pagina è stata variata la composizione a stampa di alcune parti, sia per meglio disporlo, sia per renderle più visibili nell'uso pratico;

b) nella pagina 2 è stata aggiunta in calce la nota (1), per far presente la necessità di aggiungere fogli supplementari alla dichiarazione, qualora gli spazi del prospetto costituente la dichiarazione del mittente non siano sufficienti alla dettagliata specificazione delle merci. Su tale particolarità sarà

opportuno richiamare l'attenzione del pubblico interessato, essendo necessario, specialmente nei casi di spedizioni di più qualità di merci, evitare indicazioni generiche che possono provocare poi nelle stazioni di confine perdita di tempo e talvolta anche errori nelle dichiarazioni doganali. E' bene in proposito ricordare che nelle dichiarazioni internazionali per la dogana, di cui è nota l'importanza sia per le statistiche, sia per le operazioni doganali, il mittente è tenuto a specificare dettagliatamente le singole qualità di merci contenute nei diversi colli e nei vagoni, anche quando nelle lettere di vettura tali specificazioni non siano richieste ai fini della tassazione;

c) nella pagina 4 sono state variate alcune diciture ed è stato modificato il testo dell'avviso al mittente, per rendere l'uno e le altre più adatti ai fini cui devono servire;

d) infine i modelli sono stati riuniti due a due, nel margine superiore, a registro perfetto, in modo non solo da consentire in ogni momento e per le varie scritturazioni l'uso del sistema a decalco, ma anche da offrire il vantaggio di mantenere riuniti, evitando possibili dispersioni, i due modelli che, come si dirà in appresso, spettano a ciascuno dei Paesi interessati nei singoli trasporti.

In quanto riguarda poi il numero dei modelli che gli speditori devono presentare per ogni trasporto, è da tener presente che esso risulta dall'«avviso al mittente» stampato in calce alla citata pagina 4.

Ad ogni modo, a meglio chiarirne il contenuto, giova notare che, in generale, occorre presentare due dichiarazioni e cioè un doppio foglio per il Paese destinatario, e due dichiarazioni o un doppio foglio per ciascun Paese di transito, fatte le seguenti eccezioni:

1° Per i trasporti destinati in Cecoslovacchia e nella Svizzera basta un solo modello di dichiarazione internazionale per il Paese destinatario;

2° Per il transito attraverso l'Austria, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia, non occorre alcun modello di dichiarazione internazionale per la dogana;

3° Per il transito attraverso l'Ungheria occorrono due modelli per i soli trasporti a collettame, e nessuno, per i trasporti a carro.

Particolare importanza riveste la parte dell'AVVISO AL MITTENTE», nella quale si stabilisce che i vari modelli di dichiarazione internazionale per la dogana, relativi ad uno stesso trasporto, devono contenere indicazioni identicamente concordanti, non rispondendo le ferrovie delle conseguenze che po-

tessero derivare dalle eventuali discordanze tra i singoli esemplari presentati.

Circa poi l'uso del nuovo modello, bisogna pur distinguere quanto riguarda il mittente da ciò che è di competenza della ferrovia e della dogana.

Il mittente, da parte sua, deve limitarsi a compilare, con esattezza, precisione e in tutti i suoi dettagli, il solo prospetto inquadrato con linee grosse nere della pagina 2, ponendo particolare attenzione ad indicare, nell'apposito spazio, prima della firma, l'operazione doganale da eseguirsi (importazione, esportazione, temporanea importazione ed esportazione, esportazione con restituzione di diritti, riesportazione, reimportazione, cauzione per assegnazione ad altra dogana, ecc.). Inoltre il mittente deve tener presente che due di detti modelli (un doppio foglio) sono destinati a sostituire le vecchie «dichiarazioni per le statistiche doganali», mod. Ch.-45, da prodursi per tutti i trasporti in esportazione dall'Italia.

Pertanto tali due modelli, come gli altri destinati alle amministrazioni estere, devono sempre, a cura del mittente, essere compilati al completo in tutte le colonne del detto prospetto I a pagina 2, e ciò ad evitare intralci ai trasporti nelle stazioni di confine.

Il mittente stesso poi deve indicare, nell'apposito spazio della lettera di vettura, il numero dei modelli presentati.

La ferrovia, all'atto dell'accettazione della spedizione, deve accettare le dichiarazioni internazionali per la dogana, come le presenta il mittente, *senza cioè praticarvi alcuna modificazione o aggiunta*, limitandosi soltanto a constatare se il numero dei modelli presentati corrisponda esattamente a quello indicato sulle lettere di vettura, giacchè, come è noto, in base all'art. 13 C. I. M., il vettore non risponde della inesattezza e della insufficienza dei documenti allegati alla lettera di vettura. Tuttavia, qualora le condizioni del servizio lo consentano, l'agente che accetta le spedizioni potrà richiamare l'attenzione dello speditore sul contenuto del ripetuto «avviso al mittente» ed eventualmente fornirgli, nel di lui esclusivo interesse, chiarimenti al riguardo.

Diverso invece è il caso in cui la ferrovia opera, come commissionario della parte. In tal caso le agenzie doganali devono, innanzitutto, procedere all'esame della dichiarazione del mittente, contenuta nel prospetto inquadrato con linee grosse nere nella pagina 2 per vedere se essa, specialmente in relazione alla disposizioni date, concordi con le indicazioni della lettera di vettura. Qualora vi siano discordanze agiranno in base alle norme comuni, nel miglior interesse della parte.

Compiuta tale operazione preliminare, il dichiarante ferroviario procederà alla esecuzione dell'operazione doganale richiesta dalla parte, avendo presente che il nuovo modello Ch-1-bis, in base agli accordi intervenuti con l'Amministrazione doganale italiana, sempre quando gli spazi destinati alla dichiarazione delle merci (colonna 10 della pagina 2) siano capaci di contenere le indicazioni necessarie per la stessa dichiarazione, deve essere accettato dalle dogane, per le operazioni compiute a cura della ferrovia:

a) come dichiarazione per le statistiche delle merci nazionali in esportazione, in luogo del vecchio modello Ch-45;

b) come dichiarazione delle merci estere da inoltrarsi ad altra dogana, con lista di carico, in luogo del vecchio modello Ch-5 o Ch-6;

c) come dichiarazione delle merci estere da inoltrarsi con cauzione dichiarata, in luogo del vecchio modello Ch-9;

d) come dichiarazione delle merci estere in importazione, in luogo del vecchio modello Ch-3.

Nel caso di cui sub a), il dichiarante ferroviario non ha altro compito, dopo constatata la concordanza della dichiarazione del mittente con la lettera di vettura, che quello di presentare il Ch-1-bis alla dogana, senza che per ciò occorra stendere e firmare alcuna dichiarazione nella pagina 1 o nella colonna 10 della pagina 2, perchè, in tal caso, il modello di dichiarazione internazionale per la dogana, sostituendo puramente e semplicemente il vecchio modello Ch-45, deve essere trattato, presentato ed eventualmente completato a cura delle agenzie doganali nelle stesse condizioni che per il detto vecchio modello.

Analogamente la dogana dovrà limitarsi ad esporre nella pagina 3 del nuovo modello, eventualmente servendosi di apposite stampiglie, i diritti da percepire, e restituire debitamente timbrato e firmato uno degli esemplari alla ferrovia.

(Negli altri casi invece sub b), c) e d), il dichiarante ferroviario deve sempre completare la dichiarazione di cui alla pagina 1 del nuovo modello, e, solo se trattasi di importazione o di cauzione dichiarata, indicherà le voci della tariffa doganale, cui appartengono le merci, nella colonna 10 della pagina 2, del detto modello Ch-1-bis, essendo, nel caso della lista di carico, sufficienti le sole indicazioni fornite dal mittente nel prospetto inquadrato di nero della pagina 2.

E' evidente che per la limitata ampiezza della colonna 10 della pagina 2, il nuovo modello, date le attuali disposizioni in materia di dichiarazioni doganali, non si presta alla dichiarazione per importazione e per cauzione delle spedizioni aventi

per oggetto più qualità di merci, la cui dichiarazione richiede, come è noto, l'indicazione di più voci o sottovoci (singoli) della tariffa dei dazi doganali.

Il nuovo modello può quindi, per ora, essere impiegato come dichiarazione formale doganale, per spedizioni a collettame e a carro, aventi ciascuna per oggetto merci della stessa qualità e per quelle merci la cui natura esclude, non solo in sede di dichiarazione, ma anche in sede di liquidazione da parte della dogana, l'applicazione di più voci o sottovoci di tariffa.

In tutti gli altri casi adunque e cioè quando la dichiarazione della merce risulta tanto complessa da richiedere maggiore spazio di quello a disposizione nel nuovo stampato, la dichiarazione internazionale per la dogana dovrà fungere da semplice dichiarazione del mittente, ossia quale semplice allegato alle normali dichiarazioni mod. Ch-3, Ch-9, ecc. Analogamente dovrà praticarsi quando si tratti di lista di carico per carri finanza o, comunque, di lista di carico, collettiva per più trasporti, giacchè, anche in tal caso, per ora, l'uso del vecchio modello Ch-6 risulta più vantaggioso tanto alla ferrovia quanto alla dogana.

Per la stessa ragione, il mod. Ch-1-bis servirà, per ora, solo come semplice dichiarazione del mittente nei casi di sdoganamenti collettivi di più carri della stessa specie di merce, come carbone, legna, ecc., per i quali dovrà farsi uso del modulo Ch-3.

Resta poi inteso che per i trasporti in transito da e per i porti adriatici attraverso il confine nord-orientale, per i quali è stata ammessa la procedura doganale semplificata, continueranno a trovare applicazione le agevolazioni già stabilite e di cui all'ordine di servizio N. 191 pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 51/1928.

Naturalmente non si esclude che l'uso del nuovo modello Ch-1-bis, considerato dal punto di vista delle singole operazioni, potrà presentare, almeno nei primi tempi, qualche difficoltà ed anche qualche svantaggio nei confronti dei vecchi modelli finora adoperati.

Tali inconvenienti però devono ritenersi di molto superati dai grandi vantaggi derivanti al commercio in genere, ed in particolare al servizio ferroviario internazionale per il quale il nuovo modello può essere ora impiegato, dal poter adoperare un modello internazionale uniforme, in luogo di tanti e svariati modelli che, in mancanza di esso, sarebbero stati necessari per l'esecuzione di un trasporto interessante più Stati. In proposito giova portare a conoscenza degli uffici e del pubblico interessati, che del nuovo modello uniforme si è sentito

il bisogno appunto in seguito alle numerose richieste che alle Ferrovie italiane dello Stato pervenivano da vari Paesi, perchè i trasporti, ad essi destinati, fossero fatti scortare da speciali modelli di dichiarazioni doganali, la cui compilazione e custodia sarebbero certamente riuscite di non poco aggravio rispettivamente agli speditori ed alle Ferrovie italiane. L'aver evitato un tale aggravio, con l'istituzione di un modello uniforme, deve dunque evidentemente ritenersi come una notevole semplificazione nelle relazioni internazionali e deve indurre specialmente il pubblico e gli uffici doganali a cercare di far tutto il possibile per agevolare l'uso del nuovo modello.

Quello che poi gli uffici anzidetti devono soprattutto avere sempre presente, è la circostanza che essi si trovano di fronte ad un modello internazionale il quale, dovendo, in uno spazio piuttosto ristretto, cercare di soddisfare, in generale, alle esigenze di parecchie amministrazioni doganali e ferroviarie, deve necessariamente risultare complesso nella sua forma e nello stesso tempo presentare, per ciascuna amministrazione singolarmente considerata, delle lacune, sia pure di lieve entità, le quali devono essere colmate. A questo intento dovrà, pertanto, tendere l'opera di coloro che sono chiamati a far uso del modello in parola, i quali avranno cura di adattarlo ai singoli casi particolari. Così, ad esempio, il nuovo modello di dichiarazione per la dogana, nei riguardi dell'Italia, mancherebbe, se adoperato come bolletta di cauzione dichiarata, del certificato di scarico, ma in questo caso, la dogana potrà, con apposite stampiglie, trasformare in certificato di scarico i due spazi in bianco esistenti in calce alla pagina 3. E lo stesso dicasi per altre eventuali lacune che il modello dovesse presentare.

La nuova dichiarazione internazionale per la dogana, come si è già detto, sarà messa in vendita al pubblico in tutte le stazioni ammesse all'accettazione delle spedizioni in servizio internazionale ed anche in quelle che sono solite ad accettare trasporti interni per le stazioni di confine, al prezzo di L. 0.15 ognuna e quindi di L. 0.30 il doppio foglio, costituito da due modelli inseparabili.

Si interessano pertanto le stazioni che trovansi nelle condizioni di cui sopra, a provvedersi, in tempo, dei nuovi modelli, richiedendoli nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di richieste di stampati a pagamento, ai competenti Magazzini Stampe, e curando di esserne, relativamente al proprio fabbisogno, sempre fornite.

E' ammesso che la nuova dichiarazione internazionale per la dogana possa essere stampata direttamente dalle parti, che



però devono aver cura di riprodurla identica, per dimensioni, per forma e per composizione, a quella messa in vendita dalle Amministrazioni ferroviarie.

Al riguardo le Sezioni Movimento e le stazioni, presso cui sarà in vendita il nuovo modello, vorranno sorvegliare a che il modello stesso non sia modificato, nelle ristampe che ne saranno fatte a cura dei privati e, qualora un tale inconveniente dovesse verificarsi, esse dovranno informarne il Servizio Movimento e Traffico, inviando possibilmente qualche esemplare dei modelli non rispondenti in tutto e per tutto a quelli di nuova edizione messi in vendita.

Resta inteso che, fino al 30 giugno 1931 - IX, allo scopo di rendere possibile l'esaurimento delle scorte esistenti, sarà consentito ancora l'uso del modulo Ch-1-bis messo in circolazione facoltativamente il 1° febbraio 1930 - VIII.

Dopo la predetta data, e cioè dal 1° luglio 1931, non sarà consentito che il solo uso della dichiarazione nuova edizione.

E' necessario pertanto che, per le future ristampe, sia presa a modello l'ultima edizione (quella in doppio foglio), ad evitare che rimangano poi stampati inutilizzati.

Nulla poi è innovato per quanto riguarda la tassa di custodia di cui alla tariffa N. 7 del fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie ».

Di conseguenza le nuove dichiarazioni internazionali per la dogana, quali dichiarazioni del mittente, non implicano applicazione di alcuna tassa di custodia, mentre ricorre l'applicazione della tassa stessa quando esse, trasformate in bollette doganali, scortano i trasporti alla stazione o alla dogana destinataria o di appoggio.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.*

**Il Direttore Generale**  
**ODDONE.**

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori relativi agli impianti per la sgrassatura e la lavatura delle locomotive nelle Officine di Verona P. N.	L. P.	Ore 12 23 dic. 1930	120.000	Sezione Lavori Verona
Manutenzione degli orologi esistenti sulle linee: Benevento-Foggia (e); Benevento-Termini (e); Benevento-Avellino; Avellino-Rocchetta S. Antonio (e); Bivio Bosco Redole-Carpinone (e)	L. P.	Ore 12 10 dic. 1930	2.360 (annue)	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento e sistemazione del fabbricato viaggiatori della stazione di Vittoria	L. P.	Ore 12 15 dic. 1930	105.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori relativi alla costruzione di un cavaleavia con impalcatura in cemento armato al Km. 162+857 fra Codogno e Casalpusterlengo della linea Piacenza-Rogoredo per il sovrappassaggio della strada Provinciale Mantovana	L. P.	Ore 12 30 dic. 1930	250.000	Sezione Lavori Milano Est
N. 1 paranco elettrico da 3 tonnellate, montato su cavalletto scorrevole, destinato alla Squadra Rialzo della nuova Stazione di Milano Centrale	A. C.	15 genn. 1931	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II - Sez. 7 <sup>a</sup> Viale Prine. Mar- gherita, 52 Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di manipolazione combustibili ed olii e di carico del carbone sulle locomotive presso il deposito di Brescia	L. P.	Ore 18 15 dic. 1930	225.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano
Appalto del servizio di manipolazione combustibili a Spezia Centrale e Migliarina	L. P.	Ore 18 19 dic. 1930	199.500 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - T. P. - Licitazione privata Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	2.700	Fune di acciaio . . . . .	T. P.	15-12-1930	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	260.000	Targhette di alluminio per inventariamento mobili	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
—	—	Materiali in fibra per giunti isolati	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>
N.	1.500	Chiarvarde in ferro zincato . .	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
Kg.	6.530	Perni, bulloni in ferro per A. C.	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 6 <sup>a</sup>

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20.000	Manicotti in ferro per cond. idrodinamiche	L. P.	16-12-1930	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
ml.	10.000	Cordicella a tre fili di rame per la terra	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 8ª
N.	90.000	Manicini per picconi di assod.	L. P.	16-12-1930	Id. Sez. 8ª
N.	1.000	Spazzolini per inchiostro oleoso	T. P.	30-12-1930	Id. Sez. 5ª
Kg.	12.000	Cartone di pesto . . . . .	T. P.	3-1-1931	Id. Sez. 8ª
Q.	818	Carta bianca da stampa . . .	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 5ª
ml.	2.700	Cavo telegrafico isolato . .	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 8ª
—	—	Valvole di ritenuta ed accessori per compressori	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 7ª
ml.	5.000	Cordone per commutatori . .	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	Licitazione privata Trattativa privata L. P. - F. P. -	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	50.000	Trefolo di guardia . . . . .	L. P.	6-1-1931	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 <sup>a</sup>
ml.	10.000	Tubo di tela catramato . . . .	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	3.000	Fermacarri F. S. tipo A. . . . .	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	81.700	Otturatori di feltro per boccole veicoli	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	9.000	Barattoli inchiostro oleoso nero per bolli di metallo	T. P.	15-1-1931	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>
ml.	12.600	Stoffa di erine rossa e ml. 18 mila bigio e marrone	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 5-A
mq.	100.000	Carta eliografica all'acqua . .	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>
N.	20.000	Dischi di acciaio per molle di- scoidali	L. P.	27-1-1931	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	10.400	Lamiere stirate di acciaio . .	L. P.	27-1-1931	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	52.700	Tubi di vetro per indicatori li- vello acqua caldaia	L. P.	3-2-1931	Id. Sez. 5 <sup>a</sup>

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	100.000	Battentino di lana e ml. 250.000 pistagna di lana	L. P.	3-2-1931	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5-A
Kg.	40.000	Rosso vagone . . . . .	L. P.	17-2-1931	Id. Sez. 5-A
—	—	Mole di abrasivo . . . . .	L. P.	24-2-1931	Id. Sez. 8ª

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.











MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

**PARTE PRIMA — Leggi e decreti:**

- 23 ottobre 1930 — Regio decreto-legge n. 1422. (Modificazioni alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova . . . . . Pag.329
- 18 novembre 1930 — Decreto Ministeriale, riguardante norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi . . . . . » 336

**PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

- Ordine di servizio N. 177* — Esportazione di arance delle provincie di Pescara e di Chieti . . . . . » 585
- Comunicazioni:* Esclusione dalle gare . . . . . » *ivi*

**PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

- Circolare N. 16<sup>v</sup>* — Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia . . . . . » 399
- Comunicazioni:*  
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 401



REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1422. *Modificazioni alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova* (1).

VITTORIO EMANELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1601, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 502;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731;

Vista la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1245;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche nella composizione dell'assemblea e del Comitato del Consorzio autonomo per il porto di Genova:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata successivamente, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — L'ultimo comma dell'art. 2 è abrogato e così sostituito:

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 15 novembre 1930, n. 266.

« Dal Consiglio provinciale dell'economia di Genova ».

II. — L'art. 3 è abrogato e sostituito dal seguente:

« I consorziati sono rappresentati:

1° Lo Stato:

da otto membri e cioè:

dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

dal direttore marittimo di Genova;

da un rappresentante del Tesoro;

da un funzionario del Corpo del Genio civile, di grado non inferiore al 5°, nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato, nominato dal Ministro per le comunicazioni;

dal direttore superiore della dogana di Genova;

dal capo compartimento delle Ferrovie di Stato di Genova;

dall'ispettore corporativo del Circolo di Torino;

2° Le Provincie:

dal preside della provincia di Genova o da un suo delegato scelto nel Rettorato provinciale;

da un rappresentante, nominato dal competente Rettorato provinciale, per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095;

3° i Comuni:

da un rappresentante, designato dal competente podestà, per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 30 millesimi del contributo annuo complessivo, imposto ai Comuni dalla predetta legge;

4° Il Consiglio provinciale della economia di Genova;

da un rappresentante nominato dal suo presidente ».

III. — L'art. 4 è così modificato e sostituito:

« A far parte dell'assemblea generale del Consorzio sono inoltre ammessi:

a) il podestà di Genova o il suo delegato;

b) un rappresentante, nominato dal competente presidente, per ciascuno dei Consigli provinciali dell'economia di Milano e di Torino;

c) i datori di lavoro rappresentati come appresso:

da un rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro dell'industria avente competenza sul territorio della Liguria;

da un rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro del commercio avente sede a Genova;

da un rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi di linea del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

da un rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi da carico del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

d) i prestatori d'opera rappresentati come appresso:

dal dirigente dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova;

da tre rappresentanti dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova nominati dall'organo dirigente dell'Associazione stessa, competente a norma di statuto;

da un capitano marittimo nominato dalla Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria ».

IV. — Il penultimo comma dell'art. 6 è abrogato.

V. — Il secondo comma dell'art. 6-bis è abrogato e così sostituito:

« Salvo i poteri sospensivi di cui all'articolo seguente e l'obbligo di sottoporre per nuovo esame alle sezioni riunite ovvero alla assemblea la questione che formerà già oggetto di delibera per parte di una sezione o delle sezioni riunite del Comitato, il presidente nella sua prima qualità provvede con propri decreti all'esecuzione delle deliberazioni prese sotto la sua presidenza dall'assemblea generale, dalle sezioni riunite del Comitato e dalle sezioni di esso, nelle forme volute dalla presente legge, e dispone di propria autorità su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione consortile e che non sono dalla legge attribuiti all'assemblea generale, alle sezioni riunite del Comitato, alle sezioni ».

VI. — L'art. 7 è abrogato e sostituito dal seguente:

« In seno al Consorzio è costituito un Consiglio diviso in due sezioni.

La prima sezione, denominata « Opere portuali e gestione », è composto dei seguenti membri:

il presidente del Consorzio;

il direttore marittimo di Genova;

il podestà di Genova o un suo delegato;

il rappresentante del Tesoro;  
 il funzionario del Corpo del Genio civile;  
 il preside della provincia di Genova o un suo delegato;  
 il rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia di Genova;  
 il direttore superiore della dogana di Genova;  
 il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Genova;  
 il dirigente dell'Associazione fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova.

Compete alla Sezione opere portuali e gestione deliberare:

a) sui regolamenti e sulle tariffe relative a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1 escluse solamente la determinazione e la regolamentazione delle tariffe per le operazioni ed il lavoro del porto;

b) sulle soprattasse di ancoraggio e sulle tasse speciali portuali, sulle merci e sui passeggeri, indicate nell'art. 16;

c) su tutte le nuove concessioni di durata superiore ai cinque anni che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile, in quanto applicabili, ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo articolo 15;

d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e sulle relative concessioni sia a imprenditori, sia a compagnie di lavoratori;

e) sull'accettazione di eredità, di legati e di donazioni;

f) sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrari e sulle transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti;

g) sulle nomine e sulle revoche, proposte dal presidente, degli impiegati di concetto e d'ordine direttamente assunti e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;

h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione;

i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo poi la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

Appartiene altresì alla Sezione opere portuali e gestione rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate con scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le

liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni dipendenti da concessioni dalla Sezione assentite e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

Alle sedute della prima Sezione del Comitato, ed a seconda degli argomenti in discussione, intervengono, con voto consultivo, i funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi.

La seconda Sezione del Comitato, denominata « Lavoro », è composta dei seguenti membri:

- il presidente del Consorzio;
- il direttore marittimo di Genova;
- l'ispettore corporativo del Circolo di Torino;
- il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro dell'industria avente competenza sul territorio della Liguria;
- il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro del commercio avente sede a Genova;
- il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi di linee del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;
- il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi da carico del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;
- il dirigente dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova;
- i tre rappresentanti dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova.

Il capo della Divisione lavoro dell'Amministrazione consortile interviene nella seconda sezione del Comitato con voto consultivo.

Compete alla Sezione lavoro deliberare:

- l)* sui regolamenti che disciplinano i datori di lavoro, gli eventuali intermediari e i lavoratori del porto;
- m)* sui regolamenti e sulle tariffe relative alle operazioni e al lavoro del porto;
- n)* sul rilascio di concessioni per imprese di sbarco, di guardianaggio e di esecuzione di lavori del ramo industriale su navi mercantili nell'ambito del porto;
- o)* sull'ordinamento generale del lavoro nel porto.

Il Comitato a sezioni riunite delibera sulle questioni già decise da una delle due sezioni ogni qualvolta il presidente, a suo giudizio, ritenga di non dare esecuzione alle deliberazioni prese dalle singole sezioni.



Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:

p) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla prima Sezione del Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, all'impiego e ai movimenti del fondo di riserva patrimoniale;

q) ai progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, a' termini del successivo art. 19;

r) alle spese che vincolano il bilancio per oltre 5 anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

s) alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;

t) al ruolo organico del personale direttamente assunto e alla nomina e alla revoca del segretario generale e del ragioniere capo;

u) alla organizzazione interna dell'Amministrazione consortile.

Appartiene inoltre all'assemblea generale decidere le questioni di competenza delle sezioni del Comitato e del Comitato a sezioni riunite che il presidente, a suo giudizio, intenda sottoporre a riesame ».

VII. — Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente art. 7-bis:

« La Sezione opera portuali e gestione del Comitato non può deliberare sulle materie indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente nè su quanto riguarda studi relativi a nuovi lavori e arredamenti, a piani regolatori di opere, alla destinazione di calate e alla distribuzione del traffico sulle medesime se prima non è stato sentito il parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte:

il presidente del Consorzio;

il direttore marittimo di Genova;

il funzionario del Corpo del Genio civile;

il direttore superiore della dogana di Genova;

il capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Genova;

il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro dell'industria avente competenza sul territorio della Liguria;

il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro del commercio avente sede a Genova;

il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi di linea del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista de-

gli armatori delle navi da carico del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;

il dirigente dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova.

I funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi intervengono nella Commissione consultiva, a seconda degli argomenti posti in discussione ».

VIII. — Il punto 4° dell'art. 9 è abrogato e così sostituito:

« 4° i frutti dell'uso e della concessione di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi nel porto di Genova ».

IX. — Nel 7° comma dell'art. 15 sono soppresse le seguenti parole: « od affitto ».

X. — All'art. 22 è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora per i servizi marittimi sia destinato al Consorzio un maggior generale di porto, questi sostituisce il direttore marittimo in tutte le funzioni attribuitegli dal presente ordinamento ».

XI. — L'art. 27, primo comma, è abrogato e così sostituito:

« Il Consorzio entro otto giorni dalla loro data comunica tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e, in quanto non soggette a sospensiva per parte del presidente, le deliberazioni delle sezioni riunite del Comitato e delle sezioni di esso al prefetto di Genova, il quale, previa immediata ricevuta al Consorzio, esamina se sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consorzio e se sono conformi alla legge ».

XII. — Nel testo della legge alle parole: « Ministero dell'economia nazionale » s'intenderanno sempre sostituire le parole: « Ministero delle corporazioni ».

## Art. 2.

La durata in carica degli attuali membri del Consorzio autonomo del porto di Genova, già prorogata per effetto del R. decreto legge 3 luglio 1930, n. 1245, al 16 ottobre 1930, è ulteriormente prorogata fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI —  
DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto: *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1930, *riguardante norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi* (1).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale, per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge suindicata;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21.11.1930, n. 271.

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la spedizione all'estero di prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto Ministeriale 1. dicembre 1928, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi, e i successivi decreti Ministeriali 4 maggio 1929 e 16 novembre 1929, con i quali furono modificate le norme predette;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1928, con il quale furono fissate le norme per l'esportazione di arance in cassette « tipo regalo »;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1928, con il quale fu esteso a tutti gli esportatori di agrumi l'obbligo dell'osservanza delle norme stabilite con il precitato decreto Ministeriale 1. dicembre 1928;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, con il quale fu istituito il controllo preventivo su tutte le esportazioni di agrumi;

Considerata l'opportunità di rivedere e di modificare le norme speciali tecniche per l'esportazione agrumaria approvate con i decreti ministeriali su citati;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

## NORME GENERALI.

### Art. 1.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei limoni e delle arance di cui all'elenco che segue, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero degli accennati prodotti ancorchè non coperti dal marchio nazionale.

*Sicilia e Calabria.*

## Limoni.

*Limoni primofiore* (ottobre-novembre) — *Limoni* — *Limoni speciali* — *Lunari* — *Ricioppi* — *Verdelli* — *Lunari verdelli* — *Limoni per confetture* (Confectionery lemons).

## Arance.

*Arance bionde* — *Arance ovali* — *Arance sanguinelle* (con venature rosse nella polpa) — *Arance sanguigne* (con evidenti pigmentazioni rosse sulla buccia) — *Arance doppio sanguigne* (con evidenti pigmentazioni rosse sulla buccia e con venature rosse nella polpa) — *Arance « Moro »* (forma tendente all'ovale con la parte opposta al peduncolo più ingrossata e con polpa sanguigna) — *Arance « Tarocco »* (forma tendente all'ovale e buccia fine) — *Arance amare* (Bitters).

*Campania e Lazio.*

## Limoni.

*Limoni di Maiori* — *Limoni di Sorrento* — *Limoni di Fondi* — *Limoni per confetture* (Confectionery lemons).

## Arance.

*Arance di Sorrento* — *Arance del Salernitano* — *Arance di Fondi* — *Arance amare* (Bitters).

*Puglie.*

## Limoni.

*Limoni di Rodi* (1° taglio) — *Limoni di Rodi* (2° taglio).

## Arance.

*Arance di Rodi*.

## Art. 2.

## NORME QUALITATIVE.

I frutti destinati all'esportazione devono presentare, salvo quanto è in particolare stabilito dalle norme di cui all'articolo successivo, caratteri di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio.

Ogni spedizione, comunque effettuata, non deve presentare più della 1 % in numero di frutti scaldati, nè più della 1 % in numero di frutti colpiti da marciume dovuto a cause occasionali (lesioni) escluso quello derivante da deficienze di carattere organico.

Quando non si tratti delle spedizioni in vagone alla rinfusa di cui all'art. 11, le percentuali di cui sopra s'intendono relative al contenuto di ogni singolo imballaggio.

E' vietata la esportazione di frutti gommati, colpiti dal gelo, asciutti internamente, commercialmente considerati immaturi o passati di maturità.

### Art. 3.

#### CATEGORIE DI SELEZIONE.

Sono stabilite le seguenti categorie di selezione:

##### 1. Limoni.

*Sicilia e Calabria*: «*primitissima*», «*prima*», «*seconda*», «*terza*».

*Maiori, Sorrento e Fondi*: «*prima*», «*seconda*», «*terza*», «*quarta*».

*Rodi Garganico*: «*prima*», «*seconda*», «*terza*».

Sono da intendersi di «*primitissima*» per i limoni di Sicilia e di Calabria e di «*prima*» per i limoni di Maiori, di Sorrento, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti di una sola varietà, di forma regolare, di bell'aspetto e di colore normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie, esenti da lesioni. Sono tollerate piccole macchie di ruggine o lievi rugosità o lievi rameggiature tali da non pregiudicare l'apparenza dei frutti, a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

Sono da intendersi di «*prima*» per i limoni di Sicilia e di Calabria e di «*seconda*» per i limoni di Maiori, di Sorrento, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti di una sola varietà, di forma non assolutamente regolare, di aspetto e di colore normali, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie. Sono tollerate scorza un po' rugosa o macchie di ruggine non estese oltre un terzo della base dell'umbone (collare) o del peduncolo, o rameggiature od altri lievi difetti visibili, tali da non pregiudicare sensibilmente l'apparenza dei frutti, a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

Sono da intendersi di «*seconda*» per i limoni di Sicilia e di Calabria e di «*terza*» per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, i frutti di una sola varietà, di aspetto e di colore normali, di forma non troppo irregolare, commercialmente considerati esenti da cocciniglie. Sono tollerate scorza rugosa, lievi protuberanze, macchie di ruggine non estese oltre due terzi della base dell'umbone (collare) o del peduncolo, rameggiature o lesioni od altri lievi difetti visibili, tali da non pregiudicare troppo l'apparenza dei frutti e da non menomarne la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

Sono da intendersi di «terza» per i limoni di Sicilia, di Calabria e di Rodi Garganico e di «quarta» per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, i frutti di una sola varietà che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, rispondano alle norme qualitative i cui all'art. 2.

#### 2. Arance.

*Sicilia e Calabria:* «primissima», «prima», «seconda», «terza».

*Sorrento, Salernitano, Fondi:* «prima», «seconda», «terza».

*Rodi Garganico:* «prima», «seconda», «terza».

Sono da intendersi di «primissima» per le arance di Sicilia e di Calabria e di «prima» per le arance di Sorrento, del Salernitano, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti di una sola varietà, perfetti, di forma regolare, a scorza non rugosa o leggermente rugosa, di colore normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie ed esenti da lesioni e da difetti.

Sono da intendersi di «prima» per le arance di Sicilia e di Calabria e di «seconda» per le arance di Sorrento, del Salernitano, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti di una sola varietà, non assolutamente perfetti, con scorza rugosa, di colore anche più pallido del normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie ed esenti da lesioni. Sono tollerati lievi difetti che non pregiudichino l'apparenza del frutto.

Sono da intendersi di «seconda» per le arance di Sicilia e di Calabria i frutti di una sola varietà, con scorza grossa e rugosa, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da lesioni che ne pregiudichino la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

Sono da intendersi di «terza» per le arance di Sicilia, di Calabria, di Sorrento, del Salernitano, di Fondi e di Rodi Garganico, i frutti che, non rientrando nelle categorie precedenti rispondano però alle norme qualitative di cui all'art. 2.

#### Art. 4.

##### USO DELLE QUALIFICHE.

Tutti gli esportatori possono fare uso delle qualifiche di cui alle categorie di selezione stabilite all'art. 3, purchè i frutti abbiano i requisiti prescritti per le singole categorie. Però, per gli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale, l'adozione delle qualifiche di «primissima», «prima», e «seconda» per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, di «prima», «seconda» e «terza» per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, e di «prima» e «seconda» per le arance di Sorrento,

del Salernitano e di Fondi nonchè per i limoni, e le arance di Rocci Garganico, rende obbligatoria l'apposizione del marchio nazionale.

L'uso delle qualifiche di selezione su stabilite è obbligatorio, indistintamente per tutti gli esportatori, per le spedizioni di arance « Moro » e di arance « Tarocco ».

**ESPORTAZIONE IN CASSE E CASSETTE.**

**Art. 5.**

**PEZZATURE - TIPI, DIMENSIONI E PESI LORDI MINIMI DELLE CASSE E CASSETTE - PESI MINIMI DEI SINGOLI FRUTTI.**

Le pezzature, i tipi, le dimensioni e i pesi lordi minimi delle casse e cassette e il peso minimo dei singoli frutti sono stabiliti come segue:

*Limoni di Sicilia e di Calabria.*

Limoni primofiore - Limoni - Limoni speciali - Lunari.

Pezzaure e tipi delle casse e cassette	Lunghezza delle casse e cassette cm.	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (larghezza e altezza) cm.
Cassa da 270 frutti . . . . .	68 —	33 — × 29 —
» » 300 » (box) . . . . .	68 —	32 — × 27 —
» » 300 » (large box) . . . . .	71 —	38 — × 29 —
» » 300 » «uso Inghilterra» (case) . . . . .	74 —	34 — × 30 —
» » 300 » «uso Inghilterra» (extra large case) . . . . .	76.5	36.5 × 31 —
» » 300 » «uso Inghilterra» extra extra large case) . . . . .	80 —	37 — × 32 —
» » 360 » . . . . .	67 —	33 — × 26 —
» » 420 » . . . . .	68 —	32 — × 25 —
» » 490 » . . . . .	68 —	32 — × 27 —
Cassetta da 150 frutti (half box) . . . . .	68 —	32 — × 18.5
» » 150 » «uso Inghilterra» (half case) . . . . .	74 —	34 — × 15 —
» » 150 » «uso Inghilterra» (half extra large case) . . . . .	76.5	36.5 × 16 —
» » 150 » «uso Inghilterra» (half extra extra large case) . . . . .	80 —	37 — × 16 —



## Ricioppi - Verdelli - Lunari verdelli.

Pezzature e tipi delle casse e cassette	Lunghezza delle casse o cassette	Dimensioni delle testate delle casse e cassetta (larghezza e altezza)
	cm.	cm.
Cassa da 270 frutti . . . . .	67 —	32 — × 28 —
» » 300 » (box) . . . . .	67 —	31.5 × 26.5
» » 300 » (large box) . . . . .	70 —	32 — × 28 —
» » 300 » «uso Inghilterra» (case) . . . . .	78 —	33.5 × 29.5
» » 300 » «uso Inghilterra» (extra large case) . . . . .	75.5	36 — × 30.5
» » 300 » «uso Inghilterra» (extra extra large case) . . . . .	79 —	36 — × 31.5
» » 360 » . . . . .	66 —	32 — × 25 —
» » 420 » . . . . .	67 —	31.5 × 25 —
» » 490 » . . . . .	67 —	31.5 × 26.5
Cassetta da 150 frutti (half box) . . . . .	67 —	31.5 × 13 —
» » 150 » «uso Inghilterra» (half case) . . . . .	73 —	33.5 × 15 —
» » 150 » «uso Inghilterra» half extra large case) . . . . .	75.5	36 — × 15.5
» » 150 » «uso Inghilterra» (half extra extra large case) . . . . .	79 —	36 — × 16 —

## Limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi.

Pezzature e tipi delle casse e cassette	Lunghezza delle casse o cassette	Dimensioni delle testate delle casse e cassetta	Peso lordo minimo delle casse o cassette	Peso minimo dei singoli frutti
	cm.	cm.	kg.	gr.
Cassa da 300 frutti (small) . . . . .	68 —	32 — × 26 —	32 —	82 —
» » 300 » (medium) . . . . .	69 —	34 — × 29 —	39 —	95 —
» » 300 » (large) . . . . .	74 —	36 — × 30 —	45 —	110 —
» » 300 » (x large) . . . . .	78 —	38 — × 33 —	54 —	135 —
» » 300 » (xx large) . . . . .	82 —	41 — × 35 —	65 —	165 —
» » 300 » (xxx large) . . . . .	85 —	42 — × 37 —	76 —	230 —
» » 360 » . . . . .	68 —	32 — × 26 —	32 —	68 —
» » 420 » . . . . .	90 —	39 — × 31 —	65 —	110 —
» » 420 » (large) . . . . .	96 —	41 — × 35 —	76 —	135 —
» » 490 » . . . . .	74 —	39 — × 29 —	60 —	100 —
Cassetta » 150 » (small) . . . . .	62 —	30 — × 19 —	21 —	100 —
» » 150 » (medium) . . . . .	66 —	32 — × 20 —	25 —	130 —
» » 150 » (large) . . . . .	70 —	34 — × 21 —	29 —	150 —
» » 150 » (x large) . . . . .	74 —	36 — × 22 —	34 —	180 —
» » 150 » (xx large) . . . . .	80 —	40 — × 23 —	43 —	220 —

*Limoni di Rodi Garganico.*

PEZZATURE	Lunghezza delle casse e cassette	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (largh. e altez.)	Peso lordo minimo delle casse e cassette	Peso minimo dei singoli frutt.
	cm.	cm.	kg.	gr.
Per i limoni di primo taglio (maggio-luglio):				
Cassa da 200 frutti . . . . .	70 —	34.5 × 29 —	40 —	145 —
» » 300 » . . . . .	69 —	34 — × 28.5	40 —	85 —
» » 360 » . . . . .	67 —	33 — × 26 —	38 —	70 —
Cassetta da 120 frutti . . . . .	70 —	35 — × 21 —	30 —	175 —
» » 150 » . . . . .	70 —	35 — × 21 —	29 —	145 —
Per i limoni di secondo taglio: (agosto-settembre):				
Cassa da 300 frutti . . . . .	63 —	31 — × 25 —	28 —	70 —
» » 360 » . . . . .	62 —	31 — × 24.5	28 —	50 —

*Limoni per confetture (Confectionery lemons).*

1. *Cassa detta da 70 libbre inglesi*: peso lordo minimo in partenza kg. 40; misure esterne: lunghezza cm. 68,5, larghezza cm. 35,5, altezza cm. 27,5.

Numero dei frutti: 300, oppure 360, oppure, nell'impacco misto 300-360.

2. *Cassa detta da 100 libbre inglesi*: peso lordo minimo in partenza, kg. 55, misure esterne: lunghezza cm. 79, larghezza cm. 39; altezza cm. 27.

Numero dei frutti: 360, oppure 420, oppure nell'impacco misto, 360-420.

*Aranca di Sicilia e di Calabria.*

PEZZATURE	Lunghezza delle casse e cassette	Dimensioni delle testate delle casse e cassette	Peso lordo minimo delle casse e cassette
	cm.	cm.	kg.
Cassa da 128 frutti . . . . .	69 —	34 — × 32 —	40 —
» » 160 » . . . . .	67 —	34 — × 27	36 —
» » 180 » . . . . .	69 —	34 — × 25 —	34 —
» » 200 » . . . . .	69 —	34 — × 25 —	34 —
» » 300 » . . . . .	67 —	34 — × 27 —	38 —
» » 360 » . . . . .	69 —	34 — × 25 —	35 —
Cassetta da 64 frutti . . . . .	69 —	34 — × 16 —	20.5
» » 80 » . . . . .	37 —	34 — × 14 —	19 —
» » 100 » . . . . .	69 —	34 — × 12.5	18 —
» » 150 » . . . . .	67 —	28 — × 16.5	19 —
» » 180 » . . . . .	63 —	31 — × 15 —	18 —
» » 216 » . . . . .	69 —	34 — × 16 —	21 —

*Arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi.*

PEZZATURE	Lunghezza delle casse e cassette cm.	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (largh. e altez.) cm.	Peso lordo minimo delle casse e cassette kg.	
			pioppo	faggio
Cassa da 128 frutti . . . . .	69 —	34.5 × 29.5	36 —	37 —
» » 128 » (large) . . . . .	71 —	35 — × 31.5	37 —	38 —
» » 160 » . . . . .	67 —	33 — × 27.5	35 —	36 —
» » 160 » (large) . . . . .	71 —	36 — × 30 —	42 —	43 —
» » 200 » . . . . .	67 —	33 — × 24.5	34.5	34.5
» » 200 » (large) . . . . .	71 —	35 — × 27 —	39 —	40 —
» » 300 » . . . . .	67 —	33 — × 27.5	37 —	38 —
» » 360 » . . . . .	69 —	34 — × 25 —	34 —	35 —
Cassetta da 64 frutti . . . . .	69 —	33 — × 16.5	18.5	19.5
» » 80 » . . . . .	67 —	34 — × 14 —	18 —	19 —
» » 100 » . . . . .	68 —	35.5 × 12.5	16.5	17.5
» » 150 » . . . . .	64 —	31 — × 17.55	19 —	20 —

*Arance di Rodi Garganico.*

PEZZATURE	Lunghezza delle casse o cassette cm.	Dimensioni delle testate delle casse e cassette (largh. o altez.) cm.	Peso lordo minimo delle casse e cassette kg.	
Cassa da 128 frutti . . . . .	69 —	34.5 × 29 —	32 —	
» » 160 » . . . . .	66 —	33 — × 26.5	33 —	
» » 200 » . . . . .	66 —	33 — × 24 —	30 —	
» » 300 » . . . . .	65 —	32 — × 26 —	33 —	
» » 360 » . . . . .	64 —	32 — × 24 —	28 —	
Cassetta da 64 frutti . . . . .	69 —	34.5 × 14.5	17 —	
» » 80 » . . . . .	66 —	33 — × 13 —	17 —	
» » 100 » . . . . .	66 —	33 — × 12 —	17 —	
» » 150 » . . . . .	66 —	32 — × 13 —	17 —	
» » 180 » . . . . .	66 —	32 — × 12 —	16 —	

*Aranee amare (Bitters).*

Pezza ture	Lunghezza delle casce e cassette	Dimensioni delle testate delle casce e cassette (larghezza e altezza)
	cm.	cm.
Cassa da 128 frutti . . . . .	69 —	34 — x 32 —
» » 160 » . . . . .	67,5	33,5 x 27,5
» » 200 » . . . . .	67 —	33 — x 25 —
» » 240 » . . . . .	67 —	33 — x 23,5
» » 300 » . . . . .	67 —	33 — x 27 —
» » 360 » . . . . .	67.—	33 — x 25 —

Cassa grande di « Confectionery bitters »: lunghezza cm. 80; larghezza cm. 38; altezza cm. 28; peso lordo minimo kg. 48.

Per tutte le casce previste dal presente articolo è consentita la tolleranza di una maggiore lunghezza, larghezza e altezza nella misura massima di 2 cm. per ciascuna dimensione.

Per tutte le cassette è consentita la tolleranza di una maggiore lunghezza e di una maggiore larghezza nella misura massima di 2 cm. e di una maggiore altezza nella misura massima di 1 centimetro.

Per le spedizioni di agrumi dalla piazza di Trieste è consentita una tolleranza, per calo naturale della merce, nella misura del 2,50 % sui pesi lordi minimi prescritti per le casce e per le cassette.

**Art. 6.**

**CARATTERISTICHE DELLE CASSE E CASSETTE.**

Le caratteristiche degli imballaggi di cui all'art. 5 sono stabilite come segue, a seconda che si tratti di casce e cassette chiuse o di casce e cassette finestrate.

*Casce e cassette chiuse:*

1. Per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, nonchè per i limoni e le arance di Rodi Garganico le casce e le cassette devono essere di faggio stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 17-20, di regola di un sol pezzo entrambe o, al massimo, e per una sola testata — o per entrambe quando queste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore ai 3 cm. di altezza, bene adatto e combaciante e posto a contatto col fondo; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre

pezzi rettangolari sovrapposti e bene combacianti; con *sponde* dello spessore minimo di mm. 4, di un solo pezzo o, al massimo, con un pezzo di aggiunta di non oltre 3 cm. di altezza; con *fondo* dello spessore minimo di mm. 4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 cm. di larghezza, purchè bene combacianti e non sovrapposti; con *coperchio* dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo o, al massimo, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo; limitatamente alle casse e cassette di limoni di Sicilia e di Calabria, dalla parte del coperchio, sul taglio delle testate, si tollerano anche listelli di cm. 1,5-2 a protezione dell'impacco.

Per la esportazione delle arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi è anche ammesso l'uso delle casse e cassette di pioppo prescritte al seguente numero 2 per la esportazione dei limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi.

2. *Per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi* le casse e cassette devono essere di pioppo stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 20, di regola di un solo pezzo entrambe o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi purchè ben combacianti e rafforzati; con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 20, di due o tre pezzi rettangolari sovrapposti e bene combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 8-10 di due pezzi bene combacianti; con *fondo* dello spessore di mm. 8-10, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 cm. di larghezza, purchè bene combacianti; con *coperchio* dello spessore di mm. 5, i tre pezzi anche sovrapposti. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati.

#### *Casse e cassette finestrate:*

Le casse e le cassette *finestate* devono presentare le dimensioni interne e in quanto ad esse applicabili, le caratteristiche prescritte per le casse e cassette chiuse.

Tali casse e cassette finestrate devono inoltre avere: le *testate* costruite come quelle delle casse e cassette chiuse, ovvero costituite da uno o due pezzi dello spessore di 5-6 mm., perfettamente combacianti, inchiodati dalla parte interna su di un telaio formato da listelli di sezione non inferiore a millimetri  $30 \times 20$ , collegati alle estremità a maschio e femmina ovvero a battente a metà; le *sponde*, il *fondo* e il *coperchio* di due pezzi eguali, separati da un intervallo non inferiore a mm. 10 e non superiore a mm. 15. Analogo intervallo è consentito lungo il bordo superiore ed inferiore delle fiancate.

Nelle casse e cassette in cui gli strati dei frutti sono in numero dispari, la finestratura deve cadere in corrispondenza dello spazio vuoto fra due strati. Per tali casse e cassette sono

ammesse: due finestre nelle sponde, nel fondo e nel coperchio.

Limitatamente alle spedizioni di arance via terra, è ammesso l'uso di cassette finestrate aventi le testate e il tramezzo dello spessore di mm. 10, ferme restando le caratteristiche di cui sopra.

In tutte le cassette le finestre delle sponde possono essere interrotte in corrispondenza del tramezzo; tale interruzione non deve peraltro superare gli 8 centimetri.

### Art. 7.

#### IMPACCO.

L'impacco dei frutti deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

1. *Per i limoni di Sicilia e di Calabria* è reso obbligatorio un unico tipo di « impacco razionale » con cassa o cassetta a coperchio piano in cui i frutti sono disposti come appare dalla riproduzione grafica seguente.

#### *Omissis.*

In ciascuna ~~cassa~~ o cassetta (chiusa o finestrata) impaccata a regola d'arte (cassa e cassetta piena e suoli fermi), i frutti devono presentare caratteri di uniformità di grandezza, nel senso che la differenza della circonferenza fra i singoli frutti non deve superare cm. 1; per le casse « uso Inghilterra » e relative cassette, tale differenza non deve superare cm. 1,5.

Per « circonferenza del frutto » si intende quella della massima sezione perpendicolare all'asse tra l'umbone e il peduncolo.

Per ogni singola pezzatura è ammessa una tolleranza massima del 10 % in numero, e per cassa o cassetta, di frutti leggermente più grossi del prescritto se tondeggianti o leggermente più piccoli se allungati.

I frutti devono essere completamente avvolti in carta velina fine e cilindrata; è raccomandato l'uso di carta impermeabile o semi-impermeabile.

2. *Per i limoni di Maiori, di Sorrento, di Fondi e di Rodi Garganico* nonché *per le arance di Sicilia e di Calabria, di Sorrento, del Salernitano, di Fondi e di Rodi Garganico*, l'impacco deve essere effettuato secondo la consuetudine locale e a buona regola d'arte.

I frutti devono essere completamente avvolti in carta velina fine e cilindrata; è raccomandato l'uso di carta impermeabile o semi-impermeabile.

E' ammessa, in via sperimentale, l'adozione dell'impaccio razionale; l'Istituto nazionale per l'esportazione potrà all'uopo consentire deroghe alle pezzature, alle dimensioni delle casse o cassette e ai pesi stabiliti nell'art. 5.

Per le arance di Sicilia e di Calabria, in ciascuna cassa o cassetta, i frutti devono presentare caratteri di uniformità di grandezza, nel senso che la differenza di circonferenza fra i singoli frutti non deve superare cm. 1,5 per le pezzature da 360 a 300 frutti e cm. 2 per le pezzature da 200, 180, 160 e 128 frutti.

Per ogni singola pezzatura è ammessa, una tolleranza massima del 10 % in numero, e per cassa o cassetta, di frutti leggermente più grossi del prescritto se di forma sferica o leggermente più piccoli se di forma tendente all'ovale.

#### Art. 8.

##### INDICAZIONI SULLE CASSE O CASSETTE, SULLE FODERE E SULLE CARTE DI AVVOLGIMENTO DEI FRUTTI.

Per le indicazioni da apporre sulle casse, sulle cassette, sulle fodere e sulle carte di avvolgimento dei frutti, sono prescritte le norme seguenti.

Su tutte le casse e cassette, chiuse e finestrate, contenenti limoni e arance per l'esportazione, devono essere impressi in modo indelebile e ben leggibile:

1. *Sulla testata unita alla metà sinistra del fianco su cui chiudono i cerchi di castagno*: la qualifica dei frutti secondo le categorie di selezione di cui all'art. 3, apposta con caratteri non inferiori ai cm. 3 di altezza; il marchio nazionale del diametro di cm. 10, escluso per gli esportatori non autorizzati al suo uso; il numero dei frutti contenuti nella cassa o cassetta; la indicazione del tipo di cassa o cassetta le denominazioni previste all'articolo 5, e facoltativamente, la marca dell'esportatore o la denominazione della marca stessa.

La marca dell'esportatore, in quanto non sia contenuta sulla testata insieme alle altre indicazioni prescritte, può essere impressa su uno dei fianchi o sul coperchio.

2. *Sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno*: sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco, l'indicazione del contenuto secondo le precise denominazioni di cui all'art. 1; sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore e, per le ditte autorizzate all'uso del marchio, il numero dell'autorizzazione.

Quando le spedizioni non siano coperte dalle qualifiche di cui all'art. 3 sono vietate nella marca dell'esportatore, all'e-



sterno degli imballaggi, nonchè sulle fodere e sulle carte di avvolgimento dei frutti, denominazioni equivalenti a tali qualifiche ed altre qualifiche di qualunque genere e l'indicazione « standard » od altre analoghe.

Sulle casse e cassette contenenti frutti di « terza » per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, e per limoni e arance di Rodi Garganico, o di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, è obbligatoria la indicazione di tali qualifiche di selezione. Per i limoni di Sicilia e di Calabria la indicazione « terza » dovrà apparire anche nella carta di avvolgimento dei frutti.

Per le arance di « terza » di Sicilia e di Calabria, quando siano mescolati nelle casse o cassette frutti di due o più varietà, è fatto obbligo di indicare la varietà di minor pregio commerciale.

Sulle casse contenenti limoni per confetture (Confectionery lemons) è sempre obbligatoria la indicazione « terza ».

Oltre le indicazioni come sopra stabilite sono ammesse soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di origine, quelle del luogo di destinazione e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del paese importatore.

Le indicazioni devono essere armonicamente distribuite e distinte l'una dall'altra.

Per le casse e cassette finestrate aventi le testate costruite a telaio, le indicazioni di cui sopra potranno essere riportate su di una etichetta incollata nel riquadro del telaio stesso.

Per le casse o cassette avvolte in futa o in sacco, tutte le indicazioni devono essere ripetute in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Sulle fodere degli imballaggi e sulle carte di avvolgimento dei frutti possono essere apposte solo le indicazioni previste dal presente articolo.

## Art. 9.

### ESPORTAZIONE PER LE AMERICHE.

Per l'esportazione di limoni e di arance nelle Americhe è obbligatorio l'uso di casse e cassette e del marchio nazionale con la qualifica della merce secondo le categorie di selezione previste all'art. 3.

Il marchio nazionale sarà apposto anche alle partite di limoni e di arance presentate alla spedizione per le Americhe da ditte non autorizzate all'uso del marchio stesso quando tali partite rispondano in tutto ai requisiti stabiliti per l'applicazione del marchio dal presente decreto.





## ESPORTAZIONE IN ALTRI IMBALLAGGI E ALLA RINFUSA.

### Art. 10.

#### ESPORTAZIONE IN GABBIONI, IN CESTE, IN SACCHI E IN BOTTI.

Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito all'art. 2, è ammessa la esportazione di arance e di limoni in ceste, in sacchi e in botti, nonchè per le sole spedizioni via terra, di arance in gabbioni aventi le fiancate, il fondo e il coperto costituiti da listelli.

Tutti gli imballaggi di cui sopra devono essere costruiti in modo da non danneggiare i frutti e devono presentare i requisiti di solidità indispensabili per sopportare il trasporto.

Dalla Sicilia e dalla Calabria, negli imballaggi sopra indicati, è permessa l'esportazione dei soli frutti di « terza ». Dalle altre regioni è ammessa l'esportazione di frutti delle varie categorie di selezione previste all'art. 3.

Per i limoni, a fine di protezione durante il viaggio, è obbligatorio l'avvolgimento dei frutti in carta.

L'indicazione di « terza » per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, e per i limoni e le arance di Rodi Garganico, o di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, deve essere apposta all'esterno dell'imballaggio e, per i limoni, sulla carta di avvolgimento dei frutti.

Per merce che rientri nelle qualifiche di selezioni di cui al comma precedente, non è richiesto il requisito della uniformità dei frutti di cui all'art. 7.

Non sono ammesse all'esterno degli imballaggi e per i limoni, sulla carta di avvolgimento dei frutti, indicazioni diverse da quelle previste all'art. 8. L'uso eventuale di tali indicazioni è regolato dalle norme di cui allo stesso art. 8.

### Art. 11.

#### ESPORTAZIONE IN VAGONE ALLA RINFUSA.

Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito all'articolo 2, è ammessa l'esportazione di limoni e di arance in vagone alla rinfusa, purchè il carico sia eseguito a regola d'arte, con tutti gli accorgimenti atti ad assicurare la buona conservazione della merce durante il viaggio.

Possono essere esportati in vagone alla rinfusa i frutti di « seconda » e di « terza », per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano, di Fondi, e per i limoni e le arance di Rodi Garganico o di « terza » e di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di

Fondi, purchè i frutti abbiano i requisiti prescritti rispettivamente per tali categorie di selezione. Per i limoni, a fine di protezione durante il viaggio, è obbligatorio l'avvolgimento in carta dei singoli frutti.

E' data facoltà all'Istituto nazionale per l'esportazione di autorizzare la spedizione in vagone alla rinfusa di frutti di « primissima » e di « prima », semprechè speciali adattamenti di attrezzatura del vagone e di protezione del carico lo consentano. Per le spedizioni così autorizzate è ammesso l'uso del marchio nazionale. Esso è altresì ammesso per le spedizioni dei frutti di « seconda » per i limoni e le arance di Sicilia, di Calabria e di Rodi Garganico e per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi e dei frutti di « terza » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, quando anche per queste siano effettuati gli adattamenti di attrezzatura del vagone e di protezione del carico sopra indicati.

Avvenuta l'ispezione del carico, agli sportelli del vagone sarà applicato un piombo od altro contrassegno metallico dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

L'autorità doganale dovrà apporre sulla lettera di vettura la dichiarazione dell'avvenuto spiombamento del carro ogni qualvolta questo si sia verificato.

Per tutte le spedizioni in vagone alla rinfusa i documenti di trasporto devono portare le seguenti indicazioni: nome e sede dell'esportatore, prodotto, qualifica di selezione. Tali indicazioni, e il marchio nazionale nei casi previsti dal terzo comma del presente articolo, devono essere riportate anche sulle carte di avvolgimento dei limoni.

Per spedizioni di limoni destinati alla produzione di derivati agrumari, e purchè dirette a ditte che risultino all'Istituto nazionale per l'esportazione dedite a tale produzione, l'Istituto medesimo può consentire la deroga dall'obbligo dell'avvolgimento in carta dei singoli frutti. Per queste spedizioni, sui documenti di trasporto deve essere indicato: « Limoni per uso industriale ».

#### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SPEDIZIONI IN CASSE E CASSETTE, IN ALTRI IMBALLAGGI E ALLA RINFUSA.

##### Art. 12.

##### DIVIETO DI APPLICAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE.

E' fatto divieto di applicazione del marchio nazionale di esportazione per le spedizioni:

a) di limoni per confetture (confectionery lemons) e di arance amare (bitters);

b) dei frutti di « terza » per i limoni e le arance di Sicilia, di Calabria e di Rodi Garganico, nonchè per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi; e dei frutti di « quarta » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, giusta le categorie di selezione di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) di limoni e di arance in ceste, in sacchi e in botti, nonchè di arance in gabbioni, ammessi dall'art. 10 del presente decreto;

d) di limoni e di arance in vagone alla rinfusa, salvo i casi previsti dal quinto comma dell'art. 11 del presente decreto.

I divieti di cui sopra si applicano anche nel caso del precedente art. 9, per le spedizioni nelle Americhe di arance e limoni in casse e cassette.

### Art. 13.

#### DEROGHE.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare deroghe alle norme di cui ai precedenti articoli:

a) per limoni e arance racchiusi in imballaggi speciali che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un apprezzabile miglioramento sugli imballaggi tipici fissati in queste norme o in imballaggi espressamente consentiti a titolo sperimentale;

b) per arance esportate in cassette « tipo regalo », nel qual caso deve essere rivolta domanda all'Istituto nazionale per l'esportazione, precisando: la denominazione e la sede della ditta richiedente, le pezzature (che in ogni caso non potranno superare i 25 frutti), il confezionamento e la selezione, le caratteristiche dell'imballaggio, le indicazioni da apporvi esternamente, il periodo dell'anno durante il quale la ditta intende avvalersi della autorizzazione;

c) per limoni e arance di zone non considerate nel presente provvedimento, a condizione che vengano seguite norme di selezione, di confezionamento, di imballaggio, di impacco, e siano usate le indicazioni che saranno caso per caso precisate dall'Istituto nazionale per l'esportazione;

d) per spedizioni verso paesi nei quali siano in vigore, per l'importazione dei limoni e delle arance, disposizioni legislative che stabiliscano selezioni, confezionamenti, impacchi ed imballaggi non conformi alle norme che regolano l'esportazione dall'Italia.

L'autorizzazione speciale dell'Istituto nazionale per la esportazione stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali esso è subordinata.

## Art. 14.

APPLICAZIONE DEL CONTROLLO PREVENTIVO.  
ALL'ESPORTAZIONE DI LIMONI E DI ARANCE.

E' fatto obbligo a tutti gli esportatori soggetti all'osservanza delle norme speciali tecniche per l'esportazione di limoni e di arance di cui al presente decreto, di far pervenire ai centri di controllo specificati nell'annessa tabella, la richiesta di controllo delle partite destinate alla spedizione all'estero.

Tale richiesta dovrà pervenire:

per le spedizioni via terra, non meno di 48 ore prima della presentazione della merce allo scalo ferroviario per il carico sul vagone;

per le spedizioni via mare, non meno di 48 ore prima della presentazione della merce ai porti di imbarco dichiarati centri di controllo, nei luoghi in cui le operazioni di controllo si svolgono.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta di controllo deve specificare per ogni singola spedizione:

il nome e il cognome o la ditta del richiedente, oppure la ragione o denominazione della società o consorzio richiedenti;

il numero dei colli;

la destinazione;

il nome e il cognome del mittente, quando non sia lo stesso richiedente;

la persona incaricata, per conto del richiedente, di assistere al controllo;

il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

la data e la firma del richiedente.

L'esportatore quando non assiste personalmente alle operazioni di controllo deve munire di delega scritta la persona da lui incaricata. Tale delega deve contenere le complete generalità dell'esportatore e dell'incaricato.

Il centro di controllo notificherà al richiedente l'ora in cui la partita deve essere messa a disposizione per il controllo.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta e tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Le partite di limoni e di arance dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispediti all'estero, senza essere aspor-

tate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. In questo caso gli esportatori devono avere già sottoposta la merce al controllo alla stazione originaria di partenza ovvero ad altra stazione sede di controllo, giusta la tabella annessa.

Per le spedizioni all'estero di limoni e di arance in transito attraverso un porto marittimo centro di controllo, il controllo di regola, dovrà effettuarsi presso il porto medesimo, tanto se la merce vi giunge per ferrovia, quanto se vi giunge per via mare. Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto di cui al 3° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la rispedizione all'estero delle partite di limoni e di arance non munite del certificato di ispezione di cui al comma successivo, rilasciato alla stazione originaria di partenza o ad altra stazione sede di controllo, secondo la tabella annessa.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « *certificato di ispezione* » che dovrà allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali. Le autorità ferroviarie sono tenute a rifiutare la spedizione all'estero e le autorità doganali a vietare l'uscita dal Regno di qualunque partita di limoni e di arance ai cui documenti di spedizione non sia allegato il certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione, di cui al presente articolo.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DIVERSE.

### Art. 15.

#### ESPORTAZIONE DEI MANDARINI.

Può essere autorizzato l'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei mandarini con l'osservanza delle norme che l'Istituto nazionale per l'esportazione stabilirà caso per caso.

Le ditte richiedenti tale autorizzazione devono specificare nella domanda:

le caratteristiche, per grandezza e qualità, dei mandarini da esportare; il luogo di produzione e le località verso le quali è diretta la loro esportazione; il confezionamento che intendono di usare per i loro prodotti; l'imballaggio da adoperare, depositandone il tipo; le indicazioni da apporre all'esterno dell'imballaggio, nonchè sulla fodera delle casse e sulla cartata di avvogimento dei frutti.

L'autorizzazione concessa stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali essa è subordinata.

Gli ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione hanno diritto di visita su tutte le spedizioni di mandarini per l'estero, secondo le modalità di cui all'art. 34 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, sul marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.

Art. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Sono stabilite le seguenti disposizioni transitorie:

a) Fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme stabilite nei precedenti articoli e di quelle speciali qui appresso riportate, in deroga al disposto di cui al n. 1 dell'art. 7, per le spedizioni di limoni dirette in Albania, Bulgaria, Egitto, Grecia, Romania, Russia e Turchia e limitatamente alle pezzature da 330, da 504 e da 165 frutti, è tollerato l'uso dell'« impacco siciliano » con il coperchio della cassa convesso e i frutti disposti per « filato ».

Le dimensioni delle casse e cassette, il loro peso lordo minimo, e il peso minimo dei singoli frutti sono stabiliti come segue:

Pezza ture	Lunghezza delle casse o cassette cm.	Dimensioni delle casse e cassette (largh. e altezza) cm	Peso lordo minimo delle casse o cassette kg.	Peso minimo dei singoli frutti gr.
------------	---	--	---	---------------------------------------

*Limoni primofiore - Limoni.*

Cassa da 330 frutti . .	68 —	33 — × 27 —	40	87
» » 504 »	68.5	33.5 × 27.5	43	70
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330).	68 —	28 — × 15 —	20	87

*Ricioppi - Verdelli.*

Cassa da 330 frutti . .	67 —	32 — × 26 —	39	87
» » 504 »	67 —	32 — × 26.5	41	70
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330).	67 —	27 — × 14 —	19.5	87

E' consentita una tolleranza del 5 % in meno sui pesi minimi di ciascun frutto per non oltre il 5 % dei frutti di ciascuna cassa.

Per le casse e cassette di cui sopra valgono le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 e agli ultimi tre comma dell'art. 5.

b) Fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme stabilite nei precedenti articoli e di quelle speciali qui appresso riportate, in deroga al disposto dell'art. 9 e del n. 1 dell'art. 7, limitatamente alle pezzature da 300 e da 360, è ammessa la spedizione verso i paesi dell'America meridionale di limoni di « terza » imballati secondo l'impacco siciliano.

Le dimensioni delle casse, il loro peso lordo minimo e il peso minimo dei singoli frutti sono stabiliti come segue:

*Limoni primofiore - Limoni.*

Pezzature	Lunghezza	Dimensioni	Peso lordo	Peso
	delle casse	delle testate	minimo	minimo
	cm.	(largh. e altezza)	delle casse	dei singoli
		cm.	kg.	frutti
				gr.
Cassa da 300 frutti . .	68.5	33.5 × 27.5	40	100
» » 360 » . .	69 —	33.5 × 26 —	40	37

E' consentita una tolleranza del 5 % in meno sui pesi minimi di ciascun frutto per non oltre il 5 % in numero dei frutti di ciascuna cassa.

Per le casse di cui sopra valgono le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 e agli ultimi tre comma dell'art. 5.

Art. 17.

SANZIONI.

L'inosservanza delle norme stabilite col presente decreto è punita ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 18.

Con il presente decreto sono abrogati e sostituiti:

il decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi, e i successivi decreti Ministeriali 4 maggio 1929 e 16 novembre 1929 con i quali furono modificate le norme stabilite dal predetto decreto;

il decreto Ministeriale 6 dicembre 1928, con il quale furono fissate le norme per l'esportazione di arance in cassette « tipo regalo »;

il decreto Ministeriale 10 dicembre 1928, con il quale fu esteso a tutti gli esportatori di agrumi l'obbligo dell'osservanza delle norme stabilite con il decreto suindicato 1° dicembre 1928;

il decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, con il quale fu istituito il controllo preventivo su tutte le esportazioni di agrumi.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1930 - Anno IX.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*

ACERBO.

*Il Ministro per le corporazioni:*

BOTTAI.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

*Il Ministro per le comunicazioni:*

CIANO.



**Tabella dei centri di controllo per l'esportazione degli agrumi.**

Regioni	Centri di controllo	Province comprese in ciascun centro
Sicilia . . . . .	{ Palermo . . . . . Messina . . . . . Catania . . . . . Siracusa (1) . . . . .	{ Palermo (2) Trapani Agrigento
		Messina (3)
		{ Catania (4) Enna
		{ Siracusa (5) Ragusa Caltanissetta
Calabria . . . . .	Reggio Calabria . . .	{ Reggio Calabria Catanzaro Cosenza
Campania e Lazio . .	Napoli . . . . .	{ Salerno Napoli Roma (Fondi)
Puglie . . . . .	Barletta . . . . .	Foggia
Venezia Giulia . . .	Trieste . . . . .	{ Trieste Udine Fiume

(1) Il centro di controllo funziona dal 1° ottobre al 28 febbraio; dopo questa data le richieste debbono farsi pervenire al centro di Catania.

(2) Comprende la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, sita in provincia di Messina.

(3) Esclusa la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, assegnata al centro di controllo di Palermo.

(4) Compresa la stazione ferroviaria di Lentini, sita in provincia di Siracusa.

(5) Esclusa la stazione ferroviaria di Lentini, assegnata al centro di controllo di Catania.

*Avvertenza.* — Per le spedizioni dirette all'estero da provincie non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo dovrà essere fatta pervenire all'Istituto nazionale per l'esportazione (INE) in Roma.

*Il Ministro per le corporazioni:* BOTTAL.





## Ordine di servizio N. 177

### Esportazione di arance dalle provincie di Pescara e di Chieti.

In forza dell'articolo 13 del D. M. 18 novembre 1930, l'Istituto Nazionale per l'esportazione ha disposto che le arance prodotte nei territori delle Provincie di Pescara e di Chieti possano essere spedite all'estero senza subire il controllo preventivo.

Le stazioni comprese nei territori delle ricordate Provincie potranno, pertanto, dare libero corso alle spedizioni per l'estero di arance anche se sprovviste del certificato d'ispezione.

*Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.*

## Comunicazioni

### Esclusione dalle gare.

Con decreto in data 17 ottobre 1930, n. 4725/2, del Ministero dei Lavori Pubblici, il sig. Vidussi Lodovico di Angelo, appaltatore di opere edili, residente in Udine, Viale Palmarena N. 25, è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

Con decreto N. 4703 in data 27 settembre 1930 del Ministero dei Lavori Pubblici, l'Impresa Antico Carmine fu Michele, assuntrice di opere pubbliche, domiciliata a Salerno, è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

*Il Direttore Generale*  
**ODDONE.**



**Circolare N. 16<sup>v</sup>****Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **2 gennaio 1931** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sedi di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occor-

resse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla sezione Movimento e Traffico e al Servizio Materiale e Trazione. (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 gennaio 1931 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutto o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

#### **Elenco dei veicoli da inoltrarsi nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.**

BIz	29.084	Ltm	498.971	F	1.020.908	F	1.022.808	F	1.025.594
»	280	»	972	»	910	»	307	»	595
CIz	42.162	»	973	»	911	»	831	»	701
»	42.589	»	974	»	912	»	834	»	702
DI	84.023	»	975	»	913	»	835	»	703
»	86.040	»	976	»	915	»	836	»	704
DIZ	88.248	»	977	»	916	»	837	»	705
DUIZ	94.203	»	978	»	917	»	1.025.551	»	706
Ltm	497.154	»	979	»	918	»	575	»	707
»	155	F	1.020.253	»	919	»	579	»	708
»	156	»	251	»	920	»	580	»	709
»	157	»	259	»	1.021.809	»	581	»	710
»	158	»	260	»	811	»	582	»	711
»	159	»	261	»	813	»	583	»	716
»	160	»	263	»	814	»	584	»	721
»	161	»	792	»	815	»	585	»	
»	162	»	793	»	816	»	586	»	
»	163	»	794	»	817	»	587	»	
»	164	»	795	»	818	»	588	»	
»	165	»	796	»	819	»	590	»	
»	166	»	903	»	832	»	591	»	
»	167	»	906	»	833	»	592	»	
»	498.970	»	907	»	1.022.304	»	593	»	

*Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.*

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

MATERIALE DA FORNIRSI	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento del binario di corsa fra la stazione di Udine (escl. ed il Km. 15+445 e fra la stazione di Planisgrà per la Carnia) inclusa e Moggio (inclusa)	L. P.	Ore 12 29 dic. 1930	380.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di un quinto gruppo di Case Economiche per i ferrovieri in Firenze in via Vittorio Emanuele	L. P.	Ore 12 23 dic. 1930	585.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori di armamento relativi all'impianto del secondo binario fra la stazione di Indicatore (e) e il raddoppio Rondine (e) nel tratto fra i Km. 234+400/238+500 circa della Chiusi-Firenze	C. F.	Ore 18 15 dic. 1930	65.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di mc. 10.000 di pietrisco per il risanamento, ricarica ed alzamento di ml. 12 mila dei binari pari e dispari fra le stazioni di S. Vincenzo e Bolgheri	L. P.	Ore 15 20 dic. 1930	200.000	Sezione Lavori Pisa



LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un fabbricato per l'impianto di un reostato in Campodazzo e costruzione di una opera di presa d'acqua sul fiume Isarco e posa in opera dell'impianto di refrigerazione.	L. P.	Ore 12 22 dic. 1930	80.000	Uff. Elettrificazione Bressanone
Lavori relativi allo spostamento ed alla sistemazione dei marciapiedi della stazione di Monopoli, della linea Bari-Brindisi, in dipendenza del miglioramento al tracciato dei binari di detta stazione	L. P.	Ore 12 15 dic. 1930	60.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione nella città di Taranto, di un 2. gruppo di case economiche per i ferrovieri	L. P.	Ore 12 30 dic. 1930	670.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione di un fabbricato per case economiche per i ferrovieri a Cancellò	L. P.	Ore 12 23 dic. 1930	1.129.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione di una schiera di massi artificiali a difesa del ponte in ferro a due luci di m. 25,94 ciascuna sul torrente di Mare al Km. 213+905 della linea Battipaglia-Reggio C. fra le stazioni di Fiumefreddo Brugio, Longobardi e ricostruzione di un tratto del contenitore destro del ponte medesimo	L. P.	Ore 12 29 dic. 1930	96.000	Sezione Lavori Cosenza

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importe approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto della pulizia vetture e servizi accessori nella stazione di Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 18 22 dic. 1930	1.188.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	Licitazione privata Trattativa privata L. P. - T. P.	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	3.000	Tagliuoli per tagliare rotaie	T. P.	3-1-1931	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
Kg.	40.000	Riparelle di ferro grezzo per chiavarde	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 8ª
N.	5.000	Tubi bollitori di ottone . . .	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 7ª
—	—	Appalto manipolazione materiali Mag. Torino O. N.	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 1ª
ml.	28.500	Corde metalliche di filo di acciaio zincato	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 8ª
Kg.	5.000	Rame puro in lamiera . . .	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 8ª
—	—	Portazzocoli per carrelli e nottolini per il freno	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tubi metallici flessibili di acciaio	L. P.	27-1-1931	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 <sup>a</sup>
ml.	10.000	Tela di cotone bianca per federe e lenzuola	L. P.	3-2-1931	Id. Sez. 5-A
mq.	10.000	Tela di canapa alta cm. 96 per federe e lenzuola	L. P.	3-2-1931	Id. Sez. 5-A
ml.	10.000	Tela mista di canapa e cotone alta cm. 96 per federe e lenzuola	L. P.	3-2-1931	Id. Sez. 5-A
N.	175	Dischi dentati di acciaio da utensili per seghe circolari	L. P.	3-2-1931	Id. Sez. 8 <sup>a</sup>
N.	237	Ingranature di ghisa per camere di distribuzione delle locomotive	L. P.	24-2-1931	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.













## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pubblica il giovedì

## INDICE

## PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 20 novembre 1930 — Regio decreto n. 1520. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . Pag. 359
- 24 novembre 1930 — Regio decreto-legge n. 1596. Esonero dal servizio di agenti ferroviari . . . . . » 361
- 31 ottobre 1930 — Decreto Ministeriale. Proroga delle norme speciali tecniche concernenti l'esportazione delle patate . . . . . » 363

## PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Ordine di servizio N. 178 — Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi . . . . . » 587
- Ordine di servizio N. 179 — Passaggio di carri F. S. e assimilati sulle linee tramviarie Verona-Grezzana e Verona-S. Michele Extra . . . . . » 590
- Ordine di servizio N. 180 — Servizio doganale. Circolazione dei melassi . . . . . » 591

## PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

- Comunicazioni:  
 Gara, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » 405





REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1520. *Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1929-30* (1).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1036;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2439;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato ammontava al 30 giugno 1929 a lire 100.000.000 già depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno e che con lo stato di previsione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1929-30 furono stanziati al capitolo 52 della spesa per versamenti al fondo stesso L. 20.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata la prelevazione di L. 6.944.116,53 da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 11 « Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1929-1930 e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio della spesa per l'esercizio medesimo:

Cap. n. 11 — Servizio lavori « Forniture, spese ed acquisti » . . . . .	L. 1.135.490,13
Cap. n. 19 — Contributi al fondo pensioni e sussidi . . . . .	» 365.924,04
Cap. n. 28 — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . . . .	» 33.864,97

(1) Pnblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8.12.30 n. 283.

Cap. n. 36 — Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi d'uso comune di altre Amministrazioni . . . . .	L. 2.081.945,94
Cap. n. 37 — Compensi ad Amministrazioni ferroviarie per i servizi coi loro treni . . »	3.049.946,66
Cap. n. 38 — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli . . . . . »	53.787,54
Cap. n. 48 — Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) . . . . . »	223.157,25
	<hr/>
Totale . . . . .	L. 6.944.116,53
	<hr/>

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 2, sesto comma, del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, il « Fondo di riserva per le spese impreviste » viene reintegrato contemporaneamente della somma di L. 6.944.116,53 necessaria per riportarlo al prescritto importo di L. 100 milioni, e la residua parte, che dello stanziamento di L. 20 milioni del succitato capitolo 52 della spesa « Versamento al fondo di riserva per le spese impreviste » si rende disponibile in lire 13.055.883,47, viene devoluta a favore del cap. 25 dell'entrata « Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile, ecc. ».

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1929-30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1930, n. 1596. *Esonero dal servizio di agenti ferroviari (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e le modificazioni successive;

Visto il testo unico delle disposizioni per le pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le modificazioni successive;

Visto il regolamento della previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporti approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, nonché il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di procedere ad esoneri straordinari per ridurre il personale delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di deliberare d'ufficio l'esonero definitivo degli agenti delle Ferrovie dello Stato che abbiano compiuto 55 anni di età con almeno 20 anni di servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti per l'esonero normale, oppure che con qualunque età abbiano compiuto 25 anni di servizio utile come sopra.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13.12.1930, n. 289.

## Art. 2.

Gli agenti esonerati in applicazione del precedente articolo 1 s'intendono, agli effetti del trattamento di quiescenza, dispensati nell'interesse del servizio. Quelli iscritti al Fondo pensioni, o per i quali valgano le disposizioni sulle pensioni civili e militari di cui al testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, o il regolamento della previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538. e successive modificazioni, liquidano pensione in ogni caso secondo le norme rispettivamente applicabili e in base agli anni di servizio computabili alla data di esonero; quelli provenienti da altre Amministrazioni ferroviarie che abbiano conservato il trattamento a conto individuale delle Casse speciali di provenienza, liquidano i propri conti individuali accumulati alla data stessa.

Nei casi in cui il servizio utile per il raggiungimento dei limiti sia solo parzialmente valido agli effetti della liquidazione della pensione, il riconoscimento a carico degli interessati, necessario per renderlo valido per intero, viene effettuato d'ufficio alle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto n. 2590 del 7 dicembre 1923.

## Art. 3.

In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante giusta il precedente art. 2 agli agenti esonerati in forza dell'art. 1 del presente decreto-legge viene corrisposto dall'Amministrazione un compenso pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio per ogni quadrimestre di anticipazione dell'esonero, rispetto al 1° luglio 1933 per quelli che raggiungerebbero a tale data o posteriormente i limiti minimi normali, e per gli altri, rispetto alla data in cui tali limiti sarebbero raggiunti.

Agli effetti del suddetto compenso la frazione di quadrimestre se superiore a due mesi si computa come quadrimestre intero; se uguale od inferiore si trascura.

## Art. 4.

Le vacanze derivanti dagli esoneri disposti in applicazione del presente decreto non potranno essere ricoperte mediante assunzioni o promozioni fino a quando non siano stabilite le nuove piante organiche del personale dipendente dall'Amministrazione ferroviaria.

## Art. 5.

Le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto-legge saranno emanate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1930 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1930. *Proroga delle norme speciali tecniche concernenti l'esportazione delle patate (1).*

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

- Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1930, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1930, portante

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 9 dicembre 1930, n. 285.

proroga delle norme emanate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1930 concernente il controllo sull'esportazione delle patate;

Considerata l'opportunità di prorogare a tutta la campagna in corso il termine entro il quale è resa obbligatoria l'osservanza delle norme anzidette, e di estendere detta osservanza alla esportazione di patate qualunque sia la zona di loro produzione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

DECRETA:

Art. 1.

Fino a totale esaurimento del prodotto della campagna 1930 è vietata l'esportazione di tuberi di patata aventi un peso inferiore ai 30 grammi.

Art. 2.

La disposizione contenuta nel precedente articolo si applica all'esportazione delle patate qualunque sia la zona di loro produzione.

Rimangono in vigore, per le spedizioni di patate all'estero che si effettueranno entro il periodo indicato all'art. 1 del presente decreto tutte le disposizioni portate dal surrichiamato decreto 31 gennaio 1930.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 1930.

Roma, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX.

*Il Ministro per le corporazioni:*  
BOTTAL.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*  
ACERBO.

*Il Ministro per le finanze:*  
MOSCONI.

*Il Ministro per le comunicazioni:*  
CIANO











## Ordine di servizio N. 178

### Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi. (Ordine di servizio N. 194 - 1929).

Nella prima parte del Bollettino Ufficiale N. 50-1930 trovasi riportato il testo del Decreto Ministeriale 18 novembre 1930 che stabilisce le nuove norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

Tali norme conservano sostanzialmente il contenuto di quelle precedentemente in vigore; però il Ministero delle Corporazioni, allo scopo di assicurare l'esatta ed uniforme osservanza delle predette disposizioni, mentre si riserva di emanare altre norme di carattere prevalentemente interpretativo, e in qualche parte, integrativo ha per intanto comunicato i seguenti chiarimenti alle disposizioni già emanate:

*Art. 3 del D. M. 18 novembre 1930-IX -- « Frutti di una sola varietà.*

La prescrizione del predetto articolo secondo la quale i frutti delle varie categorie di selezione devono essere di una sola varietà, risponde ai principi basilari di standardizzazione a cui la regolamentazione della esportazione agrumaria si informa in rapporto alla necessità di adeguare la presentazione del prodotto italiano a quella delle produzioni concorrenti. Si ricorda che la regolamentazione spagnola fa al riguardo divieto di mischiare non solo frutti di diversa varietà ma anche frutti che, pur appartenendo alla stessa varietà, presentano caratteristiche esteriori (rugosità, spessore della buccia, ecc.) differenti.

Tenuto conto delle condizioni attuali della produzione italiana l'applicazione delle norme è, nei riguardi della nostra esportazione, tale da comportare criteri di tolleranza, senza però consentire la formazione di tipi intermedi che turbano, deprimendolo, l'apprezzamento sui mercati esteri della merce coperta dalle qualifiche di legge.

La misura della tolleranza deve essere praticamente contenuta entro i limiti dell'errore delle maestranze nel raccogliere e nel selezionare i frutti, tenendo presente le situazioni di promiscuità delle piante di differente varietà negli agrumeti stessi. Tolleranza, pertanto, che consentirà la presenza in ogni imballaggio di *alcuni* frutti di varietà qualitativamente più

pregiata rispetto a quella di « massa », la sola che, comunque, deve risultare indicata all'esterno dell'imballaggio.

Con gli stessi criteri di cui sopra potrà essere tollerata la presenza in ogni imballaggio di *alcuni* frutti che presentino requisiti qualitativi di categoria superiore rispetto a quella esternamente indicata.

*Art. 8 del D. M. 18 novembre 1930-IX — « Indicazione di « terza » sulla carta di avvolgimento dei limoni in cassa ».*

La prescrizione di cui sopra è da intendersi limitata alla carta di avvolgimento di tutti o di una parte dei frutti del solo « suolo » superiore delle casse.

*Art. 10 del D. M. 18 novembre 1930-IX — Nuove norme integrative: « Esportazione delle arance in gabbioni e in ceste ».*

Per quanto riguarda l'esportazione di arance in gabbioni e in ceste, in rapporto alla limitazione di cui al 3° comma del predetto art. 10, il provvedimento in corso ammette che anche per la Sicilia e la Calabria sono ammesse le spedizioni in gabbioni e in ceste di frutti delle altre qualifiche oltre la « terza », semprechè trattisi di frutti rispondenti ai requisiti di selezione di cui all'art. 3 e di uniformità di cui all'art. 7, con la tolleranza, a quest'ultimo riguardo, di *alcuni* frutti di diverso calibro per formare i « suoli ».

Il provvedimento in corso consente altresì, per tutte le zone indicate nell'art. 1, l'esportazione in gabbioni e in ceste di arance di « qualità mista », vale a dire di merce che, fermo restando l'obbligo dell'osservanza alle norme generali di cui all'art. 2, presenti caratteri qualitativi « di massa » superiori alla « terza ». Nel caso specifico la indicazione di « qualità mista » deve figurare sui documenti di trasporto.

Circa la prescrizione dell'indicazione di « terza » sulla carta di avvolgimento dei limoni di cui al 5° comma dello stesso articolo 10 vale quanto già detto in merito all'articolo 8 e che cioè la prescrizione è da intendersi limitata alla carta di avvolgimento di tutti o di una parte dei frutti del suolo superiore delle ceste, dei sacchi e delle botti.

*Art. 11 del D. M. 18 novembre 1930-IX — Nuove norme integrative: « Esportazione in vagone alla rinfusa ».*

Le disposizioni del predetto articolo 11 sono la logica conseguenza dell'entità che l'esportazione alla rinfusa, con specialissimo riguardo a quella delle arance, va assumendo con tendenza a generalizzarsi per quanto riguarda le varietà comuni.

Le disposizioni stesse mirano a orientare il lavoro di esportazione di agrumi in vagone alla rinfusa verso l'adozione di taluni fondamentali criteri di selezione capaci di una migliore presentazione del prodotto sui mercati, in rapporto alle condizioni imposte dalla concorrenza, sì da determinare un più adeguato apprezzamento da parte del compratore e, nello stesso tempo, favorire il consolidarsi, all'estero, di una maggiore fiducia per la nostra esportazione del ramo.

Sono evidenti i vantaggi che possono derivare, ai fini di un più facile e remunerativo collocamento del prodotto, dalla possibilità di frazionare il carico di uno stesso vagone in partite ben distinte secondo le varie categorie di selezione, evitando così il fenomeno, normale sui mercati per merce qualitativamente indefinita, di un apprezzamento generico riportato naturalmente alla qualità inferiore.

Si raccomanda pertanto agli esportatori di ricorrere il più possibile a queste forme di esportazione regolarmente qualificate secondo la selezione; anzichè adottare forme di genericità che si oppongono ad una valorizzazione adeguata del prodotto.

Comunque il provvedimento in corso consente che possa ancora effettuarsi da tutte le zone contemplate dal D. M. 18 novembre 1930-IX l'esportazione alla rinfusa di merce « in monte » vale a dire di merce che, fermo restando l'obbligo dell'osservanza alle norme generali di cui all'articolo 2, presenti caratteri qualitativi « di massa » superiori alla « terza ». Nel caso specifico, la indicazione « qualità mista » deve figurare sui documenti di trasporto.

*« Obbligo dell'avvolgimento in carta dei frutti nelle varie forme di esportazione previste dal Decreto ».*

Al fine di consentire lo smaltimento dei tipi di carta già in possesso delle singole ditte esportatrici, o da esse già regolarmente ordinate, il provvedimento in corso deferisce all'Istituto nazionale per l'esportazione la facoltà di consentire una larga tolleranza circa l'entrata in vigore delle diverse disposizioni contenute nel D. M. 18 novembre scorso che stabiliscono i requisiti delle carte di avvolgimento dei frutti.

• • •

Concludendo resta fermo:

che nessuna partita di agrumi, sia essa spedita in casse o cassette, oppure alla rinfusa o in sacchi e ceste, in gabbie e gabbioni, può essere esportata dal Regno, se non sia munita

del certificato di ispezione comprovante che la merce ha subito il prescritto controllo preventivo;

che le partite di agrumi dirette ad una stazione dell'interno e comunque rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, debbono aver subito il prescritto controllo alla stazione originaria di partenza della merce;

che la dichiarazione di qualità degli agrumi spediti deve essere distinta per specie indicando il peso di ciascuna di queste.

Richiamasi su queste ultime disposizioni, l'attenzione del personale e lo si invita ad oculata vigilanza per evitare che merce soggetta all'obbligo del controllo possa indebitamente sfuggirvi.

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni eccetto la concessione eccezionale di cui l'O. di S. n. 177-1930.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.*

## **Ordine di servizio N. 179**

### **Passaggio dei carri F. S. e assimilati sulle linee tramviarie Verona-Grezzana e Verona S. Michele Extra.**

A modificazione delle vigenti disposizioni, i carri delle Ferrovie dello Stato ed assimilati ammessi a circolare sulle linee tramviarie Verona-Grezzana e Verona-S. Michele Extra devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) massimo peso per asse tonnellate 15;
- 2) massima base per veicoli ad assi rigidi metri 5;
- 3) sagoma normale di carico italiana con applicazione delle tabelle di riduzione in relazione alla lunghezza della cassa e al carico.

In conseguenza di quanto sopra, il N. B. in calce alla pagina 352 bis del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » deve essere annullato e sostituito dal seguente:

N. B. — E' ammesso il passaggio sulle linee tramviarie Verona-Grezzana e Verona-S. Michele Extra dei carri F. S. e delle Amministrazioni corrispondenti, che soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) massimo peso per asse tonnellate 15;

- b) massima base per veicoli ad assi rigidi metri 5;
- c) sagoma normale di carico italiana con applicazione delle tabelle di riduzione in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

## Ordine di servizio N. 180

### Servizio doganale. Circolazione dei melassi.

Con richiamo all'O. S. n. 136, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 32-1929, si porta a conoscenza che, in seguito a richiesta delle ditte interessate, il Ministero delle Finanze, allo scopo di facilitare le spedizioni dei melassi, ha autorizzato gli zuccherifici a servirsi della « dichiarazione di legittima provenienza », secondo il modello in calce riprodotto, quale certificato di legittima provenienza, per i melassi con quoziente inferiore al 63 %.

Si interessano le stazioni a tener valido tale documento, restando inteso che, per la custodia di esso, è da applicarsi la relativa tassa stabilita dalla tariffa n. 7, del fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie »:

(N. .... b) addi .....

**Zuccherificio della Ditta** .....

sito in Comune di ..... Frazione .....

### Dichiarazione di Legittima provenienza

Si dichiara che il melasso di cui sotto fu prodotto da questo Zuccherificio, ed è destinato alla Ditta ..... in Comune di ..... per essere impiegato a ..... N. .... Colli del peso lordo di kg. .... netto kg. .... contenente melasso con quoziente di purezza inferiore a 63.

Il Rappresentante la Ditta .....

Il Direttore Generale.  
ODDONE.

N. R. — La presente dichiarazione si rilascia agli effetti dell'art. 18 del Reg. 2 luglio 1903 sull'imposta di fabbricazione Zuccheri.







CO

N.

A.

**COMUNICAZIONI:**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture**

MATERIALE DA FORNIRSI	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 100 bocchette di presa corrente tripolari per tensione di 250 volt - corrente 50 Ampère. N. 20 spine per dette. N. 100 bocchette c. s. per tensione di 120 Volt - corrente 100 Ampère. N. 20 spine per dette, destinate alla Officina di Torino.	A. C.	10 gennaio 1931	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, n. 52
Appalto di servizi di manipolazione e carico carbone sulle locomotive a Salerno	L. P.	Ore 18 14 gennaio 1931	306.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	42	Forni di ricambio per caldaie locomotive	L. P.	6-1-1931	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
N.	12.000	Morsetti speciali per quadri di smistamento	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - T. P. - Licitazione privata Trattativa privata	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	3.000	Isolatori in porcellana per scambii aerei	L. P.	13-1-1931	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
N.	1.800	Lance da fuoco e N. 2700 raschiatoi per cenerai	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 8ª
N.	2.000	Forconi a 9 denti per massicciate	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 8ª
N.	900	Punte per trapani . . . . .	T. P.	23-1-1931	Id. Sez. 8ª
—	—	Attrezzi a corredo locomotive elettriche	T. P.	25-1-1931	Id. Sez. 8ª
Kg.	13.500	Ottone in filo fosforoso con alluminio per saldature	L. P.	27-1-1931	Id. Sez. 8ª
N.	40.000	Gomme in panetti per cassare .	T. P.	31-1-1931	Id. Sez. 5ª
N.	10.000	Pale da carbone per locomotive e N. 6000 tappi di acciaio per tubi bollitori	L. P.	3-2-1931	Id. Sez. 8ª
—	—	Valvole di rientrata d'aria . .	L. P.	10-2-1931	Id. Sez. 7ª

*Il Direttore Generale*

**ODDONE.**

9.464

Cont. Hoff. 10




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il ...



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

6 novembre 1930 — Regio decreto-legge, n. 1559. Disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana . . . . . Pag. 366

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine generale N. 15</i> — Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Torino . . . . .	»	593
<i>Ordine generale N. 16</i> — Circoscrizione dei Riparti Materiale e Trazione . . . . .	»	594
<i>Ordine di servizio N. 181</i> — Attivazione del sistema di servizio con dirigente unico sulla linea Aulla-Equi Terme . . . . .	»	ivi
<i>Ordine di servizio N. 182</i> — Servizio merci nella stazione di Equi Terme . . . . .	»	596
<i>Ordine di servizio N. 183</i> — Sistemazione definitiva della nuova sede ferroviaria fra le stazioni di Giarre Riposto e Mascali della linea Messina-Siracusa . . . . .	»	ivi
<i>Ordine di servizio N. 184</i> — Pagamento degli ordini di rimborso . . . . .	»	598
<i>Ordine di servizio N. 185</i> — Trasporti per conto della Gestione Speciale Viveri . . . . .	»	ivi
<i>Ordine di servizio N. 186</i> — Cambiamento di nome della stazione di Venosa . . . . .	»	601
<i>Circolare N. 41</i> — Impermesibili gommati con fodera di lana . . . . .	»	ivi
<i>Circolare N. 42</i> — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata . . . . .	»	602
<i>Circolare N. 43</i> — Radiazione dal parco veicoli F. S. di 4 carri serbatoio di proprietà privata . . . . .	»	603
<i>Circolare N. 44</i> — Spese anticipate in conto corrente . . . . .	»	ivi

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

<i>Ordine di servizio N. 6<sup>v</sup></i> — Carte di libera circolazione, marchette di convalidazione, biglietti di viaggio e buoni bagaglio per l'anno 1931 . . . . .	»	407
<i>Circolare N. 17<sup>v</sup></i> — Ricerca veicoli . . . . .	»	408
<i>Comunicazioni:</i> Gare, appalti ecc., per lavori e forniture . . . . .	»	422



REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1559. *Disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana* (1).

VITTORIO EMAUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, sulla perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per gli esteri, per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La perdita della cittadinanza italiana importa la decadenza:

a) dal diritto a conseguire pensioni, assegni ed indennità di guerra o soprassoldi annessi alle medaglie al valore, nonché del godimento delle pensioni, degli assegni e dei soprassoldi stessi già conseguiti;

b) dal diritto alla liquidazione delle speciali polizze di assicurazione concesse ai combattenti o agli orfani ed ai genitori dei caduti in guerra.

Il beneficiario della polizza perde il diritto alla liquidazione di essa, anche quando le condizioni del presente articolo si verificano nei riguardi del combattente titolare.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1930, n. 289.





E' fatto, però, salvo a favore dell'Opera nazionale per i combattenti, nei limiti del suo credito, il diritto al riscatto delle polizze sulle quali, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, siano state eseguite anticipazioni ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

#### Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, circa la decadenza, per perdita della cittadinanza italiana, dal diritto a conseguire o dal godimento di pensioni, assegni ed indennità, si applicano anche per le pensioni, assegni ed indennità a carico dei bilanci della Reale Casa, degli Ordini equestri civili e militari, degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, e di ogni altro pubblico istituto.

#### Art. 3.

La decadenza decorre dal giorno della perdita della cittadinanza, e, per coloro che l'hanno perduta anteriormente alla emanazione del presente decreto, dal giorno della entrata in vigore di questo, salvo per i casi contemplati dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, per i quali la decadenza decorre dal 20 agosto 1930.

#### Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO —  
MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

## Ordine generale N. 15

### Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Torino.

(Vedi deliberazione N. 2182 del 14.11.23 di S. E. il Commissario straordinario).

A cominciare dal 1. gennaio 1931-IX resta soppresso il Riparto Movimento di Asti e di conseguenza la nuova circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Torino rimane costituita come segue:

RIPARTI		GIURISDIZIONE
Num.	Sede	
I	Torino	Sorveglianza delle stazioni di Torino e linee Torino P. N.-Alessandria (e); Trofarello-Chieri.
II	Torino	Torino (e)-Modane; Bussoleno-Susa; Torino (e)-Airasca-Torre Pellice; Bricherasio-Barge.
III	Cuneo	Airasca (e)-Cuneo-Ventimiglia (e); Cuneo-Bastia (e); Carmagnola (e)-Cuneo; Moretta-Bra (e); Saluzzo-Savigliano; Buseca-Dronero.
IV	Savona	Trofarello (e)-Savona Letimbro-Savona Mare; Ceva-Ormea; San Giuseppe di Cairo-Altare.
V	Alessandria	S. Giuseppe di Cairo (e)-Alessandria; Alessandria-Bivio Bormida; Cantalupo-Bra (e); Asti (e)-Acqui; Asti (e)-Castagnole.
VI	Mortara	Vercelli (e)-Cava Carbonara-Bivio Gravello (e); Cava Carbonara-Torreberetti; Vercelli (e)-Valenza; Novara (e)-Alessandria (e); Asti (e)-Casale Monferrato-Mortara-Corsico.
VII	Novara	Domodossola (e)-Borgomanero-Novara; Varallo-Romagnano-Vignale; Santhià (e)-Arona (e); Vercelli-Rho (e).
VIII	Chivasso	Aosta-Chivasso; Torino (e)-Santhià-Vercelli; Castelrosso-Casale Popolo (e); Chivasso-Asti (e).

## Ordine generale N. 16

### Circoscrizione dei Riparti Materiale e Trazione.

(Riferimento e modifica Ordine generale N. 5 dell'8.8.1929).

A datare dal 1° gennaio 1931 i Riparti Materiale e Trazione di Brescia e Lecco vengono soppressi.

Gli impianti e le linee dipendenti da detti Riparti passano sotto la diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Milano.

Con la data suddetta viene pure soppresso il Riparto Materiale e Trazione di Benevento.

Gli impianti e le linee da esso dipendenti passano sotto la diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Napoli, ad eccezione della linea Cervaro-Benevento (e) la quale viene aggregata al Riparto Materiale e Trazione di Foggia.

## Ordine di servizio N. 181

### Attivazione del sistema di servizio con dirigente unico sulla linea Aulla-Equi Terme.

Dalle ore zero dell'8 gennaio 1931 sarà attivato sulla linea Aulla-Equi Terme il sistema d'esercizio con « Dirigente Unico ».

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento.

L'Ufficio del dirigente unico ha sede nella stazione di Aulla ed è collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

P. L. Km. 0+208

P. L. Km. 1+169

Pallerone  
P. L. Km. 4+145  
Serricciolo  
Fivizzano Rometta Soliera  
P. L. Km. 9+139  
Fivizzano Gassano  
Gragnola  
Monzone Monte dei Bianchi Isolano  
Equi Terme

Le stazioni di Aulla e di Equi Terme continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece rette normalmente da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

Il dirigente di movimento di Aulla potrà, nei periodi che saranno stabiliti dalla Sezione Movimento, esercitare anche le attribuzioni di dirigente unico, cumulando le funzioni di dirigente unico con quelle di dirigente locale.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con dirigente unico ». « Edizione 1928 », di cui l'Ordine di Servizio N. 146 del 20 settembre 1928, nonchè dalle Norme particolari di cui la circolare gialla N. 10 dell'8 settembre 1928 con l'avvertenza che il dirigente unico di Aulla non porterà la cuffia telefonica e pertanto i posti corrispondenti prima di annunciarsi al telefono con la voce, dovranno dare il segnale di chiamata coll'apposita suoneria.

Conservano pieno valore e debbono essere osservati i Regolamenti, le Istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36, 37 del Compartimento di Firenze.*

## Ordine di servizio N. 182

### Servizio merci nella stazione di Equi Terme.

(Vedi Ordine di servizio N. 131 - 1930)

Dal giorno 26 dicembre 1930 la stazione di Equi Terme, della linea Aulla-Lucca, verrà abilitata anche al ricevimento di trasporti a P. V. a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, di materiali per conto esclusivo dell'Impresa F.lli Scardovi, assuntrice dei lavori di costruzione della galleria di Uglianacaldo.

In conseguenza di ciò a pag. 40 della Parte I del « Pronuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929-VII, nella colonna 10, di contro al nome della stazione di Equi Terme, si dovrà aggiungere la lettera « P » col richiamo (3) riportando a piè di pagina la seguente annotazione:

« (3) ammessa al ricevimento di trasporti di materiali a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione esclusivamente destinati alla Impresa F.lli Scardovi ».

Inoltre, a pag. 11 della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » — edizione aprile 1930 — di seguito al nome di Equi Terme si dovrà modificare la indicazione « B » in « LP-g ».

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*

## Ordine di servizio N. 183

(Vedi Ordine di servizio 19 - 1930)

### Sistemazione definitiva della nuova sede ferroviaria fra le stazioni di Giarre Riposto e Mascali della linea Messina-Siracusa.

Essendo stati ultimati i lavori di sistemazione definitiva della nuova sede ferroviaria fra le stazioni di Giarre e Mascali della linea Messina-Siracusa, di cui l'Ordine di Servizio N. 19 corrente anno, la sede stessa ha ora le seguenti caratteristiche:

*Andamento altimetrico.* — Si hanno N. 7 livellette che, procedendo nel senso da Giarre a Mascali, sono: la 1<sup>a</sup> in di-

scesa dei 5,66 ‰ (in stazione) per m. 180 di sviluppo; la 2<sup>a</sup> in discesa dell'11 ‰ per m. 220 di sviluppo; la 3<sup>a</sup> in discesa del 10,7 ‰ per m. 260 di sviluppo; la 4<sup>a</sup> in discesa dell'11 ‰ per m. 269 di sviluppo; la 5<sup>a</sup> in discesa dell'11,35 ‰ per m. 235,10 di sviluppo; la 6<sup>a</sup> in orizzontale per m. 192,19 di sviluppo e la 7<sup>a</sup> in salita del 7,2 ‰ per m. 937,50 di sviluppo.

*Andamento planimetrico:*

a) un primo tratto della lunghezza complessiva di m. 928,28, costituito da due curve policentriche con raggi di metri 950  $\div$  1136,30  $\div$  1063,83  $\div$  746,27 da prima e di metri 781,25  $\div$  1000 e 980,39 la seconda, ai due estremi, con una curva di raggio di m. 5000, intermedia, in corrispondenza della travata militare sul torrente S. *Maria La Strada*;

b) un rettilineo lungo m. 313,99;

c) una curva di raggio costante di 1000 m. dello sviluppo di m. 375,20;

d) un rettilineo lungo m. 607,63;

e) una curva di raggio di m. 3125 dello sviluppo di metri 70;

f) un rettilineo lungo m. 84,30 fino alla punta dello scambio d'innesto a Mascali, la cui posa è stata invertita con deviazione verso i vecchi impianti.

*Sviluppo del binario.* — E' di m. 2199,40, dalla punta dello scambio estremo, lato Messina, della stazione di Giarre alla punta dello scambio d'innesto nella stazione di Mascali.

Restano ferme le distanze chilometriche fra gli assi dei F.V. delle stazioni di Giarre, Mascali e Fiumefreddo indicate nel suddetto Ordine di Servizio, nonchè gli altri elementi riguardanti le modificazioni intervenute rispetto alle preesistenti distanze.

*Velocità massima.* — La velocità massima consentita sul tratto Giarre-Mascali, attualmente di 40 Km. all'ora, è stata portata a Km. 95 all'ora, ad eccezione della travata militare sul torrente S. Maria La Strada, sulla quale viene mantenuta quella di 40 Km. all'ora.

Resta invariato quanto altro è detto nel sopra citato Ordine di Servizio.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7, 8 e 9.*

## Ordine di servizio N. 184

### Pagamento degli ordini di rimborso.

L'importo degli ordini di rimborso, che possono esser pagati a incaricati muniti di delega, rilasciata dagli aventi diritto, è elevato da L. 20 a L. 200.

Opportuna modificazione deve essere fatta al penultimo capoverso dell'art. 16 delle Norme per il Servizio Contabile del Capo Stazione (edizione luglio 1909).

S'intende che ogni delega deve riguardare un solo ordine di rimborso, e che le firme dei deleganti devono essere autenticate dal Consiglio Provinciale dell'Economia o dal Podestà, tutte le volte che esse non siano conosciute dalle stazioni.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5 e 8.*

## Ordine di servizio N. 185

### Trasporti per conto della Gestione Speciale Viveri.

Per effetto del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1930, N. 931, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 45 c. a., le spedizioni per conto della Gestione Speciale Viveri, che saranno effettuate a partire dal 1. gennaio 1931-IX, andranno soggette alla tassazione con la riduzione del 50 % sui prezzi delle competenti tariffe, sia che si tratti di trasporti dal luogo di acquisto ad un magazzino o distributorio viveri o viceversa, sia che si tratti di trasporti da un impianto all'altro.

I trasporti saranno effettuati con le ordinarie lettere di vettura su tutte le parti delle quali sarà stampata con inchiostro turchino in modo bene appariscente, la dicitura: « *Gestione Speciale Viveri* » e nell'apposito spazio, l'indicazione: « in conto corrente ». Alle lettere di vettura dovrà essere allegata l'apposita dichiarazione mod. D. V. 15, recante, oltre l'indicazione riguardante le merci, la firma del Capo della Gestione Speciale Viveri, o del Gestore dell'Impianto, nel cui interesse è eseguito il trasporto.

Le spedizioni di cui sopra verranno regolate in conto corrente, dimodochè esse dovranno essere accettate ed inoltrate sulle Ferrovie dello Stato senza pagamento delle tasse di porto, le quali perciò non dovranno essere esposte sulle relative lettere di vettura.

Le tasse di sosta, essendo escluse dal conto corrente, saranno da esporre sui documenti di trasporto e da addebitare sul mod. C. I-445.

Le eventuali tasse di presa e consegna a domicilio saranno corrisposte alle agenzie di città direttamente dai mittenti o dai destinatari.

I trasporti in oggetto non potranno essere gravati di assegno, nè di spese anticipate, anche se rappresentanti porto anteriore..

I trasporti di derrate alimentari saranno accettati anche quando è temporaneamente sospesa, per causa d'ingombro o di traffico straordinario, l'accettazione dei trasporti del pubblico.

Per le spedizioni eseguite a norma del presente ordine di servizio, non deve essere liquidato nessun indennizzo per eventuali ritardi nella consegna.

Per i trasporti che interessano le Ferrovie Concesse (comprese le Complementari della Sardegna e le Meridionali Sarde), Tramvie, e Laghi, le rispettive Amministrazioni cureranno l'incasso di tutte le tasse e soprattasse relative al loro percorso, e pertanto le stazioni delle Ferrovie dello Stato dovranno considerare i trasporti in porto franco, se in partenza da stazioni delle su menzionate amministrazioni, ed in assegnato, se in arrivo alle medesime.

A deroga di quanto è disposto dall'art. 20 delle vigenti Condizioni e Tariffe pel servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna, saranno ammessi al carteggio diretto i trasporti da e per la Sardegna e La Maddalena, purchè instradati per la via determinata dai transiti marittimi di Civitavecchia-Terranova I. B. Anche per tali trasporti, le stazioni delle Ferrovie dello Stato non dovranno applicare nè riscuotere alcuna tassa neppure per il percorso marittimo, essendo demandato al Controllo Cumulativo Italiano di provvedere al regolamento dei Conti con le Amministrazioni interessate.

Le tasse portuali al transito di Civitavecchia, che l'agenzia della Compagnia Italiana Transatlantica esporrà, per memoria, sulle lettere di vettura, saranno accreditate alla Società di Navigazione in sede di Controllo e non dovranno perciò essere riscosse in arrivo.



Le spedizioni in *servizio interno* dovranno essere scritte con numerazione progressiva, indipendente da quella di tutti gli altri trasporti ordinari ed in conto corrente, su appositi registri C. I-403 (spedizioni) e 406 (arrivi) o in pagine separate dei medesimi.

Alla fine di ogni quindicina tali spedizioni saranno da scritturare con lo stesso ordine in cui vennero iscritte sui registri, nei riassunti mod. C. I-429, che serviranno tanto per le spedizioni quanto per gli arrivi, opportunamente intestati con le indicazioni richieste dallo stampato. Alle date stabilite per i trasporti ordinari, i riassunti saranno da trasmettere al Controllo Merci Interno e Internazionale, con allegate, ai riassunti arrivi, le relative lettere di vettura.

I trasporti in *servizio cumulativo italiano e ferroviario-marittimo* dovranno essere scritturati negli ordinari registri e riassunti del servizio stesso, promiscuamente con i trasporti ordinari. Nella colonna delle tasse dovrà esser posta l'annotazione « G. S. V. ».

In quanto non sia diversamente prescritto dal presente ordine di servizio, valgono le norme e condizioni in vigore per i trasporti ordinarî.

Continueranno ad essere eseguiti con lettera di porto in servizio mod. C. I-112:

a) i trasporti di derrate destinati agli agenti nelle stazioni di linee non servite da carri blocco;

b) i trasporti composti di manifatture, spediti dai gestori di Roma (Via Marsala) e Milano (stazione centrale), di cui al disposto dell'O. S. N. 103-1927 (art. 5).

Nulla è variato per quanto riguarda l'esecuzione dei trasporti con carri-blocco.

Con l'entrata in vigore del presente ordine di servizio, restano abrogati l'O. S. n. 22-1925 e la Circolare n. 20-1928.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 e 8.*

## **Ordine di servizio N. 186**

### **Cambiamento di nome della stazione di Venosa.**

La stazione di Venosa della linea Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle ha assunto il nome di Venosa Maschito.

Di conseguenza in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora, però, queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Venosa Maschito.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.*

---

## **Circolare N. 41**

### **Impermeabili gommati con fodera di lana.**

Da parte di vari agenti pervengono richieste perchè, insieme all'impermeabile gommato, sia fornita una fodera mobile di lana, per modo che tale indumento possa essere indossato anche durante la stagione rigida, e ciò in analogia a quanto già è stato ammesso in precedenza con la circolare N. 33 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 25 del 18-6-1925.

La Società Italiana Pirelli di Milano, attualmente fornitrice degli impermeabili gommati neri (Circolare N. 33 del settembre 1930) si è dichiarata disposta ad aderire alla richiesta degli agenti, fornendo, ogni qual volta gliene verrà fatta richiesta, linsieme all'impermeabile, od anche separatamente,

la detta fodera da applicarsi all'impermeabile mediante bottoni disposti internamente, ed ha presentato un tipo di tale fodera il cui prezzo attuale è stato fissato dalla Ditta in L. 62 (lire sessantadue).

Tale tipo di fodera è stato sottoposto all'esame dell'Istituto Sperimentale che ha riferito trattarsi di tessuto costituito di tutta lana di buona qualità commerciale.

Il costo della fodera verrà portato a totale carico dell'agente richiedente ammettendosi tuttavia il rimborso relativo con trattenute sul ruolo paga in sette rate mensili uguali e consecutive come per il costo dell'impermeabile il cui contributo dell'Amministrazione rimane fermo (in L. 100 (lire cento) come fissato dal Regolamento sul Vestiario Uniforme.

Rimane infine convenuto che gli agenti i quali — avendo diritto a richiedere l'impermeabile gommato nero in base al citato Regolamento — intendano avere tale indumento munito di fodera di lana, dovranno farne espressa indicazione sul modulo di richiesta dell'impermeabile, oppure richiedere tale fodera separatamente utilizzando lo stesso tipo di stampato.

---

## **Circolare N. 42**

### **Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio Mv 924969 dell'Unione Italiana Vini di Milano.

Il carro stesso dovrà essere cancellato a pag. 334 dell'Elenco dei carri di proprietà privata (edizione 1930), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

## **Circolare N. 43**

### **Radiazione dal parco veicoli F. S. di 4 carri serbatoio di proprietà privata.**

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i 4 carri con serbatoio metallico Mo 986028, 986064, Mp 986033, 986069 della Raffineria Triestina Olii Minerali di Trieste.

Detti carri dovranno essere cancellati a pagg. 891, 892 dell'elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930) e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

*Distribuito agli agenti delle Classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

---

## **Circolare N. 44**

### **Spese anticipate in conto corrente.**

A partire dal 1. gennaio 1931-IX, le spese anticipate, d'importo non superiore alle L. 250, che le ditte Angelo Castelletti e Danzas e C. di Chiasso graveranno sui loro trasporti in partenza, da stazioni delle F. S. tanto in servizio interno quanto in servizio cumulativo italiano ed internazionale, verranno corrisposte dai Controlli Merci anzichè dalle stazioni all'atto del trasporto.

Al riguardo dovranno essere osservate le formalità seguenti:

1) oltre all'ordinaria lettera di vettura, la ditta mittente dovrà presentare, debitamente compilato e firmato, un duplicato in più. Sulle varie parti della lettera di vettura e su tutti i duplicati, di fianco all'importo della spesa anticipata (che non dovrà superare le L. 250), lo speditore apporrà, in

modo chiaro e visibile. l'annotazione « spesa anticipata in conto corrente »;

2) sulle varie parti o tagliandi della lettera di vettura, la stazione dovrà apporre l'indicazione « spesa anticipata da accreditare al mittente dal Controllo » con la firma e col timbro a data della stazione. Il duplicato della lettera di vettura, presentato in più, verrà trattenuto dalla stazione di partenza per essere allegato al modulo C. I-491-bis di cui appresso;

3) le stazioni mittenti dovranno scritturare i trasporti sui normali registri e riassunti delle spedizioni, unitamente agli altri trasporti ordinari, ed assumersi regolarmente a credito l'ammontare delle spese anticipate. Tanto sui registri, quanto sui riassunti delle spedizioni le stazioni dovranno esporre di fianco a ciascun importo l'indicazione « spesa anticipata in c/c ». La contabilizzazione delle relative provvigioni dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti;

4) a pareggio di credito assunto, le stazioni mittenti si addebiteranno di corrispondente importo sul mod. C. I-436 in una colonna da intestarsi a mano « trasporti in conto corrente ». Il debito stesso, da riportare sotto la voce « spese anticipate in c/c » nel prospetto a dei riepiloghi mod. C. I-417 o C. I-422, a seconda che si tratti di servizio interno e internazionale o di servizio cumulativo italiano, verrà assunto all'appoggio del mod. C. I-491-bis (separatamente per ciascuno dei tre servizi), sul quale le spedizioni in parola dovranno essere scritturate con tutti gli estremi chiesti dallo stampato.

Tale modulo, da compilare separatamente per i trasporti interessanti i due Controlli merci, dovrà esser trasmesso ai Controlli stessi, unitamente alle contabilità, corredato dei duplicati delle lettere di vettura trattenuti;

5) i Controlli accerteranno la regolarità delle somme esposte sul mod. C. I-491-bis, facendone la spunta sui riassunti delle spedizioni, e compileranno, col sistema del decalco, gli elenchi delle spese anticipate mod. C. I-1495, sui quali comprenderanno le sole partite per le quali, dalla spunta di cui sopra, non saranno emerse irregolarità.

I Controlli competenti provvederanno a corrispondere mensilmente, con ordine di rimborso a favore delle ditte suddette, l'importo netto delle spese anticipate, depurato cioè delle marche da bollo dovute per ciascuna spesa anticipata.

S'intende che le menzionate ditte non avendo conto corrente con la nostra Amministrazione, devono pagare le tasse di porto per le loro spedizioni eseguite in affrancato.

\* \* \*

Le formalità suddette saranno osservate anche per le spese anticipate che le ditte Tullio Albarelli, Garavaglia e C. e Marchesetti e C. gravano sui loro trasporti di derrate alimentari, e che, giusta la circolare n. 10, pubblicata nel B. U. n. 15-1929, sono loro corrisposte in conto corrente.

Per i trasporti di tali ditte, qualora ve ne fosse qualcuno in servizio internazionale affrancato in conto corrente gravato di spese anticipate, il duplicato della lettera di vettura dovrà essere allegato al mod. C. I-491 e nell'elenco mod. C. I-491-bis dovrà essere apposta opportuna annotazione di richiamo.

L'importo netto, dovuto a titolo di spese anticipate alle tre ditte correntiste sopra citate, verrà corrisposto, in seguito a segnalazione dei Controlli, dalla Sezione Contabilità Prodotti, comprendendone l'ammontare nella liquidazione del conto corrente mensile.

Resta in vigore per le tre menzionate ditte correntiste la concessione relativa all'accreditamento in conto corrente degli assegni d'importo superiore alle L. 250.

Con l'andata in vigore della presente, è abrogata la circolare N. 10-1929.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3 e 8.*

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.















## Ordine di servizio N. 6<sup>v</sup>

### Carte di libera circolazione, marchette di convalidazione, biglietti di viaggio e buoni bagaglio per l'anno 1931.

Per l'anno 1931 rimangono, in massima, invariati i tipi di carte di libera circolazione, di biglietti a libretto, di biglietti per un solo viaggio gratuito e a prezzo ridotto e di buoni bagaglio attualmente in uso.

Nei biglietti permanenti per l'uso di una carrozza salone è stata aggiunta l'indicazione « Ministero delle Comunicazioni »; le iniziali F. S. del fondo in colore sono state portate a tergo del biglietto, mentre sul frontespizio è stato impresso, nello stesso colore, lo stemma dello Stato.

Le tessere per i viaggi dei giornalisti, di nuova emissione, a partire dal 9901, porteranno impressa sul frontispizio l'indicazione « Ministero delle Comunicazioni » e, al centro, l'indicazione « *Viaggi dei Giornalisti* » in luogo di « Giornalisti Professionisti ».

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo color grigio-azzurro e portano in alto, stampata in nero, l'indicazione del millesimo 1931.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (Serie Rl) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1931.

Anche per l'anno 1931 le carte di libera circolazione serie Al, quelle serie At con validità annuale (portanti una striscia trasversale celeste o due di tali strisce incrociantisi), nonché i biglietti permanenti di compartimento riservata, debbono portare impresso il millesimo 1931 mediante foratura che verrà praticata soltanto dal Servizio Personale e Agari Generali (Sezione Biglietti).

Le marchette di convalidazione per il 1931 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito personale portano l'indicazione a stampa del millesimo e hanno i seguenti colori:

- rosso per le carte serie A;
- verde per le carte serie At;

— arancio per i biglietti di libero ingresso nelle stazioni;

— viola per i biglietti di transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso delle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1931.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 13.*

## Circolare N. 17<sup>v</sup>

### Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

1. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi precisamente il 12, 13 e 14 gennaio 1931.

a) *dagli agenti del Servizio Movimento e Traffico*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le ea-ve, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accetteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 15 al 23 gennaio p. v. ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per i veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 15 al 21 gennaio p. v.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'in-

dicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od altra località designata, a fianco di ciascun veicolo, nell'allegato alla presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Questa ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione, ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca e alla Sezione Movimento e Traffico*, facendo riferimento alla presente circolare e indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi di invio altrove.

Le Sezioni Movimento e Traffico, a loro volta, rimetteranno al Servizio Movimento e Traffico ed al Servizio Materiale e Trazione non oltre il 25 gennaio p. v. un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

*Le Officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione, come da lettera Circolare T. V. 612/85 e 1/612/74/2 dell'8 marzo 1923.*

*Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro, come dalla tabella annessa alla lettera Circolare T. V. 1598 del 7 marzo 1925, restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.*

Le Officine F. S., nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa ovvero della coloritura interna del telaio, dovranno rimettere

senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro (sistema F. S. nella metà destra di ciascuna parete della cassa guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra; sistema di coloritura col morellone (minio di ferro) per una metà del telaio, sistema di coloritura col prodotto antiruggine Krupitite per l'altra metà), attendendo il benessere del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di Rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche.

*Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 e 38.*

*Allegato alla Circolare N. 17 v*

Marca dell' Ammi- nistrazione proprietaria	Numero de: veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
---	--------------------------	-------------------------------	---	----------------------

**Carrozze e bagagliai**

F. S.	15 226	Prossima Officina F. S. o privata	Servizio Materiale e Trazione Firenze	A disposizione Ufficio 3° Sez. 10ª del Servi- zio Materiale e Traa.
»	25.065	»	»	»
»	» 888	»	»	»
»	81.126	»	»	»
»	» 151	»	»	»
»	» 284	»	»	»
»	» 881	»	»	»
»	» 882	»	»	»
»	» 929	»	»	»
»	82.192	»	»	»
»	» 891	»	»	»
»	» 417	»	»	»
»	» 501	»	»	»
»	» 502	»	»	»
»	» 510	»	»	»
»	» 515	»	»	»
»	» 648	»	»	»
»	» 889	»	»	»
»	» 876	»	»	»



Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	82.682	Prossima Officina F. S. o privata	Servizio Materiale e Trazione Firenze	A disposizione Ufficio 3° Sez. 10ª del Servizio Materiale e Traz.
»	» 810	»	»	»
»	» 819	»	»	»
»	88.272	»	»	»
»	» 544	»	»	»
»	» 868	»	»	»
»	88.049	»	»	»
»	48.084	Alla più vicina delle stazioni di Terni e Sulmona	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Carrozza specializzata per le linee Compartimento di Ancona
»	48.460	»	»	»
»	44.278	Officina F. S. Vicenza	Servizio Materiale e Trazione Firenze	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lettera T.V. 27/14-1 del 30-10-1930
»	72.070	Prossima Officina F. S. o privata	Servizio Materiale e Trazione Firenze	A disposizione Ufficio 3° Sez. 10ª del Servizio Materiale e Traz.
»	73.000	»	»	»
»	» 001	»	»	»
»	» 177	»	»	»
»	» 216	»	»	»
»	» 218	»	»	»
»	» 468	»	»	»
»	» 474	»	»	»
»	» 475	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	73.482	Prossima officina F. S. o privata.	Servizio Mat. e Traz. Firenze	A disposizione Ufficio 8. Sezione 10 del Servizio Mat. e Traz.
»	» 496	»	»	»
»	» 645	»	»	»
»	» 688	»	»	»
»	» 689	»	»	»
»	74.687	»	»	»
»	» 046	Squadra Rialzo Venezia-Mestre	»	A disposizione Servizio Mater. e Trazione lett. T. V. 27/14/1 del 12-12-1930
»	» 092	Prossima officina F. S. o privata	»	A disposizione Ufficio 3° Sezione 10ª del Serv. Mat. e Traz.
»	» 096	»	»	»
»	» 165	»	»	»
»	» 201	»	»	»
»	» 286	»	»	»
»	» 289	»	»	»
»	» 245	»	»	»
»	» 288	»	»	»
»	» 409	»	»	»
»	» 420	»	»	»
»	» 426	Squadra Rialzo Venezia-Mestre	»	A disposizione Servizio Mater. e Trazione lett. T. V. 27/14/1 del 12-12-1930
»	» 471	»	»	»

Marca dell' Ammi- nistrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	74.490	Squadra Rialzo Venezia-Mestre	Servizio Mat. e Traz. Firenze.	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lettera T.V. 27/14-1 del 12-12-30.
»	» 602	»	»	»
»	» 607	Prossima officina F. S. o privata.	»	A disposizione Ufficio 3° Sez. 10 del Ser- vizio Mat. e Traz.
»	» 638	»	»	»
»	» 674	»	»	»
»	» 679	»	»	»
»	» 685	»	»	»
»	» 694	»	»	»
»	» 690	»	»	»
»	» 805	»	»	»
»	» 848	»	»	»
»	» 845	Squadra Rialzo Venezia-Mestre	»	A disposizione Servi- zio Mater. e Trazione lett. T. V. 27/14/1 del 12-12-1930
»	» 846	Prossima officina F. S. o privata	»	A disposizione Ufficio 3° Sezione 10ª del Serv. Mat. e Traz.
»	» 858	Squadra Rialzo Venezia-Mestre	»	A disposizione Servi- zio Mater. e Trazione lett. T. V. 27/14/1 del 12-12-1930
»	» 860	Prossima officina F. S. o privata	»	A disposizione Ufficio 3° Sezione 10ª del Serv. Mat. e Traz.
»	» 869	»	»	»
»	» 877	»	»	»
»	» 879	»	»	»

Marca dell' Ammi- nistrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F S	74.895	Prossima officina F. S. o privata	Servizio Mat. e Traz. Firenze	A disposizione Ufficio 3° Sez. 10ª del Ser- vizio Mat. e Traz.
»	» 890	»	»	»
»	75.282	»	»	»
»	» 284	»	»	»
»	» 289	»	»	»
»	» 290	»	»	»
»	» 294	»	»	»
»	» 685	»	»	»
»	» 687	»	»	»
»	» 647	»	»	»
»	» 648	»	»	»
»	» 651	»	»	»
»	» 652	»	»	»
»	» 658	»	»	»
»	» 655	»	»	»
»	» 730	»	»	»
»	» 848	»	»	»
»	» 874	»	»	»
»	» 692	»	»	»
»	82.221	Prossima officina F. S.	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lett. T.V. 311/723/ 01 del 24-10-1930

Marca dell' Ammi- nistrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	62.248	Prossima officina F. S.	Servizio Mat. e Tras. Firenze	A disposizione Servi- sio Mater. e Trazione lett. T. V. 311/72B/01 del 24-10-1930.
»	» 270	»	»	»
»	» 418	»	»	»
»	» 417	»	»	»
»	» 471	»	»	»
»	» 638	»	»	»
»	» 654	»	»	»
»	» 894	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
---	--------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------

### Carri

F. S.	045.168	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione Firenze	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Sez. 10°.
»	181.894	»	»	A disposizione Ufficio 2° Servizio Materiale e Tras. Rimozione cartelli pubblicitari.
»	159.474	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione.
»	172.980	»	»	»
»	177.288	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione Ufficio 2° Servizio Materiale e Tras. Rimozione cartelli pubblicitari.
»	179.057	»	»	»
»	187.084	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione.
»	187.050	»	»	»
»	191.000	Prossima officina F. S.	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione Servizio Mat. e Trazione T. V. 414/55033/4141132 dell'11-12-1930.
»	191.001	»	»	»
»	191.008	»	»	»
»	191.004	»	»	»
»	191.005	»	»	»
»	191.008	»	»	»
»	845.043	»	»	Modifica estremità condotta lettera T. V. 811/728.0.1 del 10-12-1930.
»	845.048	»	»	»

Marca dell' Ammi- nistrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	848.817	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione.
"	848.670	"	"	"
"	850.108	Trieste C.	"	Invio in residenza.
"	850.119	"	"	"
"	850.594	"	"	"
"	850.764	"	"	"
"	400.594	Prossima Officina F. S. o privata	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Sez. 10ª lett. T.V. 310/349/ 1-1 del 21-12-1929.
"	400.940	"	"	"
"	401.000	Officina F. S. Voghera	"	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lett. T.V. 414/49100 /414141 del 31-10 c. a.
"	401.001	"	"	"
"	401.093	"	"	"
"	401.007	"	"	"
"	401.058	Prossima Officina F. S. o privata	"	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Sez. 10ª lett. T.V. 310/349- 1/1 del 21-12-29.
"	401.855	"	"	"
"	402.710	"	"	"
"	402.876	"	"	"
"	402.880	"	"	"
"	402.861	"	"	"
"	402.965	"	"	"

Marca dell' Ammi- nistrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	412.200	Prossima officina F. S. o privata	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lett. T.V. 310/346- 1/1 del 13-6-30.
"	498.766	Prossima Squadra R.	"	Verifica lamiera della cassa lett. T.V. 414/ 18468/41418-1 del 30-4-1930.
"	695.107	Squadra Rialzo Spezia	"	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Sez. 10ª.
"	695.111	"	"	"
"	695.113	"	"	"
"	695.116	"	"	"
"	1.000.068	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione.
"	1.000.068	"	"	"
"	1.019.000	Officina F. S. Firenze	Servizio Mat. e Tras. Firenze	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 4° Sez. 13ª per verifica della cassa.
"	1.020.013	Prossima Officina F. S.	"	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lett. T.V. 311/723- 0.1 del 7-11 c. a.
"	1.020.562	"	"	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lett. T. V. 311/723- 0.1 del 7.11 c. a.
"	1.020.731	"	"	"
"	1.020.955	"	"	"
"	1.021.021	"	"	"
"	1.021.065	"	"	"
"	1.021.068	"	"	"
"	1.021.174	"	"	"
"	1.021.504	"	"	"



Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	1.021.585	Prossima Officina F. S. o Squadra R.	Servizio Materiale e Trazione Firenze	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Sez. 10ª per rettifica numero servizio.
»	1.021.587	Prossima Officina F. S.	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lett. T.V. 311/723- 0.1 del 7-11 c. a.
»	1.021.610	»	»	»
»	1.021.684	»	»	»
»	1.021.961	»	»	»
»	1.022.116	»	»	»
»	1.022.168	»	»	»
»	1.022.268	Prossima Officina F. S. o Squadra rialzo	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Sez. 10ª per rettifica numero di servizio. T. V. 310/846.1/ del 5-8- 1980.
»	1.022.286	»	»	»
»	1.022.287	»	»	»
»	1.022.288	»	»	»
»	1.022.289	»	»	»
»	1.022.240	»	»	»
»	1.022.275	Prossima Officina F. S.	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lett. T.V. 311/723- 0.1 del 7-11 c. a.
»	1.022.281	»	»	»
»	1.022.448	»	»	»
»	1.022.486	»	»	»

Marca dell' Ammi- nistrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	1.038.012	Prossima Officina F. S	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione Servizio Materiale e Trazione lett. T. V. 311/723- 0 1 del 7 11 c a
»	1.025.527	»	»	»
»	1.025.551	»	»	»
»	7.200.887	Prossima Squadra R od Officina F. S.	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Sez. 10ª. Verifica rodiggio.
»	7.200.897	»	»	»
»	7.402.060	»	»	»
»	7.405.990	Officina F. S. Vicenza	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Sezione 7ª.
»	7.501.606	Prossima S Bialzo	»	A disposizione Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° Sez. 7ª.
»	7.502.078	Paola	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Invio in residenza.

## COMUNICAZIONI:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

MATERIALE DA FORNIRSI	Modo di appalt.	Termine utile presentazione offerte	Importe approssi- mative dell'appalto	Ufficio incaricate dalle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un fabbricato ad uso case economiche per i ferrovieri a Licata	L. P.	30 dic. 1930	428.500	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione e posa in opera di una nuova travata metallica di m. 37,80 di portata in sostituzione del ponte in muratura sul torrente Ciera al Km. 171 ÷ 125 della linea Potenza-Metaponto	L. P.	30 dic. 1930	360.000	Sezione Lavori Foggia
Lavori d'armamento occorrenti per l'ampliamento dello scalo merci della stazione di Rogoredo	L. P.	29 dic. 1930	100.000	Sez. Lav. Spec. Milano
Lavori di terra, murari cemento armato e di falegnameria occorrenti per la costruzione di un fabbricato con 12 alloggi ad uso case economiche per i ferrovieri nella stazione di Metaponto	L. P.	7 gennaio 1931	456.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione e posa in opera di serramenti in legname occorrenti per i due fabbricati A e B del secondo gruppo di case economiche per i ferrovieri a Bari	L. P.	29 dic. 1930	400.000	Sezione Lavori Bari
Rinnovamento di ml. 18.342 di binario fra le progressive Km. 67 ÷ 154 - 76 ÷ 929 della linea Roma-Cassino	L. P.	30 dic. 1930	378.362	Sezione Lavori Roma Sud
Costruzione di un nuovo ponte a travate metalliche sul fiume Neto al Km. 221 ÷ 674,50 della linea Battipaglia-Reggio Calabria	L. P.	30 dic. 1930	1.800.000	Sezione Lavori Reggio C.
Consolidamento della piattaforma dei treni dispari fra le stazioni di Portogruaro e Palazzolo della Stella, risanamento della relativa massicciata e revisione generale del rispettivo binario	cottimo	5 gennaio 1931	94.500	Sezione Lavori Udine
Opera di difesa dal mare del tratto di linea fra le stazioni di Taormina e Lerocanni	L. P.	7 gennaio 1931	129.000	Sezione Lavori Catania
N. 2 motori elettrici della potenza di 16 e 10 HP — (220 Volt - 42 periodi) — provvisti di tutti gli accessori occorrenti, destinati alla Squadra Rialzo della nuova Stazione di Milano Centrale	A. C.	20 genn. 1931	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A - Sez. 7 <sup>a</sup> Viale Princ. Margherita, 52 Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modalità di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mative dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di un apparato centrale idrodinamico al Quadrivio Catena e sistemazione degli attuali impianti dei posti B D della stazione di Venezia Mestre, nonché impianto di un apparato centrale idrodinamico al posto F in dipendenza dell'innesto della linea di Piove di Sacco nella Stazione di Mestre	L. P.	5 gennaio 1931	400.000	Sezione Lavori Venezia
Un tornio a revolver monopuleggia, destinato alla Officina di Pietrarsa	A. C.	10 genn. 1931	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9 <sup>a</sup> Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Appalto dei servizi di manipolazione combustibili e carico carbone sulle locomotive a Milano Lambrate	L. P.	Ore 18 14 genn. 1931	372.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	40.000	Filo di ferro zincato . . . .	L. P.	6-1-1931	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
—	—	Lampadine a filamento metallico	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 8ª
Kg.	50.000	Acciaio dolce in tubo s.s. . .	L. P.	6-1-1931	Id. Sez. 8ª
N.	30	Apparecchi per piegare e rad-drizzare rotaie	T. P.	10-1-1931	Id. Sez. 8ª
Q.li	176	Carta per copie multiple . .	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 5ª
Fogli	1.258.000	Carta perlina tipo D . . . .	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 5ª
N.	700	Lastre di rame per la terra . .	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 8ª
—	—	Apparecchiature in ferro e ferro zincato per T. E.	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 8ª
—	—	Tubi di acciaio senza saldatura.	L. P.	13-1-1931	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Trattativa privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	150	Estintori da incendio e N. 200 cariche	T. P.	15-1-1931	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
N.	200	Basi per camini di locomotive e N. 200 colonne di scappamento	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 7ª
—	—	Basette di porcellana, tavolette ecc.	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 8ª
N.	1.200	Tirantini per tenditori . . .	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 7ª
Fogli	350.000	Carta per filtrare olio isolante.	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 5ª
Kg.	450.000	Lamiere di acciaio di uso speciale in trasformazione	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 8ª
N.	90.000	Chivarde e N. 10000 bracci di ferro	L. P.	20-1-1931	Id. Sez. 8ª
ml.	3.000	Nastro dentato per seghe . .	T. P.	24-1-1931	Id. Sez. 8ª
Kg.	170.000	Rame puro in tubi s. s. . . .	L. P.	27-1-1931	Id. Sez. 8ª
N.	268	Perni di manovella per ruote motrici	L. P.	27-1-1931	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	8.350	Maschi diversi . . . . .	L. P.	27-1-1931	Servizio Approvvigiona- menti Id. Sez. 8ª
Q.li	229	Carta velina bianca . . . . .	L. P.	27-1-1931	Id. Sez. 5ª
N.	22.000	Punte ad elica e N. 5000 verrine ad elica	L. P.	27-1-1931	Id. Sez. 8ª
N.	50.000	Pale per massiciata . . . . .	L. P.	3-2-1931	Id. Sez. 8ª
—	—	Fili di rame . . . . .	L. P.	3-2-1931	Id. Sez. 8ª
ml.	800	Cavo telegrafonico tipo Pat- terson	L. P.	10-2-1931	Id. Sez. 8ª
N.	214	Stantuffi motori per locomo- tive	L. P.	10-2-1931	Id. Sez. 7ª
N.	600	Manicotti e N. 300 mandrini autocentranti	L. P.	10-2-1931	Id. Sez. 8ª
N.	350	Lampade a benzina . . . . .	L. P.	10-2-1931	Id. Sez. 8ª
N.	250	Tagliafilii . . . . .	L. P.	17-2-1931	Id. Sez. 8ª



Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricate delle pratiche
—	—	Attrezzi diversi sistema me- trico	L. P.	17-2-1931	Servizio Approvvigiona- menti Sez. 8 <sup>a</sup>
—	—	Listelli di legno per la chiusu- ra delle scanalature degli sta- tori	L. P.	17-2-1931	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
—	—	Apparecchi di fanaleria e di lattoneria	L. P.	17-2-1931	Id. Sez. 5-A
N.	4.500	Chiavarde di acciaio . . . .	T. P.	28-2-1931	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
N.	10.000	Dadi a bussola di bronzo filet- tati	L. P.	24-2-1931	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>
—	—	Pezzi di ricambio per oliatori Nathan	L. P.	28-2-1931	Id. Sez. 7 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
ODDONE.

